2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 gennaio 2026** **SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione (UE) 2025/2325 del Consiglio, del 10 ottobre 2025, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (26CE0204) *Pag.* 1

Protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (26CE0205) ..... *Pag.* 3

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2356 del Consiglio, del 20 novembre 2025, che attua il regolamento (UE) 2024/1485 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia (26CE0206) ..... *Pag.* 25

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2368 del Consiglio, del 20 novembre 2025, che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan (26CE0207) ..... *Pag.* 36

Regolamento (UE) 2025/2262 della Commissione, dell'11 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/826 per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 per quanto riguarda, tra l'altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l'identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione (26CE0208) ..... *Pag.* 38

Regolamento delegato (UE) 2025/1353 della Commissione, del 1° luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica (26CE0209) ..... *Pag.* 46

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2202 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi CMIT-MIT Aqueous 1.5-15 e che rettifica tale regolamento (26CE0210) ..... *Pag.* 73

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 della Commissione, del 19 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese (26CE0211) ..... *Pag.* 300

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2339 della Commissione, del 13 novembre 2025, relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare dell'indicazione geografica protetta Дунавска равнина a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (26CE0212)..... *Pag.* 341

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2340 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Yenice Ihlamur Balı (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (26CE0213)..... *Pag.* 342

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2341 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Boudin blanc de Liège (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (26CE0214)..... *Pag.* 343

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2345 della Commissione, del 19 novembre 2025, che rinnova l'approvazione del dazomet come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (26CE0215) ..... *Pag.* 345

Decisione (PESC) 2025/2357 del Consiglio, del 20 novembre 2025, che modifica la decisione (PESC) 2024/1484 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia (26CE0216) ..... *Pag.* 348

Decisione (UE) 2025/2362 del Consiglio, del 13 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione (26CE0217) *Pag.* 359

Decisione (PESC) 2025/2369 del Consiglio, del 20 novembre 2025, che modifica la decisione (PESC) 2023/2135 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan (26CE0218)..... *Pag.* 362

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2344 della Commissione, del 19 novembre 2025, recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2930 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (26CE0219)..... *Pag.* 364

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2355 della Commissione, del 13 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea per i sistemi di vetrature per balconi e terrazzi senza telai verticali, i sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco e altri prodotti da costruzione (26CE0220) ..... *Pag.* 366

Pubblicati il 20 novembre 2025

Regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione, dell'8 luglio 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse emissioni di carbonio (26CE0221)..... *Pag.* 373

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato per la comunicazione dei dati, i metodi di valutazione e le condizioni operative per la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie (26CE0222)..... *Pag.* 392

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2335 della Commissione, del 20 novembre 2025, che definisce le emissioni di CO2 di riferimento per il periodo di riferimento dell'anno 2019 (26CE0223)..... *Pag.* 411

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2338 della Commissione, del 20 novembre 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26CE0224) *Pag.* 414

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 della Commissione, del 20 novembre 2025, che stabilisce norme relative ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione e ai controlli a norma del regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio (26CE0225) ..... *Pag.* 417

Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (26CE0226)..... *Pag.* 435

Direttiva delegata (UE) 2025/2363 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nei componenti di vetro o di ceramica (26CE0227)..... *Pag.* 439

Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame (26CE0228)..... *Pag.* 443

Decisione (PESC) 2025/2353 del Consiglio, del 20 novembre 2025, che modifica la decisione (PESC) 2022/1093, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (26CE0229)..... *Pag.* 448

Decisione (PESC) 2025/2354 del Consiglio, del 20 novembre 2025, a sostegno del rafforzamento delle attività delle missioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) relative alla Siria e all'Ucraina e del potenziamento dell'efficacia operativa dell'OPCW mediante immagini satellitari (26CE0230)..... *Pag.* 449

Decisione (PESC) 2025/2367 del Consiglio, del 20 novembre 2025, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi (26CE0231)..... *Pag.* 457

Decisione (PESC) 2025/2373 del Consiglio, del 20 novembre 2025, che modifica la decisione (PESC) 2024/3116 relativa all'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (26CE0232)..... *Pag.* 464

Decisione (UE) 2025/2378 del Consiglio, del 21 ottobre 2025, relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Lettonia (26CE0233)..... *Pag.* 465

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2334 della Commissione, del 19 novembre 2025, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute da alcuni Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2025)7762] (26CE0234)..... *Pag.* 467

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2343 della Commissione, del 19 novembre 2025, che rifiuta la protezione nell'Unione alla denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'Atto di Ginevra [notificata con il numero C(2025)7686] (26CE0235) ..... *Pag.* 521

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2361 della Commissione, del 18 novembre 2025, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai della malattia di Newcastle in Polonia [notificata con il numero C(2025) 7865] (26CE0236) ..... *Pag.* 524

Indirizzo (UE) 2025/2212 della Banca centrale europea, del 2 ottobre 2025, che modifica l'indirizzo (UE) 2021/833 relativo alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati (BCE/2021/14) (BCE/2025/34) (26CE0237)..... *Pag.* 536

Decisione n. 3/2025 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada, del 25 settembre 2025, per quanto riguarda la proroga dell'accordo [2025/2352] (26CE0238)..... *Pag.* 849

Pubblicati il 21 novembre 2025

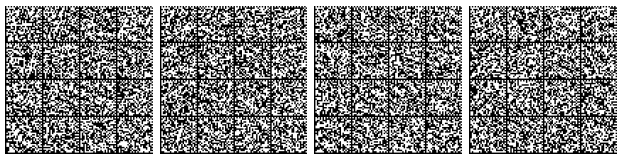

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») *(GU L 178 del 17 luglio 2000)* (26CE0239) ..... *Pag.* 852

Pubblicata il 20 novembre 2025

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2025/2325 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2025

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ([1]) («accordo») ha rafforzato l'assistenza reciproca in materia fiscale fra le parti contraenti e ha migliorato l'adempimento fiscale internazionale.

(2) Importanti modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni (*Common Reporting Standard* — CRS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici sono state approvate a livello internazionale il 26 agosto 2022 e sono state integrate nel diritto dell'Unione mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio ([2]), che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio ([3]).

(3) Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera («Svizzera») per una modifica dell'accordo volta a rispecchiare le modifiche del CRS approvate a livello internazionale. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura del protocollo di modifica del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale («protocollo di modifica»).

(4) Il protocollo di modifica amplia l'ambito di applicazione della comunicazione per il CRS per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, introducendo nel contempo obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale. Introduce inoltre disposizioni in materia di assistenza reciproca nella riscossione delle imposte dirette e indirette tra l'Unione e la Svizzera e aggiorna i riferimenti alla legislazione in materia di protezione dei dati delle parti contraenti.

(5) È pertanto opportuno firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.

(6) Al fine di garantire che le modifiche del CRS si applichino dal 1º gennaio 2026 in linea e reciprocità con lo standard globale e il corrispondente diritto dell'Unione e per facilitare l'avvio dei lavori del comitato congiunto, le modifiche previste dal protocollo di modifica in relazione ad alcuni articoli dell'accordo, alcuni allegati dell'accordo e alcune dichiarazioni dovrebbero essere applicati in via provvisoria.

(7) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato.

([1]) GU L 385 del 29.12.2004, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/911/oj.
([2]) Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).
([3]) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).
([4]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(8) La decisione 2000/518/CE della Commissione ([5]) afferma che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), si considera che la Svizzera offra un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione. La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024, sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, conferma che la Svizzera continua a fornire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica ([7]).

Articolo 2

Le modifiche di cui all'articolo 1 del protocollo di modifica riguardanti gli articoli dell'accordo, gli allegati dell'accordo e le dichiarazioni sottoelencati sono applicate in via provvisoria, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo di modifica, a decorrere dal 1º gennaio 2026, in attesa della sua entrata in vigore:

— articolo 1, paragrafo 1, lettere m) e u);

— articolo 2;

— articolo 3;

— articolo 4 *septdecies*;

— allegato I;

— allegato III;

— le dichiarazioni congiunte delle parti contraenti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

S. LOSE

([5]) Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/518/oj).

([6]) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj).

([7]) Il testo del protocollo di modifica è pubblicato nella GU L, 2025/2326, 20.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2025/2326/oj.

26CE0204

PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE PER MIGLIORARE L'ADEMPIMENTO FISCALE INTERNAZIONALE

L'UNIONE EUROPEA

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «Svizzera»,

in appresso denominate, individualmente, «parte contraente» e, congiuntamente, «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio [1] e successivamente si è sviluppata nell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale [2] («accordo»), quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [3], basato sullo scambio automatico reciproco di informazioni mediante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) («standard globale»);

CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, modifiche dello standard globale sono state approvate dal comitato per gli affari fiscali dell'OCSE nell'agosto 2022 e sono state adottate dal Consiglio dell'OCSE l'8 giugno 2023 mediante la raccomandazione riveduta sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale («aggiornamento dello standard globale»);

CONSIDERANDO che la revisione completa dell'OCSE ha rilevato la crescente complessità degli strumenti finanziari nonché l'emergere e l'utilizzo di nuovi tipi di attività digitali e ha riconosciuto la necessità di adeguare lo standard globale per garantire un adempimento fiscale completo ed effettivo;

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale ha ampliato l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, che offrono alternative credibili ai Conti Finanziari tradizionali, già soggetti a comunicazione ai sensi dello standard globale;

CONSIDERANDO che il nuovo Quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (*Crypto-Asset Reporting Framework* – «CARF»), introdotto parallelamente all'aggiornamento dello standard globale, funge da meccanismo complementare a livello globale ed è specificamente concepito per far fronte al rapido sviluppo e alla crescita del mercato delle Cripto-attività;

CONSIDERANDO che si è ritenuto indispensabile garantire un'interazione efficiente tra questi due quadri, in particolare con l'obiettivo di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni: i) escludendo i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale dall'ambito di applicazione del CARF, in quanto essi sono già coperti nell'ambito dello standard globale aggiornato; ii) considerando le cripto-attività nell'ambito di applicazione dello standard globale aggiornato come Attività finanziarie ai fini della comunicazione di Conti di Custodia, Strumenti di Capitale o Partecipazioni a interessi di debito in Entità di Investimento (tranne nei casi di prestazione di servizi consistenti in operazioni di cambio per o per conto di clienti, che sono coperte dal CARF), investimenti indiretti in cripto-attività attraverso altri prodotti finanziari tradizionali o prodotti finanziari tradizionali emessi in forma di cripto-attività; e iii) prevedendo una disposizione facoltativa che esenti le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dalla comunicazione dei proventi lordi per le attività classificate come Cripto-attività in conformità di entrambi i quadri, quando tali informazioni sono comunicate nell'ambito del CARF, continuando nel contempo a comunicare tutte le altre informazioni, come il saldo del conto, nell'ambito dello standard globale;

(1) Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/oj).
(2) GU UE L 385 del 29.12.2004, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/911/oj.
(3) GU UE L 333 del 19.12.2015, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2015/2400/oj.

CONSIDERANDO che il CARF è stato attuato nell'Unione europea mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio ([4]), che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio ([5]), con applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026, e che la Svizzera si è impegnata ad attuare il CARF nella propria legislazione interna e ad applicare dette disposizioni a decorrere dalla stessa data;

CONSIDERANDO che, al fine di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, le parti contraenti dovrebbero applicare la delimitazione tra l'accordo, il CARF e la direttiva (UE) 2023/2226 in modo coerente con la delimitazione tra lo standard globale aggiornato e il CARF;

CONSIDERANDO che, al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, l'aggiornamento dello standard globale introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale;

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale aggiunge una nuova categoria di «Conto Escluso» per i Conti dei Contributi in Conto Capitale e una soglia *de minimis* per la comunicazione dei Conti di Deposito che detengono Prodotti Specificati di Moneta Elettronica;

CONSIDERANDO che i commenti all'aggiornamento dello standard globale includono una nuova categoria facoltativa di «Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione» per le Entità Senza Scopo di Lucro autentiche che operano a fini di pubblica utilità («Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro») e impongono che, al fine di tener conto delle preoccupazioni relative alla potenziale elusione della comunicazione, l'applicazione di tale opzione dovrebbe essere soggetta ad adeguate procedure di verifica per ciascuna Entità da parte di un'autorità della giurisdizione in cui tale Entità è altrimenti soggetta a comunicazione;

CONSIDERANDO che la Svizzera vorrebbe avvalersi della facoltà di includere la nuova categoria di «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» e si accinge ad istituire i meccanismi giuridici e amministrativi per garantire che qualsiasi Entità che rivendichi lo status di «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» soddisfi le relative condizioni prima che sia trattata come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione in Svizzera;

CONSIDERANDO che gli Stati membri, in linea con la direttiva (UE) 2023/2226, non si avvarranno della facoltà di includere la nuova categoria di «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» e che lo status di un'Entità come «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» in Svizzera non inciderà sullo status di tali Entità negli Stati membri, se tali Entità sono ivi considerate Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione;

CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera intendono garantire la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il recupero dei crediti IVA al fine di evitare la non imposizione e combattere le frodi in materia di IVA;

CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati — in particolare, per la Svizzera, la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati ([6]) e la relativa ordinanza del 31 agosto 2022 ([7]) e, per l'Unione europea, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) — al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo e si impegneranno a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi;

CONSIDERANDO che la decisione 2000/518/CE della Commissione ([9]) ha stabilito che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]), si ritiene che la Svizzera garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

([4]) Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU UE L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).

([5]) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).

([6]) RS 235.1.

([7]) RS 235.11.

([8]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([9]) Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera (GU CE L 215 del 25.8.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/518/oj).

([10]) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU CE L 281 del 23.11.1995, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj).

CONSIDERANDO che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024 sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE ([11]) conferma che la Svizzera continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera dispongono: i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) delle infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo);

CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e della Svizzera di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

L'accordo è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«**Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»;**

2) la frase introduttiva tra il titolo e la formulazione «HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:» è sostituita dalla seguente:

«L'UNIONE EUROPEA

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

entrambe denominate di seguito, individualmente, "parte contraente" e, congiuntamente, "parti contraenti";»

3) il seguente preambolo è inserito prima della formulazione «HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:»:

«NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali ("standard globale") nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti;

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*), concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 ("accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio");

CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno ulteriormente sviluppato tali relazioni concludendo il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (**), fatto a Bruxelles il 27 maggio 2015 ("protocollo di modifica del 27 maggio 2015"), che ha istituito l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("accordo sullo standard globale") in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;

([11]) COM(2024) 7 final.

CONSIDERANDO che il protocollo di modifica del 27 maggio 2015 ha sostituito le disposizioni dell'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio pur mantenendo le disposizioni dell'articolo 15 dello stesso sui pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società, rinumerandolo come articolo 9 dell'accordo sullo standard globale;

CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, quest'ultimo è stato aggiornato dalla raccomandazione riveduta del Consiglio dell'OCSE sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale dell'8 giugno 2023 ("aggiornamento dello standard globale"), tra l'altro integrando taluni prodotti di moneta elettronica e valute digitali delle banche centrali nell'ambito di applicazione della comunicazione ai sensi dello standard globale, considerando le cripto-attività come attività finanziarie, evitando nel contempo la duplicazione delle comunicazioni con il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, e introducendo obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale;

CONSIDERANDO che, a seguito dell'aggiornamento dello standard globale, l'accordo sullo standard globale è stato modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, fatto a Bruxelles il 20 ottobre 2025 ("protocollo di modifica del 20 ottobre 2025"), alcune disposizioni del quale si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2026 e che ha modificato il titolo dell'accordo sullo standard globale in "Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti al fine di migliorare l'adempimento fiscale internazionale" ("accordo");

CONSIDERANDO che l'Unione europea e la Svizzera, con il protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, hanno inteso rafforzare la loro collaborazione nel settore della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del recupero dei crediti IVA al fine di evitare la non imposizione e combattere le frodi in materia di IVA;

CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati — in particolare, per la Svizzera, la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (***) e la relativa ordinanza del 31 agosto 2022 (****) e, per l'Unione europea, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****) — al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo e si impegneranno a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi;

CONSIDERANDO che la decisione 2000/518/CE della Commissione (******) ha stabilito che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*******), si ritiene che la Svizzera garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

CONSIDERANDO che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024 sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (********) conferma che la Svizzera continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera dispongono: i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) delle infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo);

CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo;

CONSIDERANDO che talune Istituzioni Finanziarie e taluni conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale dovrebbero essere esclusi dall'ambito delle categorie di Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e Conto Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo;

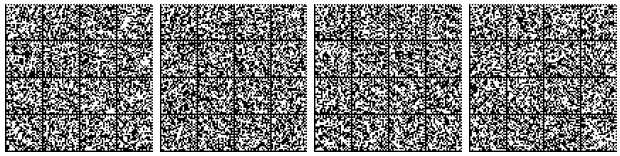

CONSIDERANDO che le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale;

CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è pertanto necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e della Svizzera di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini;

(*) GU UE L 385 del 29.12.2004, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/911/oj.
(**) GU UE L 333 del 19.12.2015, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2015/2400/oj.
(***) RS 235.1.
(****) RS 235.11.
(*****) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(******) Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera (GU CE L 215 del 25.8.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/518/oj).
(*******) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU CE L 281 del 23.11.1995, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj).
(********) COM(2024) 7 final.»;

4) all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«m) "Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività": il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività (comprensivo dei commenti) elaborato dall'OCSE con i paesi del G20 e approvato dall'OCSE il 26 agosto 2022;

n) "IVA": per l'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*) o, per la Svizzera, l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (**);

o) "Stato": uno Stato membro o la Svizzera;

p) "Stati": gli Stati membri e la Svizzera;

q) "Ufficio centrale di collegamento": l'ufficio designato a norma dell'articolo 4c, paragrafo 1, responsabile dei contatti per l'applicazione del titolo 2;

r) "Autorità richiedente": l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato che presenta una domanda ai sensi del titolo 2;

s) "Autorità interpellata": l'ufficio centrale di collegamento che riceve una domanda ai sensi del titolo 2;

t) "Persona": ai fini dell'applicazione del titolo 2:

i) una persona fisica;

ii) una persona giuridica;

iii) ove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; o

iv) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, soggetto all'IVA o tenuto al pagamento dei crediti di cui all'articolo 4b;

u) "Comitato congiunto": il comitato responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del titolo 2 a norma dell'articolo 4p;

v) "Per via elettronica": mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU UE L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).

(**) RS 641.20.»;

5) dopo l'articolo 1 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO 1

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI»;

6) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) le seguenti:

i) il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;

ii) nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e

iii) se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei Titolari del conto congiunto;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;»;

ii) il termine «e» alla fine della lettera f) è soppresso;

iii) dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:

«fa) nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Nonostante il paragrafo 2, lettera e), punto ii), e se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decide diversamente ai sensi dell'allegato I, sezione I, parte F, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere scambiati nella misura in cui siano scambiati dall'Autorità Competente della Svizzera con l'Autorità Competente di uno Stato membro o dall'Autorità Competente di uno Stato membro con l'Autorità Competente della Svizzera secondo il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.»;

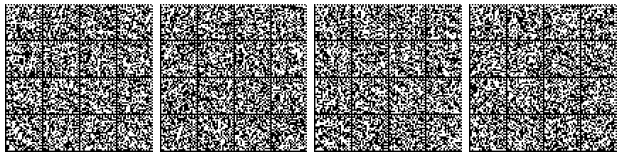

7) l'articolo 3 è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3a. Nonostante il paragrafo 3, per i conti considerati come Conto Oggetto di Comunicazione esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, e, in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione, per le informazioni aggiuntive da scambiare a norma delle modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto protocollo di modifica, le informazioni devono essere scambiate con riguardo al primo anno a decorrere dalla data di applicazione provvisoria di tale protocollo di modifica e a tutti gli anni successivi.

3b. Nonostante i paragrafi 3 e 3a, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre precedente la data di applicazione provvisoria del protocollo di modifica del 20 ottobre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano entro il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di Quote nel Capitale di Rischio devono essere scambiate laddove comunicate dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità dell'allegato I, sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6a.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in linguaggio di marcatura estensibile (*Extensible Markup Language*) utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.»;

c) il paragrafo 5 è soppresso;

8) il titolo seguente è inserito dopo l'articolo 4:

«TITOLO 2

ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 4a

Obiettivo

Obiettivo del presente titolo è istituire un quadro per l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri e la Svizzera onde consentire alle autorità incaricate dell'applicazione della legislazione sull'IVA di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto di tale legislazione e tutelare il gettito IVA.

ARTICOLO 4b

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le norme e le procedure di cooperazione per il recupero dei seguenti crediti:

a) crediti relativi all'IVA;

b) penali di natura amministrativa, comprese ammende, sanzioni, tasse e soprattasse, relative ai crediti di cui alla lettera a) irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione dell'IVA o lo svolgimento di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative; e

c) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a) e b).

2. Il presente titolo non pregiudica l'applicazione delle norme sull'assistenza per il recupero dei crediti in materia di IVA in vigore tra gli Stati membri.

ARTICOLO 4c

Organizzazione

1. Ciascuno Stato designa un ufficio centrale di collegamento responsabile dell'applicazione del presente titolo dell'accordo. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento per gli Stati membri sono gli uffici centrali di collegamento designati per l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri. La Svizzera comunica il proprio ufficio centrale di collegamento al Comitato congiunto.

2. Ciascuno Stato informa il Comitato congiunto di qualsiasi modifica pertinente riguardante l'ufficio centrale di collegamento designato. Il Comitato congiunto comunica le informazioni ricevute agli Stati membri e alla Svizzera.

CAPO 2

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

ARTICOLO 4d

Richiesta di informazioni

1. Ai fini del presente titolo si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4.

2. Una richiesta di informazioni è effettuata utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.

CAPO 3

NOTIFICA DI DOCUMENTI

ARTICOLO 4e

Modalità di notifica

Un'autorità competente stabilita in uno Stato può notificare qualsiasi documento relativo a un credito di cui all'articolo 4b o al suo recupero direttamente, per posta, posta raccomandata o mezzi elettronici, a una Persona stabilita in un altro Stato nel cui territorio si applica il presente titolo.

CAPO 4

MISURE DI RECUPERO O MISURE CAUTELARI

ARTICOLO 4f

Domanda di recupero

1. Su domanda dell'Autorità richiedente, l'Autorità interpellata procede al recupero dei crediti di cui all'articolo 4b oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente. La domanda di recupero è effettuata utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.

2. L'Autorità richiedente invia all'Autorità interpellata, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

ARTICOLO 4g

Condizioni che disciplinano le domande di recupero

1. L'Autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito o il titolo che ne consente l'esecuzione è contestato nel proprio Stato, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 4j, paragrafo 4, terzo comma.

2. Prima che l'Autorità richiedente presenti una domanda di recupero:

a) si applicano le opportune procedure di recupero disponibili nello Stato dell'Autorità richiedente, a meno che non sia ovvio che non vi sono beni utili al recupero in tale Stato o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e l'Autorità richiedente è in possesso di informazioni indicanti che l'interessato dispone di beni nello Stato dell'Autorità interpellata; e

b) assistenza adeguata in materia di recupero disponibile nello Stato dell'Autorità richiedente è richiesta alle giurisdizioni che sono tenute a fornire un'assistenza in materia di recupero analoga a quella di cui al presente titolo, se esiste una chiara indicazione dei beni disponibili in tale giurisdizione e l'assistenza in materia di recupero comporterà probabilmente il pagamento integrale del credito.

Il ricorso a tali procedure di recupero e l'assistenza disponibile nello Stato dell'Autorità richiedente non sono necessari nella misura in cui ciò comporterebbe difficoltà sproporzionate.

ARTICOLO 4h

Titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento

1. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata. Esso costituisce l'unico fondamento per le misure di recupero nello Stato dell'Autorità interpellata e in tale Stato non è richiesto alcun atto di riconoscimento, integrazione o sostituzione.

Il Comitato congiunto stabilisce le informazioni da fornire nel titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata.

2. La domanda di recupero di un credito è accompagnata da una scansione o da una copia del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato richiedente. Essa può essere accompagnata da altri documenti.

ARTICOLO 4i

Esecuzione della domanda di recupero

1. Ai fini del recupero nello Stato dell'Autorità interpellata, ogni credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente titolo. L'Autorità interpellata si avvale dei poteri e delle procedure previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente titolo.

2. Lo Stato dell'Autorità interpellata non è tenuto a concedere ai crediti dei quali si chiede il recupero le preferenze accordate per crediti analoghi sorti nello Stato dell'Autorità interpellata, salvo diverso accordo o diversa disposizione nella legislazione di tale Stato. Lo Stato che, nell'eseguire il presente titolo, conceda preferenze ai crediti sorti in un altro Stato non può, alle stesse condizioni, rifiutare di accordare le stesse preferenze ai medesimi crediti o a crediti analoghi di altri Stati membri.

3. Lo Stato dell'Autorità interpellata recupera il credito nella propria valuta.

ARTICOLO 4j

Controversie

1. Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'Autorità richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato dell'Autorità richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata, quest'ultima informa tale soggetto che l'azione deve essere da esso promossa dinanzi all'organo competente dello Stato dell'Autorità richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti.

2. Le controversie relative alle misure di esecuzione adottate nello Stato dell'Autorità interpellata, compreso il rispetto delle condizioni per l'invio di una domanda di recupero ai sensi del presente accordo, sono promosse dinanzi all'organo competente di tale Stato in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

3. Ove sia promossa un'azione di cui al paragrafo 1, l'Autorità richiedente ne informa l'Autorità interpellata e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.

4. Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall'Autorità richiedente o dal soggetto interessato, l'Autorità interpellata sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'Autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.

Su domanda dell'Autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, e fatto salvo l'articolo 4l, l'Autorità interpellata può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari applicabili lo consentono.

L'Autorità richiedente può chiedere all'Autorità interpellata, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato, di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato dell'Autorità interpellata lo consentono. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'Autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato dell'Autorità interpellata.

Se lo Stato dell'Autorità richiedente e lo Stato dell'Autorità interpellata hanno avviato una procedura amichevole, e l'esito della procedura può incidere sul credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, le misure di recupero sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Se le misure di recupero sono sospese o interrotte, si applica il secondo comma.

ARTICOLO 4k

Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero

1. L'Autorità richiedente informa immediatamente l'Autorità interpellata di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.

2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'organo competente di cui all'articolo 4j, paragrafo 1, l'Autorità richiedente trasmette tale decisione corredata di un titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata. L'Autorità interpellata prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del titolo uniforme modificato.

Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata possono continuare sulla base del titolo uniforme modificato, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all'invalidità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente o del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata.

Gli articoli 4h e 4j si applicano in relazione allo strumento uniforme modificato.

ARTICOLO 4l

Domanda di misure cautelari

Su domanda dell'Autorità richiedente, l'Autorità interpellata procede all'adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative dello Stato dell'Autorità richiedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 4f, paragrafo 2, e gli articoli 4i, 4j e 4k.

ARTICOLO 4m

Limitazioni agli obblighi dell'Autorità interpellata

1. L'Autorità interpellata non è tenuta a concedere l'assistenza di cui agli articoli da 4f a 4l se la domanda iniziale di assistenza a norma degli articoli 4d, 4f o 4l è presentata per crediti risalenti a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito in questione non può più essere contestato nello Stato dell'Autorità richiedente. Per i crediti contestati tale periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la controversia è decisa con la decisione finale.

Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è stato concesso dallo Stato dell'Autorità richiedente, si considera che il periodo di cinque anni non decorre prima della data di scadenza dell'intero termine di pagamento. Tuttavia, in tali casi l'Autorità interpellata non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente paragrafo.

2. Uno Stato non è tenuto a concedere assistenza se l'importo totale dei crediti di cui al presente titolo, per i quali è richiesta assistenza in materia di recupero, è inferiore a un importo determinato in EUR dal Comitato congiunto.

3. A condizione che il Comitato congiunto non abbia adottato o modificato tale soglia, l'importo di cui al paragrafo 2 è fissato a:

a) 10 000 EUR a decorrere dalla data di applicazione del presente titolo;

b) 5 000 EUR, a condizione che, su una media annuale di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno solare, nessuno Stato abbia ricevuto più di 200 domande di recupero ai sensi dell'articolo 4f, paragrafo 1; negli altri casi la soglia rimane a 10 000 EUR.

La soglia di 5 000 EUR sarà riportata a 10 000 EUR se, su una media annuale di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno solare, uno Stato ha ricevuto più di 250 domande di recupero ai sensi dell'articolo 4f, paragrafo 1. La lettera b) del presente paragrafo può essere nuovamente applicata in seguito.

Il Comitato congiunto informa gli Stati membri e la Svizzera di qualsiasi modifica della soglia annuale applicabile.

4. L'Autorità interpellata informa l'Autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.

ARTICOLO 4n

Problemi concernenti la prescrizione

1. I problemi concernenti i termini di prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato richiedente.

2. Qualsiasi domanda di recupero o di adozione di misure cautelari a norma del presente titolo sospende il termine di prescrizione per i crediti in questione fino a quando l'Autorità interpellata non abbia dato esecuzione alla domanda.

La sospensione di cui al primo comma non supera i cinque anni dalla data di invio della domanda di recupero o di adozione di misure cautelari.

3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato dell'Autorità richiedente di prendere provvedimenti che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti in tale Stato.

ARTICOLO 4o

Spese

1. L'Autorità interpellata tenta di recuperare dalla Persona interessata e trattiene le spese da essa sostenute in connessione con il recupero conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del suo Stato.

Inoltre l'Autorità interpellata può trattenere il 5 % dell'importo recuperato, ma non meno di 500 EUR e non più di 5 000 EUR.

2. Gli Stati rinunciano tra loro a qualsiasi ulteriore rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione del presente titolo.

Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l'Autorità richiedente e l'Autorità interpellata possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, lo Stato dell'Autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato dell'Autorità interpellata, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo che consente l'esecuzione e/o l'adozione di misure cautelari emesso dall'Autorità richiedente.

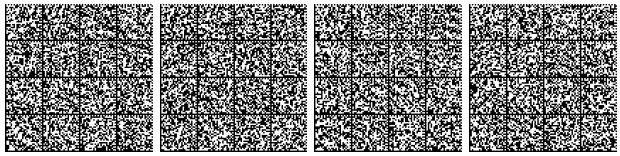

CAPO 5

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

ARTICOLO 4p

Comitato congiunto

1. Le parti contraenti istituiscono un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle parti contraenti. Il Comitato congiunto assicura il corretto funzionamento e la corretta attuazione del presente titolo.

2. Il Comitato congiunto formula raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente titolo e adotta decisioni:

a) relative all'adozione di moduli standard per la comunicazione relativa alle domande a norma del presente titolo e per gli strumenti uniformi di cui all'articolo 4h, paragrafo 1, e all'articolo 4k, paragrafo 2;

b) sull'uso delle lingue nelle domande, negli strumenti uniformi e in altri moduli standard utilizzati per l'assistenza a norma del presente titolo e in altri documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4h e all'articolo 4k, paragrafo 2;

c) che istituiscono i mezzi di trasmissione delle domande e delle comunicazioni, qualora il Comitato congiunto ritenga che il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE non debba più essere utilizzato per la comunicazione relativa alle domande di cui al presente titolo;

d) che adottano le norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative relative all'organizzazione dei contatti di cui all'articolo 4c;

e) che adottano le norme relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate;

f) che modificano i riferimenti agli atti giuridici dell'Unione europea e della Svizzera contenuti nel presente titolo;

g) che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative all'importo per il quale uno Stato non è tenuto a concedere l'assistenza di cui all'articolo 4m, paragrafo 2;

h) che stabiliscono e adottano norme sui dati statistici che gli Stati devono raccogliere per quanto riguarda l'applicazione del presente titolo e sulla data entro la quale le parti contraenti devono comunicare Per via elettronica al Comitato congiunto un elenco di tali dati statistici;

i) che stabiliscono e adottano norme di attuazione in merito alle modalità pratiche e alle procedure amministrative relative all'esecuzione della domanda di recupero, comprese disposizioni sugli interessi di mora e sulle modalità di rateizzazione per i debitori;

j) che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative per le controversie di cui all'articolo 4j;

k) che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative per le modifiche o i ritiri delle domande di assistenza in materia di recupero;

l) che stabiliscono una procedura per la conclusione di un accordo sul livello dei servizi, garantendo la qualità tecnica e la quantità dei servizi per il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, e concludono, se necessario, un accordo sul livello dei servizi.

3. Il Comitato congiunto delibera all'unanimità delle parti contraenti. Le decisioni del Comitato congiunto sono vincolanti per le parti contraenti. Il Comitato congiunto adotta il proprio regolamento interno.

Le parti contraenti si impegnano a far adottare le decisioni di cui al paragrafo 2 dal Comitato congiunto entro un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente titolo.

Qualora le parti contraenti non riescano a raggiungere un accordo per adottare le decisioni di cui al paragrafo 2, ciascuna parte nomina un rappresentante e avvia discussioni bilaterali per risolvere in via amichevole le questioni in sospeso entro 12 mesi.

4. Il Comitato congiunto si riunisce almeno una volta all'anno e riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente titolo ogni cinque anni. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. Le mansioni di presidente vengono espletate a turno da ciascuna delle parti contraenti. La data, il luogo e l'ordine del giorno delle riunioni sono stabiliti di comune intesa tra le parti contraenti.

5. Se una parte contraente desidera che il presente titolo sia riveduto, ne informa il Comitato congiunto. Le modifiche del presente titolo entrano in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 4q

Utilizzo dei moduli standard per l'assistenza in materia di recupero nell'ambito di altri accordi

I moduli standard per le domande di cui al presente titolo e per i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4h e all'articolo 4k, paragrafo 2, adottati dal Comitato congiunto, possono essere utilizzati anche per l'assistenza in materia di recupero tra uno Stato membro e la Svizzera in relazione ad altri crediti per i quali l'assistenza in materia di recupero è possibile ai sensi dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (*), concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e per l'assistenza in materia di recupero tra uno Stato membro e la Svizzera per quanto riguarda i crediti diversi da quelli di cui all'articolo 4b, se tale assistenza è possibile nell'ambito di altri strumenti giuridicamente vincolanti in materia di assistenza al recupero. L'uso e l'accettazione di tali moduli standard per l'assistenza in materia di recupero relativa ad altri crediti, come specificato nel presente paragrafo, non dipendono dalla conferma di tale possibilità negli altri accordi interessati.

ARTICOLO 4r

Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Qualora un rimborso di dazi o imposte riguardi una Persona stabilita o residente in un altro Stato nel cui territorio si applica il presente titolo, lo Stato cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato di stabilimento o di residenza del rimborso pendente.

ARTICOLO 4s

Cooperazione su altre questioni

Le parti contraenti valutano l'assistenza reciproca per il recupero di altri crediti fiscali entro un periodo di quattro anni a decorrere dal primo giorno di gennaio successivo alla firma del presente protocollo di modifica del 20 ottobre 2025.

(*) GU UE L 46 del 17.2.2009, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/127/oj.»;

9) prima dell'articolo 5 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO 3

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TITOLO 1 E AL TITOLO 2»;

10) dopo l'articolo 6 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI»;

11) l'allegato I è così modificato:

a) la sezione I, parte A, è così modificata:

i) la frase introduttiva e i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) relativamente a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

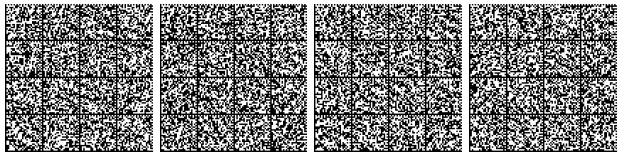

1. le informazioni seguenti:

a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera), il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;

b) nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e

c) se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei Titolari del conto congiunto;

2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;»;

ii) il termine «e» alla fine del punto 6 è soppresso;

iii) dopo il punto 6 è aggiunto il punto seguente:

«6a. nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e»;

b) il testo della sezione I, parte C, è sostituito dal testo seguente:

«C. Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione europea (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta è tenuta ad aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.»;

c) nella sezione I è aggiunta la parte seguente:

«F. Nonostante la parte A, punto 5, lettera b), e se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decide diversamente per un gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.»;

d) nella sezione VI, parte A, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.»;

e) nella sezione VII, dopo la parte A è inserita la parte seguente:

«Aa. Mancanza temporanea di autocertificazione. Nel caso eccezionale in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere in tempo utile un'autocertificazione per un Nuovo Conto al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in relazione al periodo di rendicontazione nel quale è stato aperto il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.»;

f) nella sezione VIII, parte A, i punti da 5 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che:

a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

b) detiene Prodotti Specificati di Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:

a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;

ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi; o

b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a), punto iii), il termine "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Cambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità della definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7. Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività Pertinenti, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.»;

g) nella sezione VIII, parte A, i punti seguenti sono aggiunti dopo il punto 8:

«9. Per "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" si intende qualsiasi prodotto che sia:

a) una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;

b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

c) rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima Moneta Fiduciaria;

d) accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e

e) in virtù degli obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine "Prodotto Specificato di Moneta Elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività economica dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

10. Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.

11. Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca Centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica).

12. Per "Cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su una tecnologia di registro distribuito crittograficamente protetta o su una tecnologia analoga per convalidare e proteggere le operazioni.

13. Per "Cripto-attività Pertinenti" si intende qualsiasi Cripto-attività che non sia una Valuta Digitale della Banca Centrale, un Prodotto Specificato di Moneta Elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività tenuto alla comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

14. Per "Operazione di Cambio" si intende:

a) qualsiasi scambio tra Cripto-attività Pertinenti e Monete Fiduciarie; e

b) qualsiasi scambio tra una o più forme di Cripto-attività Pertinenti.»;

h) nella sezione VIII, parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:

i) un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o

ii) un'attività di detenzione di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali.»;

i) nella sezione VIII, parte B, punto 1, il termine «o» alla fine della lettera d) è soppresso;

j) nella sezione VIII, parte B, punto 1, il punto fermo alla fine della lettera e) è sostituito da un punto e virgola e successivamente è aggiunto il termine «o»;

k) nella sezione VIII, parte B, punto 1, la seguente lettera è aggiunta dopo la lettera e):

«f) un'Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro Svizzera.»;

l) nella sezione VIII, parte B, il seguente punto è aggiunto dopo il punto 9:

«10. Per "Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro Svizzera" si intende un'Entità residente in Svizzera che ha ottenuto conferma da un'autorità competente svizzera che tale Entità soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) è costituita e gestita in Svizzera esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, artistici, culturali, atletici o educativi; o è costituita e gestita in Svizzera ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'associazione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

b) è esente dall'imposta sul reddito in Svizzera;

c) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

d) le leggi applicabili della Svizzera o gli atti costitutivi dell'Entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità; e

e) le leggi applicabili della Svizzera o gli atti costitutivi dell'Entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra Entità che soddisfi le condizioni di cui alle lettere da a) a e), o sia devoluto al governo della Svizzera o a una sua suddivisione politica.»;

m) nella sezione VIII, parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:

a) un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e

c) un conto sul quale sono detenute una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.»;

n) nella sezione VIII, parte C, punto 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica del 27 maggio 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, al 31 dicembre che precede la data di applicazione provvisoria del suddetto protocollo di modifica.»;

o) nella sezione VIII, parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto all'entrata in vigore del protocollo di modifica del 27 maggio 2015 o successivamente, oppure, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, alla data di applicazione provvisoria del suddetto protocollo di modifica o successivamente, a meno che esso non sia considerato un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.»;

p) nella sezione VIII, parte C, punto 17, lettera e), il punto seguente è aggiunto dopo il punto iv):

«v) la costituzione o l'aumento di capitale di una società, a condizione che il conto soddisfi i requisiti seguenti:

— il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla costituzione o all'aumento di capitale di una società come previsto dalla legge;

— tutti gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;

— dopo la costituzione o l'aumento di capitale il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società;

— eventuali rimborsi derivanti dalla mancata costituzione o dal mancato aumento di capitale, al netto delle commissioni per il prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e

— il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.»;

q) nella sezione VIII, parte C, punto 17, la lettera seguente è aggiunta dopo la lettera e):

«ea) un Conto di Deposito che rappresenta tutti Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato di fine giornata del conto a 90 giorni durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera in nessun giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;»;

r) nella sezione VIII, parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.»;

s) nella sezione VIII, parte D, punto 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) qualsiasi altra giurisdizione: i) con cui lo Stato membro in questione o la Svizzera, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I; e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o dalla Svizzera.»;

t) nella sezione VIII, parte E, il punto seguente è aggiunto dopo il punto 6:

«7. Per "Servizio di Verifica Statale" si intende un processo elettronico messo a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare di Conto o di una Persona che Esercita il Controllo.»;

u) dopo la sezione IX è aggiunta la sezione seguente:

«SEZIONE X

MISURE TRANSITORIE

Nonostante la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6a, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre che precede la data di applicazione provvisoria del protocollo di modifica del 20 ottobre 2025 e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.»;

12) nell'allegato III, la lettera ac) è soppressa;

13) la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'accordo e ai suoi allegati è sostituita dalla seguente:

«DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI

Le parti contraenti convengono, per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo e degli allegati quali modificati dal protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, che i commenti sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE, nonché i commenti all'addendum del 2023 al modello di accordo tra autorità competenti elaborato dall'OCSE e all'aggiornamento del 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni, dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.»;

14) la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'articolo 5 dell'accordo è sostituita dalla seguente:

«DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che l'articolo 5 dell'accordo è allineato al più recente standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale sancito all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Le parti contraenti convengono pertanto che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE sui redditi e sul patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5.».

ARTICOLO 2

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle rispettive procedure interne.

2. Nonostante il paragrafo 1, le parti contraenti applicano in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2026, subordinatamente alla notifica da parte di ciascuna delle parti contraenti all'altra entro il 31 dicembre 2025 dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per tale applicazione provvisoria, le modifiche di cui all'articolo 1 del presente protocollo di modifica riguardanti i seguenti articoli dell'accordo, gli allegati dell'accordo e le dichiarazioni, in attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica:

— articolo 1, paragrafo 1, lettere m) e u);

— articolo 2;

— articolo 3;

— articolo 4p;

— allegato I;

— allegato III;

— le dichiarazioni congiunte delle parti contraenti.

3. Nonostante il paragrafo 1, il titolo 2, ad eccezione dell'articolo 4p, dell'accordo quale modificato dal presente protocollo di modifica si applica a decorrere dal primo giorno di gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente protocollo di modifica per quanto riguarda i crediti fiscali sorti dopo il primo giorno di gennaio successivo alla firma del presente protocollo di modifica.

ARTICOLO 3

Lingue

Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo di modifica.

Съставено в Брюксел на двадесети октомври две хиляди двадесет и пета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de octubre de dos mil veinticinco.

V Bruselu dne dvacátého října dva tisíce dvacet pět.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende oktober to tusind og femogtyve.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Oktober zweitausendfünfundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne viienda aasta oktoobrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες είκοσι πέντε.

Done at Brussels on the twentieth day of October in the year two thousand and twenty five.

Fait à Bruxelles, le vingt octobre deux mille vingt-cinq.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain dhá mhíle fiche a cúig.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog listopada godine dvije tisuće dvadeset pete.

Fatto a Bruxelles, addì venti ottobre duemilaventicinque.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit piektā gada divdesmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt penktų metų spalio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonötödik év október havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u ħamsa u għoxrin.

Gedaan te Brussel, twintig oktober tweeduizend vijfentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego października roku dwa tysiące dwudziestego piątego.

Feito em Bruxelas, em vinte de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci octombrie două mii douăzeci și cinci.

V Bruseli dvadsiateho októbra dvetisícdvadsaťpäť.

V Bruslju, dvajsetega oktobra dva tisoč petindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde oktober år tjugohundratjugofem.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Thar ceann Cónaidhm na hEilvéise
Za Švicarsku Konfederaciju
Per la Confederazione Svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederaţia Elveţiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet

26CE0205

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2356 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2025

che attua il regolamento (UE) 2024/1485 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio, del 27 maggio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia ([1]), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 maggio 2024 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2024/1485.

(2) L'Unione continua a condannare con risolutezza le violazioni dei diritti umani e le repressioni in Russia.

(3) In considerazione della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 10 persone fisiche debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1485,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 20 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

([1]) GU L, 2024/1485, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj.

ALLEGATO

Le seguenti voci sono aggiunte all'allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485 alla rubrica «A. Persone fisiche»:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«53.	Andrey Viktorovich POLYAKOV (Андрей Викторович ПОЛЯКОВ)	Carica: capo della direzione principale del servizio penitenziario federale della Federazione russa per l'oblast di Rostov Maggiore Generale del servizio interno Data di nascita: 17.6.1970 Cittadinanza: russa Sesso: maschile N. di passaporto: serie 1815 n. 112026 INN (codice di identificazione fiscale russo): 343517128461	Andrey Polyakov è il capo della direzione principale del servizio penitenziario federale della Federazione russa per l'oblast di Rostov, compresi il centro di custodia cautelare a Taganrog (SIZO-2), il centro di custodia cautelare 1 a Rostov-on-Don (SIZO-1) e la colonia n. 12 a Kamensk Shakhtinsky. In tale veste, è incaricato di garantire la protezione dei diritti dei detenuti e la loro sicurezza, oltre che il mantenimento dell'ordine pubblico nelle strutture detentive subordinate che supervisiona. Nelle strutture soggette all'autorità di Polyakov i detenuti ucraini, sia civili che militari, così come altri detenuti, sono stati sottoposti regolarmente a percosse da parte delle guardie, hanno sofferto di gravi carenze alimentari e avevano un accesso limitato o nullo alle cure mediche o all'assistenza legale. Durante gli interrogatori hanno subito coercizione sia psicologica che fisica, tra cui pestaggi brutali, scosse elettriche e minacce, con l'obiettivo di obbligarli a confessare presunti crimini di guerra, reati di terrorismo o altri reati. Tra i casi documentati di tortura e maltrattamento figura il caso della giornalista investigativa ucraina Victoria Volodymyrivna Roshchyna, deceduta nel settembre 2024 in seguito ai maltrattamenti subiti nel centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov a Taganrog. Andrey Viktorovich Polyakov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare torture e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, della repressione della società civile e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
54.	Andrey Vadimovich MIKHAILICHENKO (Андрей Вадимович МИХАЙЛИЧЕНКО)	Carica: vicedirettore per la sicurezza e le attività operative del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov, Federazione russa Data di nascita: 31.3.1992 Cittadinanza: russa Sesso: maschile N. di passaporto: serie 6012 n. 175625 INN (codice di identificazione fiscale russo): 615490520223	Andrey Mikhailichenko ricopre la carica di vicedirettore per la sicurezza e le attività operative del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov (SIZO-2) a Taganrog, Russia. In qualità di membro della direzione di SIZO-2, Mikhailichenko è responsabile del ricorso diffuso e sistematico alla tortura e ad altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti nei confronti di detenuti ucraini, sia civili che militari, oltre che di altri detenuti trattenuti in tale struttura. I detenuti presso SIZO-2 sono sottoposti regolarmente a percosse da parte delle guardie, soffrono di gravi carenze alimentari e hanno un accesso limitato o nullo alle cure mediche o all'assistenza legale. Durante gli interrogatori i detenuti subiscono coercizione sia psicologica che fisica, tra cui pestaggi brutali, scosse elettriche e minacce, con l'obiettivo di obbligarli a confessare presunti crimini di guerra, reati di terrorismo o altri reati il tutto con l'obiettivo di annientare la resistenza all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale trattamento rappresenta una grave violazione o un abuso dei diritti umani e una violazione del principio dello Stato di diritto. Almeno 15 detenuti sono deceduti in seguito ai maltrattamenti nella struttura, tra cui la giornalista investigativa ucraina Victoria Volodymyrivna Roshchyna. In qualità di vicedirettore per la sicurezza e le attività operative di SIZO-2, Andrey Mikhailichenko è responsabile delle attività della struttura. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
55.	Andrey Sergeevich SAPITSKIY (Андрей Сергеевич САПИЦКИЙ)	Carica: vicedirettore per le questioni relative al personale e al lavoro educativo del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov, Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Andrey Sapitskiy ricopre la carica di vicedirettore per le questioni relative al personale e al lavoro educativo del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov (SIZO-2) a Taganrog, Russia. In qualità di membro della direzione di SIZO-2, è responsabile del ricorso diffuso e sistematico alla tortura e ad altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti nei confronti di detenuti ucraini, sia civili che militari, oltre che di altri detenuti trattenuti in tale struttura. I detenuti presso SIZO-2 sono sottoposti regolarmente a percosse da parte delle guardie, soffrono di gravi carenze alimentari e hanno un accesso limitato o nullo alle cure mediche o all'assistenza legale. Durante gli interrogatori i detenuti subiscono coercizione sia psicologica che fisica, tra cui pestaggi brutali, scosse elettriche e minacce, con l'obiettivo di obbligarli a confessare presunti crimini di guerra, reati di terrorismo o altri reati il tutto con l'obiettivo di annientare la resistenza all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale trattamento rappresenta una grave violazione o un abuso dei diritti umani e una violazione del principio dello Stato di diritto. Almeno 15 detenuti sono deceduti in seguito ai maltrattamenti nella struttura, tra cui la giornalista investigativa ucraina Victoria Volodymyrivna Roshchyna. In qualità di vicedirettore per le questioni relative al personale e al lavoro educativo di SIZO-2, Andrey Sapitskiy è responsabile delle attività della struttura. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
56.	Aleksandr Aleksandrovich SHTODA (Александр Александрович ШТОДА)	Carica: direttore del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov, nella Federazione russa Data di nascita: 19.11.1980 Cittadinanza: russa N. di passaporto: serie 6001 n. 419633 INN (codice di identificazione fiscale russo): 611903638423	Aleksander Shtoda, ricopre la carica di direttore del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov (SIZO-2) a Taganrog, Russia. Shtoda è responsabile del ricorso diffuso e sistematico alla tortura e ad altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti nei confronti di detenuti ucraini, sia civili che militari, oltre che di altri detenuti trattenuti nella struttura sotto il suo comando. I detenuti presso SIZO-2 sono sottoposti regolarmente a percosse da parte delle guardie, soffrono di gravi carenze alimentari e hanno un accesso limitato o nullo alle cure mediche o all'assistenza legale. Durante gli interrogatori i detenuti subiscono coercizione sia psicologica che fisica, tra cui pestaggi brutali, scosse elettriche e minacce, con l'obiettivo di obbligarli a confessare presunti crimini di guerra, reati di terrorismo o altri reati il tutto con l'obiettivo di annientare la resistenza all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale trattamento rappresenta una grave violazione o un abuso dei diritti umani e una violazione del principio dello Stato di diritto. Almeno 15 detenuti sono deceduti in seguito ai maltrattamenti nella struttura, tra cui la giornalista investigativa ucraina Victoria Volodymyrivna Roshchyna. In qualità di direttore di SIZO-2, Aleksander Shtoda esercita autorità sulle operazioni della struttura. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
57.	Timur Savelevich VAKHRAMEEV (Тимур Савельевич ВАХРАМЕЕВ)	Carica: giudice del tribunale del distretto Basmanny, Mosca ex magistrato (giudice di pace) nel distretto Tagansky di Mosca Data di nascita: 13.5.1990 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Timur Vakhrameev, giudice presso il tribunale del distretto Basmanny in Russia, è stato coinvolto in una serie di procedimenti penali di matrice politica nei quali ha inflitto pene sproporzionatamente severe a varie persone e ha prolungato la detenzione di altre. Il giudice Vakhrameev ha partecipato all'azione penale ingiusta e di matrice politica nei confronti dei giornalisti Kirill Martynov e Dmitry Kolezev, oltre che dell'attivista Lyusya Shtein, condannando ciascuno di loro a vari anni di prigione nel tentativo di mettere a tacere il giornalismo indipendente e la società civile in Russia. Ha inoltre prolungato la custodia cautelare degli avvocati Vadim Kobzev e Alexey Liptser, oltre che dei giornalisti Konstantin Gabov e Sergei Karelin, in procedimenti di matrice politica connessi a repressioni nei confronti di persone associate alla fondazione anticorruzione o allo stesso Alexey Navalny. Ha inoltre prolungato la custodia cautelare di Grigory Melkonyants, copresidente del movimento Golos, ossia la principale iniziativa russa indipendente di monitoraggio elettorale, nel tentativo palese di esercitare ulteriori pressioni sul monitoraggio delle elezioni pubbliche nel paese. In tutti i casi summenzionati sono stati applicati articoli controversi del codice penale russo in materia di organizzazioni indesiderate, screditamento dell'esercito russo o estremismo. Inoltre all'inizio del 2023, mentre svolgeva le funzioni di giudice di pace nel distretto Tagansky di Mosca, Timur Vakhrameev ha svolto anche un ruolo attivo nella penalizzazione di imprese internazionali quali Wikimedia e Google per non aver rimosso informazioni fattuali sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Timur Vakhrameev è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché di attività che compromettono gravemente la democrazia e lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

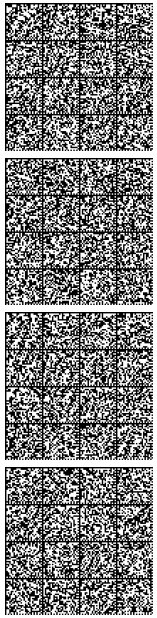

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
58.	Artemy Alexeevich TELMINOV (Артемий Алексеевич ТЕЛЬМИНОВ)	Carica: investigatore del comitato investigativo della Federazione russa Data di nascita: 30.12.1994 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Artemy Telminov, ricopre la carica di investigatore del comitato investigativo della Federazione russa, ed è stato coinvolto in diversi procedimenti penali di matrice politica nei confronti di persone associate ad Alexei Navalny, compresi i giornalisti Antonina Favorskaya, Olga Komleva, Konstantin Gabov e Sergey Karelin, nonché gli avvocati Vadim Kobzev, Alexei Liptser e Igor Sergunin. Sostenendo l'imposizione o la proroga della loro detenzione, ha contribuito attivamente agli sforzi del regime russo volti a reprimere il dissenso all'interno del paese. Tutte le persone summenzionate sono state indagate e successivamente accusate di partecipazione a una comunità o organizzazione estremista o di coinvolgimento nelle relative attività. In realtà, le accuse si basavano esclusivamente su azioni lecite condotte da tali persone mentre erano associate ad Alexei Navalny e alla sua fondazione anticorruzione. L'uso improprio della legislazione in materia di terrorismo ed estremismo per reprimere l'opposizione politica e gli sforzi pacifici della società civile connessi a Navalny è diventata una pratica diffusa in Russia. Tutti i casi summenzionati presentano un modello ricorrente di procedimento giudiziario di matrice politica, che prevede una custodia cautelare prolungata e, in alcuni casi, procedimenti giudiziari a porte chiuse. Il ruolo attivo di Artemy Telminov nell'orchestrare l'ingiusta azione penale nei confronti di Antonina Favorskaya, Olga Komleva, Konstantin Gabov, Sergey Karelin, Vadim Kobzev, Alexei Liptser e Igor Sergunin costituisce una grave violazione dei diritti umani. È pertanto direttamente responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
59.	Boris Ashirbaevich KOZHEVNIKOV (Борис Аширбаевич КОЖЕВНИКОВ)	Carica: vicepresidente della Corte militare d'appello russa Data di nascita: 31.8.1964 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Boris Kozhevnikov è vicepresidente della Corte militare d'appello russa. In qualità di vicepresidente della Corte militare d'appello russa, Boris Kozhevnikov ha respinto il ricorso di Alexei Gorinov, ex deputato comunale nel distretto Krasnoselsky di Mosca, contro una condanna di matrice politica. In un processo viziato da irregolarità procedurali, Alexei Gorinov è stato condannato a tre anni di carcere duro in una colonia ai sensi dell'articolo 205.2 del codice penale russo per "giustificazione del terrorismo". La sentenza di Alexei Gorinov si basava su alcuni commenti proferiti da lui in una conversazione con i suoi compagni di cella, in cui, secondo quanto riportato, avrebbe riconosciuto che la Crimea era territorio ucraino e che il reggimento Azov faceva parte dell'esercito ucraino. Inoltre, Kozhevnikov ha confermato le condanne di reclusione per Andrei Boyarshinov, Ibragim Orudzhev, Alexei Nuriev e Roman Nasryev sulla base di accuse di matrice politica in presunti casi connessi al terrorismo. Boris Kozhevnikov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la violazione della libertà di opinione e di espressione, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
60.	Maxim Alexandrovich PANIN (Максим Александрович ПАНИН)	Carica: giudice della Corte militare d'appello russa (collegio giudiziale per i procedimenti penali) Data di nascita: 22.2.1982 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Maksim Panin è un giudice della Corte militare d'appello russa. In qualità di membro della Corte militare d'appello russa, Maksim Panin ha respinto il ricorso di Alexei Gorinov, ex deputato comunale nel distretto Krasnoselsky di Mosca, contro una condanna di matrice politica. In un processo viziato da irregolarità procedurali, Alexei Gorinov è stato condannato a tre anni di carcere duro in una colonia ai sensi dell'articolo 205.2 del codice penale russo per "giustificazione del terrorismo". La sentenza di Alexei Gorinov si basava su alcuni commenti proferiti da lui in una conversazione con i suoi compagni di cella, in cui, secondo quanto riportato, avrebbe riconosciuto che la Crimea era territorio ucraino e che il reggimento Azov faceva parte dell'esercito ucraino. Inoltre, Panin ha partecipato a procedimenti giudiziari di matrice politica nei confronti di altre persone. In qualità di membro del collegio d'appello, ha confermato la condanna di Elena Kotenochkina, accusata di "giustificazione del terrorismo" attraverso un post sui social media e condannata, in contumacia, a sei anni e undici mesi di reclusione in una colonia penitenziaria. Panin ha inoltre confermato la proroga del periodo di detenzione nei casi di Polina Yevtushenko, perseguita per diffusione di "fake news" sull'esercito russo e "riabilitazione del nazismo", e di Enver Krosh, Rinat Aliev e Vilen Temeryanov, tatari della Crimea perseguiti per il loro presunto coinvolgimento in un gruppo islamico bandito in Russia. Maksim Panin è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la violazione della libertà di opinione e di espressione, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
61.	Marina Viktorovna USHAKOVA (Марина Викторовна УШАКОВА)	Carica: giudice della Corte militare d'appello russa (collegio giudiziale per i procedimenti penali) Data di nascita: 2.5.1979 Cittadinanza: russa Sesso: femminile	Marina Ushakova è una giudice della Corte militare d'appello russa. In qualità di membro del collegio d'appello dei giudici della Corte militare d'appello russa, Marina Ushakova ha respinto il ricorso di Alexei Gorinov, ex deputato comunale nel distretto Krasnoselsky di Mosca, contro una condanna di matrice politica. In un processo viziato da irregolarità procedurali, Alexei Gorinov è stato condannato a tre anni di carcere duro in una colonia ai sensi dell'articolo 205.2 del codice penale russo per "giustificazione del terrorismo". La sentenza di Alexei Gorinov si basava su alcuni commenti proferiti in una conversazione con i suoi compagni di cella, in cui, secondo quanto riportato, avrebbe riconosciuto che la Crimea era territorio ucraino e che il reggimento Azov faceva parte dell'esercito ucraino. Inoltre, Ushakova ha confermato le condanne di Nikita Tushkanov, Daniil Bondarenko e Stanislav Shevchenko, sulla base di accuse di matrice politica di "giustificazione del terrorismo" in dichiarazioni sui social media o in conversazioni private riguardanti, in particolare, l'esplosione del ponte di Crimea. Marina Ushakova è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la violazione della libertà di opinione e di espressione, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
62.	Svetlana Sergeevna RYGALOVA (Светлана Сергеевна РЫГАЛОВА)	Carica: procuratore del dipartimento di giustizia penale della procura della regione di Vladimir, consigliera di giustizia junior Cittadinanza: russa Sesso: femminile	Svetlana Rygalova, in qualità di procuratore della procura della regione di Vladimir, ha partecipato al procedimento penale di matrice politica nei confronti di Alexei Gorinov, ex deputato comunale nel distretto Krasnoselsky di Mosca, perseguito per aver espresso la sua opinione in merito alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il procuratore Rygalova ha approvato l'atto di imputazione in una causa penale e ha condotto il procedimento penale contro Alexei Gorinov ai sensi dell'articolo 205.2 del codice penale russo per "giustificazione del terrorismo", proponendo di condannarlo a tre anni e mezzo di reclusione. Il procedimento penale si basava su alcuni commenti proferiti da Gorinov in una conversazione con i suoi compagni di cella, in cui, secondo quanto riportato, avrebbe riconosciuto che la Crimea era territorio ucraino e che il reggimento Azov faceva parte dell'esercito ucraino. Sulla base dell'atto di imputazione di Rygalova, Gorinov è stato condannato a tre anni di reclusione. Svetlana Rygalova è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la violazione della libertà di opinione e di espressione, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di attività che compromettono gravemente la democrazia o lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025»

26CE0206

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2368 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2025

che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/2147.

(2) Il 27 novembre 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui l'Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito la loro ferma condanna dei continui combattimenti tra le Forze armate sudanesi (SAF), le Forze di supporto rapido (RSF) e le rispettive milizie affiliate. La dichiarazione ha inoltre deplorato la drammatica escalation di violenza e il tragico bilancio in termini di vite umane nel Darfur e in tutto il paese, nonché le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

(3) Tenuto conto della gravità della situazione, una persona dovrebbe essere inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2147,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

([1]) GU L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147, nella sezione «A. Persone fisiche», è aggiunta la voce seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«13.	Abdelrahim Hamdan DAGALO alias Abdul Rahim DAGALO	Data di nascita: 1.1.1972 Cittadinanza: sudanese Sesso: maschile Funzione: vice comandante delle Forze di supporto rapido Entità associate: Forze di supporto rapido; Al Junaid Multi Activities Co Ltd Persone associate: Mohamed Hamdan Dagalo	Abdelrahim Hamdan Dagalo è il vice comandante delle Forze di supporto rapido (*Rapid Support Forces* – RSF) e il fratello di Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), comandante delle RSF. Il 15 gennaio 2024 il gruppo di esperti sul Sudan delle Nazioni Unite ha stabilito che Abdelrahim Hamdan Dagalo ha "svolto dall'ottobre [2023] un ruolo fondamentale nella campagna delle RSF nel Darfur, supervisionando personalmente le operazioni militari nei cinque Stati [del Darfur]". Nell'ottobre 2025 ha ordinato l'uccisione e l'esecuzione di civili e ha guidato le azioni delle RSF contro i civili a El-Fasher. Insieme ai suoi due figli, Abdelrahim Hamdan Dagalo è proprietario della holding Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid), un'entità oggetto di misure restrittive dell'Unione in quanto responsabile dell'approvvigionamento di attrezzature militari per le RSF. Abdelrahim Hamdan Dagalo ha svolto un ruolo fondamentale nella campagna delle RSF nel Darfur, supervisionando personalmente le operazioni militari e finanziando le operazioni delle RSF attraverso Al Junaid. È pertanto associato a un'entità che fornisce sostegno alle azioni delle RSF che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan. Abdelrahim Hamdan Dagalo è pertanto responsabile di aver diretto atti in Sudan che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani o violazioni del diritto internazionale umanitario. È inoltre responsabile anche di azioni che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan.	20.11.2025»

26CE0207

REGOLAMENTO (UE) 2025/2262 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2025

che modifica il regolamento (UE) 2023/826 per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 per quanto riguarda, tra l'altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l'identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ([1]), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno modificare la definizione di «elemento edilizio a motore» nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/826 della Commissione ([2]) per offrire chiarezza giuridica e per allineare la definizione ai prodotti elencati come elementi edilizi a motore nell'allegato II, punto 6.

(2) È opportuno aggiungere la definizione del termine «unità di controllo» nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/826, al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda gli elementi edilizi a motore contemplati dal regolamento.

(3) L'allegato II, punto 1, del regolamento (UE) 2023/826 contiene l'elenco degli apparecchi progettati, sottoposti a prova e commercializzati per uso domestico ai quali si applicano le specifiche di progettazione ecocompatibile. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno precisare il tipo di «macinini» cui si fa riferimento.

(4) L'allegato IV del regolamento (UE) 2023/826 che stabilisce i metodi di misurazione e calcolo dovrebbe essere modificato in modo che le condizioni di misurazione di cui alla lettera d) si applichino a tutti i tipi di macchine da caffè per uso domestico disciplinati dal regolamento e non solo a quelli considerati apparecchiature collegate in rete.

(5) È opportuno chiarire l'ambito di applicazione della procedura descritta nell'allegato IV, lettera c), del regolamento (UE) 2023/826 per quanto riguarda i metodi di misurazione e calcolo.

(6) È necessario prevenire le pratiche che alterano illegalmente le prestazioni dei prodotti per ottenere un risultato più favorevole. L'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), che garantisce un approccio globale alla prevenzione dell'elusione, si applica ai prodotti contemplati dal regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione ([4]). L'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2533 diventa pertanto superfluo e dovrebbe essere soppresso.

([1]) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009 (GU L 103 del 18.4.2023, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/826/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

(7) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno aggiungere la definizione di «contenuto di umidità finale media» nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2533 e allineare le definizioni relative ai modi a basso consumo a quelle del regolamento (UE) 2023/826.

(8) L'allegato II, sezione 5, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2533 stabilisce un elenco minimo delle parti di ricambio che devono essere messe a disposizione dei riparatori professionisti. Quest'elenco è anche la base per la scelta delle parti prioritarie che sono state incluse nel calcolo dell'indice di riparabilità stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione ([5]). L'elenco dovrebbe essere modificato per garantire l'allineamento tra le parti di ricambio disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2533 e le parti prioritarie disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2023/2534. Nella fattispecie occorre modificare il nome che designa alcune parti di ricambio e aggiungere una nuova parte di ricambio pertinente per il calcolo dell'indice di riparabilità.

(9) L'allegato II, sezione 5, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533 dovrebbe essere modificato in modo che le informazioni sulla riparazione relative alle parti di ricambio la cui disponibilità è limitata ai riparatori professionisti non siano disponibili al pubblico attraverso un sito web ad accesso libero.

(10) L'allegato II, sezione 5, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2533 dispone che le parti di ricambio sono sostituibili con attrezzi facilmente reperibili. Il termine «strumenti facilmente reperibili» è ambiguo e non dà un'idea precisa del tipo di attrezzi cui si fa riferimento. La formula per il calcolo dell'indice di riparabilità stabilita dal regolamento delegato (UE) 2023/2534 include un punteggio per il tipo di attrezzo utilizzato per disassemblare una determinata parte prioritaria, il cui valore è diverso se si tratta di attrezzi di base, di attrezzi forniti con le parti di ricambio o di attrezzi disponibili in commercio. A fini di coerenza tra i due regolamenti, il termine «strumenti facilmente reperibili» di cui al regolamento (UE) 2023/2533 dovrebbe essere sostituito e allineato alla terminologia utilizzata nel regolamento delegato (UE) 2023/2534, secondo il caso. È pertanto auspicabile introdurre le definizioni di «utensili disponibili in commercio», «utensili di base» e «utensili proprietari».

(11) È opportuno modificare l'allegato II, sezione 6, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2533 al fine di chiarire i valori che dovrebbero essere forniti dai fabbricanti, dagli importatori o dai mandatari per i diversi parametri del programma eco e di altri programmi, se disponibili.

(12) In base all'allegato III, punto 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2533 i fabbricanti e gli importatori hanno l'obbligo di dichiarare il contenuto di umidità finale media per il programma eco. Dichiarare nella documentazione tecnica un contenuto di umidità finale del carico pari allo 0 %, che è il valore imposto dal regolamento, potrebbe comportare l'asciugatura della biancheria al di sopra del suo contenuto naturale di acqua, con effetti indesiderati quali un uso eccessivo di energia e possibili danni ai tessuti. È pertanto necessario eliminare il contenuto di umidità finale media dalle informazioni obbligatorie di cui all'allegato II e dai metodi di calcolo e di misurazione di cui all'allegato III. Per calcolare questo parametro si dovrebbero invece utilizzare i metodi di misurazione e calcolo indicati nelle norme armonizzate, che prevedono opportune tolleranze.

(13) Il contenuto della tabella 1 dell'allegato IV dovrebbe essere suddiviso in due tabelle distinte a fini di chiarezza.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19 della direttiva 2009/125/CE.

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2023/826 e (UE) 2023/2533,

([5]) Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (GU L, 2023/2534, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2023/826

Gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) 2023/826 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2023/2533

Il regolamento (UE) 2023/2533 è così modificato:

1) l'articolo 6 è soppresso;

2) l'articolo 13 relativo all'entrata in vigore e all'applicazione è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»;

3) gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

1) Il regolamento (UE) 2023/826 è così modificato:

a) l'allegato I è così modificato:

i) la definizione di «elemento edilizio a motore» al punto 21 è sostituita dalla seguente:

«(21) "elemento edilizio a motore": apparecchiatura di apertura o di comfort da utilizzare in edifici o strutture correlate, escluse le apparecchiature di ventilazione, che può spostarsi e/o ruotare utilizzando l'energia fornita dalla rete elettrica. L'elemento edilizio a motore è dotato di un motore elettrico o di un attuatore e di un'unità di controllo ed è azionato dall'utilizzatore finale mediante uno o più comandi cablati e/o senza fili, tramite una rete, o controllato automaticamente con l'uso di sensori;»;

ii) dopo il punto 21 è inserita la definizione seguente:

«(22) "unità di controllo": unità che riceve segnali dall'utilizzatore finale attraverso uno o più comandi cablati e/o senza fili, tramite una rete o da sensori, e che fa funzionare come richiesto il motore o l'attuatore dell'elemento edilizio a motore. I sensori collegati all'unità e che ricevono energia dallo stesso ingresso di alimentazione da rete del resto dell'elemento edilizio a motore sono considerati parte dell'unità di controllo.»;

b) all'allegato II, punto 1, l'ottavo trattino è sostituito dal seguente:

«— tritatutto utilizzati in cucina per la trasformazione degli alimenti;»;

c) l'allegato IV è così modificato:

i) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Per tutti i tipi di macchine da caffè per uso domestico, le misurazioni sono effettuate dopo il completamento dell'ultimo ciclo di preparazione del caffè o, se del caso, dopo il completamento di un processo di decalcificazione, di un processo di autopulizia o di qualsiasi operazione eseguita dall'utilizzatore, a meno che sia stato attivato un allarme che richieda l'intervento dell'utilizzatore per prevenire eventuali danni o incidenti.».

ii) alla lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente: «per misurare il consumo di energia nel modo stand-by in rete per le specifiche di efficienza energetica di cui all'allegato III, punto 1, lettera c), e per sottoporre a prova la funzione di gestione dell'energia si applica la seguente procedura:»;

iii) la lettera d) è soppressa.

2) Il regolamento (UE) 2023/2533 è così modificato:

a) l'allegato I è così modificato:

i) i punti 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«10) "modo spento": la condizione in cui l'asciugabiancheria per uso domestico è collegata all'alimentazione da rete ma non esegue alcuna funzione o può fornire unicamente:

a) un'indicazione della condizione di modo spento;

b) funzionalità intese a garantire la compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

11) "modo stand-by": la condizione in cui l'asciugabiancheria per uso domestico è collegato all'alimentazione da rete, dipende dall'energia fornita dalla rete elettrica per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente una o più delle seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:

a) funzione di riattivazione;

b) funzione di riattivazione con soltanto un'indicazione della funzione di riattivazione attivata;

c) visualizzazione delle informazioni o dello stato;

(*) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/30/oj).»;

ii) sono aggiunti i punti seguenti:

«19) "contenuto di umidità finale media": la quantità media di umidità contenuta nel carico alla fine dei cicli di asciugatura per il programma eco a pieno carico e a metà carico;

20) "funzione di riattivazione": la funzione che mediante un interruttore a distanza, un telecomando, un sensore interno o un timer, fa passare dal modo stand-by ad altri modi, incluso il modo acceso, fornendo funzioni aggiuntive;

21) "visualizzazione delle informazioni o dello stato": la funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso (display). Una semplice spia luminosa non è considerata una visualizzazione dello stato;

22) "modo acceso": la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata all'alimentazione da rete ed è stata attivata almeno una delle funzioni principali;

23) "funzione principale": la funzione che fornisce il servizio o i servizi principali per i quali l'apparecchiatura è progettata, sottoposta a prova e commercializzata e che corrisponde all'uso previsto dell'apparecchiatura;

24) "attrezzo disponibile in commercio": attrezzo che può essere acquistato dal pubblico e che non è né un attrezzo di base né un attrezzo proprietario;

25) "attrezzo di base": cacciavite a testa piatta, cacciavite a croce, cacciavite esalobato, chiave a brugola, chiave combinata, pinza universale, pinza universale per spellare i cavi e crimpare i terminali, pinza a becchi mezzotondi, pinza diagonale, pinza a pappagallo, pinza autobloccante, leva di sollevamento, pinzette, lente d'ingrandimento, strumento di apertura piatto (spudger) e plettro;

26) "attrezzo proprietario": attrezzo che non è disponibile per l'acquisto da parte del pubblico o per il quale non è disponibile alcun brevetto valido cedibile in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.»;

b) l'allegato II è così modificato:

i) la sezione 5 è così modificata:

1) il punto 1 è così modificato:

— la lettera a) è così modificata:

— il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) pompa dell'acqua;»;

— il punto v) è sostituito dal seguente:

«v) trasmissioni tra motore e cestello, come la cinghia del cestello;»;

— il punto vii) è sostituito dal seguente:

«vii) cestelli e cuscinetti per cestelli;»;

— è aggiunto il punto seguente:

«xx) condensatore del motore;»;

— la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) si assicura la disponibilità delle parti di ricambio di cui alla lettera a) per un periodo minimo a decorrere al più tardi dal 1° luglio 2025 oppure da due anni dopo l'immissione sul mercato della prima unità del modello, se posteriore, e almeno fino a 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello in questione. A tale scopo l'elenco delle parti di ricambio e la procedura per ordinarle sono resi pubblici sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, almeno nello stesso periodo e a decorrere dalla data di cui alla presente lettera;»;

— la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i fabbricanti, gli importatori o i mandatari di asciugabiancheria per uso domestico assicurano che le parti di ricambio di cui alle lettere a) e c) possano essere sostituite senza attrezzi oppure con l'ausilio di attrezzi non proprietari, e senza danni permanenti all'asciugabiancheria per uso domestico;»;

2) al punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i fabbricanti, gli importatori o i mandatari si assicurano che le asciugabiancheria per uso domestico siano progettate in modo che i materiali e i componenti di cui all'allegato VII della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) possano essere rimossi dall'apparecchio senza attrezzi oppure con l'ausilio di attrezzi non proprietari;

(*) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj).»;

ii) alla sezione 6, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) valori per i seguenti parametri:

a) capacità in kg;

b) durata del programma, espressa in ore e minuti;

c) consumo di elettricità e, se del caso, di gas in kWh/ciclo di asciugatura;

d) emissioni di rumore aereo del ciclo di asciugatura.

Per il programma eco, i valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) sono forniti sia a pieno carico che a carico parziale; il valore per il parametro di cui alla lettera d) è fornito solo a pieno carico.

Per i programmi diversi dal programma eco, se disponibili, sono forniti valori indicativi come segue:

a) programma asciugatura sintetici – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;

b) programma asciugatura delicati/lana – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;

c) programma asciugatura extra/molto asciutto sintetici – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;

d) programma asciugatura sintetici da stirare – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;

e) programma asciugatura extra/molto asciutto cotone – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) sia a pieno carico che a carico parziale;

f) programma asciugatura cotone da stirare – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) sia a pieno carico che a carico parziale;»;

c) l'allegato III è così modificato:

i) nella parte introduttiva, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il programma eco, individuabile sul dispositivo di selezione dei programmi, sul display e tramite la connessione di rete, a seconda delle funzionalità fornite dall'asciugabiancheria per uso domestico, senza ulteriori modifiche delle impostazioni relative al contenuto di umidità finale, è utilizzato per la misurazione e il calcolo dell'IEE, dell'efficienza di condensazione, della durata del programma e delle emissioni di rumore aereo. Il consumo di energia, l'efficienza di condensazione e la durata del programma sono misurati contemporaneamente.

Il calcolo del consumo ponderato di energia, della durata ponderata del programma e dell'efficienza di condensazione è effettuato sulla base di tre cicli di asciugatura a pieno carico e quattro cicli di asciugatura a carico parziale.»;

ii) al punto 1, la lettera f) relativa al calcolo del tenore di umidità finale media è soppressa;

d) l'allegato IV è così modificato:

i) i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le tolleranze ammesse ai fini della verifica indicate nella tabella 2 si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

2. Se un modello non è conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1781, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.»;

ii) al punto 3, lettera b), il punto v) è sostituito dal seguente:

«v) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati, ossia i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni, sono conformi:

a) ai criteri di validità indicati nella tabella 1;

b) alle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 2.»;

iii) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il modello è considerato conforme alle specifiche pertinenti se, per le tre unità di cui al punto 5, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 2.»;

iv) il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente i criteri di validità stabiliti nella tabella 1 e le tolleranze ammesse ai fini della verifica stabilite nella tabella 2 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 3 a 8 per quanto attiene ai requisiti di cui al presente allegato. Ai parametri delle tabelle 1 e 2 non si applicano altri criteri di validità né tolleranze ammesse ai fini della verifica, come quelli stabiliti dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.»;

v) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Criteri di validità

Parametro	Criteri di validità
Contenuto di umidità finale media del programma eco μ_t	Il valore determinato è misurato e calcolato ed è inferiore all'1,5 %.»

vi) è aggiunta la tabella seguente:

«Tabella 2

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro	Tolleranze ammesse ai fini della verifica
E_{dry} ed $E_{dry½}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di E_{dry} ed $E_{dry½}$ di oltre il 6 %.
Eg_{dry} ed $Eg_{dry½}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di Eg_{dry} ed $Eg_{dry½}$ di oltre il 6 %.
$Eg_{dry,a}$ ed $Eg_{dry½,a}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di $Eg_{dry,a}$ ed $Eg_{dry½,a}$ di oltre il 6 %.
C_t	Il valore determinato (*) non è inferiore al valore dichiarato di C_t di oltre il 6 %.
T_{dry} e $T_{dry½}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di T_{dry} e $T_{dry½}$ di oltre il 6 %.
P_o	Il valore determinato (*) di P_o non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.
P_{sm}	Il valore determinato (*) di P_{sm} non supera il valore dichiarato di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è inferiore o uguale a 1,00 W.
P_{ds}	Il valore determinato (*) di P_{ds} non supera il valore dichiarato di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è inferiore o uguale a 1,00 W.
Emissioni di rumore aereo	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB con riferimento a 1 pW.

(*) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 5, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.»

26CE0208

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1353 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE ([1]), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione ([2]) (il «regolamento») stabilisce prescrizioni armonizzate per l'etichettatura delle asciugabiancheria per uso domestico, in modo che i clienti possano prendere decisioni di acquisto informate sulla base dell'efficienza energetica e di informazioni supplementari sugli apparecchi. L'articolo 3 del regolamento precisa il contenuto e il formato della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica e impone ai fornitori l'obbligo di inserire i parametri pertinenti nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL).

(2) È importante affrontare la questione dell'accorciamento della durata delle asciugabiancheria per uso domestico, che negli ultimi 15 anni è stato significativo e, per effetto di compensazione, ha fatto aumentare il tasso di produzione. Fornire informazioni sulla riparabilità delle asciugabiancheria grazie a un indice di riparabilità potrebbe generare vari benefici ambientali, sociali ed economici incoraggiando i consumatori a orientarsi di più verso prodotti riparabili. L'indice di riparabilità dovrebbe essere calcolato sulla base di parametri che siano adatti a valutare la facilità di riparazione di questo tipo di elettrodomestici.

(3) A decorrere dal 1° gennaio 2027 qualsiasi asciugabiancheria per uso domestico immessa sul mercato dovrebbe essere corredata di un'etichetta e una scheda informativa del prodotto contenente informazioni sulla riparabilità. Per agevolare l'introduzione dell'indice di riparabilità i fornitori dovrebbero poter fornire gli apparecchi con etichette che includono le informazioni sulla riparabilità già prima del termine obbligatorio del 1° gennaio 2027, anziché con etichette che sono prive di queste informazioni.

(4) Poiché l'attuazione di un indice di riparabilità non comporta il riscalaggio dell'etichetta, i distributori dovrebbero essere autorizzati, dopo il 1° gennaio 2027, a vendere senza limiti di tempo le asciugabiancheria per uso domestico immesse sul mercato prima di questa data con etichette che non includono l'indice di riparabilità.

(5) Per migliorare la riparabilità delle asciugabiancheria per uso domestico è opportuno aggiungere un elemento nel riesame di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/2534, vale a dire la valutazione della possibilità di includere le pompe di calore tra le parti prioritarie considerate nel calcolo dell'indice di riparabilità.

(6) Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno aggiungere le definizioni pertinenti per quanto riguarda l'indice di riparabilità e il contenuto di umidità finale media.

(7) Per aiutare i consumatori a compiere scelte con cognizione del grado di riparazione e manutenzione delle asciugabiancheria per uso domestico, è auspicabile includere nelle etichette energetiche sia delle asciugabiancheria a condensazione che di quelle non a condensazione la classe di riparabilità su una scala da A a E, dove la classe superiore A corrisponde agli apparecchi con gli indici di riparabilità migliori e la classe inferiore E a quelli con gli indici peggiori.

([1]) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (GU L, 2023/2534, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj).

(8) Il termine «logo» dovrebbe essere sostituito con «pittogramma» nella descrizione dell'etichetta di cui all'allegato III, per coerenza con altri atti delegati in materia di etichettatura energetica. Nell'allegato III è inoltre opportuno sopprimere il riferimento al marchio Ecolabel UE, dato che non è più assegnato.

(9) È opportuno definire un metodo per calcolare l'indice di riparabilità delle asciugabiancheria per uso domestico, che consenta di assegnare una classe di riparabilità a ciascun modello.

(10) L'indice di riparabilità dovrebbe essere calcolato con una formula basata su alcuni parametri di punteggio che sono stati considerati adatti a determinare la facilità di riparazione di ogni modello di asciugabiancheria per uso domestico. Questi parametri di punteggio sono la profondità di smontaggio, il tipo di elementi di fissaggio, il tipo di attrezzi e le informazioni sulla riparazione.

(11) Fatta eccezione per le informazioni sulla riparazione, che devono essere valutate a livello di prodotto, gli altri tre parametri di punteggio dovrebbero essere valutati a livello di parte dell'asciugabiancheria per uso domestico da sostituire. Per questo motivo sono state scelte le parti prioritarie a partire dalle quali è stata composta la formula di ciascun parametro di punteggio, con una media ponderata che rispecchia la pertinenza di ogni parte prioritaria in termini di tassi di vendita e di guasto.

(12) La descrizione delle fasi di smontaggio per calcolare il parametro di punteggio della profondità dello smontaggio dovrebbe essere coerente con le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione da fornire ai riparatori professionisti.

(13) È opportuno eliminare dalle informazioni da fornire nella documentazione tecnica del prodotto il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media del programma eco, originariamente descritto nell'allegato IV, punto 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2023/2534. È stato osservato che un contenuto di umidità finale media pari allo 0 % è spesso accompagnato da effetti indesiderati, ossia danni causati ai prodotti tessili dalla troppa asciugatura e un consumo eccessivo di energia, che devono essere evitati. Per calcolare questo parametro dovrebbero invece essere utilizzati i metodi di misurazione e calcolo indicati nelle norme armonizzate, che prevedono le opportune tolleranze.

(14) Affinché i consumatori possano fare scelte informate e per incoraggiare un consumo sostenibile, è auspicabile che le informazioni sull'indice di riparabilità e sui punteggi parziali per ciascun parametro di punteggio figurino nella scheda informativa del prodotto. Per evitare inutili oneri amministrativi a carico dei fornitori, solo le modifiche del punteggio globale dell'indice di riparabilità del prodotto dovrebbero essere considerate pertinenti per la definizione di un nuovo modello. Non sono invece da considerare pertinenti le modifiche dei calcoli parziali dei parametri di punteggio che non alterano l'indice di riparabilità globale.

(15) Al fine di evitare confusione per i fornitori e le autorità di vigilanza del mercato si dovrebbe chiarire il contenuto della documentazione tecnica, comprese le informazioni pertinenti sulla riparabilità.

(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/2534,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni modificative

Il regolamento delegato (UE) 2023/2534 è così modificato:

(1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fornitori provvedono affinché:

a) dal 1° marzo 2025 al 31 dicembre 2026:

i) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, all'allegato III e, per l'asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all'allegato X;

ii) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

b) dal 1º luglio 2025 al 31 dicembre 2026:

i) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;

ii) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all'allegato III;

iii) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all'allegato V;

iv) su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto conforme all'allegato V sia messa a disposizione in forma cartacea;

c) dal 1º gennaio 2027:

i) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, all'allegato III bis e, per l'asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all'allegato X;

ii) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto di cui all'allegato V bis siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

iii) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI bis, tranne le informazioni di cui al punto 1, lettere h) e i), del medesimo allegato, sia inserito nella banca dati dei prodotti;

iv) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all'allegato III bis;

v) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all'allegato V bis;

vi) su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto conforme all'allegato V bis sia messa a disposizione in forma cartacea;

d) dal 1º luglio 2025:

i) i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico indichino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull'etichetta conformemente agli allegati VII e VIII;

ii) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, indichi la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull'etichetta conformemente all'allegato VII.»;

b) è inserito il paragrafo 1 *bis* seguente:

«1 *bis*.In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), durante il periodo compreso tra il 24 novembre 2025 e il 31 dicembre 2026, i fornitori possono adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo le modalità stabilite al paragrafo 1, lettera c).»;

(2) all'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nei punti vendita, fiere incluse, ogni asciugabiancheria per uso domestico riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera c), punto i), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, in tutte le altre asciugabiancheria per uso domestico, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore in modo che sia chiaramente visibile;»;

(3) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti, corredati, se del caso, di un progetto di proposta, entro il 1º gennaio 2030.

In particolare il riesame valuta gli elementi seguenti:

a) il potenziale di miglioramento per quanto riguarda il consumo di energia e le prestazioni funzionali e ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico;

b) l'efficacia delle misure in vigore nell'ottica di indurre gli utenti finali ad acquistare apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse e a utilizzare programmi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse;

c) la possibilità di contribuire agli obiettivi dell'economia circolare;

d) l'opportunità di includere la pompa di calore nell'elenco delle parti prioritarie ai fini del calcolo dell'indice di riparabilità.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

(4) all'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2025. Tuttavia l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 e l'articolo 3, paragrafi 1 e 1 *bis*, si applica a decorrere dalla data ivi stabilita.»;

(5) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(6) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato III bis;

(7) gli allegati IV e V sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento;

(8) il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato V bis;

(9) l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento;

(10) il testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato VI bis;

(11) gli allegati VII, VIII, IX e X sono modificati conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

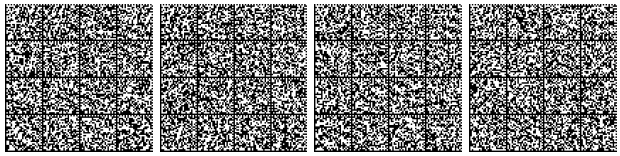

ALLEGATO I

Gli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2023/2534 sono così modificati:

(1) all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«27) "contenuto di umidità finale media": la media del contenuto di umidità finale del programma eco a pieno e a metà carico;

28) "parte di ricambio": la parte distinta che può sostituire una parte dell'asciugabiancheria per uso domestico avente la stessa funzione o funzione analoga;

29) "parte prioritaria": parte di ricambio utilizzata nei calcoli dell'indice di riparabilità di cui all'allegato IV, sezione 5;

30) "scheda principale a circuiti stampati": la scheda che gestisce direttamente o indirettamente i componenti elettrici ed elettronici integrati nell'apparecchio;

31) "smontaggio": processo per mezzo del quale il prodotto è scomposto nei suoi diversi componenti e/o parti in modo tale da poter essere successivamente rimontato e messo in funzione;

32) "elemento di fissaggio": dispositivo hardware o sostanza che collega o fissa meccanicamente, magneticamente o con altri mezzi due o più oggetti, parti o pezzi. Il dispositivo hardware che ha, in aggiunta, una funzione elettrica è anch'esso un elemento di fissaggio;

33) "elemento di fissaggio riutilizzabile": elemento di fissaggio che può essere completamente riutilizzato nel rimontaggio per lo stesso scopo e che durante il processo di smontaggio o rimontaggio non si danneggia né danneggia il prodotto in modo tale da impedire di riutilizzarlo più volte;

34) "elemento di fissaggio rimovibile": elemento di fissaggio che non è un elemento di fissaggio riutilizzabile, ma la cui rimozione non provoca danni al prodotto né lascia residui che impediscono il rimontaggio;

35) "elemento di fissaggio fornito nuovamente": elemento di fissaggio rimovibile fornito insieme alla parte di ricambio che è destinato a collegare o a fissare. Gli adesivi sono considerati elementi di fissaggio forniti nuovamente se forniti insieme alla parte di ricambio in una quantità sufficiente per il rimontaggio;

36) "fase": operazione che si conclude con la rimozione di una parte (o di un insieme di parti) o con il cambio di attrezzo, compresa l'eventuale collocazione della parte in una posizione diversa da quella iniziale se la rimozione comporta una disconnessione o uno scollegamento parziale;

37) "attrezzo disponibile in commercio": attrezzo che può essere acquistato dal pubblico e che non è né un attrezzo di base né un attrezzo proprietario;

38) "attrezzo di base": cacciavite a testa piatta, cacciavite a croce, cacciavite esalobato, chiave a brugola, chiave combinata, pinza universale, pinza universale per spellare i cavi e crimpare i terminali, pinza a becchi mezzotondi, pinza diagonale, pinza a pappagallo, pinza autobloccante, leva di sollevamento, pinzette, lente d'ingrandimento, strumento di apertura piatto (spudger) e plettro;

39) "attrezzo proprietario": attrezzo che non può essere acquistato dal pubblico o per il quale non è disponibile alcun brevetto valido cedibile in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

40) "riparatore professionista": l'operatore o l'impresa che fornisce servizi di riparazione e manutenzione professionale di asciugabiancheria per uso domestico.»;

(2) all'allegato II è aggiunta la sezione 4 seguente:

«4. **CLASSE DI RIPARABILITÀ**

La classe di riparabilità di un'asciugabiancheria per uso domestico è determinata in base all'indice di riparabilità, come stabilito nella tabella 3 *bis*. L'indice di riparabilità è determinato conformemente all'allegato IV, sezione 5.

Tabella 3 bis

Classe di riparabilità

Classe di riparabilità	Indice di riparabilità (R)
A (riparabilità massima)	R > 9,00
B	7,00 ≤ R ≤ 9,00
C	5,00 ≤ R < 7,00
D	3,00 ≤ R < 5,00
E (riparabilità minima)	R < 3,00»

(3) l'allegato III è così modificato:

a) nella sezione A, il punto 1.1 è modificato come segue:

i) il punto V è sostituito dal seguente:

«V la classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato II;»;

ii) i punti VII e VIII sono sostituiti dai seguenti:

«VII la classe di efficienza di condensazione determinata conformemente all'allegato II, con relativo pittogramma e valore arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato IV;

VIII la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo pittogramma e valore in dB(A), determinato conformemente all'allegato IV, sezione 4;»;

iii) il punto 1.2. è soppresso;

b) nella sezione B, il punto 1.1 è modificato come segue:

i) il punto V è sostituito dal seguente:

«V la classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato II;»;

ii) il punto VII è sostituito dal seguente:

«VII la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo pittogramma e valore in dB(A), determinato conformemente all'allegato IV, sezione 4;»;

iii) il punto 1.2. è soppresso.

ALLEGATO II

«ALLEGATO III bis

ETICHETTA CON INFORMAZIONI SULLA RIPARABILITÀ

A. **Etichetta per asciugabiancheria a condensazione con pittogramma della classe di riparabilità**

1. ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ

Figura 4 bis

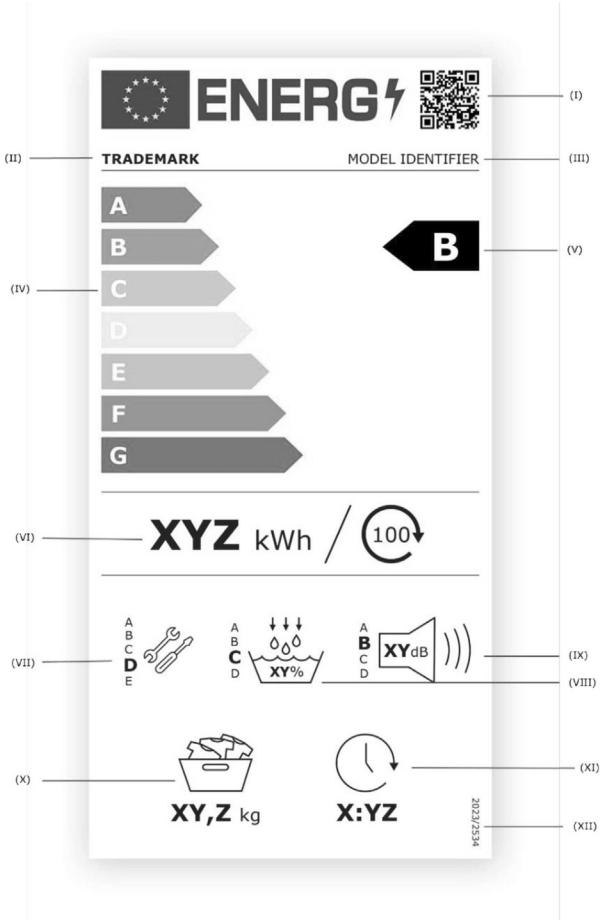

L'etichetta riporta le informazioni seguenti:

I codice QR;

II marchio;

III identificativo del modello;

IV la scala delle classi di efficienza energetica da A a G;

V la classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato II;

VI il consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato IV; per le asciugabiancheria a gas, il consumo medio ponderato di energia (gas ed energia elettrica) per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato IV;

VII la classe di riparabilità determinata conformemente all'allegato II, calcolata conformemente all'allegato IV;

VIII la classe di efficienza di condensazione determinata conformemente all'allegato II, con relativo pittogramma e valore arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato IV;

IX la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo pittogramma e valore in dB(A), determinato conformemente all'allegato IV, sezione 4;

X la capacità nominale, espressa in kg, del programma eco a pieno carico;

XI la durata del programma eco a pieno carico espressa in ore e minuti [h:min] e arrotondata al minuto più vicino;

XII il numero del presente regolamento, vale a dire "2023/2534".

2. STRUTTURA DELL'ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ

Figura 4 ter

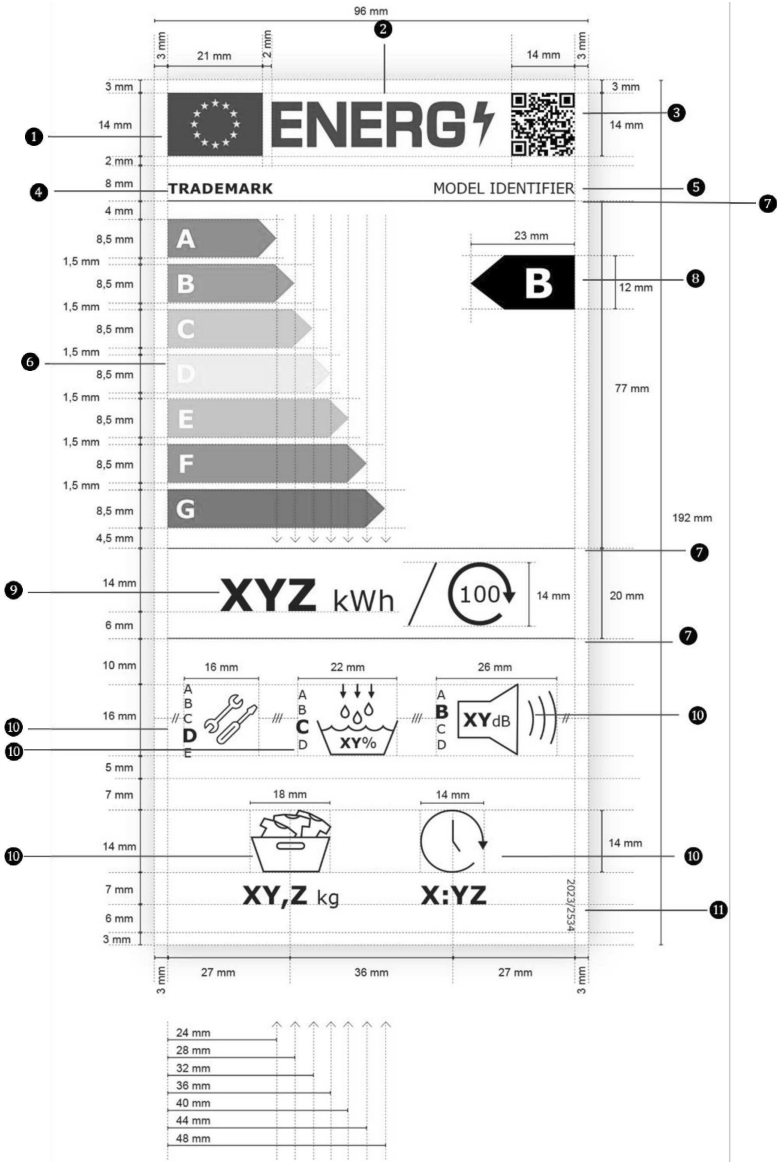

In questo formato:

a) l'etichetta è almeno larga 96 mm e alta 192 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui alla figura 4 *ter*;

b) lo sfondo è di colore 100 % bianco;

c) il carattere tipografico è Verdana;

d) le dimensioni e le specifiche degli elementi dell'etichetta sono indicate nella struttura dell'etichetta di cui al presente allegato;

e) si utilizza la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

f) l'etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura 4 *ter*).

❶ i colori del logo dell'UE sono i seguenti:

— sfondo: 100,80,0,0;

— stelle: 0,0,100,0;

❷ il colore del logo dell'energia è: 100,80,0,0;

❸ il codice QR è di colore 100 % nero;

❹ il marchio è di colore 100 % nero e in grassetto, 9 pt;

❺ l'identificativo del modello è di colore 100 % nero e in tondo, 9 pt;

❻ per quanto riguarda la scala da A a G:

a) le lettere nelle frecce sono di colore 100 % bianco, in grassetto, 16 pt e sono centrate lungo un asse a 4,5 mm dal lato sinistro delle frecce;

b) per quanto riguarda i colori dello sfondo delle frecce:

i) classe A: 100,0,100,0;

ii) classe B: 70,0,100,0;

iii) classe C: 30,0,100,0;

iv) classe D: 0,0,100,0;

v) classe E: 0,30,100,0;

vi) classe F: 0,70,100,0;

vii) classe G: 0,100,100,0;

❼ le linee divisorie sono larghe 80 mm e hanno uno spessore di 0,5 pt. Il loro colore è 100 % nero;

❽ la freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % nero. La lettera all'interno della freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % bianco, in grassetto, 26 pt, ed è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia. La freccia della classe di efficienza energetica e la freccia corrispondente sulla scala da A a G sono disposte in modo che le loro punte risultino allineate;

❾ il valore del consumo ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura è in grassetto 28 pt; "kWh/" è in tondo, 18 pt; il numero "100" nel pittogramma che rappresenta 100 cicli è in tondo, 14 pt. Il testo è centrato rispetto alla colonna e di colore 100 % nero;

❿ i pittogrammi corrispondono a quanto indicato nella struttura dell'etichetta e hanno le seguenti caratteristiche:

a) le linee dei pittogrammi hanno uno spessore di 1,2 pt; le linee e il testo (numeri e unità) sono di colore 100 % nero;

b) le scale da A a D del pittogramma dell'efficienza di condensazione e del pittogramma dell'emissione di rumore aereo sono allineate su un asse verticale sul lato sinistro del pittogramma, con la lettera della classe applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle restanti classi in tondo, 8 pt;

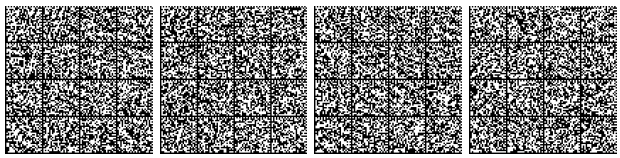

c) il numero del pittogramma dell'efficienza di condensazione è in grassetto a 9 pt e l'unità in tondo 9 pt, con il numero e l'unità affiancati e centrati all'interno del pittogramma;

d) la scala da A a E del pittogramma della classe di riparabilità è allineata su un asse verticale sul lato sinistro del pittogramma, con la lettera della classe applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle restanti classi in tondo 8 pt;

e) il numero del pittogramma dell'emissione di rumore aereo è in grassetto a 12 pt e l'unità in tondo 9 pt, con il numero e l'unità affiancati e centrati all'interno del pittogramma;

f) il numero del pittogramma della capacità nominale è in grassetto a 16 pt e l'unità in tondo 12 pt, con il numero e l'unità affiancati e centrati all'interno del pittogramma;

g) il numero del pittogramma della durata del programma eco è in grassetto 16 pt ed è centrato sotto il pittogramma;

⓫ il numero del regolamento è di colore 100 % nero e in tondo, 6 pt.

B **Etichetta per asciugabiancheria non a condensazione con pittogramma della classe di riparabilità**

1. ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA NON A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ

Figura 4 quater

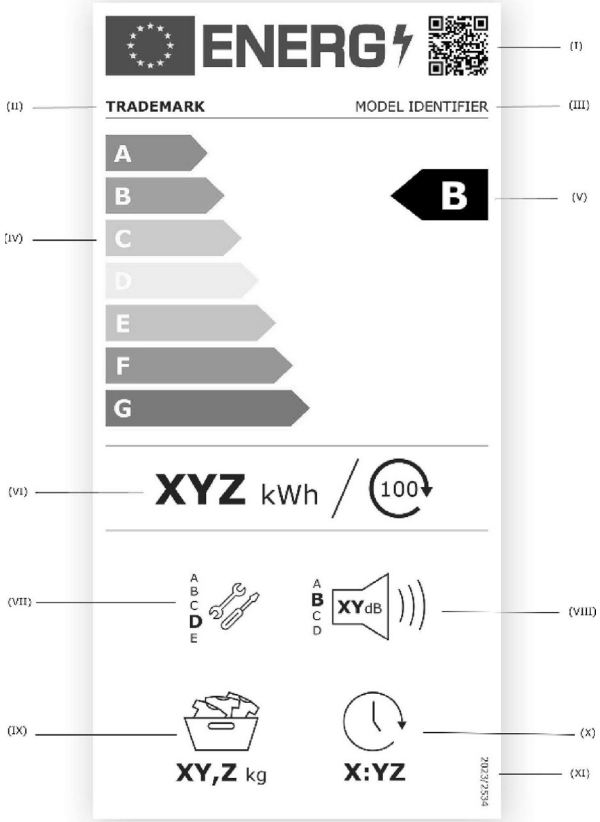

L'etichetta riporta le informazioni seguenti:

I codice QR;

II marchio;

III identificativo del modello;

IV la scala delle classi di efficienza energetica da A a G;

V la classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato II;

VI il consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato IV; per le asciugabiancheria a gas, il consumo medio ponderato di energia (gas ed energia elettrica) per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato IV;

VII la classe di riparabilità determinata conformemente all'allegato II, calcolata conformemente all'allegato IV;

VIII la classe di emissione di rumore aereo del ciclo di asciugatura del programma eco, con relativo pittogramma e valore in dB(A), determinato conformemente all'allegato IV, sezione 4;

IX la capacità nominale, espressa in kg, del programma eco a pieno carico;

X la durata del programma eco a pieno carico espressa in ore e minuti [h:min] e arrotondata al minuto più vicino;

XI il numero del presente regolamento, vale a dire "2023/2534".

2. STRUTTURA DELL'ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA NON A CONDENSAZIONE CON PITTOGRAMMA DELLA CLASSE DI RIPARABILITÀ

Figura 4 quinquies

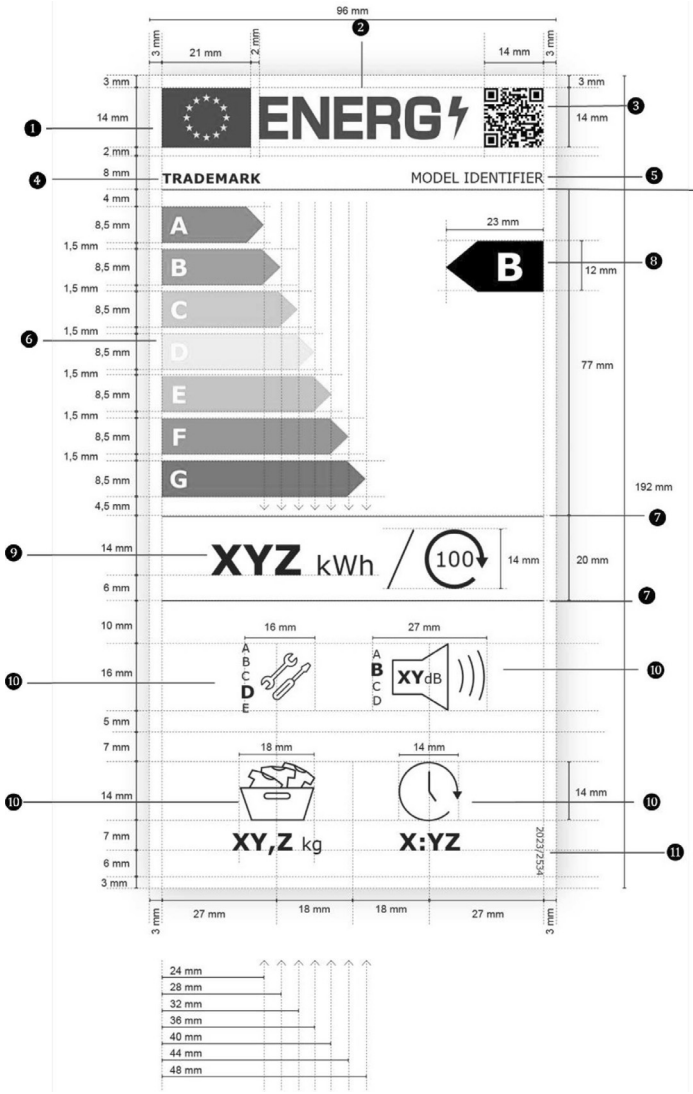

In questo formato:

a) l'etichetta è almeno larga 96 mm e alta 192 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui alla figura 4 *quinquies*;

b) lo sfondo è di colore 100 % bianco;

c) il carattere tipografico è Verdana;

d) le dimensioni e le specifiche degli elementi dell'etichetta sono indicate nella struttura dell'etichetta di cui al presente allegato;

e) si utilizza la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

f) l'etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura 4 *quinquies*).

❶ i colori del logo dell'UE sono i seguenti:

— sfondo: 100,80,0,0;

— stelle: 0,0,100,0;

❷ il colore del logo dell'energia è: 100,80,0,0;

❸ il codice QR è di colore 100 % nero;

❹ il marchio è di colore 100 % nero e in grassetto, 9 pt;

❺ l'identificativo del modello è di colore 100 % nero e in tondo, 9 pt;

❻ per quanto riguarda la scala da A a G:

a) le lettere nelle frecce sono di colore 100 % bianco, in grassetto, 16 pt e sono centrate lungo un asse a 4,5 mm dal lato sinistro delle frecce;

b) per quanto riguarda i colori dello sfondo delle frecce:

i) classe A: 100,0,100,0;

ii) classe B: 70,0,100,0;

iii) classe C: 30,0,100,0;

iv) classe D: 0,0,100,0;

v) classe E: 0,30,100,0;

vi) classe F: 0,70,100,0;

vii) classe G: 0,100,100,0;

❼ le linee divisorie sono larghe 80 mm e hanno uno spessore di 0,5 pt. Il loro colore è 100 % nero;

❽ la freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % nero. La lettera all'interno della freccia della classe di efficienza energetica è di colore 100 % bianco, in grassetto, 26 pt, ed è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia. La freccia della classe di efficienza energetica e la freccia corrispondente sulla scala da A a G sono disposte in modo che le loro punte risultino allineate;

❾ il valore del consumo ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura è in grassetto 28 pt; "kWh/" è in tondo, 18 pt; il numero "100" nel pittogramma che rappresenta 100 cicli è in tondo, 14 pt. Il testo è centrato rispetto alla colonna e di colore 100 % nero;

❿ i pittogrammi corrispondono a quanto indicato nella struttura dell'etichetta e hanno le seguenti caratteristiche:

a) le linee dei pittogrammi hanno uno spessore di 1,2 pt; le linee e il testo (numeri e unità) sono di colore 100 % nero;

b) la scala da A a D del pittogramma dell'emissione di rumore aereo è allineata su un asse verticale sul lato sinistro del pittogramma, con la lettera della classe applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle restanti classi in tondo 8 pt;

c) la scala da A a E del pittogramma della classe di riparabilità è allineata su un asse verticale sul lato sinistro del pittogramma, con la lettera della classe applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle restanti classi in tondo 8 pt;

d) il numero del pittogramma dell'emissione di rumore aereo è in grassetto a 12 pt e l'unità in tondo 9 pt, con il numero e l'unità affiancati e centrati all'interno del pittogramma;

e) il numero del pittogramma della capacità nominale è in grassetto a 16 pt e l'unità in tondo 12 pt, con il numero e l'unità affiancati e centrati all'interno del pittogramma;

f) il numero del pittogramma della durata del programma eco è in grassetto 16 pt ed è centrato sotto il pittogramma;

⓫ il numero del regolamento è di colore 100 % nero e in tondo, 6 pt.».

ALLEGATO III

Gli allegati IV e V del reolamento delegato (UE) 2023/2534 sono così modificati:

(1) l'allegato IV è così modificato:

a) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il programma eco, individuabile sul dispositivo di selezione dei programmi, sul display e tramite la connessione di rete, a seconda delle funzionalità fornite dall'asciugabiancheria per uso domestico, senza ulteriori modifiche delle impostazioni relative al contenuto di umidità finale, è utilizzato per la misurazione e il calcolo dell'IEE, dell'efficienza di condensazione, della durata del programma e delle emissioni di rumore aereo. Il consumo di energia, l'efficienza di condensazione e la durata del programma sono misurati anche contemporaneamente.

Il calcolo del consumo ponderato di energia, della durata ponderata del programma e dell'efficienza di condensazione è effettuato sulla base di tre cicli di asciugatura a pieno carico e quattro cicli di asciugatura a carico parziale.»;

b) alla sezione 1, la lettera g) è soppressa;

c) è aggiunta la sezione 5 seguente:

«5. METODO PER IL CALCOLO DELL'INDICE DI RIPARABILITÀ DELLE ASCIUGABIANCHERIA PER USO DOMESTICO

L'indice di riparabilità corrisponde a un punteggio aggregato e normalizzato, pari al valore calcolato ricavato da quattro parametri di punteggio, dove:

— S_{DD} è il punteggio assegnato alla profondità di smontaggio (S_{DD} sta per Score Disassembly Depth);

— S_F è il punteggio assegnato al tipo di elementi di fissaggio (S_F sta per Score Fasteners);

— S_T è il punteggio assegnato al tipo di attrezzi (S_T sta per Score Tools);

— S_{RI} è il punteggio assegnato alle informazioni sulla riparazione (S_{RI} sta per Score Repair Information).

L'indice di riparabilità (*R*) si calcola come segue:

$$R = 0,450 \times S_{DD} + 0,225 \times S_F + 0,225 \times S_T + 0,100 \times S_{RI}$$

ed è arrotondato a due decimali.

Il punteggio assegnato alla profondità di smontaggio (S_{DD}), al tipo di elementi di fissaggio (S_F) e al tipo di attrezzi (S_T) è basato sull'aggregazione dei punteggi a livello delle seguenti parti prioritarie:

— pompa dell'acqua (*WP*, water pump);

— cuscinetto del cestello (*B*, bearing);

— cinghia del cestello (*DB*, drum belt);

— oblò (*D*, door);

— motore (*M*, motor);

— scheda principale a circuiti stampati (*MB*, main board);

— ventola (*F*, fan);

— condensatore del motore (*MC*, motor capacitor).

Se una qualsiasi delle parti prioritarie elencate sopra è presente nel prodotto più di una volta, solo quella con il punteggio più basso è presa in considerazione nel calcolo dei punteggi relativi alla profondità di smontaggio (S_{DD}), al tipo di elementi di fissaggio (S_F) e al tipo di attrezzi (S_T). Se nel prodotto non sono presenti una o più parti prioritarie, la o le si elimina dalla formula dei parametri di punteggio in cui figurano e, nella formula di ciascun parametro di punteggio, i coefficienti delle restanti parti prioritarie sono divisi per la differenza tra 1 e la somma dei coefficienti delle parti assenti, in modo che la somma dei coefficienti rimanenti sia sempre pari a 1.

S_{DD}, S_F e S_T sono calcolati sulla base della descrizione delle fasi di smontaggio, degli elementi di fissaggio e degli attrezzi necessari per ogni parte prioritaria.

La valutazione dell'indice di riparabilità, in particolare S_{DD}, S_F e S_T, deve iniziare da un prodotto che:

— è tenuto in conformità a quanto illustrato nel manuale d'uso per l'uso quotidiano;

— è completamente assemblato;

— è in posizione verticale, con tutti i pannelli laterali e il coperchio liberamente accessibili;

— è scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione e scarico.

Dopo la valutazione il prodotto deve essere completamente riassemblato.

5.1. Il punteggio relativo alla profondità di smontaggio (S_{DD}) è calcolato come segue:

$$S_{DD} = DD_{WP} \times 0,14 + DD_B \times 0,09 + DD_{DB} \times 0,25 + DD_D \times 0,08 + DD_M \times 0,05 + DD_{MB} \times 0,28 + DD_F \times 0,05 + DD_{MC} \times 0,06$$

Valutazione della profondità di smontaggio (DD) a livello di parte

Il punteggio relativo alla profondità di smontaggio (DD_i) per ogni parte prioritaria (DD_{WP}, DD_B, DD_{DB}, DD_D, DD_M, DD_{MB}, DD_F, DD_{MC}) si stabilisce in base al numero di fasi necessarie a rimuovere la parte prioritaria dal prodotto (*DD*), senza danneggiarlo, rispetto alla media delle fasi di smontaggio (*MDS*) per la parte prioritaria in questione. Il valore di *MDS* per ogni parte prioritaria è il seguente:

— pompa dell'acqua: 16,1 fasi;

— cuscinetto del cestello: 18,9 fasi;

— cinghia del cestello: 40,9 fasi;

— oblò: 3 fasi;

— motore: 49,4 fasi;

— scheda principale a circuiti stampati: 13,7 fasi;

— ventola: 7,7 fasi;

— condensatore del motore: 24,9 fasi.

Per ogni parte prioritaria è assegnato un punteggio DD_i compreso tra 0 e 10 come segue:

— se $DD \leq 0,70 \times MDS$, $DD_i = 10$ punti;

— se $0,70 \times MDS < DD \leq 0,90 \times MDS$, $DD_i = 7$ punti;

— se $0,90 \times MDS < DD \leq 1,10 \times MDS$, $DD_i = 4$ punti;

— se $1,10 \times MDS < DD \leq 1,30 \times MDS$, $DD_i = 1$ punto;

— se $DD > 1,30 \times MDS$, $DD_i = 0$ punti.

Per il calcolo di *DD* si applica quanto segue:

— il conteggio delle fasi di smontaggio di ogni parte prioritaria termina quando la parte prioritaria risulta separata e accessibile individualmente. Se la parte prioritaria fa parte di un gruppo o insieme di parti, per cui occorre prima rimuovere il gruppo o l'insieme, il processo di smontaggio si conclude quando la parte prioritaria risulta separata e accessibile individualmente;

— gli elementi di fissaggio non sono considerati parti;

— se dopo lo smontaggio di una parte prioritaria lo smontaggio di un'altra parte richiede alcune delle stesse fasi, l'inizio dello smontaggio di questa seconda parte può essere la prima fase diversa. Il valore di *DD* per tale parte è comunque il numero totale di fasi calcolato a partire dal prodotto completamente assemblato;

— se è necessario utilizzare più attrezzi contemporaneamente, l'uso di ciascuno di essi conta come fase a sé stante. Prendere o posare un attrezzo o rimuovere un elemento di fissaggio non costituisce la fine di una fase. La mano non è considerata un attrezzo;

— le operazioni relative alla pulizia, alla rimozione delle tracce o al riscaldamento sono conteggiate come fasi;

— il valore *DD* è calcolato sulla base delle fasi di smontaggio descritte nella documentazione tecnica per ciascuna parte prioritaria;

— se per la piena funzionalità della parte di ricambio è necessaria la comunicazione o l'autorizzazione a distanza dei numeri di serie *DDi* è pari a zero.

5.2. Il punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (S_F) è calcolato come segue:

$$S_F = F_{WP} \times 0,14 + F_B \times 0,09 + F_{DB} \times 0,25 + F_D \times 0,08 + F_M \times 0,05 + F_{MB} \times 0,28 + F_F \times 0,05 + F_{MC} \times 0,06$$

Valutazione del tipo di elementi di fissaggio (F) a livello di parte

Il punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (F_i) per ogni parte prioritaria (F_{WP}, F_B, F_{DB}, F_D, F_M, F_{MB}, F_F, F_{MC}) è assegnato in base al livello di rimovibilità e riusabilità degli elementi di fissaggio utilizzati nell'assemblaggio dell'apparecchio. Per ogni parte prioritaria è assegnato un punteggio F_i compreso tra 0 e 10 come segue:

— elementi di fissaggio riutilizzabili F_i = 10 punti;

— elementi di fissaggio forniti nuovamente senza costi aggiuntivi, F_i = 7 punti;

— elementi di fissaggio forniti nuovamente con costi aggiuntivi, F_i = 4 punti;

— elementi di fissaggio rimovibili F_i = 0 punti.

Il tipo di elemento di fissaggio è identificato in base al processo di smontaggio, descritto nella documentazione tecnica, per rimuovere la corrispondente parte prioritaria.

Se durante lo smontaggio della parte prioritaria si trovano diversi tipi di elementi di fissaggio, si prende in considerazione il punteggio più basso.

5.3. Il punteggio relativo al tipo di attrezzi (S_T) è calcolato come segue:

$$S_T = T_{WP} \times 0,14 + T_B \times 0,09 + T_{DB} \times 0,25 + T_D \times 0,08 + T_M \times 0,05 + T_{MB} \times 0,28 + T_F \times 0,05 + T_{MC} \times 0,06$$

Valutazione del tipo di attrezzi (T) a livello di parte

Il punteggio relativo al tipo di attrezzi (T_i) per ogni parte prioritaria i (T_{WP}, T_B, T_{DB}, T_D, T_M, T_{MB}, T_F, T_{MC}) è assegnato in base alla complessità e alla disponibilità degli attrezzi necessari per la sua sostituzione. Per ogni parte prioritaria è assegnato un punteggio T_i compreso tra 0 e 10 come segue:

— sostituzione possibile con attrezzi di base o senza alcun attrezzo, T_i = 10 punti;

— sostituzione possibile con attrezzi forniti insieme alla parte di ricambio, T_i = 5 punti;

— sostituzione possibile con attrezzi di base o con attrezzi disponibili in commercio, T_i = 0 punti.

Il tipo di attrezzo è valutato in base al processo di smontaggio, descritto nella documentazione tecnica, per rimuovere la corrispondente parte prioritaria.

Se per smontare la parte prioritaria servono diversi tipi di attrezzi, si prende in considerazione il punteggio più basso.

5.4. Valutazione delle informazioni sulla riparazione (*RI*) a livello di prodotto

Il punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (S_{RI}) per le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione di cui all'allegato II, sezione 5, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533 è calcolato a livello di prodotto come segue:

— disponibilità di informazioni sulla riparazione senza alcun costo per i riparatori professionisti, S_{RI} = 10 punti;

— disponibilità di informazioni sulla riparazione a una tariffa ragionevole e proporzionata per i riparatori professionisti, S_{RI} = 0 punti.

La tariffa è considerata ragionevole se non scoraggia l'accesso alle informazioni sulla riparazione non tenendo conto di quanto il riparatore professionista faccia uso delle informazioni.»;

(2) l'allegato V è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), fino al 31 dicembre 2026 il fornitore inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui alla tabella 4. Tuttavia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 *bis*, a decorrere dal 24 novembre 2025 i fornitori possono inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni necessarie di cui alla tabella 4 *bis* dell'allegato V *bis* anziché quelle di cui alla tabella 4.»;

b) la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio ([a]) ([c]):

Identificativo del modello ([a]):

Tecnologia dell'asciugabiancheria	[elettrica a espulsione, elettrica a condensazione con pompa di calore, elettrica a condensazione convenzionale, a gas]

Parametri generali del prodotto

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale ([b]) (kg)	x,x		Dimensioni ([a]) ([c]) (cm)	Altezza	x
				Larghezza	x
				Profondità	x
Indice di efficienza energetica (IEE) ([b])	x,x		Classe di efficienza energetica ([b])	[A/B/C/D/E/F/G] ([d])	
Efficienza di condensazione (%) ([b]) (se del caso)	xx		Classe di efficienza di condensazione (se del caso) ([b])	[A/B/C/D] ([d])	
Consumo ponderato di energia in kWh per ciclo di asciugatura ([h]). Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	x,xx				
Durata del programma ([b]) (ore:minuti)	Capacità nominale	x:xx	Tipo	[da incasso/a libera installazione]	
	Metà	x:xx			
Emissione di rumore aereo ([b]) (dB(A) re 1 pW)	x		Classe di emissione di rumore aereo ([b])	[A/B/C/D] ([d])	
Modo spento (se del caso) (W)	x,xx		Modo stand-by (se del caso) (W)	x,xx	
Avvio ritardato (se del caso) (W)	x,xx		Modo stand-by in rete (se del caso) (W)	x,xx	
Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra ([1]) ([a]) ([c]).					
Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali ([a]) ([c]) ([e])				https://xxx	

Link alle istruzioni di riparazioni per gli utenti finali ([a]) ([c]) ([f])	https://xxx
Link ai prezzi indicativi ante imposte ([a]) ([c]) ([g])	https://xxx
Durata minima della garanzia commerciale offerta dal fornitore ([a]) ([c]) (mesi)	
Informazioni supplementari ([c])	
Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, sezione 6, del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione ([c]) ([2]):	

([1]) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).

([2]) Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

([a]) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

([b]) Per il programma eco.

([c]) Le modifiche a queste voci non sono considerate pertinenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

([d]) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella il fornitore non inserisce alcun dato.

([e]) I fornitori hanno l'obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L'accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533.

([f]) I fornitori hanno l'obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L'accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2533.

([g]) I fornitori hanno l'obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L'accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2533.

([h]) Per le asciugabiancheria a gas, calcolato come consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura, conformemente all'allegato IV, sezione 1, lettera f), diviso per 100.»

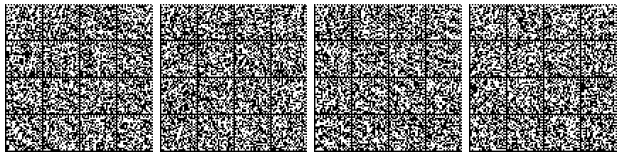

ALLEGATO IV

«*ALLEGATO V bis*

Scheda informativa del prodotto con informazioni sulla riparabilità

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto ii), a decorrere dal 1º gennaio 2027 il fornitore inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui alla tabella 4 *bis*. Tuttavia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 *bis*, a decorrere dal 24 novembre 2025 i fornitori possono inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni necessarie di cui alla tabella 4 *bis* anziché quelle di cui alla tabella 4 dell'allegato V.

Il manuale d'uso o altra documentazione fornita con il prodotto indica chiaramente il rimando - indirizzo URL leggibile dall'uomo o codice QR - al modello nella banca dati dei prodotti o fornisce il numero di registrazione del prodotto.

Tabella 4

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio ([a]) ([c]):

Identificativo del modello ([a]):

Tecnologia dell'asciugabiancheria	[elettrica a espulsione, elettrica a condensazione con pompa di calore, elettrica a condensazione convenzionale, a gas]

Parametri generali del prodotto

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale ([b]) (kg)	x,x		Dimensioni ([a]) ([c]) (cm)	Altezza	x
				Larghezza	x
				Profondità	x
Indice di efficienza energetica (IEE) ([b])	x,x		Classe di efficienza energetica ([b])	[A/B/C/D/E/F/G] ([d])	
Efficienza di condensazione (%) ([b]) (se del caso)	xx		Classe di efficienza di condensazione (se del caso) ([b])	[A/B/C/D] ([d])	
Consumo ponderato di energia in kWh per ciclo di asciugatura ([b]). Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	x,xx				
Durata del programma ([b]) (ore:minuti)	Capacità nominale	x:xx	Tipo	[da incasso/a libera installazione]	
	Metà	x:xx			
Emissione di rumore aereo ([b]) (dB(A) re 1 pW)	x		Classe di emissione di rumore aereo ([b])	[A/B/C/D] ([d])	
Modo spento (se del caso) (W)	x,xx		Modo stand-by (se del caso) (W)	x,xx	

Avvio ritardato (se del caso) (W)	x,xx	Modo stand-by in rete (se del caso) (W)	x,xx
Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra ([1]) ([a]) ([c]).			
Informazioni sulla riparabilità			
Classe di riparabilità (in base all'indice riportato di seguito)			[A/B/C/D/E] ([d])
Indice di riparabilità ([a])			x,xx
Punteggio relativo alla profondità di smontaggio (S_{DD}) ([a]) ([c])			x,xx
Punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (S_F) ([a]) ([c])			x,xx
Punteggio relativo al tipo di attrezzi (S_T) ([a]) ([c])			x,xx
Punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (S_{RI}) ([a]) ([c])			x,xx
Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali ([a]) ([c]) ([e])			https://xxx
Link alle istruzioni di riparazioni per gli utenti finali ([a]) ([c]) ([f])			https://xxx
Link ai prezzi indicativi ante imposte ([a]) ([c]) ([g])			https://xxx
Durata minima della garanzia commerciale offerta dal fornitore ([a]) ([c]) (mesi)			
Informazioni supplementari ([c])			
Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, sezione 6, del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione ([e]) ([2]):			

([1]) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).

([2]) Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

([a]) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

([b]) Per il programma eco.

([c]) Le modifiche a queste voci non sono considerate pertinenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

([d]) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella il fornitore non inserisce alcun dato.

([e]) I fornitori hanno l'obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L'accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533.

([f]) I fornitori hanno l'obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L'accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2533.

([g]) I fornitori hanno l'obbligo di includere il link alla pagina web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L'accesso effettivo al sito web deve comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2533.

([h]) Per le asciugabiancheria a gas, calcolato come consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura, conformemente all'allegato IV, sezione 1, lettera f), diviso per 100.»

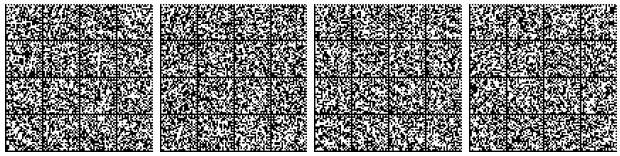

ALLEGATO V

L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2023/2534 è così modificato:

(1) il punto 1 è così modificato:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), contiene le informazioni seguenti:»;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 5 per il programma eco; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX.»;

(2) il titolo della tabella 5 è sostituito dal seguente:

«*Tabella 5*

Parametri tecnici dichiarati per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche»;

(3) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per le asciugabiancheria a gas, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), include le informazioni elencate al punto 1, lettere da a) a f), del presente allegato e le informazioni di cui alla tabella 6 per il programma eco. I valori della tabella 6 sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX.»;

(4) la tabella 6 è così modificata:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«*Tabella 6*

Parametri tecnici dichiarati per le asciugabiancheria per uso domestico a gas»;

b) non si applica alla versione italiana;

c) la decima, l'undicesima e la dodicesima riga relative alla durata del programma eco sono sostituite dalle seguenti:

«Durata del programma eco a pieno carico (T_{dry})	h:min	X:XX
Durata del programma eco a carico parziale ($T_{dry½}$)	h:min	X:XX
Durata ponderata del programma eco (T_t)	h:min	X:XX»

(5) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di una determinata asciugabiancheria per uso domestico sono state ottenute:

a) da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fornitore,

b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fornitore,

la documentazione tecnica deve contenere i dettagli dei calcoli, la valutazione effettuata dal fornitore per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione di identità tra i modelli di fornitori differenti.».

ALLEGATO VI

«*ALLEGATO VI bis*

Documentazione tecnica con informazioni sulla riparabilità

1. Per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto iii), contiene le informazioni seguenti:

   a) una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;

   b) i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;

   c) precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prova;

   d) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all'allegato IV;

   e) le condizioni di prova, qualora non siano sufficientemente descritte nei riferimenti forniti ai sensi della lettera b) della presente sezione;

   f) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi;

   g) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 6 *bis* per il programma eco; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX;

   h) una descrizione delle fasi di smontaggio per ciascuna parte prioritaria di cui all'allegato IV, sezione 5, compresi l'attrezzo o gli attrezzi e l'elemento o gli elementi di fissaggio necessari in ciascuna fase, se del caso;

   i) le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione di cui all'allegato II, sezione 5, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2533.

Le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a g) costituiscono le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati dei prodotti in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 6 bis

Parametri tecnici dichiarati per le asciugabiancheria per uso domestico elettriche

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Capacità nominale per il programma eco a intervalli di 0,5 kg *(c)*	kg	X,X
Consumo di energia del programma eco a pieno carico (E_{dry})	kWh/ciclo di asciugatura	X,XX
Consumo di energia del programma eco a carico parziale ($E_{dry,½}$)	kWh/ciclo di asciugatura	X,XX
Consumo ponderato di energia del programma eco (E_{tC})	kWh/ciclo di asciugatura	X,XX
Consumo standard di energia del programma eco (SE_C)	kWh/ciclo di asciugatura	X,XX
Indice di efficienza energetica (*IEE*)	-	X,X
Durata del programma eco a pieno carico (T_{dry})	h:min	X:XX
Durata del programma eco a carico parziale ($T_{dry½}$)	h:min	X:XX
Durata ponderata del programma eco (T_t)	h:min	X:XX
Efficienza di condensazione media del programma eco a pieno carico (C_{dry}) (se del caso)	%	XX
Efficienza di condensazione media del programma eco a carico parziale ($C_{dry½}$) (se del caso)	%	XX

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Efficienza di condensazione ponderata del programma eco (C_t) (se del caso)	%	XX
Emissione di rumore aereo durante il programma eco	dB(A) rispetto a 1 pW	X
Potenza assorbita in modo spento (P_o) (se del caso)	W	X,XX
Potenza assorbita in modo stand-by (P_{sm}) (se del caso)	W	X,XX
Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?	-	Sì/No
Potenza assorbita in modo stand-by in condizioni di stand-by in rete (P_{nsm}) (se del caso)	W	X,XX
Potenza assorbita in avvio ritardato (P_{ds}) (se del caso)	W	X,XX
Indice di riparabilità	-	X,XX

2. Per le asciugabiancheria a gas, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto iii), include le informazioni elencate al punto 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), del presente allegato e le informazioni di cui alla tabella 6 *ter* per il programma eco. I valori della tabella 6 *ter* sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all'allegato IX.

Le informazioni fornite conformemente al primo comma del presente punto, eccetto le lettere h) e i), costituiscono le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 6 ter

Parametri tecnici dichiarati per le asciugabiancheria per uso domestico a gas

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Capacità nominale per il programma eco a intervalli di 0,5 kg *(c)*	kg	X,X
Consumo di gas del programma eco a pieno carico (E_{gdry})	kWh/ciclo di asciugatura	X,XX
Consumo di gas del programma eco a carico parziale ($E_{gdry,½}$)	kWh/ciclo di asciugatura	X,XX
Consumo ausiliario di elettricità del programma eco a pieno carico	kWh/ciclo di asciugatura	X,XX
Consumo ausiliario di elettricità del programma eco a carico parziale	kWh/ciclo di asciugatura	X,XX
Consumo ponderato di energia del programma eco (E_{tC})	kWh/ciclo di asciugatura	X,XX
Consumo standard di energia del programma eco (SE_C)	kWh/ciclo di asciugatura	X,XX
Indice di efficienza energetica (*IEE*)	-	X,X
Durata del programma eco a pieno carico (T_{dry})	h:min	X:XX
Durata del programma eco a carico parziale ($T_{dry½}$)	h:min	X:XX

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Durata ponderata del programma eco (T_t)	h:min	X:XX
Emissione di rumore aereo durante il programma eco	dB(A) re 1 pW	X
Potenza assorbita in modo spento (P_o) (se del caso)	W	X,XX
Potenza assorbita in modo stand-by (P_{sm}) (se del caso)	W	X,XX
Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?	-	Sì/No
Potenza assorbita in modo stand-by in condizioni di stand-by in rete (P_{nsm}) (se del caso)	W	X,XX
Potenza assorbita in avvio ritardato (P_{ds}) (se del caso)	W	X,XX
Indice di riparabilità	-	X,XX

3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di una determinata asciugabiancheria per uso domestico sono state ottenute:

   a) da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fornitore,

   b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fornitore,

   la documentazione tecnica deve contenere i dettagli dei calcoli, la valutazione effettuata dal fornitore per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione di identità tra i modelli di fornitori differenti.».

ALLEGATO VII

Gli allegati VII, VIII, IX e X sono modificati come segue:

(1) all'allegato VII, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di garantire la conformità agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all'articolo 4, lettera c), i messaggi pubblicitari visivi riportano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull'etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.

2. Al fine di assicurare la conformità agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e all'articolo 4, lettera d), il materiale tecnico-promozionale riporta la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull'etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.»;

(2) l'allegato VIII è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), o lettera c), punto iv), secondo il caso, appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, se indicato; in tutti gli altri casi in prossimità del nome o dell'immagine del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l'etichetta ben visibile e leggibile, e sono proporzionate alle dimensioni specificate all'allegato III o III bis, secondo il caso. L'etichetta può apparire mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedervi è conforme alle specifiche di cui al punto 2 del presente allegato. Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.»;

b) il punto 3, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) l'immagine è collegata all'etichetta illustrata nell'allegato III o III bis, secondo il caso;»;

c) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. La scheda informativa del prodotto in formato elettronico messa a disposizione dal fornitore a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), o lettera c), punto v), secondo il caso, appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, se indicato; in tutti gli altri casi in prossimità del nome o dell'immagine del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere la scheda informativa del prodotto chiaramente visibile e leggibile. La scheda informativa del prodotto può essere esposta mediante una visualizzazione annidata o un collegamento alla banca dati dei prodotti, nel qual caso il link indica in modo chiaro e leggibile «Scheda informativa del prodotto». Se si ricorre alla visualizzazione annidata, la scheda informativa del prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione del link su schermo tattile.»;

(3) l'allegato IX è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui alla tabella 8 si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati dei parametri eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire questi valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretarli al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»;

b) il punto 4, lettera b), punto iii), è sostituito dal seguente:

«iii) i valori determinati, ossia i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni, sono conformi:

a) ai criteri di validità indicati nella tabella 7;

b) alle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 8.»;

c) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se non si ottiene il risultato di cui al punto 4, lettera b), punto iii), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti. Per quanto riguarda l'indice di riparabilità, se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), punto iii), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova un'unità supplementare dello stesso modello.»;

d) i punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il modello si considera conforme ai requisiti applicabili se per le tre unità sottoposte a prova di cui al punto 6 la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze per la verifica riportate nella tabella 8, eccetto che per il risultato dell'indice di riparabilità, per il quale il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se il valore determinato per l'unità supplementare di cui al punto 6 rientra nella rispettiva tolleranza riportata nella tabella 8.

9. Se non si ottengono i risultati di cui al punto 8, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento, eccetto che per il risultato dell'indice di riparabilità, per il quale il modello è considerato non conforme al presente regolamento.»;

e) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente i criteri di validità stabiliti nella tabella 7 e le tolleranze ammesse ai fini della verifica stabilite nella tabella 8 e si avvalgono unicamente della procedura stabilita ai punti da 1 a 9 per quanto attiene ai requisiti di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alle tabelle 7 e 8 non si applicano altri criteri di validità né tolleranze ammesse ai fini della verifica, come quelli stabiliti dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.»;

f) la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 7

Criteri di validità

Parametro	Criteri di validità
Contenuto di umidità finale media del programma eco μ_t	Il valore determinato è misurato e calcolato ed è inferiore all'1,5 %»

g) è aggiunta la tabella 8 seguente:

«Tabella 8

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro	Tolleranze ammesse ai fini della verifica
E_{dry} e $E_{dry½}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di E_{dry} e $E_{dry½}$ di oltre il 6 %
Eg_{dry} e $Eg_{dry½}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di Eg_{dry} e $Eg_{dry½}$ di oltre il 6 %
$Eg_{dry,a}$ e $Eg_{dry½,a}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di $Eg_{dry,a}$ e $Eg_{dry½,a}$ di oltre il 6 %
C_t	Il valore determinato (*) non è inferiore al valore dichiarato di C_t di oltre il 6 %
T_{dry} e $T_{dry½}$	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di T_{dry} e $T_{dry½}$ di oltre il 6 %
P_o	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W

Parametro	Tolleranze ammesse ai fini della verifica
P_{sm}	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è inferiore o uguale a 1,00 W
P_{ds}	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è inferiore o uguale a 1,00 W
Emissioni di rumore aereo	Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB con riferimento a 1 pW
Indice di riparabilità	Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 4 %

(*) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova conformemente al punto 6, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.»

(4) l'allegato X è così modificato:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Conformemente ai metodi di misurazione e calcolo di cui all'allegato IV, ciascun cestello dell'asciugabiancheria multicestello per uso domestico è munito di un'etichetta conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III o III bis, secondo il caso. Tali requisiti si applicano a ciascun cestello in modo indipendente, salvo quando i cestelli sono installati nel medesimo involucro e nel programma eco possono solo funzionare simultaneamente. In quest'ultimo caso si applicano all'intera asciugabiancheria multicestello per uso domestico, come segue:»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nella scheda informativa del prodotto sono incluse e presentate insieme le informazioni obbligatorie a norma dell'allegato V o V bis, secondo il caso, per tutti i cestelli cui si applicano le disposizioni del presente allegato. Nella documentazione tecnica sono incluse e presentate insieme le informazioni obbligatorie a norma dell'allegato VI o VI bis, secondo il caso, per tutti i cestelli cui si applicano le disposizioni del presente allegato.».

26CE0209

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2202 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» e che rettifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 luglio 2022, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 della Commissione ([2]), è stata rilasciata alla società Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» recante il numero EU-0025449-0000.

(2) La società Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. è stata acquisita dalla società MC (Netherlands) 1 B.V. prima dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 e all'articolo 1 di tale regolamento di esecuzione «MC (Netherlands) 1 B.V.» avrebbe pertanto dovuto essere indicata come titolare dell'autorizzazione, come figura correttamente nel sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» nell'allegato del medesimo regolamento di esecuzione.

(3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ([3]), il 5 giugno 2024 e il 14 gennaio 2025 la società MC (Netherlands) 1 B.V. ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») notifiche in merito a modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15». Tali notifiche sono state iscritte nel registro per i biocidi con i numeri BC-HX095612-07 e BC-HH102376-51. Le proposte di modifiche dell'autorizzazione notificate riguardano l'aggiunta di un fabbricante del principio attivo, la modifica dei nomi dei fabbricanti del biocida, l'aggiunta di un fabbricante del biocida e la modifica dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione.

(4) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, l'11 luglio 2024 e il 18 febbraio 2025 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione pareri ([4]) in merito alle modifiche amministrative notificate dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15». Nei pareri l'Agenzia conclude che le modifiche proposte sono modifiche amministrative, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e come specificato nell'allegato, titolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, e che, dopo l'attuazione delle modifiche, le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 continueranno a essere soddisfatte.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 della Commissione, del 22 luglio 2022, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» (GU L 226 del 31.8.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1434/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Pareri dell'ECHA UAD-C-1750430-43-00/F dell'11 luglio 2024 e UAD-C-1803043-39-00/F del 18 febbraio 2025 sulle modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(5) Il 18 febbraio 2025 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione la revisione dei sommari delle caratteristiche del biocida dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, contenente tutte le modifiche amministrative richieste, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

(6) La Commissione concorda con i pareri dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno modificare l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» al fine di introdurvi le modifiche amministrative richieste dalla società MC (Netherlands) 1 B.V.

(7) Fatta eccezione per le modifiche proposte, tutte le altre informazioni incluse nel sommario delle caratteristiche del biocida di «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 restano invariate.

(8) Ai fini di maggiore chiarezza e per agevolare l'accesso degli utilizzatori e delle parti interessate alla versione consolidata del sommario delle caratteristiche del biocida che deve essere pubblicata dall'Agenzia, è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434. A causa di una modifica del formato utilizzato per generare il sommario delle caratteristiche del biocida nel registro per i biocidi, introdotta nel febbraio 2024, è opportuno includere nel sommario delle caratteristiche del biocida contenuto in tale allegato anche alcune modifiche minori redazionali e di layout.

(9) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 è sostituito dal seguente:

«Alla società MC (Netherlands) 1 B.V. è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi» CMIT-MIT Aqueous 1.5-15«con il numero di autorizzazione EU-0025449-0000, in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 20 settembre 2022 al 31 agosto 2032.».

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1434 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PER UNA FAMIGLIA DI BIOCIDI

CMIT-MIT Aqueous 1.5-15

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio

Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)

Tipo di prodotto 13: Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio

Numero di autorizzazione EU-0025449-0000

Numero dell'approvazione del R4BP EU-0025449-0000

PARTE I.

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Nome della famiglia**

Nome	CMIT-MIT Aqueous 1.5-15

1.2. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi) Tipo di prodotto 13: Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio

1.3. **Titolare dell'autorizzazione**

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	MC (Netherlands) 1 B.V.
	Indirizzo	Montrealweg 15 3197KH Botlek Rotterdam NL

Numero di autorizzazione	EU-0025449-0000
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0025449-0000
Data di rilascio dell'autorizzazione	20/09/2022
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/08/2032

1.4. **Fabbricante/i del prodotto**

Nome del fabbricante	AD Productions BV
Indirizzo del fabbricante	Markweg Zuid 27 4794 SN Heijningen, Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	AD Productions BV site 1 Markweg Zuid 27 4794 SN Heijningen, Paesi Bassi

Nome del fabbricante	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd
Indirizzo del fabbricante	Touzeng Village 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Cina
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd site 1 Touzeng Village 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Cina

Nome del fabbricante	Acquaflex S.R.L
Indirizzo del fabbricante	Vigano di Gaggiano 20083 Milan, Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Acquaflex S.R.L site 1 Vigano di Gaggiano 20083 Milano, Italia

Nome del fabbricante	LABORATORIOS MIRET, S.A.
Indirizzo del fabbricante	Hercules, 18 08228 Terrassa, Barcelona, Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	LABORATORIOS MIRET, S.A. site 1 Hercules, 18 08228 Terrassa, Barcelona, Spagna

Nome del fabbricante	HYDRACHIM
Indirizzo del fabbricante	Route de Saint Poix 35370 LE PERTRE, Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	HYDRACHIM site 1 Route de Saint Poix 35370 LE PERTRE, Francia

Nome del fabbricante	DAXEL srl.
Indirizzo del fabbricante	via Pietro Nenni 8 42048 Rubiera RE, Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	DAXEL srl. site 1 via Pietro Nenni 8 42048 Rubiera RE, Italia

Nome del fabbricante	Aquatreat Chemical Products Ltd
Indirizzo del fabbricante	Unit 7, Abbey Industrial Estate, 24 Willow Lane CR4 4NA Mitcham, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Aquatreat Chemical Products Ltd site 1 Unit 7, Abbey Industrial Estate, 24 Willow Lane CR4 4NA Mitcham, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Nome del fabbricante	Flexfill s.r.o.
Indirizzo del fabbricante	Siřejovická 1213 410 02 Lovosice, Cechia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Flexfill s.r.o. site 1 Siřejovická 1213 410 02 Lovosice, Cechia

Nome del fabbricante	Sopura SA
Indirizzo del fabbricante	199 rue de trazegnies 6180 Courcelles, Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Sopura SA site 1 199 rue de trazegnies 6180 Courcelles, Belgio

Nome del fabbricante	Stenco Industrial
Indirizzo del fabbricante	C/ Gran Vial, 50817 Montornès del Vallès, Barcelona, Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Stenco Industrial site 1 C/ Gran Vial, 50817 Montornès del Vallès, Barcelona, Spagna

Nome del fabbricante	Veolia WTS France S.A.S.
Indirizzo del fabbricante	44, Rue Paul Sabatier Z.I. Nord 71530 Crissey, Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Veolia WTS France S.A.S. site 1 44, Rue Paul Sabatier Z.I. Nord 71530 Crissey, Francia

Nome del fabbricante	QUIPROCALT S.L.
Indirizzo del fabbricante	Calle Lleida, 2 (Pol Ind Empalme) 43712 Llorenç del Penedès. Tarragona, Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	QUIPROCALT S.L. site 1 Calle Lleida, 2 (Pol Ind Empalme) 43712 Llorenç del Penedès. Tarragona, Spagna

Nome del fabbricante	nv Buckman Laboratories
Indirizzo del fabbricante	Wondelgemkaai 159 9000 Gent, Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	nv Buckman Laboratories site 1 Wondelgemkaai 159 9000 Gent, Belgio

Nome del fabbricante	N.C.R. Biochemical S.p.A.
Indirizzo del fabbricante	Via dei Carpentieri n.8 40050 Castello d'Argile, Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	N.C.R. Biochemical S.p.A. site 1 Via dei Carpentieri n.8 40050 Castello d'Argile, Italia

Nome del fabbricante	Alliance Production
Indirizzo del fabbricante	4 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC 31770 COLOMIERS, Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Alliance Production site 1 4 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC 31770 COLOMIERS, Francia

Nome del fabbricante	URQUIMIA S.L.
Indirizzo del fabbricante	POL. IND. DE ARASO C/ERREGEOIANA 2G 20305 Irún, Guipúzcoa, Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	URQUIMIA S.L. site 1 POL. IND. DE ARASO C/ERREGEOIANA 2G 20305 Irún, Guipúzcoa, Spagna

Nome del fabbricante	Kalon Mantenimiento Industrial S.A.
Indirizzo del fabbricante	Avenida de la Industria 4 28823 Coslada, Madrid, Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Kalon Mantenimiento Industrial S.A. site 1 Avenida de la Industria 4 28823 Coslada, Madrid, Spagna

Nome del fabbricante	Filtrotech Sarl
Indirizzo del fabbricante	Route des Jeunes 5D 1227 Les Acacias / Genève, Svizzera
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Filtrotech Sarl site 1 Route des Jeunes 5D 1227 Les Acacias / Genève, Svizzera

Nome del fabbricante	Helamin France Sarl
Indirizzo del fabbricante	Le Technoparc, 135 rue Thomas-Edison 01630 Saint Genis Pouilly, Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Helamin France Sarl site 1 Le Technoparc, 135 rue Thomas-Edison 01630 Saint Genis Pouilly, Francia

Nome del fabbricante	Odyssée Environnement
Indirizzo del fabbricante	Z.A de la Belle Croix 72510 Requeil, Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Odyssée Environnement site 1 Z.A de la Belle Croix 72510 Requeil, Francia

Nome del fabbricante	MSGA SERVIVAP
Indirizzo del fabbricante	50 Rue Jean Zay Bâtiment D1 69800 ST PRIEST, Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	MSGA SERVIVAP site 1 50 Rue Jean Zay Bâtiment D1 69800 ST PRIEST, Francia

Nome del fabbricante	TECNA ACONDICIONAMIENTOS DE AGUA S.A
Indirizzo del fabbricante	Letxumborro Hiribidea,52 20305 Irun, Guipúzcoa, Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	TECNA ACONDICIONAMIENTOS DE AGUA S.A site 1 Letxumborro Hiribidea,52 20305 Irun, Guipúzcoa, Spagna

Nome del fabbricante	h2o facilities sa
Indirizzo del fabbricante	av. des Grandes-Communes 8 CH-1213 Petit-Lancy, Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	h2o facilities sa site 1 av. des Grandes-Communes 8 CH-1213 Petit-Lancy, Francia

Nome del fabbricante	FUPINAX S.L.
Indirizzo del fabbricante	Polígono Industrial El Saladar I, C/ Molina, Nave 4 30564 Lorquí, Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	FUPINAX S.L. site 1 Polígono Industrial El Saladar I, C/ Molina, Nave 4 30564 Lorquí, Spagna

Nome del fabbricante	Tresch/ chassieu
Indirizzo del fabbricante	3 Rue Blaise Pascal 69680 Chassieu, Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Tresch/ chassieu site 1 3 Rue Blaise Pascal 69680 Chassieu, Francia

Nome del fabbricante	DUPUY
Indirizzo del fabbricante	42 Rue Saint Martin 08400 Quatre Champs, Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	DUPUY site 1 42 Rue Saint Martin 08400 Quatre Champs, Francia

Nome del fabbricante	Veolia Water Technologies & Solutions Belgium BVBA
Indirizzo del fabbricante	Toekomstlaan 54, Industriepark Wolfstee 2200 HERENTALS, Belgio

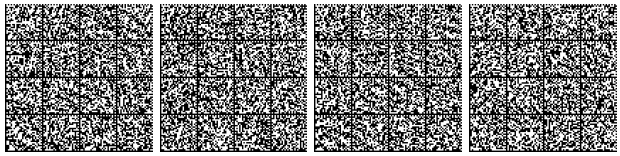

Ubicazione dei siti di fabbricazione	Veolia Water Technologies & Solutions Belgium BVBA site 1 Toekomstlaan 54, Industriepark Wolfstee 2200 HERENTALS, Belgio

Nome del fabbricante	Buckman Laboratories (Pty)Ltd
Indirizzo del fabbricante	1 Buckman Boulevard 3700 Hammarsdale, Sud Africa
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Buckman Laboratories (Pty)Ltd site 1 1 Buckman Boulevard 3700 Hammarsdale, Sud Africa

Nome del fabbricante	EAUTEX
Indirizzo del fabbricante	28 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX, Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	EAUTEX site 1 28 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX, Francia

Nome del fabbricante	Hydrogel-Chemie Wasseraufbereitungs-Gesellschaft mbH
Indirizzo del fabbricante	Zur Mersch 19 59457 Werl, Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Hydrogel-Chemie Wasseraufbereitungs-Gesellschaft mbH site 1 Zur Mersch 19 59457 Werl, Germania

Nome del fabbricante	sceo
Indirizzo del fabbricante	ZA PECHNAUQUIE SUD 31340 VILLEMR SUR TARN, Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	sceo site 1 ZA PECHNAUQUIE SUD 31340 VILLEMR SUR TARN, Francia

Nome del fabbricante	Nutrition & Biosciences (Switzerland) GmbH
Indirizzo del fabbricante	Wolleraustrasse 15-17 CH-8807 Freienbach, Svizzera
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Nutrition & Biosciences (Switzerland) GmbH site 1 Haven 1931 Geslecht 9130 Kallo, Belgio Nutrition & Biosciences (Switzerland) GmbH site 2 Madoerastraat 10 3199 KR Maasvlakte Rotterdam, Paesi Bassi

Nome del fabbricante	Theseo Deutschland GmbH
Indirizzo del fabbricante	Kolpingstrasse 4 49835 Wietmarschen Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Theseo Deutschland GmbH site 1 Kolpingstrasse 4 49835 Wietmarschen Germania

1.5. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	C(M)IT/MIT (3:1)
Nome del fabbricante	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd
Indirizzo del fabbricante	Touzeng Village 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Cina
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd site 1 Touzeng Village 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Cina

Principio attivo	C(M)IT/MIT (3:1)
Nome del fabbricante	Dalian Bio-chem Company Limited
Indirizzo del fabbricante	No 18, Mubai Road, Songmudao Chemical Industry Park, PuWan New District, Liaoning Province 116308 Dalian Cina
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Dalian Bio-chem Company Limited site 1 No 18, Mubai Road, Songmudao Chemical Industry Park, PuWan New District, Liaoning Province 116308 Dalian Cina

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		2,2 - 20,9 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

PARTE II.

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO – META SPC(S)

Capitolo 1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 1 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC 1 KATHON 13-15 Mg

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-1

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi) Tipo di prodotto 13: Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 1

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 1**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		18,8 - 20,9 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 1**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo	H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato. H311: Tossico per contatto con la pelle. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H290: Può essere corrosivo per i metalli. EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza	P260: Non respirare i fumi. P264: Lavare la pelle accuratamente dopo l'uso.

	P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti protettivi / indumenti protettivi / protezione per gli occhi / protezione per il viso / protezione per l'udito. P330: Sciacquare la bocca. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE: Contattare un Centro antiveleni o dottore in caso di malessere. P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P310: Contattare immediatamente un Centro antiveleni o dottore. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405: Conservare sotto chiave. P234: Conservare soltanto nell'imballaggio originale. P390: Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. P406: Conservare in resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Conservazione dell'acqua dei pozzetti negli impianti di condizionamento e di lavaggio dell'aria.

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa L. pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Alghe Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso all'aperto Conservazione dell'acqua dei pozzetti negli impianti di condizionamento e di lavaggio dell'aria. Sistemi di condizionamento e sistemi di lavaggio dell'aria per preservare l'acqua del pozzetto. I sistemi di lavaggio dell'aria sono ampiamente utilizzati nelle fabbriche tessili e nell'industria del tabacco per purificare l'aria e per controllare accuratamente la temperatura e l'umidità.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Dosaggio automatico e manuale Il prodotto biocida viene tipicamente aggiunto in un pozzetto centrale di acqua refrigerata che alimenta diversi dispositivi di lavaggio dell'aria. Il processo di caricamento può essere condotto manualmente o mediante automazione. Nel processo automatizzato, il biocida viene dosato direttamente nel pozzetto da un serbatoio di contenimento o altro tipo di contenitore da un dosimetro (pompa). Il tubo di alimentazione deve dosare il biocida al di sotto del livello dell'acqua in modo da limitarne l'evaporazione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Applicazione curativa: batteri, lieviti e funghi. Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 5 a 14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare, come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero. Applicazione preventiva: alghe. Una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 3 a 5 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Applicazione curativa: Batteri, lieviti e funghi Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 5 a 14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare, come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero. Tempo di contatto di 1 ora. Applicazione preventiva: alghe Una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 3 a 5 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare.

	Indipendentemente dalla modalità di trattamento, la concentrazione totale del principio attivo C(M)IT/MIT (3:1) nel sistema non deve superare i 14,9 mg/L nell'acqua del pozzetto. Passaggi preliminari prima dell'aggiunta: Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel sistema. La movimentazione manuale è necessaria per il caricamento del prodotto biocida nei sistemi di dosaggio. Frequenza dell'applicazione: Nominalmente ogni 2 o 3 giorni o secondo necessità per ottenere il controllo. Ripetere fino a quando l'incrostazione è ridotta a un livello accettabile per controllare la crescita microbica.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE): 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — Contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa (IBC) in HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

— I prodotti biocidi CMIT/MIT vengono utilizzati dopo una dose shock di cloro libero in questa applicazione come pratica industriale standard.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di miscelazione, caricamento e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale ((DPI) e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi (RMM), quali:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Conservazione dei fluidi nei nastri trasportatori e nei pastorizzatori

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi nei nastri trasportatori e nei pastorizzatori Il prodotto biocida viene utilizzato per la conservazione dei fluidi di processo in pastorizzatori e nastri trasportatori utilizzati nell'industria alimentare. Il prodotto biocida viene utilizzato in questi sistemi per controllare o uccidere batteri e funghi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio automatizzato Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel fluido termovettore, in un luogo di buona miscelazione (es. pozzetto di raccolta sotto il nastro trasportatore).

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Applicazione curativa: batteri, lieviti e funghi Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero Applicazione preventiva: batteri: una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 2,5 a 5 g di C(M) IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Applicazione curativa: Batteri, lieviti e funghi Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare, come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero. Tempo di contatto di 1 ora. Applicazione preventiva: batteri: una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 2,5 a 5 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare. **Passaggi preliminari prima dell'aggiunta:** Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel sistema. La movimentazione manuale è necessaria per il caricamento dei contenitori del prodotto biocida nei sistemi di dosaggio. **Frequenza dell'applicazione:** Nominalmente ogni 2 o 3 giorni o secondo necessità per ottenere il controllo. Ripetere fino a quando l'incrostazione è ridotta a un livello accettabile per controllare la crescita microbica.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

— I prodotti biocidi CMIT/MIT vengono utilizzati dopo una dose shock di cloro libero in questa applicazione come pratica industriale standard.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di miscelazione, caricamento e pulizia dell'intero sistema, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

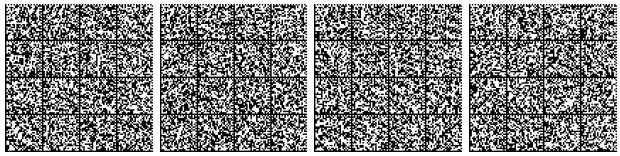

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Conservazione offline a lungo termine delle membrane a osmosi inversa utilizzate nell'acqua potabile

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione offline a lungo termine delle membrane a osmosi inversa utilizzate nell'acqua potabile Il biocida C(M)IT/MIT (3:1) è consigliato per controllare la crescita biologica nelle membrane a osmosi inversa dei treni off-line che producono acqua potabile per periodi di tempo prolungati.

Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Si consiglia di pulire le membrane sporche prima di lasciarle inattive e conservarle. Fare riferimento al manuale del fornitore RO/NF per la pulizia della membrana e le procedure di spegnimento del sistema. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema. Dopo il riempimento completo dei sistemi RO/NF dei treni con la soluzione biocida, le pompe vengono arrestate (trattamento offline) per lunghi periodi di tempo. Tipicamente, le soluzioni C(M)IT/MIT (3:1) vengono preparate nel serbatoio CIP (pulizia sul posto) e aggiunte tramite il sistema di dosaggio. Per la preparazione della soluzione biocida, si raccomanda la diluizione con acqua permeata o acqua di alta qualità. Le membrane devono essere immerse nella soluzione biocida durante il periodo di inattività.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 7,5-20 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua - Numero e tempi di applicazione: 7,5-20 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

— Prima di rimettere in linea le membrane, lavare accuratamente gli elementi con acqua permeata per eliminare tutto il biocida residuo.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di miscelazione, caricamento e pulizia dell'intero sistema, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

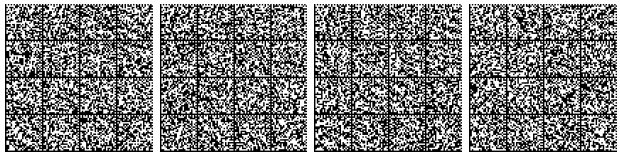

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Conservazione di pitture e rivestimenti

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione di pitture e rivestimenti (inclusa l'elettrodeposizione) Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri e lieviti nei rivestimenti applicati mediante un processo di elettrodeposizione e sistemi di risciacquo associati e nelle vernici e rivestimenti a base d'acqua in contenitori di stoccaggio prima dell'uso.

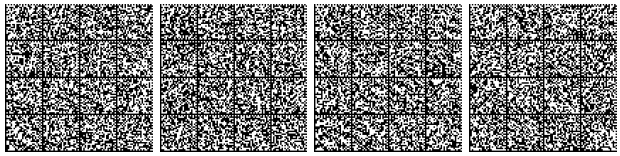

Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nel fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Pitture professionali e pitture non professionali: 7,5-14,9 mg/kg di C(M) IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Il prodotto biocida viene aggiunto nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Pitture professionali e non professionali: 7,5-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e al pubblico in generale.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— La concentrazione massima di prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 da aggiungere nelle vernici deve essere inferiore al valore soglia di 15 ppm.

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Conservazione di detersivi e prodotti per la casa

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato

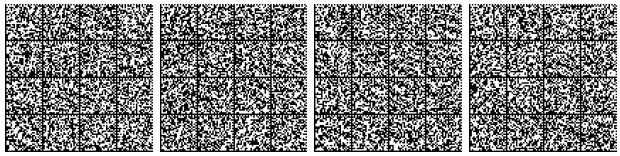

	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di detergenti (liquidi di lavaggio e pulizia) e prodotti per la casa. Il prodotto biocida è consigliato per il controllo di batteri, lieviti e funghi nei detergenti e nei liquidi per la pulizia, ad es. detergenti per superfici dure (detergenti universali), prodotti per il lavaggio dei piatti a mano, ammorbidenti per tessuti, detersivi per bucato, prodotti usati per la cura dell'auto, per la cura dei pavimenti, cere, detergenti per superfici dure, spugne o stracci preumidificati e tensioattivi utilizzati in questi tipi di prodotti.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali e non professionali: 6-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Per garantire una distribuzione uniforme, disperdere lentamente utilizzando il dosaggio automatico o l'aggiunta manuale nel prodotto con agitazione. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Prodotti istituzionali e per la casa: (detersivi, detergenti, ammorbidenti, ecc.) Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali e non professionali: 6-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e al pubblico in generale.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1 e 3 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— La concentrazione massima di prodotti da Meta SPC 1 e 3 da aggiungere nei detergenti e nei prodotti per la casa deve essere inferiore al valore soglia di 15 ppm.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e pelli - Trattamento curativo

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e pelli - Il prodotto biocida è utilizzato per ridurre la contaminazione batterica negli additivi tessili (tessuti e non tessuti, naturali e sintetici comprese le emulsioni di silicone), negli agenti chimici di lavorazione, in tutti i prodotti chimici utilizzati nell'industria di lavorazione della pelle e negli additivi della carta (ad es. paste pigmentate all'acqua, amido, gomme naturali, lattici sintetici e naturali, agenti collanti, leganti per rivestimento, ausiliari di ritenzione, coloranti, agenti sbiancanti fluorescenti, resine resistenti all'umidità) utilizzati nelle cartiere. Il biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale ad un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 16-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Trattamento curativo 16-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Tempo di contatto: 24 ore Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale)

	— Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e cuoio superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Conservazione di colle e adesivi

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di colle e adesivi Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri e lieviti in adesivi e adesivanti sintetici e naturali idrosolubili e dispersi in acqua nei contenitori di stoccaggio prima dell'uso
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale ad un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 8-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Usi pubblici generali: 8-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione.

	Per garantire una distribuzione uniforme, disperdere lentamente utilizzando il dosaggio automatico o l'aggiunta manuale nel prodotto con agitazione. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 8-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Usi pubblici generali: 8-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e al pubblico in generale. Per i prodotti distribuiti al pubblico la concentrazione massima utilizzata deve essere inferiore al valore di soglia di 15 ppm.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

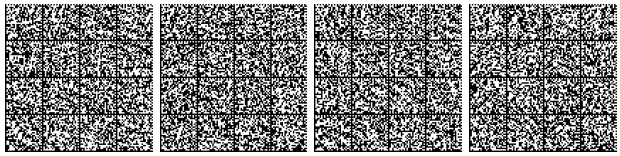

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di colle e adesivi superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automatizzazione del processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Conservazione di reticoli polimerici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato

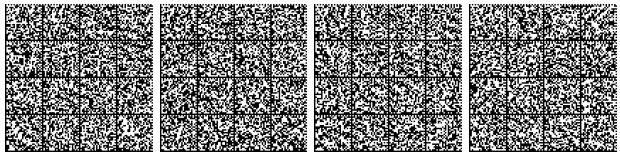

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di reticoli polimerici Il prodotto biocida è raccomandato per il controllo di batteri, lieviti e funghi nella produzione, conservazione e trasporto di lattici, polimeri sintetici tra cui poliacrilamide idrolizzata e polimeri naturali (ad es., xantano, destrano).
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale ad un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 14,9-50 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Per garantire una distribuzione uniforme, disperdere lentamente utilizzando il dosaggio automatico o l'aggiunta manuale nel prodotto con agitazione. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali 14,9-50 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di reticoli polimerici superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

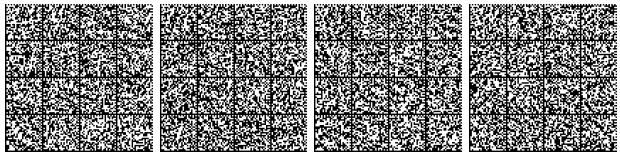

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Conservazione di biocidi e fertilizzanti

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione di biocidi e fertilizzanti Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri e lieviti nei fertilizzanti e nei prodotti biocidi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale ad un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

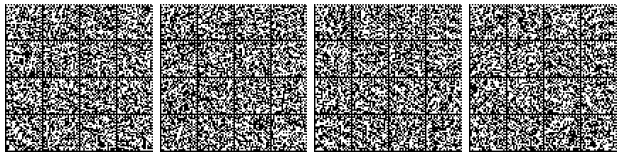

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1 e 3 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione dei biocidi e dei fertilizzanti superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Conservazione di fanghi minerali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di fanghi minerali Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri in fanghi inorganici / minerali a base acquosa e pigmenti inorganici che sono formulati in vernici, rivestimenti e carta.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, ad un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

- Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di impasti minerali superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11. **Descrizione degli usi**

Tabella 11.

Conservazione dei prodotti da costruzione solo per interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei prodotti da costruzione (inclusi sigillanti, materiali per calafataggio, intonaci, ecc.) Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri nei prodotti per l'edilizia (costruzioni) (sigillanti, materiali per calafataggio, biopolimeri, intonaci, filler, additivi per calcestruzzo, composti per giunti, ecc.).
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale ad un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 16,2 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Erogare lentamente utilizzando il sistema di dosaggio automatico o manuale. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 16,2 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.11.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.11.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Questo uso è limitato alla conservazione del solo materiale da costruzione per interni.

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Per gli utenti professionali, la concentrazione massima di prodotti utilizzati per la conservazione di prodotti per costruzioni è superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, proteggendo la pelle e le mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.11.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.12. **Descrizione degli usi**

Tabella 12.

Conservazione delle sostanze chimiche elettroniche – Trattamento curativo

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato

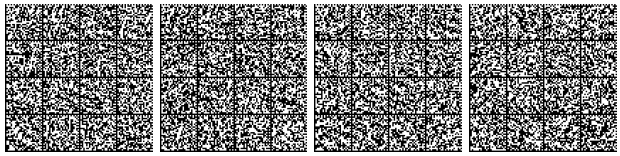

	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei prodotti chimici elettronici Il prodotto biocida è utilizzato per ridurre la contaminazione da batteri, lieviti e funghi in prodotti chimici elettronici come fanghi di silice per la lucidatura meccanica chimica (CMP).
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale ad un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 10 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Erogare lentamente utilizzando il sistema di dosaggio automatico o manuale. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali Trattamento curativo 10-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. Tempo di contatto: 7 giorni Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.12.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.12.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 3 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima di prodotti utilizzati per la conservazione di prodotti chimici elettronici superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.12.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.12.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.12.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13. **Descrizione degli usi**

Tabella 13.

Conservazione di inchiostri

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di inchiostri Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri e lieviti negli inchiostri e nei componenti dell'inchiostro (inchiostri stampe litografiche, fotografiche, fluidi a getto d'inchiostro, inchiostri umidificanti a base d'acqua o per soluzioni a fontana utilizzati per la stampa tessile). Il prodotto biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale ad un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 6-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Usi non professionali: 6-14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 6-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Usi non professionali: 6-14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.13.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e al pubblico in generale. Per i prodotti distribuiti al pubblico la concentrazione massima utilizzata deve essere inferiore al valore di soglia di 15 ppm.

4.13.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di inchiostri superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.13.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.14. **Descrizione degli usi**

Tabella 14.

Conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.; esclusi gli additivi per carburanti)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.; esclusi gli additivi per carburanti) Il biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri nei fluidi funzionali come fluidi per freni e idraulici, additivi antigelo, inibitori di corrosione, fluidi di filatura. Il biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale ad un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 6 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 6 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.14.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.14.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.) superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.14.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.14.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.14.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.15. **Descrizione degli usi**

Tabella 15.

Conservazione dei reagenti di laboratorio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei reagenti di laboratorio. Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri e lieviti nei reagenti di laboratorio.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale ad un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Uso professionale: aggiungere a un tasso di utilizzo tipico di 15,2 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Erogare lentamente utilizzando il sistema di dosaggio automatico o manuale. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Uso professionale: aggiungere a un tasso di utilizzo tipico di 15,2 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 1 L — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.15.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.15.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di reagenti di laboratorio superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi, quali:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.15.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.15.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.15.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.16. **Descrizione degli usi**

Tabella 16.

Conservazione offline di membrane industriali a osmosi inversa

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione offline di membrane industriali a osmosi inversa Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri su membrane a osmosi inversa e membrane di nanofiltrazione nella produzione di acque industriali per lunghi periodi di tempo.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, ad un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema. Dopo il riempimento completo dei sistemi RO/NF dei treni con la soluzione biocida, le pompe vengono arrestate (trattamento offline) per lunghi periodi di tempo. Tipicamente, le soluzioni C(M) IT/MIT (3:1) vengono preparate nel serbatoio CIP (pulizia sul posto) e aggiunte tramite il sistema di dosaggio. Per la preparazione della soluzione biocida, si raccomanda la diluizione con acqua permeata o acqua di alta qualità. Le membrane devono essere immerse nella soluzione biocida durante il periodo di inattività.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 7,5-20 g/m3 (ppm p/v) di C (M)IT/MIT (3:1). - Numero e tempi di applicazione: 7,5-20 g/m3 (ppm p/v) di C (M)IT/MIT (3:1).
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.16.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

4.16.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Sciacquare il sistema con acqua prima di eseguirne la manutenzione.

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.16.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.16.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.16.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.17. **Descrizione degli usi**

Tabella 17.

Conservazione dei liquidi utilizzati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo chiuso

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo chiuso (i sistemi di acqua di raffreddamento a ricircolo chiuso comprendono il raffreddamento del compressore, l'acqua refrigerata del condizionamento ad aria, le caldaie, il raffreddamento della camicia del motore, il raffreddamento dell'alimentazione e altri processi industriali). Il prodotto biocida viene utilizzato per controllare la crescita di batteri aerobi e anaerobi, lieviti, funghi e biofilm nell'acqua circolante dei sistemi chiusi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Efficacia curativa: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore - contro il biofilm: 14,9 g C (M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore - contro funghi e lieviti a 1 - 3 g C(M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 48 ore. Efficacia preventiva: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - contro il biofilm (inclusa L. pneumophila): 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - Numero e tempi di applicazione: Efficacia curativa: — contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5 - 14,9 g di C(M) IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore. — contro il biofilm: 14,9 g C (M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore. — contro funghi e lieviti a 1 - 3 g C(M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 48 ore. Efficacia preventiva: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. contro il biofilm (inclusa L. pneumophila): 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/ m3 di acqua.

Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.17.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.17.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.17.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.17.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.17.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.18. **Descrizione degli usi**

Tabella 18.

Conservazione dei liquidi utilizzati nei piccoli sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Alghe (alghe verdi e cianobatteri) Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati in piccoli sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto (portate di spurgo e ricircolo, nonché volume totale d'acqua limitato rispettivamente a 2 m3/h e 100 m3/h e 300 m3) Acqua di processo e raffreddamento: utilizzo per controllare la crescita di batteri, alghe, funghi e biofilm
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema aperto Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. .
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro funghi (inclusi i lieviti) a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Trattamento preventivo: - contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo — Contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5-14,9 g di C(M) IT/MIT (3:1)/m3 di acqua

	Tempo di contatto: 24 ore — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. — contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. Trattamento preventivo: — contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.18.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.18.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Il liquido di raffreddamento non deve essere convogliato direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

— Il prodotto può essere utilizzato solo quando le torri di raffreddamento sono dotate di eliminatori di deriva che riducono la deriva di almeno il 99%.

4.18.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.18.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.18.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.19. **Descrizione degli usi**

Tabella 19.

Conservazione dei liquidi utilizzati in pastorizzatori, nastri trasportatori e lavatori d'aria

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Alghe (alghe verdi e cianobatteri) Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati in non alimentari pastorizzatori, nastri trasportatori e lavatori d'aria
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel fluido termovettore, in un luogo di buona miscelazione (es. pozzetto di raccolta sotto il nastro trasportatore). Il tubo di alimentazione serve per dosare il biocida al di sotto del livello dell'acqua in modo da limitarne l'evaporazione.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: - contro i batteri (inclusa L. pneumophila): 5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; - contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Trattamento preventivo: contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua, contro biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo Contro i batteri (inclusa L. pneumophila): 5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M) IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. — contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. Trattamento preventivo: — contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.19.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

Lavatori d'aria: da utilizzare solo nei sistemi di lavaggio dell'aria industriali che mantengono un'efficace nebulizzazione dei componenti eliminando la nebbia.

4.19.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.19.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.19.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.19.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.20. **Descrizione degli usi**

Tabella 20.

Conservazione delle soluzioni per il trattamento del legno

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: Altro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione delle soluzioni per il trattamento del legno da applicare solo sul legno delle classi 1, 2 e 3. Il prodotto biocida è utilizzato come conservante per la soluzione acquosa di trattamento preservante del legno Il prodotto biocida viene utilizzato come conservante per la soluzione acquosa di trattamento preservante del legno durante il processo allo stato umido utilizzato nelle soluzioni di trattamento del legno.

Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo: contro i funghi: 15-50 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di soluzione per la conservazione del legno in uso - Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo: contro i funghi: 15-50 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di soluzione per la conservazione del legno in uso
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.20.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

— Il biocida non è destinato a fungere da preservante del legno contro i funghi che lo distruggono rispetto al tipo di prodotto 8.

4.20.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Il prodotto non deve essere utilizzato in una soluzione di trattamento da applicare su legno che può venire a diretto contatto con alimenti, mangimi e animali da allevamento

— Il prodotto può essere utilizzato per preservare soluzioni di trattamento del legno solo nelle classi d'uso 1, 2 e 3.

— Il prodotto può essere utilizzato in una soluzione di trattamento del legno in cui i processi di applicazione industriale possono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro e impermeabile con un sistema di contenimento per evitare il deflusso e un sistema di recupero predisposto (ad es. un deposito).

— Il prodotto può essere utilizzato nelle soluzioni di trattamento del legno per la conservazione del legname appena trattato, che dopo il trattamento viene riposto al riparo o su un supporto impermeabile o entrambi, per evitare perdite dirette per terra, nelle fognature o nell'acqua. Eventuali perdite di soluzione per il trattamento del legno devono essere raccolte per il riutilizzo o lo smaltimento.

— Il prodotto può essere utilizzato solo in soluzioni di trattamento del legno per applicazioni industriali se queste non ne comportano il rilascio sul terreno, in acque sotterranee e di superficie o in qualsiasi tipo di fogna e se le soluzioni di trattamento del legno e/o il prodotto sono raccolti e riutilizzati o smaltiti come rifiuti pericolosi.

— Il biocida può essere utilizzato solo nelle soluzioni di trattamento del legno utilizzate per trattare oggetti o materiali che vengono riposti fino a completa asciugatura su terreni impermeabili e sotto tettoia, per evitare perdite nel terreno.

4.20.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.20.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.20.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.21. **Descrizione degli usi**

Tabella 21.

Conservazione dei fluidi di ricircolo utilizzati nella lavorazione dei tessuti e delle fibre, nella lavorazione della pelle, nella lavorazione fotografica e nei sistemi a fontana

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi di ricircolo utilizzati nella lavorazione dei tessuti e delle fibre, nella lavorazione della pelle, nella lavorazione fotografica e nei sistemi a fontana I prodotti biocidi C(M)IT/MIT (3:1) sono utilizzati per conservazione di fluidi tessili e di filatura, soluzioni di elaborazione fotografica, processi di lavorazione della pelle (ad esempio fasi di trattamento di lavaggio e ammollo) e soluzioni di fontane di stampa per controllare l'integrità del fluido di ricircolo riducendo la contaminazione microbica nella soluzione sfusa.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.La conservazione di tutti i prodotti finali viene eseguita nella maggior parte dei casi in modo altamente automatizzato da utenti industrialiIl prodotto biocida viene aggiunto al pozzetto centrale, al bacino o alle linee di ricircolo in una zona con adeguata miscelazione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: contro i batteri a 16-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di fluido - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo: contro i batteri a 16-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di fluido Tempo di contatto 5 giorni
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.21.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.21.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— I liquidi utilizzati nei fluidi per la lavorazione dei tessuti e delle fibre non devono essere convogliati direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

— I liquidi in ricircolo nei sistemi di elaborazione fotografica e nei sistemi a fontana non devono essere convogliati direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

4.21.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.21.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.21.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.22. **Descrizione degli usi**

Tabella 22.

Conservazione dei liquidi in ricircolo utilizzati nelle cabine di verniciatura a spruzzo e nei sistemi di rivestimento per elettrodeposizione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei liquidi in ricircolo utilizzati nelle cabine di verniciatura a spruzzo e nei sistemi di rivestimento per elettrodeposizione.

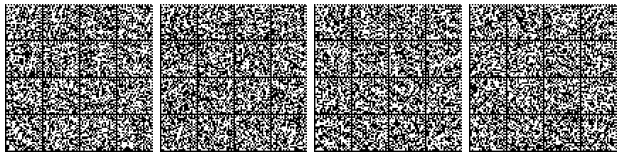

	Il biocida viene utilizzato per la conservazione dei fluidi nei processi di pre-trattamento (trattamento di pulizia per la rimozione di grasso e sporco, processo di fosfatazione sgrassante, risciacquo di serbatoi) di cabine di verniciatura a spruzzo e sistemi di rivestimento per elettrodeposizione (es. bagni cataforetici) applicati nel settore della carrozzeria e della produzione di auto di primo equipaggiamento per controllare l'integrità del fluido di ricircolo riducendo la contaminazione microbica da batteri e funghi nella soluzione sfusa.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo: Da 7,5 a 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo: Da 7,5 a 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale. Il prodotto biocida viene aggiunto nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.22.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.22.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.22.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.22.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.22.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.23. **Descrizione degli usi**

Tabella 23.

Conservazione dei liquidi utilizzati negli impianti di riscaldamento a ricircolo chiuso e relative tubazioni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri anaerobi e aerobi (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati negli impianti di riscaldamento a ricircolo chiuso e relative tubazioni. Il lavaggio con biocidi pre-commissionato di sistemi di tubazioni nuove o esistenti (tubazioni per il riscaldamento e il raffreddamento) comprende le tubazioni usate o le nuove tubazioni strutturali costruite su progetti di edifici industriali.

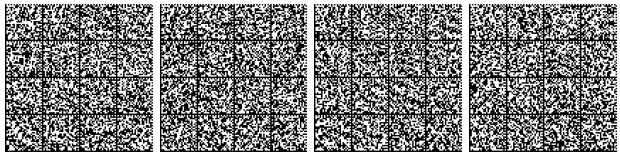

	Sistemi di riscaldamento a ricircolo chiuso: il lavaggio con biocidi pre-commissionato di sistemi di tubazioni nuove o esistenti (tubazioni per il riscaldamento e il raffreddamento) comprende le tubazioni usate o le nuove tubazioni strutturali costruite su progetti di edifici industriali. Il prodotto biocida viene utilizzato per controllare la crescita di batteri aerobi e anaerobi, funghi e biofilm nell'acqua circolante dei sistemi chiusi. I sistemi chiusi sono meno suscettibili a corrosione, formazione di scorie e incrostazioni biologiche rispetto ai sistemi aperti. Tuttavia, se il sistema viene lasciato pieno e non trattato, possono presentarsi problemi microbici. Ciò è dovuto alla presenza di nitriti e glicoli utilizzati come nutrienti dai microbi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel fluido termovettore, in un luogo di buona miscelazione. Il tubo di alimentazione deve dosare il biocida al di sotto del livello dell'acqua al fine di limitare l'evaporazione del biocida.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: contro batteri a 5 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua (inclusa L. pneumophila); contro il biofilm a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro funghi e lieviti a 1 g di C(M) IT/MIT/m3 di acqua Trattamento preventivo: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro il biofilm a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo — Contro i batteri a 5-g C(M)IT/MIT(3:1)/m3 di acqua (inclusa L. pneumophila) Tempo di contatto: 24 ore — contro il biofilm a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 24 ore — contro funghi e lieviti a 1 g di C(M)IT/MIT/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore Trattamento preventivo — contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua e contro il biofilm a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/ m3 di acqua.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.23.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.23.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.23.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.23.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.23.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.24. **Descrizione degli usi**

Tabella 24.

Conservazione dei polimeri utilizzati nei processi petroliferi (ad esempio, recupero di petrolio potenziato, fanghi di perforazione, ecc.)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso all'aperto Conservazione dei polimeri utilizzati nei processi petroliferi (ad esempio, recupero di petrolio potenziato, fanghi di perforazione, ecc.)
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nell'acqua di iniezione: Polimero xantano: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nei fanghi di perforazione: Polimero xantano: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nell'acqua di iniezione: Polimero xantano: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nei fanghi di perforazione: Polimero xantano: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.24.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.24.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.24.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.24.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.24.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.25. **Descrizione degli usi**

Tabella 25.

Trattamento slimicida nel processo di disinchiostrazione della polpa e della carta

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato

	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Trattamento slimicida nel processo di disinchiostrazione della polpa e della carta. Impianti per il ricliclo / disinchiostrazione della carta. Il processo di disinchiostrazione è un trattamento mediante il quale vengono rimossi gli inchiostri di stampa dalle fibre della carta di scarto per produrre pasta di cellulosa disinchiostrata.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il biocida viene dosato automaticamente dalla pompa e dai tubi fissi nel circuito, solitamente nello spappolatore sotto il livello dell'acqua.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/ m3 di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Tempo di contatto: 24 ore Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.25.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.25.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.25.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.25.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.25.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.26. **Descrizione degli usi**

Tabella 26.

Trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta (cartiere, fase umida, circuiti dell'acqua e sistema di lavorazione negli impianti).
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/ m3 di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Tempo di contatto: 24 ore Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.26.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.26.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— L'uso di prodotti contenenti C(M)IT/MIT (3:1) per il trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta è limitato a

(a) trattamenti curativi in impianti collegati a un'acqua priva di slimicidi da una cartiera e solo per il trattamento dei tubi di circolazione breve della stessa, nonché

b) trattamenti preventivi

E, in entrambi i casi, solo se le acque reflue della fabbrica sono depurate in un impianto di trattamento delle acque reflue industriali (completo) in loco con una capacità minima di 5 000 m^3 al giorno come descritto nella Direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/UE (Migliori tecniche disponibili per la produzione di pasta di legno, carta e cartone) e se si ottiene una diluizione di almeno 200 volte nelle acque superficiali dopo l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali.

4.26.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.26.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.26.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.27. **Descrizione degli usi**

Tabella 27.

Trattamento preventivo (controllo del biofouling) in linea e dopo la pulizia in loco di membrane industriali RO/NF

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Trattamento preventivo (controllo del biofouling) in linea e dopo la pulizia in loco di membrane industriali RO/NF
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.L'applicazione di routine del biocida previene la crescita del biofilm sulle superfici delle membrane a osmosi inversa o a nanofiltrazione, sul distanziatore di alimentazione, sui mezzi filtranti e sulle tubazioni. Il biocida deve essere erogato nell'acqua di alimentazione in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo: da 5 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido -

	Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo: da 5 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.27.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.27.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

4.27.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.27.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.27.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.28. **Descrizione degli usi**

Tabella 28.

Prodotti per il controllo del deterioramento microbico nei fluidi utilizzati per la lavorazione o il taglio di metallo, vetro o altri materiali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 13: Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotti per il controllo del deterioramento microbico nei fluidi utilizzati per la lavorazione o il taglio di metallo, vetro o altri materiali Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri e funghi nei fluidi utilizzati per la lavorazione dei metalli (taglio, molatura, laminazione, trafilatura, ecc.), il trattamento delle superfici metalliche (fluidi acquosi multiuso e disidratanti per la pulizia della ruggine, ecc.) e fluidi da taglio per vetro o altri materiali.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Il prodotto biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido da trattare. Trattamento preventivo: una volta ottenuto il controllo, aggiungere 10 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido da trattare.

	Tempo di contatto: 24 ore Trattamento preventivo: Una volta ottenuto il controllo, aggiungere 10 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido da trattare.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.28.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.28.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.28.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.28.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.28.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 1

5.1. **Istruzioni d'uso**

— La durata dell'effetto dipende dalle esigenze di prestazione del cliente per il materiale conservato, dalla composizione specifica degli ingredienti e dal pH del prodotto conservato.

— Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

— Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

MISURE PRECAUZIONALI DURANTE LO STOCCAGGIO E IL TRASPORTO:

Tenere in un luogo ben ventilato. Il prodotto così fornito può sviluppare lentamente gas (principalmente anidride carbonica). Per evitare l'accumulo di pressione, il prodotto viene confezionato in contenitori appositamente ventilati, ove necessario. Tenere questo prodotto nel contenitore originale se non viene utilizzato. Il contenitore deve essere conservato e trasportato in posizione verticale per evitare la fuoriuscita del contenuto attraverso lo sfiato, se presente.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

-

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— Contatto con la pelle: Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminati. Lavare la pelle contaminata con acqua. Contattare un Centro Antiveleni in presenza di sintomi.

— Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con abbondante acqua, sollevando di tanto in tanto la palpebra superiore e quella inferiore. Controllare e rimuovere eventuali lenti a contatto, se l'operazione risulta facile. Continuare a risciacquare con acqua tiepida per almeno 30 minuti. Chiamare il 112/ l'ambulanza per assistenza medica.

— Ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Contattare un Centro Antiveleni. Consultare immediatamente un medico in presenza di sintomi e/o se sono state ingerite grandi quantità. Non somministrare liquidi né indurre il vomito.

— Inalazione (di vapori spray): trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo, facendogli assumere una posizione che favorisca la respirazione. Consultare immediatamente un medico in presenza di sintomi e/o se sono state inalate grandi quantità.

— In caso compromissione dello stato di coscienza, far assumere la posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico.

— Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non gettare il prodotto inutilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubature (per esempio lavandino, toilette) o negli scarichi fognari.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità con le normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, nel contenitore originale.

Proteggere dal gelo

Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi

Proteggere dalla luce solare.

Raccomandazione: se viene utilizzato un imballaggio in metallo, è necessario applicare uno strato di vernice.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

-

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™ WT BIOCIDE	Area di mercato: UE
	KATHON™ WT	Area di mercato: UE
	KATHON™LX BIOCIDE	Area di mercato: UE
	KATHON™ LX	Area di mercato: UE
	KATHON™ LX Microbicide	Area di mercato: UE
	KATHON™886-MW BIOCIDE	Area di mercato: UE
	KATHON™ 886 F BIOCIDE	Area di mercato: UE
	Bansan 160	Area di mercato: UE
	Biocide KT1400WT	Area di mercato: UE
	Biocide KT1400LX	Area di mercato: UE
	Biocide KT1400MW	Area di mercato: UE
	KT1400MW	Area di mercato: UE

	KT1400WT	Area di mercato: UE
	Hydrex™ 7320	Area di mercato: UE
	MIRECIDE-KW/650	Area di mercato: UE
	obbio211	Area di mercato: UE
	AQUACIDE C 140	Area di mercato: UE
	AQUACIDE C 15	Area di mercato: UE
	AQUACIDE C 21	Area di mercato: UE
	AQUACIDE C 30	Area di mercato: UE
	BAC 416	Area di mercato: UE
	BIOSTOP 140	Area di mercato: UE
	BIOSTOP 15	Area di mercato: UE
	BIOSTOP 21	Area di mercato: UE
	BIOSTOP 30	Area di mercato: UE
	CAT 3693	Area di mercato: UE
	GWC 3363	Area di mercato: UE
	GWC 3630	Area di mercato: UE
	GWE 3693	Area di mercato: UE
	IWC BACTERICIDE 416	Area di mercato: UE
	Isocil® 14	Area di mercato: UE
	France Algue 232	Area di mercato: UE
	KT1400LX	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0025449-0001 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		20,3 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™ CF 1400 BIOCIDE	Area di mercato: UE
	Biocide KT1400	Area di mercato: UE
	KT1400	Area di mercato: UE
	"hygel" KW 60 B ATESTEO	Area di mercato: UE
	Isocil® Ultra 14	Area di mercato: UE
	MK3201	Area di mercato: UE
	FINEAMIN	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0025449-0002 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		20,5 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 2 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC 2 KATHON 13-15 Na

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-2

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 2

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 2**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		18,8 - 20,9 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 2**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo	H290: Può essere corrosivo per i metalli. H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato. H311: Tossico per contatto con la pelle. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza	P260: Non respirare i fumi. P264: Lavare la pelle accuratamente dopo l'uso. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti protettivi / indumenti protettivi / protezione per gli occhi / protezione per il viso / protezione per l'udito. P330: Sciacquare la bocca. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE: Contattare un Centro antiveleni o dottore in caso di malessere.

	P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P310: Contattare immediatamente un Centro antiveleni o dottore. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405: Conservare sotto chiave. P234: Conservare soltanto nell'imballaggio originale. P390: Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. P406: Conservare in resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1.

Conservazione di pitture e rivestimenti

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione di pitture e rivestimenti (inclusa l'elettrodeposizione) Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri e lieviti nei rivestimenti applicati mediante un processo di elettrodeposizione e sistemi di risciacquo associati e nelle vernici e rivestimenti a base d'acqua in contenitori di stoccaggio prima dell'uso.

Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nel fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Pitture professionali e non professionali: 7,5-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Il prodotto biocida viene aggiunto nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Pitture professionali e non professionali: 7,5-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e al pubblico in generale.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— La concentrazione massima di prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 da aggiungere nelle vernici deve essere inferiore al valore soglia di 15 ppm.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e pelli - Trattamento curativo

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e pelli - Il prodotto biocida è utilizzato per ridurre la contaminazione batterica negli additivi tessili (tessuti e non tessuti, naturali e sintetici comprese le emulsioni di silicone), negli agenti chimici di lavorazione, in tutti i prodotti chimici utilizzati nell'industria di lavorazione della pelle e negli additivi della carta (ad es. paste pigmentate all'acqua, amido, gomme naturali, lattici sintetici e naturali, agenti collanti, leganti per rivestimento, ausiliari di ritenzione, coloranti, agenti sbiancanti fluorescenti, resine resistenti all'umidità) utilizzati nelle cartiere. Il biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 16-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Trattamento curativo 16-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Tempo di contatto: 24 ore Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e cuoio superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

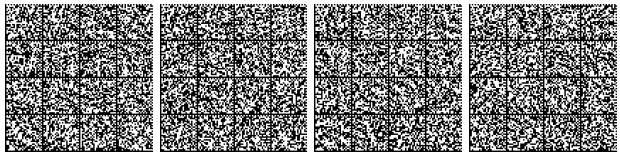

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Conservazione di colle e adesivi

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di colle e adesivi Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri e lieviti in adesivi e adesivanti sintetici e naturali idrosolubili e dispersi in acqua nei contenitori di stoccaggio prima dell'uso
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 8-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Usi non professionali: 8-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Per garantire una distribuzione uniforme, disperdere lentamente utilizzando il dosaggio automatico o l'aggiunta manuale nel prodotto con agitazione. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 8-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Usi non professionali: 8-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e non professionali. Per i prodotti distribuiti al pubblico la concentrazione massima utilizzata deve essere inferiore al valore di soglia di 15 ppm.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di colle e adesivi superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Conservazione di reticoli polimerici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di reticoli polimerici Il prodotto biocida è raccomandato per il controllo di batteri, lieviti e funghi nella produzione, conservazione e trasporto di lattici, polimeri sintetici tra cui poliacrilamide idrolizzata e polimeri naturali (ad es., xantano, destrano).
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 14,9-50 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Per garantire una distribuzione uniforme, disperdere lentamente utilizzando il dosaggio automatico o l'aggiunta manuale nel prodotto con agitazione. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali 14,9-50 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di reticoli polimerici superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Conservazione di fanghi minerali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di fanghi minerali Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri in fanghi inorganici / minerali a base acquosa e pigmenti inorganici che sono formulati in vernici, rivestimenti e carta.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

- Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di impasti minerali superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Conservazione dei prodotti da costruzione solo per interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei prodotti da costruzione (inclusi sigillanti, materiali per calafataggio, intonaci, ecc.) Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri nei prodotti per l'edilizia (costruzioni) (sigillanti, materiali per calafataggio, biopolimeri, intonaci, filler, additivi per calcestruzzo, composti per giunti, ecc.).
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 16,2 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Erogare lentamente utilizzando il sistema di dosaggio automatico o manuale. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 16,2 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Questo uso è limitato alla conservazione del solo materiale da costruzione per interni.

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Per gli utenti professionali, la concentrazione massima di prodotti utilizzati per la conservazione di prodotti per costruzioni è superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, proteggendo la pelle e le mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Conservazione di inchiostri

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di inchiostri Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri e lieviti negli inchiostri e nei componenti dell'inchiostro (inchiostri stampe litografiche, fotografiche, fluidi a getto d'inchiostro, inchiostri umidificanti a base d'acqua o per soluzioni a fontana utilizzati per la stampa tessile). Il prodotto biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 6-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Usi non professionali: 6-14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 6-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Usi non professionali: 6-14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e non professionali. Per i prodotti distribuiti al pubblico la concentrazione massima utilizzata deve essere inferiore al valore di soglia di 15 ppm.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di inchiostri superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.; esclusi gli additivi per carburanti)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.; esclusi gli additivi per carburanti) Il biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri nei fluidi funzionali come fluidi per freni e idraulici, additivi antigelo, inibitori di corrosione, fluidi di filatura. Il biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 6 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 6 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.) superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 2

5.1. **Istruzioni d'uso**

— La durata dell'effetto dipende dalle esigenze di prestazione del cliente per il materiale conservato, dalla composizione specifica degli ingredienti e dal pH del prodotto conservato.

— Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

— Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

MISURE PRECAUZIONALI DURANTE LO STOCCAGGIO E IL TRASPORTO:

Tenere in un luogo ben ventilato. Il prodotto così fornito può sviluppare lentamente gas (principalmente anidride carbonica). Per evitare l'accumulo di pressione, il prodotto viene confezionato in contenitori appositamente ventilati, ove necessario. Tenere questo prodotto nel contenitore originale se non viene utilizzato. Il contenitore deve essere conservato e trasportato in posizione verticale per evitare la fuoriuscita del contenuto attraverso lo sfiato, se presente.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

-

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— Contatto con la pelle: Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminati. Lavare la pelle contaminata con acqua. Contattare un Centro Antiveleni in presenza di sintomi.

— Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con abbondante acqua, sollevando di tanto in tanto la palpebra superiore e quella inferiore. Controllare e rimuovere eventuali lenti a contatto, se l'operazione risulta facile. Continuare a risciacquare con acqua tiepida per almeno 30 minuti. Chiamare il 112/ l'ambulanza per assistenza medica.

— Ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Contattare un Centro Antiveleni. Consultare immediatamente un medico in presenza di sintomi e/o se sono state ingerite grandi quantità. Non somministrare liquidi né indurre il vomito.

— Inalazione (di vapori spray): trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo, facendogli assumere una posizione che favorisca la respirazione. Consultare immediatamente un medico in presenza di sintomi e/o se sono state inalate grandi quantità.

— In caso compromissione dello stato di coscienza, far assumere la posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico.

— Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non gettare il prodotto inutilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubature (per esempio lavandino, toilette) o negli scarichi fognari.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità con le normative locali.

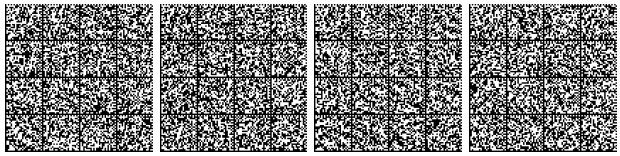

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, nel contenitore originale.

Proteggere dal gelo

Durata di conservazione/stabilità: 6 mesi

Proteggere dalla luce solare.

Raccomandazione: se viene utilizzato un imballaggio in metallo, è necessario applicare uno strato di vernice.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

-

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™ LX 1400 Biocide	Area di mercato: UE
	KATHON™ LX 1400	Area di mercato: UE
	AQUACIDE C 15 P	Area di mercato: UE
	AQUACIDE C 21 P	Area di mercato: UE
	AQUACIDE C 30 P	Area di mercato: UE
	AQUACIDE C 140 P	Area di mercato: UE
	BAC 416 P	Area di mercato: UE
	BIOSTOP 140 P	Area di mercato: UE
	BIOSTOP 15 P	Area di mercato: UE
	BIOSTOP 21 P	Area di mercato: UE
	BIOSTOP 30 P	Area di mercato: UE
	CAT 3693 P	Area di mercato: UE
	GWC 3363 P	Area di mercato: UE
	GWC 3630 P	Area di mercato: UE
	GWE 3693 P	Area di mercato: UE
	IWC BACTERICIDE 416 P	Area di mercato: UE

Numero di autorizzazione			EU-0025449-0003 1-2		
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		20,5 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 3 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC 3 KATHON 1.5-4.5 Mg

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-3

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi) Tipo di prodotto 13: Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 3

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 3**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		2,2 - 6,5 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 3**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3

Indicazioni di pericolo	H332: Nocivo se inalato. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H290: Può essere corrosivo per i metalli. H302: Nocivo se ingerito. EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza	P260: Non respirare i fumi. P264: Lavare la pelle accuratamente dopo l'uso. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti protettivi / indumenti protettivi / protezione per gli occhi / protezione per il viso / protezione per l'udito. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P310: Contattare immediatamente un Centro antiveleni o dottore. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405: Conservare sotto chiave. P234: Conservare soltanto nell'imballaggio originale. P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE: Contattare un Centro antiveleni o dottore in caso di malessere. P406: Conservare in resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente. P390: Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Conservazione dell'acqua dei pozzetti negli impianti di condizionamento e di lavaggio dell'aria.

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Alghe Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso all'aperto Conservazione dell'acqua dei pozzetti negli impianti di condizionamento e di lavaggio dell'aria. Sistemi di condizionamento e sistemi di lavaggio dell'aria per preservare l'acqua del pozzetto. I sistemi di lavaggio dell'aria sono ampiamente utilizzati nelle fabbriche tessili e nell'industria del tabacco per purificare l'aria e per controllare accuratamente la temperatura e l'umidità.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistemi aperti e chiusi Descrizione dettagliata: Dosaggio automatico e manuale Il prodotto biocida viene tipicamente aggiunto in un pozzetto centrale di acqua refrigerata che alimenta diversi dispositivi di lavaggio dell'aria. Il processo di caricamento può essere condotto manualmente o mediante automazione. Nel processo automatizzato, il biocida viene dosato direttamente nel pozzetto da un serbatoio di contenimento o altro tipo di contenitore da un dosimetro (pompa). Il tubo di alimentazione deve dosare il biocida al di sotto del livello dell'acqua in modo da limitarne l'evaporazione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Applicazione curativa: batteri, lieviti e funghi. Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 5 a 14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare, come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero. Applicazione preventiva: alghe. Una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 3 a 5 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Applicazione curativa: Batteri, lieviti e funghi

	Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 5 a 14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare, come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero. Tempo di contatto di 1 ora. Applicazione preventiva: alghe Una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 3 a 5 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare. Indipendentemente dalla modalità di trattamento, la concentrazione totale del principio attivo C(M)IT/MIT (3:1) nel sistema non deve superare i 14,9 mg/L nell'acqua del pozzetto. **Passaggi preliminari prima dell'aggiunta:** Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel sistema. La movimentazione manuale è necessaria per il caricamento del prodotto biocida nei sistemi di dosaggio. **Frequenza dell'applicazione:** Nominalmente ogni 2 o 3 giorni o secondo necessità per ottenere il controllo. Ripetere fino a quando l'incrostazione è ridotta a un livello accettabile per controllare la crescita microbica.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— **Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).**

— **I prodotti biocidi CMIT/MIT vengono utilizzati dopo una dose shock di cloro libero in questa applicazione come pratica industriale standard.**

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di miscelazione, caricamento e pulizia dell'intero sistema, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Conservazione dei fluidi nei nastri trasportatori e nei pastorizzatori

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi nei nastri trasportatori e nei pastorizzatori Il prodotto biocida viene utilizzato per la conservazione dei fluidi di processo in pastorizzatori e nastri trasportatori utilizzati nell'industria alimentare. Il prodotto biocida viene utilizzato in questi sistemi per controllare o uccidere batteri e funghi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio automatizzato Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel fluido termovettore, in un luogo di buona miscelazione (es. pozzetto di raccolta sotto il nastro trasportatore).

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Applicazione curativa: batteri, lieviti e funghi Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero Applicazione preventiva: batteri: una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 2,5 a 5 g di C(M) IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Applicazione curativa: Batteri, lieviti e funghi Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare, come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero. Tempo di contatto di 1 ora. Applicazione preventiva: batteri: una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 2,5 a 5 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare. **Passaggi preliminari prima dell'aggiunta:** Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel sistema. La movimentazione manuale è necessaria per il caricamento dei contenitori del prodotto biocida nei sistemi di dosaggio. **Frequenza dell'applicazione:** Nominalmente ogni 2 o 3 giorni o secondo necessità per ottenere il controllo. Ripetere fino a quando l'incrostazione è ridotta a un livello accettabile per controllare la crescita microbica.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

— I prodotti biocidi CMIT/MIT vengono utilizzati dopo una dose shock di cloro libero in questa applicazione come pratica industriale standard.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di miscelazione, caricamento e pulizia dell'intero sistema, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Conservazione offline a lungo termine delle membrane a osmosi inversa utilizzate nell'acqua potabile

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione offline a lungo termine delle membrane a osmosi inversa utilizzate nell'acqua potabile Il biocida C(M)IT/MIT (3:1) è consigliato per controllare la crescita biologica nelle membrane a osmosi inversa dei treni off-line che producono acqua potabile per periodi di tempo prolungati.

Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Si consiglia di pulire le membrane sporche prima di lasciarle inattive e conservarle. Fare riferimento al manuale del fornitore RO/NF per la pulizia della membrana e le procedure di spegnimento del sistema. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema. Dopo il riempimento completo dei sistemi RO/NF dei treni con la soluzione biocida, le pompe vengono arrestate (trattamento offline) per lunghi periodi di tempo. Tipicamente, le soluzioni C(M)IT/MIT (3:1) vengono preparate nel serbatoio CIP (pulizia sul posto) e aggiunte tramite il sistema di dosaggio. Per la preparazione della soluzione biocida, si raccomanda la diluizione con acqua permeata o acqua di alta qualità. Le membrane devono essere immerse nella soluzione biocida durante il periodo di inattività.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 7,5-20 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua - Numero e tempi di applicazione: 7,5-20 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

— Prima di rimettere in linea le membrane, lavare accuratamente gli elementi con acqua permeata per eliminare tutto il biocida residuo.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di miscelazione, caricamento e pulizia dell'intero sistema, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

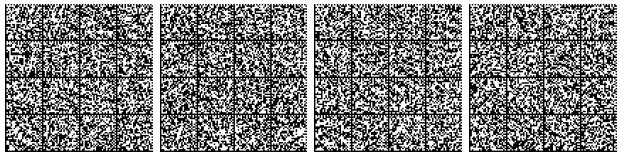

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Conservazione di pitture e rivestimenti

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione di pitture e rivestimenti (inclusa l'elettrodeposizione) Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri e lieviti nei rivestimenti applicati mediante un processo di elettrodeposizione e sistemi di risciacquo associati e nelle vernici e rivestimenti a base d'acqua in contenitori di stoccaggio prima dell'uso.

Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nel fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Pitture professionali e pitture non professionali: 7,5-14,9 mg/kg di C(M) IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Il prodotto biocida viene aggiunto nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Pitture professionali e pitture non professionali: 7,5-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e non professionali.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— La concentrazione massima di prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 da aggiungere nelle vernici deve essere inferiore al valore soglia di 15 ppm.

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Conservazione di detersivi e prodotti per la casa

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato

	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di detergenti (liquidi di lavaggio e pulizia) e prodotti per la casa. Il prodotto biocida è consigliato per il controllo di batteri, lieviti e funghi nei detergenti e nei liquidi per la pulizia, ad es. detergenti per superfici dure (detergenti universali), prodotti per il lavaggio dei piatti a mano, ammorbidenti per tessuti, detersivi per bucato, prodotti usati per la cura dell'auto, per la cura dei pavimenti, cere, detergenti per superfici dure, spugne o stracci preumidificate e tensioattivi utilizzati in questi tipi di prodotti.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali e non professionali: 6-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Per garantire una distribuzione uniforme, disperdere lentamente utilizzando il dosaggio automatico o l'aggiunta manuale nel prodotto con agitazione. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Prodotti istituzionali e per la casa: (detersivi, detergenti, ammorbidenti, ecc.) Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali e non professionali: 6-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e non professionali.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1 e 3 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— La concentrazione massima di prodotti da Meta SPC 1 e 3 da aggiungere nei detergenti e nei prodotti per la casa deve essere inferiore al valore soglia di 15 ppm.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e pelli - Trattamento curativo

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e pelli - Il prodotto biocida è utilizzato per ridurre la contaminazione batterica negli additivi tessili (tessuti e non tessuti, naturali e sintetici comprese le emulsioni di silicone), negli agenti chimici di lavorazione, in tutti i prodotti chimici utilizzati nell'industria di lavorazione della pelle e negli additivi della carta (ad es. paste pigmentate all'acqua, amido, gomme naturali, lattici sintetici e naturali, agenti collanti, leganti per rivestimento, ausiliari di ritenzione, coloranti, agenti sbiancanti fluorescenti, resine resistenti all'umidità) utilizzati nelle cartiere. Il biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 16-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Trattamento curativo 16-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Tempo di contatto: 24 ore Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale)

	— Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e cuoio superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Conservazione di colle e adesivi

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di colle e adesivi Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri e lieviti in adesivi e adesivanti sintetici e naturali idrosolubili e dispersi in acqua nei contenitori di stoccaggio prima dell'uso
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 8-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Usi non professionali: 8-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione.

	Per garantire una distribuzione uniforme, disperdere lentamente utilizzando il dosaggio automatico o l'aggiunta manuale nel prodotto con agitazione. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 8-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Usi non professionali: 8-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e non professionali. Per i prodotti distribuiti al pubblico la concentrazione massima utilizzata deve essere inferiore al valore di soglia di 15 ppm.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

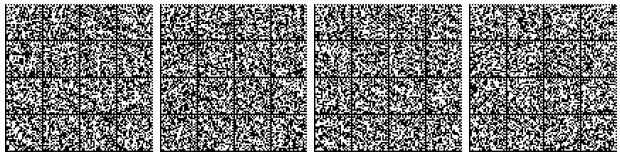

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di colle e adesivi superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Conservazione di reticoli polimerici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato

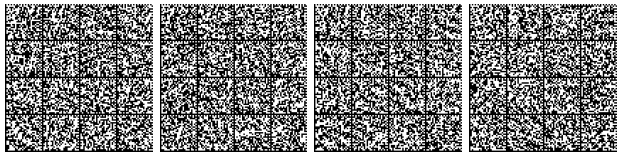

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di reticoli polimerici Il prodotto biocida è raccomandato per il controllo di batteri, lieviti e funghi nella produzione, conservazione e trasporto di lattici, polimeri sintetici tra cui poliacrilamide idrolizzata e polimeri naturali (ad es., xantano, destrano).
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 14,9-50 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Per garantire una distribuzione uniforme, disperdere lentamente utilizzando il dosaggio automatico o l'aggiunta manuale nel prodotto con agitazione. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali 14,9-50 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di reticoli polimerici superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

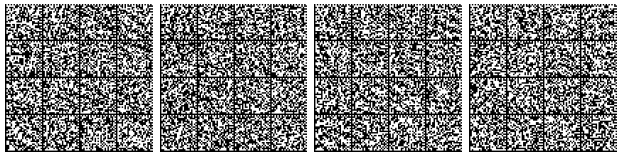

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Conservazione di biocidi e fertilizzanti

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione di biocidi e fertilizzanti Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri e lieviti nei fertilizzanti e nei prodotti biocidi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1 e 3 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione dei biocidi e dei fertilizzanti superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Conservazione di fanghi minerali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di fanghi minerali Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri in fanghi inorganici / minerali a base acquosa e pigmenti inorganici che sono formulati in vernici, rivestimenti e carta.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

- Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di impasti minerali superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11. **Descrizione degli usi**

Tabella 11.

Conservazione dei prodotti da costruzione solo per interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei prodotti da costruzione (inclusi sigillanti, materiali per calafataggio, intonaci, ecc.) Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri nei prodotti per l'edilizia (costruzioni) (sigillanti, materiali per calafataggio, biopolimeri, intonaci, filler, additivi per calcestruzzo, composti per giunti, ecc.).
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 16,2 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Erogare lentamente utilizzando il sistema di dosaggio automatico o manuale. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 16,2 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.11.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.11.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Questo uso è limitato alla conservazione del solo materiale da costruzione per interni.

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Per gli utenti professionali, la concentrazione massima di prodotti utilizzati per la conservazione di prodotti per costruzioni è superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, proteggendo la pelle e le mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.11.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.12. **Descrizione degli usi**

Tabella 12.

Conservazione delle sostanze chimiche elettroniche – Trattamento curativo

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato

	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei prodotti chimici elettronici Il prodotto biocida è utilizzato per ridurre la contaminazione da batteri, lieviti e funghi in prodotti chimici elettronici come fanghi di silice per la lucidatura meccanica chimica (CMP).
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 10 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Erogare lentamente utilizzando il sistema di dosaggio automatico o manuale. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali Trattamento curativo 10-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. Tempo di contatto: 7 giorni Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.12.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.12.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 3 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima di prodotti utilizzati per la conservazione di prodotti chimici elettronici superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.12.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.12.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.12.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13. **Descrizione degli usi**

Tabella 13.

Conservazione di inchiostri

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di inchiostri Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri e lieviti negli inchiostri e nei componenti dell'inchiostro (inchiostri stampe litografiche, fotografiche, fluidi a getto d'inchiostro, inchiostri umidificanti a base d'acqua o per soluzioni a fontana utilizzati per la stampa tessile). Il prodotto biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 6-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Usi non professionali: 6-14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 6-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Usi non professionali: 6-14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.

Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.13.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e non professionali. Per i prodotti distribuiti al pubblico la concentrazione massima utilizzata deve essere inferiore al valore di soglia di 15 ppm.

4.13.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di inchiostri superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.13.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.14. **Descrizione degli usi**

Tabella 14.

Conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.; esclusi gli additivi per carburanti)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.; esclusi gli additivi per carburanti) Il biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri nei fluidi funzionali come fluidi per freni e idraulici, additivi antigelo, inibitori di corrosione, fluidi di filatura. Il biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 6 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 6 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.14.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.14.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

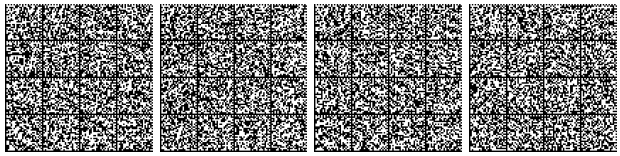

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.) superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.14.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.14.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.14.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.15. **Descrizione degli usi**

Tabella 15.

Conservazione dei reagenti di laboratorio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato

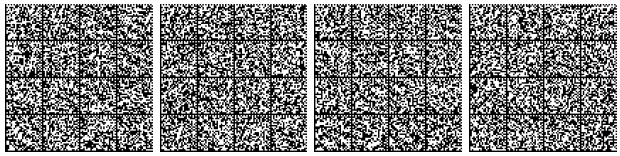

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei reagenti di laboratorio. Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri e lieviti nei reagenti di laboratorio.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un puntotale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Uso professionale: aggiungere a un tasso di utilizzo tipico di 15,2 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Erogare lentamente utilizzando il sistema di dosaggio automatico o manuale. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Uso professionale: aggiungere a un tasso di utilizzo tipico di 15,2 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 1 L — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.15.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.15.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di reagenti di laboratorio superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi, quali:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.15.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.15.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.15.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

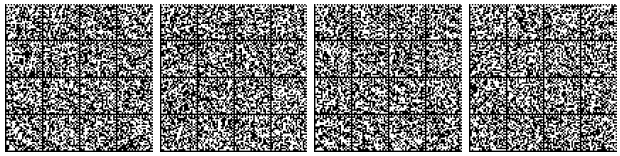

4.16. **Descrizione degli usi**

Tabella 16.

Conservazione offline di membrane industriali a osmosi inversa

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione offline di membrane industriali a osmosi inversa Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri in membrane a osmosi inversa e membrane di nanofiltrazione nella produzione di acque industriali per lunghi periodi di tempo.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema. Dopo il riempimento completo dei sistemi RO/NF dei treni con la soluzione biocida, le pompe vengono arrestate (trattamento offline) per lunghi periodi di tempo. Tipicamente, le soluzioni C(M) IT/MIT (3:1) vengono preparate nel serbatoio CIP (pulizia sul posto) e aggiunte tramite il sistema di dosaggio. Per la preparazione della soluzione biocida, è raccomandata la diluizione con acqua permeata o acqua di alta qualità. Le membrane devono essere immerse nella soluzione biocida durante il periodo di inattività.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 7,5-20 g/m3 (ppm p/v) di C (M)IT/MIT (3:1). - Numero e tempi di applicazione: 7,5-20 g/m3 (ppm p/v) di C (M)IT/MIT (3:1).
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.16.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

4.16.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Sciacquare il sistema con acqua prima di eseguirne la manutenzione.

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.16.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.16.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.16.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.17. **Descrizione degli usi**

Tabella 17.

Conservazione dei liquidi utilizzati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo chiuso

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo chiuso (i sistemi di acqua di raffreddamento a ricircolo chiuso comprendono il raffreddamento del compressore, l'acqua refrigerata del condizionamento ad aria, le caldaie, il raffreddamento della camicia del motore, il raffreddamento dell'alimentazione e altri processi industriali). Il prodotto biocida viene utilizzato per controllare la crescita di batteri aerobi e anaerobi, lieviti, funghi e biofilm nell'acqua circolante dei sistemi chiusi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Efficacia curativa: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore - contro il biofilm: 14,9 g C (M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore - contro funghi e lieviti a 1 - 3 g C(M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 48 ore. Efficacia preventiva: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - contro il biofilm (inclusa L. pneumophila): 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - Numero e tempi di applicazione: Efficacia curativa: — contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5 - 14,9 g di C(M) IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore. — contro il biofilm: 14,9 g C (M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore. — contro funghi e lieviti a 1 - 3 g C(M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 48 ore. Efficacia preventiva: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. contro il biofilm (inclusa L. pneumophila): 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.17.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.17.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.17.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.17.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

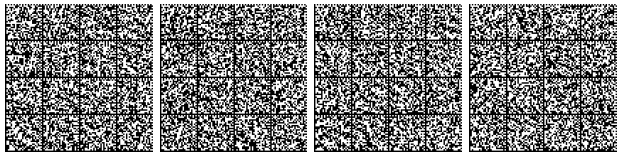

4.17.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.18. **Descrizione degli usi**

Tabella 18.

Conservazione dei liquidi utilizzati nei piccoli sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Alghe (alghe verdi e cianobatteri) Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati in piccoli sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto (portate di spurgo e ricircolo, nonché volume totale d'acqua limitato rispettivamente a 2 m3/h, 100 m3/h e 300 m3) Acqua di processo e raffreddamento: utilizzata per controllare la crescita di batteri, alghe, funghi e biofilm
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema aperto Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. .
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro funghi (inclusi i lieviti) a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Trattamento preventivo: - contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo — Contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5-14,9 g di C(M) IT/MIT (3:1)/m3 di acqua

	Tempo di contatto: 24 ore — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M) IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. — contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. Trattamento preventivo: — contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.18.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.18.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Il liquido di raffreddamento non deve essere convogliato direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

— Il prodotto può essere utilizzato solo quando le torri di raffreddamento sono dotate di eliminatori di deriva che riducono la deriva di almeno il 99%.

4.18.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.18.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.18.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.19. **Descrizione degli usi**

Tabella 19.

Conservazione dei liquidi utilizzati in pastorizzatori, nastri trasportatori e lavatori d'aria

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Alghe (alghe verdi e cianobatteri) Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati in non alimentari pastorizzatori, nastri trasportatori e lavatori d'aria
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel fluido termovettore, in un luogo di buona miscelazione (es. pozzetto di raccolta sotto il nastro trasportatore). Il tubo di alimentazione serve per dosare il biocida al di sotto del livello dell'acqua in modo da limitarne l'evaporazione.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: - contro i batteri (inclusa L. pneumophila): 5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; - contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Trattamento preventivo: contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua, contro biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo Contro i batteri (inclusa L. pneumophila): 5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M) IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. — contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. Trattamento preventivo: — contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.19.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

Lavatori d'aria: da utilizzare solo nei sistemi di lavaggio dell'aria industriali che mantengono un'efficace nebulizzazione dei componenti eliminando la nebbia.

4.19.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.19.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.19.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.19.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.20. **Descrizione degli usi**

Tabella 20.

Conservazione delle soluzioni per il trattamento del legno

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: Altro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione delle soluzioni per il trattamento del legno da applicare solo sul legno delle classi 1, 2 e 3. Il prodotto biocida è utilizzato come conservante per la soluzione acquosa di trattamento preservante del legno durante il processo di trattamento del legno allo stato umido.

Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo: contro i funghi: 15-50 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di soluzione per la conservazione del legno in uso - Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo: contro i funghi: 15-50 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di soluzione per la conservazione del legno in uso
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.20.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

— Il biocida non è destinato a fungere da preservante del legno contro i funghi che lo distruggono rispetto al tipo di prodotto 8.

4.20.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Il prodotto non deve essere utilizzato in una soluzione di trattamento da applicare su legno che può venire a diretto contatto con alimenti, mangimi e animali da allevamento

— Il prodotto può essere utilizzato per preservare soluzioni di trattamento del legno solo nelle classi d'uso 1, 2 e 3.

— Il prodotto può essere utilizzato in una soluzione di trattamento del legno in cui i processi di applicazione industriale possono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro e impermeabile con un sistema di contenimento per evitare il deflusso e un sistema di recupero predisposto (ad es. un deposito).

— Il prodotto può essere utilizzato nelle soluzioni di trattamento del legno per la conservazione del legname appena trattato, che dopo il trattamento viene riposto al riparo o su un supporto impermeabile o entrambi, per evitare perdite dirette nel terreno, nelle fognature o nell'acqua. Eventuali perdite di soluzione per il trattamento del legno devono essere raccolte per il riutilizzo o lo smaltimento.

— Il prodotto può essere utilizzato solo in soluzioni di trattamento del legno per applicazioni industriali se queste non ne comportano il rilascio sul terreno, in acque sotterranee e di superficie o in qualsiasi tipo di fogna e se le soluzioni di trattamento del legno e/o il prodotto sono raccolti e riutilizzati o smaltiti come rifiuti pericolosi.

— Il biocida può essere utilizzato solo nelle soluzioni di trattamento del legno utilizzate per trattare oggetti o materiali che vengono riposti fino a completa asciugatura su terreni impermeabili e sotto tettoia, per evitare perdite nel terreno.

4.20.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.20.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.20.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.21. **Descrizione degli usi**

Tabella 21.

Conservazione dei fluidi di ricircolo utilizzati nella lavorazione dei tessuti e delle fibre, nella lavorazione della pelle, nella lavorazione fotografica e nei sistemi a fontana

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi di ricircolo utilizzati nella lavorazione dei tessuti e delle fibre, nella lavorazione della pelle, nella lavorazione fotografica e nei sistemi a fontana

	I prodotti biocidi C(M)IT/MIT (3:1) sono utilizzati per conservazione di fluidi tessili e di filatura, soluzioni di elaborazione fotografica, processi di lavorazione della pelle (ad esempio fasi di trattamento di lavaggio e ammollo) e soluzioni di fontane di stampa per controllare l'integrità del fluido di ricircolo riducendo la contaminazione microbica nella soluzione sfusa.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.La conservazione di tutti i prodotti finali viene eseguita nella maggior parte dei casi in modo altamente automatizzato da utenti industrialiIl prodotto biocida viene aggiunto al pozzetto centrale, al bacino o alle linee di ricircolo in una zona con adeguata miscelazione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: contro i batteri a 16-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di fluido - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo: contro i batteri a 16-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di fluido Tempo di contatto 5 giorni
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.21.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.21.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— I liquidi utilizzati nei fluidi per la lavorazione dei tessuti e delle fibre non devono essere convogliati direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

— I liquidi in ricircolo nei sistemi di elaborazione fotografica e nei sistemi a fontana non devono essere convogliati direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

4.21.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.21.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.21.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.22. **Descrizione degli usi**

Tabella 22.

Conservazione dei liquidi in ricircolo utilizzati nelle cabine di verniciatura a spruzzo e nei sistemi di rivestimento per elettrodeposizione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei liquidi in ricircolo utilizzati nelle cabine di verniciatura a spruzzo e nei sistemi di rivestimento per elettrodeposizione.

	Il biocida viene utilizzato per la conservazione dei fluidi nei processi di pre-trattamento (trattamento di pulizia per la rimozione di grasso e sporco, processo di fosfatazione sgrassante, risciacquo di serbatoi) di cabine di verniciatura a spruzzo e sistemi di rivestimento per elettrodeposizione (es. bagni cataforetici) applicati nel settore della carrozzeria e della produzione di auto di primo equipaggiamento per controllare l'integrità del fluido di ricircolo riducendo la contaminazione microbica da batteri e funghi nella soluzione sfusa.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo: Da 7,5 a 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo: Da 7,5 a 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale. Il prodotto biocida viene aggiunto nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.22.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.22.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.22.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.22.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.22.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.23. **Descrizione degli usi**

Tabella 23.

Conservazione dei liquidi utilizzati negli impianti di riscaldamento a ricircolo chiuso e relative tubazioni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri anaerobi e aerobi (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati negli impianti di riscaldamento a ricircolo chiuso e relative tubazioni. Il lavaggio con biocidi pre-commissionato di sistemi di tubazioni nuove o esistenti (tubazioni per il riscaldamento e il raffreddamento) comprende le tubazioni usate o le nuove tubazioni strutturali costruite su progetti di edifici industriali.

	Sistemi di riscaldamento a ricircolo chiuso: il lavaggio con biocidi pre-commissionato di sistemi di tubazioni nuove o esistenti (tubazioni per il riscaldamento e il raffreddamento) comprende le tubazioni usate o le nuove tubazioni strutturali costruite su progetti di edifici industriali. Il prodotto biocida viene utilizzato per controllare la crescita di batteri aerobi e anaerobi, funghi e biofilm nell'acqua circolante dei sistemi chiusi. I sistemi chiusi sono meno suscettibili a corrosione, formazione di scorie e incrostazioni biologiche rispetto ai sistemi aperti. Tuttavia, se il sistema viene lasciato pieno e non trattato, possono presentarsi problemi microbici. Ciò è dovuto alla presenza di nitriti e glicoli utilizzati come nutrienti dai microbi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel fluido termovettore, in un luogo di buona miscelazione. Il tubo di alimentazione deve dosare il biocida al di sotto del livello dell'acqua al fine di limitare l'evaporazione del biocida.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: contro batteri a 5 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua (inclusa L. pneumophila); contro il biofilm a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro funghi e lieviti a 1 g di C(M) IT/MIT/m3 di acqua Trattamento preventivo: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro il biofilm a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo — Contro i batteri a 5-g C(M)IT/MIT(3:1)/m3 di acqua (inclusa L. pneumophila) Tempo di contatto: 24 ore — contro il biofilm a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 24 ore — contro funghi e lieviti a 1 g di C(M)IT/MIT/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore Trattamento preventivo — contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua e contro il biofilm a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/ m3 di acqua.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.23.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.23.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.23.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.23.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.23.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.24. **Descrizione degli usi**

Tabella 24.

Conservazione dei polimeri utilizzati nei processi petroliferi (ad esempio, recupero di petrolio potenziato, fanghi di perforazione, ecc.)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso all'aperto Conservazione dei polimeri utilizzati nei processi petroliferi (ad esempio, recupero di petrolio potenziato, fanghi di perforazione, ecc.)
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nell'acqua di iniezione: Polimero xantano: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30-50 g C(M)IT/MIT/m3 di soluzione. Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nei fanghi di perforazione: Polimero xantano: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3 . - Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nell'acqua di iniezione: Polimero xantano: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3 . Polimero HPAM: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3 . Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nei fanghi di perforazione: Polimero xantano: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.24.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.24.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.24.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.24.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.24.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.25. **Descrizione degli usi**

Tabella 25.

Trattamento slimicida nel processo di disinchiostrazione della polpa e della carta

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Trattamento slimicida nel processo di disinchiostrazione della polpa e della carta. Impianti per il ricliclo / disinchiostrazione della carta. Il processo di disinchiostrazione è un trattamento nella produzione della carta mediante il quale vengono rimossi gli inchiostri di stampa dalle fibre della carta di scarto per produrre pasta di cellulosa disinchiostrata.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il biocida viene dosato automaticamente dalla pompa e dai tubi fissi nel circuito, solitamente nello spappolatore sotto il livello dell'acqua.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Tempo di contatto: 24 ore Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.25.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.25.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.25.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.25.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.25.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.26. **Descrizione degli usi**

Tabella 26.

Trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta (cartiere, fase umida, circuiti dell'acqua e sistema di lavorazione negli impianti).
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/ m3 di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Tempo di contatto: 24 ore Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.26.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.26.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— L'uso di prodotti contenenti C(M)IT/MIT (3:1) per il trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta è limitato a

  (a) trattamenti curativi in impianti collegati a un'acqua priva di slimicidi da una cartiera e solo per il trattamento dei tubi di circolazione breve della stessa, nonché

  b) trattamenti preventivi

  E, in entrambi i casi, solo se le acque reflue della fabbrica sono depurate in un impianto di trattamento delle acque reflue industriali (completo) in loco con una capacità minima di 5 000 m^3 al giorno come descritto nella Direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/UE (Migliori tecniche disponibili per la produzione di pasta di legno, carta e cartone) e se si ottiene una diluizione di almeno 200 volte nelle acque superficiali dopo l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali.

4.26.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.26.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.26.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.27. **Descrizione degli usi**

Tabella 27.

Trattamento preventivo (controllo del biofouling) in linea e dopo la pulizia in loco di membrane industriali RO/NF

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Trattamento preventivo (controllo del biofouling) in linea e dopo la pulizia in loco di membrane industriali RO/NF

Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.L'applicazione di routine del biocida previene la crescita del biofilm sulle superfici delle membrane a osmosi inversa o a nanofiltrazione, sul distanziatore di alimentazione, sui mezzi filtranti e sulle tubazioni. Il biocida deve essere erogato all'acqua di alimentazione in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo: da 5 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido - Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo: da 5 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.27.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.27.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

4.27.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.27.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.27.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.28. **Descrizione degli usi**

Tabella 28.

Prodotti per il controllo del deterioramento microbico nei fluidi utilizzati per la lavorazione o il taglio di metallo, vetro o altri materiali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 13: Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotti per il controllo del deterioramento microbico nei fluidi utilizzati per la lavorazione o il taglio di metallo, vetro o altri materiali Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri e funghi nei fluidi utilizzati per la lavorazione dei metalli (taglio, molatura, laminazione, trafilatura, ecc.), il trattamento delle superfici metalliche (fluidi acquosi multiuso e disidratanti per la pulizia della ruggine, ecc.) e fluidi da taglio per vetro o altri materiali.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Il prodotto biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido da trattare. Trattamento preventivo: una volta ottenuto il controllo, aggiungere 10 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido da trattare. Tempo di contatto: 24 ore Trattamento preventivo: Una volta ottenuto il controllo, aggiungere 10 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido da trattare.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.28.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.28.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.28.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.28.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.28.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 3

5.1. **Istruzioni d'uso**

— La durata dell'effetto dipende dalle esigenze di prestazione del cliente per il materiale conservato, dalla composizione specifica degli ingredienti e dal pH del prodotto conservato.

— Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

— Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

MISURE PRECAUZIONALI DURANTE LO STOCCAGGIO E IL TRASPORTO:

Tenere in un luogo ben ventilato. Il prodotto così fornito può sviluppare lentamente gas (principalmente anidride carbonica). Per evitare l'accumulo di pressione, il prodotto viene confezionato in contenitori appositamente ventilati, ove necessario. Tenere questo prodotto nel contenitore originale se non viene utilizzato. Il contenitore deve essere conservato e trasportato in posizione verticale per evitare la fuoriuscita del contenuto attraverso lo sfiato, se presente.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

-

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— Contatto con la pelle: Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminati. Lavare la pelle contaminata con acqua. Contattare un Centro Antiveleni in presenza di sintomi.

— Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con abbondante acqua, sollevando di tanto in tanto la palpebra superiore e quella inferiore. Controllare e rimuovere eventuali lenti a contatto, se l'operazione risulta facile. Continuare a risciacquare con acqua tiepida per almeno 30 minuti. Chiamare il 112/ l'ambulanza per assistenza medica.

— Ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Contattare un Centro Antiveleni. Consultare immediatamente un medico in presenza di sintomi e/o se sono state ingerite grandi quantità. Non somministrare liquidi né indurre il vomito.

— Inalazione (di vapori spray): trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo, facendogli assumere una posizione che favorisca la respirazione. Consultare immediatamente un medico in presenza di sintomi e/o se sono state inalate grandi quantità.

— In caso compromissione dello stato di coscienza, far assumere la posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico.

— Conservare il contenitore o l'etichetta.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non gettare il prodotto inutilizzato nel terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubature (per esempio lavandino, toilette) o negli scarichi fognari.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità con le normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, nel contenitore originale.

Durata di conservazione/stabilità: 12 mesi

Proteggere dalla luce solare.

Raccomandazione: se viene utilizzato un imballaggio in metallo, è necessario applicare uno strato di vernice.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

-

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™ CF 400 Biocide	Area di mercato: UE
	Dab 4228	Area di mercato: UE
	BAL 400BI	Area di mercato: UE
	Biocide 400	Area di mercato: UE
	Biotech 400	Area di mercato: UE
	Biocide KT400	Area di mercato: UE
	BioCheck KT400	Area di mercato: UE
	KT400	Area di mercato: UE
	C 412 TT	Area di mercato: UE
	Dab 4228	Area di mercato: UE
	Deep Bio® 400	Area di mercato: UE
	Ecosafe Bio 400	Area di mercato: UE
	Filtralga ME	Area di mercato: UE
	Filtralga 9550	Area di mercato: UE

	PH-SB400	Area di mercato: UE
	Helamin BZ9550	Area di mercato: UE
	Isotreat 400	Area di mercato: UE
	OS Isobio4	Area di mercato: UE
	Odysside B 330	Area di mercato: UE
	Relvamine BIOC	Area di mercato: UE
	Sayvol Bio LP400	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0025449-0004 1-3	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		5,9 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™CF 210 BIOCIDE	Area di mercato: UE
	BAL 210BI	Area di mercato: UE
	BioCheck KT210	Area di mercato: UE
	Biocide KT210	Area di mercato: UE
	Biocide 210	Area di mercato: UE
	Biotech 210	Area di mercato: UE
	B203-210	Area di mercato: UE
	Deep Bio® 210	Area di mercato: UE
	Ecosafe Bio 210	Area di mercato: UE
	Filtralga ME-15	Area di mercato: UE

	KT210	Area di mercato: UE
	Isotreat 210	Area di mercato: UE
	MIRECIDE-M/86	Area di mercato: UE
	MK3203	Area di mercato: UE
	MK3094	Area di mercato: UE
	MK3394	Area di mercato: UE
	OS Isobio 210	Area di mercato: UE
	Odysside B 330M	Area di mercato: UE
	PH-SB210	Area di mercato: UE
	STENCO B-85	Area di mercato: UE
	Sayvol Bio LP210	Area di mercato: UE
	TECNA 520	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0025449-0005 1-3	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		3,2 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™WT 210 BIOCIDE	Area di mercato: UE
	A-CID SA	Area di mercato: UE
	ADUR 166	Area di mercato: UE
	ALG 200	Area di mercato: UE
	Biocide BALK 20	Area di mercato: UE
	Biocide KT210WT	Area di mercato: UE

	France Algue 242	Area di mercato: UE
	KL60 TA21	Area di mercato: UE
	KT210WT	Area di mercato: UE
	MK3094	Area di mercato: UE
	MK3394	Area di mercato: UE
	MK3203	Area di mercato: UE
	B203-210WT	Area di mercato: UE
	Biocide 210WT	Area di mercato: UE
	Biotech 210WT	Area di mercato: UE
	Deep Bio® 210WT	Area di mercato: UE
	Ecosafe Bio 210WT	Area di mercato: UE
	OS Isobio 210WT	Area di mercato: UE
	PH-SB210WT	Area di mercato: UE
	Sayvol Bio LP210WT	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0025449-0006 1-3	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		3,2 % (p/p)

7.4. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™ WTE BIOCIDE	Area di mercato: UE
	KATHON™ WTE	Area di mercato: UE
	KATHON™ LXE BIOCIDE	Area di mercato: UE

	KATHON™ LXE	Area di mercato: UE
	KATHON™ MWE BIOCIDE	Area di mercato: UE
	Bansan 150	Area di mercato: UE
	Biocide KT200LX	Area di mercato: UE
	Biocide KT200WT	Area di mercato: UE
	Biocide KT200MW	Area di mercato: UE
	Biocide 515WTE	Area di mercato: UE
	Biocide 515 MW	Area di mercato: UE
	Biotech 103WTE	Area di mercato: UE
	BioCheck WTE	Area di mercato: UE
	BioCheck KT MW	Area di mercato: UE
	Biocheck WB	Area di mercato: UE
	Biocheck 3103	Area di mercato: UE
	Biotech 103MW	Area di mercato: UE
	BIOMATE SAN9363	Area di mercato: UE
	BIO 417	Area di mercato: UE
	B203WTE	Area di mercato: UE
	B203MW	Area di mercato: UE
	C 412 TTE	Area di mercato: UE
	Deep Bio® 20MW	Area di mercato: UE
	Deep Bio® 20WTE	Area di mercato: UE
	Ecosafe Bio WTE	Area di mercato: UE
	Ecosafe Bio MW	Area di mercato: UE

	Hydrex™ 7310	Area di mercato: UE
	Isotreat WTE	Area di mercato: UE
	KT200LX	Area di mercato: UE
	KT200WT	Area di mercato: UE
	KT200MW	Area di mercato: UE
	MIRECIDE-M/87	Area di mercato: UE
	Novocide 10 C	Area di mercato: UE
	OBBIO210	Area di mercato: UE
	OS Isobio 1.5WTE	Area di mercato: UE
	Pastosept K	Area di mercato: UE
	PH-SB102WTE	Area di mercato: UE
	PH-SB102MW	Area di mercato: UE
	PS 2175	Area di mercato: UE
	SAN ADDITIVE	Area di mercato: UE
	SANY POOL	Area di mercato: UE
	Sayvol Bio WTE	Area di mercato: UE
	Sayvol Bio LP MW	Area di mercato: UE
	Wacozid 3150	Area di mercato: UE
	OS Isobio 1.5MW	Area di mercato: UE
	BAC-S	Area di mercato: UE
	Biocide BAL GX	Area di mercato: UE
	Biocide BAL P10	Area di mercato: UE
	Biocide BALK 10	Area di mercato: UE
	biocil-I	Area di mercato: UE
	BIOMATE MBC781	Area di mercato: UE
	France Algue 222	Area di mercato: UE

	GEWA B 352	Area di mercato: UE
	HCT-B-71	Area di mercato: UE
	O'RIZON 415	Area di mercato: UE
	rascal-B-71	Area di mercato: UE
	WANSON W23L	Area di mercato: UE
	watERTreat BIO253 B	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0025449-0007 1-3	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		2,3 % (p/p)

7.5. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™ CF 150 Biocide	Area di mercato: UE
	KATHON™ CF-150 Biocide	Area di mercato: UE
	KATHON™ CF-150	Area di mercato: UE
	AAHS BI	Area di mercato: UE
	ACN Green Line 802	Area di mercato: UE
	AQ 616	Area di mercato: UE
	AQF 415	Area di mercato: UE
	AQUATREAT 415	Area di mercato: UE
	ATN JB48	Area di mercato: UE
	BAL 200BI	Area di mercato: UE

	Bewacid B 728	Area di mercato: UE
	Biocheck WB CF	Area di mercato: UE
	Biocheck 3103 CF	Area di mercato: UE
	Biocide 515	Area di mercato: UE
	Biocide KT200	Area di mercato: UE
	BioCheck KT	Area di mercato: UE
	BIOCONTROL 5	Area di mercato: UE
	BIOMATE MBC781E	Area di mercato: UE
	BiopleX TZ 150	Area di mercato: UE
	Bio-Safe KT200	Area di mercato: UE
	Biotech 103	Area di mercato: UE
	B203	Area di mercato: UE
	BW 415	Area di mercato: UE
	BS4005A	Area di mercato: UE
	Busan 1078	Area di mercato: UE
	Butrol 1078	Area di mercato: UE
	Bulab 8862	Area di mercato: UE
	Bulab 6057	Area di mercato: UE
	Carillion ITA	Area di mercato: UE
	Certi-KT200	Area di mercato: UE
	CH32	Area di mercato: UE
	ComChem Bio ITA	Area di mercato: UE
	Dab 448	Area di mercato: UE
	Deep Bio® 20	Area di mercato: UE
	DIABICIDE 90 A	Area di mercato: UE
	DIPOLIQUE 156	Area di mercato: UE

	Ecoral 1015	Area di mercato: UE
	Ecosafe Bio WT	Area di mercato: UE
	Ekobio-5	Area di mercato: UE
	ES515	Area di mercato: UE
	FINEALGUA ME	Area di mercato: UE
	GE32	Area di mercato: UE
	Hydrex™ 7943	Area di mercato: UE
	HCS B32	Area di mercato: UE
	In-Boi	Area di mercato: UE
	Isocil® Ultra 1.5	Area di mercato: UE
	Isotreat	Area di mercato: UE
	IWT KT200	Area di mercato: UE
	KT200	Area di mercato: UE
	Lubron BD 100	Area di mercato: UE
	Lubron BD 110	Area di mercato: UE
	Lubron BD 120	Area di mercato: UE
	MB 215	Area di mercato: UE
	Mikrobizid M 24	Area di mercato: UE
	MIRECIDE-KW/600	Area di mercato: UE
	MIRECIDE-KW/600.X	Area di mercato: UE
	Novocide 10	Area di mercato: UE
	Novo Cide 10	Area di mercato: UE
	NW515	Area di mercato: UE
	OS Isobio 1.5	Area di mercato: UE
	PA32	Area di mercato: UE
	PH-SB102	Area di mercato: UE
	PS 2176	Area di mercato: UE

	QUIPROISO LG	Area di mercato: UE
	RAL200	Area di mercato: UE
	Relcide 310	Area di mercato: UE
	Sayvol Bio LP	Area di mercato: UE
	ST202	Area di mercato: UE
	Starcide Ultra 1.5	Area di mercato: UE
	Swiftclean BI	Area di mercato: UE
	UPINZOL -10	Area di mercato: UE
	Wacozid 3150	Area di mercato: UE
	Wacozid 3150 CF	Area di mercato: UE
	Watercare WHM KT200	Area di mercato: UE
	"hygel" KW 60 B	Area di mercato: UE
	BioCheck KT200	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0025449-0008 1-3	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		2,3 % (p/p)

7.6. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™ CG/ICP Biocide	Area di mercato: UE
	KATHON™ CG-ICP	Area di mercato: UE

			KATHON™ CG/ICP Preservative	Area di mercato: UE	
			KATHON™ MK Biocide	Area di mercato: UE	
			Biocide KT200ICP	Area di mercato: UE	
			Biogat CG ICP	Area di mercato: UE	
			Isocil® HP 1.5	Area di mercato: UE	
			MIRECIDE-KW/24	Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione			EU-0025449-0009 1-3		
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		2,2 % (p/p)

7.7. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i			KATHON™ CG/ICPII Biocide	Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione			EU-0025449-0010 1-3		
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		2,2 % (p/p)

7.8. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™ CL 150 Biocide	Area di mercato: UE
	SPECTRUS NX1164	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0025449-0011 1-3	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		2,2 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 4 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 4 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC 4 KATHON 1.5-3.5 Na

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-4

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 4

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 4**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		2,2 - 5,1 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 4**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 4

Indicazioni di pericolo	H332: Nocivo se inalato. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H302: Nocivo se ingerito. EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza	P260: Non respirare i fumi. P264: Lavare la pelle accuratamente dopo l'uso. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti protettivi / indumenti protettivi / protezione per gli occhi / protezione per il viso / protezione per l'udito. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

	P310: Contattare immediatamente un Centro antiveleni o dottore. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405: Conservare sotto chiave. P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE: Contattare un Centro antiveleni o dottore in caso di malessere.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Conservazione dell'acqua dei pozzetti negli impianti di condizionamento e di lavaggio dell'aria.

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Alghe Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso all'aperto Conservazione dell'acqua dei pozzetti negli impianti di condizionamento e di lavaggio dell'aria. Sistemi di condizionamento e sistemi di lavaggio dell'aria per preservare l'acqua del pozzetto. I sistemi di lavaggio dell'aria sono ampiamente utilizzati nelle fabbriche tessili e nell'industria del tabacco per purificare l'aria e per controllare accuratamente la temperatura e l'umidità.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistemi aperti e chiusi Descrizione dettagliata: Dosaggio automatico e manuale Il prodotto biocida viene tipicamente aggiunto in un pozzetto centrale di acqua refrigerata che alimenta diversi dispositivi di lavaggio dell'aria. Il processo di caricamento può essere condotto manualmente o mediante automazione. Nel processo automatizzato, il biocida viene dosato direttamente nel pozzetto da un serbatoio di contenimento o altro tipo di contenitore da un dosimetro (pompa). Il tubo di alimentazione deve dosare il biocida al di sotto del livello dell'acqua in modo da limitarne l'evaporazione.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Applicazione curativa: batteri, lieviti e funghi. Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 5 a 14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare, come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero. Applicazione preventiva: alghe. Una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 3 a 5 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Applicazione curativa: Batteri, lieviti e funghi Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 5 a 14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare, come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero. Tempo di contatto di 1 ora. Applicazione preventiva: alghe Una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 3 a 5 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di acqua da trattare. Indipendentemente dalla modalità di trattamento, la concentrazione totale del principio attivo C(M)IT/MIT (3:1) nel sistema non deve superare i 14,9 mg/L nell'acqua del pozzetto. **Passaggi preliminari prima dell'aggiunta:** Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel sistema. La movimentazione manuale è necessaria per il caricamento del prodotto biocida nei sistemi di dosaggio. **Frequenza dell'applicazione:** Nominalmente ogni 2 o 3 giorni o secondo necessità per ottenere il controllo. Ripetere fino a quando l'incrostazione è ridotta a un livello accettabile per controllare la crescita microbica.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— **Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).**

— **I prodotti biocidi CMIT/MIT vengono utilizzati dopo una dose shock di cloro libero in questa applicazione come pratica industriale standard.**

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di miscelazione, caricamento e pulizia dell'intero sistema, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Conservazione dei fluidi nei nastri trasportatori e nei pastorizzatori

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi nei nastri trasportatori e nei pastorizzatori Il prodotto biocida viene utilizzato per la conservazione dei fluidi di processo in pastorizzatori e nastri trasportatori utilizzati nell'industria alimentare. Il prodotto biocida viene utilizzato in questi sistemi per controllare o uccidere batteri e funghi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio automatizzato Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel fluido termovettore, in un luogo di buona miscelazione (es. pozzetto di raccolta sotto il nastro trasportatore).
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Applicazione curativa: batteri, lieviti e funghi Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero Applicazione preventiva: batteri: una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 2,5 a 5 g di C(M) IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Applicazione curativa: Batteri, lieviti e funghi Quando il sistema è visibilmente sporco, applicare da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare, come post-trattamento dopo una dose shock di almeno 0,3 ppm di cloro libero. Tempo di contatto di 1 ora. Applicazione preventiva: batteri: una volta ottenuto il controllo, aggiungere un'alimentazione continua o semicontinua da 2,5 a 5 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di acqua da trattare. **Passaggi preliminari prima dell'aggiunta:** Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel sistema. La movimentazione manuale è necessaria per il caricamento dei contenitori del prodotto biocida nei sistemi di dosaggio. **Frequenza dell'applicazione:** Nominalmente ogni 2 o 3 giorni o secondo necessità per ottenere il controllo. Ripetere fino a quando l'incrostazione è ridotta a un livello accettabile per controllare la crescita microbica.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

— I prodotti biocidi CMIT/MIT vengono utilizzati dopo una dose shock di cloro libero in questa applicazione come pratica industriale standard.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di miscelazione, caricamento e pulizia dell'intero sistema, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Conservazione offline a lungo termine delle membrane a osmosi inversa utilizzate nell'acqua potabile

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione offline a lungo termine delle membrane a osmosi inversa utilizzate nell'acqua potabile Il biocida C(M)IT/MIT (3:1) è consigliato per controllare la crescita biologica nelle membrane a osmosi inversa dei treni off-line che producono acqua potabile per periodi di tempo prolungati.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Si consiglia di pulire le membrane sporche prima di lasciarle inattive e conservarle. Fare riferimento al manuale del fornitore RO/NF per la pulizia della membrana e le procedure di spegnimento del sistema. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema. Dopo il riempimento completo dei sistemi RO/NF dei treni con la soluzione biocida, le pompe vengono arrestate (trattamento offline) per lunghi periodi di tempo. Tipicamente, le soluzioni C(M)IT/MIT (3:1) vengono preparate nel serbatoio CIP (pulizia sul posto) e aggiunte tramite il sistema di dosaggio. Per la preparazione della soluzione biocida, si consiglia la diluizione con acqua permeata o acqua di alta qualità. Le membrane devono essere immerse nella soluzione biocida durante il periodo di inattività.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 7,5-20 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua - Numero e tempi di applicazione: 7,5-20 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

— Prima di rimettere in linea le membrane, lavare accuratamente gli elementi con acqua permeata per eliminare tutto il biocida residuo.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di miscelazione, caricamento e pulizia dell'intero sistema, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Conservazione di pitture e rivestimenti

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione di pitture e rivestimenti (inclusa l'elettrodeposizione)

	Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri e lieviti nei rivestimenti applicati mediante un processo di elettrodeposizione e sistemi di risciacquo associati e nelle vernici e rivestimenti a base d'acqua in contenitori di stoccaggio prima dell'uso.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nel fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Pitture professionali e non professionali: 7,5-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Il prodotto biocida viene aggiunto nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Pitture professionali e non professionali: 7,5-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e non professionali.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— La concentrazione massima di prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 da aggiungere nelle vernici deve essere inferiore al valore soglia di 15 ppm.

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e pelli - Trattamento curativo

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e pelli - Il prodotto biocida è utilizzato per ridurre la contaminazione batterica negli additivi tessili (tessuti e non tessuti, naturali e sintetici comprese le emulsioni di silicone), negli agenti chimici di lavorazione, in tutti i prodotti chimici utilizzati nell'industria di lavorazione della pelle e negli additivi della carta (ad es. paste pigmentate all'acqua, amido, gomme naturali, lattici sintetici e naturali, agenti collanti, leganti per rivestimento, ausiliari di ritenzione, coloranti, agenti sbiancanti fluorescenti, resine resistenti all'umidità) utilizzati nelle cartiere. Il biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 16-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Trattamento curativo 16-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Tempo di contatto: 24 ore Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione dei fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e cuoio superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Conservazione di colle e adesivi

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di colle e adesivi Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri e lieviti in adesivi e adesivanti sintetici e naturali idrosolubili e dispersi in acqua nei contenitori di stoccaggio prima dell'uso
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 8-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Usi non professionali: 8-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Per garantire una distribuzione uniforme, disperdere lentamente utilizzando il dosaggio automatico o l'aggiunta manuale nel prodotto con agitazione. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 8-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Usi non professionali: 8-14,9 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e non professionali. Per i prodotti distribuiti al pubblico la concentrazione massima utilizzata deve essere inferiore al valore di soglia di 15 ppm.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di colle e adesivi superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Conservazione di reticoli polimerici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di reticoli polimerici Il prodotto biocida è raccomandato per il controllo di batteri, lieviti e funghi nella produzione, conservazione e trasporto di lattici, polimeri sintetici tra cui poliacrilamide idrolizzata e polimeri naturali (ad es., xantano, destrano).
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 14,9-50 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Per garantire una distribuzione uniforme, disperdere lentamente utilizzando il dosaggio automatico o l'aggiunta manuale nel prodotto con agitazione. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali 14,9-50 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di reticoli polimerici superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Conservazione di fanghi minerali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di fanghi minerali Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri in fanghi inorganici / minerali a base acquosa e pigmenti inorganici che sono formulati in vernici, rivestimenti e carta.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Applicazione manuale e automatizzata. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

- Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di impasti minerali superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Conservazione dei prodotti da costruzione solo per interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei prodotti da costruzione (inclusi sigillanti, materiali per calafataggio, intonaci, ecc.) Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri nei prodotti per l'edilizia (costruzioni) (sigillanti, materiali per calafataggio, biopolimeri, intonaci, filler, additivi per calcestruzzo, composti per giunti, ecc.).
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 16,2 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Erogare lentamente utilizzando il sistema di dosaggio automatico o manuale. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 16,2 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Questo uso è limitato alla conservazione del solo materiale da costruzione per interni.

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Per gli utenti professionali, la concentrazione massima di prodotti utilizzati per la conservazione di prodotti per costruzioni è superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, proteggendo la pelle e le mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Conservazione di inchiostri

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione di inchiostri Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri e lieviti negli inchiostri e nei componenti dell'inchiostro (inchiostri stampe litografiche, fotografiche, fluidi a getto d'inchiostro, inchiostri umidificanti a base d'acqua o per soluzioni a fontana utilizzati per la stampa tessile). Il prodotto biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 6-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Usi non professionali: 6-14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione.

	Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: 6-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Usi non professionali: 6-14,9 mg di C(M)IT/MIT (3:1)/kg nel prodotto finale. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti agli utilizzatori professionali e non professionali. Per i prodotti distribuiti al pubblico la concentrazione massima utilizzata deve essere inferiore al valore di soglia di 15 ppm.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di inchiostri superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11. **Descrizione degli usi**

Tabella 11.

Conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.; esclusi gli additivi per carburanti)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.; esclusi gli additivi per carburanti)

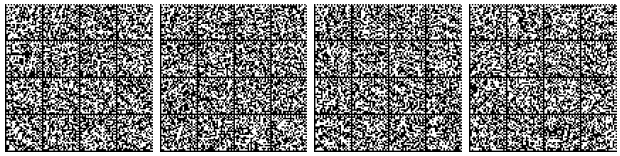

	Il biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri nei fluidi funzionali come fluidi per freni e idraulici, additivi antigelo, inibitori di corrosione, fluidi di filatura. Il biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 6 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 6 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.11.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.11.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.) superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali;

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.11.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

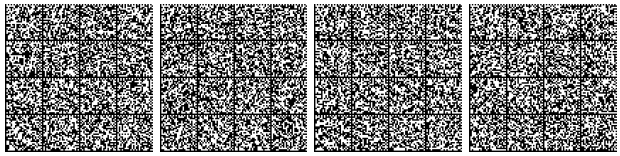

4.12. **Descrizione degli usi**

Tabella 12.

Conservazione dei reagenti di laboratorio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei reagenti di laboratorio. Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri e lieviti nei reagenti di laboratorio.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Uso professionale: aggiungere a un tasso di utilizzo tipico di 15,2 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione. Erogare lentamente utilizzando il sistema di dosaggio automatico o manuale. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso. Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Uso professionale: aggiungere a un tasso di utilizzo tipico di 15,2 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare. Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 1 L — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.12.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

— Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.12.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Per gli utenti professionali, essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di reagenti di laboratorio superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché l'applicazione delle misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi, quali:

— minimizzazione delle fasi manuali;

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.12.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.12.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.12.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13. **Descrizione degli usi**

Tabella 13.

Conservazione offline di membrane industriali a osmosi inversa

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione offline di membrane industriali a osmosi inversa Il prodotto biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri in membrane a osmosi inversa e membrane di nanofiltrazione nella produzione di acque industriali per lunghi periodi di tempo.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema. Dopo il riempimento completo dei sistemi RO/NF dei treni con la soluzione biocida, le pompe vengono arrestate (trattamento offline) per lunghi periodi di tempo. Tipicamente, le soluzioni C(M) IT/MIT (3:1) vengono preparate nel serbatoio CIP (pulizia sul posto) e aggiunte tramite il sistema di dosaggio. Per la preparazione della soluzione biocida, si raccomanda la diluizione con acqua permeata o acqua di alta qualità. Le membrane devono essere immerse nella soluzione biocida durante il periodo di inattività.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 7,5-20 g/m3 (ppm p/v) di C (M)IT/MIT (3:1). - Numero e tempi di applicazione: 7,5-20 g/m3 (ppm p/v) di C (M)IT/MIT (3:1).
Categoria/e di utilizzatori	industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.13.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

— Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

— Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

— Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

— La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

4.13.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Sciacquare il sistema con acqua prima di eseguirne la manutenzione.

— Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.13.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.14. **Descrizione degli usi**

Tabella 14.

Conservazione dei liquidi utilizzati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo chiuso

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo chiuso (i sistemi di acqua di raffreddamento a ricircolo chiuso comprendono il raffreddamento del compressore, l'acqua refrigerata del condizionamento ad aria, le caldaie, il raffreddamento della camicia del motore, il raffreddamento dell'alimentazione e altri processi industriali). Il prodotto biocida viene utilizzato per controllare la crescita di batteri aerobi e anaerobi, lieviti, funghi e biofilm nell'acqua circolante dei sistemi chiusi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Efficacia curativa: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore - contro il biofilm: 14,9 g C (M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore - contro funghi e lieviti a 1 - 3 g C(M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 48 ore. Efficacia preventiva: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - contro il biofilm (inclusa L. pneumophila): 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. -

	Numero e tempi di applicazione: Efficacia curativa: — contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5 - 14,9 g di C(M) IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore. — contro il biofilm: 14,9 g C (M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore. — contro funghi e lieviti a 1 - 3 g C(M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 48 ore. Efficacia preventiva: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. contro il biofilm (inclusa L. pneumophila): 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.14.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.14.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.14.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.14.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.14.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.15. **Descrizione degli usi**

Tabella 15.

Conservazione dei liquidi utilizzati nei piccoli sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Alghe (alghe verdi e cianobatteri) Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati in piccoli sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto (portate di spurgo e ricircolo, nonché volume totale d'acqua limitato rispettivamente a 2 m3/h e 100 m3/h e 300 m3) Acqua di processo e raffreddamento: utilizzata per controllare la crescita di batteri, alghe, funghi e biofilm

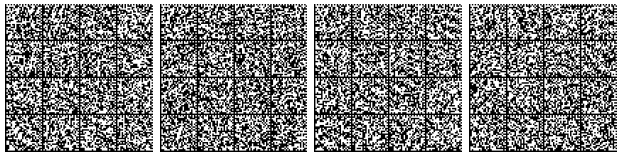

Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema aperto Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. .
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5 -14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro funghi (inclusi i lieviti) a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Trattamento preventivo: - contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo — Contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5-14,9 g di C(M) IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 24 ore — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M) IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. — contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. Trattamento preventivo: — contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.15.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.15.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Il liquido di raffreddamento non deve essere convogliato direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

— Il prodotto può essere utilizzato solo quando le torri di raffreddamento sono dotate di eliminatori di deriva che riducono la deriva di almeno il 99%.

4.15.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.15.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.15.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.16. **Descrizione degli usi**

Tabella 16.

Conservazione dei liquidi utilizzati in pastorizzatori, nastri trasportatori e lavatori d'aria

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Alghe (alghe verdi e cianobatteri) Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati in non alimentari pastorizzatori, nastri trasportatori e lavatori d'aria
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel fluido termovettore, in un luogo di buona miscelazione (es. pozzetto di raccolta sotto il nastro trasportatore). Il tubo di alimentazione serve per dosare il biocida al di sotto del livello dell'acqua in modo da limitarne l'evaporazione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: - contro i batteri (inclusa L. pneumophila): 5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; - contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Trattamento preventivo: contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua, contro biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo Contro i batteri (inclusa L. pneumophila): 5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M) IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. — contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore. Trattamento preventivo: — contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. — contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.
Categoria/e di utilizzatori	industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.16.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

Lavatori d'aria: da utilizzare solo nei sistemi di lavaggio dell'aria industriali che mantengono un'efficace nebulizzazione dei componenti eliminando la nebbia.

4.16.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.16.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.16.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.16.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.17. **Descrizione degli usi**

Tabella 17.

Conservazione delle soluzioni per il trattamento del legno

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: Altro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione delle soluzioni per il trattamento del legno da applicare solo sul legno delle classi 1, 2 e 3. Il prodotto biocida è utilizzato come conservante per la soluzione acquosa di trattamento del legno durante il processo di trattamento del legno allo stato umido.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo: contro i funghi: 15-50 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di soluzione per la conservazione del legno in uso - Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo: contro i funghi: 15-50 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di soluzione per la conservazione del legno in uso
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.17.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

— Il biocida non è destinato a fungere da preservante del legno contro i funghi che lo distruggono rispetto al tipo di prodotto 8.

4.17.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Il prodotto non deve essere utilizzato in una soluzione di trattamento da applicare su legno che può venire a diretto contatto con alimenti, mangimi e animali da allevamento

— Il prodotto può essere utilizzato per preservare soluzioni di trattamento del legno solo nelle classi d'uso 1, 2 e 3.

— Il prodotto può essere utilizzato in una soluzione di trattamento del legno in cui i processi di applicazione industriale possono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro e impermeabile con un sistema di contenimento per evitare il deflusso e un sistema di recupero predisposto (ad es. un deposito).

— Il prodotto può essere utilizzato nelle soluzioni di trattamento del legno per la conservazione del legname appena trattato, che dopo il trattamento viene riposto al riparo o su un supporto impermeabile o entrambi, per evitare perdite dirette nel terreno, nelle fognature o nell'acqua. Eventuali perdite di soluzione per il trattamento del legno devono essere raccolte per il riutilizzo o lo smaltimento.

— Il prodotto può essere utilizzato solo in soluzioni di trattamento del legno per applicazioni industriali se queste non ne comportano il rilascio sul terreno, in acque sotterranee e di superficie o in qualsiasi tipo di fognatura e se le soluzioni di trattamento del legno e/o il prodotto sono raccolti e riutilizzati o smaltiti come rifiuti pericolosi.

— Il biocida può essere utilizzato solo nelle soluzioni di trattamento del legno utilizzate per trattare oggetti o materiali che vengono riposti fino a completa asciugatura su terreni impermeabili e sotto tettoia, per evitare perdite nel terreno.

4.17.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.17.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.17.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.18. **Descrizione degli usi**

Tabella 18.

Conservazione dei fluidi di ricircolo utilizzati nella lavorazione dei tessuti e delle fibre, nella lavorazione della pelle, nella lavorazione fotografica e nei sistemi a fontana

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei fluidi di ricircolo utilizzati nella lavorazione dei tessuti e delle fibre, nella lavorazione della pelle, nella lavorazione fotografica e nei sistemi a fontana I prodotti biocidi C(M)IT/MIT (3:1) sono utilizzati per conservazione di fluidi tessili e di filatura, soluzioni di elaborazione fotografica, processi di lavorazione della pelle (ad esempio fasi di trattamento di lavaggio e ammollo) e soluzioni di fontane di stampa per controllare l'integrità del fluido di ricircolo riducendo la contaminazione microbica nella soluzione sfusa.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.La conservazione di tutti i prodotti finali viene eseguita nella maggior parte dei casi in modo altamente automatizzato da utenti industrialiIl prodotto biocida viene aggiunto al pozzetto centrale, al bacino o alle linee di ricircolo in una zona con adeguata miscelazione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: contro i batteri a 16-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di fluido - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo: contro i batteri a 16-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di fluido Tempo di contatto 5 giorni
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.18.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.18.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— I liquidi utilizzati nei fluidi per la lavorazione dei tessuti e delle fibre non devono essere convogliati direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

— I liquidi in ricircolo nei sistemi di elaborazione fotografica e nei sistemi a fontana non devono essere convogliati direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

4.18.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.18.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.18.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.19. **Descrizione degli usi**

Tabella 19.

Conservazione dei liquidi in ricircolo utilizzati nelle cabine di verniciatura a spruzzo e nei sistemi di rivestimento per elettrodeposizione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Conservazione dei liquidi in ricircolo utilizzati nelle cabine di verniciatura a spruzzo e nei sistemi di rivestimento per elettrodeposizione. Il biocida viene utilizzato per la conservazione dei fluidi nei processi di pre-trattamento (trattamento di pulizia per la rimozione di grasso e sporco, processo di fosfatazione sgrassante, risciacquo di serbatoi) di cabine di verniciatura a spruzzo e sistemi di rivestimento per elettrodeposizione (es. bagni cataforetici) applicati nel settore della carrozzeria e della produzione di auto di primo equipaggiamento per controllare l'integrità del fluido di ricircolo riducendo la contaminazione microbica da batteri e funghi nella soluzione sfusa.
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo: Da 7,5 a 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo: Da 7,5 a 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale. Il prodotto biocida viene aggiunto nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.19.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.19.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.19.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.19.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.19.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.20. **Descrizione degli usi**

Tabella 20.

Conservazione dei liquidi utilizzati negli impianti di riscaldamento a ricircolo chiuso e relative tubazioni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri anaerobi e aerobi (inclusa Legionella pneumophila) Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Conservazione dei liquidi utilizzati negli impianti di riscaldamento a ricircolo chiuso e relative tubazioni. Il lavaggio con biocidi pre-commissionato di sistemi di tubazioni nuove o esistenti (tubazioni per il riscaldamento e il raffreddamento) comprende le tubazioni usate o le nuove tubazioni strutturali costruite su progetti di edifici industriali. Sistemi di riscaldamento a ricircolo chiuso: il lavaggio con biocidi pre-commissionato di sistemi di tubazioni nuove o esistenti (tubazioni per il riscaldamento e il raffreddamento) comprende le tubazioni usate o le nuove tubazioni strutturali costruite su progetti di edifici industriali. Il prodotto biocida viene utilizzato per controllare la crescita di batteri aerobi e anaerobi, funghi e biofilm nell'acqua circolante dei sistemi chiusi. I sistemi chiusi sono meno suscettibili a corrosione, formazione di scorie e incrostazioni biologiche rispetto ai sistemi aperti. Tuttavia, se il sistema viene lasciato pieno e non trattato, possono presentarsi problemi microbici. Ciò è dovuto alla presenza di nitriti e glicoli utilizzati come nutrienti dai microbi.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel fluido termovettore, in un luogo di buona miscelazione. Il tubo di alimentazione deve dosare il biocida al di sotto del livello dell'acqua al fine di limitare l'evaporazione del biocida.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: contro batteri a 5 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua (inclusa L. pneumophila); contro il biofilm a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro funghi e lieviti a 1 g di C(M) IT/MIT/m3 di acqua Trattamento preventivo: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro il biofilm a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo — Contro i batteri a 5-g C(M)IT/MIT(3:1)/m3 di acqua (inclusa L. pneumophila) Tempo di contatto: 24 ore — contro il biofilm a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua Tempo di contatto: 24 ore — contro funghi e lieviti a 1 g di C(M)IT/MIT/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore

	Trattamento preventivo — contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua e contro il biofilm a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.20.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.20.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.20.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.20.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.20.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.21. **Descrizione degli usi**

Tabella 21.

Conservazione dei polimeri utilizzati nei processi petroliferi (ad esempio, recupero di petrolio potenziato, fanghi di perforazione, ecc.)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso all'aperto Conservazione dei polimeri utilizzati nei processi petroliferi (ad esempio, recupero di petrolio potenziato, fanghi di perforazione, ecc.)
Metodo/i di applicazione	Metodo: - Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nell'acqua di iniezione: Polimero xantano: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nei fanghi di perforazione: Polimero xantano: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nell'acqua di iniezione: Polimero xantano: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nei fanghi di perforazione: Polimero xantano: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3.
Categoria/e di utilizzatori	industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.21.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.21.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.21.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.21.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.21.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.22. **Descrizione degli usi**

Tabella 22.

Trattamento slimicida nel processo di disinchiostrazione della polpa e della carta

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Trattamento slimicida nel processo di disinchiostrazione della polpa e della carta. Impianti per il ricliclo / disinchiostrazione della carta. Il processo di disinchiostrazione è un trattamento nella produzione della carta mediante il quale vengono rimossi gli inchiostri di stampa dalle fibre della carta di scarto per produrre pasta di cellulosa disinchiostrata.
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato. Il biocida viene dosato automaticamente dalla pompa e dai tubi fissi nel circuito, solitamente nello spappolatore sotto il livello dell'acqua.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Tempo di contatto: 24 ore Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.22.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.22.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.22.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.22.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.22.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.23. **Descrizione degli usi**

Tabella 23.

Trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta (cartiere, fase umida, circuiti dell'acqua e sistema di lavorazione negli impianti).
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare. - Numero e tempi di applicazione: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Tempo di contatto: 24 ore Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare.
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.23.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.23.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

— uso di un dispositivo di dosaggio;

— pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

— • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

— uno standard adeguato di ventilazione generale;

— formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

— guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

— deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

— protezione per gli occhi;

— respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— L'uso di prodotti contenenti C(M)IT/MIT (3:1) per il trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta è limitato a

(a) trattamenti curativi in impianti collegati a un'acqua priva di slimicidi da una cartiera e solo per il trattamento dei tubi di circolazione breve della stessa, nonché

b) trattamenti preventivi

E, in entrambi i casi, solo se le acque reflue della fabbrica sono depurate in un impianto di trattamento delle acque reflue industriali (completo) in loco con una capacità minima di 5 000 m^3 al giorno come descritto nella Direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/UE (Migliori tecniche disponibili per la produzione di pasta di legno, carta e cartone) e se si ottiene una diluizione di almeno 200 volte nelle acque superficiali dopo l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali.

4.23.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.23.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.23.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.24. **Descrizione degli usi**

Tabella 24.

Trattamento preventivo (controllo del biofouling) in linea e dopo la pulizia in loco di membrane industriali RO/NF

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Trattamento preventivo (controllo del biofouling) in linea e dopo la pulizia in loco di membrane industriali RO/NF
Metodo/i di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Dosaggio manuale e automatizzato.L'applicazione di routine del biocida previene la crescita del biofilm sulle superfici delle membrane a osmosi inversa o a nanofiltrazione, sul distanziatore di alimentazione, sui mezzi filtranti e sulle tubazioni. Il biocida deve essere erogato all'acqua di alimentazione in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Trattamento preventivo: da 5 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido - Numero e tempi di applicazione: Trattamento preventivo: da 5 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Per utenti industriali e professionali: — Beute HDPE: 5 L (nominale) — Secchio / tanica in HDPE: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominale) — Scatola con rivestimento in HDPE: 20 L — Fusto in HDPE: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — IBC HDPE: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.24.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.24.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

— Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

— Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

  — minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

  — uso di un dispositivo di dosaggio;

  — pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

  — • Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

  — uno standard adeguato di ventilazione generale;

  — formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

— I DPI sono i seguenti:

  — guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

  — deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

  — protezione per gli occhi;

  — respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

— Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

4.24.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.24.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.24.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 4

5.1. **Istruzioni d'uso**

— La durata dell'effetto dipende dalle esigenze di prestazione del cliente per il materiale conservato, dalla composizione specifica degli ingredienti e dal pH del prodotto conservato.

— Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

— Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

MISURE PRECAUZIONALI DURANTE LO STOCCAGGIO E IL TRASPORTO:

Tenere in un luogo ben ventilato. Il prodotto così fornito può sviluppare lentamente gas (principalmente anidride carbonica). Per evitare l'accumulo di pressione, il prodotto viene confezionato in contenitori appositamente ventilati, ove necessario. Tenere questo prodotto nel contenitore originale se non viene utilizzato. Il contenitore deve essere conservato e trasportato in posizione verticale per evitare la fuoriuscita del contenuto attraverso lo sfiato, se presente.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

-

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— Contatto con la pelle: Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminati. Lavare la pelle contaminata con acqua. Contattare il Centro Antiveleni in presenza di sintomi.

— Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con abbondante acqua, sollevando di tanto in tanto la palpebra superiore e quella inferiore. Controllare e rimuovere eventuali lenti a contatto, se l'operazione risulta facile. Continuare a risciacquare con acqua tiepida per almeno 30 minuti. Chiamare il 112/ l'ambulanza per assistenza medica.

— Ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Contattare il Centro Antiveleni. Consultare immediatamente un medico in presenza di sintomi e/o se sono state ingerite grandi quantità. Non somministrare liquidi né indurre il vomito.

— Inalazione (di vapori spray): trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo, facendogli assumere una posizione che favorisca la respirazione. Consultare immediatamente un medico in presenza di sintomi e/o se sono state inalate grandi quantità.

— In caso compromissione dello stato di coscienza, far assumere la posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico.

— Conservare il contenitore o l'etichetta.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non gettare il prodotto inutilizzato nel terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubature (per esempio lavandino, toilette) o negli scarichi fognari.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità con le normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, nel contenitore originale.

Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi

Proteggere dalla luce solare.

Raccomandazione: se viene utilizzato un imballaggio in metallo, è necessario applicare uno strato di vernice.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

-

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 4

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™ LX 300 BIOCIDE	Area di mercato: UE
	KATHON™ WT 300 Biocide	Area di mercato: UE
	ACQ 819	Area di mercato: UE
	Biocide KT300WT	Area di mercato: UE
	KT300WT	Area di mercato: UE
	KT300LX	Area di mercato: UE
	SANITER 454	Area di mercato: UE
	OS Isobio3	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0025449-0012 1-4	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		4,6 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	KATHON™ WT 150 Biocide	Area di mercato: UE
	KATHON™ LX 150 BIOCIDE	Area di mercato: UE
	BIO 419	Area di mercato: UE
	SANITER 420	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0025449-0013 1-4	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	Principio attivo	55965-84-9		2,3 % (p/p)

26CE0210

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2333 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) L'11 ottobre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («avviso di apertura»).

(2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 27 agosto 2024 dal Greenwood Consortium («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di legno compensato di legno duro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140 della Commissione ([3]) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro.

1.3. Misure provvisorie

(4) In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 12 maggio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

(5) Il 10 giugno 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione ([4]) («regolamento provvisorio»).

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2024/6048, 11.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6048/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/3140, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3140/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione, del 6 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/1139, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1139/oj).

1.4. **Fase successiva della procedura**

(6) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), la China National Forest Products Industry Association («CNFPIA») che rappresenta due produttori esportatori cinesi, tra cui la società Pizhou Jiangshan Wood («Jiangshan Wood»), un'associazione ad hoc che rappresenta sette produttori esportatori («un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato»), un'associazione ad hoc di 28 produttori esportatori cinesi («associazione di produttori esportatori» o «associazione»), il denunciante, l'utilizzatore Keflico A/S («Keflico»), l'importatore indipendente Questwood sp. z o.o («Questwood»), il grossista e l'importatore indipendente Ljungberg Fritzoe AB («Ljungberg Fritzoe»), così come l'associazione ad hoc di importatori e utilizzatori indipendenti dell'UE, la Plywood Trade Interest Alliance («PTIA»), la federazione di importatori, dettaglianti e grossisti indipendenti, la Federazione europea del commercio del legname («ETTF»), nonché l'associazione tedesca di importatori indipendenti, grossisti e dettaglianti Gesamtverband Deutscher Holzhandel («GD Holz») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio ([5]).

(7) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, la PTIA, la CNFPIA, l'associazione dei produttori esportatori e Jiangshan Wood. La PTIA ha inoltre presentato una nota informativa successiva all'audizione e ha chiesto un'audizione con il consigliere-auditore. Il consigliere-auditore ha sentito per iscritto la PTIA e, a seguito di un'ulteriore richiesta, il 16 ottobre 2025 si è tenuta un'altra audizione, come spiegato al considerando 11.

(8) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(9) La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(10) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni dall'associazione di produttori esportatori, da un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato, dalla CNFPIA, da Jiangshan Wood, dalla PTIA, dal produttore esportatore Xuzhou Saintland Wood Inc («Saintland Wood») e da Andrex B.V. («Andrex»), un importatore e distributore di pezzi di ricambio e materiali per container, compresi i pavimenti per container in legno compensato di legno duro. Tali osservazioni sono trattate in appresso nelle rispettive sezioni.

(11) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Le audizioni si sono svolte il 9 ottobre 2025 e il 13 ottobre 2025 rispettivamente con Jiangshan Wood e la PTIA. La PTIA ha inoltre chiesto l'intervento del consigliere-auditore per quanto riguarda il diritto di essere ascoltata da quest'ultimo, il diritto alla parità di trattamento, il diritto a presentare osservazioni ed elementi di prova, il diritto di accesso al fascicolo pubblico, il diritto di essere informata dei fatti e delle considerazioni principali su cui la Commissione europea ha basato le sue risultanze e il diritto a una buona amministrazione ([6]). L'audizione si è svolta il 16 ottobre 2025. Il consigliere-auditore non ha chiesto di intraprendere ulteriori azioni per dare seguito all'audizione tenutasi con la PTIA il 16 ottobre 2025. Il 21 ottobre 2025 anche Jiangshan Wood ha richiesto un'audizione con il consigliere-auditore. La richiesta di audizione non ha potuto essere accolta poiché è stata presentata oltre i termini previsti ai punti 5.7 e 11 dell'avviso di apertura e la sua presentazione tardiva non ha consentito l'intervento del consigliere-auditore.

1.5. **Argomentazioni in merito all'apertura**

(12) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che il trattamento riservato della denuncia costituiva una violazione dei suoi diritti di difesa. La PTIA ha affermato che i denuncianti non disponevano di portafogli di prodotti specifici che consentissero di individuare i singoli fattori di pregiudizio e che il fatto che la Commissione non abbia presentato dati relativi al pregiudizio riguardanti i produttori dell'Unione inseriti nel campione in intervalli di valori nel regolamento provvisorio ha dimostrato che non era ragionevole applicare il principio di riservatezza nella fase di denuncia.

([5]) La Federazione spagnola del commercio del legname («AEIM») ha presentato una lettera a sostegno della posizione della PTIA, ma non si è registrata come parte interessata. Baukrane, un utilizzatore, ha presentato osservazioni ma non si è registrato come parte interessata.

([6]) t25.009783, sezione: procedura.

(13) L'argomentazione della PTIA secondo cui il trattamento riservato dei dati mediante indicizzazione in intervalli di valori nella denuncia violerebbe i diritti di difesa della stessa è stata respinta in quanto i dati relativi alla produzione, alla capacità produttiva, all'utilizzo degli impianti, ai costi di produzione, alle vendite, alle scorte e all'occupazione erano effettivamente presentati in intervalli di valori nella denuncia, sebbene fossero sempre stati accompagnati dall'indice pertinente che indicava la loro variazione percentuale. Con un tale trattamento dei dati è stato possibile raggiungere un equilibrio adeguato tra il diritto del denunciante al trattamento riservato dei dati più sensibili e il diritto di difesa delle parti interessate. Inoltre la richiesta di trattamento riservato dei dati sensibili, presentandoli utilizzando intervalli di valori, è una prerogativa delle parti interessate nel procedimento. Tale richiesta è stata presentata dai denuncianti all'apertura dell'inchiesta e accettata dalla Commissione, data l'esistenza di tipi specifici di prodotti da essi realizzati; i loro portafogli avrebbero infatti consentito l'identificazione di dati sensibili delle società anche se aggregati. Nella fase provvisoria i produttori dell'Unione inseriti nel campione non hanno richiesto tale trattamento riservato. In assenza di altri nuovi elementi, la Commissione ha quindi confermato le risultanze e le conclusioni di cui al considerando 9 del regolamento provvisorio.

(14) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha continuato a contestare la rappresentatività della denuncia e ha chiesto alla Commissione di divulgare il calcolo da essa effettuato della legittimazione ad agire.

(15) La Commissione ha confermato le risultanze sulla legittimazione ad agire di cui al considerando 13 del regolamento provvisorio. La nota sulla legittimazione ad agire ([7]) è stata aggiunta al fascicolo pubblico il giorno dell'apertura del procedimento. Tale nota comprendeva un elenco di produttori e associazioni dell'UE contattati dalla Commissione e non specificava i dati relativi alla produzione e alle vendite dei singoli produttori. Tali dati, presentati sotto forma di intervalli di valori, erano reperibili nelle singole risposte riguardanti la legittimazione ad agire ([8]). La nota indicava in modo sufficientemente dettagliato il metodo utilizzato ai fini del calcolo della legittimazione ad agire a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Nello specifico, i produttori dell'Unione che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuavano più del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria dell'Unione. La denuncia è stata sostenuta da produttori dell'Unione che complessivamente realizzavano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. Nessun produttore che ha espresso opposizione alla denuncia si è manifestato durante l'esercizio della legittimazione ad agire. A fini di trasparenza, la Commissione ha inoltre comunicato che i produttori dell'Unione che hanno espresso un chiaro sostegno realizzavano tra il 25 % e il 30 % circa della produzione totale di cui sopra. La richiesta è stata pertanto respinta. La Commissione ha osservato che la PTIA non ha fornito alcun elemento di prova sostanziale a dimostrazione della mancanza di legittimazione ad agire dei denuncianti.

(16) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha ribadito che la Commissione non aveva divulgato dati sulla produzione sufficientemente precisi da consentire il calcolo della legittimazione ad agire dei denuncianti. Essa ha inoltre sostenuto che, nel caso dei dati relativi a nove denuncianti, la divulgazione di dati pertinenti in intervalli di valori non era giustificata.

(17) La Commissione ha divulgato i dati relativi alla produzione in intervalli di valori al fine di tutelare la riservatezza di tali informazioni sensibili ed esclusive. Essa ha infatti seguito la procedura standard prevista nelle inchieste antidumping divulgando tali informazioni in intervalli di valori. Il numero di società denuncianti non pregiudica l'obbligo della Commissione di proteggere informazioni sensibili. La Commissione ha nuovamente osservato che, nonostante abbia ribadito le proprie argomentazioni in merito alla legittimazione ad agire, la PTIA non ha presentato alcun elemento di prova a dimostrazione della mancanza di legittimazione ad agire dei denuncianti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(18) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la Commissione ha ignorato informazioni critiche relative all'interesse dell'Unione nella fase provvisoria non tenendo conto, durante la valutazione provvisoria, della comunicazione presentata dalla PTIA il 15 gennaio 2025 ([9]) che confuta le controargomentazioni avanzate dal denunciante ([10]) a seguito delle osservazioni della PTIA in merito all'apertura dell'inchiesta ([11]). La PTIA ha affermato di non aver superato il termine per la presentazione dei dati in questione, ma, come argomentazione di riserva, ha comunque fatto riferimento alla giurisprudenza dell'OMC ([12]), sostenendo che le informazioni presentate dopo il termine non possono essere automaticamente ignorate.

([7]) t24.008384.
([8]) Cfr. ad esempio t24.008226 per Panguaneta.
([9]) t25.000896.
([10]) t25.000277.
([11]) t24.009472, t24.010197 e t24.040502.
([12]) Relazione dell'organo d'appello, *US – Hot-Rolled Steel*, punto 77; relazione dell'organo d'appello, *US – Hot-Rolled Steel*, punti 74 e 77; cfr. anche la causa T-633/11, *Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio*, punti da 70 a 91.

(19) La Commissione ha concluso che, alla luce dei chiarimenti forniti in merito al termine per confutare le osservazioni presentate da altre parti, l'argomentazione della PTIA secondo cui quest'ultima avrebbe confutato entro i termini previsti la confutazione del consorzio Greenwood delle osservazioni delle parti interessate non è corretta.

(20) Inoltre è soprattutto importante evidenziare che la Commissione non ha ignorato gli elementi sostanziali della suddetta confutazione. Le argomentazioni relative all'interesse dell'Unione, già presentate dalla PTIA il 25 novembre 2024 ([13]) e il 3 gennaio 2025 ([14]), sono state esaminate effettuando un'analisi approfondita degli interessi delle diverse categorie di utenti e facendo specifico riferimento al parere della PTIA nei considerando 355 e 362 del regolamento provvisorio.

(21) L'argomentazione esposta nella comunicazione di cui al considerando 18, relativa alla mancanza di legittimazione ad agire dell'industria dell'Unione e all'eccessiva riservatezza dei calcoli della legittimazione ad agire, già sollevata dalla PTIA nelle sue comunicazioni del 25 novembre 2024 ([15]) e del 3 gennaio 2025 ([16]), è stata esaminata nei considerando da 7 a 9, 12 e 13 del regolamento provvisorio, nonché nel considerando 15 precedente. L'argomentazione relativa alle conclusioni della Commissione e della Corte sulla definizione del prodotto nell'ambito dell'inchiesta riguardante il legno compensato di betulla originario della Russia ([17]), già sollevata nelle comunicazioni della PTIA del 25 novembre 2024 ([18]) e del 3 gennaio 2025 ([19]), è stata esaminata nei considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio. La richiesta di esclusione dei prodotti di legno compensato rivestito con pellicola, già presentata dalla PTIA il 24 ottobre 2024 ([20]), il 18 novembre 2024 ([21]) e il 3 gennaio 2025 ([22]), è stata esaminata nei considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio. La richiesta di esclusione dei prodotti in legno compensato di legno duro di eucalipto, già presentata dalla PTIA il 24 ottobre 2024 ([23]), il 18 novembre 2024 ([24]), il 25 novembre 2024 ([25]) e il 3 gennaio 2025 ([26]), è stata esaminata nei considerando 61 e 62 del regolamento provvisorio. La richiesta di esclusione dei prodotti di legno compensato con strati esterni uguali o inferiori a 0,3 mm, nonché di legno compensato sottile avente uno spessore inferiore a 6 mm, già presentata il 24 ottobre 2024 ([27]), il 18 novembre 2024 ([28]), il 25 novembre 2024 ([29]) e il 3 gennaio 2025 ([30]), è stata esaminata nei considerando 63 e 64 del regolamento provvisorio. La richiesta di esclusione dei prodotti di legno compensato con fogli da impiallacciatura ricostituiti, già presentata il 24 ottobre 2024 ([31]), il 18 novembre 2024 ([32]), il 25 novembre 2024 ([33]) e il 3 gennaio 2025 ([34]), è stata esaminata nei considerando 65 e 66 del regolamento provvisorio. La richiesta di esclusione di specie tropicali, già presentata il 3 gennaio 2025 ([35]), è stata esaminata nei considerando 75 e 76 del regolamento provvisorio.

(22) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la sua comunicazione del 15 gennaio 2025 era stata presentata entro il termine prescritto, ossia il 25 giugno 2025, termine per presentare osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie ([36]), come indicato al punto 7 dell'avviso di apertura. La PTIA ha affermato che, poiché conteneva nuove informazioni, tale comunicazione non era soggetta al rispetto del termine di 75 giorni per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate ([37]).

([13]) t24.010502.
([14]) t25.000176.
([15]) Cfr. nota 13.
([16]) Cfr. nota 14.
([17]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia (GU L 394 del 9.11.2021, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1930/oj).
([18]) Cfr. nota 13.
([19]) Cfr. nota 14.
([20]) t24.009472.
([21]) t24.010197.
([22]) Cfr. nota 14.
([23]) Cfr. nota 20.
([24]) Cfr. nota 21.
([25]) Cfr. nota 13.
([26]) Cfr. nota 14.
([27]) Cfr. nota 20.
([28]) Cfr. nota 21.
([29]) Cfr. nota 13.
([30]) Cfr. nota 14.
([31]) Cfr. nota 20.
([32]) Cfr. nota 21.
([33]) Cfr. nota 13.
([34]) Cfr. nota 14.
([35]) Cfr. nota 14.
([36]) Punto 7 dell'avviso di apertura, cfr. nota 2.
([37]) Punto 8 dell'avviso di apertura, cfr. nota 2.

(23) La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto il titolo della comunicazione della PTIA del 15 gennaio 2025, «Rebuttal of the Plywood Trade Interest Alliance on the Complainants' comments» ([38]), faceva chiaramente riferimento alla presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate, vale a dire il denunciante, che era pertanto soggetta al termine di 75 giorni di cui al punto 8 dell'avviso di apertura.

(24) La Commissione ha inoltre ricordato che il termine per la presentazione di informazioni, prima dell'adozione di misure provvisorie, era di 70 giorni dopo l'apertura dell'inchiesta, un periodo di tempo inferiore rispetto a quello di 75 giorni previsto per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate ([39]). L'argomentazione della PTIA secondo cui è possibile presentare nuove informazioni fattuali fino alla scadenza del termine per trasmettere osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie, indipendentemente dai termini di cui al punto 8 dell'avviso di apertura, non era corretta. La PTIA ha sostenuto che, poiché il termine ultimo per la presentazione di nuove informazioni corrispondeva alla fine del periodo per la trasmissione di osservazioni sulle misure provvisorie, era possibile presentare una comunicazione in qualsiasi momento purché contenesse nuove informazioni. La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto il termine di 70 giorni, dopo l'apertura dell'inchiesta, per la presentazione di comunicazioni per la fase provvisoria era chiaramente indicato al punto 7 dell'avviso di apertura.

(25) La Commissione ha inoltre osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla PTIA, nella comunicazione da essa presentata il 15 gennaio 2025 non vi erano nuove informazioni. Nella sezione intitolata «Argomentazioni riguardanti presunte pratiche di elusione» ([40]), la PTIA non ha presentato alcuna argomentazione o elementi di prova in merito ai controlli riguardanti il legno compensato di legno duro avente uno strato esterno sottile di legno tenero (cfr. considerando 382 del regolamento provvisorio). Essa ha invece contestato la registrazione delle importazioni per prodotti che non rientrano nell'attuale definizione del prodotto e ha chiesto alla Commissione di stabilire in modo inequivocabile tale definizione. La questione della registrazione di prodotti che non rientravano nell'ambito dell'inchiesta non aveva alcun fondamento fattuale, non era stata sollevata e pertanto non era pertinente per il caso in esame. La definizione del prodotto è stata inoltre stabilita in modo inequivocabile nell'avviso di apertura ([41]).

(26) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto della sostanza delle argomentazioni formulate nella comunicazione del 15 gennaio 2025.

(27) La Commissione ha ribadito quanto dichiarato nei considerando 20 e 21 riguardo al fatto di aver tenuto conto della sostanza delle argomentazioni pertinenti della PTIA. La comunicazione della PTIA in questione è una controreplica alla risposta inviata dal denunciante il 20 dicembre 2024 ([42]), che confutava le comunicazioni della PTIA e di altre parti interessate presentate dopo l'apertura dell'inchiesta. Rispondendo alla confutazione la PTIA si era limitata ad affrontare le questioni contenute nel documento presentato dal denunciante, che già di per sé si limitava a problematiche già sollevate dalla PTIA in precedenti comunicazioni (24 ottobre 2024 ([43]), 18 novembre 2024 ([44]) e 25 novembre 2024 ([45])). La risposta della PTIA si era pertanto limitata, per definizione, ad ulteriori chiarimenti su argomentazioni già formulate.

(28) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che le informazioni contenute negli allegati della comunicazione del 15 gennaio 2025 non erano state prese in considerazione dalla Commissione.

([38]) Cfr. nota 9.

([39]) «[L]e informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;
le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l'inchiesta». Avviso di apertura, punto 7, alinea 1 e 2. Cfr. nota 2.

([40]) Considerando 29-45; cfr. nota 9.

([41]) Punto 2 dell'avviso di apertura; cfr. nota 2.

([42]) Cfr. nota 10.

([43]) Cfr. nota 20.

([44]) Cfr. nota 21.

([45]) Cfr. nota 13.

(29) La Commissione ha constatato, in particolare, che il contenuto della relazione sulle prestazioni presentata come allegato, che metteva in evidenza la differenza in termini di qualità del legno compensato rivestito con pellicola prodotto dalla Cina rispetto a quello prodotto nell'Unione, era già noto e che tale argomento era stato trattato ai considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio. La sostanza degli elementi di prova presentati riguardanti la produzione limitata di legno compensato con rivestimento sottile da parte dell'industria dell'Unione era già nota in quanto menzionata ai considerando 63 e 64 del regolamento provvisorio. Nella comunicazione del 25 novembre 2024 ([46]), la PTIA faceva riferimento al fatto di aver già ricevuto più di «100 lettere di sostegno» da parte delle imprese dell'Unione. L'esistenza di tali lettere era pertanto nota. Inoltre tutte le lettere di sostegno erano state redatte sulla base di un modello e sollevavano esattamente gli stessi punti. L'opposizione delle società firmatarie era già stata presa in considerazione nel valutare l'interesse dell'Unione (cfr. considerando 20).

(30) La PTIA ha sostenuto che la Commissione dovrebbe esercitare il suo potere discrezionale e non riscuotere dazi provvisori, in quanto le misure potrebbero essere annullate a causa dell'irregolarità relativa al diritto di difesa, dovuta al fatto che nella fase provvisoria sono state ignorate le lettere di opposizione inviate da 140 società.

(31) La Commissione ha ritenuto di aver analizzato in modo approfondito nella fase provvisoria tutte le argomentazioni presentate dalla PTIA riguardanti l'interesse dell'Unione (cfr. considerando 20). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

1.6. **Campionamento**

1.6.1. *Campionamento dei produttori dell'Unione*

(32) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha chiesto spiegazioni in merito al fatto di non aver inserito né UPM né Latvijas Finieris nel campione.

(33) La Commissione ha confermato le ragioni alla base della selezione del campione di produttori dell'Unione esposte al considerando 27 del regolamento provvisorio.

1.6.2. *Campionamento dei produttori esportatori*

(34) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'associazione dei produttori esportatori, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato e la CNFPIA hanno contestato la decisione della Commissione di rinunciare al campionamento e di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e hanno presentato osservazioni sul metodo per stabilire il dazio residuo, di cui alla sezione 3.5.2. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'associazione dei produttori esportatori ha ripresentato tale argomentazione, trattata di seguito nella presente sezione.

(35) I produttori esportatori che hanno collaborato hanno ritenuto che la prescrizione riguardante il ricorso ai dati disponibili dovesse applicarsi solo per le parti che hanno intenzionalmente ostacolato l'inchiesta, omesso di fornire le informazioni necessarie o rifiutato di collaborare con la Commissione. Essi hanno inoltre considerato che la Commissione abbia applicato in modo inadeguato l'articolo 18 del regolamento di base, in quanto la posizione giuridica degli esportatori che hanno collaborato, non inseriti nel campione, non è stata influenzata dall'omessa collaborazione di due società inserite nel campione, nel senso che le parti non hanno perso il loro status di parti che hanno collaborato. A loro giudizio, la posizione delle società che hanno collaborato, non inserite nel campione, deve essere distinta da quella delle parti che non hanno collaborato. Inoltre, dato che tali produttori esportatori non inseriti nel campione hanno debitamente presentato moduli di campionamento in cui sono stati comunicati tutti i dati, essi hanno sostenuto che la Commissione poteva basarsi su tali dati per determinare l'aliquota del dazio specificamente per le parti che hanno collaborato. Su tale base, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno chiesto alla Commissione di istituire dazi differenti per Jiangshan Wood, per i produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione e infine un'aliquota unica per coloro che non hanno partecipato all'inchiesta o non si sono manifestati alla Commissione.

([46]) «Le misure porteranno più società, dagli importatori/operatori commerciali agli utilizzatori finali, a chiudere in quanto è impossibile trasferire sui loro clienti un dazio che potrebbe oscillare tra l'89 % e il 335 %. Si osservi che abbiamo ricevuto più di 100 lettere di sostegno da parte dei clienti degli importatori. Si tratta di negozi al dettaglio, negozi per il bricolage, negozi che vendono prodotti in legno, imprese edili e società di materiali da imballaggio e di mobili in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Germania, Irlanda e Lussemburgo, che si oppongono all'istituzione di dazi che ne limiterebbero l'offerta di prodotti e ridurrebbero i margini. Presenteremo alla Commissione queste lettere di sostegno in separata sede.», considerando 149, cfr. nota 13.

(36) L'associazione dei produttori esportatori ha sostenuto che la decisione delle due società inserite nel campione che non hanno collaborato (Xuzhou Shengfeng Wood Co., Ltd e Xuzhou Hongxin Wood Co., Ltd) rispecchiava le loro scelte individuali e non poteva essere imputata ad altri produttori esportatori che hanno debitamente presentato moduli di campionamento e si sono dichiarati disposti a collaborare. Essa ha pertanto ritenuto che la decisione della Commissione di rinunciare al campionamento fosse un atto discrezionale della stessa in quanto non sussistevano elementi di fatto che consentissero di designare le società come «non collaboranti». Inoltre l'associazione ha sostenuto che l'articolo 18 del regolamento di base si applica solo alle società che impediscono l'accesso alle informazioni necessarie o che altrimenti ostacolano in modo significativo l'inchiesta, cosa che non si è verificata nel caso di specie: le società che hanno collaborato non inserite nel campione hanno infatti inviato risposte ai fini del campionamento, rimanendo disponibili per un'eventuale selezione, e non hanno ostacolato il processo.

(37) L'associazione ha inoltre sostenuto che l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base e l'articolo 9.4 dell'accordo antidumping dell'OMC imponevano alla Commissione di calcolare il dazio residuo sulla base della media ponderata dei margini di dumping stabiliti per gli esportatori inseriti nel campione, escludendo eventuali margini nulli o minimi e margini basati su dati disponibili. Essa ha dichiarato che l'affermazione della Commissione secondo cui la presenza di una sola società inserita nel campione giustificava la rinuncia all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, non aveva alcun fondamento giuridico. L'associazione ha affermato che né il regolamento di base né l'accordo antidumping dell'OMC prevedono un'eccezione per il fatto che solo un esportatore sia stato inserito nel campione e che l'applicazione della prescrizione riguardante il ricorso ai dati disponibili agli esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione costituiva una deroga radicale al diritto e alla prassi consolidati, con la conseguente imposizione di dazi punitivi e non rappresentativi. Oltre a ritenere che tale approccio violasse il regolamento di base e l'accordo antidumping dell'OMC, essa ha anche sostenuto che non era corretto che le società che hanno collaborato e quelle che non hanno collaborato fossero trattate in modo identico.

(38) Per i motivi di cui sopra, l'associazione ha chiesto alla Commissione di revocare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione. Essa ha inoltre chiesto alla Commissione di ricalcolare l'aliquota del dazio residuo unicamente sulla base del margine di dumping dei produttori che hanno collaborato inseriti nel campione.

(39) La Commissione ha contestato tali richieste per i motivi che seguono. In primo luogo, presentando i moduli di campionamento, le società inserite nel campione hanno espresso la loro disponibilità a collaborare all'inchiesta. A norma dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione, in collaborazione con le parti, deve scegliere un campione che sia statisticamente valido, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, o che comprenda il massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Come indicato al considerando 38 del regolamento provvisorio, dopo che una delle due società inserite nel campione ha deciso di non collaborare, tre mesi dopo l'apertura dell'inchiesta anche la seconda società selezionata si è rifiutata di collaborare e, in considerazione dei termini procedurali relativi all'inchiesta antidumping, non vi è stato tempo sufficiente per inserire una nuova società nel campione. L'omessa collaborazione da parte di società che si erano inizialmente impegnate in tal senso ha inciso sull'integrità del processo di campionamento e ha costretto la Commissione a rinunciarvi.

(40) In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che non fosse possibile determinare un dazio per i produttori esportatori che hanno collaborato esclusivamente sulla base di moduli di campionamento, in quanto le informazioni fornite in tali moduli erano molto limitate e riguardavano solo il prezzo all'esportazione e il volume delle esportazioni. Non sarebbe quindi stato possibile determinare un margine di dumping su tale base, anche perché non vi era alcuna possibilità di verificare tali informazioni.

(41) Infine la Commissione ha anche contestato l'affermazione secondo cui la decisione di rinunciare al campionamento fosse illegale. Al contrario, sia l'articolo 6.10 dell'accordo antidumping dell'OMC sia l'articolo 17 del regolamento di base stabiliscono che un campione deve essere statisticamente valido o che deve basarsi sul massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni. Il campione deve pertanto essere sufficientemente rappresentativo affinché il margine di dumping stabilito su tale base sia rappresentativo di tutte le importazioni nell'Unione. Tuttavia, dopo che due dei produttori inizialmente inseriti nel campione hanno cessato di collaborare, solo una società, Jiangshan Wood, è rimasta come parte collaborante tra quelle inserite nel campione. La Commissione ha ritenuto che un campione composto da una sola società, che rappresentava solo il 5 % circa delle esportazioni totali dalla Cina nell'Unione, non fosse sufficientemente rappresentativo e ha pertanto deciso di rinunciare al campionamento, calcolando tuttavia un dazio individuale per Jiangshan Wood. La Commissione ha quindi sostenuto che la decisione di rinunciare al campionamento era giustificata e che la situazione di Jiangshan Wood non poteva essere considerata rappresentativa della situazione di altri produttori esportatori. La Commissione ha inoltre ricordato che l'articolo 18 non si applica solo nelle situazioni in cui le parti impediscono deliberatamente l'accesso alle informazioni necessarie, ma anche in quelle in cui le parti non forniscono tali informazioni entro i termini stabiliti dalla stessa. Essa ha pertanto ritenuto che il ricorso ai dati disponibili in questo caso specifico fosse giustificato e conforme all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base.

(42) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'associazione dei produttori esportatori, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato e Saintland Wood hanno presentato osservazioni sul campionamento. L'associazione dei produttori esportatori ha ribadito che la decisione della Commissione di applicare l'articolo 18 agli esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione e di rinunciare al campionamento costituiva un grave errore giuridico che ha distorto in misura rilevante l'esito dell'inchiesta e violato gli obblighi fondamentali ai sensi dei regolamenti dell'UE e dell'accordo antidumping dell'OMC. Essa ha sostenuto che 1) la posizione della Commissione, secondo cui non vi era tempo sufficiente per inserire una nuova società nel campione, non era convincente ed era irrilevante ai fini del trattamento degli esportatori non inseriti nel campione, che 2) l'omessa collaborazione da parte di alcune società non esonerava la Commissione dall'obbligo di trattare gli esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione conformemente al regolamento di base e all'accordo antidumping dell'OMC e che 3) l'onere di gestire i termini procedurali e il processo di campionamento gravava sulla Commissione. L'associazione ha inoltre ritenuto che la spiegazione fornita dalla Commissione, secondo cui essa non poteva determinare un dazio per i produttori esportatori che hanno collaborato esclusivamente sulla base di moduli di campionamento, fosse errata e incompatibile con le prescrizioni della Commissione stessa, in quanto i moduli di campionamento erano stati compilati dagli esportatori nel pieno rispetto delle istruzioni della Commissione contenute nel questionario. Essa ha inoltre dichiarato che l'affermazione della Commissione secondo cui una quota del 5 % di importazioni nell'Unione non è di per sé rappresentativa contraddice direttamente la logica della sentenza *Hitit Seramik* ([47]), in cui una quota del 6 % del volume di produzione era stata ritenuta sufficiente.

(43) La Commissione ha ribadito che, applicando l'articolo 18 del regolamento di base, ha agito in conformità sia del regolamento stesso sia dell'accordo antidumping dell'OMC. L'articolo 18 del regolamento di base si riferisce a situazioni in cui le parti non forniscono le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla Commissione. La decisione di stabilire se vi sia o meno tempo sufficiente per inserire un altro produttore esportatore nel campione deve essere valutata alla luce delle circostanze specifiche di ciascuna inchiesta e, in questo caso particolare, aggiungere nuove società nel campione non avrebbe consentito alla Commissione di concludere l'inchiesta per tempo. La decisione di stabilire se un campione sia rappresentativo o meno dipende da una serie di fattori, come la rappresentatività in termini di diversità dei prodotti, le dimensioni dell'industria e molti altri, da considerare caso per caso in ogni inchiesta. Pertanto il fatto che in un altro caso un campione di produttori che rappresentavano una percentuale simile del volume di produzione sia stato considerato rappresentativo non contraddice la conclusione della Commissione, che si è basata sulle circostanze del caso di specie. La Commissione ha pertanto ritenuto che in questo caso specifico fosse giustificato rinunciare al campionamento e fare ricorso ai dati disponibili.

(44) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato si è interrogato sulla possibilità che l'omessa collaborazione delle società inserite nel campione abbia privato le altre parti che hanno collaborato del loro status di «società collaboranti» e che ciò abbia portato alla decisione di rinunciare al campionamento. Tali produttori esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che la Commissione ha applicato erroneamente l'articolo 18 del regolamento di base in quanto diversi produttori esportatori si erano manifestati e si aspettavano di essere inseriti nel campione. Secondo tali produttori esportatori, in una situazione in cui due dei tre produttori cooperano e ottengono un margine nullo o minimo, le società non inserite nel campione sarebbero trattate come collaboranti e il dazio risultante non sarebbe così punitivo. Essi hanno inoltre ritenuto che di norma il campionamento costituisca un'eccezione rispetto a quanto generalmente applicato nelle inchieste standard. Hanno sostenuto che le parti che hanno presentato un modulo di campionamento e ottenuto lo status di società collaboranti non dovrebbero essere interessate dal fatto che la Commissione abbia rinunciato o meno al campionamento e che tali parti dovrebbero essere soggette allo stesso dazio della parte che ha collaborato.

(45) La Commissione ha fatto riferimento alle spiegazioni menzionate in precedenza nella presente sezione in merito ai motivi per cui ha dovuto rinunciare al campionamento. Essa ha ritenuto che il dazio risultante non fosse iniquo e che il metodo per stabilire il dazio antidumping descritto nella sezione 3.5.2 si basasse, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati di tutti i produttori esportatori. Essa ha dichiarato che si trattava di un metodo ragionevole e accurato per stabilire il margine di dumping per tutte le altre importazioni e ha ribadito che non poteva basare tale margine di dumping unicamente sui dati di una sola società le cui importazioni nell'Unione non erano considerate rappresentative di tutte le importazioni nell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

([47]) Cfr. *Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ/Commissione europea*, causa T-230/23, ECLI:EU:T:2025:579, sentenza del Tribunale (Terza Sezione) (11 giugno 2025).

(46) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Saintland Wood si è rammaricata di non essere stata selezionata per far parte del campione e del fatto che non sono stati aggiunti al campione altri produttori dopo che due società avevano cessato di collaborare, il che, a suo avviso, era dovuto alla loro scarsa comprensione del diritto dell'UE. La società ha inoltre indicato che vent'anni prima la propria impresa madre era stata inserita nel campione nell'ambito di un'inchiesta in cui erano stati selezionati sei produttori, rispetto ai soli due nel caso in esame, e si è quindi chiesta se le norme in materia di campionamento fossero cambiate.

(47) La Commissione ha ricordato che il campionamento si basa sempre sullo stesso articolo del regolamento di base (articolo 17), che non è stato interessato da alcuna modifica sostanziale, e che il numero delle società inserite nel campione dipende dalle circostanze di ogni singolo caso. In questo caso specifico, il campione iniziale, che comprendeva due società, era stato considerato rappresentativo. Come spiegato al considerando 39 del regolamento provvisorio, dato che a qualsiasi nuova società inserita nel campione avrebbero dovuto essere concessi almeno altri 30 giorni per compilare il questionario, la risposta sarebbe pervenuta oltre due mesi dopo il termine inizialmente indicato e si è pertanto ritenuto che, alla luce dei termini procedurali, non vi fosse tempo sufficiente per selezionare una nuova società. La Commissione ha inoltre osservato che Saintland Wood non è riuscita a richiedere un trattamento individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto non ha risposto in modo completo al questionario entro il termine imposto dalla Commissione. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni.

1.7. Risposte al questionario e visite di verifica

(48) In assenza di osservazioni in merito alle risposte al questionario e alle visite di verifica, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 40 a 43 del regolamento provvisorio.

(49) Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

importatori indipendenti dell'Unione

— Groupe ISB, Bruz, Francia («ISB»)

— Altripan B.V., Anversa, Belgio («Altripan»).

1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(50) Come indicato alla sezione 1.7 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(51) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha ripetutamente sostenuto, anche confutando le argomentazioni del denunciante, che l'ambito di applicazione generale del presente caso era troppo ampio, in quanto i diversi tipi di legno compensato prodotti a partire da pino, pioppo, faggio, betulla e okoumé non possono rientrare in un'unica definizione di prodotto. Essa ha fatto riferimento alle risultanze della Commissione relative al caso riguardante il legno compensato di legno duro di betulla originario della Russia ([48]), sostenendo che sulla base di tali risultanze nel corso del procedimento si richiedesse di operare una netta distinzione tra legno compensato di betulla, legno compensato di pioppo, legno compensato di okoumé e legno compensato di faggio, ossia tra diverse specie di legno duro. Tale distinzione era oggettiva e non poteva essere modificata. La PTIA ha sostenuto che la Commissione stessa aveva esplicitamente affermato che il legno compensato di specie diverse non presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base ([49]).

([48]) Cfr. nota 17.
([49]) Ibidem, considerando 26.

(52) La Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando 55 e 56 del regolamento provvisorio in merito alla possibilità di definire l'ambito dell'inchiesta sulla base di criteri oggettivi come la categoria di prodotto generale e ampiamente utilizzata del legno compensato di legno duro. In particolare, al considerando 55 del regolamento provvisorio, «[l]a Commissione ha constatato che nella presente inchiesta il fattore determinante del prodotto oggetto dell'inchiesta era il fatto che lo strato esterno di impiallacciatura è costituito da legno duro, piuttosto che da legno tenero, altri prodotti in legno o plastica». La Commissione ha osservato che gli stessi importatori indipendenti, che erano membri della PTIA, hanno utilizzato negli opuscoli di vendita la categoria di prodotto «legno compensato di legno duro» rispetto a quella del legno compensato di legno tenero ([50]). Inoltre le norme europee sui prodotti variano a seconda che si tratti di legno compensato di legno duro e di legno compensato di legno tenero ([51]). L'esistenza di una categoria di prodotto ben definita e distinta, ossia quella del legno compensato di legno duro, basata su caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base comuni diverse da quelle del legno compensato di legno tenero, è stata avvalorata dalla classificazione doganale del legno compensato in legno di conifere (legno tenero) e in legno diverso dalle conifere (legno duro) ([52]).

(53) La Commissione ha inoltre ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, «ai fini della definizione del prodotto in esame, la Commissione può tenere conto di vari fattori, quali le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione, il processo di produzione, i costi di produzione e la qualità» ([53]). L'inchiesta della Commissione ha riscontrato che i diversi tipi di prodotto presentano molte caratteristiche comuni tra quelle summenzionate, tra cui, oltre alle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione e il processo di produzione.

(54) La Commissione ha inoltre riscontrato chiare linee di demarcazione tra legno duro e legno tenero. La maggior parte dei legni duri ha una densità superiore rispetto alla maggior parte dei legni teneri. Il legno duro ha una crescita più lenta. Il legno tenero è meno resistente al fuoco. I legni duri presentano venature pronunciate, diversamente dai legni teneri che hanno venature chiare. I legni duri sono resistenti e durevoli rispetto ai legni teneri, che sono morbidi e facili da lavorare, e ciò influisce sul loro utilizzo. Alla luce di tali elementi, l'argomentazione presentata dalla PTIA è stata respinta.

(55) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha ribadito che il prodotto oggetto dell'inchiesta era in contraddizione con le risultanze della Commissione e della Corte nel caso riguardante il legno compensato di betulla originario della Russia. A sostegno di tale argomentazione, la PTIA ha dichiarato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nei considerando da 52 a 54, solo alcuni produttori dell'Unione hanno operato una distinzione tra legno compensato di legno duro e legno compensato di legno tenero nei rispettivi opuscoli di vendita e che l'esistenza di norme europee differenti per il legno tenero e il legno duro non era pertinente, così come la diversa classificazione doganale per il legno duro e il legno tenero, in quanto i codici doganali distinguevano ulteriormente i prodotti in base alle specie di legno utilizzate. La PTIA ha inoltre sostenuto che le differenze nelle caratteristiche delle specie di legno tenero e di legno duro, elencate al considerando 54, erano anch'esse irrilevanti.

(56) La Commissione ha confermato le argomentazioni di cui ai considerando da 52 a 54 per individuare il legno compensato di legno duro come una categoria di prodotto unica e distinta che può essere considerata oggetto di un'inchiesta antidumping sulla base di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, nonché della percezione dell'industria e dei consumatori. La Commissione ha constatato che un importatore dell'Unione inserito nel campione, membro della PTIA, ha utilizzato la categoria di prodotto «legno compensato di legno duro» anche sul suo sito web ([54]). La Commissione ha aggiunto che altre autorità di difesa commerciale hanno definito l'ambito di alcune inchieste antidumping utilizzando la categoria «legno compensato di legno duro», come nel caso dell'inchiesta «Certain Hardwood Plywood Products From People's Republic of China» degli Stati Uniti ([55]) e di quella riguardante il legno compensato decorativo e non strutturale avviata dal Canada. Nell'ultimo caso, per la definizione del prodotto si è fatto riferimento all'*American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood* (ANSI/HPVA HP-1-2016) ([56]). In relazione a tale argomentazione, la Commissione ha fatto riferimento all'inchiesta in corso sulle importazioni di legno compensato di legno tenero dal Brasile ([57]), in cui il prodotto è stato definito utilizzando l'altra categoria principale di legno compensato: il legno compensato di legno tenero. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

([50]) https://www.sinbpla.fr/produits/panneaux-dagencement, https://fokuspremium.eu/kategorie/sklejki-dla-branzy-meblowej/, https://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte~c14208283.

([51]) EN 635-2 «Plywood - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood», EN 635-3 «Plywood - Classification by surface appearance - Part 3: Softwood».

([52]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione, del 26 settembre 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L, 2023/2364, 31.10.2023, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2364/oj).

([53]) Cfr., ad esempio, la sentenza del 2 ottobre 2024, *CCCME e a./Commissione*, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 294; la sentenza del 13 settembre 2010, *Whirlpool Europe/Consiglio*, T-314/06, ECLI:EU:T:2010:390, punto 138; la sentenza del 17 dicembre 2010, *EWRIA e a./Commissione*, T-369/08, ECLI:EU:T:2010:549, punto 82.

([54]) Ad es. «Duroform», legno compensato di legno duro di alta qualità e «Meraform Indo», legno compensato di legno duro di alta qualità, https://www.altripan.com/en/products.

([55]) Dipartimento del commercio — Amministrazione del commercio internazionale [A–570–051], *Certain Hardwood Plywood Products From the People's Republic of China: Initiation of Less-Than-Fair-Value Investigation*, Federal Register / Vol. 81, n. 242 / Venerdì, 16 dicembre 2016 / Avviso 91125.

([56]) https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/donp2020/donp2020-in-eng.html#toc3-1.

([57]) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile (GU C, C/2025/1490, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1490/oj).

2.1. **Richieste di esclusione dell'ambito di applicazione**

(57) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che il fatto che la Commissione aveva respinto la sua richiesta di esclusione dell'ambito di applicazione «con una o due frasi» indica che le informazioni presentate dalla PTIA non sono state considerate in modo adeguato dalla Commissione.

(58) La Commissione ha ricordato che ciò che conta è la sostanza piuttosto che la lunghezza della confutazione e se le osservazioni sono state confutate in modo adeguato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(59) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che nel caso riguardante il legno compensato di legno duro di betulla originario della Russia ([58]) la Commissione ha constatato che il legno compensato fabbricato con diverse specie di legno duro non presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e che tale risultanza è stata avallata dal Tribunale nella sentenza *Vyatsky Plywood Mill/Commissione* ([59]). La PTIA ha dichiarato che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione dei fatti e in un errore di diritto.

(60) La Commissione ha in parte esaminato tali argomentazioni al considerando 52. Inoltre l'interpretazione da parte della Commissione dei fatti e del diritto non è in contraddizione con le precedenti risultanze menzionate nel caso riguardante il legno compensato di legno duro di betulla originario della Russia, in quanto non ha mai stabilito che il legno compensato di legno duro di betulla e altri tipi di legno compensato di legno duro abbiano le stesse caratteristiche. Al considerando 55 del regolamento provvisorio, essa ha riscontrato che «[i]l legno compensato di legno duro è [...] una categoria di prodotti [...] che, per le sue caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, può essere distinta da altri prodotti [...] e che comprende anche diverse sottocategorie (tipi di prodotto)». Tale risultanza e l'affermazione secondo cui il legno compensato di legno duro di betulla può, di per sé, costituire una sottocategoria di legno compensato di legno duro distinta da altri tipi di legno compensato di legno duro suscettibili di essere oggetto di un'inchiesta antidumping non erano in contraddizione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(61) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha sostenuto che il prodotto era stato definito in modo eccessivamente generico e che la Commissione aveva ignorato le differenze sostanziali che contraddistinguono il legno compensato fabbricato a partire da specie arboree diverse.

(62) Data l'assenza di elementi di prova, la Commissione ha respinto tale argomentazione e ha fatto riferimento alla sua conclusione di cui al considerando 56.

2.1.1. *Legno compensato di eucalipto*

(63) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA, l'ETTF e la GD Holz ([60]) hanno sostenuto che il legno compensato di eucalipto dovrebbe essere escluso dall'ambito dell'inchiesta, in quanto l'industria dell'Unione non è stata in grado di sostituire il legno compensato di eucalipto proveniente dalla Cina, dato che nell'Unione la produzione e la materia prima, vale a dire i tronchi di eucalipto, non sono sufficienti. Non è stato possibile aumentare la superficie delle piantagioni a causa dei divieti imposti in Spagna e in Portogallo. La PTIA ha osservato che solo tre produttori dell'Unione forniscono prodotti a base di eucalipto e ha affermato che l'eucalipto coltivato in Europa non è adatto alla produzione di legno compensato. Keflico ha aggiunto che la produzione di legno compensato di eucalipto nell'Unione è quasi esclusivamente di alta qualità e in nessun caso di qualità inferiore.

(64) La Commissione ha confermato le risultanze relative alla richiesta di esclusione del legno compensato di eucalipto dall'ambito dell'inchiesta di cui al considerando 62 del regolamento provvisorio in quanto, come riconosciuto dalla stessa PTIA, almeno tre produttori dell'Unione forniscono prodotti in cui l'eucalipto è utilizzato per l'impiallacciatura esterna. La Commissione ha inoltre osservato che le argomentazioni relative alla produzione insufficiente e alla mancanza di materie prime non erano suffragate da elementi di prova che dimostrassero la carenza di approvvigionamento. La PTIA ha affermato che la produzione di eucalipto nell'Unione si basa principalmente su materie prime importate e la Commissione ha constatato che anche nei prodotti cinesi si utilizzano fogli da impiallacciatura importati, come spiegato al considerando 246; ciò confuta la tesi secondo cui, a differenza della RPC, nell'Unione vi sarebbe una carenza di materie prime. Keflico ha inoltre confermato l'intercambiabilità del legno compensato di eucalipto e quello di betulla ([61]) nell'industria degli imballaggi, contraddicendo l'affermazione secondo cui il legno compensato di legno duro prodotto nell'Unione occupa un segmento di mercato diverso da quello del legno compensato di eucalipto cinese importato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

([58]) Cfr. nota 17.
([59]) Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 settembre 2024, causa T-32/22, ECLI:EU:T:2024:617, punto 50.
([60]) Anche l'AEIM ha presentato una richiesta di esclusione relativa al legno compensato di eucalipto, ma non si è registrata come parte interessata.
([61]) I clienti hanno registrato un aumento dei prezzi da quando è stato vietato il legno compensato originario della Russia/Bielorussia. Il legno compensato di eucalipto cinese ha di fatto permesso la sopravvivenza dell'industria degli imballaggi. Non si è trattato di una soluzione più economica, ma semplicemente di un'alternativa alle importazioni illegali di betulla dalla Russia (ma questa è un'altra storia). t25.006761.

(65) La Commissione ha inoltre ritenuto che per la definizione del prodotto in esame, vale a dire escludendo il legno duro ottenuto da determinate specie, ad esempio l'eucalipto, la capacità dell'industria dell'Unione di sostituire integralmente il legno compensato di eucalipto importato dalla Cina non fosse un criterio pertinente. Tale argomentazione è stata tuttavia considerata pertinente nella valutazione dell'interesse dell'Unione. Di conseguenza la Commissione ha affrontato ulteriormente la questione nei considerando 245 e 246.

(66) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la Commissione aveva respinto la sua richiesta di esclusione dall'ambito dell'inchiesta del legno compensato di eucalipto senza fornire motivazioni sufficienti a sostegno delle sue risultanze. La PTIA ha ribadito che il fascicolo pubblico non conteneva elementi di prova che dimostrassero che l'industria dell'Unione produceva legno compensato di eucalipto in volumi commerciali.

(67) Tale argomentazione è stata respinta in quanto le risposte al questionario fornite da Panguaneta ([62]) e Garnica ([63]), inserite nel fascicolo pubblico, contenevano riferimenti alla loro gamma di prodotti, compreso il legno compensato di eucalipto ([64]).

(68) Inoltre, considerando che i produttori di legno compensato di legno duro lavoravano su ordinazione, non vi erano prodotti in stock; il volume commerciale della produzione di legno compensato di eucalipto in un dato anno era dunque pari al quantitativo ordinato dai consumatori. Come indicato al considerando 64, in considerazione del fatto che i fogli da impiallacciatura di eucalipto sono commercializzati a livello mondiale sia dai produttori cinesi che da quelli dell'Unione, la disponibilità di materie prime per il legno compensato di eucalipto non ha limitato in modo significativo il volume che poteva essere fabbricato dall'industria dell'Unione.

(69) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha sostenuto che i motivi a sostegno del rigetto delle richieste di esclusione dall'ambito dell'inchiesta del legno compensato di eucalipto e del legno compensato rivestito con pellicola erano insufficienti. Tali produttori esportatori hanno fatto riferimento alle osservazioni della PTIA in merito all'esclusione del legno compensato di eucalipto, senza indicare la comunicazione esatta.

(70) Data l'assenza di elementi di prova a sostegno di tale tesi, la Commissione ha respinto l'argomentazione.

(71) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Saintland Wood ha dichiarato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione al considerando 64, l'industria dell'Unione non ha potuto produrre legno compensato di eucalipto rivestito con pellicola monouso in modo economico e sostenibile, in quanto il costo dei fogli da impiallacciatura, importati o prodotti a partire da tronchi importati, era proibitivo e l'industria dell'Unione non disponeva della tecnologia di produzione necessaria. Saintland Wood non ha indicato lo scopo di tale comunicazione. In considerazione del contesto del considerando 64 da essa contestato, la Commissione ha esaminato tale comunicazione nell'ambito della richiesta di esclusione del legno compensato di eucalipto rivestito con pellicola. La Commissione ha osservato che l'industria dell'Unione ha sostenuto che il livello attuale dei prezzi del legno compensato rivestito con pellicola di scarsa qualità, utilizzato per impieghi limitati, non ha permesso di recuperare i costi di produzione. Era dunque questa carenza intrinseca di redditività, piuttosto che la mancanza di competenze tecnologiche o la disponibilità di materie prime, che impediva all'industria dell'Unione di produrre legno compensato rivestito con pellicola monouso a partire dall'eucalipto o da altre specie di legno duro. L'argomentazione è stata respinta.

2.1.2. *Legno compensato rivestito con pellicola*

(72) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA, l'ETTF, la GD Holz e Questwood hanno sostenuto che il legno compensato rivestito con pellicola dell'Unione non era in concorrenza con quello importato dalla Cina, in particolare il legno compensato rivestito con pellicola per casseforme. Tali parti interessate hanno affermato che il legno compensato rivestito con pellicola importato costituisce una categoria di prodotto distinta, non è fabbricato nell'Unione e la sua produzione futura è soggetta a una serie di limitazioni, non è in concorrenza diretta con il prodotto simile dell'Unione, ha qualità e prestazioni diverse e la sua eventuale scomparsa dal mercato dell'Unione a causa di misure antidumping avrebbe un impatto negativo sulle politiche abitative.

([62]) t24.010595.
([63]) t24.010593.
([64]) L'Eucapypto Twin per Panguaneta e l'Eucalyptus Globulus per Garnica.

(73) L'argomentazione è stata respinta perché, pur costituendo una categoria di prodotto ben definita, il legno compensato rivestito con pellicola per casseforme rientrava a pieno titolo nella definizione del tipo di prodotto di legno compensato di legno duro oggetto dell'inchiesta. Tale legno era composto da materie prime simili (fogli da impiallacciatura, colla e un ulteriore strato di materia plastica sullo strato esterno di impiallacciatura), prodotte dagli stessi produttori esportatori e importate dagli stessi importatori di altri pannelli in legno compensato di legno duro. La Commissione ha confermato le risultanze di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio in merito all'assenza di differenze nelle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del legno compensato con pellicola per casseforme prodotto in Cina e nell'UE. La Commissione ha inoltre raccolto elementi di prova a dimostrazione del fatto che il legno compensato con pellicola importato e quello prodotto nell'UE erano simili sia per quanto riguarda il loro uso che la rispettiva durabilità (ossia il numero di volte in cui possono essere utilizzati nelle casseforme per l'edilizia). L'industria dell'Unione ha inoltre prodotto legno compensato di faggio rivestito con pellicola ([65]) che, date le caratteristiche delle specie di legno utilizzate, era molto simile a quello di eucalipto che presenta una minore riutilizzabilità. In considerazione di questa sovrapposizione nell'uso e del fatto che le differenze in termini di qualità del prodotto da sole non ne giustificano l'esclusione dall'ambito dell'inchiesta, la Commissione ha constatato che il legno compensato rivestito con pellicola importato dalla Cina e quello prodotto nell'Unione sono in concorrenza diretta. Tuttavia gli argomenti riguardanti la sostenibilità economica per i produttori dell'UE della produzione di legno compensato rivestito con pellicola per casseforme di bassa qualità e poco costoso nonché l'impatto sugli alloggi sono stati trattati nella sezione 8 sull'interesse dell'Unione.

(74) La Commissione ha osservato che la PTIA sembrava suggerire al considerando 84 della sua comunicazione che, per quanto riguarda il legno compensato rivestito con pellicola, quello di betulla originario della Russia e quello di eucalipto e di pioppo importato dalla Cina sono intercambiabili ([66]) ai fini del loro uso. Data l'assenza di indicazioni contrarie nel caso riguardante il legno compensato di legno duro di betulla originario della Russia ([67]) o nella presente inchiesta, anche il legno compensato di betulla rivestito con pellicola originario della Russia e il legno compensato rivestito con pellicola prodotto dall'industria dell'Unione sono stati considerati intercambiabili.

(75) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Saintland Wood ha affermato che il legno compensato di faggio rivestito con pellicola non era competitivo sul mercato e non era prodotto dall'industria dell'Unione.

(76) La Commissione ha ritenuto infondata tale argomentazione e l'ha respinta poiché l'industria dell'Unione produceva e vendeva legno compensato di faggio rivestito con pellicola ([68]).

(77) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha chiesto che la distinzione tra «legno compensato strutturale e non strutturale» sia presa in considerazione nel numero di controllo del prodotto («NCP») così come nei calcoli del margine di dumping e dell'undercutting/underselling.

(78) La Commissione ha respinto l'argomentazione riguardante l'inclusione nell'NCP della presunta distinzione tra legno compensato di legno duro strutturale e quello non strutturale, in quanto i criteri relativi alla qualità (grado), all'applicazione (tipo di colla) e alle specie nell'attuale struttura dell'NCP contemplavano adeguatamente tale distinzione. Durante la verifica della risposta al questionario di un importatore indipendente è emerso che, negli ordini relativi ad alcune importazioni dalla Cina, non è stata menzionata alcuna distinzione tra legno compensato strutturale e non strutturale, ma si è fatto piuttosto riferimento ad altre qualità, già contemplate nell'NCP. Inoltre, in questa fase dell'inchiesta, un riesame approfondito dell'NCP impedirebbe di portare a termine l'inchiesta nei tempi previsti. Al punto 7 dell'avviso di apertura, alle parti interessate sono stati concessi 70 giorni per presentare osservazioni sulle informazioni per la fase delle risultanze provvisorie, ma non sono state presentate osservazioni in merito alla composizione dell'NCP.

(79) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che il motivo per cui negli ordini non si faceva riferimento al legno compensato strutturale e non strutturale era che tutto il legno compensato importato dalla Cina dall'importatore dell'Unione inserito nel campione verificato era non strutturale.

(80) La gamma di prodotti venduti dall'importatore dell'Unione verificato comprendeva legno compensato adatto ad usi strutturali ([69]) importato sia dalla Cina che da altre fonti. La PTIA non ha fornito prove del fatto che negli ordini di questi prodotti era stata fatta una distinzione tra legno compensato strutturale e non strutturale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

([65]) DYAS film - Legno compensato rivestito con pellicola | Dyas.eu.

([66]) A seguito delle sanzioni imposte nel 2022 nei confronti della Federazione russa e della Bielorussia e nel contesto delle restrizioni commerciali proposte sulle importazioni cinesi, il mercato europeo ha già dovuto far fronte a una grave carenza in termini di approvvigionamento. Ciò è particolarmente importante per i settori dell'edilizia che dipendono da legno compensato monouso e a basso costo destinato alle casseforme. In tale contesto, l'importazione di legno compensato rivestito con pellicola da paesi con sei piantagioni controllate e ad alto rendimento, come la Cina, svolge un ruolo stabilizzatore, contribuendo a preservare le foreste europee e garantendo nel contempo la continuità delle attività edilizie essenziali. Cfr. t25.006824, pag. 20.

([67]) Nota 48.

([68]) Ibidem.

([69]) Ad esempio Duroform o Paged Wiremesh, https://www.altripan.com/en/products.

(81) Per quanto riguarda il calcolo dell'undercutting e dell'underselling, la Commissione ha preso in considerazione l'osservazione presentata dalla PTIA ai considerando 187 e 188.

(82) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha chiesto la concessione di un'esenzione nel quadro del regime di uso finale per il legno compensato rivestito con pellicola per applicazioni non strutturali.

(83) La Commissione ha ritenuto che la definizione del prodotto fornita dalla PTIA, ossia «legno compensato rivestito con pellicola», non lo distinguesse in modo sufficiente da altri prodotti per poterlo considerare una categoria specifica. Inoltre l'uso finale prescritto per «applicazioni non strutturali» non è stato considerato sufficientemente preciso da giustificare un'esenzione nel quadro del regime di uso finale. Tale richiesta è stata respinta.

(84) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Questwood ha sostenuto che la Commissione dovrebbe seguire l'approccio adottato dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti («DOC») e dalla Commissione per il commercio internazionale («ITC»), che escludevano alcuni tipi di legno compensato rivestito con pellicola dai dazi antidumping e compensativi istituiti sulle importazioni di legno compensato originario della Cina ([70]).

(85) La Commissione ha ritenuto che il risultato delle indagini condotte da altre giurisdizioni non costituisse un precedente per le proprie indagini. Tuttavia essa ha esaminato la richiesta e ha constatato l'esistenza di differenze fondamentali tra i due procedimenti. Il fascicolo pubblico dell'inchiesta iniziale del Dipartimento del commercio («DOC») e della Commissione per il commercio internazionale («ITC») conteneva elementi di prova del fatto che il denunciante e l'industria nazionale degli Stati Uniti concordavano sull'esclusione del legno compensato rivestito con pellicola importato dalla Cina ([71]) in quanto i denuncianti non producevano tale tipo di legno. Ma non era questo il caso del presente procedimento. L'argomentazione è stata respinta.

2.1.3. *Legno compensato sottile*

(86) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Keflico ha sostenuto che il legno compensato sottile di eucalipto dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione, in quanto nell'Unione non veniva prodotto secondo i volumi richiesti dall'industria degli imballaggi, e che il legno compensato sottile ottenuto dal pioppo non era adatto per essere utilizzato da tale industria a causa delle sue caratteristiche fisiche.

(87) La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto l'industria dell'Unione aveva la capacità di produrre in quantità sufficiente legno compensato di legno duro specificamente destinato a imballaggi pesanti ([72]) e leggeri ([73]).

3. DUMPING

(88) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal denunciante e da Jiangshan Wood sul calcolo del margine di dumping.

3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(89) In assenza di osservazioni in merito alle risposte al questionario e alle visite di verifica, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 77 a 82 del regolamento provvisorio.

3.2. Valore normale

3.2.1. *Esistenza di distorsioni significative*

(90) In assenza di osservazioni in merito alle risposte al questionario e alle visite di verifica, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 86 a 180 del regolamento provvisorio.

([70]) Cfr. nota 55.
([71]) Cfr. *Certain Hardwood Plywood Products from the People's Republic of China: Scope Comments Decision Memorandum for the Preliminary Determinations*, A-570-051, C-570-052, 17 aprile 2017, in cui si menziona che UFP sostiene che il legno compensato rivestito con pellicola dovrebbe essere escluso dall'ambito delle attuali inchieste e che i firmatari affermano di non opporsi alla modifica della formulazione dell'esclusione dall'ambito di applicazione proposta dalla stessa.
([72]) https://www.garnica.one/en-uk/plywood-panels/range/reinforced/reinforced-globulus-poplar-sg.html.
([73]) https://www.garnica.one/en-uk/plywood-panels/range/efficiency/efficiency-poplar.html, https://pagedplywood.com/en/produkty/paged-stringply-3.

3.2.2. *Paese rappresentativo*

(91) In assenza di osservazioni in merito alle risposte al questionario e alle visite di verifica, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 181 a 195 del regolamento provvisorio.

3.2.3. *Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni*

(92) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante e Jiangshan Wood hanno presentato osservazioni sulle fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni. Tali osservazioni sono trattate nella sezione 3.2.4.

3.2.4. *Fattori produttivi*

(93) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangshan Wood ha affermato che i valori relativi ai fattori produttivi di cui alla tabella 1 del regolamento provvisorio non corrispondevano a quelli riportati nei file di calcolo e al considerando 210 del regolamento provvisorio.

(94) La Commissione ha chiarito che i valori riportati alla tabella 1 e al considerando 210 contenevano un errore materiale dovuto all'aggiunta di una percentuale dell'imposta sulle importazioni a ciascun valore di riferimento. Tuttavia i valori corretti erano stati comunicati a tutte le parti negli allegati contenenti i valori di riferimento e applicati nel calcolo del dumping.

(95) Sulla base delle precedenti osservazioni, la Commissione ha confermato che, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, sono stati utilizzati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti.

Tabella 1

Fattori produttivi del prodotto oggetto dell'inchiesta

Fattore produttivo	Codice SA	Fonte	Valore esente da distorsioni	Unità di misura
Materie prime				
Tronco di pioppo	4403 97	Global Trade Atlas («GTA») ([74])	980,49 CNY	m^3
Fogli da impiallacciatura di eucalipto	4408 90	GTA	4 073,14 CNY	m^3
Carta per stratificati	4811 49	GTA	4,26 CNY	m^2
Farina	1101 00 15	GTA	5,31 CNY	kg
Materiali di consumo				
Lavoro (manodopera)				
	n/a	Statistiche nazionali	43,76 CNY	ore
Energia				
Energia elettrica	n/a	Autorità turca di regolamentazione del mercato dell'energia	0,77 CNY	kWh

3.2.4.1. Materie prime

(96) Il denunciante e Jiangshan Wood hanno presentato osservazioni sui valori di riferimento per i tronchi di pioppo, i fogli da impiallacciatura di eucalipto e la farina di frumento.

([74]) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

Tronchi di pioppo

(97) Per quanto riguarda i tronchi di pioppo, Jiangshan Wood ha ritenuto che i dati del GTA sulle esportazioni dalla Francia indicassero prezzi molto più elevati di quelli rilevati utilizzando i valori Eurostat e ha considerato che ciò potesse essere dovuto al fatto che i dati statistici utilizzati dalla Commissione combinavano dati relativi a importazioni ed esportazioni. La società ha sostenuto che, poiché i dati Eurostat contenevano solo dati comunicati direttamente dalle autorità doganali francesi, essi erano più affidabili dei dati provenienti da fonti terze estratti da S&P Global. Jiangshan Wood ha inoltre presentato i dati estratti da Eurostat sulla base dei quali il prezzo unitario è risultato pari a 96,56 EUR/m^3 o a 754,66 CNY/m^3. La società ha inoltre sostenuto che i paesi verso i quali la Francia esportava i tronchi di pioppo non applicavano dazi doganali sulle importazioni di tali tronchi e che pertanto non era giustificato aggiungere un dazio all'importazione del 4,1 %.

(98) Il denunciante ha affermato che Jiangshan Wood ha interpretato erroneamente i dati, in quanto quelli utilizzati dalla Commissione non si basavano sul valore delle esportazioni dalla Francia verso paesi terzi, bensì sul valore delle importazioni in paesi terzi di tronchi di pioppo originari della Francia, che riteneva fosse il metodo corretto. Il denunciante ha pertanto sostenuto che i dati non dovrebbero essere modificati.

(99) La Commissione ha chiarito che, come indicato dal denunciante, il valore di riferimento per i tronchi di pioppo non si basava sui valori delle esportazioni di tronchi di pioppo dalla Francia, ma sulle importazioni di tronchi di pioppo originari della Francia in tutti i paesi del mondo. I dati statistici si basavano sulla banca dati del GTA che la Commissione riteneva affidabile e che la stessa ha utilizzato a tal fine in molte altre indagini. La Commissione ha inoltre ricordato che il GTA è una banca dati completa contenente non solo i dati Eurostat, ma anche quelli dell'UN Comtrade e di numerose altre fonti statistiche. La Commissione ha pertanto ritenuto che il valore di riferimento stabilito su tale base fosse sufficientemente preciso. La Commissione ha inoltre chiarito che il dazio all'importazione applicato ai tronchi di pioppo non è stato determinato in base alle esportazioni dalla Francia, bensì in base ai dazi medi all'importazione sui tronchi di pioppo riscossi dai principali paesi importatori, come indicato al considerando 218 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(100) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangshan Wood ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto aggiungere un dazio all'importazione del 4,1 % al prezzo medio dei tronchi di pioppo e che il metodo per il calcolo di tale maggiorazione era arbitrario, in quanto si basava sui dazi medi all'importazione nei primi 10 paesi importatori, mentre il prezzo all'importazione si basava sulle importazioni di tronchi di pioppo originari della Francia in tutti i paesi. Essa ha inoltre sottolineato che, secondo i dati sulle importazioni forniti dall'UN Comtrade, i primi 10 paesi importatori erano diversi da quelli elencati dalla Commissione al momento della divulgazione delle informazioni. A suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto esaminare i dazi all'importazione applicabili unicamente alle importazioni di tronchi di pioppo originari della Francia. Poiché tali importazioni erano soggette a dazi all'importazione pari allo 0 %, ha ritenuto che non dovesse essere applicato alcun dazio.

(101) La Commissione ha contestato l'argomentazione secondo cui il dazio all'importazione aggiunto al prezzo dei tronchi di pioppo fosse arbitrario. Essa ha ritenuto che l'aggiunta di un dazio all'importazione fosse in linea con la prassi consueta e che tale dazio fosse stato aggiunto sistematicamente ai prezzi all'importazione per indicare che qualsiasi società che avesse acquistato fogli da impiallacciatura di eucalipto avrebbe dovuto pagarlo. In questo caso particolare, poiché la Francia era un importante produttore di tronchi di pioppo, la Commissione ha ritenuto opportuno basare il valore di riferimento per i tronchi di pioppo sulle importazioni mondiali dalla Francia. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, tale valore di riferimento è stato quindi determinato sulla base del prezzo internazionale esente da distorsioni e non del prezzo all'importazione in un paese rappresentativo. Pertanto la Commissione non era tenuta a collegare il dazio all'importazione a un paese rappresentativo né, in questo caso, alla Francia. La Commissione ha invece ritenuto che calcolare il dazio all'importazione sulla base delle destinazioni di importazione più importanti per i tronchi di pioppo costituisse un metodo ragionevole per stabilirne il livello. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui l'elenco delle destinazioni di importazione più importanti presentato da Jiangshan Wood era differente, va notato che la Commissione aveva ricavato i dati dal GTA, mentre Jiangshan Wood aveva utilizzato la banca dati dell'UN Comtrade. La Commissione ha ritenuto che il GTA fosse una fonte affidabile e che non ravvisasse alcun motivo valido per sostituire i dati con quelli provenienti da un'altra fonte. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

Fogli da impiallacciatura di eucalipto

(102) Come indicato ai considerando da 206 a 210 del regolamento provvisorio, data l'assenza di un altro valore di riferimento adeguato, il prezzo di riferimento per i fogli da impiallacciatura di eucalipto si è basato su un prezzo medio all'esportazione indicato nella banca dati del GTA con il codice SA 4408 90, che comprende sia i fogli da impiallacciatura di eucalipto sia altri tipi di fogli da impiallacciatura. Il prezzo di riferimento stabilito su tale base e comunicato alle parti ammontava a 4 073,134 CNY/m^3 o a 521,22 EUR/per m^3, valore che la Commissione ha ritenuto accurato e in linea con il prezzo di mercato per il tipo di fogli da impiallacciatura.

(103) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangshan Wood si è chiesta perché molti paesi, tra cui i maggiori produttori di fogli da impiallacciatura di eucalipto come l'Uruguay, il Paraguay, il Brasile o il Cile, non fossero stati presi in considerazione dalla Commissione. Ha sottolineato che, per stabilire il valore di riferimento, la Commissione ha preso in considerazione i dati di Polonia, Svezia e Lettonia, che non erano i principali esportatori di fogli da impiallacciatura di eucalipto e che si rifornivano in paesi che non li producevano, come l'Ucraina. Ha inoltre affermato che, nel calcolo del valore di riferimento, la Commissione ha incluso paesi che esportavano quantitativi minori. Jiangshan Wood ha pertanto messo in dubbio l'affidabilità della banca dati utilizzata dalla Commissione.

(104) Jiangshan Wood ha inoltre affermato che la Commissione potrebbe utilizzare la banca dati dell'UN Comtrade, che contiene i dati riguardanti tutti i paesi esportatori, compresi i maggiori esportatori di eucalipto. Essa ha sostenuto che il prezzo unitario da utilizzare come riferimento su tale base era di 3 238 CNY/m³ o di 414 EUR/m³. Jiangshan Wood ha pertanto chiesto alla Commissione di utilizzare tale valore come valore di riferimento o, in alternativa, il prezzo pari a 443 EUR/m³ di cui al considerando 210 del regolamento provvisorio. Ha inoltre indicato che, qualora la Commissione decidesse di utilizzare il valore di riferimento impiegato nella fase provvisoria, sarebbe opportuno indicare i paesi considerati come i maggiori esportatori e spiegare perché i principali paesi produttori di fogli da impiallacciatura di eucalipto non sono stati presi in considerazione. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangshan Wood ha ribadito la sua richiesta di divulgare ulteriori dati relativi al valore di riferimento, menzionando nel contempo le differenze riscontrate tra la banca dati utilizzata dalla Commissione e quella dell'UN Comtrade.

(105) La Commissione ha innanzitutto ribadito che il valore di 443 EUR/m³, menzionato al considerando 210 del regolamento provvisorio, era dovuto a un errore materiale privo di fondamento fattuale. La Commissione ha inoltre ribadito che, come spiegato al considerando 210 del regolamento provvisorio, le statistiche sulle esportazioni con il codice SA 4408 90 riguardavano fogli da impiallacciatura di diverse specie di legno e quindi di prezzi diversi. I prezzi variavano notevolmente a seconda che si trattasse di fogli da impiallacciatura molto sottili o di fogli da impiallacciatura tra i 0,3 e i 0,6 mm, lo spessore più utilizzato per la produzione di legno compensato, e tra fogli da impiallacciatura di diverse qualità. Ad esempio, solo per l'impiallacciatura di eucalipto, il prezzo poteva variare notevolmente se il foglio doveva essere utilizzato per l'anima del legno compensato o per lo strato esterno. Il codice SA non era quindi solo un codice generale che comprendeva più tipi di fogli da impiallacciatura oltre a quelli di eucalipto utilizzati per la produzione di legno compensato, ma includeva anche fogli da impiallacciatura di eucalipto di diversi tipi e qualità. Non tutti i fogli da impiallacciatura potevano essere utilizzati specificamente per la produzione di legno compensato.

(106) La Commissione ha pertanto preso in considerazione solo le importazioni da paesi per cui i prezzi medi all'importazione erano compresi tra 350 EUR/m³ per i fogli da impiallacciatura di eucalipto di bassa qualità e 720 EUR/m³ per quelli di alta qualità. Tale intervallo di valori si basava sulle fatture presentate dal denunciante come prova dei diversi prezzi relativi ai fogli da impiallacciatura di eucalipto di qualità differenti. Pertanto tale intervallo corrispondeva ai prezzi che si ritiene possano essere pagati per i fogli da impiallacciatura di eucalipto utilizzabili nella produzione di legno compensato di legno duro. I paesi con prezzi medi all'importazione al di fuori di tale intervallo non sono stati pertanto presi in considerazione.

(107) Data l'assenza di un codice SA specifico per i fogli da impiallacciatura di eucalipto, la Commissione ha pertanto ritenuto che il prezzo medio stabilito su tale base fosse ragionevole e rispecchiasse in modo accurato il prezzo da pagare per questo fattore produttivo. La Commissione ha inoltre osservato che il valore di riferimento presentato da Jiangshan Wood sulla base dei dati forniti dall'UN Comtrade, pari a 3 238 CNY/m³ o a 414 EUR/m³, rientrava nell'intervallo utilizzato dalla Commissione che prevedeva prezzi compresi tra 350 EUR/m³ e 720 EUR/m³ e che era ampiamente in linea con il valore di riferimento pari a 4 073,14 CNY/m³ o a 521,22 EUR/m³ utilizzato dalla Commissione. La Commissione ha inoltre ritenuto di aver fornito indicazioni sufficientemente dettagliate nell'ambito della divulgazione provvisoria e definitiva delle informazioni sulle modalità di calcolo del valore di riferimento. Pur avendo rilevato le differenze evidenziate dal produttore esportatore, dovute all'uso di una banca dati alternativa, la Commissione non ha individuato motivi validi per escludere l'uso della banca dati del GTA, che è stata utilizzata nel contesto di tutte le altre inchieste e che ha ritenuto una fonte di dati affidabile. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui le statistiche utilizzate dalla Commissione avrebbero potuto non essere attendibili e ha sostenuto che il valore di riferimento stabilito come spiegato in precedenza era ragionevole e accurato.

(108) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangshan Wood ha affermato di aver utilizzato nel processo di produzione solo fogli da impiallacciatura di eucalipto di qualità inferiore per l'anima e ha inoltre menzionato il fatto di non aver acquistato fogli da impiallacciatura per lo strato esterno. Essa ha sostenuto che l'intervallo di prezzo applicato dalla Commissione per stabilire il valore di riferimento non deve includere i fogli da impiallacciatura per l'anima e quelli per lo strato esterno di eucalipto di alta qualità. Nel contesto delle osservazioni presentate sulla divulgazione finale delle informazioni, Jiangshan Wood ha chiesto alla Commissione di pubblicare una sintesi significativa degli elementi di prova forniti dal denunciante che indicassero l'intervallo di prezzo compreso tra i 350 EUR/m³ e i 720 EUR/m³ per i fogli da impiallacciatura di eucalipto. Il 14 ottobre 2025 ha rinnovato la sua richiesta, chiedendo alla Commissione di fornire indicazioni significative sulle fatture e/o una sintesi delle informazioni riguardanti i diversi tipi di fogli da impiallacciatura, i loro Incoterms, l'origine e il prezzo, in quanto riteneva che il fatto di non divulgare tali informazioni costituisse una violazione dei suoi diritti di difesa. Con un messaggio di posta elettronica del 15 ottobre 2025, la Commissione ha fornito alla società la sintesi richiesta, sottolineando tuttavia di non ritenere che non divulgando tali fatture (riservate) fossero violati i diritti di difesa di Jiangshan Wood. Jiangshan Wood ha successivamente reiterato la sua richiesta, chiedendo informazioni ancora più dettagliate sulle fatture, quali le date e i dettagli sui rapporti di conversione dei prezzi dal peso netto a quello lordo.

(109) Per confutare le argomentazioni di Jiangshan Wood, il denunciante ha dichiarato che il metodo applicato dalla Commissione per adeguare i dati sulle importazioni con il codice SA 4408 90 era appropriato per rilevare nello specifico, in modo corretto e accurato, le importazioni di fogli da impiallacciatura di eucalipto all'interno di questo codice generale contenente altri tipi di legno compensato.

(110) La Commissione ha ritenuto infondata l'argomentazione di Jiangshan Wood. Il codice SA 4408 90 utilizzato per determinare il valore di riferimento è un codice generale che si riferisce anche ad altri tipi di legno compensato e l'intervallo applicato è stato impiegato solo come parametro per individuare in modo più specifico le importazioni di fogli da impiallacciatura di eucalipto all'interno di tale codice. La Commissione ha ritenuto che tale metodo fosse ragionevole e che, alla luce delle informazioni disponibili, riflettesse nel modo più accurato il prezzo dei fogli da impiallacciatura di eucalipto, nonostante non fosse possibile distinguere le diverse qualità di fogli da impiallacciatura.

(111) La Commissione ha inoltre ritenuto infondata la richiesta di Jiangshan Wood di divulgare le fatture riservate. Alla fine tali fatture non sono state utilizzate per determinare i valori di riferimento, ma solo come parametro per determinare un intervallo di prezzo per i fogli da impiallacciatura di eucalipto; è per questo motivo che la Commissione ha ritenuto che divulgare le fatture riservate non avrebbe consentito a Jiangshan Wood di suffragare in modo più dettagliato la sua argomentazione. La Commissione ha inoltre fornito una spiegazione molto dettagliata del metodo utilizzato nel documento generale di divulgazione delle informazioni ai considerando 67 e 72 e, in seguito alla richiesta di Jiangshan Wood presentata con messaggio di posta elettronica il 15 ottobre 2025, ha fornito ulteriori informazioni sintetiche contenenti tutti i dettagli sulla natura dei fogli da impiallacciatura di eucalipto e sui prezzi pertinenti.

(112) Infine la Commissione ha ritenuto infondata l'argomentazione di Jiangshan Wood secondo cui nei suoi prodotti utilizzava solo fogli da impiallacciatura per l'anima di eucalipto di bassa qualità. Al contrario, le fatture di acquisto della società riguardanti i fogli da impiallacciatura di eucalipto indicavano una qualità di «classe 1» o che tali fogli erano di «prima qualità», il che lasciava intendere che i fogli da impiallacciatura acquistati erano di qualità superiore. Inoltre tale riferimento non consentiva di determinare se i fogli da impiallacciatura acquistati fossero per l'anima o per lo strato esterno, nonostante la società abbia affermato che tutti i fogli da impiallacciatura per lo strato esterno fossero prodotti dalla stessa. La Commissione non ha quindi potuto accertare l'argomentazione secondo cui Jiangshan Wood acquistava solamente fogli da impiallacciatura per l'anima di bassa qualità.

(113) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui si dovrebbero utilizzare solo fogli da impiallacciatura di eucalipto a prezzo inferiore. Inoltre la Commissione non ha ritenuto che, non divulgando informazioni supplementari sulle fatture riservate, siano stati violati i diritti di difesa di Jiangshan Wood. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

Farina

(114) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangshan Wood ha ribadito che il mercato della farina in Turchia e quindi i prezzi della farina erano nel complesso distorti e gonfiati a causa delle varie misure adottate dall'Ufficio turco competente che incidevano sulle importazioni/esportazioni di farina di frumento. Ha sostenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede la determinazione di costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni e che anche la Commissione aveva accertato l'esistenza di distorsioni del mercato al momento di stabilire il valore di riferimento. A suo parere, un valore di riferimento esente da distorsioni potrebbe essere il prezzo medio all'importazione della farina negli altri paesi a reddito medio-alto, ossia 3,9 CNY/kg senza dazi all'importazione o 4,45 CNY/kg con le tariffe doganali applicabili.

(115) Il denunciante ha affermato che le osservazioni di Jiangshan Wood riguardavano i chicchi di frumento e non la farina di frumento. Ha inoltre sostenuto che le prescrizioni in materia di licenze e ispezioni erano prescrizioni standard imposte, per motivi di sicurezza sanitaria, a tutti i prodotti agricoli.

(116) La Commissione ha confermato che tali restrizioni riguardavano effettivamente le importazioni di chicchi di farina e non la farina di frumento stessa. Come indicato al considerando 213 del regolamento provvisorio, il quantitativo di farina importato in Turchia era significativo e la richiesta di farina avveniva a prezzi che includevano i dazi. Pertanto essa ha sostenuto che i prezzi erano rappresentativi del prezzo di mercato.

3.2.4.2. Lavoro (manodopera)

(117) In assenza di osservazioni riguardanti la manodopera, la Commissione ha confermato il considerando 223 del regolamento provvisorio.

3.2.4.3. Energia elettrica

(118) In assenza di osservazioni riguardanti l'energia elettrica, la Commissione ha confermato il considerando 224 del regolamento provvisorio.

3.2.4.4. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(119) Come spiegato al considerando 228 del regolamento provvisorio, al fine di stabilire i valori di riferimento per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati del governo turco relativi alla media delle spese e degli utili di esercizio delle società pubblicati dalla Banca centrale della Turchia sui risultati finanziari delle 3 121 società che svolgevano attività nel settore della fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio (codice NACE C-162).

(120) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che i dati non erano adeguati, in quanto riguardavano un settore troppo ampio e non rispecchiavano la redditività e le spese reali dell'industria del legno compensato in Turchia. Esso ha dichiarato che il codice NACE C-162 comprendeva la fabbricazione di altri prodotti a base di legno, come i prodotti di carpenteria e falegnameria, i pavimenti di legno, i contenitori di legno, i materiali da intreccio, ecc., e che la pertinente sottocategoria C162-1 (Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno) non era disponibile. Il denunciante ha sostenuto che il segmento del legno compensato all'interno della categoria rappresentava solo il 2 % e che era dominato dall'industria produttrice di pannelli a base di legno, come i pannelli di particelle e i pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»). Esso ha affermato che i prodotti in legno compensato erano quelli più sofisticati e di maggiore qualità tra tutti i prodotti a base di legno e che, poiché il codice NACE aggregato comprendeva principalmente altri tipi di prodotti, non era opportuno per determinare le SGAV e i profitti del settore del legno compensato. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la banca dati comprendeva quasi esclusivamente dati riguardanti micro o piccole imprese, mentre il legno compensato è prodotto da medie imprese. Esso ha altresì affermato che oltre 3 000 società considerate erano in perdita, il che rendeva non applicabile l'uso dei dati macroeconomici. Il denunciante ha anche dichiarato che i dati utilizzati si riferivano al 2022 e che pertanto non rispecchiavano la situazione delle società nel periodo dell'inchiesta.

(121) Il denunciante ha presentato i dati finanziari del 2024 della società Pelit Arslan Kontrplak Fabrikasi Anonim Sirketi («Pelit Arslan»), disponibili nella banca dati Dun&Bradstreet Finance Analytics ([75]). Secondo la relazione finanziaria, nel 2024 le SGAV erano pari al 21,6 % dei costi del bene venduto mentre l'utile al lordo delle imposte era del 23,6 %. A suo parere, tali indicatori erano prudenti, in quanto negli anni precedenti la società aveva mostrato un livello ancora più elevato di SGAV e profitti. Secondo la sua opinione, il livello proposto di SGAV era ampiamente in linea con quello delle SGAV individuate dalla Commissione, mentre il profitto più elevato era chiaramente più rappresentativo del settore del legno compensato in quanto si trattava di un prodotto a base di legno di maggiore qualità rispetto ad altri pannelli in legno. Su tale base il denunciante ha chiesto alla Commissione di rivedere l'approccio e di utilizzare i dati di Pelit Arslan come valore di riferimento per le SGAV e i profitti.

(122) Jiangshan Wood ha affermato di non opporsi all'uso dei dati del governo turco pubblicati dalla Banca centrale della Turchia, proposti dalla Commissione. Essa ha sostenuto che la relazione elaborata sulla base di tali dati indicava che tra le SGAV vi erano spese di distribuzione che dovevano essere escluse dalla costruzione del valore normale. Ha pertanto dichiarato che la Commissione dovrebbe escludere le spese di distribuzione sulla base di un rapporto ragionevole, dei dati dei produttori dell'Unione o delle informazioni finanziarie presentate dall'operatore commerciale indipendente Pizhou Ouyme Import and Export Trade Co. Ltd («Pizhou Ouyme»), da cui è emerso che le spese di vendita diretta rappresentavano il 62 % del totale delle SGAV.

(123) Per confutare le argomentazioni presentate da Jiangshan Wood, il denunciante ha sostenuto che non era chiaro quali tipi di spese fossero inclusi in questa categoria e che la categoria generale delle «spese di distribuzione» potrebbe anche (o esclusivamente) riferirsi ai costi associati alla messa a disposizione dei clienti di un prodotto o di un servizio, come i costi per l'imballaggio, la commercializzazione, la vendita, il deposito e il magazzinaggio, la gestione degli ordini, i servizi ai clienti, ecc. Esso ha inoltre affermato che i dati finanziari dei produttori dell'Unione non includevano alcuna ripartizione delle SGAV in singole categorie, non consentendo quindi di effettuare adeguamenti, e che, analogamente, non era possibile applicare né considerare attendibili le singole voci di costo all'interno della categoria delle «spese di distribuzione» dell'operatore commerciale cinese a causa delle distorsioni riscontrate dalla Commissione in Cina per tale prodotto e industria. Infine ha sostenuto che tale adeguamento non è stato effettuato dalla Commissione in inchieste precedenti.

([75]) La relazione è disponibile a pagamento all'indirizzo https://www.informa.es/en.

(124) Per confutare le osservazioni del denunciante, Jiangshan Wood ha chiesto alla Commissione di non tenere conto dei dati finanziari di Pelit Arslan, in quanto ha sostenuto che, senza avere accesso ai dati, non poteva verificare l'esattezza dei calcoli né valutare l'affidabilità dei dati per la costruzione del valore normale e che quest'ultimo non sarebbe stato rettificato fornendo una sintesi significativa dei dati (ad esempio in intervalli di valori), poiché le SGAV e i profitti devono essere espressi con percentuali accurate. Essa ha sottolineato che i dati finanziari presentati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono «prontamente disponibili» e gratuiti. Ha fornito un esempio di casi in cui i dati non sono stati utilizzati perché non è stato possibile inserirli nel fascicolo pubblico per motivi di violazione del diritto d'autore.

(125) La Commissione ha ricordato che, nella fase provvisoria, non erano disponibili dati recenti relativi alle società turche e che pertanto la banca dati utilizzata costituiva il miglior parametro per stabilire SGAV e profitti ragionevoli. I dati di una società produttrice di legno compensato di legno duro, presentati dal denunciante, costituivano tuttavia una base più ragionevole per determinare le SGAV e i profitti rispetto a una banca dati che comprende dati appartenenti a un settore molto più ampio. Inoltre, sulla base delle relazioni finanziarie dettagliate di tale società presentate dal denunciante, la Commissione ha potuto verificare che le percentuali riguardanti le SGAV e i profitti fossero state stabilite con precisione. Tali relazioni erano direttamente disponibili, a un costo contenuto, su un sito web pubblico (https://www.informa.es/en). La Commissione ha pertanto concluso che i dati di Pelit Arslan potevano essere utilizzati per stabilire SGAV e profitti ragionevoli e che erano dunque conformi all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

Argomentazioni sull'uso dei dati di Pelit Arslan dopo la divulgazione finale delle informazioni

(126) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangshan Wood ha ritenuto che la Commissione debba tornare a utilizzare i dati finanziari a livello settoriale e che non debba includere le spese di vendita per costruire il valore normale. Essa ha considerato inaccettabile che l'importo inizialmente ritenuto ragionevole per le SGAV e i profitti sia stato sostituito dai dati finanziari di Pelit Arslan da essa ritenuti non prontamente disponibili. Ha sostenuto che non è stato possibile ottenere la relazione tramite il sito web, né attraverso quello generale di Dun&Bradstreet. Ha inoltre dichiarato che, dal momento che la Commissione ha ottenuto tale relazione tramite il denunciante, non è stato possibile accertarne l'esattezza. Jiangshan Wood ha altresì ritenuto che la sintesi fornita dalla Commissione non consentisse di valutare le singole voci del bilancio utilizzate per calcolare le SGAV e i profitti. Ha considerato che la mancata presentazione di una sintesi significativa da parte della Commissione costituisse una violazione dei suoi diritti di difesa e ha fatto altresì riferimento a un'inchiesta relativa a determinati alcoli polivinilici e alla relativa causa della Corte in cui quest'ultima ha dichiarato che le parti dovrebbero essere «messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio che ne conseguirebbe» ([76]).

(127) A titolo di confutazione, il denunciante ha sostenuto che le argomentazioni di Jiangshan Wood secondo cui i bilanci non potevano essere ottenuti erano fuorvianti e infondate. Ha sottolineato che, attraverso una rapida ricerca online, è possibile verificare che, secondo il sito web, il portale *Informa.es* permetteva di accedere al data cloud di Dun&Bradstreet, che raccoglie informazioni finanziarie e di marketing da oltre 600 milioni di imprese online in tutto il mondo ([77]). Per dimostrare ulteriormente che la relazione finanziaria è ed è rimasta prontamente disponibile, i denuncianti l'hanno riacquistata tramite *Informa.es* il 9 ottobre 2025 e hanno presentato i dati alla Commissione.

(128) Il denunciante ha inoltre ritenuto che il riferimento alla giurisprudenza fatto da Jiangshan Wood fosse fuorviante. Nell'inchiesta riguardante gli alcoli polivinilici originari della Cina, la Commissione ha affermato che «a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, i dati non devono essere »pubblicamente disponibili« ma »prontamente disponibili«» e che «con »pubblicamente disponibili« si intende »a disposizione del grande pubblico«, mentre per »prontamente disponibile« si intende »a disposizione di tutti« purché siano soddisfatte determinate condizioni, come il pagamento di una tariffa» ([78]). Il denunciante ha inoltre sottolineato che tale risultanza è stata infine corroborata da una sentenza definitiva del Tribunale nella causa T-763/20, nella quale il Tribunale ha altresì confermato che la Commissione aveva il diritto di accettare dati riservati, a condizione che fosse presentato un riassunto non riservato ([79]). Esso ha sottolineato che un riassunto non riservato del bilancio è stato debitamente fornito e inserito nel fascicolo pubblico.

([76]) Causa T-763/20, *Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material/Commissione*, punto 100; cfr. anche la causa T-442/12, *Changmao Biochemical Engineering/Consiglio*, punto 139 e la giurisprudenza ivi citata.
([77]) https://www.informa.es/en/business-information/international.
([78]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj), considerando 228.
([79]) Causa T-763/20, *Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material/Commissione*, ECLI:EU:T:2024:114, punti 88 e 104.

(129) La PTIA ha affermato di non essere stata in grado di ottenere le relazioni finanziarie dal sito web *https://www.informa.es/en*, ma di essere riuscita a reperirle tramite altre fonti. Essa ha indicato che, sulla base delle dichiarazioni provenienti da altre fonti, l'utile al lordo delle imposte era pari al 17 % e non al 23,6 %, come segnalato dalla Commissione.

(130) Saintland Wood ha sostenuto di avere avuto difficoltà ad accedere ai dati di Pelit Arslan a causa di ciò che sembrava essere un problema tecnico nel processo di login al sito web, che non le ha permesso di registrarsi e pertanto di preparare e presentare per tempo una comunicazione efficace. Essa ha chiesto alla Commissione di fornire istruzioni chiare e dettagliate o di indicare un metodo alternativo per accedere ai dati.

(131) La Commissione ha fatto riferimento al considerando 52 del documento generale di divulgazione delle informazioni in cui si affermava che i bilanci dettagliati di Pelit Arslan erano disponibili nella banca dati Dun&Bradstreet Finance Analytics. Nel considerando la Commissione aveva inoltre fatto riferimento al sito web *informa.es*, il fornitore delle relazioni internazionali di Dun&Bradstreet ([80]) in Spagna. La Commissione ha confermato che le informazioni finanziarie relative alla società Pelit Arslan erano prontamente disponibili e facilmente accessibili attraverso il sito web di Dun&Bradstreet, che fornisce dati attraverso i suoi partner internazionali. Le relazioni finanziarie di Pelit Arslan potevano essere acquistate direttamente, senza registrazione, dietro pagamento di una tariffa ([81]). Poiché i dati erano prontamente disponibili attraverso i siti web summenzionati, la Commissione non ha ritenuto necessario fornire indicazioni dettagliate, come richiesto da Saintland Wood.

(132) La Commissione ha inoltre sottolineato che in occasione della divulgazione finale delle informazioni è stato fornito un riassunto non riservato dei dati. Sebbene non consentisse alle parti di individuare informazioni riservate dettagliate, secondo la Commissione tale riassunto era sufficiente a fornire loro informazioni sui dati utilizzati. Dato che la relazione dettagliata era prontamente disponibile, la Commissione non ha ritenuto che i diritti di difesa delle parti fossero stati violati: tutte le parti, compresa Jiangshan Wood, potevano infatti ottenere e verificare i dati dettagliati a fronte di una tariffa ragionevole, come ha fatto la PTIA. Inoltre l'argomentazione di Jiangshan Wood secondo cui non è stato possibile individuare le singole voci, quali i costi di vendita da detrarre, era infondata; infatti, come illustrato nella sezione successiva, l'argomentazione secondo cui le spese di vendita dovevano essere dedotte dal valore di riferimento è stata respinta.

(133) Per quanto riguarda l'argomentazione della PTIA secondo cui l'utile era pari al 17 %, la Commissione ha confermato che il calcolo del valore di riferimento per il margine di profitto della società rappresentativa Pelit Arslan era corretto e corrispondeva all'importo dell'utile al lordo delle imposte espresso come quota del valore del costo dei beni venduti dalla società, come spiegato nella sezione 3.2.4.4 del presente regolamento, e che l'utile al lordo delle imposte era del 23,6 %.

Argomentazioni riguardanti le spese di vendita dopo la divulgazione finale delle informazioni

(134) Jiangshan Wood ha inoltre dichiarato che la Commissione deve distinguere e separare le spese di vendita dalle altre spese generali e amministrative, in quanto essa non ha sostenuto tali spese e non le ha dunque comunicate alla Commissione. A suo parere, ciò era essenziale in quanto l'inclusione dei costi di vendita e di distribuzione (ossia per trasporto, movimentazione e imballaggio) tra le SGAV avrebbe fatto sì che il valore normale costruito non corrispondesse a quello franco fabbrica.

(135) Per confutare l'argomentazione di Jiangshan Wood, il denunciante ha fatto riferimento a una sentenza del Tribunale nella causa T-263/22, in cui si afferma che «se è pur vero che la pratica degli adeguamenti può risultare necessaria, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tener conto delle differenze, esistenti tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, che incidono sulla loro comparabilità, deduzioni di tal genere non possono essere, tuttavia, praticate su un valore che è stato costruito [ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis] e che, pertanto, non è reale. Infatti, in linea di principio, su tale valore non incidono elementi che possono nuocere alla sua comparabilità, essendo stato determinato artificialmente» ([82]).

([80]) https://www.informa.es/en/business-information/international.

([81]) La pagina web del sito di Dun&Bradstreet riguardante i servizi prestati a livello mondiale rinvia ai fornitori locali. Nel caso del Belgio, ad esempio, la pagina web rinvia direttamente al sito del fornitore locale Altares (https://www.altares.be/en/), da cui è possibile accedere alla relazione all'indirizzo https://order.altares.be/ pagando un importo di 415,03 EUR (ultima consultazione: 17 ottobre 2025).

([82]) Causa T-263/22, *CCCME/Commissione*, ECLI:EU:T:2024:663, punto 188.

(136) Il denunciante ha pertanto sostenuto che il valore normale è stato costruito in considerazione delle distorsioni strutturali nel segmento della lavorazione del legno in Cina, il che rende il valore normale non «reale» e quindi non soggetto a fattori che inciderebbero sulla sua comparabilità con il prezzo all'esportazione. Esso ha sottolineato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, «[i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» e che tale disposizione impone chiaramente e inequivocabilmente di prendere in considerazione le spese di vendita per costruire il valore normale. Il fatto che Jiangshan Wood «non sostiene spese di vendita» non influisce in alcun modo sulla necessità di includere le spese di vendita nel valore normale costruito. In caso contrario, la Commissione deflazionerebbe (sottostimerebbe) il valore normale costruito, in palese violazione del regolamento di base.

(137) La Commissione ha ritenuto infondata l'argomentazione di Jiangshan Wood. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base fa riferimento a un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, in quanto si tratta dei costi normalmente sostenuti da ciascuna società, comprese quelle come Jiangshan Wood che vendono tramite operatori commerciali. Inoltre praticare deduzioni dall'importo esente da distorsioni delle SGAV di un produttore con sede in un paese rappresentativo per riflettere i costi effettivi di Jiangshan Wood sarebbe in contrasto con l'obiettivo di stabilire i costi esenti da distorsioni di una società. Infine il fatto che Jiangshan Wood non abbia comunicato alcuna spesa di vendita alla Commissione non costituiva una prova che non ve ne fossero; infatti il sistema contabile della società non consentiva in generale di individuare i costi in modo dettagliato. Durante la visita di verifica della società, i servizi della Commissione hanno ispezionato il dipartimento vendite e hanno incontrato un responsabile delle vendite, il che di per sé indicava che la società sosteneva costi di vendita. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

Argomentazioni sulla pertinenza dell'utilizzo dei dati di Pelit Arslan per stabilire un valore di riferimento per le SGAV e i profitti dopo la divulgazione finale delle informazioni

(138) La PTIA ha inoltre ritenuto che i dati settoriali fossero un valore di riferimento più appropriato per stabilire le SGAV e i profitti, in quanto riflettevano il fatto che l'industria cinese del legno compensato era composta da PMI ed era altamente frammentata. Ha inoltre dichiarato che, qualora la Commissione utilizzasse i dati settoriali, gli indicatori finanziari da prendere in considerazione dovrebbero riflettere i costi di finanziamento per l'inflazione e gli oneri finanziari straordinari, insolitamente elevati in Turchia, con un tasso di interesse del 45 % nel periodo dell'inchiesta, e che si dovrebbero anche detrarre i costi di distribuzione nel caso in cui Jiangshan Wood non avesse sostenuto tali spese. La PTIA ha presentato nuovamente argomentazioni analoghe nella comunicazione del 16 ottobre 2025. Essa ha sostenuto che, contrariamente a quanto dichiarato dai denuncianti, i dati settoriali erano disponibili non solo per il 2022, ma anche per il 2024, e che alcuni tipi di legno compensato potevano essere meno costosi di pannelli in MDF o prodotti per pavimenti di migliore qualità.

(139) La PTIA ha inoltre ritenuto che il 45,2 % delle SGAV e dei profitti non fosse ragionevole in quanto eccessivamente elevato e distorto dall'iperinflazione, dalla svalutazione valutaria e dagli elevati costi di finanziamento in Turchia e ha chiesto alla Commissione di rivedere al ribasso tali spese e profitti. La PTIA ha chiesto alla Commissione di utilizzare il rapporto dei costi di finanziamento di altri paesi come parametro e ha proposto un indicatore del 6 %.

(140) Essa ha inoltre affermato che, secondo quanto dichiarato sul suo sito web ([83]), Pelit Arslan produce anche altri tipi di prodotti e che pertanto il bilancio di tale società comprendeva necessariamente dati provenienti da altre unità commerciali. La PTIA ha fatto altresì riferimento ad altri due siti web di società appartenenti allo stesso gruppo che menzionavano altri prodotti ([84]). Essa ha inoltre sostenuto che la società utilizzava legno compensato originario della Russia e del Vietnam.

(141) La PTIA ha inoltre dichiarato che i dati di tale società non erano stati accettati nel quadro di un'inchiesta sui pavimenti di legno multistrato, in quanto ritenuti eccessivamente elevati e quindi non rappresentativi ([85]).

([83]) https://turanlargroup.com/sirket-detay.php?slug=pelit-arslan-kontraplak-fab-as&id=5.
([84]) https://www.peliparke.com/, https://pelicompact.com/.
([85]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/78 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/78, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/78/oj), considerando 164.

(142) Per confutare le argomentazioni della PTIA, il denunciante ha affermato che Pelit Arslan faceva effettivamente parte del gruppo Turanlar, ma produceva legno compensato. I prodotti menzionati dalla PTIA non erano fabbricati da Pelit Arslan, bensì da altre società collegate all'interno del gruppo, quali PeliParke (pavimenti in legno, pannelli murali, battiscopa, ecc.) ([86]) o Vezirköprü Orman Ürünleri Ve Kağit San. A.Ş. (MDF, pavimenti laminati, altri pannelli leggeri e murali, prodotti di carta, ecc.) ([87]). Ha sostenuto che la relazione finanziaria di Pelit Arslan era specifica e non consolidata, cioè rappresentativa dei dati del gruppo, e che i risultati finanziari relativi al settore del legno compensato erano specificati nella relazione stessa.

(143) Il denunciante ha inoltre affermato che, rispetto ai dati consolidati di un settore molto più ampio, i dati di Pelit Arslan rappresentavano un valore di riferimento più ragionevole e affidabile e rispecchiavano meglio le condizioni del prodotto in esame nel paese rappresentativo. Ha sostenuto che il livello stabilito di SGAV era ampiamente in linea con il rapporto del 16,1 % basato sui dati del governo turco riguardanti l'industria di trasformazione del legno, che risulta in realtà essere un livello rappresentativo per settori industriali più ampi e non solo per il segmento del legno compensato. Per quanto riguarda il tasso di profitto del 23,6 %, il denunciante ha sottolineato che esso deve essere considerato ragionevole data la maggiore qualità dei pannelli in legno compensato di legno duro rispetto ad altri pannelli a base di legno, come i pannelli in MDF o i pannelli a scaglie orientate, nonché ad altri prodotti in legno.

(144) In primo luogo la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui dovrebbe tornare a tenere conto di dati settoriali. Anche se i dati del 2022 erano disponibili, la Commissione ha concluso che essi riguardavano anche società appartenenti a un settore più ampio. Nel considerando 84 del documento generale di divulgazione delle informazioni è stato spiegato in dettaglio che tali dati sono stati inizialmente utilizzati a causa della mancanza di informazioni più precise. A suo parere i dati finanziari di una società produttrice del prodotto in esame costituivano un migliore parametro per stabilire il valore di riferimento. La Commissione ha ritenuto infondata l'argomentazione secondo cui i dati finanziari della società Pelit Arslan non dovrebbero essere accettati nel quadro della presente inchiesta in quanto considerati inappropriati nell'ambito dell'inchiesta sui pavimenti di legno multistrato; quest'ultima si riferiva infatti ai dati relativi all'esercizio finanziario 2023 e non a quelli del 2024, che sono stati presi in considerazione nella presente inchiesta.

(145) In secondo luogo la Commissione ha considerato infondata l'argomentazione della PTIA secondo cui Pelit Arslan fabbricava prodotti differenti. Come indicato dal denunciante, i siti web menzionati dalla PTIA nella sua comunicazione riguardavano le attività del gruppo cui appartiene Pelit Arslan e altre società del gruppo. Il fatto che le relazioni finanziarie riguardano la produzione di legno compensato è menzionato anche nei bilanci forniti dalla banca dati Dun&Bradstreet.

(146) La Commissione ha ritenuto infondata anche l'argomentazione della PTIA sul livello dei profitti e delle SGAV. Come indicato dal denunciante, tale livello era ampiamente in linea con i dati settoriali che comprendevano la produzione di prodotti di valore generalmente inferiore. Il fatto che alcuni tipi di legno compensato possano essere meno costosi di altri prodotti in legno è un'affermazione generale, che non dimostra di per sé che i valori di riferimento indicati fossero eccessivamente elevati. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(147) Per quanto riguarda l'argomentazione relativa agli elevati costi finanziari riscontrati in Turchia, la Commissione ha sottolineato che tali costi non sono stati presi in considerazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Conclusioni

(148) La Commissione ha pertanto sostenuto che i dati finanziari di Pelit Arslan costituivano un valore di riferimento adeguato per stabilire il livello delle SGAV e dei profitti.

3.2.4.5. Calcolo

(149) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangshan Wood ha sostenuto che la Commissione ha conteggiato due volte i costi di trasporto, in quanto, nel determinare il valore di riferimento per i fattori produttivi, sono stati inclusi i costi relativi al trasporto interno nei paesi esportatori nonché al nolo marittimo e all'assicurazione, e che ha aggiunto i costi di trasporto anche nei costi di fabbricazione ricalcolati.

([86]) https://www.peliparke.com/en.
([87]) https://turanlargroup.com/sirket-detay.php?slug=vezrkopru-orman-urunler-ve-kagit-san-as&id=6.

(150) Jiangshan Wood ha inoltre affermato che, qualora dovesse aggiungere i costi di trasporto, la Commissione dovrebbe inserire quelli effettivamente dichiarati, anziché aumentare i valori in base al rapporto tra i costi di trasporto e il valore effettivo di acquisto dei fattori produttivi dichiarato da Jiangshan Wood. Ha dichiarato che tali costi sono stati ritenuti attendibili dalla Commissione in quanto anche quest'ultima ha utilizzato i dati dell'operatore commerciale cinese Pizhou Ouyme per stabilire il valore cif. Ha ritenuto che il regolamento provvisorio non dimostrasse che i costi di trasporto in Cina erano significativamente distorti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e che pertanto, se la Commissione decidesse di aggiungere i costi di trasporto al costo del valore di riferimento, dovrebbe utilizzare i costi di trasporto effettivi.

(151) La Commissione ha chiarito che i costi di trasporto aggiunti al prezzo di riferimento erano i costi a livello cif o fob, che includevano quindi i costi di consegna alla frontiera di un paese rappresentativo. Tuttavia tali costi non comprendevano quelli di trasporto interno. Secondo il metodo applicato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale dovrebbe rispecchiare il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo, in questo caso la Turchia. Tale valore dovrebbe pertanto riflettere il prezzo che un produttore pagherebbe in Turchia per una materia prima consegnata all'ingresso dello stabilimento. La Commissione ha pertanto aggiunto i costi di trasporto interno della materia prima al valore di riferimento. Pertanto i costi di trasporto non sono stati conteggiati due volte: il valore di riferimento comprendeva i costi di trasporto fino alla frontiera del paese rappresentativo e i costi di trasporto aggiunti per costruire il valore normale erano costi riguardanti il trasporto interno.

(152) La Commissione ha inoltre chiarito che i costi di trasporto indicati da Jiangshan Wood sono stati espressi in percentuale del valore effettivo di acquisto del fattore produttivo indicato da Jiangshan Wood, come spiegato al considerando 222 del regolamento provvisorio. L'inchiesta ha già accertato l'esistenza di distorsioni significative in Cina e la loro natura sistemica. La Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso anche sui costi di trasporto. Di conseguenza, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potrebbe essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui dovrebbe utilizzare i costi di trasporto effettivi.

(153) In assenza di altre osservazioni riguardanti problemi di calcolo, la Commissione ha confermato il considerando 224 del regolamento provvisorio.

3.3. **Prezzo all'esportazione**

(154) In assenza di altre osservazioni relative al calcolo del prezzo all'esportazione, la Commissione ha confermato il considerando 235 del regolamento provvisorio.

3.4. **Confronto**

(155) Come spiegato ai considerando 236 e 237 del regolamento provvisorio, il valore cif che si è deciso di utilizzare come denominatore per il calcolo del dumping era basato sul prezzo franco fabbrica di Jiangshan Wood, al quale la Commissione ha aggiunto i costi di nolo marittimo, nonché le SGAV e i profitti di un operatore commerciale indipendente. Come spiegato al considerando 237 del regolamento provvisorio, per stabilire tali adeguamenti al fine di giungere dal prezzo franco fabbrica al valore cif, la Commissione si è basata su informazioni pubblicamente disponibili (Drewry World Container Index) per il nolo marittimo e sulla relazione finanziaria di uno degli operatori commerciali indipendenti fornita da Jiangshan Wood.

(156) La Commissione ha invitato gli operatori commerciali indipendenti di Jiangshan Wood a collaborare e fornire i loro dati effettivi sui costi di nolo marittimo, sulle SGAV e sui profitti. I dati sono stati forniti dai cinque operatori seguenti: Jiangsu Sainty Land-up Pro-trading Co., Ltd, Lianyungang Yuantai International Co., Ltd., Pizhou Ouyme Import & Export Trade Co., Ltd., Sumec International Technology Co., Ltd. e Shanghai Fanhong Commerce Co., Ltd. L'analisi delle informazioni fornite dagli operatori commerciali ha confermato i costi stabiliti dalla Commissione nella fase provvisoria. La Commissione ha pertanto confermato i valori cif stabiliti nel quadro della divulgazione provvisoria delle informazioni.

(157) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jiangshan Wood ha sostenuto che un valore di riferimento più appropriato per stabilire i valori cif sarebbe quello di calcolare un importo di maggiorazione per il coinvolgimento degli operatori commerciali sulla base dei loro dati. Ha sostenuto che ciò era dovuto al fatto che non era chiaro in base a quali Incoterms gli operatori commerciali e più specificamente Pizhou Ouyme vendessero il prodotto in esame nell'Unione.

(158) La Commissione ha chiarito che i costi sostenuti dagli operatori commerciali in questione rispetto al prezzo franco fabbrica di Jiangshan Wood sono stati stabiliti sulla base delle informazioni fornite dagli operatori commerciali che coprono quasi il 90 % del volume e del valore delle vendite di Jiangshan Wood nell'Unione e che ha tenuto conto dei diversi Incoterms. Tale metodologia è stata quindi considerata accurata e affidabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(159) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando 236 e 237 del regolamento provvisorio.

3.5. **Margini di dumping**

3.5.1. *Margine di dumping individuale per Jiangshan Wood*

(160) A seguito delle argomentazioni presentate dalle parti interessate di cui alla sezione 3, la Commissione ha rivisto il margine di dumping individuale per Jiangshan Wood. Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

Società	Dazio antidumping definitivo (%)
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd	43,3

3.5.2. *Margine di dumping per tutte le altre importazioni*

3.5.2.1. Metodo di calcolo del margine di dumping per tutte le altre importazioni

(161) Come indicato nella sezione 1.7, l'associazione dei produttori esportatori, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato e la CNFPIA hanno contestato la decisione di rinunciare al campionamento e il fatto che la Commissione aveva di conseguenza stabilito un solo margine per tutte le importazioni, ad eccezione di Jiangshan Wood che ha ricevuto un margine di dumping individuale. Tali parti hanno chiesto alla Commissione di ricalcolare l'aliquota del dazio residuo unicamente sulla base del margine di dumping di Jiangshan Wood. La CNFPIA ha sostenuto in particolare che fosse ingiusto e irragionevole che i produttori esportatori non inseriti nel campione, che hanno presentato per tempo i moduli di campionamento, fossero soggetti allo stesso dazio delle società che non hanno collaborato. A suo parere, i produttori esportatori non inseriti nel campione, che hanno presentato per tempo i moduli di campionamento, avrebbero dovuto essere soggetti allo stesso dazio antidumping di Jiangshan Wood. Essa ha presentato nuovamente la stessa argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni. La CNFPIA ha inoltre chiesto alla Commissione di rendere noto l'elenco dei produttori esportatori non inseriti nel campione, che hanno presentato per tempo i moduli di campionamento, e di comunicare il calcolo dettagliato del dazio per «tutte le altre importazioni» in modo da poter presentare osservazioni. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, anche la PTIA ha sostenuto che tutte le società che abbiano compilato il modulo di campionamento dovrebbero essere menzionate in un allegato separato, per evitare che vengano compromessi i loro diritti di difesa in caso di contestazione delle risultanze della Commissione dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE.

(162) La Commissione ha ricordato che l'obiettivo di non stabilire il dazio residuo sulla base del margine di dumping dell'unica parte che ha collaborato tra quelle inizialmente inserite nel campione non era quello di penalizzare le società che hanno collaborato non inserite nel campione, bensì di stabilire un dazio basato sui migliori dati disponibili, data la mancanza di collaborazione da parte delle società inizialmente inserite nel campione. La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che l'aliquota del dazio dei produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione avrebbe dovuto essere stabilita sulla base dell'aliquota del dazio di Jiangshan Wood. Stabilire il margine di dumping per tutte le importazioni unicamente sulla base dei dati di una società potrebbe aver portato alla definizione di un margine di dumping non rappresentativo, poiché in questo caso specifico le esportazioni di Jiangshan Wood verso l'Unione ammontavano solo al 5 % circa di tutte le esportazioni verso l'Unione. Tale situazione è diversa da quella in cui il margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione si basa su un campione sufficientemente rappresentativo. In questo caso si è deciso di rinunciare al campionamento e quindi non è stato possibile calcolare il dazio medio campione per le società che hanno collaborato non inserite nel campione.

(163) La Commissione ha inoltre ricordato che, per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, il dazio residuo si basava già sui dati di tutti i produttori esportatori, in quanto i prezzi all'esportazione erano basati sulle statistiche di Eurostat. Per quanto riguarda il valore normale, sono stati utilizzati i dati di Jiangshan. La Commissione ha pertanto ritenuto che si trattasse di un metodo ragionevole e accurato per calcolare l'aliquota del dazio residuo e ha quindi respinto l'argomentazione.

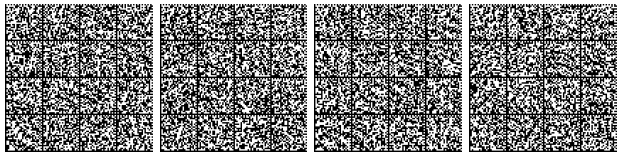

(164) Per quanto riguarda la richiesta di rendere noto l'elenco delle società che hanno collaborato non inserite nel campione, la Commissione ha ricordato che le risposte al campionamento delle società potevano essere consultate nel fascicolo pubblico. L'elenco delle società sarebbe stato incluso in un regolamento solo nel caso in cui tali società avessero ottenuto un codice TARIC e un'aliquota del dazio individuali, cosa che non si è verificata. Inoltre il fatto che le società non fossero menzionate in un allegato separato non ha pregiudicato il diritto delle società di contestare le risultanze della Commissione dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione. La Commissione non ha quindi ritenuto opportuno divulgare in modo specifico l'elenco dei produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione.

(165) Per quanto riguarda i calcoli, la Commissione ha ritenuto che questi non potessero essere divulgati, in quanto si basavano sul valore normale di Jiangshan Wood. Renderli noti avrebbe significato pertanto rivelare i dati riservati della società. La Commissione ha tuttavia sottolineato che il metodo per stabilire il livello del dazio per tutte le altre importazioni era descritto in modo sufficientemente dettagliato nella sezione 3.5 del regolamento provvisorio e che ciò ha consentito alle parti di presentare osservazioni. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui avrebbe dovuto essere reso noto il calcolo dettagliato del dazio per tutte le altre importazioni.

(166) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Saintland Wood ha affermato che non era ragionevole stabilire due livelli di dazio antidumping, uno per Jiangshan Wood e un secondo per tutte le altre società, e che la Commissione dovrebbe piuttosto considerare che le società che non hanno collaborato si sono comportate come Jiangshan Wood. Ha affermato che, nonostante non fossero contrarie a collaborare, alcune imprese sono state soggette a misure punitive.

(167) La Commissione ha innanzitutto ricordato che il dazio residuo non era stato concepito per avere un effetto pregiudizievole. In caso di omessa collaborazione, la Commissione non aveva altra scelta se non quella di basare le proprie conclusioni sui dati disponibili e in questo caso specifico il dazio rifletteva il prezzo all'esportazione di tutti i produttori che non hanno collaborato; pertanto tale metodo ha permesso di tenere conto più accuratamente del comportamento dei produttori che non hanno collaborato rispetto a quanto sarebbe avvenuto se il dazio fosse stato basato unicamente sui dati di Jiangshan Wood. La Commissione ha ricordato che ciò è stato spiegato in dettaglio nella sezione 1.6.2. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.5.2.2. Osservazioni sul livello del margine di dumping e sulla determinazione del prezzo all'esportazione

(168) Il denunciante ha affermato che il margine di dumping di Jiangshan Wood e quello di altri produttori cinesi erano molto bassi, considerando le distorsioni del mercato riscontrate in Cina nell'industria del legno compensato e i livelli di prezzo molto contenuti ampiamente disponibili per le importazioni cinesi nell'Unione. Ha sostenuto che i margini di dumping erano anche di gran lunga inferiori ai livelli di eliminazione del pregiudizio riscontrati dalla Commissione. I livelli dei dazi provvisori non erano pertanto sufficienti a creare condizioni di parità e a consentire ai produttori dell'Unione di riprendersi dal pregiudizio notevole subito. Il denunciante ha inoltre sostenuto che, in considerazione del livello molto basso di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione dovrebbe avvalersi dell'ampio margine di discrezionalità di cui gode nei casi di difesa commerciale e applicare il dazio antidumping più elevato possibile per tutti gli altri produttori cinesi che non hanno collaborato.

(169) Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo pubblico (come il modulo di campionamento o le note sui fattori produttivi), il denunciante ha altresì affermato che Jiangshan Wood esporta prevalentemente legno compensato di legno duro di pioppo, che risulta essere il più economico tra tutti gli altri tipi di legno compensato. Ha sottolineato che il prezzo all'esportazione è stato determinato principalmente sulla base di tutte le importazioni nell'Unione, tra cui quelle riguardanti non solo il legno compensato più economico, ossia quello di pioppo, ma anche il legno compensato più costoso, ossia quello di eucalipto e di betulla. Il denunciante ha fornito indicazioni sulle differenze di prezzo sulla base dei dati Eurostat che ne dimostravano l'esistenza. Ha pertanto chiesto alla Commissione di modificare l'approccio, adeguando il prezzo all'esportazione e utilizzando esclusivamente quello relativo al legno compensato di pioppo, in quanto riteneva che tale metodo avrebbe meglio rispecchiato il comportamento di dumping degli esportatori che non hanno collaborato.

(170) Contrariamente a quanto affermato dal denunciante, Jiangshan Wood ha esportato nell'Unione non solo legno compensato di pioppo, ma anche altri tipi più costosi, come il legno compensato di eucalipto e di betulla. Non era quindi giustificato basare il prezzo all'esportazione unicamente sulle esportazioni di legno compensato di pioppo, poiché la percentuale di esportazioni, da parte di Jiangshan Wood, di altri tipi di legno compensato più costosi era sufficiente. Tale percentuale di esportazioni, da parte di Jiangshan Wood, di legno compensato di pioppo e di altri tipi più costosi era comparabile alla quota delle importazioni complessive di legno compensato di legno duro dalla RPC nell'Unione, il che ha confermato che in questo caso era ragionevole e accurato ricorrere alle statistiche di Eurostat per stabilire il prezzo all'esportazione. La Commissione ha quindi sostenuto che il metodo utilizzato per stabilire il margine di dumping per tutte le altre importazioni non comportava alcuna asimmetria ed era accurato e ragionevole. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.5.2.3. Margine di dumping definitivo per tutte le altre importazioni

(171) In seguito alla revisione del valore normale di Jiangshan Wood, come illustrato nella sezione 3.2, il margine di dumping definitivo per tutte le altre importazioni, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

	Dazio antidumping definitivo (%)
Tutte le altre importazioni	86,8

4. PREGIUDIZIO

(172) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sottolineato che la Commissione si è basata sui dati di un questionario sui macroindicatori della European Panel Federation («EPF»), di cui al considerando 247 del regolamento provvisorio, senza menzionare le fonti dei dati.

(173) La Commissione ha invitato la PTIA a consultare la versione pubblica della risposta al questionario sui macroindicatori ([88]), che a sua volta fa riferimento a informazioni riservate dell'EPF. La risposta dell'EPF al questionario è stata verificata e la relazione era disponibile nel fascicolo pubblico ([89]).

(174) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha chiesto alla Commissione di indicare chiaramente quali società rientravano nella definizione di «denunciante».

(175) La Commissione ha definito il termine «denunciante» al considerando 2 del regolamento provvisorio.

(176) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che l'analisi del pregiudizio fosse viziata in quanto non era prevista per ciascuna specie di legno duro.

(177) L'argomentazione è stata respinta in quanto, alla luce della definizione del prodotto in esame (cfr. considerando 45 e 46 del regolamento provvisorio), l'esecuzione di un'analisi del pregiudizio distinta per ciascuna specie non era giustificata. Inoltre le principali specie, ossia il pioppo, la betulla e l'eucalipto, sono state esaminate sia nell'analisi del pregiudizio che nell'analisi del dumping.

(178) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha ribadito di non aver potuto effettuare un'analisi approfondita e significativa della denuncia a causa di un trattamento riservato eccessivo e ingiustificato. L'aggregazione degli indicatori di pregiudizio per i nove denuncianti era ingiustificata, in quanto, pur avendo consentito alla PTIA di osservare le tendenze, impediva la verifica dei dati relativi ai singoli anni o il controllo della coerenza degli indicatori di pregiudizio. La PTIA ha sostenuto che non fosse stato rispettato il criterio giuridico oggettivo per il trattamento riservato degli indicatori di pregiudizio.

(179) La Commissione ha confermato le risultanze di cui al considerando 13. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti sui fattori di pregiudizio, in quanto ragionevolmente disponibili. La divulgazione di tali dati nel fascicolo aperto in forma aggregata ha consentito di raggiungere un equilibrio adeguato tra il diritto del denunciante al trattamento riservato delle informazioni e il diritto di difesa delle parti interessate. I dati hanno consentito un'analisi delle tendenze degli indicatori di pregiudizio, fornendo elementi di prova sufficienti per una determinazione prima facie del pregiudizio all'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha osservato che l'esito positivo della determinazione prima facie dell'esistenza di un pregiudizio all'apertura dell'inchiesta è stato confermato sia nella fase provvisoria che in quella definitiva dell'inchiesta.

(180) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che, nel caso in cui la Commissione dovesse continuare a ritenere che la definizione del prodotto sia corretta e coerente con quanto stabilito nel caso riguardante il legno compensato di betulla originario della Russia, sarebbe opportuno effettuare un'analisi segmentata del pregiudizio.

([88]) La risposta al questionario sui macroindicatori è disponibile nel documento t24.011339 presente nel fascicolo pubblico.
([89]) t25.00938.

(181) La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto la PTIA non ha definito i segmenti precisi che dovevano essere analizzati separatamente, né ha fornito prove della loro esistenza o evidenziato chiare linee di demarcazione tra di essi. A tale riguardo, il riferimento alla sentenza della Corte riguardante il caso relativo al legno compensato di betulla originario della Russia, in cui pioppo, betulla e faggio erano stati contraddistinti come specie di legno utilizzate per lo strato esterno di impiallacciatura, non è stato considerato sufficiente o abbastanza preciso. La Commissione ha inoltre constatato ai considerando 53, 64, 74 e 242 che il legno compensato di betulla e di eucalipto, nonché il legno compensato di eucalipto e di faggio erano intercambiabili e che pertanto vi era concorrenza tra questi prodotti contigui. Tali risultanze specifiche non sono state contestate dalle parti interessate. Alla luce di queste considerazioni, l'argomentazione è stata respinta.

4.1. **Definizione dell'industria dell'Unione**

(182) In assenza di osservazioni riguardo alla definizione dell'industria dell'Unione, i considerando da 246 a 247 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

4.2. **Consumo dell'Unione**

(183) In assenza di osservazioni riguardo al consumo dell'Unione, i considerando da 248 a 250 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

4.3. **Importazioni dal paese interessato**

4.3.1. *Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato*

(184) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ha sostenuto che il calo dei prezzi delle importazioni cinesi nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta avrebbe dovuto comportare un aumento significativo delle importazioni. Il volume delle importazioni dalla Cina è invece diminuito nel 2023 rispetto al 2022, l'anno precedente, ed è aumentato solo marginalmente durante il periodo dell'inchiesta.

(185) L'argomentazione è stata respinta in quanto il volume delle importazioni è stato influenzato da diversi altri fattori e non solo dai prezzi. Nel 2022 tali fattori sono stati l'eliminazione del legno compensato originario della Russia e della Bielorussia dal mercato dell'Unione a seguito delle sanzioni e le aspettative di ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19, che hanno determinato un aumento significativo degli ordini. Questi fattori hanno aumentato la quantità di importazioni dalla Cina nel 2022. Tuttavia l'effetto di tali fattori è stato meno pronunciato negli anni successivi, per cui le importazioni sono dapprima diminuite nel 2023 per poi aumentare nuovamente durante il periodo dell'inchiesta.

4.3.2. *Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi*

(186) In assenza di osservazioni riguardo ai prezzi delle importazioni dal paese interessato, i considerando da 258 a 260 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

(187) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha contestato la rappresentatività del calcolo dell'undercutting e dell'underselling sostenendo che il legno compensato di eucalipto rivestito con pellicola importato non poteva essere paragonato alla produzione dell'industria dell'Unione e che dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto come spiegato nella sezione 2.1.2. In caso di rifiuto dell'esclusione dalla definizione del prodotto, la PTIA ha chiesto alla Commissione di garantire un confronto equo tenendo conto nei calcoli della differenza di prezzo tra le caratteristiche strutturali e quelle non strutturali.

(188) La Commissione ha constatato che nella stragrande maggioranza dei casi il legno compensato di legno duro rivestito con pellicola importato dalla RPC era di pioppo e di eucalipto, mentre i produttori dell'Unione denuncianti, inseriti nel campione, producevano legno compensato di legno duro rivestito con pellicola utilizzando principalmente la betulla. La differenza di prezzo del prodotto finale era dovuta alla varianza del prezzo della materia prima utilizzata. La Commissione ha pertanto provveduto a effettuare un adeguamento in funzione della qualità, basato sulla differenza tra i prezzi medi di acquisto pagati durante il periodo dell'inchiesta per i tronchi di pioppo e quelli di betulla nell'UE, al fine di confrontare in modo significativo tipologie corrispondenti di legno compensato di legno duro rivestito con pellicola prodotto dall'industria dell'Unione o importato dalla RPC. Il risultato dell'adeguamento è stato una diminuzione del margine di undercutting dal 46,3 % al 32,3 % e del margine di underselling dal 144,37 % al 93,16 % per Jiangshan Wood e una corrispondente diminuzione dal 192,7 % al 185,9 % per tutte le altre importazioni dalla RPC.

4.4. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

4.4.1. *Osservazioni generali*

(189) In assenza di osservazioni riguardanti le osservazioni generali, sono stati confermati i considerando da 264 a 268 del regolamento provvisorio.

4.4.2. *Indicatori macroeconomici*

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(190) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha sostenuto che la capacità produttiva è rimasta stabile e che un calo della produzione dell'11 % durante il periodo in esame era normale.

(191) Tale argomentazione è stata respinta in quanto un calo dell'11 % del volume di produzione dell'industria dell'Unione tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta, soprattutto in considerazione del divario di mercato creato dalle sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia, è stato dannoso per l'industria dell'Unione.

(192) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è rimasto stabile.

(193) La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto l'utilizzo degli impianti è diminuito del 9 % tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta.

(194) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che fosse errato da parte della Commissione ritenere al considerando 270 del regolamento provvisorio che l'industria dell'Unione avrebbe potuto aumentare la propria capacità produttiva per colmare una parte del divario creato sul mercato dal divieto di importazione del legno compensato di legno duro originario della Russia e della Bielorussia nel 2022.

(195) Dopo l'imposizione del divieto di importazione del legno compensato di legno duro originario della Russia e della Bielorussia, l'industria del legno compensato dell'Unione, che disponeva di un'ampia capacità produttiva inutilizzata, nutriva la legittima aspettativa che la domanda di legno compensato di legno duro potesse orientarsi verso i propri prodotti. Per contro, almeno in parte, tale domanda era soddisfatta da importazioni cinesi oggetto di dumping e pregiudizievoli. La disponibilità di materie prime per far fronte a tale aumento, contestata dalla PTIA, non tiene conto dell'utilizzo delle piantagioni di riserva e del commercio di tronchi e di fogli da impiallacciatura.

(196) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il PTIA ha osservato che era realistico attendersi a un utilizzo degli impianti del 66 % da parte dell'industria dell'Unione. Un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha inoltre affermato che l'utilizzo degli impianti era già limitato all'inizio del periodo in esame, nel 2021. Il suo successivo calo non poteva pertanto essere attribuito alle importazioni dalla Cina, ma a una generale mancanza di competenze a livello aziendale da parte dell'industria dell'Unione.

(197) La Commissione ha respinto tali argomentazioni, in quanto non suffragate da alcun elemento di prova.

4.4.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato

(198) Data l'assenza di osservazioni riguardanti i quantitativi di vendita, sono stati confermati i considerando da 273 a 275 del regolamento provvisorio.

(199) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha osservato che la quota di mercato dell'industria dell'Unione era aumentata. Essa hanno sostenuto che la spiegazione fornita al considerando 276 del regolamento provvisorio, secondo cui l'esclusione dei prodotti in legno compensato di legno duro russi e bielorussi dal mercato dell'Unione ha comportato una diminuzione del consumo, era illogica, in quanto il legno compensato originario della Russia ha continuato a entrare illegalmente nel mercato dell'Unione, come dimostrato dalle conclusioni dell'inchiesta antielusione sul legno compensato di legno duro di betulla proveniente dal Kazakhstan e dalla Turchia ([90]) («inchiesta antielusione»). La PTIA ha aggiunto che il calo dei consumi era piuttosto legato a una normalizzazione della domanda a seguito della ripresa economica successiva alla pandemia di COVID-19.

([90]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1287 della Commissione, del 13 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan (GU L, 2024/1287, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1287/oj).

(200) L'argomentazione è stata respinta dato che dall'inchiesta antielusione sono emersi elementi di prova a dimostrazione del fatto che 130 900 m^3 di legno compensato di legno duro originario della Russia sono stati importati attraverso il Kazakhstan e la Turchia tra luglio 2022 e giugno 2023, ossia meno del 10 % del quantitativo importato dalla Russia e dalla Bielorussia nel 2021, l'ultimo anno prima dell'introduzione delle sanzioni. Di conseguenza, seppure si sia verificato un passaggio dalle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia a spedizioni provenienti dal Kazakhstan e dalla Turchia, tale fenomeno è stato limitato.

(201) In ogni caso, le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite del 12 %, ovvero di oltre 165 000 m^3, tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta, mentre nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono aumentate del 16 %, ovvero di oltre 100 000 m^3. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 25 % tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta, mentre quella delle importazioni cinesi è aumentata del 67 % nello stesso periodo. Su tale base questa argomentazione è stata respinta.

4.4.2.3. Crescita

(202) Data l'assenza di osservazioni relative alla crescita, è stato confermato il considerando 278 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

(203) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha sostenuto che il livello di occupazione dell'industria dell'Unione era stabile e che la sua produttività mostrava un andamento positivo.

(204) Tali argomentazioni sono state respinte, in quanto le tendenze negative riguardanti l'occupazione, il volume di produzione e la produttività, in calo rispettivamente del 2 %, dell'11 % e del 9 %, hanno evidenziato un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione, anziché essere indice di stabilità o miglioramento, come sostenuto da tali produttori esportatori. La Commissione ha inoltre ricordato che l'analisi del pregiudizio da essa effettuata non era solo statica, ossia non si limitava a confrontare i valori finali, ma anche dinamica, dato che analizzava l'andamento tra tali valori. Nel caso in esame, l'analisi dinamica dei dati relativi all'occupazione, al volume di produzione e alla produttività ha confermato l'esistenza di un pregiudizio notevole.

4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(205) In assenza di osservazioni in merito all'entità del margine di dumping e alla ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, sono stati confermati i considerando 283 e 284 del regolamento provvisorio.

4.4.3. *Indicatori microeconomici*

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(206) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sottolineato che l'aumento significativo dei prezzi di vendita dell'Unione tra il 2021 e il 2023 dimostrava che l'industria dell'Unione non aveva subito alcun pregiudizio.

(207) La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto l'aumento dei prezzi di vendita è stato controbilanciato dall'aumento significativo dei costi di produzione. La depressione dei prezzi causata dalle importazioni ha provocato la perdita di redditività dell'industria dell'Unione, indice dell'esistenza di un pregiudizio notevole. La Commissione ha inoltre ritenuto che le conclusioni sulla situazione generale dell'industria dell'Unione non dovrebbero basarsi su determinati indicatori di pregiudizio considerati singolarmente, ma piuttosto su una valutazione dell'evoluzione degli indicatori di pregiudizio nel loro complesso durante il periodo in esame.

4.4.3.2. Costo del lavoro

(208) In assenza di osservazioni sul costo del lavoro, sono stati confermati i considerando 289 e 290 del regolamento provvisorio.

4.4.3.3. Scorte

(209) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che l'aumento del livello delle scorte dovrebbe essere considerato irrilevante in quanto, espresso in percentuale della produzione, ha comportato soltanto una variazione dall'1,74 % nel 2021 al 2,43 % nel periodo dell'inchiesta.

(210) La Commissione ha osservato che la PTIA non ha contestato l'esistenza di un aumento delle scorte in termini sia relativi che assoluti, come valutato dalla Commissione. Le scorte di legno compensato di legno duro invendute durante il periodo dell'inchiesta, pari al 2,43 % (livello considerato «irrilevante» dalla PTIA), rappresentavano in termini reali 44 504 m^3 del prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia più della quantità di legno compensato di betulla originario della Russia che, nel quadro dell'inchiesta antielusione, è risultata aver eluso le misure sanzionatorie passando per la Turchia. Inoltre un aumento delle scorte rappresenta per il titolare un costo che deve essere finanziato. La Commissione ha respinto tale argomentazione.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(211) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha espresso perplessità in merito alla rappresentatività della redditività delle società inserite nel campione. Essa ha individuato alcuni produttori di legno compensato di betulla che hanno registrato buoni risultati nel periodo in esame. La PTIA ha sostenuto di non essere stata in grado di valutare quali specie di legno sarebbero state maggiormente interessate dalle misure in quanto la Commissione non aveva effettuato un'analisi per segmento.

(212) La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto la redditività dell'industria dell'Unione è stata valutata esaminando un campione rappresentativo debitamente selezionato di produttori dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Nella fase di campionamento le parti interessate non ne hanno infatti contestato la rappresentatività. Inoltre i produttori dell'Unione, compresi quelli cui si riferiva la PTIA, non fabbricavano solamente il prodotto oggetto dell'inchiesta, per cui l'ambito dell'inchiesta era più ristretto rispetto ai risultati finanziari da essi pubblicati. Al considerando 55 del regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del legno compensato fabbricato con tutte le specie di legno duro erano le stesse e che rappresentavano un'unica categoria di prodotti, rendendo quindi superflua un'analisi per segmento. La determinazione delle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del legno compensato di legno duro proveniente da specie diverse è stata contestata dalla PTIA sulla base delle risultanze e della sentenza della Corte relativa al caso riguardante il legno compensato di betulla originario della Russia, ma la sua argomentazione è stata respinta nei considerando 55 e 56 del regolamento provvisorio e nel precedente considerando 52. Di conseguenza, l'argomentazione di cui sopra è stata respinta.

(213) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che i prezzi dell'Unione non erano diminuiti e che i problemi di redditività derivavano dall'aumento dei costi di produzione. La PTIA ha affermato che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono aumentati durante il periodo dell'inchiesta adeguandosi alla realtà del mercato, determinando così una perdita di redditività, e che il volume delle vendite dell'Unione ha seguito il calo generale dei consumi. Essa ha dichiarato che la Commissione ha commesso un errore nell'attribuire il calo dei consumi al divieto di importazione del legno compensato originario della Russia e della Bielorussia, in quanto l'inchiesta antielusione ha dimostrato che il legno compensato di betulla russo ha continuato a entrare nel mercato dell'Unione.

(214) Data l'assenza di nuovi elementi di prova, la Commissione ha confermato le risultanze di cui ai considerando da 285 a 288 del regolamento provvisorio. La questione relativa al calo dei consumi è stata trattata al considerando 200.

(215) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che non esiste alcun valore di riferimento per gli investimenti che dimostri la salute di un'industria e che l'industria del legno compensato di legno duro non è ad alta intensità di capitale; ha inoltre osservato che gli investimenti tra il 2023 e il periodo dell'inchiesta sono aumentati dell'8 %.

(216) La Commissione ha confermato la risultanza di cui al considerando 296 del regolamento provvisorio secondo cui gli investimenti dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 31 % durante il periodo in esame. L'esistenza di un valore di riferimento e l'intensità di capitale dell'industria del legno compensato di legno duro erano irrilevanti in quanto tali indicatori di pregiudizio non sono stati analizzati separatamente, ma nell'ambito di un'analisi più ampia degli indicatori di pregiudizio notevole; ciò significa che, anche in assenza di un valore di riferimento o di una valutazione dell'intensità di capitale dell'industria, l'andamento al ribasso degli investimenti confermava, anziché negare, l'esistenza di un pregiudizio notevole.

4.5. **Conclusioni sul pregiudizio**

(217) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che, per i motivi di cui sopra, gli indicatori di pregiudizio non suffragavano la conclusione provvisoria della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio.

(218) La Commissione ha esaminato le argomentazioni presentate dalla PTIA in merito a una serie di indicatori di pregiudizio di cui sopra (cfr. i considerando da 172 a 177, 187, 188, da 192 a 196, 199, 200, 206, 207, 209 e 210). Ad eccezione dell'osservazione sull'undercutting, le argomentazioni della PTIA sono state respinte. I margini di undercutting ricalcolati sono tuttavia rimasti elevati (cfr. considerando 188).

(219) La Commissione ha pertanto confermato la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(220) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la Commissione non ha valutato adeguatamente l'impatto dell'aumento del volume delle importazioni e che non vi è stato alcun aumento significativo del volume delle importazioni di origine cinese in relazione al consumo o alla quantità di produzione nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni hanno raggiunto un picco nel 2022, con un aumento del 32 %, ma nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta le importazioni sono state superiori a quelle del 2021 rispettivamente solo dell'11 % e del 16 %. La PTIA ha contestato l'affermazione di cui al considerando 324 del regolamento provvisorio secondo cui i produttori cinesi avevano «aumentato costantemente i loro volumi di importazione a prezzi notevolmente inferiori».

(221) Nel valutare il volume delle importazioni e la loro incidenza sui prezzi, la Commissione ha constatato che un aumento significativo del volume delle importazioni nel 2022 è stato seguito da un aumento più moderato nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2021, con prezzi in forte calo. Tali tendenze hanno tuttavia continuato a indicare l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Le importazioni di legno compensato di legno duro dalla Cina in relazione al consumo dell'Unione sono aumentate dal 18 % nel 2021 al 26 % nel 2022 e al 29 % nel 2023, per poi salire ancora al 31 % nel periodo dell'inchiesta. In relazione alla produzione dell'Unione, la percentuale di importazioni cinesi nel 2021 era del 37 %, cresciuta fino a raggiungere il 49 %, il 44 % e il 48 % rispettivamente nel 2022, nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2. Effetti di altri fattori

(222) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che l'aumento più significativo dei costi di produzione dell'industria dell'Unione in relazione ai prezzi di vendita è stato il risultato di eventi straordinari quali l'aumento del costo delle materie prime, la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica.

(223) La Commissione ha constatato che nel 2022 l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare i prezzi al di sopra dei costi di produzione. Tuttavia, a seguito di tale aumento, i prezzi di vendita sono diminuiti e sono rimasti al di sotto del livello dei costi di produzione. Questi ultimi sono rimasti costanti nel 2023 e durante il periodo dell'inchiesta. L'elemento che ha inciso sui prezzi dell'industria dell'Unione e che ha determinato un cambiamento è stato l'aumento del volume e il calo dei prezzi delle importazioni cinesi. Su tale base la Commissione ha confermato la sua conclusione secondo cui le importazioni cinesi arrecavano pregiudizio all'industria dell'Unione.

(224) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato ha dichiarato che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione non erano influenzati dal calo dei prezzi all'importazione, poiché quando i prezzi all'importazione sono diminuiti in modo significativo nel 2023, l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare i prezzi.

(225) Come già indicato ai considerando 306 e 307 del regolamento provvisorio, il calo dei prezzi delle importazioni cinesi ha impedito all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi al di sopra dei costi di produzione. La Commissione ha constatato che, anziché dimostrare l'assenza di un nesso di causalità, l'argomentazione presentata da tali produttori esportatori ha evidenziato che, in una situazione caratterizzata dall'aumento dei costi di produzione e dalla diminuzione dei prezzi all'importazione, l'industria dell'Unione ha tentato, senza riuscirci, di aumentare i prezzi a livelli sostenibili, proprio a causa dei prezzi contenuti di tali importazioni.

(226) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, per dimostrare la presunta assenza di un nesso di causalità, la PTIA ha fatto riferimento ai dati sui costi di produzione rilevati nel quadro del caso relativo al legno compensato di betulla originario della Russia ([91]), da cui è emerso che Paged, uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, faceva parte del campione anche in questo caso.

(227) Tale riferimento è stato ritenuto irrilevante in quanto riguardava un caso in cui il periodo dell'inchiesta e la definizione del prodotto erano diversi.

(228) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che l'aumento dei costi di produzione dell'industria dell'Unione è stato così netto da non poter essere trasferito integralmente sui clienti sotto forma di aumenti di prezzo. È stato il ritmo dell'aumento dei costi piuttosto che la presenza di importazioni cinesi a basso prezzo a impedire all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi a un livello redditizio.

(229) La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto l'aumento radicale dei costi di produzione dell'industria dell'Unione nel 2022 rispetto al 2021 è stato accompagnato da un corrispondente aumento dei prezzi, il che dimostra che i costi di produzione hanno potuto essere trasferiti sui consumatori. Inoltre nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta è stato registrato un aumento molto più contenuto dei costi di produzione, che non è stato possibile trasferire e che ha determinato una situazione in cui la redditività dell'industria dell'Unione è diventata negativa, come indicato al considerando 288 del regolamento provvisorio.

5.3. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(230) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA e un certo numero di produttori esportatori che hanno collaborato hanno attribuito il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione all'andamento negativo delle esportazioni.

(231) La Commissione ha constatato che oltre l'80 % delle vendite dell'industria dell'Unione è stato realizzato nell'Unione stessa e che le esportazioni sono state redditizie durante tutto il periodo in esame. Data la quota delle vendite all'esportazione, il loro calo non è stato ritenuto tale da attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping.

5.4. Conclusioni sul nesso di causalità

(232) La Commissione ha valutato l'incidenza di tutti i fattori noti, tenendo conto delle osservazioni delle parti interessate, e ha concluso che tali fattori non attenuavano il nesso di causalità. Pertanto essa ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 332 a 334 del regolamento provvisorio secondo cui esisteva un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping.

6. LIVELLO DELLE MISURE

(233) Nel presente caso il denunciante ha rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In seguito ha esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione sarebbe superiore al loro margine di pregiudizio.

6.1. Margine di pregiudizio

(234) In base ai dati della banca dati Surveillance 2, durante il periodo di quattro settimane precedente a quello di comunicazione preventiva i volumi delle importazioni dalla Cina sono stati inferiori dell'82 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.

(235) La Commissione non ha pertanto adeguato il livello di eliminazione del pregiudizio in relazione a tale aspetto.

([91]) Cfr. nota 48.

(236) Come descritto al considerando 188, la Commissione ha rivisto i margini di pregiudizio. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:

Paese	Società	Margine di pregiudizio definitivo (%)
Repubblica popolare cinese	Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd	93,1
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre importazioni originarie della RPC	185,9

6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione

(237) Al considerando 347 del regolamento provvisorio si è stabilito che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio erano superiori ai margini di dumping.

(238) Dopo la revisione dei livelli di eliminazione del pregiudizio nella fase definitiva, i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio sono rimasti superiori ai margini di dumping. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse opportuno determinare l'importo dei dazi definitivi in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

7. CONCLUSIONI SUL LIVELLO DELLE MISURE

(239) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Società	Margine di pregiudizio definitivo (%)	Margine di dumping definitivo (%)	Livello del dazio definitivo (%)
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd	93,1	43,3	43,3
Tutte le altre importazioni originarie della RPC	185,9	86,8	86,8

8. INTERESSE DELL'UNIONE

8.1. Interesse dell'industria dell'Unione

(240) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che non è nell'interesse dell'industria dell'Unione istituire misure sulle importazioni dalla Cina di legno compensato rivestito con pellicola per casseforme in quanto, data la produzione limitata di legno compensato per casseforme nell'UE, non è economicamente redditizio per l'industria dell'Unione produrlo.

(241) La Commissione ha osservato che il legno compensato rivestito con pellicola originario della Cina può avere diversi tipi di durabilità; infatti alcune tipologie possono essere utilizzate fino a dieci volte per la fabbricazione di casseforme. L'industria dell'Unione ha prodotto legno compensato rivestito con pellicola avente maggiore e minore durabilità utilizzando specie differenti di legno duro. Ripristinare prezzi equi nel segmento di mercato del legno compensato rivestito con pellicola è chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

(242) Per quanto riguarda il legno compensato rivestito con pellicola a bassa riutilizzabilità, impiegato principalmente da imprese edili per le casseforme, durante la verifica della risposta al questionario di uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è stato affermato che, in caso di prezzi equi, la società è in grado di produrlo ed è disposta a farlo. La Commissione non ha motivo di dubitare di questa affermazione specifica, in particolare alla luce del fatto che il legno compensato di faggio prodotto nell'Unione può costituire un'alternativa valida alle importazioni dalla Cina di legno compensato rivestito con pellicola a bassa riutilizzabilità, come spiegato al considerando 73. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

8.2. **Interesse degli importatori indipendenti**

(243) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, ISB, un importatore indipendente dell'Unione inserito nel campione, ha sostenuto nella sua risposta al questionario che le misure causerebbero una carenza in termini di approvvigionamento del prodotto e un aumento del prezzo per il consumatore finale. Nella sua risposta al questionario Altripan, un altro importatore indipendente dell'Unione inserito nel campione, ha dichiarato che gli importatori e gli operatori commerciali che fanno affidamento su prodotti originari della Cina dovrebbero far fronte a un aumento dei costi, con una conseguente riduzione dei margini o prezzi più elevati per gli acquirenti a valle. Altripan ha sostenuto l'istituzione di dazi antidumping sul legno compensato di betulla, ma, in qualità di membro della PTIA, ha richiesto l'esclusione del legno compensato di pioppo e di eucalipto, di cui alle sezioni 2.1.1 e 2.5 del regolamento provvisorio. La PTIA ha presentato lettere di sostegno da parte di importatori e utilizzatori contrari all'istituzione delle misure ([92]). Tali lettere si basavano su modelli comuni e non erano corredate da ulteriori elementi di prova.

(244) La Commissione ha rilevato che, quando nel 2022 è stato vietato mediante sanzioni, il legno compensato di betulla originario della Russia e della Bielorussia è stato sostituito dal legno compensato di legno duro di eucalipto, proveniente principalmente dalla RPC. Nel caso in cui le misure istituite, nel quadro della presente inchiesta, sulle importazioni di legno compensato di legno duro dalla RPC dovessero causare perturbazioni temporanee nel mercato dell'Unione, gli importatori potranno fare affidamento su fonti di approvvigionamento nel Sud-est asiatico, in Africa o in America latina per assicurare la fornitura di legno compensato di legno duro in sostituzione delle attuali importazioni dalla RPC, qualora gli importatori e/o gli utilizzatori desiderassero ricorrere a una fonte di approvvigionamento alternativa.

(245) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, ISB ha sostenuto che la fornitura limitata di tronchi in alcuni centri di produzione, in particolare nell'Unione, e la mancanza di un commercio di tronchi a livello mondiale non permetterebbero di trovare fonti alternative al volume di legno compensato di legno duro attualmente fornito dalla Cina. La PTIA ha sottolineato che ciò è particolarmente vero per il legno compensato di eucalipto, poiché l'industria dell'Unione non ha la capacità di rifornire il mercato dell'Unione di pannelli in legno compensato di legno duro di eucalipto a causa della mancanza di tronchi di eucalipto.

(246) La Commissione ha riscontrato prove dell'esistenza di importazioni nell'Unione di legno compensato di legno duro di eucalipto prodotto in Cina a partire da tronchi originari dell'Uruguay, a dimostrazione del fatto che in realtà esiste un commercio di tronchi e che la quantità presumibilmente limitata di tronchi disponibili nell'Unione potrebbe essere integrata grazie alle importazioni. La stessa PTIA ha affermato che l'UE fa affidamento sulle importazioni per la produzione di legno compensato di eucalipto.

(247) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA ha affermato che le risposte fornite dagli importatori indipendenti dell'Unione non sono state verificate.

(248) Gli importatori indipendenti inseriti nel campione che hanno fornito una risposta completa al questionario sono stati verificati prima della divulgazione finale delle informazioni.

(249) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha sostenuto che i benefici complessivi delle misure superavano il potenziale impatto negativo per gli importatori e ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 360 e 361 del regolamento provvisorio.

(250) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Andrex ha affermato che non era nell'interesse dell'Unione istituire dazi antidumping sui pannelli in legno compensato per pavimenti per container realizzati interamente in legno dell'albero della gomma. Questo prodotto era fondamentalmente diverso dal legno compensato di betulla, pioppo o eucalipto fabbricato nell'Unione. Nell'UE non esisteva alcun produttore di legno compensato per pavimenti per container di 28 mm realizzato con legno dell'albero della gomma. Andrex ha inoltre affermato che le misure perturberebbero l'industria dell'UE che si occupa della riparazione dei container, costringerebbero gli operatori a importare container finiti anziché far riparare quelli esistenti e comprometterebbero il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di economia circolare nel quadro del Green Deal.

([92]) Comunicazione della PTIA n. t25.006824.

(251) La Commissione ha constatato che i pannelli in legno compensato per pavimenti per container realizzati interamente con legno dell'albero della gomma costituivano un'alternativa di qualità inferiore al legno compensato per pavimenti per container in legno Keruing e Apitong, due specie tropicali ampiamente utilizzate per la fabbricazione di pavimenti per container di migliore qualità. I pannelli in legno compensato per pavimenti per container realizzati interamente con legno dell'albero della gomma erano in concorrenza con i pavimenti per contenitori in legno compensato di bambù e in acciaio, che rappresentavano delle alternative per gli importatori di parti di container nell'Unione. La Commissione ha individuato la UPM-Kymmene Corporation della Finlandia come attore significativo nel settore della produzione di pavimenti per container e autocarri ([93]) nell'Unione, la Overseas Hardwood Company negli Stati Uniti ([94]) e diverse società indiane ([95]) che rappresentano fonti alternative di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di pannelli in legno duro per pavimenti per contenitori di alta e bassa qualità. Inoltre, in assenza di collaborazione in una fase precedente da parte di Andrex o di altre società operanti nel settore della produzione di container e, di conseguenza, in mancanza di informazioni verificabili, la Commissione non è stata in grado di confermare le argomentazioni presentate da Andrex. La Commissione ha pertanto constatato che i benefici complessivi delle misure superavano il potenziale impatto negativo per gli importatori di legno compensato di legno duro per pavimenti per container.

8.3. **Interesse degli utilizzatori**

(252) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA, sostenuta dall'ETTF e da GD Holz, si è lamentata del fatto che elementi di prova essenziali come le lettere inviate dagli utilizzatori non fossero stati presi in considerazione nella fase provvisoria. La PTIA ha inoltre presentato ulteriori lettere di sostegno da parte degli utilizzatori.

(253) La Commissione ha esaminato tali lettere nella fase definitiva e ha constatato che la maggior parte dei soggetti che le avevano inviate non si era registrata come parte interessata, che alcune delle lettere scritte a mano erano illeggibili e che altre erano duplicati basati su un modello comune. Nessuna delle lettere è stata integrata da prove concrete a sostegno delle dichiarazioni ivi contenute. Tuttavia l'opposizione manifestata nei confronti delle misure dagli utilizzatori, che rappresentavano principalmente il settore delle costruzioni e i suoi fornitori nonché altri settori indicati nelle lettere, è stata presa in debita considerazione per quanto riguarda gli utilizzatori industriali, ad esempio il settore dei trasporti, e gli utilizzatori non industriali, come spiegato ai considerando 20 e 364 del regolamento provvisorio.

(254) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'ETTF e la PTIA hanno sostenuto che il settore delle costruzioni dell'Unione era in difficoltà e che la situazione sarebbe stata peggiorata dall'aumento del costo del legno compensato rivestito con pellicola. L'Unione deve assicurare che sia garantito il diritto universale all'abitazione e l'imposizione di dazi antidumping sul legno compensato rivestito con pellicola proveniente dalla Cina comporterebbe un aumento dei costi di costruzione, una delle principali cause alla base della crisi degli alloggi nell'UE. La PTIA ha elencato una serie di misure adottate dalla Commissione europea, dal Comitato economico e sociale europeo e dal Parlamento europeo a sostegno della sua posizione.

(255) La Commissione ha esaminato tale comunicazione e ha constatato che, come indicato al considerando 364 del regolamento provvisorio, quanto determinato in via provvisoria, ossia che le spese relative al legno compensato rivestito con pellicola per casseforme in progetti di costruzione costituivano una piccola parte dei costi complessivi, era vero. Pertanto un aumento del prezzo del legno compensato rivestito con pellicola importato dalla Cina per gli utilizzatori finali avrà un impatto minore sul costo complessivo e sull'accessibilità economica degli alloggi nonché sulla domanda di lavori di costruzione. Inoltre il mercato internazionale del legno compensato di legno duro era diversificato e flessibile, e i soggetti partecipanti, dall'Indonesia all'Uruguay, erano in grado di rifornire diverse parti del mercato dell'Unione a prezzi equi e competitivi. Per di più il livello dei dazi istituiti nella presente inchiesta non era considerato proibitivo, e gli importatori potevano quindi continuare a rifornirsi dai produttori esportatori cinesi a prezzi equi.

(256) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha sostenuto che la Commissione non aveva reso noti i calcoli a sostegno delle risultanze secondo cui le spese relative al legno compensato rivestito con pellicola per casseforme in progetti di costruzione costituivano una piccola parte dei costi complessivi.

([93]) https://pmarketresearch.com/hc/container-flooring-plywood-market/.
([94]) https://www.ohc.net/product/container-flooring/#.
([95]) Ad esempio, la società Yamunanagar, https://plyxpert.com/our-factory/.

(257) Nella fase provvisoria la Commissione ha constatato che, generalmente, per la maggior parte degli utilizzatori industriali il costo dei pannelli in legno compensato di legno duro utilizzati per casseforme per l'edilizia non era molto significativo rispetto ai costi totali, come indicato al considerando 364 del regolamento provvisorio. La Commissione ha osservato che la PTIA non ha fornito elementi di prova contrari. Inoltre quanto determinato in via preliminare dalla Commissione, ossia che i costi relativi al legno compensato rivestito con pellicola per casseforme erano bassi, non è stato contestato in fase preliminare da nessuna delle parti interessate. È particolarmente importante sottolineare che tale risultanza non è stata contestata dalle parti interessate, anche quando la questione dell'impatto delle misure sui progetti di costruzione è stata sollevata dalla Commissione durante la verifica della risposta al questionario degli importatori inseriti nel campione, compreso un membro della PTIA. Inoltre nessuna società di costruzioni si è registrata come parte interessata che ha fornito elementi di prova della percentuale esatta dei costi del legno compensato rivestito con pellicola per casseforme utilizzato nei suoi progetti. Alla luce di quanto precede, l'argomentazione è stata respinta.

(258) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha sostenuto che i benefici complessivi delle misure superavano il potenziale impatto negativo per gli utilizzatori e ha pertanto confermato le conclusioni di cui ai considerando da 362 a 364 del regolamento provvisorio.

8.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(259) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per giungere alla conclusione che l'istituzione di misure sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Cina era chiaramente contraria all'interesse dell'Unione.

(260) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la PTIA ha affermato che nella fase provvisoria le opinioni degli utilizzatori, principalmente quelli del settore edile, a sostegno della stessa non erano state affatto prese in considerazione, che non era stata effettuata alcuna analisi del pregiudizio per segmento di prodotto e che tali presunte carenze avevano reso inadeguata la valutazione dell'interesse dell'Unione da parte della Commissione.

(261) L'argomentazione relativa alle opinioni degli utilizzatori del settore edile è stata confutata nei considerando 29 e 253. L'argomentazione relativa alla necessità di un'analisi del pregiudizio per segmento è stata confutata nei considerando 181 e 212. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui l'analisi dell'interesse dell'Unione è inadeguata.

(262) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Saintland Wood ha sostenuto che non era nell'interesse dell'Unione sostituire i prodotti cinesi di legno compensato con importazioni dal Sud-Est asiatico e dall'America del Sud, dove, rispetto alla Cina, il livello di protezione dell'ambiente era inferiore e le foreste non erano gestite in modo sostenibile.

(263) La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto lo scopo delle misure non è sostituire il legno compensato cinese con altre fonti, bensì ripristinare condizioni di parità. Durante la verifica degli importatori indipendenti, la Commissione ha osservato che a livello delle singole società era molto diffusa la certificazione «FSC» (*Forest Stewardship Council*) ([96]) delle importazioni poiché richiesta dai consumatori nel mercato dell'Unione. Qualora le importazioni cinesi dovessero essere sostituite da quelle provenienti dal Sud-Est asiatico e dall'America del Sud, la Commissione ha ritenuto che i nuovi operatori sarebbero costretti a rispettare gli stessi requisiti.

9. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

9.1. Misure definitive

(264) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

([96]) https://fsc.org/en/businesses/wood.

(265) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Dazio antidumping definitivo (%)
Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd	43,3	93,1	43,3
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	86,8	185,9	86,8

(266) L'aliquota individuale del dazio antidumping specificata nel presente regolamento per la società è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio si applica pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica indicata. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».

(267) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ([97]). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(268) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».

(269) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(270) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni della società che beneficia di un'aliquota individuale del dazio inferiore, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(271) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

([97]) E-mail: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(272) Le statistiche riguardanti il legno compensato di legno duro sono spesso espresse in m^3. Esiste un'unità supplementare per i codici NC 4412 31 10, 4412 31 90, 4412 33 10, 4412 33 20, 4412 33 30, 4412 33 90 e 4412 34 00 per il legno compensato di legno duro specificato nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([98]). Di conseguenza, l'unità supplementare «m^3» è applicabile ai codici TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10 e deve essere indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica. Il peso in kg o tonnellate deve essere indicato indipendentemente dall'unità supplementare (ossia il numero in m^3).

9.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(273) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.

9.3. Retroattività

(274) Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(275) Nella fase definitiva dell'inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.

(276) Non vi è stato alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta. Confrontando i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni nel periodo compreso tra il mese successivo all'inizio della presente inchiesta (ossia novembre 2024) e il mese in cui sono state istituite le misure provvisorie incluso (ossia giugno 2025), è stato possibile osservare un calo del livello delle importazioni nell'Unione del 39 %.

	Importazioni dalla RPC (t)
Media mensile PI	37 798
Media mensile 11/2024 - 6/2025	22 892

(277) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha affermato che la valutazione della Commissione delle condizioni di retroattività, in particolare la quarta condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, non ha tenuto conto delle importazioni nell'Unione con i codici NC ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10 e 4412 39 00 20) per le quali è stato introdotto un monitoraggio a seguito dell'istituzione delle misure provvisorie e dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, di tale regolamento.

(278) La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto il criterio riguardante l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base si riferiva al prodotto oggetto dell'inchiesta. I prodotti monitorati, realizzati con bambù o legno tenero, non rientravano nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta e i relativi codici doganali, creati dal regolamento provvisorio, non esistevano durante il periodo dell'inchiesta. La presunta modifica dei regimi di importazione non ha pertanto potuto essere presa in considerazione nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni nel periodo a partire dal mese successivo all'apertura della presente inchiesta.

([98]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

10. MONITORAGGIO DELLE IMPORTAZIONI

(279) Al considerando 382 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di monitorare le importazioni classificate con nuovi codici TARIC creati nell'ambito dei codici NC 4412 10 00 e 4412 39 00, in considerazione della presunta elusione consistente nell'apporre strati esterni molto sottili di impiallacciatura di legno tenero sopra lo strato esterno di impiallacciatura di legno compensato di legno duro.

(280) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la PTIA e l'importatore indipendente nonché grossista Ljungberg Fritzoe hanno rispettivamente sostenuto che le importazioni di legno compensato con entrambi gli strati esterni di legno di conifere e con un'anima contenente strati di legno diverso dalle conifere non costituivano una nuova pratica, avendo già importato questo tipo di legno compensato in passato. Ljungberg Fritzoe ha dichiarato che questo tipo di legno compensato («K-plywood Twin») aveva sul mercato una finalità ben specifica, poiché, grazie alla sua leggerezza e alla composizione del materiale, era adatto per un'ampia gamma di applicazioni interne e non strutturali. Tuttavia era utilizzato principalmente nella costruzione di muri come pannello da apporre dietro il cartongesso. Essa ha pertanto ritenuto che, dato che non vi era stata alcuna modificazione della configurazione degli scambi, tale pratica non costituisse una pratica antielusione. Ha inoltre esortato la Commissione ad adottare un approccio coerente e prudente per la definizione del prodotto, poiché, in considerazione della concomitante inchiesta riguardante il legno compensato di legno tenero proveniente dal Brasile, un'estensione ingiustificata del caso in esame rischiava di compromettere la certezza del diritto per gli importatori e di indebolire la chiarezza del quadro di misure correttive dell'Unione in materia di scambi. La PTIA ha elencato diversi prodotti dell'industria dell'Unione che combinano legno tenero e legno duro come presunta prova del fatto che è prassi comune apporre strati esterni molto sottili di impiallacciatura di legno tenero sopra lo strato esterno di impiallacciatura di legno compensato di legno duro.

(281) La Commissione ha ritenuto che tali comunicazioni non costituissero un motivo per cessare il monitoraggio delle importazioni di questo tipo di prodotto. Questi elementi saranno tuttavia presi in considerazione nel quadro di eventuali azioni di follow-up cui la Commissione potrebbe ricorrere in futuro in relazione a possibili attività di elusione.

11. DISPOSIZIONI FINALI

(282) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall'okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10 e originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Paese d'origine	Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd	43,3	89MK
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	86,8	8999

3. L'applicazione dell'aliquota individuale del dazio specificata per la società citata al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «*Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte*». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

4. Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'origine, la dimensione in metri cubi del prodotto importato è indicata nel campo pertinente di tale dichiarazione.

Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il numero di metri cubi importati con i codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10.

5. Le importazioni di legno compensato avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere o di bambù e con un'anima contenente strati delle specie di cui alle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10 e 4412 39 00 20) sono monitorate dalla Commissione.

6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

26CE0211

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2339 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2025

relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Дунавска равнина» a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ([1]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 97, paragrafo 4, e dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Дунавска равнина», presentata dalla Bulgaria e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([3]).

(2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell'Unione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.

(3) È pertanto opportuno approvare la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica dell'Unione del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa all'indicazione geografica protetta«Дунавска равнина» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025

Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione

([1]) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.
([2]) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
([3]) GU C, C/2025/3462, 30.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3462/oj.

26CE0212

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2340 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2025

recante iscrizione dell'indicazione geografica «Yenice Ihlamur Balı» (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ([1]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Yenice Ihlamur Balı» presentata da Karabük Province Beekeepers Association (Turchia) è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.

(3) È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Yenice Ihlamur Balı» nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Yenice Ihlamur Balı» (DOP) è iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025

Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione

([1]) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.
([2]) GU C, C/2025/4398, 1.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4398/oj.

26CE0213

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2341 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2025

recante iscrizione dell'indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ([1]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» presentata dal Belgio è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.

(3) È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche.

(4) Con lettera ricevuta il 7 febbraio 2025, le autorità belghe hanno informato la Commissione che alcune imprese affiliate alla *Fédération de l'industrie de la transformation de la viande et autres protéines* («FENAVIAN»), stabilite sul loro territorio al di fuori della zona geografica interessata, avevano legalmente commercializzato un prodotto recante la denominazione di vendita «Boudin blanc de Liège», utilizzando in modo continuativo tale nome per oltre cinque anni, e che tale questione era stata sollevata nell'ambito della procedura nazionale di opposizione.

(5) Essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, è opportuno concedere un periodo transitorio di cinque anni per consentire alle imprese interessate di continuare a utilizzare il nome «Boudin blanc de Liège»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» (IGP) è iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Articolo 2

Le imprese della *Fédération de l'industrie de la transformation de la viande et autres protéines* («FENAVIAN») che hanno commercializzato un prodotto con il nome «Boudin blanc de Liège» o con un altro nome in violazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per un periodo di almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, di tale regolamento sono autorizzate a continuare a utilizzare il nome in questione per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

([1]) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.
([2]) GU C, C/2025/4080, 22.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4080/oj.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025

Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione

26CE0214

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2345 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2025

che rinnova l'approvazione del dazomet come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il dazomet è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno). Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, era pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, a condizione della conformità ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. Detta iscrizione doveva scadere il 31 luglio 2022.

(2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 gennaio 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»). La domanda è stata valutata dall'autorità competente del Belgio («autorità di valutazione competente»).

(3) Il 14 giugno 2024 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del dazomet.

(4) In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di rinnovo dell'approvazione dei principi attivi. Il 25 febbraio 2025 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia ([3]), tenuto conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5) L'Agenzia ha concluso in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti dazomet possono continuare a essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. Le condizioni di rinnovo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 si considerano pertanto soddisfatte.

(6) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, a condizione del rispetto di determinate condizioni, tra cui una condizione per l'immissione sul mercato di articoli trattati che sono stati trattati con il dazomet o che lo contengono, in linea con l'articolo 58, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7) È opportuno prevedere un periodo di transizione per le nuove prescrizioni relative all'immissione sul mercato di articoli trattati che sono stati trattati con il dazomet o che lo contengono, al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).
([3]) Comitato sui biocidi, «Opinion on the application for renewal of the approval of the active substance: Dazomet, Product type: 8, ECHA/BPC/458/2025», adottato il 25 febbraio 2025.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'approvazione del dazomet come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è rinnovata, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (1)	Data di scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Dazomet	Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione N. CE: 208-576-7 Numero CAS: 533-74-4	96 % peso/peso	31 agosto 2040	8	1) L'autorizzazione dei biocidi contenenti dazomet come principio attivo è subordinata alle condizioni seguenti: a) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del principio attivo condotta a livello di Unione; b) le autorità competenti degli Stati membri o, nel caso di un'autorizzazione dell'Unione, la Commissione specificano nel sommario delle caratteristiche del biocida le pertinenti istruzioni per l'uso e le precauzioni da indicare sull'etichetta degli articoli trattati a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012. 2) L'immissione sul mercato di articoli trattati è subordinata alla condizione seguente: a decorrere dal 1º marzo 2026, la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con dazomet o che lo contiene assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto messo a disposizione sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

26CE0215

DECISIONE (PESC) 2025/2357 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2025

che modifica la decisione (PESC) 2024/1484 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1484 ([1]).

(2) L'Unione continua a condannare con risolutezza le violazioni dei diritti umani e le repressioni in Russia.

(3) In considerazione della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 10 persone fisiche debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato della decisione (PESC) 2024/1484.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2024/1484,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2024/1484 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

([1]) Decisione (PESC) 2024/1484 del Consiglio, del 27 maggio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia (GU L, 2024/1484, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1484/oj).

ALLEGATO

Le seguenti voci sono aggiunte all'allegato della decisione (PESC) 2024/1484 alla rubrica «A. Persone fisiche»:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«53.	Andrey Viktorovich POLYAKOV (Андрей Викторович ПОЛЯКОВ)	Carica: capo della direzione principale del servizio penitenziario federale della Federazione russa per l'oblast di Rostov Maggiore Generale del servizio interno Data di nascita: 17.6.1970 Cittadinanza: russa Sesso: maschile N. di passaporto: serie 1815 n. 112026 INN (codice di identificazione fiscale russo): 343517128461	Andrey Polyakov è il capo della direzione principale del servizio penitenziario federale della Federazione russa per l'oblast di Rostov, compresi il centro di custodia cautelare a Taganrog (SIZO-2), il centro di custodia cautelare 1 a Rostov-on-Don (SIZO-1) e la colonia n. 12 a Kamensk Shakhtinsky. In tale veste, è incaricato di garantire la protezione dei diritti dei detenuti e la loro sicurezza, oltre che il mantenimento dell'ordine pubblico nelle strutture detentive subordinate che supervisiona. Nelle strutture soggette all'autorità di Polyakov i detenuti ucraini, sia civili che militari, così come altri detenuti, sono stati sottoposti regolarmente a percosse da parte delle guardie, hanno sofferto di gravi carenze alimentari e avevano un accesso limitato o nullo alle cure mediche o all'assistenza legale. Durante gli interrogatori hanno subito coercizione sia psicologica che fisica, tra cui pestaggi brutali, scosse elettriche e minacce, con l'obiettivo di obbligarli a confessare presunti crimini di guerra, reati di terrorismo o altri reati. Tra i casi documentati di tortura e maltrattamento figura il caso della giornalista investigativa ucraina Victoria Volodymyrivna Roshchyna, deceduta nel settembre 2024 in seguito ai maltrattamenti subiti nel centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov a Taganrog. Andrey Viktorovich Polyakov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare torture e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, della repressione della società civile e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
54.	Andrey Vadimovich MIKHAILICHENKO (Андрей Вадимович МИХАЙЛИЧЕНКО)	Carica: vicedirettore per la sicurezza e le attività operative del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov, Federazione russa Data di nascita: 31.3.1992 Cittadinanza: russa Sesso: maschile N. di passaporto: serie 6012 n. 175625 INN (codice di identificazione fiscale russo): 615490520223	Andrey Mikhailichenko ricopre la carica di vicedirettore per la sicurezza e le attività operative del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov (SIZO-2) a Taganrog, Russia. In qualità di membro della direzione di SIZO-2, Mikhailichenko è responsabile del ricorso diffuso e sistematico alla tortura e ad altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti nei confronti di detenuti ucraini, sia civili che militari, oltre che di altri detenuti trattenuti in tale struttura. I detenuti presso SIZO-2 sono sottoposti regolarmente a percosse da parte delle guardie, soffrono di gravi carenze alimentari e hanno un accesso limitato o nullo alle cure mediche o all'assistenza legale. Durante gli interrogatori i detenuti subiscono coercizione sia psicologica che fisica, tra cui pestaggi brutali, scosse elettriche e minacce, con l'obiettivo di obbligarli a confessare presunti crimini di guerra, reati di terrorismo o altri reati il tutto con l'obiettivo di annientare la resistenza all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale trattamento rappresenta una grave violazione o un abuso dei diritti umani e una violazione del principio dello Stato di diritto. Almeno 15 detenuti sono deceduti in seguito ai maltrattamenti nella struttura, tra cui la giornalista investigativa ucraina Victoria Volodymyrivna Roshchyna. In qualità di vicedirettore per la sicurezza e le attività operative di SIZO-2, Andrey Mikhailichenko è responsabile delle attività della struttura. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
55.	Andrey Sergeevich SAPITSKIY (Андрей Сергеевич САПИЦКИЙ)	Carica: vicedirettore per le questioni relative al personale e al lavoro educativo del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov, Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Andrey Sapitskiy ricopre la carica di vicedirettore per le questioni relative al personale e al lavoro educativo del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov (SIZO-2) a Taganrog, Russia. In qualità di membro della direzione di SIZO-2, è responsabile del ricorso diffuso e sistematico alla tortura e ad altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti nei confronti di detenuti ucraini, sia civili che militari, oltre che di altri detenuti trattenuti in tale struttura. I detenuti presso SIZO-2 sono sottoposti regolarmente a percosse da parte delle guardie, soffrono di gravi carenze alimentari e hanno un accesso limitato o nullo alle cure mediche o all'assistenza legale. Durante gli interrogatori i detenuti subiscono coercizione sia psicologica che fisica, tra cui pestaggi brutali, scosse elettriche e minacce, con l'obiettivo di obbligarli a confessare presunti crimini di guerra, reati di terrorismo o altri reati il tutto con l'obiettivo di annientare la resistenza all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale trattamento rappresenta una grave violazione o un abuso dei diritti umani e una violazione del principio dello Stato di diritto. Almeno 15 detenuti sono deceduti in seguito ai maltrattamenti nella struttura, tra cui la giornalista investigativa ucraina Victoria Volodymyrivna Roshchyna. In qualità di vicedirettore per le questioni relative al personale e al lavoro educativo di SIZO-2, Andrey Sapitskiy è responsabile delle attività della struttura. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

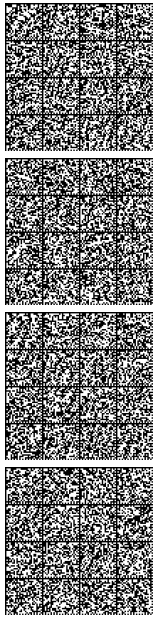

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
56.	Aleksandr Aleksandrovich SHTODA (Александр Александрович ШТОДА)	Carica: direttore del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov, nella Federazione russa Data di nascita: 19.11.1980 Cittadinanza: russa N. di passaporto: serie 6001 n. 419633 INN (codice di identificazione fiscale russo): 611903638423	Aleksander Shtoda, ricopre la carica di direttore del centro di custodia cautelare n. 2 della direzione principale del servizio penitenziario federale per l'oblast di Rostov (SIZO-2) a Taganrog, Russia. Shtoda è responsabile del ricorso diffuso e sistematico alla tortura e ad altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti nei confronti di detenuti ucraini, sia civili che militari, oltre che di altri detenuti trattenuti nella struttura sotto il suo comando. I detenuti presso SIZO-2 sono sottoposti regolarmente a percosse da parte delle guardie, soffrono di gravi carenze alimentari e hanno un accesso limitato o nullo alle cure mediche o all'assistenza legale. Durante gli interrogatori i detenuti subiscono coercizione sia psicologica che fisica, tra cui pestaggi brutali, scosse elettriche e minacce, con l'obiettivo di obbligarli a confessare presunti crimini di guerra, reati di terrorismo o altri reati il tutto con l'obiettivo di annientare la resistenza all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale trattamento rappresenta una grave violazione o un abuso dei diritti umani e una violazione del principio dello Stato di diritto. Almeno 15 detenuti sono deceduti in seguito ai maltrattamenti nella struttura, tra cui la giornalista investigativa ucraina Victoria Volodymyrivna Roshchyna. In qualità di direttore di SIZO-2, Aleksander Shtoda esercita autorità sulle operazioni della struttura. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
57.	Timur Savelevich VAKHRAMEEV (Тимур Савельевич ВАХРАМЕЕВ)	Carica: giudice del tribunale del distretto Basmanny, Mosca ex magistrato (giudice di pace) nel distretto Tagansky di Mosca Data di nascita: 13.5.1990 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Timur Vakhrameev, giudice presso il tribunale del distretto Basmanny in Russia, è stato coinvolto in una serie di procedimenti penali di matrice politica nei quali ha inflitto pene sproporzionatamente severe a varie persone e ha prolungato la detenzione di altre. Il giudice Vakhrameev ha partecipato all'azione penale ingiusta e di matrice politica nei confronti dei giornalisti Kirill Martynov e Dmitry Kolezev, oltre che dell'attivista Lyusya Shtein, condannando ciascuno di loro a vari anni di prigione nel tentativo di mettere a tacere il giornalismo indipendente e la società civile in Russia. Ha inoltre prolungato la custodia cautelare degli avvocati Vadim Kobzev e Alexey Liptser, oltre che dei giornalisti Konstantin Gabov e Sergei Karelin, in procedimenti di matrice politica connessi a repressioni nei confronti di persone associate alla fondazione anticorruzione o allo stesso Alexey Navalny. Ha inoltre prolungato la custodia cautelare di Grigory Melkonyants, copresidente del movimento Golos, ossia la principale iniziativa russa indipendente di monitoraggio elettorale, nel tentativo palese di esercitare ulteriori pressioni sul monitoraggio delle elezioni pubbliche nel paese. In tutti i casi summenzionati sono stati applicati articoli controversi del codice penale russo in materia di organizzazioni indesiderate, screditamento dell'esercito russo o estremismo. Inoltre all'inizio del 2023, mentre svolgeva le funzioni di giudice di pace nel distretto Tagansky di Mosca, Timur Vakhrameev ha svolto anche un ruolo attivo nella penalizzazione di imprese internazionali quali Wikimedia e Google per non aver rimosso informazioni fattuali sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Timur Vakhrameev è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché di attività che compromettono gravemente la democrazia e lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
58.	Artemy Alexeevich TELMINOV (Артемий Алексеевич ТЕЛЬМИНОВ)	Carica: investigatore del comitato investigativo della Federazione russa Data di nascita: 30.12.1994 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Artemy Telminov, ricopre la carica di investigatore del comitato investigativo della Federazione russa, ed è stato coinvolto in diversi procedimenti penali di matrice politica nei confronti di persone associate ad Alexei Navalny, compresi i giornalisti Antonina Favorskaya, Olga Komleva, Konstantin Gabov e Sergey Karelin, nonché gli avvocati Vadim Kobzev, Alexei Liptser e Igor Sergunin. Sostenendo l'imposizione o la proroga della loro detenzione, ha contribuito attivamente agli sforzi del regime russo volti a reprimere il dissenso all'interno del paese. Tutte le persone summenzionate sono state indagate e successivamente accusate di partecipazione a una comunità o organizzazione estremista o di coinvolgimento nelle relative attività. In realtà, le accuse si basavano esclusivamente su azioni lecite condotte da tali persone mentre erano associate ad Alexei Navalny e alla sua fondazione anticorruzione. L'uso improprio della legislazione in materia di terrorismo ed estremismo per reprimere l'opposizione politica e gli sforzi pacifici della società civile connessi a Navalny è diventata una pratica diffusa in Russia. Tutti i casi summenzionati presentano un modello ricorrente di procedimento giudiziario di matrice politica, che prevede una custodia cautelare prolungata e, in alcuni casi, procedimenti giudiziari a porte chiuse. Il ruolo attivo di Artemy Telminov nell'orchestrare l'ingiusta azione penale nei confronti di Antonina Favorskaya, Olga Komleva, Konstantin Gabov, Sergey Karelin, Vadim Kobzev, Alexei Liptser e Igor Sergunin costituisce una grave violazione dei diritti umani. È pertanto direttamente responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
59.	Boris Ashirbaevich KOZHEVNIKOV (Борис Аширбаевич КОЖЕВНИКОВ)	Carica: vicepresidente della Corte militare d'appello russa Data di nascita: 31.8.1964 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Boris Kozhevnikov è vicepresidente della Corte militare d'appello russa. In qualità di vicepresidente della Corte militare d'appello russa, Boris Kozhevnikov ha respinto il ricorso di Alexei Gorinov, ex deputato comunale nel distretto Krasnoselsky di Mosca, contro una condanna di matrice politica. In un processo viziato da irregolarità procedurali, Alexei Gorinov è stato condannato a tre anni di carcere duro in una colonia ai sensi dell'articolo 205.2 del codice penale russo per "giustificazione del terrorismo". La sentenza di Alexei Gorinov si basava su alcuni commenti proferiti da lui in una conversazione con i suoi compagni di cella, in cui, secondo quanto riportato, avrebbe riconosciuto che la Crimea era territorio ucraino e che il reggimento Azov faceva parte dell'esercito ucraino. Inoltre, Kozhevnikov ha confermato le condanne di reclusione per Andrei Boyarshinov, Ibragim Orudzhev, Alexei Nuriev e Roman Nasryev sulla base di accuse di matrice politica in presunti casi connessi al terrorismo. Boris Kozhevnikov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la violazione della libertà di opinione e di espressione, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
60.	Maxim Alexandrovich PANIN (Максим Александрович ПАНИН)	Carica: giudice della Corte militare d'appello russa (collegio giudiziale per i procedimenti penali) Data di nascita: 22.2.1982 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Maksim Panin è un giudice della Corte militare d'appello russa. In qualità di membro della Corte militare d'appello russa, Maksim Panin ha respinto il ricorso di Alexei Gorinov, ex deputato comunale nel distretto Krasnoselsky di Mosca, contro una condanna di matrice politica. In un processo viziato da irregolarità procedurali, Alexei Gorinov è stato condannato a tre anni di carcere duro in una colonia ai sensi dell'articolo 205.2 del codice penale russo per "giustificazione del terrorismo". La sentenza di Alexei Gorinov si basava su alcuni commenti proferiti da lui in una conversazione con i suoi compagni di cella, in cui, secondo quanto riportato, avrebbe riconosciuto che la Crimea era territorio ucraino e che il reggimento Azov faceva parte dell'esercito ucraino. Inoltre, Panin ha partecipato a procedimenti giudiziari di matrice politica nei confronti di altre persone. In qualità di membro del collegio d'appello, ha confermato la condanna di Elena Kotenochkina, accusata di "giustificazione del terrorismo" attraverso un post sui social media e condannata, in contumacia, a sei anni e undici mesi di reclusione in una colonia penitenziaria. Panin ha inoltre confermato la proroga del periodo di detenzione nei casi di Polina Yevtushenko, perseguita per diffusione di "fake news" sull'esercito russo e "riabilitazione del nazismo", e di Enver Krosh, Rinat Aliev e Vilen Temeryanov, tatari della Crimea perseguiti per il loro presunto coinvolgimento in un gruppo islamico bandito in Russia. Maksim Panin è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la violazione della libertà di opinione e di espressione, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
61.	Marina Viktorovna USHAKOVA (Марина Викторовна УШАКОВА)	Carica: giudice della Corte militare d'appello russa (collegio giudiziale per i procedimenti penali) Data di nascita: 2.5.1979 Cittadinanza: russa Sesso: femminile	Marina Ushakova è una giudice della Corte militare d'appello russa. In qualità di membro del collegio d'appello dei giudici della Corte militare d'appello russa, Marina Ushakova ha respinto il ricorso di Alexei Gorinov, ex deputato comunale nel distretto Krasnoselsky di Mosca, contro una condanna di matrice politica. In un processo viziato da irregolarità procedurali, Alexei Gorinov è stato condannato a tre anni di carcere duro in una colonia ai sensi dell'articolo 205.2 del codice penale russo per "giustificazione del terrorismo". La sentenza di Alexei Gorinov si basava su alcuni commenti proferiti in una conversazione con i suoi compagni di cella, in cui, secondo quanto riportato, avrebbe riconosciuto che la Crimea era territorio ucraino e che il reggimento Azov faceva parte dell'esercito ucraino. Inoltre, Ushakova ha confermato le condanne di Nikita Tushkanov, Daniil Bondarenko e Stanislav Shevchenko, sulla base di accuse di matrice politica di "giustificazione del terrorismo" in dichiarazioni sui social media o in conversazioni private riguardanti, in particolare, l'esplosione del ponte di Crimea. Marina Ushakova è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la violazione della libertà di opinione e di espressione, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
62.	Svetlana Sergeevna RYGALOVA (Светлана Сергеевна РЫГАЛОВА)	Carica: procuratore del dipartimento di giustizia penale della procura della regione di Vladimir, consigliera di giustizia junior Cittadinanza: russa Sesso: femminile	Svetlana Rygalova, in qualità di procuratore della procura della regione di Vladimir, ha partecipato al procedimento penale di matrice politica nei confronti di Alexei Gorinov, ex deputato comunale nel distretto Krasnoselsky di Mosca, perseguito per aver espresso la sua opinione in merito alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il procuratore Rygalova ha approvato l'atto di imputazione in una causa penale e ha condotto il procedimento penale contro Alexei Gorinov ai sensi dell'articolo 205.2 del codice penale russo per "giustificazione del terrorismo", proponendo di condannarlo a tre anni e mezzo di reclusione. Il procedimento penale si basava su alcuni commenti proferiti da Gorinov in una conversazione con i suoi compagni di cella, in cui, secondo quanto riportato, avrebbe riconosciuto che la Crimea era territorio ucraino e che il reggimento Azov faceva parte dell'esercito ucraino. Sulla base dell'atto di imputazione di Rygalova, Gorinov è stato condannato a tre anni di reclusione. Svetlana Rygalova è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la violazione della libertà di opinione e di espressione, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di attività che compromettono gravemente la democrazia o lo Stato di diritto in Russia.	20.11.2025»

26CE0216

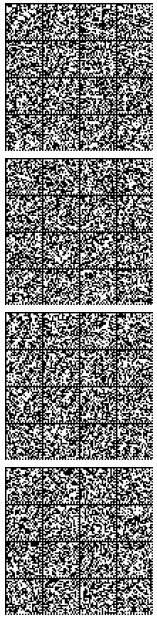

DECISIONE (UE) 2025/2362 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2025

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ([1]) l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([2]) («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1º febbraio 2020.

(2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor ([3]), che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, al comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo medesimo («comitato misto») è conferito il potere di adottare decisioni che modificano i pertinenti allegati del Quadro di Windsor aggiungendovi gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione ma che non modificano né sostituiscono gli atti dell'Unione elencati nei suoi allegati.

(3) Mentre l'articolo 51 del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) è applicabile ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del Quadro di Windsor, le altre disposizioni del medesimo regolamento sono disposizioni di un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor, il quale dovrebbe essere aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor.

(4) È opportuno che nella prossima riunione il comitato misto adotti una decisione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor che aggiunga all'allegato 2 del medesimo il menzionato atto dell'Unione di recente adozione.

(5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor l'atto dell'Unione di recente adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («comitato misto») figura nel progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

([1]) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/135/oj).

([2]) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

([3]) Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

([4]) Regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (GU L, 2025/14, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/14/oj).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

S. LOSE

PROGETTO

DECISIONE N. …/2025 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del …

che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [1] («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor [2],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso («comitato misto») il potere di adottare decisioni che aggiungono ai pertinenti allegati del Quadro di Windsor gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione.

(2) A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.

(3) Mentre l'articolo 51 del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 [3] è applicabile ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del Quadro di Windsor, le altre disposizioni del medesimo regolamento sono disposizioni di un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor, il quale dovrebbe essere aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 è aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 14 «Prodotti da costruzione, macchine, impianti a fune, dispositivi di protezione individuale».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a …, …

Per il comitato misto

I copresidenti

---

(1) GU UE L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

(2) Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU UE L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

(3) GU UE L, 2025/14, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/14/oj.

26CE0217

DECISIONE (PESC) 2025/2369 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2025

che modifica la decisione (PESC) 2023/2135 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2135 ([1]).

(2) Il 27 novembre 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui l'Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito la loro ferma condanna dei continui combattimenti tra le Forze armate sudanesi (SAF), le Forze di supporto rapido (RSF) e le rispettive milizie affiliate. La dichiarazione ha inoltre deplorato la drammatica escalation di violenza e il tragico bilancio in termini di vite umane nel Darfur e in tutto il paese, nonché le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

(3) Tenuto conto della gravità della situazione, una persona dovrebbe essere inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2023/2135.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/2135,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2023/2135 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

([1]) Decisione (PESC) 2023/2135 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan (GU L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj).

ALLEGATO

All'allegato della decisione (PESC) 2023/2135, nella sezione «A. Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1», è aggiunta la voce seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«13.	Abdelrahim Hamdan DAGALO alias Abdul Rahim DAGALO	Data di nascita: 1.1.1972 Cittadinanza: sudanese Sesso: maschile Funzione: vice comandante delle Forze di supporto rapido Entità associate: Forze di supporto rapido; Al Junaid Multi Activities Co Ltd Persone associate: Mohamed Hamdan Dagalo	Abdelrahim Hamdan Dagalo è il vice comandante delle Forze di supporto rapido (*Rapid Support Forces* – RSF) e il fratello di Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), comandante delle RSF. Il 15 gennaio 2024 il gruppo di esperti sul Sudan delle Nazioni Unite ha stabilito che Abdelrahim Hamdan Dagalo ha "svolto dall'ottobre [2023] un ruolo fondamentale nella campagna delle RSF nel Darfur, supervisionando personalmente le operazioni militari nei cinque Stati [del Darfur]". Nell'ottobre 2025 ha ordinato l'uccisione e l'esecuzione di civili e ha guidato le azioni delle RSF contro i civili a El-Fasher. Insieme ai suoi due figli, Abdelrahim Hamdan Dagalo è proprietario della holding Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid), un'entità oggetto di misure restrittive dell'Unione in quanto responsabile dell'approvvigionamento di attrezzature militari per le RSF. Abdelrahim Hamdan Dagalo ha svolto un ruolo fondamentale nella campagna delle RSF nel Darfur, supervisionando personalmente le operazioni militari e finanziando le operazioni delle RSF attraverso Al Junaid. È pertanto associato a un'entità che fornisce sostegno alle azioni delle RSF che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan. Abdelrahim Hamdan Dagalo è pertanto responsabile di aver diretto atti in Sudan che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani o violazioni del diritto internazionale umanitario. È inoltre responsabile anche di azioni che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan.	20.11.2025»

26CE0218

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2344 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2025

recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2930 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) Il dazomet è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è stato pertanto considerato approvato fino al 31 luglio 2022, a norma del medesimo regolamento, fatte salve le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 gennaio 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»). La domanda è stata valutata dall'autorità competente del Belgio.

(3) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/1289 della Commissione ([3]) la data di scadenza dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 gennaio 2025. Tale data di scadenza è stata ulteriormente posticipata al 31 luglio 2026 dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2930 della Commissione ([4]) al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2345 della Commissione ([5]) ha rinnovato l'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le condizioni di cui all'allegato di detto regolamento, compresa la data di scadenza dell'approvazione. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/2930 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dazomet,

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1289 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1289/oj).
([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2930 della Commissione, del 28 novembre 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2930, 2.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2930/oj).
([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2345 della Commissione, del 19 novembre 2025, che rinnova l'approvazione del dazomet come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/2345, 20.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2345/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2930 è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

26CE0219

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2355 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2025

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea per i sistemi di vetrature per balconi e terrazzi senza telai verticali, i sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco e altri prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011, in seguito a richieste di valutazioni tecniche europee di fabbricanti, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha adottato 66 documenti per la valutazione europea.

(2) Tali 66 documenti riguardano i seguenti riferimenti di prodotti da costruzione:

— sistemi di vetrature per balconi e terrazzi senza telai verticali (sostituisce la specifica tecnica «EAD-020002-00-0404»);

— sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco (sostituisce la specifica tecnica «EAD 040083-00-0404»);

— prodotti realizzati industrialmente in tereftalato di polietilene estruso, espanso, per isolamento termico;

— kit Veture – unità prefabbricate per l'isolamento di pareti esterne e relativi dispositivi di fissaggio (sostituisce la specifica tecnica «EAD 040914-00-0404»);

— kit di pannelli isolanti con finitura di protezione per tetti rovesci;

— kit di montaggio a parete per finestre e porte;

— elementi per isolamento termico in polimero rinforzato con fibra intesi a creare un'interruzione termica fra elementi strutturali;

— elementi portanti di isolamento termico intesi a creare un'interruzione termica tra balconi e solai interni (sostituisce la specifica tecnica «EAD 050001-00-0301»);

— apparecchi di appoggio sferici e cilindrici con materiale di scorrimento speciale in polietilene ad altissimo peso molecolare (sostituisce la specifica tecnica «EAD 050004-00-0301»);

— apparecchi di appoggio sferici e cilindrici con materiale di scorrimento speciale costituito da fluoropolimero (sostituisce la specifica tecnica «EAD 050009-00-0301»);

— pannelli di drenaggio preassemblati costituiti da gabbioni e geotessile;

— kit composti da sottostruttura e fissaggi per il fissaggio di rivestimenti e di elementi di pareti esterne (sostituisce la specifica tecnica «EAD 090034-00-0404»);

— variante: kit per rivestimenti di pareti esterne fissati meccanicamente – estensione del campo di applicazione;

([1]) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

— pannelli in vetroceramica per rivestimenti esterni;

— lastre di pietra sinterizzate a corpo intero per rivestimenti, pavimenti, pavimentazioni, scale, schermi antipioggia e kit per facciate ventilate;

— kit per pareti con intercapedine ventilata autoportanti e interconnesse;

— pannello composito a base di legno per facciate;

— controvento rigido antisismico per tubi di impianti sprinkler antincendio;

— giunti di dilatazione flessibili per ponti stradali con riempimento flessibile a base di polimero sintetico utilizzato come legante (sostituisce la specifica tecnica «EAD 120011-00-0107»);

— pali per illuminazione in legno e metallo;

— legno microlamellare incollato;

— legno lamellare rinforzato con legno microlamellare, legno microlamellare incollato costituito da lamelle giuntate a pettine e blocchi incollati derivati;

— cementi speciali – cementi ad indurimento per carbonatazione che richiedono un processo di stagionatura specifico;

— cementi miscelati ad alto contenuto di filler, con scorie d'altoforno granulate, materiali pozzolanici o entrambi, e clinker;

— kit per il rinforzo di elementi in calcestruzzo mediante lamine in polimeri rinforzati con fibre, incollate esternamente o inserite vicino alla superficie (sostituisce la specifica tecnica «EAD 160086-00-0301»);

— manicotti di giunzione per barre di armatura in acciaio (sostituisce la specifica tecnica «EAD 160129-00-0301»);

— connettori a vite per l'ancoraggio in elementi in cemento armato e per il collegamento di elementi in acciaio con elementi in cemento armato;

— blocchi massicci di terra compressa con o senza calce o cemento e kit per pareti composti da tali blocchi e malta di calce idraulica naturale;

— scarpe di ancoraggio strutturale per pilastri in calcestruzzo armato prefabbricati;

— profili cavi strutturali in acciaio COR-TEN;

— funi in fibra con connettori terminali;

— lamiere metalliche composite sottili (sostituisce la specifica tecnica «EAD 210046-00-1201»);

— variante: valutazione dei componenti per pannelli compositi a base di legno non prodotti dai fabbricanti stessi;

— pannelli non portanti in cloruro di polivinile per pareti interne ed esterne;

— tegole con massa bituminosa ridotta con rinforzo minerale o sintetico, laminate o non laminate (sostituisce la specifica tecnica «EAD 220020-00-0402»);

— viti di fissaggio con viti prigioniere saldate o formate a freddo;

— linguette fisse e scorrevoli per tetto a doppia aggraffatura;

— variante: prodotti per segnaletica stradale orizzontale – estensione del campo di applicazione;

— variante: composto per bitume e miscele bituminose a base di polvere di gomma riciclata – estensione del campo di applicazione;

— elementi in lana di roccia per sistemi di accumulo idrico su larga scala in opere civili;

— adesivi per rivestimenti di parete;

— prodotti per sistemi di installazione per il supporto di attrezzature tecniche per le costruzioni;

— variante: canaline di ancoraggio soggette a taglio ciclico di fatica con diversi livelli di carico inferiore;

— variante: canaline di ancoraggio per avvitatori a impatto controllato;

— dispositivi di fissaggio meccanico per l'impiego in calcestruzzo (sostituisce la specifica tecnica «EAD 330232-01-0601»);

— dispositivi di fissaggio meccanico post-installati soggetti a carico ciclico di fatica (sostituisce la specifica tecnica «EAD 330250-00-0601»);

— variante: ancoraggi in plastica per sistemi non strutturali ridondanti per calcestruzzo e muratura e per il fissaggio di rivestimenti di facciata a calcestruzzo e muratura tramite staffe angolari sotto azioni sismiche;

— ancoraggi a vite per muratura;

— variante: bulloni di ancoraggio gettati in opera soggetti a fatica o azioni sismiche;

— assemblaggi di bulloni strutturali ad alta resistenza per serraggio idraulico privo di attrito e di torsione;

— dispositivi di ancoraggio per il fissaggio a sottostrutture in legno di sistemi di protezione individuale anticaduta (sostituisce la specifica tecnica «EAD 331846-00-0603»);

— sistemi di fissaggio a distanza per l'uso in calcestruzzo e muratura;

— kit per il collegamento di elementi di facciata in calcestruzzo prefabbricato a strutture in calcestruzzo mediante canaline di ancoraggio;

— gruppi per fissaggi di supporto;

— kit di fissaggio a punti per pannelli di copertura;

— dispositivi di ancoraggio per il fissaggio di sistemi individuali di protezione dalle cadute a sottostrutture trapezoidali di rivestimento in acciaio o alluminio;

— kit di casseforme isolanti a perdere per edifici;

— pannelli sandwich portanti con anima in schiuma o polimero e rivestimento in pannelli strutturali in truciolare a legante cementizio;

— kit sismo-resistenti costituiti da travi, colonne e nodi trave-colonna compositi acciaio-calcestruzzo;

— variante: kit o sistemi permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati o pannelli in materiale isolante e, talvolta, calcestruzzo: blocchi forati resistenti alle azioni sismiche;

— kit in polimero fibrorinforzato composti da lamina pultrusa in fibra di carbonio e adesivo epossidico;

— kit in polimero fibrorinforzato composti da tessuto in fibra di vetro o carbonio e resina epossidica;

— pannelli di parete strutturali di acciaio rivestiti per sistemi di edifici;

— sistemi in acciaio di contenimento delle terre con unico elemento di ancoraggio ad alta o bassa capacità di contenimento;

— griglie ignifughe di trasferimento dell'aria reattiva;

— calotta con intarsio intumescente per dispositivi di illuminazione incassati in controsoffitti ignifughi.

(3) I 66 documenti per la valutazione europea soddisfano i requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) L'elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea dei prodotti da costruzione è pubblicato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione ([2]). Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere a tale elenco i riferimenti relativi ai nuovi documenti per la valutazione europea.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450.

(6) Al fine di consentire il prima possibile l'uso dei 66 documenti per la valutazione europea, in modo che i fabbricanti già in possesso di una valutazione tecnica europea possano immettere i loro prodotti sul mercato, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025

Per la Commissione
A nome della presidente
Kerstin JORNA
Direttore generale
Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI/DG GROW

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj).

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 sono inserite le righe seguenti in ordine sequenziale secondo i numeri di riferimento:

«020002-01-0404	Sistemi di vetrature per balconi e terrazzi senza telai verticali (sostituisce la specifica tecnica "EAD-020002-00-0404")»
«040083-01-0404	Sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco (sostituisce la specifica tecnica "EAD 040083-00-0404")»
«040179-00-1201	Prodotti realizzati industrialmente in tereftalato di polietilene estruso, espanso, per isolamento termico»
«040914-01-0404	Kit Veture — Unità prefabbricate per l'isolamento di pareti esterne e relativi dispositivi di fissaggio (sostituisce la specifica tecnica "EAD 040914-00-0404")»
«041827-00-0401	Kit di pannelli isolanti con finitura di protezione per tetti rovesci»
«041871-00-1201	Kit di montaggio a parete per finestre e porte»
«041877-00-0301	Elementi per isolamento termico in polimero rinforzato con fibra intesi a creare un'interruzione termica fra elementi strutturali»
«050001-01-0301	Elementi portanti di isolamento termico intesi a creare un'interruzione termica tra balconi e solai interni (sostituisce la specifica tecnica "EAD 050001-00-0301")»
«050004-01-0301	Apparecchi di appoggio sferici e cilindrici con materiale di scorrimento speciale in polietilene ad altissimo peso molecolare (sostituisce la specifica tecnica "EAD 050004-00-0301")»
«050009-01-0301	Apparecchi di appoggio sferici e cilindrici con materiale di scorrimento speciale costituito da fluoropolimero (sostituisce la specifica tecnica "EAD 050009-00-0301")»
«080007-00-0101	Pannelli di drenaggio preassemblati costituiti da gabbioni e geotessile»
«090034-01-0404	Kit composti da sottostruttura e fissaggi per il fissaggio di rivestimenti e di elementi di pareti esterne (sostituisce la specifica tecnica "EAD 090034-00-0404")»
«090062-01-0404-v01	Variante: Kit per rivestimenti di pareti esterne fissati meccanicamente — Estensione del campo di applicazione»
«090074-00-0504	Pannelli in vetroceramica per rivestimenti esterni»
«090142-00-0404	Lastre di pietra sinterizzate a corpo intero per rivestimenti, pavimenti, pavimentazioni, scale, schermi antipioggia e kit per facciate ventilate»
«090232-00-0404	Kit per pareti con intercapedine ventilata autoportanti e interconnesse»
«090240-00-0404	Pannello composito a base di legno per facciate»
«100005-00-1106	Controvento rigido antisismico per tubi di impianti sprinkler antincendio»
«120011-01-0107	Giunti di dilatazione flessibili per ponti stradali con riempimento flessibile a base di polimero sintetico utilizzato come legante (sostituisce la specifica tecnica "EAD 120011-00-0107")»
«120017-00-0106	Pali per illuminazione in legno e metallo»
«130337-00-0304	Legno microlamellare incollato»
«130740-00-0304	Legno lamellare rinforzato con legno microlamellare, legno microlamellare incollato costituito da lamelle giuntate a pettine e blocchi incollati derivati»
«150035-00-0301	Cementi speciali — Cementi ad indurimento per carbonatazione che richiedono un processo di stagionatura specifico»

«150080-00-0301	Cementi miscelati ad alto contenuto di filler, con scorie d'altoforno granulate, materiali pozzolanici o entrambi, e clinker»
«160086-01-0301	Kit per il rinforzo di elementi in calcestruzzo mediante lamine in polimeri rinforzati con fibre, incollate esternamente o inserite vicino alla superficie (sostituisce la specifica tecnica "EAD 160086-00-0301")»
«160129-01-0301	Manicotti di giunzione per barre di armatura in acciaio (sostituisce la specifica tecnica "EAD 160129-00-0301")»
«160202-00-0301	Connettori a vite per l'ancoraggio in elementi in cemento armato e per il collegamento di elementi in acciaio con elementi in cemento armato»
«170051-00-0305	Blocchi massicci di terra compressa con o senza calce o cemento e kit per pareti composti da tali blocchi e malta di calce idraulica naturale»
«200102-00-0302	Scarpe di ancoraggio strutturale per pilastri in calcestruzzo armato prefabbricati»
«200116-00-0302	Profili cavi strutturali in acciaio COR-TEN»
«200379-00-0602	Funi in fibra con connettori terminali»
«210046-01-1201	Lamiere metalliche composite sottili (sostituisce la specifica tecnica "EAD 210046-00-1201")»
«210058-00-0504-v01	Variante: Valutazione dei componenti per pannelli compositi a base di legno non prodotti dai fabbricanti stessi»
«210080-00-0505	Pannelli non portanti in cloruro di polivinile per pareti interne ed esterne»
«220020-01-0402	Tegole con massa bituminosa ridotta con rinforzo minerale o sintetico, laminate o non laminate (sostituisce la specifica tecnica "EAD 220020-00-0402")»
«220169-00-0402	Viti di fissaggio con viti prigioniere saldate o formate a freddo»
«220183-00-0402	Linguette fisse e scorrevoli per tetto a doppia aggraffatura»
«230011-00-0106-v01	Variante: Prodotti per segnaletica stradale orizzontale — Estensione del campo di applicazione»
«230145-00-0105-v01	Variante: Composto per bitume e miscele bituminose a base di polvere di gomma riciclata — Estensione del campo di applicazione»
«230158-00-0101	Elementi in lana di roccia per sistemi di accumulo idrico su larga scala in opere civili»
«250005-00-0606	Adesivi per rivestimenti di parete»
«280016-00-0602	Prodotti per sistemi di installazione per il supporto di attrezzature tecniche per le costruzioni»
«330008-04-0601-v01	Variante: Canaline di ancoraggio soggette a taglio ciclico di fatica con diversi livelli di carico inferiore»
«330008-04-0601-v02	Variante: Canaline di ancoraggio per avvitatori a impatto controllato»
«330232-02-0601	Dispositivi di fissaggio meccanico per l'impiego in calcestruzzo (sostituisce la specifica tecnica "EAD 330232-01-0601")»
«330250-01-0601	Dispositivi di fissaggio meccanico post-installati soggetti a carico ciclico di fatica (sostituisce la specifica tecnica "EAD 330250-00-0601")»
«330284-00-0604-v02	Variante: Ancoraggi in plastica per sistemi non strutturali ridondanti per calcestruzzo e muratura e per il fissaggio di rivestimenti di facciata a calcestruzzo e muratura tramite staffe angolari sotto azioni sismiche»
«330460-00-0604	Ancoraggi a vite per muratura»
«330924-01-0601-v01	Variante: Bulloni di ancoraggio gettati in opera soggetti a fatica o azioni sismiche»

«331531-00-0602	Assemblaggi di bulloni strutturali ad alta resistenza per serraggio idraulico privo di attrito e di torsione»
«331846-01-0603	Dispositivi di ancoraggio per il fissaggio a sottostrutture in legno di sistemi di protezione individuale anticaduta (sostituisce la specifica tecnica "EAD 331846-00-0603")»
«331985-00-0604	Sistemi di fissaggio a distanza per l'uso in calcestruzzo e muratura»
«332699-00-0601	Kit per il collegamento di elementi di facciata in calcestruzzo prefabbricato a strutture in calcestruzzo mediante canaline di ancoraggio»
«332707-00-0602	Gruppi per fissaggi di supporto»
«333915-00-0601	Kit di fissaggio a punti per pannelli di copertura»
«334812-00-0602	Dispositivi di ancoraggio per il fissaggio di sistemi individuali di protezione dalle cadute a sottostrutture trapezoidali di rivestimento in acciaio o alluminio»
«340024-00-0103	Kit di casseforme isolanti a perdere per edifici»
«340282-00-0303	Pannelli sandwich portanti con anima in schiuma o polimero e rivestimento in pannelli strutturali in truciolare a legante cementizio»
«340292-00-0303	Kit sismo-resistenti costituiti da travi, colonne e nodi trave-colonna compositi acciaio-calcestruzzo»
«340309-00-0305-v01	Variante: Kit o sistemi permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati o pannelli in materiale isolante e, talvolta, calcestruzzo: blocchi forati resistenti alle azioni sismiche»
«340351-00-0104	Kit in polimero fibrorinforzato composti da lamina pultrusa in fibra di carbonio e adesivo epossidico»
«340352-00-0104	Kit in polimero fibrorinforzato composti da tessuto in fibra di vetro o carbonio e resina epossidica»
«340549-00-0204	Pannelli di parete strutturali di acciaio rivestiti per sistemi di edifici»
«340739-00-0106	Sistemi in acciaio di contenimento delle terre con unico elemento di ancoraggio ad alta o bassa capacità di contenimento»
«351141-00-1104	Griglie ignifughe di trasferimento dell'aria reattiva»
«351281-00-1104	Calotta con intarsio intumescente per dispositivi di illuminazione incassati in controsoffitti ignifughi»

26CE0220

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2359 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2025

che integra la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse emissioni di carbonio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili a basse emissioni di carbonio dovrebbe tenere conto delle emissioni dell'intero ciclo di vita e delle emissioni indirette derivanti dalla diversione di input rigidi per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio, nonché delle emissioni di metano a monte e dei tassi effettivi di cattura del carbonio. A fini di coerenza tra la metodologia stabilita dal presente regolamento e quella per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai carburanti rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, è opportuno applicare approcci analoghi a quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione ([2]) per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(2) La metodologia stabilita dal regolamento delegato (UE) 2023/1185 si applica per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai carburanti rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, che sono una sottocategoria dei combustibili a basse emissioni di carbonio. È pertanto opportuno escludere i carburanti derivanti da carbonio riciclato dall'ambito di applicazione della metodologia stabilita dal presente regolamento.

(3) Il quadro di certificazione dei combustibili a basse emissioni di carbonio stabilito dalla direttiva (UE) 2024/1788 è completamente allineato a quello stabilito dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) per i combustibili rinnovabili. Le materie prime utilizzate per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio e i combustibili stessi dovrebbero pertanto essere tracciati attraverso la banca dati dell'Unione, alla stregua delle materie prime utilizzate per produrre combustibili rinnovabili e dei combustibili rinnovabili stessi. Per quanto riguarda il valore delle emissioni di metano a monte, è quindi opportuno distinguere tra singoli lotti di combustibili e di materie prime sulla base del profilo di prestazione in materia di metano del fornitore che fornisce il combustibile utilizzato per produrre il combustibile a basse emissioni di carbonio.

(4) Il potenziale di riscaldamento globale dell'idrogeno non è stato ancora determinato con il livello di precisione necessario per poterlo includere nella metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. È pertanto opportuno aggiungere i valori del potenziale di riscaldamento globale dell'idrogeno non appena si disponga di prove scientifiche sufficientemente mature da applicarle nelle metodologie di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra per misurare l'impatto delle perdite di idrogeno nell'intera catena di approvvigionamento sia dei combustibili a basse emissioni di carbonio sia dei combustibili rinnovabili di origine non biologica.

([1]) GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1185/oj).

([3]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(5) La metodologia dovrebbe considerare riduzioni le emissioni catturate e stoccate in modo permanente in un sito di stoccaggio geologico, comprese quelle rilasciate in paesi terzi e stoccate fuori dall'Unione, purché il diritto nazionale applicabile garantisca l'individuazione e la riparazione delle perdite in linea con le disposizioni giuridiche vigenti nell'UE, e purché le perdite siano prese in considerazione in modo da non essere accreditate come riduzioni. Non dovrebbe essere ammessa l'iniezione in siti di stoccaggio geologico in cui si verificano perdite ripetute. Attualmente le quote non da restituire sono solo quelle corrispondenti alle emissioni disciplinate dall'EU ETS stoccate in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE. Vi sono opportunità di cooperazione transfrontaliera nella cattura e nello stoccaggio del carbonio. I siti di stoccaggio di emissioni EU ETS nei paesi terzi che non hanno un ETS collegato potrebbero in futuro essere riconosciuti se sussistono condizioni equivalenti che garantiscano lo stoccaggio geologico permanente e sicuro del CO_2 catturato, anche da un punto di vista ambientale, purché lo stoccaggio non sia utilizzato per aumentare il recupero di idrocarburi e purché porti a una riduzione complessiva delle emissioni.

(6) A fini di coerenza tra la metodologia stabilita dal presente regolamento e quella di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185 per i carburanti rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, è opportuno stabilire norme atte a garantire che l'intensità di emissione dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio e l'intensità di emissione dell'idrogeno rinnovabile prodotto in un elettrolizzatore nello stesso periodo siano sempre le stesse e che le quote di energia comunicate siano coerenti.

(7) Per attuare il Green Deal europeo occorre sostituire rapidamente i combustibili fossili usati nella produzione di energia elettrica. Sia l'idrogeno rinnovabile che quello a basse emissioni di carbonio contribuiranno alla transizione verso l'energia pulita. Le metodologie applicabili a ciascuno di essi, pur con basi giuridiche diverse, dovrebbero essere coerenti fra loro e tenere conto tanto delle specificità tecnologiche quanto dell'efficienza economica. La Commissione dovrebbe iniziare quanto prima a valutare la possibilità di introdurre approcci alternativi per il riconoscimento dell'energia elettrica a basse emissioni di carbonio prodotta da centrali nucleari, sulla base di criteri adeguati. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione dovrebbe avviare una consultazione pubblica su un progetto di metodologia che delinei tali criteri. La Commissione dovrebbe altresì valutare l'impatto e le implicazioni derivanti dalla valutazione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica con l'ausilio di valori medi. Tali valutazioni devono prendere in considerazione l'impatto complessivo che tali approcci hanno sul sistema energetico (anche per quanto riguarda la sua efficienza economica e il completamento delle interconnessioni), il potenziale di riduzione delle emissioni e l'importanza di mantenere condizioni di parità con l'energia elettrica pienamente rinnovabile quale definita nel regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione ([4]), come pure la necessità di salvaguardare i progetti esistenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento specifica la metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Articolo 2

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato.

([4]) Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj).

Articolo 3

Monitoraggio e riesame

Entro il 1° luglio 2028 la Commissione valuta l'impatto dell'introduzione di soluzioni alternative, in particolare per considerare l'energia elettrica a basse emissioni di carbonio da centrali nucleari, sulla base di opportuni criteri, e di approcci che considerano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica sulla base di medie. La valutazione tiene conto dell'impatto che queste soluzioni hanno sul sistema energetico e sulla riduzione delle emissioni, come pure della necessità di mantenere condizioni di parità con l'approvvigionamento di energia elettrica pienamente rinnovabile. Nel valutare le modifiche dei criteri, la Commissione prenderà in considerazione la necessità di salvaguardare i progetti esistenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Metodologia di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato

A. METODOLOGIA

1. Le emissioni di gas a effetto serra generate dalla produzione e dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato sono calcolate secondo la seguente formula:

$$E = e_i + e_p + e_{td} + e_u - e_{ccs} - e_{ccu}$$

dove:

E = totale delle emissioni derivanti dall'uso del combustibile (g CO_2eq/MJ di combustibile);

e_i = $e_{i\ elastic} + e_{i\ rigid} - e_{ex\ use}$: emissioni derivanti dall'approvvigionamento di input (g CO_2eq/MJ di combustibile);

$e_{i\ elastic}$ = emissioni derivanti da input elastici (g CO_2eq/MJ di combustibile);

$e_{i\ rigid}$ = emissioni derivanti da input rigidi (g CO_2eq/MJ di combustibile);

$e_{ex\ use}$ = emissioni derivanti dall'attuale uso o destinazione degli input (g CO_2eq/MJ di combustibile);

e_p = emissioni derivanti dalla lavorazione (g CO_2eq/MJ di combustibile);

e_{td} = emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione (g CO_2eq/MJ di combustibile);

e_u = emissioni derivanti dalla combustione al momento dell'uso finale del combustibile (g CO_2eq/MJ di combustibile);

e_{ccs} = riduzioni nette delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico di carbonio (g CO_2eq/MJ di combustibile);

e_{ccu} = riduzioni nette delle emissioni grazie alla cattura e al legame chimico permanente del carbonio in prodotti di lunga durata (g CO_2eq/MJ).

Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature.

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili a basse emissioni di carbonio è calcolata dividendo le emissioni totali del processo relative a ciascun elemento della formula per la quantità totale di combustibile ottenuto dal processo ed è espressa in grammi di CO_2 equivalente per MJ di combustibile (g CO_2eq/MJ di combustibile). Se un combustibile è un mix di combustibili a basse emissioni di carbonio e di altri combustibili, si considera che tutti i tipi di combustibili abbiano la stessa intensità di emissione. Fa eccezione alla regola la co-lavorazione in cui i combustibili a basse emissioni di carbonio, i combustibili rinnovabili di origine non biologica, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sostituiscono solo parzialmente un input di combustibile fossile convenzionale rilevante in un processo.

In questo caso, nel calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra si distingue, in proporzione del valore energetico degli input energetici rilevanti, tra:

— la parte del processo che si basa sull'input di combustibile fossile convenzionale come pure su biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, e

— la parte del processo che si basa sui combustibili a basse emissioni di carbonio e sui combustibili rinnovabili di origine non biologica, nell'ipotesi che le parti del processo siano altrimenti identiche.

Se nel processo sono utilizzati più input energetici rilevanti, la delimitazione tra le due parti del processo è determinata in base alla quota di input considerati combustibili a basse emissioni di carbonio o combustibili rinnovabili di origine non biologica che sostituisce la quota più alta di input di combustibile fossile convenzionale ([1]).

([1]) Questa quota è determinata confrontando lo stesso tipo di input, ad esempio la quota di idrogeno a basse emissioni di carbonio in tutto l'idrogeno utilizzato nel processo.

I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati nel processo sono presi in considerazione nel calcolo dell'intensità delle emissioni solo se sono utilizzati come input energetici non rilevanti, se sono utilizzati nella parte del processo delimitata come indicato sopra ([2]) o se le materie prime utilizzate nel processo includono già dall'inizio una quota biogenica, come nel caso dei rifiuti urbani indifferenziati. L'intensità di emissione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è determinata conformemente alle norme di cui all'articolo 31 della direttiva (UE) 2018/2001.

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili a basse emissioni di carbonio può essere calcolata come media dell'intera produzione di combustibili durante un periodo massimo di un mese di calendario ([3]). Se però come input per produrre idrogeno in un elettrolizzatore si usa energia elettrica pienamente conteggiata come rinnovabile secondo la metodologia di cui all'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001, l'intervallo di tempo deve essere conforme ai requisiti applicabili alla correlazione temporale, salvo che non si applichi alcun requisito specifico sulla correlazione temporale. I valori di intensità delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per singoli intervalli di tempo possono servire per calcolare l'intensità media delle emissioni di gas a effetto serra per un periodo massimo di un mese, a condizione che i singoli valori calcolati per ciascun periodo di tempo rispettino la soglia minima di riduzione del 70 %.

2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Riduzione} = (E_F - E) / E_F$$

dove:

E = emissioni totali derivanti dall'uso del combustibile;

E_F = emissioni totali derivanti dal combustibile fossile di riferimento.

Per tutti i combustibili a basse emissioni di carbonio, le emissioni totali del combustibile fossile di riferimento sono pari a quelle del combustibile fossile di riferimento per i carburanti rinnovabili di origine non biologica di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185.

3. Se l'output di un processo non rientra totalmente tra i combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato, la frazione di combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato si calcola dividendo il rispettivo input energetico per il totale degli input energetici rilevanti nel processo ([4]).

L'energia pertinente degli input materiali è il potere calorifico inferiore dell'input materiale che entra nella struttura molecolare del combustibile ([5]).

Nel caso dell'energia elettrica usata per aumentare il potere calorifico del combustibile o dei prodotti intermedi, l'energia pertinente è quella dell'energia elettrica.

Per i gas di scarico industriali, l'energia pertinente è l'energia del gas di scarico basata sul potere calorifico inferiore. Per il calore usato per aumentare il potere calorifico del combustibile o dei prodotti intermedi, l'energia pertinente è l'energia utile del calore usato per sintetizzare il combustibile. Per calore utile si intende l'energia termica totale moltiplicata per il rendimento di Carnot definito nell'allegato V, parte C, punto 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001. Gli altri input sono presi in considerazione solo per calcolare l'intensità delle emissioni del combustibile.

([2]) I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa possono far parte del processo delimitato se sostituiscono un input diverso da quello di combustibile fossile convenzionale, in cui i combustibili a basse emissioni di carbonio e i combustibili rinnovabili sostituiscono la quota più alta.

([3]) Se nello stesso impianto sono prodotti sia combustibili rinnovabili di origine non biologica che combustibili a basse emissioni di carbonio, il periodo scelto a norma del regolamento (UE) 2023/1185 e quello scelto conformemente alla presente metodologia coincidono.

([4]) Se il combustibile è ottenuto con più processi successivi si calcola la frazione per ciascun processo, a meno che non sia prassi corrente del settore integrare i processi, tecnicamente e geograficamente.

([5]) Negli input materiali contenenti acqua, come potere calorifico inferiore si prende quello della frazione secca (cioè senza tener conto dell'energia necessaria per far evaporare l'acqua). I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto usati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali e biocarburanti non sono presi in considerazione.

4. Nel calcolare le emissioni derivanti dall'approvvigionamento di input e_i occorre distinguere tra input elastici e rigidi: sono rigidi gli input la cui offerta non può essere ampliata per soddisfare una domanda supplementare. Tutti gli input che possono essere considerati fonti di carbonio per la produzione di carburanti derivanti da carbonio riciclato sono quindi rigidi, come anche gli output prodotti in proporzione fissa mediante un processo integrato [6] e che rappresentano meno del 10 % del valore economico dell'output; se rappresentano il 10 % o più del valore economico, sono considerati elastici. In linea di principio, sono elastici gli input la cui offerta può essere aumentata per soddisfare la domanda supplementare. I prodotti petroliferi delle raffinerie rientrano in questa categoria in quanto le raffinerie possono modificare il rapporto tra i loro prodotti. Le emissioni derivanti dagli input di energia e materiali nelle operazioni di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) (ad esempio dalla combustione di combustibile, dall'uso di calore ed energia elettrica, da materiali e sostanze chimiche) si calcolano in base a quanto indicato nei punti da 5 a 11 sugli input di processo.

5. All'energia elettrica che può essere pienamente conteggiata come rinnovabile ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 6, secondo e terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001 sono attribuite zero emissioni di gas a effetto serra.

6. All'energia elettrica che non può essere considerata pienamente rinnovabile ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 6, secondo e terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001 ed è usata per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio si applica uno dei quattro metodi alternativi seguenti per attribuire in ogni anno civile i valori delle emissioni di gas a effetto serra:

a) i valori delle emissioni di gas a effetto serra sono attribuiti in base alle medie annue stabilite nella parte C;

b) i valori delle emissioni di gas a effetto serra sono attribuiti in base alle emissioni medie orarie di gas a effetto serra del mix elettrico al momento della produzione dei combustibili a basse emissioni di carbonio nella zona di offerta, secondo le previsioni dei gestori dei sistemi di trasmissione per il mercato del giorno prima per la zona di offerta in cui sono prodotti i combustibili a basse emissioni di carbonio due ore prima dell'orario di chiusura del mercato del giorno prima. Se disponibile, si applica a tal fine una metodologia armonizzata. Fino a quando non sarà stabilita una metodologia armonizzata, la metodologia deve essere stata approvata dall'autorità competente;

c) i valori delle emissioni di gas a effetto serra sono attribuiti in funzione del numero di ore a pieno carico dell'impianto che produce i combustibili in questione. Se il numero di ore a pieno carico è pari o inferiore al numero di ore in cui il prezzo marginale dell'energia elettrica è stato fissato da impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili o centrali nucleari nell'anno civile precedente per il quale sono disponibili dati affidabili, all'energia elettrica di rete usata nel processo di produzione dei combustibili a basse emissioni di carbonio è attribuito un valore di emissione di gas a effetto serra pari a 0 g CO_2eq/MJ; se il numero di ore a pieno carico è superiore, all'energia elettrica di rete usata nel processo di produzione dei combustibili a basse emissioni di carbonio è attribuito un valore di emissione di gas a effetto serra pari a 183 g CO_2eq/MJ;

d) i valori delle emissioni di gas a effetto serra sono calcolati come media oraria, in base al valore delle emissioni di gas a effetto serra della tecnologia marginale che fissa il prezzo di equilibrio dell'energia elettrica in un dato periodo rilevante di mercato al momento della produzione dei combustibili a basse emissioni di carbonio nella zona di offerta. È possibile ricorrere a questa opzione solo se il valore è stato reso pubblico dal gestore del sistema di trasmissione nazionale.

Se si usa il metodo di cui alla lettera c), lo si applica a tutta l'energia elettrica utilizzata per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio, compresa l'energia elettrica che può essere pienamente conteggiata come rinnovabile ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 6, secondo e terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001.

[6] Tra i processi integrati figurano quelli che
— si svolgono nello stesso complesso industriale e
— riutilizzano il calore o altri output difficili da trasportare provenienti da uno dei processi.

7. Le emissioni di gas a effetto serra di input elastici ottenuti con un processo integrato sono calcolate sulla base dei dati del processo di produzione effettivo. Sono incluse tutte le emissioni derivanti dalla produzione degli input lungo l'intera catena di approvvigionamento (comprese le emissioni causate dall'estrazione dell'energia primaria necessaria per la produzione, la lavorazione e il trasporto degli input). Non sono incluse le emissioni di combustione relative al contenuto di carbonio degli input di combustibili ([7]).

Le emissioni di gas a effetto serra derivanti da input elastici che non sono ottenuti da un processo integrato sono calcolate in base ai valori figuranti nella parte B del presente allegato. Se l'input non figura nell'elenco, le informazioni sull'intensità di emissione possono essere ricavate dall'ultima versione della relazione JEC Well-To-Wheels, dalla banca dati ECOINVENT, da fonti ufficiali quali il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) o la pubblica amministrazione, da altre fonti verificate come le banche dati E3 e GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) e dalle pubblicazioni sottoposte a revisione inter pares.

L'intensità di metano della produzione di input elastici a base fossile è calcolata come segue:

a) è la somma dell'intensità di metano della produzione e del trasporto degli input;

b) per gli input prodotti nell'Unione, l'intensità di metano della produzione di input elastici a base fossile è calcolata in base alle emissioni di metano comunicate dai produttori dell'Unione in conformità dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) e, per gli input importati nell'Unione o utilizzati per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio fuori dall'Unione, in base alle informazioni sulle emissioni di metano comunicate dagli importatori in conformità dell'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2024/1787 ([9]);

c) per gli input prodotti nell'Unione, l'intensità di metano del trasporto di input elastici a base fossile è calcolata in base alle emissioni di metano comunicate dai produttori e dai gestori di attivi dell'Unione in conformità dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1787 e, per gli input importati nell'Unione o utilizzati per combustibili a basse emissioni di carbonio fuori dall'Unione, in base ai valori di stima delle emissioni di metano connesse al trasporto di petrolio greggio, gas naturale e carbone da paesi terzi, pubblicati nella banca dati per la trasparenza sul metano a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2024/1787, integrati dalle informazioni pertinenti sulle emissioni di metano comunicate dai gestori degli attivi in conformità dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1787 e dagli importatori in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, così come dell'allegato IX del regolamento (UE) 2024/1787.

Tuttavia se non è possibile calcolare l'intensità di metano perché mancano i dati o se l'input non aumenta il potere calorifico del combustibile a basse emissioni di carbonio, l'intensità di metano degli input elastici a base fossile può essere il valore pertinente per le emissioni di metano a monte per unità di combustibile che figura nella parte B del presente allegato.

8. Il fornitore di ogni input elastico, tranne degli input i cui valori figurano nella parte B del presente allegato, calcola l'intensità delle emissioni ([10]) dell'input secondo le procedure illustrate nel presente allegato e comunica il valore alla fase di produzione successiva o al produttore del combustibile finale. La stessa regola si applica ai fornitori di input più a monte nella catena di approvvigionamento.

([7]) Se le intensità di carbonio sono ricavate dalla parte B del presente allegato, le emissioni di combustione non sono prese in considerazione perché sono conteggiate nella lavorazione o nelle emissioni di combustione del combustibile finale.

([8]) Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).

([9]) I valori comunicati sono calcolati secondo la metodologia stabilita dalla Commissione in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1787. Finché non sarà stabilita questa metodologia si possono applicare altri metodi scientifici, quali la metodologia del partenariato per il petrolio e il gas metano (OGMP 2.0), secondo il caso.

([10]) In linea con il punto 6, l'intensità delle emissioni non comprende le emissioni incorporate nel contenuto di carbonio dell'input fornito.

9. Le emissioni degli input rigidi ($e_{i\ rigid}$) comprendono quelle derivanti dal loro cambio di destinazione rispetto a un uso precedente o alternativo. Tali emissioni tengono conto della perdita di produzione di energia elettrica, di calore o di prodotti in precedenza ricavati usando l'input, nonché di eventuali emissioni dovute a un trattamento supplementare dell'input e al trasporto. Si applicano le regole seguenti:

a) le emissioni attribuite alla fornitura di input rigidi sono calcolate moltiplicando la perdita di produzione di energia elettrica, calore o altri prodotti per il relativo fattore di emissione. In caso di perdita di produzione di energia elettrica, sono da considerare i fattori di emissione per la produzione di energia elettrica di rete nel paese in cui si è verificato il cambio di destinazione d'uso, calcolati secondo la metodologia indicata al punto 5 o 6 ([11]). Nel caso di cambio di destinazione d'uso di materiali, le emissioni da attribuire al materiale sostitutivo sono calcolate come per gli input materiali. Per i primi 20 anni dopo l'inizio della produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio, la perdita di produzione di energia elettrica, calore e materiali è calcolata in base alla quantità media di energia elettrica e calore prodotta dall'input rigido negli ultimi tre anni prima dell'inizio della produzione dei combustibili a basse emissioni di carbonio. Dopo 20 anni di produzione, la perdita di produzione di energia elettrica, calore o altri prodotti è calcolata in base agli standard minimi di prestazione energetica ipotizzati nelle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) pertinenti. Se il processo non è oggetto di conclusioni sulle BAT, la stima della perdita di produzione si basa su un processo comparabile che applica una tecnologia d'avanguardia;

b) nel caso di input rigidi che sono flussi intermedi nei processi industriali, quali gas di cokeria, gas di altoforno nelle acciaierie o gas di raffineria in una raffineria di petrolio, se l'effetto del cambio di destinazione verso la produzione di combustibile non può essere misurato direttamente, le emissioni dovute a tale cambio di destinazione sono calcolate in base a simulazioni del funzionamento dell'impianto prima e dopo essere stato modificato. Se la modifica dell'impianto ha comportato una riduzione della produzione di alcuni prodotti, le emissioni attribuite all'input rigido includono le emissioni associate alla sostituzione dei prodotti perduti;

c) se il processo si avvale di input rigidi provenienti da nuovi impianti si tiene conto dell'impatto del cambio di destinazione dell'input dall'uso alternativo più economico. Le conseguenze in termini di emissioni sono successivamente calcolate in base agli standard minimi di prestazione energetica ipotizzati nelle conclusioni sulle BAT pertinenti. Per i processi industriali che non sono oggetto di conclusioni sulle BAT, la riduzione delle emissioni è calcolata in base a un processo comparabile che applica una tecnologia d'avanguardia.

10. Le emissioni derivanti dall'attuale uso o destinazione ($e\ ex_{use}$) comprendono tutte le emissioni dell'attuale uso o destinazione dell'input che sono evitate quando l'input è usato per la produzione di combustibile. Queste emissioni comprendono il CO_2 equivalente del carbonio incorporato nella composizione chimica del combustibile che sarebbe stato altrimenti emesso nell'atmosfera, tra cui tutte le forme di carbonio purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) il CO_2 catturato proviene da un'attività elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) o dalla combustione dei rifiuti urbani indifferenziati, è stato preso in considerazione a monte in un sistema efficace di fissazione del prezzo del carbonio ed è incorporato nella composizione chimica del combustibile prima del 1° gennaio 2036. Tale termine è esteso al 1° gennaio 2041 in casi diversi dal CO_2 derivante dalla combustione di combustibili per la produzione di energia elettrica;

b) il CO_2 è stato catturato nell'aria;

c) il CO_2 o il monossido di carbonio catturato deriva da biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

([11]) Per determinare i fattori di emissione per la perdita di produzione di energia elettrica a causa dell'uso di gas derivante dal trattamento dei rifiuti e di gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali, possono essere applicate norme equivalenti alle norme di cui all'articolo 27, paragrafo 6, per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO).

([12]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

d) il CO_2 o il monossido di carbonio catturato deriva da combustibili rinnovabili di origine non biologica o da combustibili a basse emissioni di carbonio che rispettano i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e al presente regolamento;

e) il CO_2 catturato deriva da una fonte geologica e in precedenza era rilasciato naturalmente;

f) il carbonio deriva da input considerati fonte di energia per la produzione di carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Sono esclusi il CO_2 catturato che proviene da un combustibile deliberatamente bruciato al solo fine di produrre CO_2 senza utilizzare l'energia, nonché il CO_2 la cui cattura ha comportato un credito di emissione ai sensi di altre disposizioni giuridiche.

Le emissioni associate a input quali l'energia elettrica, il calore e i materiali di consumo usati nel processo di cattura di CO_2 sono incluse nel calcolo delle emissioni attribuite agli input.

11. La tempistica di cui al punto 10, lettera a), sarà riesaminata tenendo conto dell'attuazione, nei settori disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, del traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040 fissato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]).

12. Le emissioni derivanti dalla lavorazione (e_p) comprendono le emissioni atmosferiche dirette derivanti dalla lavorazione stessa, dal trattamento dei rifiuti e dalle perdite, così come:

a) qualsiasi flusso di CO_2 fossile che esce dall'impianto di lavorazione ed è catturato dall'impianto di cattura del carbonio e considerato in e_{ccs} oppure in e_{ccu}; e

b) l'eventuale CO_2 fossile emesso nell'atmosfera alla fine della vita dei co-prodotti, calcolato su base stechiometrica per il carbonio incorporato nella composizione chimica di tutti i co-prodotti, a meno che il gestore dimostri che è catturato e stoccato in modo permanente o chimicamente legato in modo permanente nei prodotti di lunga durata elencati nel regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione ([14]). Non si considera emesso il carbonio in forma solida incorporato nei co-prodotti perché legato chimicamente in modo permanente nei prodotti elencati nel regolamento delegato (UE) 2024/2620 o il carbonio in forma solida stoccato in linea con i requisiti pertinenti per garantire lo stoccaggio permanente stabiliti nella metodologia adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]).

13. Le emissioni derivanti dalla combustione del combustibile (e_u) si riferiscono alle emissioni totali rilasciate dalla combustione del combustibile in uso, comprese quelle della combustione di carbonio di origine biologica.

14. I gas a effetto serra presi in considerazione nel calcolo delle emissioni e le loro equivalenze in CO_2 sono gli stessi indicati nell'allegato V, parte C, punto 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

15. Se un processo produce una pluralità di prodotti («co-prodotti»), quali combustibili o prodotti chimici, nonché co-prodotti energetici come calore, energia elettrica o meccanica esportati dall'impianto, le emissioni di gas a effetto serra sono assegnate a tali co-prodotti nel modo seguente:

a) l'assegnazione è effettuata al termine del processo di produzione dei co-prodotti. Le emissioni assegnate comprendono quelle derivanti dal processo stesso e quelle attribuite agli input del processo;

([13]) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

([14]) Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto (GU L, 2024/2620, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj).

([15]) Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti (GU L, 2024/3012, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj).

b) le emissioni da assegnare sono *e i* più eventuali frazioni e_p, e_{td} e e_{ccs} che hanno luogo fino alla fase del processo (compresa) in cui sono prodotti i co-prodotti. Se un input del processo è a sua volta il co-prodotto di un altro processo, è effettuata in primo luogo l'assegnazione all'altro processo per stabilire le emissioni da assegnare all'input. Le emissioni $e_{ex\ use}$ sono assegnate solo ai co-prodotti considerati combustibili rinnovabili di origine non biologica o combustibili a basse emissioni di carbonio;

c) se un impianto entro i limiti del progetto tratta solo uno dei co-prodotti del progetto, le emissioni dell'impianto sono interamente assegnate al co-prodotto;

d) se il processo consente di modificare il rapporto tra i co-prodotti ottenuti, l'assegnazione è effettuata in base a un criterio di causalità fisica, ossia determinando l'effetto, sulle emissioni del processo, dell'incremento della produzione di un solo co-prodotto mantenendo costanti gli altri output;

e) se il rapporto tra i prodotti è fisso e i co-prodotti sono tutti combustibili, energia elettrica o calore, l'assegnazione è effettuata in base al contenuto energetico. Se l'assegnazione riguarda il calore esportato in base al contenuto energetico, può essere presa in considerazione solo la parte utile del calore ai sensi dell'allegato V, parte C, punto 16, della direttiva (UE) 2018/2001;

f) se il rapporto tra i prodotti è fisso e alcuni co-prodotti sono materiali privi di contenuto energetico, l'assegnazione è effettuata in base al valore economico dei co-prodotti. Il valore economico considerato è il valore franco fabbrica medio dei prodotti negli ultimi tre anni. Se tali dati non sono disponibili, il valore è stimato in base ai prezzi delle materie prime meno il costo del trasporto e dello stoccaggio.

16. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione (e_{td}) comprendono le emissioni generate dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei combustibili finiti. Nelle emissioni attribuite agli input e_i sono comprese quelle del trasporto e dello stoccaggio associati.

17. Se dal processo per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio risultano emissioni di carbonio che sono stoccate in modo permanente in un sito di stoccaggio geologico, quel carbonio (espresso come CO_2eq) può essere accreditato ai prodotti del processo come riduzione delle emissioni incluse in e_{ccs} (in g CO_2eq/MJ di combustibile). In e_{ccs} si considerano il tasso di cattura del CO_2 derivante dalla produzione del combustibile a basse emissioni di carbonio, così come tutte le emissioni delle operazioni di cattura, trasporto e iniezione di CO_2 nel sito di stoccaggio permanente, come segue:

$$e_{ccs} = c_{CO_2} - e_{CO2\text{-}c} - e_{CO_2\text{-}t} - e_{CO_2\text{-}i}$$

dove:

c_{CO_2} = CO_2 catturato dall'impianto di cattura del carbonio (g CO_2eq/MJ di combustibile);

$e_{CO_2\text{-}c}$ = emissioni associate a tutte le operazioni di cattura, disidratazione, compressione e liquefazione del CO_2 (g CO_2eq/MJ di combustibile);

$e_{CO_2\text{-}t}$ = emissioni derivanti dal trasporto del CO_2 via conduttura, nave, chiatta, su rotaia o su gomma dal sito di cattura al sito di stoccaggio permanente (g CO_2eq/MJ di combustibile);

$e_{CO_2\text{-}i}$ = emissioni derivanti dalle operazioni di iniezione del CO_2 nel sito di stoccaggio permanente (g CO_2eq/MJ di combustibile).

L'elemento e_{ccs} include:

a) le emissioni di gas a effetto serra per MJ di combustibile catturate dall'impianto di cattura del carbonio (c_{CO_2}) per stoccarle in modo permanente, senza utilizzarle per il recupero assistito di petrolio e gas, in un sito di stoccaggio geologico autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]) o del diritto nazionale applicabile nei paesi terzi. Il diritto nazionale applicabile che disciplina i siti di stoccaggio geologico deve stabilire gli opportuni obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica per rilevare le perdite e imporre al gestore dello stoccaggio l'obbligo giuridico di garantire la riparazione in linea con le disposizioni giuridiche applicabili nell'Unione. In caso di perdite, il quantitativo equivalente di emissioni di carbonio non è accreditato come riduzione delle emissioni in e_{ccs}. Non è ammessa l'iniezione ($e_{CO2\text{-}i}$) in siti di stoccaggio geologico in cui si verificano perdite ripetute;

([16]) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).

b) le emissioni di gas a effetto serra per MJ di combustibile derivanti dalle operazioni di cattura del CO_2 ($e_{CO2\text{-}c}$). Queste emissioni includono le emissioni derivanti dall'uso di combustibili, calore, energia elettrica e input materiali per la cattura, nonché da tutte le sostituzioni di materiali (dovute a perdite o a degrado). Sono calcolate conformemente all'allegato IV, punto 21, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ([17]);

c) le emissioni di gas a effetto serra per MJ di combustibile derivanti dal trasporto del CO_2 ($e_{CO2\text{-}t}$) via conduttura, nave o altro modo di trasporto marittimo, su rotaia o su gomma, dal sito di cattura. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto del CO_2 sono calcolate in base alla distanza percorsa, al modo di trasporto e al carico. Se il CO_2 iniettato giunge al luogo di stoccaggio attraverso due o più modi di trasporto, le emissioni sono calcolate come somma per ogni modo di trasporto. L'assegnazione delle emissioni derivanti dal trasporto e in provenienza da più fonti è effettuata utilizzando il metodo di assegnazione basato sulla massa. Se una conduttura trasporta CO_2 a più siti geologici o serve più usi, le emissioni derivanti dal trasporto di CO_2 sono assegnate utilizzando il metodo di assegnazione basato sulla massa. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'invio di CO_2 mediante condutture sono calcolate conformemente all'allegato IV, punto 22, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

d) le emissioni di gas a effetto serra per MJ di combustibile derivanti dall'iniezione ($e_{CO2\text{-}i}$) in un sito di stoccaggio geologico permanente autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE o del diritto nazionale applicabile nei paesi terzi. Queste emissioni includono tutte le emissioni derivanti dalla combustione di combustibile nelle apparecchiature fisse utilizzate per il trasporto del CO_2, comprese le emissioni dovute all'energia elettrica, ai combustibili utilizzati nel trasporto del CO_2 dalle centrali di spinta correlate e ad altre attività di combustione, comprese quelle delle centrali elettriche in sito. Sono calcolate conformemente all'allegato IV, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di combustibili, calore, energia elettrica e input materiali per le operazioni di cattura, disidratazione, compressione e liquefazione sono prese in considerazione per tutte le fasi della catena del valore del CO_2, dalla cattura allo stoccaggio.

Per i casi non contemplati dai metodi specifici di calcolo prescritti nel presente punto, le emissioni derivanti dagli input di energia e materiali nelle operazioni di cattura e stoccaggio di CO_2 (CCS) (ad esempio dalla combustione di combustibile, dall'uso di calore ed energia elettrica, da materiali e sostanze chimiche) si calcolano applicando i punti da 5 a 11, per analogia con gli input di processo.

Sono considerate tutte le emissioni provenienti da rilasci, le emissioni fuggitive e altre perdite di CO_2 derivanti da cattura del carbonio, disidratazione, compressione e liquefazione, trasporto di CO_2 e operazioni di iniezione.

Negli impianti che sono entrati in funzione prima del 11 dicembre 2025 è possibile assegnare il CO_2 a una parte dell'output totale del processo a condizione che il tasso di cattura del carbonio per la parte del processo incorporato non sia superiore al 100 %. Per tutti gli altri impianti la riduzione netta delle emissioni deve essere assegnata in proporzione alla quantità totale di combustibile prodotto.

18. Se dal processo per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio risultano emissioni di CO_2 che sono legate chimicamente in modo permanente in uno dei prodotti di cui all'atto delegato adottato in conformità con l'articolo 12, paragrafo 3 *ter*, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, quelle emissioni sono accreditate ai prodotti del processo (combustibile a basse emissioni di carbonio) come riduzione delle emissioni e_{ccu} (in g CO_2eq/MJ di combustibile). In e_{ccu} si considerano il tasso di cattura del CO_2 derivante dalla produzione del combustibile a basse emissioni di carbonio, così come tutte le emissioni delle operazioni di cattura e trasporto del CO_2 e le emissioni dei processi di trasformazione e uso per legarle chimicamente in modo permanente in un prodotto, come segue:

$$e_{ccu} = c_{CO_2} - e_{CO_2\text{-}c} - e_{CO_2\text{-}t} - e_{CO_2\text{-}u}$$

dove:

c_{CO_2} = CO_2 catturato dall'impianto di cattura del carbonio (g CO_2eq/MJ di combustibile);

$e_{CO_2\text{-}c}$ = emissioni associate a tutte le operazioni di cattura, disidratazione, compressione e liquefazione del CO_2 (g CO_2eq/MJ di combustibile);

([17]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

$e_{CO_2\text{-}t}$ = emissioni derivanti dal trasporto del CO_2 via conduttura, nave, chiatta, su rotaia o su gomma dal sito di cattura al sito d'uso (g CO_2eq/MJ di combustibile);

$e_{CO_2\text{-}u}$ = emissioni derivanti dall'uso del CO_2 per legarlo chimicamente in modo permanente in prodotti (g CO_2eq/MJ di combustibile).

Le emissioni sono considerate legate chimicamente in modo permanente in un prodotto solo se questo figura nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3 *ter*, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.

Negli impianti che sono entrati in funzione prima del 11 dicembre 2025 è possibile assegnare il CO_2 a una parte dell'output totale del processo a condizione che il tasso di cattura del carbonio per la parte del processo incorporato non sia superiore al 100 %. Per tutti gli altri impianti la riduzione netta delle emissioni deve essere assegnata in proporzione alla quantità totale di combustibile prodotto.

B. «VALORI STANDARD» PER LE INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI INPUT

Le tabelle 1 e 2 riportano le intensità delle emissioni di gas a effetto serra degli input diversi dall'energia elettrica.

Tabella 1

Emissioni standard di gas a effetto serra nel ciclo di vita dei vari input energetici, espresse in grammi di sostanza per MJ di prodotto; i gas a effetto serra diversi dal CO_2 sono convertiti in CO_2eq moltiplicandone la quantità per il valore del rispettivo potenziale di riscaldamento globale di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione ([18]). Sono escluse le emissioni rilasciate dalla combustione del combustibile nella fase d'uso

Combustibile	CO_2	CH_4 ([1])	N_2O
Combustibili fossili solidi			
Antracite	6,50	0,390	0,00026
Carbone da coke	6,50	0,390	0,00026
Altro carbone bituminoso	6,50	0,390	0,00026
Carbone sub-bituminoso	1,70	0	0
Lignite	1,70	0	0
Agglomerati di carbon fossile	5,00	0,228	0
Coke da cokeria	5,00	0,228	0
Coke da gas	5,00	0,228	0
Catrame di carbone	5,00	0,228	0
Mattonelle di lignite	1,70	0	0
Gas manifatturati			
Gas di officine del gas	5,00	0,228	0
Gas di cokeria	5,00	0,228	0
Gas di altoforno	5,00	0,228	0
Altri gas di recupero	5,00	0,228	0
Torba e prodotti a base di torba	0	0	0
Scisto bituminoso e sabbie bituminose	5,00	0,228	0
Petrolio e prodotti petroliferi			

([18]) Regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione, dell'8 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell'Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (GU L 230 del 17.7.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1044/oj).

Combustibile	CO_2	CH_4 (1)	N_2O
Petrolio greggio	5,00	0,228 (= CH_4_greggio)	0
Liquidi di gas naturale	5,00	0,228	0
Prodotti base di raffineria	5,00	0,228	0
Additivi e ossigenati	5,00	0,228	0
Altri idrocarburi	5,00	0,228	0
Gas di raffineria	5,00	0,228	0
Etano	5,00	0,228	0
Gas di petrolio liquefatto	5,00	0,228	0
Benzina per motori	13,40	1,08*CH_4_greggio	0
Benzina avio	13,40	1,08*CH_4_greggio	0
JET fuel del tipo benzina	13,40	1,08*CH_4_greggio	0
Carboturbo	13,40	1,08*CH_4_greggio	0
Altro cherosene	13,40	1,08*CH_4_greggio	0
Nafta	13,40	1,08*CH_4_greggio	0
Gasolio	15,65	1,09*CH_4_greggio	0
Olio combustibile	0	1,01*CH_4_greggio	0
Acquaragia minerale (white spirit) e benzine speciali (SBP)	13,40	1,08*CH_4_greggio	0
Lubrificanti	15,65	1,09*CH_4_greggio	0
Bitume	5,00	0,228	0
Coke di petrolio	5,00	0,228	0
Cere paraffiniche	5,00	0,228	0
Altri prodotti petroliferi	5,00	0,228	0
Gas naturale (ad esclusione della liquefazione, del trasporto marittimo e della rigassificazione del GNL) (2)	4,90	0,190	0,00037
Rifiuti			
Rifiuti industriali (non rinnovabili)	0	0	0
Rifiuti urbani non rinnovabili	0	0	0
Energia nucleare			
Calore nucleare	0,50	0	0

(1) Per calcolare le emissioni a monte dei prodotti petroliferi (dal fattore di emissione effettiva di metano a monte del petrolio greggio considerato) si utilizza un fattore di assegnazione: 1,09, 1,08, 1,01 (MJ petrolio greggio/MJ di prodotto) per gasolio, benzina e olio combustibile pesante rispettivamente.

(2) Per il gas naturale trasportato in forma liquida sono aggiunte ulteriori emissioni di gas a effetto serra (CO_2, CH_4 e N_2O) dovute alla liquefazione, al trasporto marittimo e alla rigassificazione del gas naturale.
Per le emissioni di metano derivanti dalle fasi di liquefazione, trasporto marittimo e rigassificazione del GNL, i gestori seguono il punto 7 del presente allegato, conformemente al regolamento (UE) 2024/1787.

Fonte: elaborazione interna del JRC basata su:
— relazione JEC (versione 5); linee guida IPCC 2006 e 2019 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, volume 2, capitolo 2, «Stationary combustion»;
— IFEU 2023;
— Energy and Environmental Research Associates, LLC, 2024;
— UNECE 2022, *Carbon Neutrality in the UNECE region: Integrated LIFE-cycle Assessment of Electricity Sources.*

Tabella 2

Emissioni standard di gas a effetto serra nel ciclo di vita degli input materiali

Input materiale	Emissioni totali g CO_2eq/kg
Ammoniaca	2 351,3
Cloruro di calcio ($CaCl_2$)	38,8
Cicloesano	723,0
Acido cloridrico (HCl)	1 061,1
Lubrificanti	947,0
Solfato di magnesio ($MgSO_4$)	191,8
Azoto	56,4
Acido fosforico (H_3PO_4)	3 124,7
Idrossido di potassio (KOH)	419,1
Ossido di calcio (CaO) puro per processi	1 193,2
Carbonato di sodio (Na_2CO_3)	1 245,1
Cloruro di sodio (NaCl)	13,3
Idrossido di sodio (NaOH)	529,7
Metossido di sodio [$Na(CH_3O)$]	2 425,5
Diossido di zolfo (SO_2)	53,3
Acido solforico (H_2SO_4)	217,5
Urea	1 846,6

Fonte: relazione JEC Well-To-Wheels e calcoli secondo la direttiva sull'energia da fonti rinnovabili.

C. INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Metodologia per calcolare l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica è determinata a livello nazionale o a livello di zone di offerta; nel secondo caso è possibile solo se i dati necessari sono pubblicamente disponibili. Il calcolo dell'intensità di carbonio dell'energia elettrica, espressa in g CO_2eq/MJ di energia elettrica, tiene conto di tutte le potenziali fonti di energia primaria per la produzione di energia elettrica, del tipo effettivo di centrale elettrica, delle efficienze di conversione e del consumo interno di energia elettrica in ciascuna centrale.

Il calcolo tiene conto di tutte le emissioni di CO_2 equivalente associate alla combustione e all'approvvigionamento dei combustibili usati per la produzione di energia elettrica. Il calcolo si basa sulla quantità dei diversi combustibili utilizzati negli impianti di produzione di energia elettrica, sui fattori di emissione della combustione dei combustibili e sui fattori di emissione dei combustibili a monte (fasi di produzione, raffinazione e trasporto).

I gas a effetto serra diversi dal CO_2 sono convertiti in CO_2eq moltiplicandone la quantità per il valore del rispettivo potenziale di riscaldamento globale di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1044. Le emissioni di CO_2 provenienti dalla combustione dei combustibili biogenici non sono prese in considerazione in quanto di origine biogenica, mentre si conteggiano le emissioni di CH_4 e N_2O.

Per calcolare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla combustione di combustibili, si prendono i fattori di emissione IPCC standard per la combustione fissa nelle industrie energetiche (cfr. tabella 3). Le emissioni a monte comprendono le emissioni derivanti da tutti i processi e le fasi necessari per rendere il combustibile idoneo alla produzione di energia elettrica; sono le emissioni che derivano dall'estrazione, dalla raffinazione e dal trasporto del combustibile usato per produrre energia elettrica.

Sono inoltre prese in considerazione tutte le emissioni a monte derivanti da coltivazione, raccolto o raccolta, trasformazione e trasporto della biomassa. La torba e i componenti dei rifiuti di origine fossile sono trattati come combustibili fossili.

I combustibili usati per la produzione lorda di energia elettrica nelle centrali esclusivamente elettriche sono calcolati in base alla produzione e all'efficienza di conversione in energia elettrica. Nelle centrali di cogenerazione di calore ed energia elettrica, i combustibili usati per il calore prodotto nella cogenerazione sono conteggiati considerando la produzione alternativa di calore con efficienze medie complessive dell'85 %, mentre il resto è attribuito alla produzione di energia elettrica.

Per le centrali nucleari l'efficienza di conversione dal calore nucleare è considerata pari al 33 % oppure basata sui dati forniti da Eurostat o da fonte analoga accreditata.

Alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che comprendono energia idroelettrica, solare, eolica e geotermica non è associato alcun combustibile. Le emissioni derivanti dalla costruzione, dalla disattivazione e dalla gestione dei rifiuti degli impianti di produzione di energia elettrica non sono prese in considerazione. Pertanto, le emissioni di CO_2 equivalente associate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare, idroelettrica e geotermica) sono considerate pari a zero.

Le emissioni di CO_2 equivalente derivanti dalla produzione lorda di energia elettrica comprendono le emissioni a monte di cui alla tabella 1 e i fattori di emissione standard per la combustione fissa di cui alle tabelle 3 e 4. Le emissioni a monte per l'approvvigionamento del combustibile utilizzato sono calcolate applicando i fattori di emissione a monte di cui alla tabella 1.

Il calcolo dell'intensità di carbonio dell'energia elettrica è effettuato secondo la formula:

$$e_{gross_prod} = \sum_{i=1}^{k} (c_{i-ups} + c_{i-comb}) \times B_i$$

dove:

$e_{gross\ prod}$ = emissioni di CO_2 equivalente [g CO_2eq]

$c_{i\text{-}ups}$ = fattori di emissione di CO_2 equivalente a monte [g CO_2eq/MJ]

$c_{i\text{-}comb}$ = fattori di emissione di CO_2 equivalente dalla combustione di combustibile [g CO_2eq/MJ] di cui alle tabelle 3 e 4; sono comprese le emissioni di CH_4 e N_2O espresse come CO_2eq/MJ. Nei casi in cui il CO_2 è stoccato in modo permanente da impianti di cattura e stoccaggio, il fattore di emissione di CO_2 della combustione di combustibile corrisponde ai valori standard per il CO_2 indicati nella tabella 3 previa sottrazione dell'impatto netto della cattura e stoccaggio

B_i = consumo di combustibile i per la produzione di energia elettrica [MJ]

$i = 1 \ldots k$ = combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica

La quantità di produzione netta di energia elettrica è data dalla produzione lorda di energia elettrica, dal consumo interno nella centrale elettrica e dalle perdite nell'accumulazione per pompaggio:

$$E_{NET} = E_{gross} - E_{own} - E_{pump}$$

dove:

E_{NET} = produzione netta di energia elettrica [MJ]

E_{gross} = produzione lorda di energia elettrica [MJ]

E_{own} = consumo interno di energia elettrica nella centrale [MJ]

E_{pump} = perdite di energia elettrica nell'accumulazione per pompaggio [MJ]

L'intensità di carbonio dell'energia elettrica netta prodotta è il totale lordo delle emissioni di gas a effetto serra per produrre l'energia elettrica netta:

$$CI = e_{gros\ prod} / E_{NET}$$

dove:

C_I = emissioni di CO_2 equivalente da produzione di energia elettrica espresse in [g CO_2eq/MJ].

Dati sulla produzione di energia elettrica e sul consumo di combustibile

I dati sulla produzione di energia elettrica e sul consumo di combustibile sono ricavati, per i paesi membri e associati dell'AIE, dai dati e dalle statistiche dell'AIE, che offrono informazioni sui bilanci energetici e sull'energia elettrica prodotta con vari combustibili (cfr. ad esempio il sito web dell'AIE, sezione su dati e statistiche, «Energy Statistics Data Browser») ([19]).

Per gli Stati membri dell'UE si possono prendere i dati Eurostat, che sono più dettagliati. Se l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra è stabilita a livello di zone di offerta, si utilizzano dati ottenuti dalle statistiche nazionali ufficiali, dai gestori dei sistemi di trasmissione o dalla rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) aventi lo stesso livello di dettaglio dei dati dell'AIE. I dati sul consumo di combustibile includono i dati al massimo livello di dettaglio disponibili nelle statistiche nazionali riguardo a: combustibili fossili solidi, gas manifatturati, torba e prodotti a base di torba, scisto bituminoso e sabbie bituminose, petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale, energie rinnovabili e biocarburanti, rifiuti non rinnovabili e nucleare. Le energie rinnovabili e i biocarburanti comprendono tutti i combustibili biogenici, i rifiuti biogenici, l'energia idroelettrica, oceanica, mareomotrice, del moto ondoso, geotermica, eolica, solare e ambiente delle pompe di calore.

Scambi netti di energia elettrica

Una volta calcolate la produzione nazionale di energia elettrica e la relativa intensità di carbonio si deve tenere conto delle importazioni annue nette da altri paesi. Per ogni paese con cui avvengono scambi, le importazioni nette sono calcolate come differenza tra le importazioni e le esportazioni. Se la differenza è maggiore di zero, nel qual caso il paese è un importatore netto di energia elettrica, l'intensità nazionale di carbonio è calcolata considerando proporzionalmente le emissioni associate all'importazione netta di energia elettrica. Per tenere conto anche delle importazioni del paese esportatore, questo calcolo dovrebbe essere eseguito iterativamente almeno tre volte, fino a quando i valori convergono. Se l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica è determinata a livello di zone di offerta, si applica lo stesso approccio a tale livello.

Dati da fonti bibliografiche

Tabella 3

Fattori di emissione standard per combustione stazionaria [g CO_2eq/MJ di combustibile su un potere calorifico netto]

Combustibile	CO_2	CH_4	N_2O
Combustibili fossili solidi			
Antracite	98,3	0,03	0,41
Carbone da coke	94,6	0,03	0,41
Altro carbone bituminoso	94,6	0,03	0,41
Carbone sub-bituminoso	96,1	0,03	0,41
Lignite	101,0	0,03	0,41
Agglomerati di carbon fossile	97,5	0,03	0,41
Coke da cokeria	107,0	0,03	0,41
Coke da gas	107,0	0,03	0,03
Catrame di carbone	80,7	0,03	0,41
Mattonelle di lignite	97,5	0,03	0,41
Gas manifatturati			
Gas di officine del gas	44,4	0,03	0,03
Gas di cokeria	44,4	0,03	0,03
Gas di altoforno	260,0	0,03	0,03

([19]) Esempio: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=GERMANY&fuel=Energy%20supply&indicator=TESbySource.

Combustibile	CO_2	CH_4	N_2O
Altri gas di recupero	182,0	0,03	0,03
Torba e prodotti a base di torba	106,0	0,03	0,41
Scisto bituminoso e sabbie bituminose	107,0	0,03	0,41
Petrolio e prodotti petroliferi			
Petrolio greggio	73,3	0,09	0,16
Liquidi di gas naturale	64,2	0,09	0,16
Prodotti base di raffineria	73,3	0,09	0,16
Additivi e ossigenati	73,3	0,09	0,16
Altri idrocarburi	73,3	0,09	0,16
Gas di raffineria	57,6	0,03	0,03
Etano	61,6	0,03	0,03
Gas di petrolio liquefatto	63,1	0,03	0,03
Benzina per motori	69,3	0,09	0,16
Benzina avio	70,0	0,09	0,16
JET fuel del tipo benzina	70,0	0,09	0,16
Carboturbo	71,5	0,09	0,16
Altro cherosene	71,9	0,09	0,16
Nafta	73,3	0,09	0,16
Gasolio	74,1	0,09	0,16
Olio combustibile	77,4	0,09	0,16
Acquaragia minerale (white spirit) e benzine speciali (SBP)	73,3	0,09	0,16
Lubrificanti	73,3	0,09	0,16
Bitume	80,7	0,09	0,16
Coke di petrolio	97,5	0,09	0,16
Cere paraffiniche	73,3	0,09	0,16
Altri prodotti petroliferi	73,3	0,09	0,16
Gas naturale	56,1	0,03	0,03
Rifiuti			
Rifiuti industriali (non rinnovabili)	143,0	0,89	1,09
Rifiuti urbani non rinnovabili	91,7	0,89	1,09

Fonte: IPCC, 2006.

Tabella 4

Fattori di emissione standard per combustione stazionaria di combustibili da biomassa [g CO_2eq/MJ di combustibile su un potere calorifico netto]

Combustibile	CO_2	CH_4	N_2O
Biocarburanti solidi primari	0	0,89	1,09
Carbone di legna	0	5,96	1,09
Biogas	0	0,03	0,03

Combustibile	CO_2	CH_4	N_2O
Rifiuti urbani rinnovabili	0	0,89	1,09
Biobenzina pura	0	0,09	0,16
Biobenzina miscelata	0	0,09	0,16
Biodiesel puri	0	0,09	0,16
Biodiesel miscelati	0	0,09	0,16
Carboturbo puro di origine biologica	0	0,09	0,16
Carboturbo miscelato di origine biologica	0	0,09	0,16
Altri biocarburanti liquidi	0	0,09	0,16

Fonte: IPCC, 2006.

La tabella 5 riporta i valori medi annui relativi all'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica a livello nazionale nell'Unione, calcolati secondo le formule indicate nella presente parte C. Per l'energia elettrica proveniente da ciascun paese è possibile selezionare uno dei cinque più recenti valori annui disponibili ([20]).

Tabella 5

Intensità di emissione dell'energia elettrica generata e dell'energia elettrica importata netta negli Stati membri dal 2019 al 2023

Paese	Intensità di emissione dell'energia elettrica generata e dell'energia elettrica importata netta (g CO_2eq/MJ)				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Austria	65,2	55,6	62,7	65,3	43,8
Belgio	57,0	58,2	47,9	53,2	48,2
Bulgaria	136,7	117,6	129,4	149,7	100,5
Croazia	76,1	63,0	79,9	87,8	64,3
Cipro	203,4	199,3	194,3	191,7	184,6
Cechia	146,5	132,0	142,5	146,7	127,6
Danimarca	37,1	22,6	27,5	26,3	15,9
Estonia	162,6	88,8	111,0	135,4	78,0
Finlandia	24,3	18,7	21,5	18,9	12,5
Francia	18,8	17,8	18,3	25,0	15,4
Germania	110,5	99,7	110,2	117,2	103,8
Grecia	158,3	127,9	115,5	115,4	101,1
Ungheria	80,2	73,0	70,8	71,3	54,6
Irlanda	100,0	92,2	110,5	101,4	85,6
Italia	97,6	92,4	97,0	108,1	87,9
Lettonia	84,7	57,5	68,4	85,9	44,6
Lituania	33,8	31,8	35,6	32,1	19,1
Lussemburgo	86,2	76,5	76,1	87,1	70,6

([20]) La Commissione europea mette regolarmente a disposizione dati aggiornati.

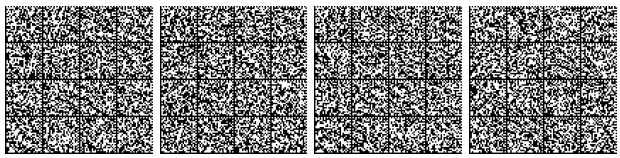

Paese	Intensità di emissione dell'energia elettrica generata e dell'energia elettrica importata netta (g CO_2eq/MJ)				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Malta	122,7	129,8	120,4	121,7	115,7
Paesi Bassi	123,9	99,7	101,8	96,0	77,8
Polonia	211,9	198,1	211,2	202,8	174,8
Portogallo	81,0	64,4	53,1	56,9	39,1
Romania	108,0	91,3	88,1	93,9	73,1
Slovacchia	85,8	79,1	86,6	93,2	60,9
Slovenia	72,3	66,4	68,8	67,9	54,2
Spagna	69,4	54,7	52,6	60,8	47,3
Svezia	4,3	3,3	3,7	3,6	3,4

Fonte: JRC, 2025, in base a dati di Eurostat.

26CE0221

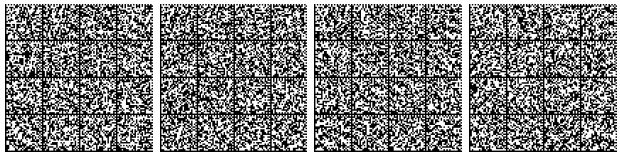

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2289 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2025

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato per la comunicazione dei dati, i metodi di valutazione e le condizioni operative per la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE ([1]), in particolare l'articolo 76, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1542 impone agli Stati membri di pubblicare, per ogni anno civile e nel formato stabilito dalla Commissione, i dati raccolti a norma di tale paragrafo e di comunicarli alla Commissione. Il formato dovrebbe garantire che i dati comunicati offrano una solida base per la verifica e il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta e degli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali.

(2) L'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce che i dati resi disponibili dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del medesimo articolo devono essere corredati di una relazione di controllo della qualità.

(3) Le relazioni sui dati e le relazioni di controllo della qualità devono essere confrontabili affinché la Commissione possa esaminare i dati comunicati in conformità dell'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1542, comprese l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati, la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.

(4) I dati forniti dagli Stati membri dovrebbero consentire alla Commissione di valutare se sia opportuno rivedere gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali in funzione degli sviluppi del mercato, in particolare per quanto riguarda le tecnologie delle batterie che incidono sui tipi di materiali recuperati e la disponibilità esistente e prevista di cobalto, rame, piombo, litio o nichel, o la mancanza di tali materiali, nonché alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Tali dati dovrebbero inoltre consentire alla Commissione di valutare gli sviluppi del mercato che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati e i progressi tecnici e scientifici, comprese le nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti. Pertanto, al fine di valutare se sia opportuno rivedere l'allegato XII, parti B e C, del regolamento (UE) 2023/1542, è necessario disporre di informazioni supplementari sui materiali, ai fini del recupero dei materiali, e sulla composizione chimica delle batterie, ai fini dell'efficienza di riciclaggio.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]),

([1]) GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj.
([2]) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione istituiti dall'articolo 76, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/1542, gli Stati membri utilizzano il formato di comunicazione che figura nell'allegato I, tabelle da 1 a 5, del presente regolamento.

2. I dati sono comunicati separatamente per ciascuna categoria di batterie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 e sono differenziati in base alla composizione chimica delle batterie.

3. Ai fini degli obblighi di comunicazione istituiti dall'articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1542, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell'allegato I, tabelle 6 e 7, del presente regolamento.

4. I dati relativi all'efficienza di riciclaggio sono comunicati in funzione della composizione chimica delle batterie di cui agli obiettivi di efficienza di riciclaggio stabiliti nell'allegato XII, parte B, del regolamento (UE) 2023/1542. I dati relativi al recupero dei materiali sono comunicati in funzione dei materiali di cui agli obiettivi di recupero dei materiali stabiliti nell'allegato XII, parte C, di tale regolamento.

5. Gli Stati membri comunicano i dati sulle frazioni iniziali e le frazioni derivate per l'efficienza di riciclaggio e il recupero dei materiali utilizzando il formato che figura nell'allegato II, tabelle da 1 a 4, del presente regolamento.

6. Gli Stati membri presentano una relazione di controllo della qualità, di cui all'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542, utilizzando il formato che figura nell'allegato III del presente regolamento.

7. Gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 e 6 in formato elettronico, mediante una norma di interscambio definita dalla Commissione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al paragrafo 5 in formato elettronico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Tabella 1

Batterie portatili

	1	2	3	4
Composizione chimica delle batterie	Batterie portatili messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie portatili raccolti	Rifiuti di batterie portatili esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione (3)	Tasso di raccolta dei rifiuti di batterie portatili conformemente all'allegato XI del regolamento (UE) 2023/1542
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(%) (4)
1. Batterie al litio				
2. Batterie al piombo-acido				
3. Batterie al nichel-cadmio				
4. Altro (specificare) (1)				
5. Totale				
6. Batterie portatili non ricaricabili incluse nel totale (facoltativo) (2)				

Non pertinente

(1) Per "altro" si intende qualsiasi altra composizione chimica delle batterie non elencata, compresa, se del caso, una voce relativa ai rifiuti misti di batterie.
(2) Gli Stati membri possono fornire queste informazioni su base volontaria.
(3) Il quantitativo di rifiuti di batterie esportati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.
(4) Al primo decimale.

Tabella 2

Batterie per mezzi di trasporto leggeri

	1	2	3	4
Composizione chimica delle batterie	Batterie per mezzi di trasporto leggeri messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti	Rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione (2)	Tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nell'anno di riferimento conformemente all'allegato XI del regolamento (UE) 2023/1542
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(%) (3)
1. Batterie al litio				
2. Batterie al piombo-acido				

	1	2	3	4
Composizione chimica delle batterie	Batterie per mezzi di trasporto leggeri messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti	Rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione (2)	Tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nell'anno di riferimento conformemente all'allegato XI del regolamento (UE) 2023/1542
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(%) (3)
3. Batterie al nichel				
4. Altro (specificare) (1)				
5. Totale				

(1) Per "altro" si intende qualsiasi altra composizione chimica delle batterie non elencata, compresa, se del caso, una voce relativa ai rifiuti misti di batterie.
(2) Il quantitativo di rifiuti di batterie esportati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.
(3) Al primo decimale.

Tabella 3

Batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione

	1	2	3
Composizione chimica delle batterie	Batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione raccolti	Rifiuti di batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione (2)
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)
1. Batterie al piombo-acido			
2. Batterie al litio			
3. Altro (specificare) (1)			
4. Totale			

(1) Per "altro" si intende qualsiasi altra composizione chimica delle batterie non elencata, compresa, se del caso, una voce relativa ai rifiuti misti di batterie.
(2) Il quantitativo di rifiuti di batterie esportati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.

Tabella 4

Batterie industriali

	1	2	3	4	5
Composizione chimica delle batterie	Batterie industriali messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie industriali raccolti	Rifiuti di batterie industriali conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo (2)	Rifiuti di batterie industriali conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il cambio di destinazione (2)	Rifiuti di batterie industriali esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione (3)
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)
1. Batterie al litio					
2. Batterie al piombo-acido					
3. Batterie al nichel-cadmio					
4. Altro (specificare) (1)					
5. Totale					

(1) Per "altro" si intende qualsiasi altra composizione chimica delle batterie non elencata, compresa, se del caso, una voce relativa ai rifiuti misti di batterie.
(2) Il quantitativo di rifiuti di batterie conferiti agli impianti autorizzati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.
(3) Il quantitativo di rifiuti di batterie esportati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.

Tabella 5

Batterie per veicoli elettrici

	1	2	3	4	5
Composizione chimica delle batterie	Batterie per veicoli elettrici messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo (2)	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il cambio di destinazione (2)	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione (3)
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)
1. Batterie al litio					
2. Batterie al nichel					

	1	2	3	4	5
Composizione chimica delle batterie	Batterie per veicoli elettrici messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo (2)	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il cambio di destinazione (2)	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione (3)
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)
3. Altro (specificare) (1)					
4. Totale					

(1) Per "altro" si intende qualsiasi altra composizione chimica delle batterie non elencata, compresa, se del caso, una voce relativa ai rifiuti misti di batterie.
(2) Il quantitativo di rifiuti di batterie conferiti agli impianti autorizzati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.
(3) Il quantitativo di rifiuti di batterie esportati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.

Tabella 6

Tasso di efficienza di riciclaggio per composizione chimica delle batterie

Composizione chimica delle batterie	Frazione iniziale totale (tonnellate)	Frazione derivata totale (tonnellate)	Tasso di efficienza di riciclaggio (%)
Batterie al piombo-acido			
Batterie al litio			
Batterie al nichel-cadmio			
Altri rifiuti di batterie			

Tabella 7

Tasso di recupero dei materiali per materiale

Materiale	Frazione iniziale totale (tonnellate)	Frazione derivata totale (tonnellate)	Tasso di recupero dei materiali (%)
Cobalto (Co)			
Rame (Cu)			
Piombo (Pb)			
Litio (Li)			
Nichel (Ni)			

ALLEGATO II

Tabella 1

Efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali delle batterie al piombo-acido

				1		
				Peso totale nell'anno di riferimento (tonnellate)		
	1	Rifiuti di batterie al piombo-acido conferiti per il riciclaggio				
Frazione iniziale: frazioni conteggiate come input del processo di riciclaggio	2	Piombo (Pb)				
	3	Acido solforico secco (H_2SO_4)				
	4	Plastica				
	5	Acciaio				
	6	Altro (specificare) [1]				
	7	**Totale**				
				2	3	4
Frazione derivata: frazioni conteggiate come output del processo di riciclaggio che tengono conto del tasso di efficienza di riciclaggio e del tasso di recupero dei materiali		**Frazione**		**Frazione derivata generata negli Stati membri (tonnellate)**	**Frazione derivata generata in paesi terzi con condizioni equivalenti confermate (tonnellate) [2]**	**Frazione derivata totale (tonnellate)**
	8	Piombo (Pb)				
	9	Acido solforico secco (H_2SO_4)				
	10	Plastica				
	11	Acciaio				
	12	Altro (specificare) [1]				
	13	**Totale**				

[1] Ove necessario, aggiungere altre celle per specificare altri elementi o composti.
[2] A norma dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542.
Riga 7: somma dei valori delle righe da 2 a 6.
Riga 13: somma dei valori delle righe da 8 a 12.

Tabella 2

Efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali delle batterie al litio

				1	
				Peso totale nell'anno di riferimento (tonnellate)	
	1	Rifiuti di batterie al litio conferiti per il riciclaggio			
Frazione iniziale: frazioni conteggiate come input del processo di riciclaggio	2	Cobalto (Co)			
	3	Rame (Cu)			
	4	Litio (Li)			
	5	Nichel (Ni)			
	6	Manganese (Mn)			
	7	Alluminio (Al)			
	8	Acciaio			
	9	Plastica			
	10	Ossigeno (O_2)			
	11	Carbonio proveniente da fonti di carbonio a livello di elemento (C)			
	12	Ferro proveniente da fonti di ferro a livello di elemento (Fe)			
	13	Fosforo (P)			
	14	Cloro (Cl)			
	15	Zolfo (S)			
	16	Altro (specificare) ([1])			
	17	**Totale**			

				2	3	4
		Frazione		**Frazione derivata generata negli Stati membri (tonnellate)**	**Frazione derivata generata in paesi terzi con condizioni equivalenti confermate (tonnellate)** (2)	**Frazione derivata totale (tonnellate)**
Frazione derivata: frazioni conteggiate come output del processo di riciclaggio che tengono conto del tasso di efficienza di riciclaggio e del tasso di recupero dei materiali	18	Cobalto (Co)				
	19	Rame (Cu)				
	20	Litio (Li)				
	21	Nichel (Ni)				
	22	Manganese (Mn)				
	23	Alluminio (Al)				
	24	Acciaio				
	25	Plastica				
	26	Ossigeno (O_2)				
	27	Carbonio proveniente da fonti di carbonio a livello di elemento (C)				
	28	Ferro proveniente da fonti di ferro a livello di elemento (Fe)				
	29	Fosforo (P)				
	30	Cloro (Cl)				
	31	Zolfo (S)				
	32	Altro (specificare) (1)				
	33	**Totale**				

(1) Ove necessario, aggiungere altre celle per specificare altri elementi o composti.
(2) A norma dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542.
Riga 17: somma dei valori delle righe da 2 a 16.
Riga 33: somma dei valori delle righe da 18 a 32.

Tabella 3

Efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali delle batterie al nichel-cadmio

				1	
				Peso totale nell'anno di riferimento (tonnellate)	
	1	Rifiuti di batterie al nichel-cadmio conferiti per il riciclaggio			
Frazione iniziale: frazioni conteggiate come input del processo di riciclaggio	2	Cobalto (Co)			
	3	Rame (Cu)			
	4	Piombo (Pb)			
	5	Litio (Li)			
	6	Nichel (Ni)			
	7	Manganese (Mn)			
	8	Alluminio (Al)			
	9	Acciaio			
	10	Elettrolita (KOH)			
	11	Elettrolita (NaOH)			
	12	Plastica			
	13	Cadmio (Cd)			
	13	Altro (specificare) (1)			
	14	**Totale**			

				2	3	4
		Frazione		**Frazione derivata generata negli Stati membri (tonnellate)**	**Frazione derivata generata in paesi terzi con condizioni equivalenti confermate (tonnellate)** (2)	**Frazione derivata totale (tonnellate)**
Frazione derivata: frazioni conteggiate come output del processo di riciclaggio che tengono conto del tasso di efficienza di riciclaggio e del tasso di recupero dei materiali	15	Cobalto (Co)				
	16	Rame (Cu)				
	17	Piombo (Pb)				
	18	Litio (Li)				
	19	Nichel (Ni)				
	20	Manganese (Mn)				
	21	Alluminio (Al)				
	22	Acciaio				
	23	Elettrolita (KOH)				
	24	Elettrolita (NaOH)				
	25	Plastica				
	26	Cadmio (Cd)				
	27	Altro (specificare) (1)				
	28	**Totale**				

(1) Ove necessario, aggiungere altre celle per specificare altri elementi o composti.
(2) A norma dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542.
Riga 14: somma dei valori delle righe da 2 a 13.
Riga 28: somma dei valori delle righe da 15 a 27.

Tabella 4

Efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali di altri rifiuti di batterie

			1	
			Peso totale nell'anno di riferimento (tonnellate)	
	1	Altri rifiuti di batterie conferiti per il riciclaggio		
Frazione iniziale: frazioni conteggiate come input del processo di riciclaggio	2	Cobalto (Co)		
	3	Rame (Cu)		
	4	Piombo (Pb)		
	5	Litio (Li)		
	6	Nichel (Ni)		
	7	Manganese (Mn)		
	8	Alluminio (Al)		
	9	Acciaio		
	10	Elettrolita (KOH)		
	11	Elettrolita (NaOH)		
	12	Plastica		
	13	Ossigeno (O_2)		
	14	Carbonio proveniente da fonti di carbonio a livello di elemento (C)		
	15	Ferro proveniente da fonti di ferro a livello di elemento (Fe)		
	16	Fosforo (P)		
	17	Cloro (Cl)		
	18	Zolfo (S)		
	19	Altro (specificare) (1)		
	20	**Totale**		

				2	3	4
		Frazione		**Frazione derivata generata negli Stati membri (tonnellate)**	**Frazione derivata generata in paesi terzi con condizioni equivalenti confermate (tonnellate)** (2)	**Frazione derivata totale (tonnellate)**
Frazione derivata: frazioni conteggiate come output del processo di riciclaggio che tengono conto del tasso di efficienza di riciclaggio e del tasso di recupero dei materiali	21	Cobalto (Co)				
	22	Rame (Cu)				
	23	Piombo (Pb)				
	24	Litio (Li)				
	25	Nichel (Ni)				
	26	Manganese (Mn)				
	27	Alluminio (Al)				
	28	Acciaio				
	29	Elettrolita (KOH)				
	30	Elettrolita (NaOH)				
	31	Plastica				
	32	Ossigeno (O_2)				
	33	Carbonio proveniente da fonti di carbonio a livello di elemento (C)				
	34	Ferro proveniente da fonti di ferro a livello di elemento (Fe)				
	35	Fosforo (P)				
	36	Cloro (Cl)				
	37	Zolfo (S)				
	38	Altro (specificare) (1)				
	39	**Totale**				

(1) Ove necessario, aggiungere altre celle per specificare altri elementi o composti.
(2) A norma dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542.
Riga 20: somma dei valori delle righe da 2 a 19.
Riga 39: somma dei valori delle righe da 21 a 38.

ALLEGATO III

Formato della relazione di controllo della qualità a corredo dei dati di cui all'allegato i

PARTE 1

Informazioni generali

Stato membro

Titolo

Relazione di controllo della qualità dei dati presentati ai fini dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1542

Organismo che fornisce i dati e la relazione di controllo della qualità

Referente / recapiti

Anno di riferimento

Data di consegna / versione della relazione di controllo della qualità

Richiesta di riservatezza

La presente relazione di controllo della qualità è disponibile

— al pubblico (sul sito Internet della Commissione)

☐ Sì / ☐ Sì, tranne determinate sezioni per motivi specifici; fornire informazioni esplicite sulle sezioni che dovrebbero essere riservate e i motivi alla base della riservatezza: ...

— ai membri del comitato per l'adeguamento tecnico e del gruppo di esperti sui rifiuti:

☐ Sì / ☐ Sì, tranne determinate sezioni per motivi specifici; fornire informazioni esplicite sulle sezioni che dovrebbero essere riservate e i motivi alla base della riservatezza: ...

☐ No, né sul sito Internet della Commissione né ai membri del comitato per l'adeguamento tecnico.

In caso di risposta negativa, fornire informazioni esplicite sui motivi per cui l'intera relazione è riservata: _____

PARTE 2

Fonti di dati, processo di convalida dei dati e oggetto della comunicazione

A. QUANTITÀ DI BATTERIE MESSE A DISPOSIZIONE SUL MERCATO PER LA PRIMA VOLTA IN UNO STATO MEMBRO E DI RIFIUTI DI BATTERIE RACCOLTI E TRATTATI

A.1. **Esclusione delle batterie che hanno lasciato il territorio prima di essere vendute agli utilizzatori finali dalla quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro**

Descrivere in che modo viene monitorata l'esclusione, a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1542, delle batterie che hanno lasciato il territorio dello Stato membro nell'anno di riferimento prima di essere vendute agli utilizzatori finali. Se del caso, indicare per quali batterie vi sono incertezze e i motivi che giustificano l'eventuale mancata esclusione.

A.2. **Rifiuti di batterie raccolti**

Descrivere come viene effettuata la differenziazione dei dati sulla composizione chimica dei rifiuti di batterie e in che modo si evita che, ad esempio, le batterie per avviamento, illuminazione e accensione al piombo-acido, le batterie industriali al nichel-cadmio e le batterie per veicoli elettrici al litio vengano confuse.

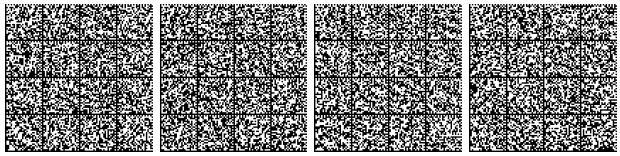

A.3. **Rifiuti di batterie raccolti ed esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione**

Descrivere se e in che modo viene monitorato il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti che sono temporaneamente stoccati prima di essere esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione, e in che modo si garantisce l'accuratezza della comunicazione nell'arco di diversi anni di riferimento.

B. TRATTAMENTO, TASSI DI EFFICIENZA DI RICICLAGGIO E TASSI DI RECUPERO DEI MATERIALI

B.1. **Sistemi di trattamento e condizioni operative**

Descrivere in linea generale i sistemi di trattamento dei rifiuti di batterie disponibili (a livello nazionale e/o al di fuori dello Stato membro) per le batterie dello Stato membro e fornire informazioni sulle misure adottate per garantire il rispetto delle condizioni operative di trattamento di cui all'articolo 70 e all'allegato XII, parte A, del regolamento (UE) 2023/1542.

B.2. **Frazioni derivate generate fuori dallo Stato membro**

Se il trattamento di determinati quantitativi di rifiuti di batterie avviene in altri Stati membri e/o in paesi terzi, specificare in che modo si garantisce e si monitora che le frazioni derivate generate vengano dichiarate e considerate correttamente ai fini del calcolo dei tassi di recupero dei materiali e di efficienza di riciclaggio.

B.3. **Aggregazione dei dati sull'efficienza di riciclaggio**

Descrivere in che modo i dati sulle frazioni iniziali e derivate del riciclaggio sono aggregati per calcolare i tassi di efficienza di riciclaggio a livello nazionale.

B.4. **Aggregazione dei dati sul recupero dei materiali**

Descrivere in che modo i dati sulle frazioni iniziali e derivate dei materiali sono aggregati per calcolare i tassi di efficienza di recupero dei materiali a livello nazionale.

C. FONTI DI DATI

Per ciascuna delle seguenti serie di dati, descrivere le fonti di dati (ad esempio dati amministrativi, statistiche nazionali, dati provenienti da gestori di rifiuti e/o produttori/organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, obblighi di comunicazione delle imprese, valutazioni d'impatto specifiche, ecc.).

C.1. **Dati sulle batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro (per tutte le categorie)**

C.2. **Dati sui rifiuti di batterie raccolti (per tutte le categorie)**

C.3. **Dati sui rifiuti di batterie esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione (per tutte le categorie)**

C.4. **Dati sui rifiuti di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici conferiti per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione**

C.5. **Dati sull'efficienza di riciclaggio dei rifiuti di batterie (per tutte le composizioni chimiche)**

C.6. **Dati sul recupero dei materiali dei rifiuti di batterie (per tutti i materiali)**

D. QUALITÀ E CONVALIDA DEI DATI

D.1. **Qualità delle fonti di dati e delle stime**

Descrivere la qualità (ossia l'accuratezza e l'affidabilità) dei dati per le diverse categorie di batterie, composizioni chimiche e tipi di dati (comprese le modalità con cui è garantita la qualità dei dati, le sfide in termini di qualità dei dati e il modo in cui lo Stato membro intende migliorare la qualità dei dati in futuro).

D.2. **Processo di convalida dell'accuratezza dei dati**

Descrivere in che modo le autorità competenti garantiscono l'accuratezza e l'affidabilità dei dati per il conseguimento degli obiettivi in materia di raccolta, efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali. Nella descrizione, indicare in che modo sono convalidati i dati aggregati dei diversi produttori e gestori dei rifiuti.

D.3. **Classificazione delle batterie nella categoria corretta**

Descrivere i processi in atto per garantire che tutte le batterie siano classificate nelle categorie corrette e che i dati per una determinata categoria di batterie non includano batterie appartenenti a un'altra categoria. Ad esempio, in che modo si garantisce che le batterie industriali di peso inferiore a 5 kg non siano erroneamente classificate come batterie portatili e contabilizzate ai fini del tasso di raccolta delle batterie portatili? Descrivere in che modo viene verificata la categorizzazione.

E. COMPLETEZZA DEI DATI E OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

E.1. **Aspetti generali**

Quale percentuale delle batterie raccolte e trattate è oggetto o si stima sia oggetto del sistema di comunicazione e quali sono le principali lacune sistematiche nei dati (ad esempio, un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore o un'impresa specifica non ha fornito una serie di dati (completa); la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione non è oggetto della comunicazione o lo è solo parzialmente; una fonte di dati specifica è assente o incompleta; ecc.)? Descrivere le misure adottate per porre rimedio alla mancata comunicazione dei dati richiesti.

E.2. **Difficoltà nella raccolta dei dati da un altro Stato membro o da un paese terzo**

Indicare le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta dei dati presso i gestori del trattamento situati in un altro Stato membro o in un paese terzo. Descrivere le difficoltà, comprese le possibili cause, e le azioni intraprese per affrontarle.

F. PLAUSIBILITÀ DEI DATI

Indicare nella tabella in appresso se si è verificata una delle seguenti situazioni. In caso di risposta affermativa a una o più domande, fornire ulteriori informazioni sulla situazione verificatasi e sulle relative ragioni.

Domanda	Risposta
F.1. La quantità di batterie di una categoria raccolte è superiore alla quantità di batterie di tale categoria messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro?	Sì/No
F.2. Il tasso di raccolta dei rifiuti di batterie portatili è superiore al 90 %?	Sì/No
F.3. Il tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri è superiore all'80 %?	Sì/No
F.4. La quantità di batterie appartenenti a una determinata categoria e aventi una determinata composizione chimica esportate in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione è superiore alla quantità di tali batterie raccolta?	Sì/No
F.5. La quantità di batterie aventi una determinata composizione chimica conferite per il riciclaggio e conteggiate ai fini dell'efficienza di riciclaggio è superiore alla quantità di tutte le batterie aventi tale composizione chimica raccolte?	Sì/No
F.6. L'efficienza di riciclaggio per le batterie al piombo-acido è superiore al 90 %?	Sì/No
F.7. L'efficienza di riciclaggio per le batterie al litio è superiore all'80 %?	Sì/No

Domanda	Risposta
F.8. L'efficienza di riciclaggio per le batterie al nichel-cadmio è superiore al 95 %?	Sì/No
F.9. L'efficienza di riciclaggio per altri rifiuti di batterie è superiore al 75 %?	Sì/No
F.10. Il tasso di recupero dei materiali per il cobalto, il rame, il piombo o il litio è superiore al 99 %?	Sì/No
F.11. Il tasso di recupero dei materiali per il litio è superiore al 70 %?	Sì/No
F.12. Ci sono discontinuità nelle serie temporali (cambiamenti significativi dei quantitativi comunicati nel corso del tempo)?	Sì/No

G. ALTRE DIFFERENZE O SCOSTAMENTI RISPETTO A QUANTO COMUNICATO NEGLI ANNI PRECEDENTI

In caso di variazioni significative rispetto ai dati presentati per l'anno di riferimento precedente, fornire spiegazioni dettagliate riguardo alla differenza di tonnellaggio e alle relative cause per qualsiasi tipo di dati (batterie messe a disposizione sul mercato, rifiuti di batterie raccolti, efficienza di riciclaggio, recupero dei materiali, ecc.), categoria, composizione chimica e/o materiale delle batterie.

H. PRINCIPALI SITI INTERNET, DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E PUBBLICAZIONI NAZIONALI

Fornire eventuali altri dati o fonti di dati pertinenti non menzionati nelle domande di cui sopra, tra cui: documenti di riferimento scaricabili per le fonti di dati (ad esempio da organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, da specifici fabbricanti o riciclatori, ecc.); relazioni riguardanti aspetti della qualità dei dati o l'oggetto della comunicazione; relazioni sulle migliori pratiche in materia di raccolta e trattamento delle batterie; relazioni su importazioni ed esportazioni di batterie; relazioni riguardanti l'applicazione, ad esempio da parte delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore sui risultati conseguiti per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle batterie; qualsiasi altra fonte di dati e informazioni in merito alle batterie ai fini della comunicazione a livello nazionale.

26CE0222

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2335 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2025

che definisce le emissioni di CO_2 di riferimento per il periodo di riferimento dell'anno 2019

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di rendere le emissioni di CO_2 di riferimento di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione ([2]) giuridicamente vincolanti per i costruttori che non erano destinatari di tale decisione in quanto sono entrati nel mercato dell'Unione solo dopo il periodo di riferimento dell'anno 2019 immatricolando veicoli che rientrano nei sottogruppi di veicoli di cui all'allegato II di tale decisione, le emissioni di CO_2 di riferimento dovrebbero essere riadottate nel presente regolamento.

(2) Per determinare gli obiettivi specifici per le emissioni di CO_2 e le traiettorie di riduzione delle emissioni di CO_2, le emissioni di CO_2 di riferimento dei sottogruppi di veicoli ai quali si applica, come periodo di base, il periodo di riferimento dell'anno 2019 dovrebbero basarsi sui dati comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Emissioni di CO_2 di riferimento

Le emissioni di CO_2 di riferimento, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242, dei sottogruppi di veicoli ai quali si applica, come periodo di base, il periodo di riferimento dell'anno 2019 figurano nell'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione, del 10 maggio 2021, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione e le emissioni di CO2 di riferimento a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell'anno 2019 (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/781/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/956/oj).

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Emissioni di CO_2 di riferimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242 per il periodo di riferimento dell'anno 2019:

Sottogruppo sg	rCO_{2sg} in g/tkm
4-UD	307,23
4-RD	197,16
4-LH	105,96
5-RD	84,00
5-LH	56,60
9-RD	110,98
9-LH	65,16
10-RD	83,26
10-LH	58,26

26CE0223

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2338 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2025

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 20, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) ha sostituito la parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013, comportando la sostituzione di tutti i metodi esistenti per stimare i requisiti di fondi propri per il rischio operativo degli enti, compreso il metodo avanzato di misurazione, con un unico metodo non basato su modelli, ossia il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione ([3]) specifica la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali, compresa quella per il metodo avanzato di misurazione. Alla luce delle modifiche della parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013, e in particolare la sostituzione del metodo avanzato di misurazione con il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo, è necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 per tenere conto di tali modifiche.

(3) Il regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione ([4]) ha inserito nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo articolo 520 *bis*, ai sensi del quale gli enti sono tenuti a continuare ad applicare, fino al 1° gennaio 2027, la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 *ter*, 445 e 455 del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione in vigore all'8 luglio 2024. Ne consegue che il riferimento all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo all'autorizzazione a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dovrebbe essere mantenuto nel presente regolamento.

(4) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(5) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]),

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj).

([5]) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Oggetto

Il presente regolamento specifica la procedura di adozione della decisione congiunta di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 9, all'articolo 283 e all'articolo 325 terquinquagies, o all'articolo 363 nella versione in vigore all'8 luglio 2024, di detto regolamento, al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.»;

(2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità di vigilanza su base consolidata può decidere di coinvolgere autorità di vigilanza di paesi terzi che aderiscono al collegio delle autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione (*), nella valutazione di domande presentate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 qualora il richiedente operi nel paese terzo in questione e intenda applicare le metodologie in questione alle esposizioni in detto paese. In questo caso, sia l'autorità di vigilanza su base consolidata sia le autorità di vigilanza dei paesi terzi concordano l'ampiezza del coinvolgimento di queste ultime per i seguenti scopi:

a) fornire all'autorità di vigilanza su base consolidata il contributo delle autorità di vigilanza dei paesi terzi ai fini della relazione di valutazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata;

b) aggiungere come allegati i contributi di cui alla lettera a) del presente paragrafo alla relazione di valutazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata.»;

(*) Regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione, del 23 aprile 2025, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (GU L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj)

(3) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 9, all'articolo 283 e all'articolo 325 terquinquagies, o all'articolo 363 nella versione in vigore all'8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette detta domanda alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda si considera completa se contiene tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti per valutarla conformemente ai requisiti di cui agli articoli 143, 144, 151, 283 e 325 terquinquagies, o all'articolo 363 nella versione in vigore all'8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

(4) all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) tiene conto, per quanto possibile, delle altre attività intraprese dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate in base al programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione.»;

(5) all'articolo 6, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un parere sull'opportunità o meno di concedere l'autorizzazione richiesta, alla luce dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 9, all'articolo 283 e all'articolo 325 terquinquagies, o all'articolo 363 nella versione in vigore all'8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, unitamente alla motivazione a sostegno del parere;»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le valutazioni inerenti alle questioni che le autorità competenti sono chiamate a valutare conformemente ai requisiti stabiliti agli articoli 143, 144, 151, 283 e 325 terquinquagies, o all'articolo 363 nella versione in vigore all'8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

(6) all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) eventuali condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare, compresa la motivazione corrispondente, prima di utilizzare l'autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 9, all'articolo 283 e all'articolo 325 terquinquagies, o all'articolo 363 nella versione in vigore all'8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi;»;

(7) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora una domanda di autorizzazione riguardi estensioni o modifiche sostanziali del modello di cui all'articolo 143, paragrafo 3, all'articolo 151, paragrafo 9, all'articolo 283 e all'articolo 325 terquinquagies, o all'articolo 363 nella versione in vigore all'8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza degli enti interessati da queste estensioni o modifiche sostanziali del modello collaborano, in piena consultazione, per decidere se concedere l'autorizzazione richiesta conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013, seguendo la procedura di cui agli articoli da 3 a 9 del presente regolamento.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

26CE0224

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2358 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2025

che stabilisce norme relative ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione e ai controlli a norma del regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per stabilire se gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3012, è essenziale che i sistemi di certificazione, gli organismi di certificazione e i controlli funzionino correttamente e in modo armonizzato. È pertanto opportuno stabilire norme armonizzate che garantiscano la necessaria certezza del diritto per quanto riguarda le norme applicabili ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione e ai controlli.

(2) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i gestori, le norme di attuazione stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere proporzionate e limitate a quanto necessario per garantire che la conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3012 sia verificata in modo adeguato e armonizzato e che il rischio di frode sia ridotto al minimo possibile. Le norme di attuazione non dovrebbero pertanto essere considerate esaustive, ma piuttosto requisiti minimi che i sistemi di certificazione possono integrare, se del caso.

(3) Al fine di promuovere la comparabilità delle informazioni, è opportuno stabilire modelli standardizzati per i principali documenti di certificazione, compresi i piani di attività e di monitoraggio e le relazioni sui controlli di certificazione e di ricertificazione.

(4) Per garantire un processo di certificazione solido e trasparente, è necessario stabilire elevati standard di integrità per quanto riguarda la governance del sistema di certificazione, la consultazione pubblica obbligatoria dei portatori di interessi pertinenti, il monitoraggio interno, il trattamento dei reclami e la gestione della documentazione, compresi i manuali, le politiche interne o la definizione delle responsabilità. I sistemi di certificazione dovrebbero essere soggetti all'obbligo di disporre della capacità tecnica necessaria per fornire consulenza tecnica ai gestori sull'attuazione delle metodologie di certificazione.

(5) I sistemi di certificazione dovrebbero istituire un sistema di monitoraggio interno per verificare la conformità dei gestori alle norme e alle procedure del sistema e per garantire la solidità e la credibilità del lavoro di certificazione svolto dagli organismi di certificazione.

(6) È opportuno distinguere tre categorie di non conformità: critica, grave e minore. Ogni non conformità dovrebbe essere trattata in modo adeguato e comportare conseguenze proporzionate, compresi, se del caso, provvedimenti correttivi e sanzioni.

(7) I gestori hanno la possibilità di partecipare a un sistema di certificazione diverso in qualsiasi momento. Tuttavia sono necessarie norme per prevenire il rischio che il gestore che non ha superato un controllo nell'ambito di un dato sistema presenti immediatamente domanda di certificazione in un altro sistema. Queste norme dovrebbero valere anche per i casi in cui il gestore abbia mutato personalità giuridica senza cambiare nella sostanza: modifiche minime o puramente formali, ad esempio alla struttura di governance o alla portata delle attività, non devono essere infatti motivo di esonero dal rispetto delle suddette norme in ragione della nuova identità.

(8) Per garantire la piena trasparenza del processo di certificazione, le informazioni chiave sulla governance e sul funzionamento dei sistemi di certificazione dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico sui siti web di questi ultimi e, una volta istituito, nel registro dell'Unione.

([1]) GU L, 2024/3012, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj.

(9) Per garantire una solida certificazione, è opportuno che gli organismi di certificazione concludano con ragionevole certezza che il piano di attività, il piano di monitoraggio o la relazione di monitoraggio sono esenti da errori rilevanti, omissioni o inesattezze a seguito della verifica dei dati presentati dai gestori o dai gruppi di gestori. Prima che l'attività possa iniziare, le domande di certificazione della conformità dovrebbero essere controllate in modo approfondito sulla base di una ragionevole certezza. Anche i controlli di ricertificazione dovrebbero essere effettuati con un livello di certezza ragionevole.

(10) La carboniocoltura è generalmente effettuata da piccoli gestori per i quali gli oneri amministrativi e i costi associati agli obblighi di verifica da parte di terzi potrebbero costituire un grave ostacolo alla certificazione. Al fine di semplificare senza compromettere la solidità complessiva della verifica, è opportuno consentire controlli di gruppo per i gestori che praticano la carboniocoltura in conformità a una serie di norme armonizzate basate sul rischio. Dette norme dovrebbero essere concepite in modo da essere accessibili e di facile utilizzo per i piccoli gestori e sfruttare le tecnologie esistenti al fine di semplificare il controllo della conformità.

(11) Gli organismi di certificazione sono attori chiave del processo di certificazione. È pertanto necessario che i sistemi di certificazione designino (ossia approvino) solo gli organismi di certificazione accreditati da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi delle pertinenti norme tecniche dell'Unione o riconosciuti da un'autorità nazionale competente sulla base di requisiti minimi di competenza comuni per garantire che gli esecutori del controllo dell'organismo di certificazione dispongano di tutte le competenze tecniche e dell'esperienza in materia di controllo necessarie per svolgere le relative attività. È inoltre opportuno che gli Stati membri e la Commissione monitorino, se necessario, le attività degli organismi di certificazione e accedano a tutte le informazioni pertinenti in materia di certificazione, compresi i controlli di certificazione, ricertificazione e monitoraggio.

(12) Fino all'istituzione del registro dell'Unione, che avverrà entro il 2028, i sistemi di certificazione dovrebbero garantire che i loro registri soddisfino una serie di requisiti minimi, al fine di evitare doppi conteggi e gestire efficacemente i casi di rilascio scorretto o fraudolento di unità certificate. Per agevolare la transizione verso il registro dell'Unione, la Commissione può emanare orientamenti tecnici sul funzionamento dei registri di certificazione e sul collegamento con il registro dell'Unione.

(13) È opportuno stabilire la procedura per il riconoscimento, da parte della Commissione, dei sistemi di certificazione, che potranno richiederlo a fronte di una o più metodologie di certificazione. Il processo di riconoscimento dovrebbe basarsi su una valutazione approfondita della conformità del sistema alle norme stabilite nelle pertinenti metodologie di certificazione e nel presente regolamento.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E PIANI DI ATTIVITÀ E DI MONITORAGGIO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/3012 per quanto riguarda:

a) la struttura, il formato e le specifiche tecniche del piano di attività e del piano di monitoraggio che un gestore o un gruppo di gestori deve presentare a un organismo di certificazione e delle relazioni sui controlli di certificazione, ricertificazione e monitoraggio che devono essere redatte da un organismo di certificazione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/3012;

b) la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura richiesti per il funzionamento dei sistemi di certificazione, la verifica delle informazioni sui controlli indipendenti e la pubblicazione di informazioni sugli organismi di certificazione designati, a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/3012;

c) la struttura, il formato e le specifiche tecniche dei registri di certificazione e della registrazione, della detenzione o dell'uso delle unità certificate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/3012;

d) la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle procedure di riconoscimento e presentazione dei sistemi di certificazione, a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/3012;

e) la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle relazioni che i sistemi di certificazione sono tenuti a presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/3012.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) "controllo di monitoraggio": controllo effettuato da un organismo di certificazione durante il periodo di monitoraggio per verificare il monitoraggio del carbonio stoccato ed eventuali inversioni;

b) "certificato interrotto": certificato annullato volontariamente mentre è in corso di validità;

c) "certificato revocato": certificato annullato definitivamente dall'organismo di certificazione o dal sistema di certificazione;

d) "certificato scaduto": certificato non più valido;

e) "controllo di gruppo": processo in cui l'approccio alle attività di controllo può essere definito a livello di gruppo;

f) "non conformità": mancato rispetto, da parte del gestore o dell'organismo di certificazione, delle norme e delle procedure stabilite dal sistema di certificazione a cui aderisce o nel quale opera.

Articolo 3

Piano di attività, piano di monitoraggio e relazioni sui controlli di certificazione e di ricertificazione

1. Il piano di attività che un gestore o un gruppo di gestori è tenuto a presentare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012 deve comprendere gli elementi di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. Il piano di monitoraggio che un gestore o un gruppo di gestori è tenuto a presentare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012 deve comprendere gli elementi di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. La relazione sul controllo di certificazione e la relazione sul controllo di ricertificazione che l'organismo di certificazione è tenuto a redigere a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/3012 comprendono gli elementi di cui all'allegato III del presente regolamento.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE, CONTROLLI E ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

SEZIONE 1

Funzionamento dei sistemi di certificazione

Articolo 4

Struttura di governance

1. I sistemi di certificazione istituiscono una struttura di governance solida per assicurare la capacità giuridica e tecnica, l'imparzialità e l'indipendenza necessarie per svolgere i propri compiti. La struttura di governance comprende un comitato composto da membri indipendenti che si assumono la responsabilità fiduciaria dell'organizzazione e operano sulla base di procedure trasparenti. A seconda del loro ambito di certificazione, i sistemi di certificazione istituiscono un comitato tecnico o un sistema equivalente di assistenza tecnica di esperti, che, ove possibile, comprende tutti portatori di interessi, per fornire consulenza alla gestione del sistema su questioni tecniche. I sistemi di certificazione effettuano consultazioni trasparenti dei portatori di interessi per qualsiasi nuova versione o aggiornamento importante delle disposizioni generali, dei processi e degli orientamenti del sistema.

2. I sistemi di certificazione stabiliscono norme e procedure per evitare conflitti di interessi nel processo decisionale. Come minimo applicano un insieme di pesi e contrappesi affinché nessun singolo portatore di interessi possa esercitare un'influenza determinante sull'esito di una decisione in cui abbia un interesse personale. Chiunque abbia un possibile conflitto di interessi è escluso dal processo decisionale nel sistema di certificazione. Per individuare e documentare tali casi il sistema di certificazione predispone procedure adeguate e una pista di controllo, che riesamina periodicamente nell'ambito del sistema di controllo interno.

Articolo 5

Monitoraggio interno, procedura di reclamo e sistema di gestione della documentazione

1. I sistemi di certificazione istituiscono il monitoraggio interno per verificare che i gestori rispettino le norme e le procedure da essi applicate e per garantire la qualità del lavoro svolto dagli esecutori del controllo degli organismi di certificazione. Il monitoraggio interno è effettuato almeno una volta all'anno o almeno con la stessa frequenza dei controlli per tenere conto dell'ambito di certificazione del sistema, nonché del livello di rischio delle attività svolte dai gestori. Nell'ambito del monitoraggio interno, i sistemi di certificazione impongono agli organismi di certificazione di fornire loro tutte le relazioni sui controlli di certificazione, di ricertificazione o di monitoraggio ("controlli"). Per il monitoraggio interno viene selezionato un campione casuale, basato sul rischio, delle relazioni sui controlli di ciascun organismo di certificazione.

2. I sistemi di certificazione stabiliscono procedure per presentare e trattare eventuali reclami nei confronti dei gestori o degli organismi di certificazione. Dette procedure consentono l'invio elettronico dei reclami e assicurano la protezione delle persone fisiche e giuridiche che segnalano violazioni o presentano reclami in buona fede conformemente alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

3. I sistemi di certificazione tengono un registro di tutti i reclami. Su richiesta della Commissione o dello Stato membro in cui è stato presentato il reclamo, i sistemi di certificazione forniscono al richiedente tutti i documenti relativi a un reclamo e al suo trattamento.

4. I sistemi di certificazione garantiscono che sia dato un seguito efficace ai risultati del monitoraggio interno e al trattamento dei reclami e, se necessario, applicano i provvedimenti correttivi e le sanzioni pertinenti in caso di non conformità da parte dei gestori ai sensi delle norme e procedure stabilite in forza dell'articolo 6, paragrafo 1. Se necessario i sistemi di certificazione adottano misure correttive relativamente alla loro struttura di governance o al loro processo di monitoraggio interno.

5. I sistemi di certificazione istituiscono un sistema di gestione della documentazione che contempla tutti gli elementi seguenti:

a) documentazione generale del sistema (ad esempio manuali, politiche, definizione delle responsabilità);

b) sistema di controllo interno dei registri e dei documenti di certificazione;

c) riesame del sistema di gestione della documentazione;

d) monitoraggio e controllo interno;

e) procedure per prevenire, individuare e gestire le non conformità.

6. La documentazione di cui al paragrafo 5 è conservata per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di monitoraggio.

Articolo 6

Non conformità da parte dei gestori

1. I sistemi di certificazione istituiscono un dispositivo generale per trattare le non conformità dei gestori che partecipano ai sistemi di certificazione stessi. Come minimo il dispositivo prevede una classificazione chiara delle non conformità basata sul grado di gravità conformemente a quanto stabilito nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Per ciascun tipo di non conformità i sistemi di certificazione stabiliscono una serie trasparente di norme e procedure per assicurare l'applicazione tempestiva dei provvedimenti correttivi e delle sanzioni elencati all'articolo 7.

([2]) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).

2. I sistemi di certificazione classificano le non conformità individuate nel corso di un controllo come critiche, gravi o minori.

3. Una non conformità critica consiste in una violazione delle norme o procedure del sistema di certificazione, ad esempio una frode, una non conformità irreversibile o una violazione che compromette l'integrità del sistema di certificazione.

Le non conformità critiche comprendono come minimo:

a) non conformità ai criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2024/3012 e alle metodologie di certificazione di cui all'articolo 8 di detto regolamento;

b) dichiarazioni deliberatamente errate nella descrizione dell'attività;

c) falsificazione dei dati sui gas a effetto serra.

4. Una non conformità grave consiste in una violazione delle norme o procedure del sistema di certificazione che è potenzialmente reversibile e ripetuta e che rivela problemi sistematici o aspetti che, da soli o in combinazione con ulteriori non conformità, possono determinare un fallimento sistemico fondamentale.

Le non conformità gravi comprendono come minimo:

a) problemi sistematici con i dati comunicati relativi ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre il 10 % delle asserzioni incluse nel campione rappresentativo si riscontra documentazione errata;

b) omessa dichiarazione da parte di un gestore o di un gruppo di gestori della propria partecipazione ad altri sistemi di certificazione degli assorbimenti di carbonio durante il processo di certificazione;

c) omessa comunicazione all'organismo di certificazione di informazioni pertinenti, quali informazioni necessarie ai fini di un controllo.

5. Una non conformità minore consiste in una violazione delle norme o procedure del sistema di certificazione che ha un impatto limitato, costituisce un caso isolato o temporaneo e, se non corretta, non comporta un fallimento sistemico fondamentale.

Articolo 7

Provvedimenti correttivi e sanzioni in caso di non conformità

1. In caso di non conformità, ai gestori o gruppi di gestori si applicano i provvedimenti correttivi e le sanzioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2. In caso di non conformità critiche, ai gestori che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato.

3. I gestori ai quali non è stato rilasciato un certificato in forza del paragrafo 2 possono presentare una nuova domanda di certificazione dopo un periodo di tempo determinato dal sistema di certificazione in funzione delle caratteristiche dell'attività.

4. Le non conformità critiche individuate durante i controlli di ricertificazione o di monitoraggio o attraverso il monitoraggio interno o la procedura di reclamo del sistema di certificazione comportano la revoca immediata del certificato e impediscono il rilascio di ulteriori unità certificate.

5. In caso di non conformità gravi, ai gestori che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato.

6. Le non conformità gravi individuate durante i controlli di ricertificazione o di monitoraggio o attraverso il monitoraggio interno o la procedura di reclamo del sistema di certificazione comportano la sospensione immediata del certificato. Se i gestori non attuano il provvedimento correttivo entro 90 giorni dalla notifica della sospensione, il certificato è revocato.

7. In caso di non conformità minori, i sistemi di certificazione definiscono il periodo per l'attuazione dei provvedimenti correttivi, che non supera i 12 mesi dalla loro notifica.

Articolo 8

Modifica del sistema di certificazione da parte dei gestori o dei gruppi di gestori

1. I sistemi di certificazione impongono al gestore o al gruppo di gestori di comunicare nella domanda di certificazione le informazioni seguenti:

a) se il gestore o il suo predecessore in diritto partecipa al momento a un altro sistema di certificazione o ha partecipato a un altro sistema di certificazione negli ultimi cinque anni;

b) le relazioni sui controlli degli ultimi due controlli di ricertificazione in un altro sistema di certificazione, compreso, se del caso, l'elenco dettagliato di quanto constatato dagli organismi di certificazione e l'eventuale decisione di sospendere o revocare i loro certificati nei cinque anni precedenti;

c) se il gestore o il gruppo di gestori si è ritirato da un precedente sistema di certificazione prima del primo controllo di ricertificazione.

2. I sistemi di certificazione escludono dal sistema il gestore o il gruppo di gestori nei seguenti casi:

a) se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono state comunicate;

b) se il gestore o il gruppo di gestori o il suo predecessore in diritto non ha superato il controllo di certificazione nell'ambito di un altro sistema;

c) se il gestore o il gruppo di gestori o il suo predecessore in diritto si è ritirato da un altro sistema prima del primo controllo di ricertificazione.

3. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica se il controllo di certificazione nell'ambito di un altro sistema ha avuto luogo più di tre anni prima della domanda di certificazione o se nel frattempo l'altro sistema ha cessato le sue attività di certificazione e ciò ha impedito al gestore o al gruppo di gestori di ripresentare la propria domanda al sistema. In tal caso, l'ambito del controllo di certificazione è adeguato per coprire tutte le questioni pertinenti e si concentra sulle carenze individuate nel corso del controllo di certificazione che il gestore o il gruppo di gestori o il suo predecessore in diritto non ha superato nell'altro sistema.

4. Il paragrafo 2, lettera c), non si applica se il gestore o il gruppo di gestori dimostra di avere avuto un motivo valido che rendeva il ritiro da un altro sistema inevitabile o necessario. Il ritiro non può essere causato da una non conformità critica o grave né da negligenza da parte del gestore nell'attuazione dei requisiti del sistema di certificazione.

5. I sistemi di certificazione si scambiano in modo efficiente e tempestivo le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Pubblicazione di informazioni da parte dei sistemi di certificazione e contenuto minimo della relazione annuale sulle attività

1. I sistemi di certificazione rendono pubblicamente e liberamente disponibili sul loro sito web almeno le informazioni elencate nell'allegato IV. La Commissione rende pubbliche tali informazioni sul registro dell'Unione.

2. I sistemi di certificazione elencano nei loro registri i gestori il cui certificato è stato revocato, interrotto o è scaduto, per almeno 36 mesi dopo la data di revoca, interruzione o scadenza del certificato. I sistemi di certificazione rendono pubbliche senza indugio eventuali modifiche dello stato di certificazione dei gestori.

3. La relazione annuale sulle attività di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/3012 copre l'anno civile precedente e rispetta la struttura e il contenuto stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.

SEZIONE 2

Controllo

Articolo 10

Processo di controllo e livelli di certezza

1. Prima di consentire la partecipazione al sistema, i sistemi di certificazione esigono che i gestori o i gruppi di gestori superino un controllo di certificazione effettuato da un organismo di certificazione tra quelli designati dal sistema di certificazione elencati. Tale controllo è sempre effettuato in loco e fornisce almeno una ragionevole certezza dell'efficacia dei suoi processi interni.

2. I gestori o i gruppi di gestori certificati sono soggetti a controlli di ricertificazione e monitoraggio periodici, con una frequenza stabilita nelle pertinenti metodologie di certificazione adottate a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/3012. Su richiesta dei gestori il controllo di certificazione e il primo controllo di ricertificazione possono aver luogo contemporaneamente. Nel caso di controlli di gruppo, i controlli possono riguardare un campione dei membri del gruppo conformemente all'articolo 12 del presente regolamento. La convalida dei risultati dei controlli è compito del revisore tecnico dell'organismo di certificazione.

3. I sistemi di certificazione stabiliscono linee guida dettagliate che definiscono le modalità di pianificazione e svolgimento dei controlli e le modalità di stesura delle relazioni di controllo. I sistemi di certificazione assicurano che gli organismi di certificazione svolgano i controlli in conformità alla norma EN ISO/IEC 17021-1 congiuntamente alla norma EN ISO/IEC 19011 o a una norma equivalente. I sistemi di certificazione si scambiano, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni utili per il controllo al fine di agevolarne la preparazione e lo svolgimento efficaci.

4. I controlli di certificazione e ricertificazione riguardano almeno i seguenti elementi:

a) identificazione dell'attività svolta dal gestore inerente alle norme del sistema di certificazione;

b) identificazione dei pertinenti sistemi di controllo del gestore e della sua organizzazione generale rispetto alle norme del sistema e verifiche dell'attuazione effettiva dei pertinenti sistemi di controllo;

c) analisi dei rischi che potrebbero determinare inesattezze rilevanti, sulla base delle conoscenze professionali dell'esecutore del controllo e delle informazioni presentate dal gestore;

d) un piano di convalida o verifica che corrisponda all'analisi dei rischi, all'ambito e alla complessità delle attività del gestore e che definisca i metodi di campionamento da usare per le sue attività;

e) attuazione del piano di convalida o verifica raccogliendo elementi di prova conformemente ai metodi di campionamento definiti, più tutti gli ulteriori elementi di interesse, su cui l'esecutore del controllo baserà la propria conclusione;

f) richiesta da parte dell'organismo di certificazione al gestore di fornire eventuali elementi mancanti delle piste di controllo, una spiegazione delle variazioni o la revisione delle asserzioni o dei calcoli, prima di giungere alle conclusioni finali del controllo;

g) verifica dell'accuratezza dei dati registrati dal gestore;

h) ai fini della lettera c), l'analisi dei rischi tiene conto del profilo di rischio complessivo dell'attività, in funzione del livello di rischio del gestore. L'intensità o la portata del controllo, o entrambe, sono adattate al livello delle voci di rischio complessive.

5. Gli organismi di certificazione certificano il gestore o gruppo di gestori solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a) dispone di un sistema di gestione della documentazione;

b) dispone di un sistema verificabile per la custodia e l'esame di tutti gli elementi di prova relativi alle asserzioni fatte o su cui si basa;

c) conserva tutti gli elementi di prova necessari per conformarsi al presente regolamento e al regolamento (UE) 2024/3012 per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di monitoraggio, o più a lungo se così prescrive la legislazione nazionale;

d) accetta il compito di preparare qualsiasi informazione legata al controllo di tali elementi di prova.

Articolo 11

Controllo dei calcoli degli assorbimenti di carbonio e delle emissioni dal suolo

1. I sistemi di certificazione impongono ai gestori di fornire agli organismi di certificazione i piani di attività e di monitoraggio prima del controllo di certificazione e le pertinenti relazioni di monitoraggio prima dei controlli di ricertificazione o di monitoraggio.

2. Ai fini dei controlli di ricertificazione, la relazione di monitoraggio include le informazioni necessarie relative al calcolo del beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o del beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, conformemente alla pertinente metodologia di certificazione, e tutte le informazioni pertinenti sulla conformità dell'attività ai criteri di responsabilità e sostenibilità, come stabilito nella metodologia di certificazione applicabile.

3. Ai fini dei controlli di monitoraggio, la relazione di monitoraggio include le informazioni necessarie relative al monitoraggio del carbonio stoccato e qualsiasi caso di inversione.

4. Su richiesta, i sistemi di certificazione forniscono alla Commissione e alle autorità nazionali responsabili della vigilanza degli organismi di certificazione l'accesso alle rispettive relazioni di controllo e ai certificati di conformità.

Articolo 12

Controllo di gruppo per la carboniocoltura

1. Su richiesta di un gruppo di gestori, i sistemi di certificazione consentono controlli di gruppo per attività di carboniocoltura solo nei seguenti casi:

a) le zone in cui si svolgono le attività da certificare sono geograficamente vicine tra loro e presentano caratteristiche pedoclimatiche simili, quali le condizioni climatiche o del suolo;

b) ai fini del calcolo degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo, le attività hanno processi e procedure simili;

c) tutti i membri del gruppo applicano la stessa metodologia di certificazione pertinente adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3012;

d) il gruppo di gestori ha istituito un sistema di controlli interni comprendente una serie documentata di attività e procedure di controllo basate sul rischio in base alle quali una persona o un organismo identificato (responsabile del gruppo) è responsabile della verifica della conformità di ciascun membro del gruppo alla metodologia di certificazione applicabile.

2. Un gruppo di gestori che presenta domanda per un controllo di gruppo designa un responsabile che lo rappresenta legalmente e ha il compito di garantire che ciascun gestore rispetti la metodologia di certificazione applicabile.

3. Gli organismi di certificazione che effettuano controlli di gruppo possono verificare tutte le attività interessate sulla base di un campione di membri del gruppo. I sistemi di certificazione definiscono orientamenti sul metodo da adottare nei controlli di gruppo, che riguardino almeno gli elementi seguenti:

a) il ruolo del responsabile del gruppo, anche per quanto riguarda il sistema di gestione interno e le procedure interne e la frequenza delle ispezioni di gruppo;

b) la dimensione del campione delle attività interessate, determinata conformemente al paragrafo 5.

4. Un campione costituito da un numero di membri del gruppo pari alla radice quadrata del totale è sottoposto a un controllo individuale con una frequenza stabilita nella metodologia di certificazione applicabile. Il numero aumenta in presenza di un livello di rischio più elevato.

5. Per i controlli di gruppo, se presso un gestore appartenente al campione iniziale di membri è individuata una non conformità critica o grave, sarà sottoposto a controllo anche un altro campione delle stesse dimensioni. La non conformità sistematica di membri del gruppo nell'intero campione comporta, secondo i casi, la sospensione o la revoca della certificazione per l'intero gruppo. I sistemi di certificazione fissano criteri per determinare il livello generale di rischio nelle diverse zone coperte dalle attività del gruppo e le conseguenze che il livello di rischio determinato ha sul metodo di controllo. Il campione è rappresentativo dell'intero gruppo ed è determinato combinando selezione in base al rischio e selezione casuale. La selezione casuale rappresenta almeno il 25 % dei membri del campione e almeno il 25 % della superficie totale coperta dalle attività del campione. I membri selezionati per il controllo di gruppo variano a ciascuna verifica, la cui frequenza è stabilita nella metodologia di certificazione applicabile. Le non conformità critiche o gravi dei singoli membri del gruppo riscontrate durante un controllo sono affrontate in conformità all'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, secondo i casi.

6. Il responsabile del gruppo è sempre sottoposto a controlli in loco. I controlli dei membri del gruppo possono essere documentali, a condizione che siano in grado di fornire un livello di certezza comparabile a quello di un controllo in loco. I sistemi di certificazione definiscono gli elementi di prova necessari affinché siano consentiti i controlli documentali. Le autodichiarazioni dei gestori non sono considerate elementi di prova sufficienti.

SEZIONE 3

Organismi di certificazione

Articolo 13

Designazione degli organismi di certificazione

1. I sistemi di certificazione garantiscono che gli organismi di certificazione designati per svolgere attività di controllo, compresi i controlli di certificazione (convalida) e i controlli di ricertificazione e monitoraggio (verifica), rispettino le norme stabilite nel presente articolo, ad eccezione dei paragrafi 2, 3 e 4 nel caso degli organismi di certificazione riconosciuti da un'autorità nazionale competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012.

2. Gli organismi di certificazione sono accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17065. Gli organismi di certificazione che svolgono attività di verifica, avvalendosi di risorse interne o di altre risorse sotto il loro controllo diretto, rispettano inoltre i requisiti applicabili delle norme EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065. Per i controlli gli organismi di certificazione si avvalgono di altre risorse solo se queste sono in possesso delle conoscenze, dell'esperienza, delle competenze e delle capacità necessarie per svolgere efficacemente tutte le necessarie attività di controllo, comprese la convalida e la verifica.

3. L'accreditamento degli organismi di certificazione è effettuato dagli organismi nazionali di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e copre l'ambito specifico di certificazione dei sistemi a norma del regolamento (UE) 2024/3012. Nel valutare le qualifiche di un organismo di certificazione ai fini del paragrafo 2, l'organismo nazionale di accreditamento tiene conto, per la certificazione della carboniocoltura o degli assorbimenti permanenti di carbonio e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, di eventuali accreditamenti precedentemente ottenuti per il pertinente gruppo di attività a norma, rispettivamente, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 ([4]) o (UE) 2018/2067 ([5]) della Commissione.

4. L'organismo di certificazione sceglie e designa il gruppo incaricato del controllo in conformità alla norma EN ISO/IEC 17021-1 congiuntamente alla norma EN ISO/IEC 19011, tenuto conto delle competenze necessarie per conseguire gli obiettivi del controllo. Il gruppo incaricato del controllo possiede le conoscenze, l'esperienza, le competenze e le capacità necessarie per svolgere efficacemente il controllo. Se vi è un solo esecutore del controllo, questi ha anche le conoscenze, le competenze, l'esperienza, la formazione e le capacità necessarie per svolgere le funzioni di responsabile di un gruppo incaricato del controllo applicabili al controllo in causa.

([3]) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

5. Gli esecutori dei controlli scelti dagli organismi di certificazione soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono indipendenti dall'attività oggetto del controllo;

b) sono esenti da conflitti di interessi, ad esempio non sono stati coinvolti in attività di consulenza presso lo stesso gestore nei tre anni precedenti il controllo;

c) possiedono le conoscenze, l'esperienza, le competenze e le capacità necessarie per svolgere efficacemente il controllo rispetto alla portata del sistema di certificazione, tra cui:

   1) un'esperienza minima di due anni nella valutazione del ciclo di vita, o una capacità comprovata pertinente;

   2) un'esperienza specifica nello svolgimento di controlli dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra conformemente alla metodologia di certificazione pertinente;

   3) in funzione della specifica tipologia di attività sottoposta a controllo, un'esperienza supplementare, a seconda dai casi, nei settori dell'agricoltura, dell'agronomia, dell'ecologia, della silvicoltura, delle scienze naturali, delle scienze forestali, dell'ingegneria, dei materiali da costruzione e del carbonio incorporato, della gestione dell'energia o di un settore correlato;

   4) se l'ambito di applicazione del controllo comprende la verifica dei livelli di carbonio organico nel suolo, conoscenze tecniche in materia di scienza del suolo;

d) per i controlli di gruppo, esperienza nella conduzione di controlli di gruppo.

6. Il sistema di governance dell'organismo di certificazione assicura che il giudizio degli esecutori del controllo sia il più possibile indipendente applicando principi di rotazione degli esecutori del controllo o altre buone pratiche vigenti nel settore.

7. Gli organismi di certificazione che non sono più abilitati a svolgere controlli nell'ambito di un sistema di certificazione sono elencati sul sito web del sistema per almeno 24 mesi dopo l'ultimo controllo, con un'indicazione al riguardo.

Articolo 14

Formazione degli organismi di certificazione

1. I sistemi di certificazione prevedono solidi corsi di formazione destinati agli esecutori dei controlli dell'organismo di certificazione designati dai sistemi, che coprono tutti gli aspetti dell'ambito di applicazione del sistema. I corsi comprendono un esame volto a dimostrare la conformità dei partecipanti ai requisiti di formazione nei settori tecnici in cui operano. Gli esecutori dei controlli partecipano ai corsi di formazione prima di operare per conto del sistema di certificazione.

2. I sistemi di certificazione attuano un sistema per monitorare la formazione degli esecutori dei controlli e garantiscono che questi ultimi seguano corsi regolarmente. I sistemi di certificazione forniscono inoltre agli organismi di certificazione gli orientamenti necessari sugli aspetti pertinenti al processo di certificazione, compresi gli aggiornamenti sul quadro normativo o i risultati pertinenti del processo di monitoraggio interno del sistema di certificazione.

Articolo 15

Vigilanza degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri e della Commissione

1. I sistemi di certificazione impongono agli organismi di certificazione che effettuano i controlli nel sistema, così come ai gestori aderenti, di collaborare con la Commissione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri, anche garantendo l'accesso ai locali dei gestori, se richiesto, e mettendo a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali competenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012. L'organismo di certificazione:

a) fornisce le informazioni che occorrono agli Stati membri per vigilare sulle sue attività a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/3012;

b) fornisce le informazioni richieste dalla Commissione per conformarsi all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/3012;

c) verifica l'accuratezza delle informazioni inserite nel pertinente registro di certificazione e nel registro dell'Unione istituito a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/3012.

2. Gli Stati membri possono delegare la vigilanza degli organismi di certificazione agli organismi nazionali di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Nel contesto della vigilanza di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3012, gli Stati membri possono stabilire procedure che consentano agli organismi di certificazione riconosciuti da un'autorità nazionale competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, indipendentemente dal fatto che la loro sede centrale sia situata nel loro Stato membro, di registrarsi per essere sottoposti a vigilanza e per effettuarla.

4. Gli Stati membri si scambiano informazioni e buone pratiche su come vigilare sul funzionamento degli organismi di certificazione nel contesto di un quadro di cooperazione formale. Se un organismo di certificazione certifica attività connesse ad assorbimenti di carbonio, carboniocoltura e stoccaggio di carbonio nei prodotti in più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati istituiscono un quadro comune per la vigilanza su questo organismo di certificazione che prevede, tra l'altro, la designazione di uno Stato membro come supervisore principale del controllo.

5. Il supervisore principale del controllo è responsabile, in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, del consolidamento e della condivisione con altri Stati membri delle informazioni sui risultati della vigilanza sugli organismi di certificazione.

6. Uno Stato membro, se nutre ragionevoli dubbi sulla capacità di uno specifico organismo di certificazione di svolgere il proprio lavoro, li comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e al sistema di certificazione nell'ambito del quale opera detto organismo. Il sistema di certificazione interessato provvede immediatamente a esaminare il caso. Al termine dell'indagine, informa gli Stati membri e la Commissione del risultato e delle eventuali azioni correttive adottate.

7. I gestori e gli organismi di certificazione che non rispettano o non intendono rispettare gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono esclusi, rispettivamente, dalla partecipazione ai sistemi di certificazione e dallo svolgimento dei controlli nel quadro degli stessi.

CAPO III

REGISTRI DI CERTIFICAZIONE

Articolo 16

Registri di certificazione

1. I sistemi di certificazione garantiscono che i loro registri di certificazione soddisfino i seguenti requisiti:

a) registrano e tracciano l'identità dei gestori certificati e i pertinenti certificati di conformità;

b) impediscono la registrazione di qualsiasi attività registrata nell'ambito di un altro sistema di certificazione dell'assorbimento del carbonio o della riduzione delle emissioni dal suolo;

c) impediscono il rilascio di unità certificate per una determinata attività e per un determinato periodo di certificazione qualora un altro sistema di certificazione abbia rilasciato unità certificate per la stessa attività e lo stesso periodo di certificazione e non le abbia annullate;

d) impediscono che le unità certificate siano contabilizzate da o per conto di un beneficiario (ritirate) o cancellate definitivamente da un registro senza essere contabilizzate (cancellate) una volta che sono già state ritirate o cancellate;

e) richiedono l'identificazione del beneficiario di cui alla lettera d) e lo scopo per il quale l'unità è stata ritirata o cancellata;

f) pongono rimedio al rilascio errato o fraudolento di unità certificate mediante provvedimenti correttivi;

g) i provvedimenti correttivi di cui alla lettera f) comprendono almeno la sospensione del conto del gestore e, se del caso, la successiva compensazione per il rilascio in eccesso di unità certificate. La compensazione avviene mediante la cancellazione, da parte dei sistemi di certificazione, del corrispondente numero di unità certificate rilasciate nel conto del gestore o mediante la sostituzione da parte del gestore di un numero equivalente di unità certificate, seguita dalla loro immediata cancellazione.

2. Il sistema di sicurezza informatica su cui si basano i registri di certificazione soddisfa i seguenti requisiti:

a) si basa sui principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e responsabilità;

b) è preso in considerazione durante l'intero processo di sviluppo del ciclo di vita del sistema;

c) garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, riservatezza, integrità, non disconoscibilità, protezione dei dati personali e segreto professionale;

d) si basa su un processo di gestione del rischio;

e) definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità dei diversi utenti;

f) elenca i requisiti di sicurezza e le dipendenze del sistema da qualsiasi altro sistema informatico o servizio informatico;

g) è sintetizzato in un piano di sicurezza informatica e in un piano di attuazione della sicurezza informatica;

h) dispone di un piano di attuazione della sicurezza informatica che definisce i progetti e i processi necessari per ridurre i rischi a un livello adeguato e a un costo proporzionato ed è conforme a una norma di sicurezza informatica ben riconosciuta.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

Articolo 17

Riconoscimento dei sistemi di certificazione

1. Sono ammissibili al riconoscimento da parte della Commissione solo i sistemi di certificazione conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2024/3012, alle pertinenti metodologie di certificazione e alle disposizioni del presente regolamento.

2. Un sistema di certificazione include nella domanda di riconoscimento le seguenti informazioni:

a) nome, indirizzo e informazioni di contatto;

b) una panoramica dell'ambito di applicazione e delle attività previsti del sistema di certificazione;

c) il riferimento alla o alle metodologie di certificazione per le quali il sistema di certificazione chiede il riconoscimento;

d) le norme e procedure che dimostrano la conformità alla metodologia o alle metodologie di certificazione pertinenti per le quali il sistema chiede il riconoscimento;

e) le norme e procedure che dimostrano la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

3. La Commissione valuta solo le domande complete. Se necessario, chiede ulteriori informazioni al sistema di certificazione in questione. I risultati della valutazione sono documentati in una relazione di valutazione tecnica.

4. Nell'ambito della valutazione generale dei sistemi di certificazione, la Commissione valuta inoltre, previa consultazione della Cooperazione europea per l'accreditamento, se le norme e i protocolli dei sistemi di certificazione siano idonei per l'accreditamento degli organismi di certificazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento. La conclusione della valutazione è inclusa nella relazione di valutazione tecnica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Su richiesta del sistema di certificazione la Commissione può decidere di prorogare la validità della decisione di riconoscimento adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012.

6. I sistemi di certificazione notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale del sistema che possa incidere sull'esito della valutazione alla base della decisione di riconoscimento. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro:

a) modifiche delle pertinenti metodologie di certificazione contemplate dal sistema di certificazione;

b) ampliamento dell'ambito di applicazione del sistema di certificazione al di là di quanto descritto nella decisione di riconoscimento;

c) modifiche rispetto alle prescrizioni del presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Modello standard per i piani di attività di cui all'articolo 3

I piani di attività contengono almeno le sezioni illustrate di seguito.

1. Descrizione dell'attività, compresa la descrizione dei seguenti elementi:
   a) ammissibilità alla certificazione a norma del regolamento (UE) 2024/3012;
   b) proprietà giuridica e informazioni di contatto del gestore;
   c) confini georeferenziati dell'attività, compresi, se del caso, i codici del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) nazionali a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);
   d) tecnologie, pratiche e procedure applicate;
   e) data d'inizio dell'attività;
   f) le informazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Descrizione dell'applicazione delle metodologie di certificazione, comprese sottosezioni distinte riguardanti:
   a) quantificazione, compreso il calcolo dell'attività di base, se del caso;
   b) addizionalità, comprese le fonti di finanziamento;
   c) stoccaggio a lungo termine;
   d) sostenibilità.
3. Stime degli assorbimenti totali di carbonio, delle emissioni totali dal suolo e delle emissioni totali di gas a effetto serra associate all'attività.
4. Stime dei benefici netti in termini di assorbimento del carbonio o benefici netti in termini di riduzione delle emissioni dal suolo generati dall'attività.
5. Nel caso di un gruppo di gestori, descrizione delle modalità di fornitura dei servizi di consulenza ai gestori.
6. Nel caso di un gruppo di gestori che svolge un'attività di carboniocoltura, descrizione del sistema di controllo interno istituito dal gruppo di gestori conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

([1]) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187-261, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

ALLEGATO II

Modello standard per i piani di monitoraggio di cui all'articolo 3

I piani di monitoraggio contengono almeno le sezioni illustrate di seguito.

1. Dati e parametri da monitorare.
2. Frequenza del monitoraggio
3. Fonti di emissione e pozzi di assorbimento.
4. Fonte dei dati.
5. Procedure e metodi di misurazione, compresi dettagli su accuratezza e taratura.
6. Procedure di valutazione o controllo della qualità.
7. Responsabilità per la raccolta e l'archiviazione.

ALLEGATO III

Contenuto minimo delle relazioni sui controlli di certificazione e di ricertificazione di cui all'articolo 3

1. Sintesi della relazione sul controllo.

2. Informazioni sul gestore:
   a) informazioni di contatto (nome e indirizzo); per la certificazione di gruppo: informazioni di contatto del responsabile del gruppo (nome e indirizzo) ed elenco delle attività di carboniocoltura che rientrano nell'ambito della certificazione (nome e indirizzo dei gestori dell'attività);
   b) ubicazione geografica delle attività, comprese le coordinate di longitudine e latitudine;
   c) portata della certificazione e relativa metodologia di certificazione applicata (compreso il riferimento giuridico);
   d) numero di riferimento del piano di attività e del piano di monitoraggio.

3. Informazioni sull'attività:
   a) quantità prevista (per il controllo certificazione) o verificata (per il controllo di ricertificazione) del beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio, di assorbimento temporaneo del carbonio o di riduzione delle emissioni dal suolo derivante dall'attività;
   b) benefici collaterali in termini di sostenibilità associati all'attività.

4. Informazioni sull'organismo di certificazione:
   a) informazioni di contatto (nome e indirizzo) e logo;
   b) composizione del gruppo incaricato del controllo;
   c) organismo nazionale di accreditamento, ambito e data dell'accreditamento, o autorità nazionale di riconoscimento, ambito e data del riconoscimento.

5. Informazioni sul processo di controllo:
   a) data del controllo;
   b) itinerario e durata del controllo (distinzione tra tempo trascorso in loco e a distanza, se pertinente);
   c) norme del sistema controllate/certificate (compreso il numero di versione);
   d) siti controllati;
   e) metodo di controllo (valutazione del rischio e base di campionamento, consultazione dei portatori di interessi);
   f) certificazione di altri sistemi di certificazione o norme;
   g) tipo di dati sui gas a effetto serra.

6. Informazioni sui risultati del controllo:
   a) numero o codice (unico) del certificato;
   b) luogo e data di pubblicazione della relazione sul controllo;
   c) uno dei seguenti risultati del controllo:
      1) date di inizio e fine della validità del certificato (e data certificata, se pertinente);
      2) elenco delle non conformità individuate con il calendario applicabile per la loro correzione;
   d) timbro e/o firma della parte che rilascia il certificato.

ALLEGATO IV

Informazioni minime che i sistemi di certificazione devono pubblicare sul loro sito web a norma dell'articolo 9

1. Informazioni di contatto del sistema, compresi l'indirizzo fisico e di posta elettronica.

2. Ultima versione delle norme e procedure di governance del sistema, compresi i ruoli di tutti gli organismi pertinenti, i dettagli sull'assetto proprietario, la composizione e l'esperienza del consiglio di amministrazione, del segretariato e del comitato tecnico, o equivalente, l'elenco dei partecipanti al sistema, le procedure di reclamo e di ricorso e le linee guida per i controlli. Le norme e procedure recano la data e il numero della versione e, se del caso, il riepilogo dei cambiamenti rispetto alla versione precedente.

3. Norme alla base del calcolo delle tariffe per la partecipazione al sistema di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/3012.

4. Relazione annuale sulle attività.

5. Link al registro di certificazione.

6. Link alla pagina web che descrive le procedure di presentazione e valutazione dei reclami, comprese le procedure di ricorso.

7. Azioni che il sistema di certificazione può intraprendere a seguito di un reclamo.

ALLEGATO V

Informazioni minime da includere nella relazione annuale sulle attività di cui all'articolo 9

1. Dimostrazione della conformità all'articolo 9, paragrafo 1.

2. Diffusione del sistema sul mercato, numero e tipo di attività certificate (classificate secondo la metodologia applicabile), quantità, tipo e stato delle unità certificate gestite dal sistema, indicando ad esempio se sono rilasciate, ritirate, scadute, annullate o assegnate a una riserva, l'uso finale delle unità certificate e i tipi di soggetti che le utilizzano.

3. Panoramica delle attività svolte dal sistema di certificazione in collaborazione con gli organismi di certificazione al fine di migliorare il processo di certificazione complessivo nonché la qualifica e l'indipendenza degli esecutori dei controlli, compreso un elenco di seminari tecnici o altri tipi di attività che facilitano lo scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche per quanto riguarda l'attuazione delle metodologie di certificazione applicabili adottate a norma del regolamento (UE) 2024/3012.

4. Panoramica del sistema di monitoraggio interno e del suo riesame periodico, anche per quanto riguarda la vigilanza sul lavoro degli organismi di certificazione e dei loro esecutori dei controlli. La panoramica comprende in particolare una descrizione di come il sistema previene con efficacia le attività fraudolente grazie all'individuazione tempestiva, al trattamento e al seguito dato a presunte frodi e altre irregolarità e, laddove opportuno, il numero di casi di frode o irregolarità individuati.

5. Panoramica delle attività sul coinvolgimento dei portatori di interessi, anche attraverso consultazioni pubbliche.

6. Panoramica dei reclami ricevuti e, se del caso, delle misure correttive o delle modifiche del sistema di governance necessarie nell'ambito del monitoraggio interno.

7. Panoramica dei casi individuati di non conformità da parte dei gestori o degli organismi di certificazione, numero e descrizione dei casi in cui è stata individuata una frode, compreso un piano d'azione per risolvere eventuali reclami sollevati o non conformità individuate.

8. Criteri e procedure per la designazione degli organismi di certificazione.

26CE0225

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/1802 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2025

che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell'allegato III della direttiva.

(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il valore massimo di concentrazione tollerata è dello 0,1 % in peso di piombo nei materiali omogenei.

(4) La direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione ([2]) ha concesso un'esenzione per l'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione, come stabilito nell'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE. L'ambito di applicazione dell'esenzione non è mai stato modificato dalla sua introduzione. Per la maggior parte delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche l'esenzione doveva scadere il 21 luglio 2021.

(5) Nel gennaio e nell'ottobre 2020 sono pervenute tre domande di rinnovo dell'esenzione di cui al considerando 4 entro il termine per il rinnovo fissato all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. A norma del secondo comma di detto paragrafo, l'esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo. Per valutare le domande è stato realizzato uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ultimato nel 2022 ([3]). La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(6) L'esenzione relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 8 (limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE doveva scadere il 21 luglio 2023 e le esenzioni relative alla categoria 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e alla categoria 11, ossia altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese in nessuna delle categorie, di cui al medesimo allegato, dovevano scadere il 1° luglio 2024. Il 20 gennaio 2023 sono state presentate due domande di rinnovo per le categorie 9 e 11 entro il termine per il rinnovo fissato all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. A norma del secondo comma di detto paragrafo, l'esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo. Per valutare le domande è stato realizzato uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ultimato nel 2024 ([4]). La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj.

([2]) Direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 112, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/742/oj).

([3]) La relazione finale dello studio (pacchetto 22) è disponibile all'indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c774eb67-7cc6-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en.

([4]) La relazione finale dello studio (pacchetto 27) è disponibile all'indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/708d9a2a-26e1-11ef-a195-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-327348441.

(7) La valutazione del rinnovo dell'esenzione richiesto ha concluso che le saldature ad alta temperatura di fusione contenenti piombo sono utilizzate in varie applicazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo tipo di saldature contiene più dell'85 % di piombo in peso e ha proprietà fondamentali quali l'alto punto di fusione, la conduttività elettrica, la conduttività termica, la duttilità, la resistenza alla corrosione, un tipo di ossidazione adeguato e la bagnabilità.

(8) Sebbene siano parzialmente disponibili singoli sostituti e alternative, entro i prossimi tre anni non saranno disponibili soluzioni senza piombo, o saranno disponibili solo con un'affidabilità insufficiente per tutte le applicazioni pertinenti.

(9) L'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE è ampiamente utilizzata, a volte senza alcuna necessità tecnica. Per ridurre al minimo l'uso improprio di tale esenzione e consentire una valutazione mirata delle applicazioni, è opportuno suddividere l'esenzione in sottovoci. È stata effettuata una valutazione tecnica e scientifica con diversi cicli di consultazioni dei portatori di interessi, incentrata sullo sviluppo di sottovoci adeguate.

(10) La valutazione tecnica e scientifica di cui al considerando 9 ha individuato sette settori di applicazione che rientrano nell'attuale esenzione di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE, vale a dire le interconnessioni interne nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche («AEE»), le connessioni integrali del fissaggio della matrice nei componenti delle AEE, le connessioni integrali per componenti diversi dalla matrice da montare su sottounità (giunti di saldatura di primo livello), i giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti alle schede a circuito stampato o ai *lead frame*, i materiali per sigillatura ermetica, le saldature ad alta temperatura di fusione in determinate lampade e i trasduttori audio. Tali settori di applicazione sono ulteriormente specificati da condizioni tecniche.

(11) Poiché è stato concesso tempo sufficiente per contribuire e adattarsi allo sviluppo delle sottovoci e poiché tutti i settori di applicazione pertinenti coperti dall'esenzione attualmente applicabile di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE dovrebbero continuare a rientrare nell'esenzione rinnovata, la segmentazione in sottovoci non è considerata un onere amministrativo sproporzionato per il settore. Per evitare distorsioni significative del mercato nel settore pertinente, è opportuno prevedere un periodo in cui individuare eventuali settori di applicazione mancanti. È pertanto opportuno concedere un periodo di validità di breve durata per consentire l'eliminazione graduale dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.

(12) Per quanto riguarda le sottovoci dovrebbe essere concesso un periodo di validità sufficiente, tenuto conto delle conclusioni della valutazione tecnica di cui al considerando 9, al fine di consentire ai portatori di interessi di integrare le informazioni sui settori di applicazione. Le date di scadenza dovrebbero tenere conto dell'obbligo di presentare le domande di rinnovo al più tardi 18 mesi prima della data di scadenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.

(13) Alla luce del rinnovo a breve termine dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE, è opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(14) Il rinnovo dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE e l'introduzione delle relative sottovoci non indeboliscono la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

([5]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 7 a) è sostituita dalla seguente:

«7 a)	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 30 giugno 2027.
7 a)-I	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) per le interconnessioni interne per il fissaggio della matrice, o per altri componenti con la matrice nell'assemblaggio dei semiconduttori con correnti stazionarie, transitorie o impulsive pari o superiori a 0,1 A, o con tensione di blocco superiore a 10 V, o dimensioni del bordo della matrice superiori a 0,3 mm × 0,3 mm	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-II	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) per le connessioni integrali (vale a dire interne ed esterne) del fissaggio della matrice nei componenti elettrici ed elettronici, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: — la conduttività termica del materiale di fissaggio della matrice sottoposto a *curing*/sinterizzazione è > 35 W/(m × K), — la conduttività elettrica del materiale di fissaggio della matrice sottoposto a *curing*/sinterizzazione è > 4,7 MS/m, — la temperatura di solidus è superiore a 260 °C	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-III	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) nei giunti di saldatura di primo livello (connessioni interne o integrali, vale a dire interne ed esterne) per la fabbricazione di componenti, in modo che il successivo montaggio di componenti elettronici su sottounità (ossia moduli, pannelli di sottocircuiti, substrati o saldature punto a punto) con una saldatura di secondo livello non causi la rifusione della saldatura di primo livello. Questa sottovoce esclude le applicazioni di fissaggio della matrice e le sigillature ermetiche	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-IV	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) nei giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti alle schede a circuito stampato o ai *lead frame*: 1) in sfere per saldature per il fissaggio di *ball-grid-array* (BGA) in ceramica, 2) in sovrastampaggi di plastica ad alta temperatura (> 220 °C)	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-V	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) come materiale per la sigillatura ermetica tra: 1) un package o una spina di ceramica e un contenitore metallico, 2) le terminazioni dei componenti e una sottoparte interna	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-VI	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) per stabilire connessioni elettriche tra i componenti delle lampade con riflettore a incandescenza per il riscaldamento a infrarossi, le lampade a scarica ad alta intensità o le lampade da forno	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-VII	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) per i trasduttori audio con temperatura massima di funzionamento superiore a 200 °C	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.».

26CE0226

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/2363 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2025

che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nei componenti di vetro o di ceramica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell'allegato III della direttiva.

(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il valore massimo di concentrazione tollerata è dello 0,1 % in peso di piombo nei materiali omogenei.

(4) La direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione ([2]) ha concesso un'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica o in una matrice di vetro o ceramica, come stabilito nell'allegato III, voce 7 c)-I, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva scadere rispettivamente il 21 luglio 2021, il 21 luglio 2023 e il 21 luglio 2024 per ciascuna delle pertinenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(5) La direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione ([3]) ha concesso un'esenzione per il piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore, come stabilito nell'allegato III, voce 7 c)-II, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva scadere rispettivamente il 21 luglio 2021, il 21 luglio 2023 e il 21 luglio 2024 per ciascuna delle pertinenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(6) La Commissione ha ricevuto otto domande di rinnovo dell'esenzione di cui al considerando 4, riguardanti tutte le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ha ricevuto anche una domanda di rinnovo per l'esenzione di cui al considerando 5. Tutte le domande sono pervenute entro i termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. A norma del secondo comma di detto paragrafo, l'esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj.

([2]) Direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/736/oj).

([3]) Direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/169/oj).

(7) Per valutare le domande è stato realizzato uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ultimato nel 2022 ([4]). È stato realizzato anche un ulteriore studio, ultimato nel 2024, incentrato sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche per le quali è stato chiesto un rinnovo in una fase successiva ([5]). La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(8) La valutazione del rinnovo dell'esenzione richiesto ha concluso che il piombo conferisce alla ceramica particolari proprietà dielettriche, piezoelettriche, piroelettriche, ferroelettriche, magnetiche e di semiconduttore, in un'ampia gamma d'utilizzi in termini di temperatura, tensione o frequenza. Il piombo conferisce al vetro proprietà fondamentali, quali l'abbassamento del punto di fusione e del punto di rammollimento, che migliorano la lavorabilità, anche a macchina, la stabilità chimica e non solo.

(9) La sostituzione della ceramica o del vetro contenenti piombo non è tecnicamente praticabile per tutte le applicazioni oppure i sostituti non sono sufficientemente affidabili per determinate applicazioni. Il rinnovo richiesto soddisfa quindi i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della direttiva 2011/65/UE, vale a dire che l'eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile, e che l'affidabilità dei sostituti non è garantita.

(10) Al fine di consentire una valutazione tecnica più mirata in futuro, l'attuale esenzione di cui all'allegato III, voce 7 c)-I, della direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere suddivisa in due voci, vale a dire 7 c)-V per il piombo nelle applicazioni in vetro e 7 c)-VI per il piombo nelle applicazioni ceramiche. È opportuno specificare le applicazioni tecniche di tali voci.

(11) La valutazione di cui al considerando 7 ha concluso che, sebbene sia scientificamente possibile sostituire il piombo nei dielettrici ceramici per condensatori ad alta tensione in determinate applicazioni che rientrano nell'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 c)-II, della direttiva 2011/65/UE, per la maggior parte delle applicazioni non è tecnicamente praticabile. Inoltre i condensatori senza piombo non sono sufficientemente affidabili nella pratica. Il rinnovo richiesto soddisfa quindi i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della direttiva 2011/65/UE.

(12) È opportuno concedere il rinnovo delle esenzioni con periodi di validità che tengano conto delle conclusioni tecniche della valutazione di cui al considerando 7. L'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 c)-I, della direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere rinnovata per un periodo di validità di breve durata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Le date di scadenza delle esenzioni di cui all'allegato III, voci 7 c)-II, 7 c)-V e 7 c)-VI, di tale direttiva dovrebbero tenere conto dell'obbligo di presentare le domande di rinnovo al più tardi 18 mesi prima della data di scadenza, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva.

(13) Alla luce del rinnovo a breve termine dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 c)-I, della direttiva 2011/65/UE, è opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(14) Il rinnovo delle esenzioni non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute umana offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]).

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

---

([4]) La relazione finale dello studio (pacchetto 22) è disponibile all'indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c774eb67-7cc6-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en.

([5]) La relazione finale dello studio (pacchetto 27) è disponibile all'indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/708d9a2a-26e1-11ef-a195-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-327348441.

([6]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 giugno 2026 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è così modificato:

(1) le voci 7 c)-I e 7 c)-II sono sostituite dalle seguenti:

«7 c)-I	Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica	Si applica a tutte le categorie e scade il 30 giugno 2027.
7 c)-II	Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV) e scade il 31 dicembre 2027.»

(2) sono aggiunte le seguenti voci 7 c)-V e 7 c)-VI:

«7 c)-V	Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o in una matrice di vetro che svolge una delle funzioni seguenti: (1) protezione e isolamento elettrico nelle perle di vetro di diodi ad alta tensione e negli strati di vetro dei wafer; (2) sigillatura ermetica tra parti in ceramica, metallo e/o vetro; (3) a fini di legame in una finestra di parametri di processo con una temperatura < 500 °C combinata con una viscosità di 1 013,3 dPas ("temperatura di transizione vetrosa"); (4) uso come materiale resistivo, ad esempio inchiostri, con una resistività compresa tra 1 ohm/quadrato a 100 megohm/quadrato, esclusi i potenziometri trimmer; (5) uso in superfici di vetro modificate chimicamente per piastre a microcanali (MCP), elettromoltiplicatori a canale unico (CEM) e prodotti in vetro resistivo (RGP).	Si applica a tutte le categorie e scade il 31 dicembre 2027.
7 c)-VI	Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nella ceramica che svolge una delle funzioni seguenti: (1) uso in ceramiche piezoelettriche contenenti piombo-zirconato di titanio (PZT); (2) conferimento di un coefficiente di temperatura positivo alle ceramiche.	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-II, 7 c)-III e 7 c)-IV del presente allegato e alla voce 14 dell'allegato IV) e scade il 31 dicembre 2027.»

26CE0227

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/2364 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2025

che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell'allegato III della direttiva.

(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il valore massimo di concentrazione tollerata è dello 0,1 % in peso di piombo nei materiali omogenei.

(4) La direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione ([2]) ha concesso un'esenzione per l'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenenti fino allo 0,2 % di piombo in peso, come stabilito nell'allegato III, punto 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE. Detta esenzione riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 di apparecchiature elettriche ed elettroniche, elencate nell'allegato I della direttiva 2011/65/UE. L'applicazione dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 a), della direttiva era limitata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 8, 9 e 11.

(5) La direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione ([3]) ha concesso esenzioni per l'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso destinato alla lavorazione meccanica o derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo. Le esenzioni sono stabilite nell'allegato III, voci 6 b)-I, e 6 b)-II, della direttiva 2011/65/UE. Dette esenzioni riguardano le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 di apparecchiature elettriche ed elettroniche, elencate nell'allegato I della direttiva 2011/65/UE. L'applicazione dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 b), della direttiva era limitata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 8, 9 e 11.

(6) La direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione ([4]) ha concesso un'esenzione per l'uso di leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso per tutte le categorie, come stabilito nell'allegato III, voce 6 c), della direttiva 2011/65/UE.

([1]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj.

([2]) Direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj).

([3]) Direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 106, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/740/oj).

([4]) Direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/741/oj).

(7) Il 17 e il 20 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III, voci 6 a) e 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE alla luce del progresso scientifico e tecnico, in particolare per quanto riguarda il loro ambito di applicazione. Il 2 dicembre 2019 e il 17 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III, voci 6 b), 6 b)-I e 6 b)-II della direttiva 2011/65/UE; il 15 e il 16 gennaio 2020 ha ricevuto due domande di rinnovo dell'esenzione di cui alla voce 6 c) del medesimo allegato.

(8) La scadenza delle esenzioni di cui all'allegato III, voci 6 a), 6 b) e 6 c), della direttiva 2011/65/UE era prevista per il 21 luglio 2023 per le apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 8 (limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) di cui all'allegato I della direttiva e per il 21 luglio 2024 per le categorie 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e 11, ossia altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle altre categorie, di cui all'allegato I della direttiva. Il 20 gennaio 2023 sono pervenute due domande di rinnovo per ciascuna delle esenzioni di cui all'allegato III, voci 6 a) e 6 b), della direttiva 2011/65/UE, in particolare per quanto riguarda le tre categorie summenzionate. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE, la presentazione delle domande fa sì che l'esenzione resti valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

(9) Per valutare le domande è stato realizzato uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ultimato nel 2022 ([5]). È stato realizzato anche un ulteriore studio incentrato sulle categorie per le quali è stato chiesto un rinnovo in una fase successiva, ultimato nel 2024 ([6]). La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(10) Dalla valutazione della richiesta di rinnovo dell'esenzione è emerso che, per quanto riguarda l'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE, il piombo è ancora necessario per conferire all'acciaio determinate proprietà di lavorazione meccanica. Attualmente la sostituzione o l'eliminazione nell'acciaio zincato per immersione a caldo per lotti non è tecnicamente fattibile né economicamente sostenibile. Tuttavia entrambe le applicazioni tecniche possono essere suddivise tra le voci 6 a)-I e 6 a)-II dell'allegato III della direttiva per consentire un'analisi più approfondita nel prossimo riesame.

(11) Al fine di accordare tempo sufficiente per sostituire il piombo nell'acciaio ed evitare impatti negativi che superano i benefici della sostituzione, è opportuno concedere un breve periodo di validità per tali applicazioni, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per quanto riguarda l'allegato III, voci 6 a), 6 a)-I e 6 a)-II, della direttiva 2011/65/UE, è opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie elencate nell'allegato I della direttiva.

(12) L'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 a), della direttiva 2011/65/UE dovrebbe scadere 12 mesi dopo la data della decisione sulla domanda di rinnovo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva.

(13) Per quanto riguarda l'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 b)-I, della direttiva 2011/65/UE relativa al piombo nell'alluminio derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo, si è constatato che la concentrazione di piombo può essere ulteriormente ridotta allo 0,3 % in peso nell'alluminio. È opportuno precisarlo in una nuova voce, specificando che l'alluminio in questione è una lega per colata.

(14) L'uso di piombo aggiunto intenzionalmente nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica non è più necessario per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sul mercato esistono infatti sostituti affidabili del piombo usato nell'alluminio. Secondo le previsioni, entro il 2025 il piombo dovrebbe essere sostituito con alternative anche nell'ultimo settore di applicazione che gode dell'esenzione. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE è opportuno fissare il periodo transitorio massimo di 18 mesi, così da consentire ai singoli partecipanti al mercato del settore di adeguarsi.

([5]) La relazione finale dello studio (pacchetto 22) è disponibile all'indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c774eb67-7cc6-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en.

([6]) La relazione finale dello studio (pacchetto 27) è disponibile all'indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/708d9a2a-26e1-11ef-a195-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-327348441.

(15) È emerso che per usare leghe di alluminio contenenti piombo in concentrazioni inferiori allo 0,4 % in peso è necessario riprogettare e riqualificare le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nella categoria 9 in quanto strumenti di monitoraggio e controllo industriali e nell'ampia categoria 11, ossia altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, operazioni che richiedono più tempo per la conformità rispetto a quanto avviene per altre categorie di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE. È pertanto opportuno prendere in considerazione periodi di validità più lunghi per queste due categorie.

(16) Per quanto riguarda l'allegato III, voce 6 c), della direttiva 2011/65/UE relativa alle leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso, durante la valutazione scientifica e tecnica non è stato possibile individuare e definire i settori di applicazione per i quali l'esenzione non è più necessaria, nonostante molti elementi indichino la possibilità di sostituire efficacemente il piombo in determinate applicazioni. Poiché i sostituti non sono sufficientemente affidabili, è opportuno prorogare l'esenzione. Alla luce della valutazione tecnica, è opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(17) L'inclusione di materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non dovrebbe indebolire la protezione dell'ambiente e della salute umana offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]). A norma dell'allegato XVII, voce 63, punto 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il piombo è soggetto a restrizioni in determinati articoli o loro parti accessibili fine di ridurre al minimo l'esposizione dei bambini al piombo proveniente da articoli destinati al pubblico. La concentrazione di piombo in tali articoli o loro parti accessibili deve essere inferiore allo 0,05 % in peso se i componenti possono essere messi in bocca dai bambini. Per garantire il rispetto del livello di protezione stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, le voci relative alle esenzioni approvate dovrebbero essere contrassegnate da una nota a piè di pagina, che restringe ulteriormente le applicazioni conformemente all'allegato XVII, voce 63, punto 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 giugno 2026 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

([7]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) sono sostituite dalle seguenti:

«6 a)	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso	Scade il 11 dicembre 2026.
6 a)-I	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso (*)	Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie.
6 a)-II	Piombo come elemento di lega nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso (*)	Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie.
6 b)	Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso	Scade il 11 giugno 2027.
6 b)-I	Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*)	Scade il 11 dicembre 2026 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11.
6 b)-II	Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso (*)	Scade il 11 giugno 2027 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11*.
6 b)-III	Piombo come elemento di lega nelle leghe di alluminio per colata contenenti fino allo 0,3 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*)	Scade il 30 giugno 2027 per le categorie da 1 a 8, per la categoria 9 esclusi gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e per la categoria 10.
6 c)	Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso (*)	Scade il 30 giugno 2027.

(*) L'esenzione non si applica alle AEE destinate al pubblico se queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in bocca dai bambini in condizioni d'uso normali o prevedibili. Si applica tuttavia nei casi in cui è possibile dimostrare quanto segue:
— che il tasso di cessione del piombo da una siffatta AEE o da una sua parte accessibile (rivestita o no) non supera 0,05 µg/cm² all'ora (equivalente a 0,05 µg/g/h) e,
— per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'AEE normali o ragionevolmente prevedibili.

Ai fini della presente nota si ritiene che un'AEE o una parte accessibile di un'AEE possano essere messe in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.».

26CE0228

DECISIONE (PESC) 2025/2353 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2025

che modifica la decisione (PESC) 2022/1093, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 30 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1093 [1], che ha istituito una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova.

(2) La consegna di determinate attrezzature specifiche alle forze armate della Repubblica di Moldova è posticipata oltre la data di scadenza del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2022/1093, il che richiede una proroga di dodici mesi, dal 17 dicembre 2025 al 17 dicembre 2026, del periodo di attuazione di tale decisione.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/1093,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione (PESC) 2022/1093, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

---

[1] Decisione (PESC) 2022/1093 del Consiglio, del 30 giugno 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1093/oj).

26CE0229

DECISIONE (PESC) 2025/2354 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2025

a sostegno del rafforzamento delle attività delle missioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* – OPCW) relative alla Siria e all'Ucraina e del potenziamento dell'efficacia operativa dell'OPCW mediante immagini satellitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione. La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (*Chemical Weapons Convention* – CWC) e dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* – OPCW) per liberare il mondo dalle armi chimiche.

(2) Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/797/PESC ([1]). L'azione comune è stata seguita, dopo la sua scadenza, dall'azione comune 2005/913/PESC del Consiglio ([2]), che a sua volta è stata seguita dall'azione comune 2007/185/PESC del Consiglio ([3]). L'azione comune 2007/185/PESC è stata seguita dalle decisioni

([1]) Azione comune 2004/797/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/797/oj).

([2]) Azione comune 2005/913/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/913/oj).

([3]) Azione comune 2007/185/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/185/oj).

2009/569/PESC [4], 2012/166/PESC [5], 2013/726/PESC [6], (PESC) 2015/259 [7], (PESC) 2015/2215 [8], (PESC) 2017/2302 [9], (PESC) 2017/2303 [10], (PESC) 2019/538 [11], (PESC) 2021/1026 [12] e (PESC) 2021/2073 [13] del Consiglio.

(3) Nell'attuare delle decisioni (PESC) 2017/2303 e (PESC) 2021/2073, l'OPCW ha potuto basarsi sulle informazioni uniche fornite dall'analisi delle immagini prodotte dal Centro satellitare dell'Unione europea (SatCen) sia per la pianificazione delle missioni che per l'analisi delle informazioni. Di conseguenza è necessario potenziare la capacità operativa dell'OPCW continuando a fornire prodotti e servizi del SatCen a sostegno delle missioni dell'OPCW dopo la fine del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2021/2073.

(4) Il 26 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1344 [14]. Le attività di cui alla decisione (PESC) 2023/1344 riguardano principalmente il sostegno dell'OPCW alla Siria, incluso alle missioni straordinarie.

(5) Il 15 luglio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1984 [15], che si concentra sulle missioni che rientrano nel mandato dell'OPCW, quali dispiegamenti, visite tecniche, formazione e fornitura di attrezzature alle autorità pertinenti in Siria. Le attività di cui alla decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio riguardano principalmente il trattamento dei dati e il trasferimento delle conoscenze in seno all'OPCW,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, alla fiducia e alla trasparenza nonché all'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione sostiene le attività delle missioni relative alla Siria e all'Ucraina per garantire, attraverso l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* – OPCW), risposte efficaci ai rischi di proliferazione e uso delle armi chimiche, mettendo inoltre gli Stati parte della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Chemical Weapons Convention – CWC) in condizione di garantire l'accertamento delle responsabilità nei casi connessi all'uso di armi chimiche, sulla base dei lavori e delle relazioni dell'OPCW. La fornitura di prodotti e servizi satellitari da parte del Centro satellitare dell'Unione europea (SatCen) mira a potenziare le capacità ai fini di tali attività oggetto del mandato dell'OPCW per la sicurezza e l'accuratezza delle verifiche, con gli obiettivi seguenti:

---

(4) Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 96, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/569/oj).

(5) Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 87 del 24.3.2012, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/166(1)/oj).

(6) Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/726/oj).

(7) Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/259/oj).

(8) Decisione (PESC) 2015/2215 del Consiglio, del 30 novembre 2015, a sostegno dell'UNSCR 2235 (2015), che istituisce un meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU per individuare gli autori di attacchi chimici nella Repubblica araba siriana (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2215/oj).

(9) Decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2302/oj).

(10) Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2303/oj).

(11) Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1º aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/538/oj).

(12) Decisione (PESC) 2021/1026 del Consiglio, del 21 giugno 2021, a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1026/oj).

(13) Decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio, del 25 novembre 2021, a sostegno del potenziamento dell'efficacia operativa dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) mediante immagini satellitari (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2073/oj).

(14) Decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio, del 26 giugno 2023, a sostegno del potenziamento dell'efficacia operativa dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) (GU L 168 del 3.7.2023, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1344/oj).

(15) Decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio, del 15 luglio 2024, a sostegno della pianificazione di transizione istituzionale per le missioni e capacità investigative straordinarie dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) (GU L, 2024/1984, 16.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1984/oj).

a) contribuire alla completa eliminazione, verificata a livello internazionale, del programma siriano di armi chimiche nonché accertare i fatti e individuare i responsabili in relazione all'uso di armi chimiche, conformemente alle pertinenti decisioni degli organi decisionali dell'OPCW;

b) fornire un'assistenza coerente con la CWC per consentire all'Ucraina di disporre delle capacità tecniche civili necessarie a garantire una risposta efficace agli incidenti che coinvolgono agenti per la guerra chimica e sostanze chimiche industriali tossiche, anche sul campo di battaglia in Ucraina; e

c) ampliare le capacità operative dell'OPCW attraverso l'analisi delle immagini, a sostegno delle attività oggetto del mandato dell'OPCW, in particolare per quanto riguarda la Siria e l'Ucraina.

2. Una descrizione dettagliata delle attività dell'OPCW sostenute dall'Unione, di cui al paragrafo 1, figura nel documento di progetto.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. All'attuazione tecnica del progetto figurante nel documento di progetto di cui all'articolo 1 provvede il segretariato tecnico dell'OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge tale compito sotto la responsabilità e il controllo dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dell'azione operativa di cui all'articolo 1 è pari a 4 447 748,18 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine essa conclude il necessario accordo con il segretariato tecnico. Tale accordo prevede che il segretariato tecnico garantisca al contributo dell'Unione una visibilità commisurata alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato tecnico. Sui rapporti dell'alto rappresentante si basa la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari del progetto figurante al documento di progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dalla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il predetto accordo non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

Azione a sostegno delle attività delle missioni dell'OPCW relative alla Siria e all'Ucraina e del potenziamento dell'efficacia operativa dell'OPCW attraverso prodotti e servizi del Satcen

1. **CONTESTO E MOTIVAZIONE**

L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* – OPCW) è l'organo di attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (*Chemical Weapons Convention* – CWC). La CWC è entrata in vigore il 29 aprile 1997 e conta attualmente 193 Stati parte, che rispecchiano una quota di adesione quasi universale.

La missione dell'OPCW consiste nel realizzare un mondo libero da armi chimiche attraverso la distruzione verificata delle scorte dichiarate di armi chimiche e la prevenzione della ricomparsa della produzione e dell'uso di armi chimiche. Dal 1997 l'OPCW ha verificato la distruzione di tutte le scorte di armi chimiche dichiarate da paesi di tutto il mondo, corrispondenti a 72 304 tonnellate.

Dal 2004 l'OPCW riceve costantemente sostegno dall'Unione europea attraverso il bilancio della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Il memorandum d'intesa UE-OPCW del 20 febbraio 2024 ha ulteriormente rafforzato questo partenariato cruciale che è stato essenziale per promuovere e attuare gli obiettivi fondamentali dell'OPCW, contribuendo alla pace e alla sicurezza internazionali. I recenti sviluppi, quali la caduta del regime di Assad in Siria e la guerra in corso in Ucraina, sottolineano l'importanza dei mandati e delle missioni dell'OPCW.

In Siria il segretariato opera dall'ottobre 2013, quando il paese ha aderito alla convenzione, tra l'altro attraverso missioni dedicate — la squadra di verifica delle dichiarazioni (*Declaration Assessment Team* – DAT), la missione di accertamento dei fatti in Siria (*Fact-Finding Mission* – FFM) e la squadra di investigazione e identificazione (*Investigation and Identification Team* – IIT) — in linea con i mandati ricevuti nel quadro della convenzione e attraverso le decisioni degli organi decisionali dell'OPCW e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A seguito della caduta del regime di Assad avvenuta l'8 dicembre 2024 e vista la presenza di un governo ad interim disposto, contrariamente alle autorità precedenti, al dialogo in merito al fascicolo sulle armi chimiche siriane, vi è la necessità e al contempo l'opportunità di accedere finalmente a tutte le informazioni non dichiarate dalle autorità precedenti in relazione al loro programma di armi chimiche, di mettere in sicurezza i siti connessi alle armi chimiche e il loro contenuto e di far sì che qualsiasi elemento pertinente sia distrutto dalla Siria, con conseguente verifica da parte del segretariato dell'OPCW. Vi è inoltre l'opportunità di proseguire le indagini riguardanti l'uso di armi chimiche in Siria, compresa l'individuazione dei responsabili, come indicato dal presidente ad interim della Siria l'8 febbraio 2025 durante il suo incontro a Damasco con il direttore generale dell'OPCW.

In Ucraina la minaccia dell'uso di armi chimiche permane e sono essenziali le attività dell'OPCW (compresa l'assistenza tecnica richiesta dall'Ucraina), dalla fornitura di dispositivi di protezione e rilevamento alla formazione degli operatori di primo intervento, fino alla valutazione dei campioni connessi al presunto uso di sostanze chimiche tossiche rinvenuti sul campo di battaglia in Ucraina.

Dal 2021 l'UE fornisce un valido sostegno all'OPCW attraverso la fornitura di prodotti e servizi erogati dal Satcen. Per l'efficacia operativa dell'OPCW è importante che il sostegno ai prodotti e ai servizi del Satcen sia mantenuto una volta che abbia cessato di produrre effetti la decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio, del 25 novembre 2021 ([1]).

([1]) Decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio, del 25 novembre 2021, a sostegno del potenziamento dell'efficacia operativa dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) mediante immagini satellitari (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 65).

Pertanto, la proposta in oggetto deve essere esaminata congiuntamente alla decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio, del 26 giugno 2023 ([2]), e alle attività connesse al risultato 3 («Risposte efficaci al presunto uso di armi chimiche»), nonché congiuntamente alla decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio, del 15 luglio 2024 ([3]). Le attività di cui alla decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio riguardano principalmente le operazioni dell'OPCW all'interno della sede centrale, mentre la presente proposta si concentra sulle operazioni dell'OPCW al di fuori della sede centrale (dispiegamenti, visite tecniche, formazione e fornitura di attrezzature alle autorità pertinenti in Siria e Ucraina). Le attività di cui alla decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio riguardano principalmente il trattamento dei dati e il trasferimento delle conoscenze in seno all'Organizzazione, mentre la presente proposta si concentra sul dispiegamento delle missioni e sulla fornitura di attrezzature in Siria e Ucraina.

2. **OBIETTIVO GENERALE**

L'obiettivo generale della presente azione è contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, alla fiducia e alla trasparenza nonché all'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa sostenendo le attività delle missioni relative alla Siria e all'Ucraina per garantire, attraverso l'OPCW, risposte efficaci ai rischi di proliferazione e uso delle armi chimiche, e mettendo inoltre gli Stati parte in condizione di garantire l'accertamento delle responsabilità nei casi connessi all'uso di armi chimiche, sulla base dei lavori e delle relazioni dell'OPCW. La fornitura di prodotti e servizi da parte del Satcen potenzia le capacità ai fini di tali attività oggetto del mandato dell'OPCW, nonché la sicurezza e l'accuratezza delle verifiche.

3. **OBIETTIVI SPECIFICI**

Gli obiettivi specifici dell'azione sono:

a. partecipare alla completa eliminazione, verificata a livello internazionale, del programma siriano di armi chimiche nonché accertare i fatti e individuare i responsabili in relazione all'uso di armi chimiche, conformemente alle pertinenti decisioni degli organi decisionali dell'OPCW;

b. fornire un'assistenza coerente con la CWC per consentire all'Ucraina di disporre delle capacità tecniche civili necessarie a garantire una risposta efficace agli incidenti che coinvolgono agenti per la guerra chimica e sostanze chimiche industriali tossiche, compresa la valutazione di campioni connessi al presunto uso di sostanze chimiche tossiche rinvenute sul campo di battaglia in Ucraina;

c. ampliare le capacità operative dell'OPCW attraverso la fornitura di prodotti e servizi del Satcen, a sostegno delle attività oggetto del mandato dell'OPCW.

4. **ATTIVITÀ E RISULTATI**

a. Siria

i. *Attività* – Dispiegamenti di squadre tecniche (ciascuno della durata di un mese) nell'arco di due anni per assistere le autorità siriane nelle seguenti attività:

— elaborare un inventario dettagliato delle armi chimiche, dei siti in cui sono presenti armi chimiche ([4]), delle attrezzature, delle munizioni e di altri componenti del programma siriano di armi chimiche. Si stima che le squadre dovranno visitare e valutare oltre 100 luoghi in tutta la Siria per raccogliere, tradurre, verificare e analizzare documenti, nonché per interrogare il personale interessato che è stato coinvolto nel programma di armi chimiche dell'ex regime siriano. La squadra tecnica dell'OPCW pubblicherà le relazioni necessarie al fine di orientare il processo decisionale degli organi decisionali dell'OPCW;

([2]) Decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio, del 26 giugno 2023, a sostegno del potenziamento dell'efficacia operativa dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) (GU L 168 del 3.7.2023, pag. 27).

([3]) Decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio, del 15 luglio 2024, a sostegno della pianificazione di transizione istituzionale per le missioni e capacità investigative straordinarie dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) (GU L, 2024/1984, 16.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1984/oj).

([4]) I siti da visitare comprendono tutti i siti dichiarati dalla Siria, in quanto le attività svolte presso tali siti — come la produzione su vasta scala di armi chimiche — non sono state pienamente dichiarate dalle ex autorità siriane. In alcuni casi, la Siria ha dichiarato solo attività di ricerca e sviluppo, mentre le prove indicano che si è verificata una produzione effettiva. Inoltre, le visite riguarderanno i siti individuati nelle decisioni degli organi decisionali dell'OPCW, quali campi di aviazione e altre strutture coinvolte, tra l'altro, nella produzione di sarin e cloro. Saranno altresì ispezionati tutti i siti non dichiarati che siano sospettati di essere coinvolti nel programma di armi chimiche della Siria. L'obiettivo è stabilire che cosa sia stato prodotto, quando, con quali attrezzature e in quali quantità, nonché cosa sia accaduto a tali armi, al fine di prevenirne la proliferazione e verificarne la distruzione.

— elaborare piani, modalità e inventari dettagliati per la distruzione verificata delle restanti armi chimiche siriane, compresa l'individuazione delle relative attrezzature e strutture;

— determinare l'uso delle sostanze chimiche tossiche come armi e individuare i responsabili. La squadra tecnica dell'OPCW pubblicherà relazioni per orientare il processo decisionale e l'azione degli organi decisionali dell'OPCW, delle autorità siriane e di altri attori internazionali (come il meccanismo internazionale, imparziale e indipendente – MIII).

Risultati:

— una dichiarazione piena e completa del programma di armi chimiche della Siria in virtù dell'obbligo che le autorità provvisorie siriane hanno ereditato nell'ambito della CWC;

— piani eseguibili per la distruzione delle armi chimiche ai fini della considerazione formale da parte del consiglio esecutivo dell'OPCW;

— l'istituzione di basi probatorie per l'uso di armi chimiche in Siria affinché le vittime ricevano giustizia e i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni.

Note: per garantire che i risultati attesi siano conseguiti in modo tempestivo ed efficiente in termini di costi sarà opportuno creare le strutture operative necessarie (strutture sicure per uffici, spazio di stoccaggio, attrezzature di comunicazione) al fine di sostenere un ampio dispiegamento sicuro, protetto ed efficace da parte delle squadre tecniche dell'OPCW e del personale di supporto impegnato per raggiungere i risultati di tale progetto in relazione alla Siria.

Il bilancio prevederà un numero massimo di giornate con gli esperti, indennità giornaliere e spese di trasporto da assegnare a tali attività di dispiegamento. Una quota del bilancio coprirà inoltre tutti i servizi e le attrezzature necessari per lo svolgimento di tali attività, compresi i pertinenti costi degli uffici adibiti al progetto.

b. Ucraina

i. *Attività 1* – Fornitura di formazioni tecniche specifiche e relative attrezzature protettive e di analisi in Ucraina e al di fuori dell'Ucraina presso strutture specializzate (come il Centro per la chimica e la tecnologia dell'OPCW) per gli operatori di primo intervento, gli investigatori e altri esperti ucraini in materia di risposta agli incidenti, raccolta di prove e analisi.

— Formazioni: sono previste quattro sessioni di formazione per 20 partecipanti ucraini durante il periodo d'azione dell'UE. Le formazioni riguarderanno le competenze in materia di rilevamento, protezione, decontaminazione, campionamento e analisi nel settore delle armi chimiche e degli agenti chimici.

— Tipi di attrezzature: per integrare i corsi di formazione saranno fornite attrezzature, quali «*FirstDefender*» e relativi materiali/dispositivi per il rilevamento delle armi chimiche, tute protettive, maschere protettive, kit per la prova della vestibilità delle maschere, kit di decontaminazione, kit di campionamento e analisi, kit ausiliari di strumenti per il lavoro sul campo (ad esempio GPS).

Risultati: gli operatori di primo intervento, gli investigatori e gli esperti ucraini, grazie a maggiori competenze e preparazione, sono in grado di affrontare in modo più efficace i casi di uso e presunto uso di sostanze chimiche tossiche, prevenire la perdita di vite umane e le lesioni e promuovere la trasparenza e l'accertamento delle responsabilità.

ii. *Attività 2* – Prestazione di visite di assistenza tecnica, se e quando richiesto dall'Ucraina per ricevere e analizzare, attraverso la rete di laboratori designati dell'OPCW indipendenti e certificati a livello internazionale, campioni raccolti da investigatori ucraini e relativi al presunto uso di sostanze chimiche tossiche come armi, anche per quanto riguarda il presunto uso di agenti antisommossa in prima linea.

Risultati: presentazione di relazioni alle autorità ucraine affinché prendano ulteriori decisioni su come utilizzare tali relazioni nelle indagini nazionali sull'uso di sostanze chimiche tossiche come armi, compresa la valutazione di campioni connessi al presunto uso di sostanze chimiche tossiche rinvenute sul campo di battaglia in Ucraina, nonché per la comunità internazionale, a sostegno della protezione della CWC e degli sforzi in materia di accertamento delle responsabilità.

c. Satcen ([5])

i. *Attività* – Fornitura di prodotti e servizi del Satcen ([6]) per sostenere l'efficacia e la sicurezza della pianificazione operativa delle squadre tecniche dell'OPCW che si preparano al dispiegamento in qualsiasi operazione di emergenza, per svolgere indagini, formazione o altre attività come previsto nella convenzione dagli organi decisionali dell'OPCW o su richiesta degli Stati parte.

Risultati: i dispiegamenti delle squadre tecniche dell'OPCW si svolgono con la massima efficienza, sicurezza e protezione; i prodotti e servizi forniscono indicazioni utili per la convalida probatoria delle conclusioni delle squadre tecniche dell'OPCW.

5. **BENEFICIARI FINALI**

a. Stati parte della CWC;

b. funzionari ed esperti governativi in Siria e Ucraina;

c. vittime dell'uso di armi chimiche in Siria e Ucraina;

d. personale dell'OPCW dispiegato in missioni di emergenza.

6. **DURATA**

La durata complessiva dell'azione è stimata in 24 mesi.

([5]) L'attuazione delle attività del Satcen nell'ambito di questo nuovo progetto deve iniziare il giorno successivo alla scadenza della decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio, del 25 novembre 2021.

([6]) L'attuazione delle attività del Satcen sarà pienamente conforme alla decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare dell'Unione europea e avrà luogo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, punto iii). Lascerà impregiudicato il ruolo del CPS e dell'AR di cui all'articolo 3 della decisione.

26CE0230

DECISIONE (PESC) 2025/2367 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2025

sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

1) Il trattato sul commercio delle armi («ATT») è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 2 aprile 2013 con la risoluzione 67/234 B. L'ATT è stato successivamente aperto alla firma il 3 giugno 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti dell'ATT.

2) L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali sono la sua efficace attuazione a opera degli Stati parte e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è, per definizione, un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il Consiglio ha adottato le decisioni 2013/768/PESC ([1]), (PESC) 2017/915 ([2]) e la decisione (PESC) 2021/2309 ([3]). Tali decisioni riguardano, tra l'altro, le attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione dell'ATT, ampliando in tal modo il portafoglio dell'Unione di assistenza relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all'ATT.

3) L'ATT ha istituito un segretariato per assistere gli Stati parte nella sua effettiva attuazione («segretariato»). Il segretariato è responsabile di ricevere, mettere a disposizione e distribuire i rapporti come previsto dall'ATT; di mantenere e fornire agli Stati parte l'elenco dei punti di contatto nazionali; di agevolare l'abbinamento delle offerte e delle richieste di assistenza relative all'attuazione dell'ATT e di promuovere la cooperazione internazionale come richiesto; di agevolare i lavori della conferenza degli Stati parte, anche occupandosi dei preparativi e fornendo i servizi necessari per le riunioni a norma dell'ATT ed esercitare le altre funzioni stabilite dalle conferenze degli Stati parte. Il segretariato gestisce inoltre il fondo fiduciario volontario, istituito dagli Stati parte a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'ATT al fine di assistere gli Stati parte nella sua attuazione, e il programma di sponsorizzazione dell'ATT, istituito per facilitare la partecipazione dei rappresentanti degli Stati parte alle riunioni dell'ATT.

4) Nell'ambito della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022, l'Unione si impegna a promuovere un ordine internazionale basato sulle regole con il multilateralismo come principio fondamentale e, al centro, le Nazioni Unite. L'Unione appoggia con determinazione l'aumento della partecipazione degli Stati e l'universalizzazione, la piena attuazione e applicazione dei trattati multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, compreso l'ATT. Nel contesto di tali obiettivi strategici generali, il sostegno per il segretariato contribuirebbe significativamente all'obiettivo specifico di rafforzare il sistema multilaterale su cui si fonda un commercio responsabile di armi.

5) Il segretariato si trova nella posizione ideale per mantenere i contatti con tutte le parti interessate multilaterali, regionali, nazionali e della società civile che realizzano progetti a sostegno dell'universalizzazione e/o dell'attuazione dell'ATT. L'Unione fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, sostenendo lo sviluppo di quadri giuridici e capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso e di materiali di armamento. Il segretariato dovrebbe garantire che i suoi progetti siano complementari ai programmi esistenti dell'Unione in materia di assistenza al controllo delle esportazioni di armi e beni a duplice uso, come quelli previsti dalla decisione (PESC) 2021/2309.

([1]) Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/768/oj).

([2]) Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/915/oj).

([3]) Decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 78 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2309/oj).

6) Il Consiglio ha adottato le decisioni (PESC) 2021/649 ([4]) e (PESC) 2023/2296 ([5]) al fine di fornire un supporto specifico allo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali dell'ATT, all'istituzione di un registro di esperti per sviluppare la capacità degli esperti ATT locali e regionali di fornire consulenza e formazione sull'attuazione dell'ATT, e all'istituzione di una banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse per l'attuazione dell'ATT.

7) La decisione (PESC) 2023/2296 del Consiglio scade il 30 novembre 2025. In considerazione della persistente difficile situazione finanziaria dell'ATT dovuta al fatto che alcuni Stati parte sono in arretrato con i loro contributi, è importante continuare a fornire sostegno di cui alla presente decisione. Tale sostegno dovrebbe concentrarsi sulla formazione di esperti nazionali e regionali in grado di fornire agli Stati parte una formazione e un'assistenza all'attuazione di qualità, anche in merito ai progetti del fondo fiduciario volontario; nonché sul miglioramento dell'adempimento, a opera degli Stati parte, degli obblighi di presentazione dei rapporti previsti dall'ATT, anche attraverso l'aumento del tasso di presentazione dei rapporti annuali e iniziali dell'ATT. Inoltre, dovrebbe essere fornito supporto per la manutenzione da parte del segretariato della banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di sostenere l'efficace attuazione e l'universalizzazione del trattato sul commercio delle armi («ATT»), l'Unione sostiene il segretariato istituito dall'ATT («segretariato») affinché intraprenda attività che abbiano gli obiettivi seguenti:

— fornire sostegno agli Stati parte dell'ATT al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un'efficace attuazione dell'ATT;

— rafforzare l'assetto istituzionale del segretariato quale principale organo preposto ad assistere gli Stati parte nell'attuazione dell'ATT.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene le seguenti attività di progetto:

a) la formazione di esperti ATT nazionali e regionali per fornire sostegno agli Stati parte nell'attuazione dell'ATT a livello nazionale;

b) il rafforzamento della comprensione, a opera degli Stati parte, degli obblighi di presentazione dei rapporti previsti dall'ATT e della capacità di adempiere a tali obblighi, anche attraverso l'elaborazione di un documento di orientamento volontario e di materiale formativo, laboratori pratici e il coordinamento di altre forme di assistenza internazionale;

c) la manutenzione della banca dati per l'abbinamento delle offerte e delle richieste di assistenza ai fini dell'attuazione dell'ATT.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al primo comma.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al segretariato.

3. Il segretariato svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il segretariato.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 993 533 EUR («spese»).

2. Le spese sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

([4]) Decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio, del 16 aprile 2021, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi (GU L 133, del 20.4.2021, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/649/oj).

([5]) Decisione (PESC) 2023/2296 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato del trattato sul commercio delle armi a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi (GU L, 2023/2296, del 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2296/oj).

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, conclude il necessario accordo con il segretariato («accordo»). L'accordo prevede che il segretariato dell'ATT assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dal segretariato. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi 24 mesi dalla data di conclusione dell'accordo oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione nel caso in cui il necessario accordo non sia stato concluso entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

ALLEGATO

Sostegno dell'Unione per le attività del segretariato del trattato sul commercio delle armi a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi

1. **Contesto**

Il segretariato del trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty* – ATT) è istituito a norma dell'articolo 18 dell'ATT per assistere gli Stati parte nell'efficace attuazione del trattato. Il segretariato dell'ATT è «dotato di una struttura minimale», come prescritto dall'articolo 18 del trattato, e dispone di un bilancio limitato approvato dalla Conferenza annuale degli Stati parte. Di conseguenza, il segretariato dell'ATT ha una limitata capacità di fornire sostegno o assistenza in materia di attuazione al di là dei compiti fondamentali individuati dal trattato. Tuttavia, in virtù del processo di adempimento del suo mandato e di supporto al processo ATT, e data la sua vicinanza al trattato e agli sforzi di attuazione, il segretariato dell'ATT si trova in una posizione unica per individuare i settori o le lacune che necessitano di un sostegno all'attuazione.

Sulla base dei progressi compiuti durante le fasi precedenti del sostegno dell'UE al segretariato dell'ATT, il progetto mira ad affrontare tre settori critici e interconnessi dell'attuazione dell'ATT: la prevenzione della diversione di armi convenzionali, la fornitura di assistenza su misura per rafforzare i sistemi nazionali e il rafforzamento della trasparenza e dello scambio di informazioni.

La diversione rimane un grave ostacolo al commercio responsabile di armi. Nonostante gli obblighi di cui all'articolo 11 dell'ATT, molti Stati parte continuano ad affrontare sfide significative in termini di capacità nel prevenire e individuare la diversione e nel rispondervi. Tra gli ostacoli principali figurano il limitato coordinamento interagenzie e la scarsa condivisione di informazioni tra le parti interessate nazionali e internazionali, risorse tecniche e umane insufficienti e la mancanza di solidi strumenti per la valutazione del rischio e la verifica successiva alla consegna. Inoltre, data la natura politicamente e operativamente sensibile del problema, solo un numero limitato di delegazioni è stato disposto a condividere casi concreti di diversione al forum per lo scambio di informazioni sulla diversione dell'ATT (*Diversion Information Exchange Forum* – DIEF). Tale esitazione pregiudica il potenziale del forum di agevolare la cooperazione pratica, costruire la fiducia tra gli Stati parte e individuare misure concrete per colmare le lacune esistenti nelle catene di trasferimento di armi. Tuttavia, i rappresentanti delle regioni più colpite dalla diversione hanno espresso la volontà di condividere informazioni sul fenomeno con i paesi delle rispettive regioni. In un documento di lavoro presentato dalla Francia e dal Brasile all'11ª Conferenza degli Stati parte (CSP 11) si sottolinea l'importanza delle riunioni regionali e subregionali per migliorare la comprensione delle sfide in materia di diversione e promuovere misure efficaci per prevenirla, individuarla e affrontarla. Vi è pertanto un'opportunità non realizzata che il segretariato potrebbe sostenere.

Allo stesso tempo, la necessità di un'assistenza su misura per rafforzare i sistemi nazionali di diversi Stati parte rimane una sfida diffusa e persistente. Gli inserimenti nella banca dati dell'ATT per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse riguardano richieste di sostegno nella creazione o nell'aggiornamento delle liste di controllo, come anche in ambiti correlati quali l'istituzione di quadri solidi per regolamentare i trasferimenti di armi e il miglioramento dei sistemi di conservazione dei dati. Sebbene il fondo fiduciario volontario svolga un ruolo fondamentale nel rispondere a tali esigenze, molti Stati continuano a incontrare difficoltà nell'individuare con precisione il tipo di sostegno di cui necessitano. In tale contesto, interventi volti a rendere maggiormente operativa la banca dati dell'ATT per l'abbinamento, grazie tra l'altro all'individuazione di possibili fornitori di assistenza, l'abbinamento di questi ultimi agli Stati parte con esigenze di assistenza e l'agevolazione delle attività derivanti da tali abbinamenti, potrebbero integrare i meccanismi di finanziamento come il fondo fiduciario volontario e rafforzarne l'impatto.

Infine, la trasparenza richiede un'attenzione costante, non solo attraverso la presentazione di rapporti iniziali e annuali, ma anche attraverso un più ampio scambio di informazioni su questioni di reciproco interesse tra gli Stati, nonché discussioni correlate nell'ambito dei gruppi di lavoro dell'ATT. Sulla base dei risultati delle fasi di progetto precedenti e accogliendo le raccomandazioni della presidenza del gruppo di lavoro «Trasparenza e rendicontazione» alla CSP 11, il segretariato ritiene che il potenziamento dell'infrastruttura informatica costituisca un significativo passo avanti, in quanto ottimizzerà la presentazione dei rapporti, migliorerà l'accessibilità e l'utilizzabilità degli strumenti per la rendicontazione e rafforzerà lo scambio di informazioni, promuovendo in tal modo gli obiettivi generali di trasparenza del trattato.

Il presente documento di riflessione illustra i settori prioritari in cui un sostegno mirato può migliorare in modo sostanziale l'attuazione del trattato. Il segretariato dell'ATT si trova in una posizione privilegiata per guidare tali sforzi, ma ha bisogno di risorse aggiuntive per soddisfare tali esigenze di attuazione.

2. **Obiettivo generale**

Contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità a livello internazionale e regionale e ridurre le sofferenze umane, sostenendo l'efficace attuazione dell'ATT attraverso una cooperazione regionale rafforzata, un'assistenza tecnica su misura, l'aumento della trasparenza e un maggiore scambio di informazioni.

3. **Risultati attesi**

a) Rafforzamento delle capacità nazionali e regionali di individuare i rischi di diversione, le tendenze e le pratiche di mitigazione;

b) maggiore efficacia della cooperazione internazionale nel prevenire la diversione e nell'eseguire i controlli dei trasferimenti, attraverso iniziative congiunte, partenariati e lo scambio tempestivo di informazioni;

c) maggiore condivisione di informazioni di rilevanza operativa per contrastare la diversione attraverso il DIEF e altre piattaforme di informazione dell'ATT;

d) uso più ampio e costante della banca dati ATT per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse, ai fini di un abbinamento effettivo delle esigenze individuate negli Stati e delle risorse disponibili per l'attuazione dell'ATT;

e) rafforzamento della capacità istituzionale, giuridica e tecnica per attuare le disposizioni dell'ATT;

f) maggiore visibilità degli sforzi di attuazione dell'ATT a livello nazionale e regionale;

g) migliore accessibilità e utilizzabilità degli strumenti e delle risorse per la rendicontazione, ai fini della presentazione di rapporti annuali e iniziali dell'ATT più tempestivi, completi e comparabili;

h) scambio più ampio e più sostanziale di informazioni su questioni di reciproco interesse in merito all'attuazione dell'ATT e discussioni correlate nell'ambito dei gruppi di lavoro dell'ATT.

3.1 **Risultati intermedi misurabili**

Per misurare i progressi verso il conseguimento dei succitati risultati, si attendono i seguenti risultati intermedi misurabili entro la fine dell'azione:

a) realizzazione di 5 laboratori regionali/subregionali sulla prevenzione della diversione;

b) formazione di 50 funzionari nazionali sulla prevenzione della diversione e sulle misure di mitigazione;

c) elaborazione di note orientative informali e materiale informativo ad uso dei fornitori tecnici e dei partner esecutivi;

d) abbinamento di un massimo di 10 richieste inserite nella banca dati ATT per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse con i fornitori di assistenza e agevolazione delle attività che ne derivano;

e) trattamento da parte del segretariato di un massimo di 5 richieste della banca dati ATT per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse;

f) aumento del numero di rapporti annuali e iniziali dell'ATT presentati in modo tempestivo e completo grazie a un migliore accesso e a un ricorso più agevole agli strumenti e alle risorse per la rendicontazione;

g) maggiore coinvolgimento e scambio di informazioni sulla piattaforma dell'ATT.

4. **Realizzazioni e attività attese**

4.1 **Laboratori regionali sulla diversione**

Sviluppo delle capacità dei funzionari nazionali per migliorare la comprensione e rafforzare la fiducia nel condividere le informazioni sulla prevenzione della diversione di armi, promuovere un maggiore coinvolgimento nel DIEF, anche attraverso la presentazione di casi e di esperienze sia a livello regionale che a Ginevra.

Si propongono le seguenti attività:

a) organizzare, tenere e moderare cinque (5) laboratori regionali/subregionali sulla prevenzione della diversione che fungano da piattaforme riservate per un dialogo strutturato tra gli Stati;

b) trarre gli elementi essenziali dai laboratori regionali e subregionali — fra cui i rischi di diversione, le strategie di mitigazione e le sfide specifiche per regione — per strutturare e orientare discussioni più ampie nel DIEF, così da promuovere l'apprendimento transregionale e la continuità tematica;

c) assistere i partecipanti al DIEF nella condivisione di informazioni su base volontaria e in forma anonima, mettendo a loro disposizione buone pratiche, esempi e insegnamenti tratti dai laboratori regionali, così da promuovere un coinvolgimento attivo e improntato alla fiducia nelle sessioni del DIEF.

4.2. **Assistenza su misura per l'attuazione dell'ATT**

La banca dati ATT per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse è stata sviluppata nella fase I e ulteriormente perfezionata nella fase II, in seguito a consultazioni con le principali parti interessate. Per continuare a renderla operativa, il segretariato dell'ATT individuerà i possibili fornitori di assistenza e agevolerà gli abbinamenti, come anche le attività che ne derivano. Il segretariato si baserà inoltre sui documenti di orientamento esistenti per elaborare materiale pertinente ad uso dei fornitori di assistenza e provvederà a rispondere alle richieste di assistenza mediante un supporto tecnico breve e mirato. Tutte le attività saranno strettamente coordinate con lo Stato richiedente, il progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT e il fondo fiduciario volontario, così da migliorare la capacità di attuare con efficacia le disposizioni del trattato.

Si propongono le seguenti attività:

a) agevolare le opportunità di abbinamento con i pertinenti donatori, fornitori tecnici o partner esecutivi (Stati, organizzazioni internazionali e regionali, società civile, industria) e un massimo di dieci (10) attività di assistenza che ne derivano, fra cui il sostegno finanziario e sostanziale;

b) preparare, sulla scorta del materiale formativo e orientativo elaborato nelle precedenti fasi di progetto e nei gruppi di lavoro dell'ATT, note orientative informali e materiale informativo ad uso dei fornitori tecnici e dei partner esecutivi che rispondono alle richieste di assistenza;

c) fornire sostegno su misura in risposta a cinque (5) richieste inserite nella banca dati ATT per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse in merito a settori chiave del trattato, in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13. Il sostegno su misura consisterà in brevi consulenze tecniche (a distanza o nel paese) incentrate sulle esigenze e sulle sfide nazionali, in linea con il ruolo e la capacità del segretariato.

4.3. **Miglioramento della presentazione di rapporti nazionali e dello scambio di informazioni**

Sulla base dei risultati delle precedenti fasi di progetto, il segretariato dell'ATT faciliterà la presentazione dei rapporti annuali e iniziali dell'ATT e intensificherà lo scambio di informazioni tra gli Stati parte, gli Stati firmatari e altre parti interessate dell'ATT.

Si propongono le seguenti attività:

a) proseguire lo sviluppo delle capacità di presentazione dei rapporti nazionali grazie alla messa a punto e alla diffusione del materiale formativo esistente per aiutare i funzionari nazionali a comprendere meglio gli obblighi e i processi di presentazione dei rapporti in ambito ATT. A tal fine saranno previsti un modulo di e-learning e risorse interattive e di facile utilizzo;

b) migliorare ulteriormente il formato dei modelli di rapporti annuali e iniziali dell'ATT per una maggiore chiarezza, utilizzabilità e accessibilità;

c) potenziare l'infrastruttura informatica dell'ATT a sostegno di uno scambio significativo di informazioni su questioni di reciproco interesse e delle discussioni nell'ambito dei gruppi di lavoro dell'ATT.

5. **Beneficiari**

Il progetto andrà a diretto vantaggio dei seguenti attori coinvolti nell'attuazione dell'ATT attraverso il rafforzamento della loro capacità tecnica, dei meccanismi di coordinamento e dell'accesso agli strumenti pratici:

a) autorità nazionali, compresi i funzionari addetti alla concessione di licenze, alle attività doganali e alle attività di contrasto;

b) punti focali nazionali designati per l'attuazione dell'ATT;

c) organizzazioni regionali e internazionali impegnate nel controllo delle armi;

d) Stati parte e Stati firmatari che necessitano di assistenza.

6. **Coordinamento con altre pertinenti attività di assistenza**

Il segretariato dell'ATT è a conoscenza di altri meccanismi di finanziamento impegnati nel sostegno di progetti relativi all'attuazione dell'ATT, quali il meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR) e il progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT. Il segretariato dell'ATT ha collaborato strettamente con i soggetti che gestiscono o attuano i due fondi, segnatamente BAFA e Expertise France, nell'intento di evitare la duplicazione dei finanziamenti. Tale collaborazione ha comportato la condivisione periodica di informazioni riservate sulle domande ricevute e sui progetti approvati dai vari fondi.

Con l'avvio della fase IV del progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT, il segretariato dell'ATT continuerà a sfruttare e a rafforzare le relazioni consolidate con il BAFA e Expertise France per garantire la complementarità tra il progetto del segretariato dell'ATT finanziato dall'UE e i lavori portati avanti nell'ambito del progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT.

Il segretariato dell'ATT continuerà inoltre a chiedere il contributo dei partner esecutivi del progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT quando si tratterà di individuare i rappresentanti dei governi e altri soggetti da coinvolgere nelle attività proposte. Per consolidare ulteriormente il coordinamento con il progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT, il segretariato esaminerà le opportunità per allineare i piani di lavoro e i calendari, compresa l'eventuale organizzazione di eventi congiunti, se del caso.

In sintesi, il segretariato dell'ATT rileva notevoli opportunità per la prosecuzione del dialogo e del partenariato con il progetto dell'UE di sensibilizzazione sull'ATT, in particolare nell'ambito della fase III, al fine di garantire la complementarità e promuovere l'obiettivo condiviso di un'efficace attuazione dell'ATT.

7. **Pacchetto di strumenti per la visibilità**

a) Inclusione di informazioni relative al progetto finanziato dall'UE nei rapporti annuali del segretariato dell'ATT alla Conferenza degli Stati parte;

b) presentazione di aggiornamenti da parte del segretariato dell'ATT sul progetto finanziato dall'UE in occasione di una riunione preparatoria informale dell'ATT per ciascun ciclo della Conferenza degli Stati parte;

c) agevolazione della partecipazione della delegazione dell'UE a qualsiasi evento, missione e laboratorio organizzato dal segretariato dell'ATT a livello nazionale o regionale;

d) garantire che tutto il materiale prodotto nell'ambito del progetto finanziato dall'UE indichi chiaramente che è stato finanziato dall'UE;

e) garantire che in tutti gli eventi, le formazioni e i laboratori organizzati nell'ambito del progetto sia chiaramente indicato che sono stati finanziati dall'UE.

8. **Valutazione d'impatto**

Un quadro di monitoraggio basato sui risultati seguirà le realizzazioni e valuterà l'impatto dei laboratori regionali e delle missioni nazionali, consentendo una gestione adattiva durante l'intera attuazione.

9. **Presentazione di rapporti**

Le modalità di presentazione di rapporti per il progetto saranno stabilite conformemente alle disposizioni del contratto siglato tra il segretariato dell'ATT e l'Unione europea.

10. **Durata**

La durata del progetto sarà di 24 mesi.

26CE0231

DECISIONE (PESC) 2025/2373 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2025

che modifica la decisione (PESC) 2024/3116 relativa all'Accademia europea per la sicurezza e la difesa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 42, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 dicembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/3116 ([1]).

(2) Conformemente alla decisione (PESC) 2024/3116, il capo dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) ha presentato al comitato direttivo uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'AESD per l'esercizio 2026.

(3) Il 10 luglio 2025 il comitato direttivo ha approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'AESD per l'esercizio 2026, che è poi stato trasmesso alla Commissione europea dal capo dell'AESD.

(4) È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per il periodo dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2024/3116,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2024/3116 è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nel periodo dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 è di 3 309 800,02 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

([1]) Decisione (PESC) 2024/3116 del Consiglio, del 9 dicembre 2024, relativa all'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e che abroga la decisione (PESC) 2020/1515 (GU L, 2024/3116, del 10.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3116/oj).

26CE0232

DECISIONE (UE) 2025/2378 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2025

relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Lettonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni [1],

vista la proposta del governo lettone,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

(2) Il 10 dicembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2025/71 [2], relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2025 al 25 gennaio 2030.

(3) Due seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Aivars OKMANIS e del sig. Dainis TURLAIS.

(4) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Justīne PANTEĻĒJEVA.

(5) Un seggio di supplente diventerà vacante in seguito alla nomina del sig. Jānis ROZENBERGS a membro del Comitato delle regioni.

(6) Il governo lettone ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2030: la sig.ra Mairita LŪSE, *Deputāte, Rīgas dome* (consigliera comunale di Riga), e il sig. Jānis ROZENBERGS, *Deputāts, Cēsu novada pašvaldības dome* (consigliere comunale di Cesis).

(7) Il governo lettone ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2030: il sig. Edgars IKSTENS, *Deputāts, Rīgas dome* (consigliere comunale di Riga), e il sig. Leons LĪDUMS, *Deputāts, Aizkraukles novada pašvaldības dome* (consigliere comunale di Aizkraukle),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2030, i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale:

a) quali membri:

— la sig.ra Mairita LŪSE, *Deputāte, Rīgas dome* (consigliera comunale di Riga),

[1] GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/852/oj.
[2] Decisione (UE) 2025/71 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2025 al 25 gennaio 2030 (GU L, 2025/71, 16.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/71/oj).

— il sig. Jānis ROZENBERGS, *Deputāts, Cēsu novada pašvaldības dome* (consigliere comunale di Cesis),

e

b) quali supplenti:

— il sig. Edgars IKSTENS, *Deputāts, Rīgas dome* (consigliere comunale di Riga),

— il sig. Leons LĪDUMS, *Deputāts, Aizkraukles novada pašvaldības dome* (consigliere comunale di Aizkraukle).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Luxembourg, il 21 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE

26CE0233

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2334 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2025

che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute da alcuni Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2025)7762]

(I testi in lingua ceca, danese, estone, francese, greca, italiana, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ([1]), in particolare gli articoli 55 e 104,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ([2]), in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in relazione alle spese di cui all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116.

(2) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione deve effettuare le verifiche necessarie, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo con gli Stati membri interessati e notificare loro formalmente le proprie conclusioni.

(3) Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, all'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ([3]), all'articolo 55, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 43 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ([4]), alcuni Stati membri si sono avvalsi della procedura di conciliazione. La Commissione ha esaminato le relazioni redatte dall'organo di conciliazione sui risultati di tali procedure.

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.
([2]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj).

(4) Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) 2021/2116, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute secondo modalità che non violano il diritto dell'Unione, fatte salve, per quanto riguarda le spese sostenute a norma del regolamento (UE) 2021/2116, alcune limitazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, secondo e terzo comma, di tale regolamento.

(5) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito del dialogo bilaterale e delle procedure di conciliazione, risulta che parte delle spese dichiarate da alcuni Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata a titolo del FEAGA e del FEASR.

(6) È opportuno che la Commissione indichi gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non si riferiscono a spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione a tali Stati membri, dei risultati delle verifiche, salvo altrimenti disposto all'articolo 52, paragrafo 4, lettere b) e c), e all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, e all'articolo 55, paragrafo 4, lettere b) e c), e all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116.

(7) Gli importi che la presente decisione esclude dal finanziamento dell'Unione dovrebbero tenere conto anche delle eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni e sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento.

(8) Per i casi oggetto della presente decisione la Commissione ha comunicato la valutazione degli importi da escludere per inosservanza delle norme dell'Unione agli Stati membri nella relazione di sintesi ([5]).

(9) La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in cause pendenti alla data del 26 agosto 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2025

Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione

([5]) Ares(2025)9227496.

ALLEGATO

Rettifiche finanziarie

FEAGA

Rettifiche finanziarie - esclusa la condizionalità

Voce di bilancio: 6200

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
DK	Programma dell'UE destinato alle scuole	2024	Carenze in 2 controlli essenziali (EF 2024).	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 91 026,69	0,00	- 91 026,69
	Programma dell'UE destinato alle scuole	2025	Carenze in 2 controlli essenziali (EF 2025).	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 104 294,02	0,00	- 104 294,02
	Programma dell'UE destinato alle scuole	2022	Carenze in 2 controlli essenziali (EF 2022-2023).	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 83 466,94	0,00	- 83 466,94
	Programma dell'UE destinato alle scuole	2023	Carenze in 2 controlli essenziali (EF 2022-2023).	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 135 331,44	0,00	- 135 331,44
					Totale DK:	**EUR**	**- 414 119,09**	**0,00**	**- 414 119,09**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
EE	Programma dell'UE destinato alle scuole	2022	Controlli per accertare l'ammissibilità dell'aiuto (controllo essenziale) Rispetto delle disposizioni relative ai controlli amministrativi delle domande di aiuto e delle prove documentali per la fornitura e la distribuzione di prodotti. EF 2022 (anno solare 2021/22).	UNA TANTUM		EUR	- 26 917,27	0,00	- 26 917,27

	Programma dell'UE destinato alle scuole	2023	Controlli per accertare l'ammissibilità dell'aiuto (controllo essenziale) Rispetto delle disposizioni relative ai controlli amministrativi delle domande di aiuto e delle prove documentali. EF 2023 e 2024 (anni solari 2022/23 e 2023/24).	UNA TANTUM		EUR	- 34 679,37	0,00	- 34 679,37
	Programma dell'UE destinato alle scuole	2024	Controlli per accertare l'ammissibilità dell'aiuto (controllo essenziale) Rispetto delle disposizioni relative ai controlli amministrativi delle domande di aiuto e delle prove documentali. EF 2023 e 2024 (anni solari 2022/23 e 2023/24).	UNA TANTUM		EUR	- 30 904,10	0,00	- 30 904,10
					Totale EE:	**EUR**	**- 92 500,74**	**0,00**	**- 92 500,74**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
ES	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2022	1.1. Esecuzione della garanzia nel contesto di una procedura di recupero 1.2. Termine per l'avvio e il seguito delle procedure di recupero (irregolarità segnalate a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 908/2014) 1.3. Importo irrecuperabile	UNA TANTUM		EUR	- 2 149 745,24	0,00	- 2 149 745,24

	Aiuti diretti disaccoppiati	2023	Regime di pagamento di base - Anno di domanda 2022 - Tutti gli organismi pagatori	UNA TANTUM		EUR	- 17 908,57	0,00	- 17 908,57
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2017	Errori finanziari riscontrati dall'organismo di certificazione	UNA TANTUM		EUR	- 31 212,95	0,00	- 31 212,95
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2022	Errori finanziari riscontrati dall'organismo di certificazione	UNA TANTUM		EUR	- 26 890,97	0,00	- 26 890,97
	Aiuti diretti disaccoppiati	2023	INVERDIMENTO - Anno di domanda 2022 - Tutti gli organismi pagatori	UNA TANTUM		EUR	- 10 879,09	0,00	- 10 879,09
	Aiuti diretti disaccoppiati	2023	Regime per i giovani agricoltori - Anno di domanda 2022 - 5 organismi pagatori	UNA TANTUM		EUR	- 251 421,29	0,00	- 251 421,29
	Aiuti diretti disaccoppiati	2023	Regime per i giovani agricoltori - Anno di domanda 2022 - Tutti gli organismi pagatori	UNA TANTUM		EUR	- 2 519 577,06	0,00	- 2 519 577,06
					Totale ES:	**EUR**	**- 5 007 635,17**	**0,00**	**- 5 007 635,17**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
IT	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Gestione del debito - FEAGA - Riconoscimento e registrazione del debito - Recupero e rendicontazione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 1 426 671,94	0,00	- 1 426 671,94
	Programma dell'UE destinato alle scuole	2020	Carenza nel controllo essenziale "Controlli per accertare l'ammissibilità dell'aiuto" - Ragionevolezza del sistema basato sui costi - Parti del regime relative agli ortofrutticoli e ai prodotti lattiero-caseari - Esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 60 672,95	0,00	- 60 672,95

	Programma dell'UE destinato alle scuole	2021	Carenza nel controllo essenziale "Controlli per accertare l'ammissibilità dell'aiuto" - Ragionevolezza del sistema basato sui costi - Parti del regime relative agli ortofrutticoli e ai prodotti lattiero-caseari - Esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 101 884,30	0,00	- 101 884,30
	Programma dell'UE destinato alle scuole	2022	Carenza nel controllo essenziale "Controlli per accertare l'ammissibilità dell'aiuto" - Ragionevolezza del sistema basato sui costi - Parti del regime relative agli ortofrutticoli e ai prodotti lattiero-caseari - Esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 25 923,55	0,00	- 25 923,55
	Programma dell'UE destinato alle scuole	2021	Carenza nel controllo essenziale "Controlli per accertare l'ammissibilità dell'aiuto" - Rispetto dei limiti e dei massimali (Allegato V prodotti) - Parte del regime relativa ai prodotti lattiero-caseari - Esercizi finanziari 2021 e 2022	UNA TANTUM		EUR	- 1 454 557,16	0,00	- 1 454 557,16
	Programma dell'UE destinato alle scuole	2022	Carenza nel controllo essenziale "Controlli per accertare l'ammissibilità dell'aiuto" - Rispetto dei limiti e dei massimali (Allegato V prodotti) - Parte del regime relativa ai prodotti lattiero-caseari - Esercizi finanziari 2021 e 2022	UNA TANTUM		EUR	- 1 008 514,70	0,00	- 1 008 514,70
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Gestione del debito FEAGA	UNA TANTUM		EUR	- 34 401 844,77	0,00	- 34 401 844,77

	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2023	Gestione del debito FEAGA	UNA TANTUM		EUR	- 69 505,75	0,00	- 69 505,75
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Tasso forfettario FEAGA 10 % (gestione del debito)	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 1 541 550,41	0,00	- 1 541 550,41
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Legittimità e regolarità	UNA TANTUM		EUR	- 2 676,83	0,00	- 2 676,83
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Settore quote latte	UNA TANTUM		EUR	- 67 948,53	0,00	- 67 948,53
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.1. della lettera di conciliazione - PO 2018 - Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi per accertare l'ammissibilità dei programmi operativi e delle domande di aiuto (controllo essenziale) - Regioni AGEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 503 595,41	0,00	- 1 503 595,41
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.1. della lettera di conciliazione - PO 2019 - Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi per accertare l'ammissibilità dei programmi operativi e delle domande di aiuto (controllo essenziale) - Regioni AGEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 532 090,40	0,00	- 532 090,40

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.1. della lettera di conciliazione - PO 2019 - Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi per accertare l'ammissibilità dei programmi operativi e delle domande di aiuto (controllo essenziale) - Regioni AGEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 898 925,51	0,00	- 1 898 925,51
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.1. della lettera di conciliazione - PO 2019 - Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi per accertare l'ammissibilità dei programmi operativi e delle domande di aiuto (controllo essenziale) - Regioni AGEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 2 755,16	0,00	- 2 755,16
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.1. della lettera di conciliazione - PO 2020 - Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi per accertare l'ammissibilità dei programmi operativi e delle domande di aiuto (controllo essenziale) - Regioni AGEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 551 042,39	0,00	- 551 042,39
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.1. della lettera di conciliazione - PO 2020 - Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi per accertare l'ammissibilità dei programmi operativi e delle domande di aiuto (controllo essenziale) - Regioni AGEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 947 771,35	0,00	- 1 947 771,35

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 73 241,10	0,00	- 73 241,10
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 137 236,61	0,00	- 137 236,61
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 34 373,44	0,00	- 34 373,44
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 122 672,00	0,00	- 122 672,00
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 177,98	0,00	- 177,98

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 56 569,77	0,00	- 56 569,77
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 201 886,33	0,00	- 201 886,33
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 292,92	0,00	- 292,92
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 39 055,79	0,00	- 39 055,79
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 138 050,64	0,00	- 138 050,64

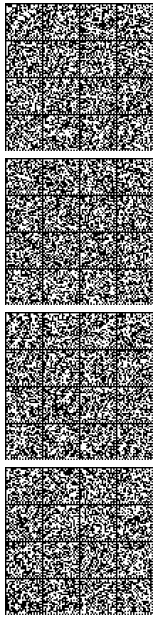

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 78 834,09	0,00	- 78 834,09
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 278 655,10	0,00	- 278 655,10
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 9 720,54	0,00	- 9 720,54
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 45 861,35	0,00	- 45 861,35
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato da ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 329,28	0,00	- 5 329,28

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato da ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 22 389,43	0,00	- 22 389,43
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 29 110,02	0,00	- 29 110,02
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 122 297,27	0,00	- 122 297,27
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 11 789,04	0,00	- 11 789,04
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 30 500,99	0,00	- 30 500,99

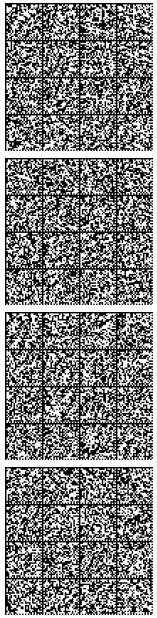

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 51 403,52	0,00	- 51 403,52
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 132 992,83	0,00	- 132 992,83
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 3 863,70	0,00	- 3 863,70
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 8 817,28	- 1 991,42	- 6 825,86
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 2 970,54	0,00	- 2 970,54

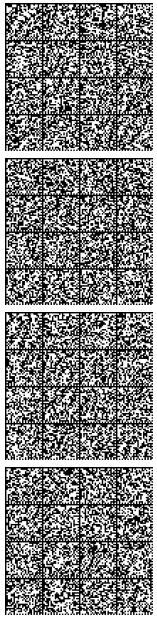

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 904,46	0,00	- 904,46
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 12 647,15	0,00	- 12 647,15
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 3 850,77	- 2 448,32	- 1 402,45
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 2 617,78	0,00	- 2 617,78
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 251,90	0,00	- 1 251,90

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 11 618,66	0,00	- 11 618,66
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 556,39	0,00	- 5 556,39
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 387,59	- 58,57	- 5 329,02
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 37 474,35	- 37 202,78	- 271,57
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 546,42	- 327,85	- 218,57

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 6 742,44	- 59,19	- 6 683,25
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 3 643,50	- 2 186,10	- 1 457,40
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 44 958,18	- 44 695,06	- 263,12
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 594,71	0,00	- 1 594,71
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 7 619,91	0,00	- 7 619,91

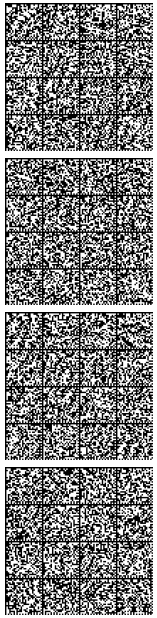

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 8 439,91	0,00	- 8 439,91
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 40 328,05	0,00	- 40 328,05
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 7 348,41	0,00	- 7 348,41
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	0,00	0,00	0,00
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 25 962,90	- 23 161,34	- 2 801,56

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2018 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	0,01	0,00	0,01
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 367,95	0,00	- 1 367,95
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 332,63	0,00	- 5 332,63
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 11 777,71	0,00	- 11 777,71
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2019 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 45 912,43	- 26 892,44	- 19 019,99

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 976,17	0,00	- 976,17
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori superiori a quello convalidato dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 6 922,25	0,00	- 6 922,25
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 6 859,55	0,00	- 6 859,55
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.1. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO PO 2020 - Calcolo e uso di tassi forfettari, tabelle di costi unitari e costi specifici - Valori non convalidati dall'ISMEA	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 48 642,06	0,00	- 48 642,06
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA OP 2018 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 1 160 116,53	0,00	- 1 160 116,53

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 551 184,87	0,00	- 551 184,87
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 1 967 069,93	0,00	- 1 967 069,93
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 2 854,03	0,00	- 2 854,03
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 100 129,47	0,00	- 100 129,47
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGEA OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 353 927,94	0,00	- 353 927,94
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA OP 2018 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 1 079 775,07	0,00	- 1 079 775,07

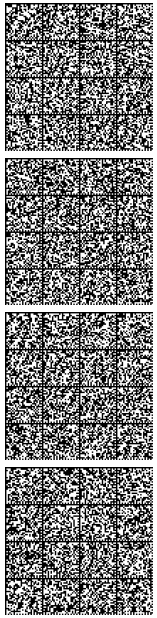

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 842 092,55	0,00	- 842 092,55
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 3 537 806,24	0,00	- 3 537 806,24
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 1 190 974,95	0,00	- 1 190 974,95
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 3 081 328,69	0,00	- 3 081 328,69
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2022	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AGREA OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	0,00	0,00	0,00
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA OP 2018 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 170 560,20	0,00	- 170 560,20

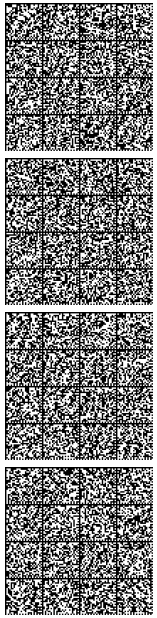

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 180 637,90	0,00	- 180 637,90
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 55 000,08	0,00	- 55 000,08
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 148 846,30	0,00	- 148 846,30
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 71 182,82	0,00	- 71 182,82
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2022	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP ARTEA OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	0,00	0,00	0,00
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA OP 2018 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 36 168,43	- 19,66	- 36 148,77

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 4 555,36	0,00	- 4 555,36
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 56 210,04	- 2 485,84	- 53 724,20
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 43 045,51	0,00	- 43 045,51
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 205 682,34	0,00	- 205 682,34
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2022	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP AVEPA OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	0,00	0,00	0,00
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO OP 2018 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 487 137,43	0,00	- 487 137,43

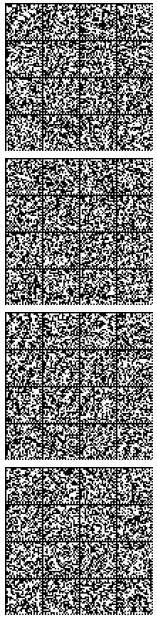

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO OP 2018 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	0,09	0,00	0,09
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2019	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 94 172,96	0,00	- 94 172,96
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 821 977,35	0,00	- 821 977,35
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO OP 2019 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	0,00	0,00	0,00
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2020	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 179 151,90	0,00	- 179 151,90
	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2021	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 1 270 393,96	0,00	- 1 270 393,96

	Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2022	Punto 1.1.2.2. della lettera di conciliazione - Intero territorio italiano - OP OPLO OP 2020 - Costi non ammissibili per il regime dei programmi operativi FV	UNA TANTUM		EUR	- 6 003,51	0,00	- 6 003,51
	Controllo delle operazioni	2017	Controllo 0,5 % 2017 2018 2019	FORFETTARIA	0,50%	EUR	- 870 976,83	- 10 005,58	- 860 971,25
	Controllo delle operazioni	2018	Controllo 0,5 % 2017 2018 2019	FORFETTARIA	0,50%	EUR	- 898 224,71	- 33 108,67	- 865 116,04
	Controllo delle operazioni	2019	Controllo 0,5 % 2017 2018 2019	FORFETTARIA	0,50%	EUR	- 802 973,05	- 7 333,76	- 795 639,29
	Controllo delle operazioni	2017	Controllo 2,5 % 2017 2018 2019	FORFETTARIA	2,50%	EUR	- 95 524,10	0,00	- 95 524,10
	Controllo delle operazioni	2018	Controllo 2,5 % 2017 2018 2019	FORFETTARIA	2,50%	EUR	- 56 134,65	0,00	- 56 134,65
	Controllo delle operazioni	2019	Controllo 2,5 % 2017 2018 2019	FORFETTARIA	2,50%	EUR	- 12 587,14	0,00	- 12 587,14
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2018	Carenze nel criterio di riconoscimento "Delega" EF 2018	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 5 058 890,26	- 851 343,93	- 4 207 546,33
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2019	Carenze nel criterio di riconoscimento "Delega" EF 2019	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 44 633 922,68	- 2 901 092,51	- 41 732 830,17
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Carenze nel criterio di riconoscimento "Delega" EF 2020	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 42 182 221,19	- 851 560,43	- 41 330 660,76
					Totale IT:	**EUR**	**- 160 901 747,77**	**- 4 795 973,45**	**- 156 105 774,32**

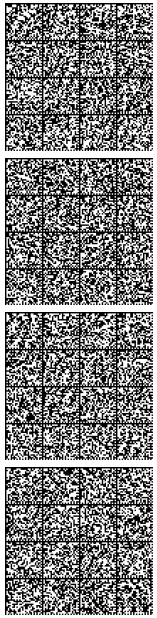

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
LT	Programma dell'UE destinato alle scuole	2022	Controlli per accertare l'ammissibilità dell'aiuto (controllo essenziale) Metodo di calcolo equo e verificabile dei tassi di aiuto per la fornitura e la distribuzione di ortofrutticoli. EF 2022 (anno solare 2021/22).	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 33 084,98	0,00	- 33 084,98
	Programma dell'UE destinato alle scuole	2023	Controlli per accertare l'ammissibilità dell'aiuto (controllo essenziale) Metodo di calcolo equo e verificabile dei tassi di aiuto per la fornitura e la distribuzione di ortofrutticoli. EF 2023 e 2024 (anni solari 2022/23 e 2023/24).	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 45 089,81	0,00	- 45 089,81
	Programma dell'UE destinato alle scuole	2024	Controlli per accertare l'ammissibilità dell'aiuto (controllo essenziale) Metodo di calcolo equo e verificabile dei tassi di aiuto per la fornitura e la distribuzione di ortofrutticoli. EF 2023 e 2024 (anni solari 2022/23 e 2023/24).	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 44 115,68	0,00	- 44 115,68
					Totale LT:	**EUR**	**- 122 290,47**	**0,00**	**- 122 290,47**

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
NL	Sostegno accoppiato facoltativo	2023	Sostegno accoppiato facoltativo - Animali anno di domanda 2022	STIMA PERCENTUALE	100,00%	EUR	- 1 552 847,80	0,00	- 1 552 847,80
					Totale NL:	**EUR**	**- 1 552 847,80**	**0,00**	**- 1 552 847,80**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
PL	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2014	FEAGA, FEASR - Errori finanziari non recuperati	UNA TANTUM		EUR	- 17 956,12	- 17 956,12	0,00
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2015	FEAGA, FEASR - Errori finanziari non recuperati	UNA TANTUM		EUR	- 49 017,75	- 49 017,75	0,00
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2017	FEAGA, FEASR - Errori finanziari non recuperati	UNA TANTUM		EUR	- 797,04	0,00	- 797,04
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori finanziari riscontrati dall'organismo di certificazione nella gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 77 095,42	0,00	- 77 095,42
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Questioni relative alla gestione del debito - Decisione di non portare avanti il procedimento di recupero (FEAGA)	UNA TANTUM		EUR	- 7 777,31	0,00	- 7 777,31
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Questioni relative alla gestione del debito - Mancato rispetto del termine per l'avvio della procedura di recupero	UNA TANTUM		EUR	- 327 328,11	0,00	- 327 328,11
					Totale PL:	**EUR**	**- 479 971,75**	**- 66 973,87**	**- 412 997,88**

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
PT	Vino - Assicurazione del raccolto e fondi di mutualizzazione	2021	Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto e di pagamento per garantire il rispetto della normativa che disciplina i regimi di sostegno dell'Unione (controllo essenziale) - EF dal 2021 al 2023	UNA TANTUM		EUR	- 72 372,00	0,00	- 72 372,00
	Vino - Assicurazione del raccolto e fondi di mutualizzazione	2022	Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto e di pagamento per garantire il rispetto della normativa che disciplina i regimi di sostegno dell'Unione (controllo essenziale) - EF dal 2021 al 2023	UNA TANTUM		EUR	- 72 290,23	0,00	- 72 290,23
	Vino - Assicurazione del raccolto e fondi di mutualizzazione	2023	Adeguata esecuzione dei controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto e di pagamento per garantire il rispetto della normativa che disciplina i regimi di sostegno dell'Unione (controllo essenziale) - EF dal 2021 al 2023	UNA TANTUM		EUR	- 104 798,00	0,00	- 104 798,00

	POSEI (2014+)	2021	EF 2021 Assenza di disposizioni relative alle misure nazionali necessarie per garantire il rispetto del quadro giuridico POSEI e alle misure adeguate per verificare che il vantaggio sia trasferito all'utente finale per la popolazione =< 40 000 EUR	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 12 299,12	0,00	- 12 299,12
	POSEI (2014+)	2022	EF 2022 Assenza di disposizioni relative alle misure nazionali necessarie per garantire il rispetto del quadro giuridico POSEI e alle misure adeguate per verificare che il vantaggio sia trasferito all'utente finale per la popolazione =< 40 000 EUR	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 35 361,70	0,00	- 35 361,70
	POSEI (2014+)	2023	EF 2023 Assenza di disposizioni relative alle misure nazionali necessarie per garantire il rispetto del quadro giuridico POSEI e alle misure adeguate per verificare che il vantaggio sia trasferito all'utente finale per la popolazione =< 40 000 EUR	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 30 873,75	0,00	- 30 873,75

	Vino - Assicurazione del raccolto e fondi di mutualizzazione	2021	Esecuzione dei controlli in loco - Controlli in loco di qualità sufficiente (controllo essenziale) - Carenze negli EF dal 2021 al 2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 96 654,74	0,00	- 96 654,74
	Vino - Assicurazione del raccolto e fondi di mutualizzazione	2022	Esecuzione dei controlli in loco - Controlli in loco di qualità sufficiente (controllo essenziale) - Carenze negli EF dal 2021 al 2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 99 028,28	0,00	- 99 028,28
	Vino - Assicurazione del raccolto e fondi di mutualizzazione	2023	Esecuzione dei controlli in loco - Controlli in loco di qualità sufficiente (controllo essenziale) - Carenze negli EF dal 2021 al 2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 101 280,73	0,00	- 101 280,73
					Totale PT:	**EUR**	**- 624 958,55**	**0,00**	**- 624 958,55**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
RO	Controllo delle operazioni	2020	EF 2020 Periodo 2021-2022 (0,5 %)	FORFETTARIA	0,50%	EUR	- 26 971,42	- 14,04	- 26 957,38
	Controllo delle operazioni	2020	EF 2020 Periodo 2021-2022 (1,5 %)	FORFETTARIA	1,50%	EUR	- 272 162,03	0,00	- 272 162,03
	Controllo delle operazioni	2020	EF 2020 Periodo 2021-2022 (2,5 %)	FORFETTARIA	2,50%	EUR	- 56 431,34	0,00	- 56 431,34
	Controllo delle operazioni	2021	EF 2021 Periodo 2022-2023 (0,5 %)	FORFETTARIA	0,50%	EUR	- 17 944,04	0,00	- 17 944,04
	Controllo delle operazioni	2021	EF 2021 Periodo 2022-2023 (1 %)	FORFETTARIA	1,00%	EUR	- 26 265,56	0,00	- 26 265,56

	Controllo delle operazioni	2021	EF 2021 Periodo 2022-2023 (2,5 %)	FORFETTARIA	2,50%	EUR	- 9 755,68	0,00	- 9 755,68
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2021	Potenziali irregolarità individuate e infine confermate	UNA TANTUM		EUR	- 3 784,69	0,00	- 3 784,69
					Totale RO:	**EUR**	**- 413 314,76**	**- 14,04**	**- 413 300,72**

Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
EUR	- 169 609 386,10	- 4 862 961,36	- 164 746 424,74

Rettifiche finanziarie dalla condizionalità

Voce di bilancio: 6200

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
CZ	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 - EF 2023-2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 1 320 290,30	0,00	- 1 320 290,30
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 - EF 2023-2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 124,69	0,00	- 124,69
					Totale CZ:	**EUR**	**- 1 320 414,99**	**0,00**	**- 1 320 414,99**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
HU	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 910 965,51	- 4 158,28	- 1 906 807,23
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 487,96	0,00	- 1 487,96
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2021 - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 056,43	0,00	- 1 056,43

	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 1 714 521,74	- 95,06	- 1 714 426,68
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 2 870,37	0,00	- 2 870,37
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2021 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 437,36	0,00	- 437,36
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 494 333,71	0,00	- 494 333,71
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 A - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 8 307,96	0,00	- 8 307,96
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 1 757 734,51	0,00	- 1 757 734,51
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 2 583,73	0,00	- 2 583,73
					Totale HU:	**EUR**	**- 5 894 299,28**	**- 4 253,34**	**- 5 890 045,94**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
IT	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2020	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 388 525,69	- 270,41	- 388 255,28
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 423 897,61	- 36,66	- 423 860,95
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 4 612,83	0,00	- 4 612,83
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 425 347,98	0,00	- 425 347,98
					Totale IT:	**EUR**	**- 1 242 384,11**	**- 307,07**	**- 1 242 077,04**

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
LT	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2020 - con terreni	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 1 010 712,03	- 36 791,99	- 973 920,04
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2020 - con terreni	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 353,45	0,00	- 353,45
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2020 - con terreni	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 41,08	0,00	- 41,08
	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2020 - con terreni	UNA TANTUM		EUR	- 3 272,50	- 117,05	- 3 155,45
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2020 - con terreni	UNA TANTUM		EUR	- 1,13	0,00	- 1,13
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2020 - con terreni	UNA TANTUM		EUR	- 0,13	0,00	- 0,13
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 - con terreni	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 1 119 773,74	0,00	- 1 119 773,74
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 - con terreni	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 469,02	0,00	- 469,02
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 - con terreni	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 1 151 983,50	0,00	- 1 151 983,50
					Totale LT:	**EUR**	**- 3 286 606,58**	**- 36 909,04**	**- 3 249 697,54**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
SK	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2020 A - EF 2021-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 139 851,99	- 391,54	- 139 460,45
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2020 A - EF 2021-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 17 469,19	0,00	- 17 469,19
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2020 A - EF 2021-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 147,04	0,00	- 147,04

	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2020 A - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 41,07	0,00	- 41,07
	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2020 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 18 120,39	- 12,62	- 18 107,77
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2020 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 683,44	0,00	- 683,44
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2020 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 215,95	0,00	- 215,95
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2020 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 7,05	0,00	- 7,05
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 151 682,97	- 4 509,99	- 1 147 172,98
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 882,87	0,00	- 882,87
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2021 A - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 248,66	0,00	- 248,66
	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2021 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 100,40	0,00	- 100,40
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 169 817,59	- 67,04	- 169 750,55
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 148,53	0,00	- 148,53
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2021 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 36,86	0,00	- 36,86
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 A - EF 2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 1 070 016,36	0,00	- 1 070 016,36
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 A - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 12 321,30	0,00	- 12 321,30

	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 169 059,66	0,00	- 169 059,66
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 1 376,49	0,00	- 1 376,49
					Totale SK:	**EUR**	**- 2 752 227,81**	**- 4 981,19**	**- 2 747 246,62**

Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
EUR	- 14 495 932,77	- 46 450,64	- 14 449 482,13

FEASR

Rettifiche finanziarie - esclusa la condizionalità

Voce di bilancio: 5040

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
HU	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2022	Rettifica una tantum M12 - NAT 2000 e direttiva quadro sulle acque	UNA TANTUM		EUR	- 27 923,13	0,00	- 27 923,13
					Totale HU:	**EUR**	**- 27 923,13**	**0,00**	**- 27 923,13**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
RO	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2023	Superficie massima ammissibile: ammissibilità delle parcelle - M10 - Anno di domanda 2022	UNA TANTUM		EUR	- 317 298,00	0,00	- 317 298,00

	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2024	Superficie massima ammissibile: ammissibilità delle parcelle - M10 - Anno di domanda 2023	UNA TANTUM		EUR	- 158 290,36	0,00	- 158 290,36
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2022	Tasso di non conformità proiettato FEASR non SIGC	STIMA PER IMPORTO		EUR	- 1 591 064,79	0,00	- 1 591 064,79
					Totale RO:	**EUR**	**- 2 066 653,15**	**0,00**	**- 2 066 653,15**

Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
EUR	- 2 094 576,28	0,00	- 2 094 576,28

Voce di bilancio: 6201

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
BE	Sviluppo rurale FEASR - LEADER	2021	Indagine CEB/2023/003/BE relativa al seguito dato alla relazione dell'organismo di certificazione per gli EF dal 2021 al 2023	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 29 305,01	0,00	- 29 305,01
	Sviluppo rurale FEASR - LEADER	2022	Indagine CEB/2023/003/BE relativa al seguito dato alla relazione dell'organismo di certificazione per gli EF dal 2021 al 2023	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 60 010,95	0,00	- 60 010,95

	Sviluppo rurale FEASR - LEADER	2023	Indagine CEB/2023/003/BE relativa al seguito dato alla relazione dell'organismo di certificazione per gli EF dal 2021 al 2023	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 110 069,55	0,00	- 110 069,55
	Sviluppo rurale FEASR - LEADER	2024	Indagine CEB/2023/003/BE relativa al seguito dato alla relazione dell'organismo di certificazione per l'EF 2024	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 112 711,32	0,00	- 112 711,32
					Totale BE:	**EUR**	**- 312 096,83**	**0,00**	**- 312 096,83**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
ES	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2022	Carenze nel recupero del debito - Casi di debito dichiarati irrecuperabili	UNA TANTUM		EUR	- 4 254 534,73	0,00	- 4 254 534,73
					Totale ES:	**EUR**	**- 4 254 534,73**	**0,00**	**- 4 254 534,73**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
GR	Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario	2023	Rettifica calcolata per la misura 22	UNA TANTUM		EUR	- 50 842,16	0,00	- 50 842,16
					Totale GR:	**EUR**	**- 50 842,16**	**0,00**	**- 50 842,16**

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
HU	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2022	Debitori FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 810 600,48	0,00	- 810 600,48
	Sviluppo rurale FEASR non SIGC - Misure forestali	2021	FEASR non SIGC - Misure forestali M.8.6.2. Carenze riscontrate nei controlli in loco e nella verifica delle domande di pagamento.	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 9 089,56	0,00	- 9 089,56
	Sviluppo rurale FEASR non SIGC - Misure forestali	2022	FEASR non SIGC - Misure forestali M.8.6.2. Carenze riscontrate nei controlli in loco e nella verifica delle domande di pagamento.	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 28 074,01	0,00	- 28 074,01
	Sviluppo rurale FEASR non SIGC - Misure forestali	2023	FEASR non SIGC - Misure forestali M.8.6.2. Carenze riscontrate nei controlli in loco e nella verifica delle domande di pagamento.	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 2 874,84	- 661,11	- 2 213,73
					Totale HU:	**EUR**	**- 850 638,89**	**- 661,11**	**- 849 977,78**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
IT	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Anticipi e cauzioni	UNA TANTUM		EUR	- 6 244 067,26	0,00	- 6 244 067,26

	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Gestione del debito - FEASR - Riconoscimento e registrazione del debito - Recupero e rendicontazione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 1 329 000,32	0,00	- 1 329 000,32
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Gestione del debito FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 4 098 613,53	0,00	- 4 098 613,53
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2023	Gestione del debito FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 120 826,85	0,00	- 120 826,85
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Tasso forfettario FEASR 10 % (gestione del debito)	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 977 606,50	0,00	- 977 606,50
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2018	Carenze nel criterio di riconoscimento "Delega" EF 2018	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 3 923 544,98	- 954 975,31	- 2 968 569,67
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2019	Carenze nel criterio di riconoscimento "Delega" EF 2019	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 18 331 173,05	- 819 620,69	- 17 511 552,36
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Carenze nel criterio di riconoscimento "Delega" EF 2020	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 20 275 089,10	- 91 898,94	- 20 183 190,16
					Totale IT:	**EUR**	**- 55 299 921,59**	**- 1 866 494,94**	**- 53 433 426,65**

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
PL	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2019	FEASR non SIGC - Errori finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 117 068,85	0,00	- 117 068,85
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	FEASR non SIGC - Errori finanziari	UNA TANTUM		EUR	- 26 494,93	0,00	- 26 494,93
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2016	FEAGA, FEASR - Errori finanziari non recuperati	UNA TANTUM		EUR	- 56 505,61	0,00	- 56 505,61
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Errori finanziari riscontrati dall'organismo di certificazione nella gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 26 258,43	0,00	- 26 258,43
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Questioni relative alla gestione del debito - Decisione di non portare avanti il procedimento di recupero (FEASR)	UNA TANTUM		EUR	- 77 759,38	0,00	- 77 759,38
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Questioni relative alla gestione del debito - Mancato rispetto del termine per l'avvio della procedura di recupero (FEASR)	UNA TANTUM		EUR	- 651 578,10	0,00	- 651 578,10
					Totale PL:	**EUR**	**- 955 665,30**	**0,00**	**- 955 665,30**

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
RO	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2021	Obiettivo di audit 1: gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 3 847 171,40	0,00	- 3 847 171,40
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2021	Obiettivo di revisione 2: errori finanziari e noti	UNA TANTUM		EUR	- 7 137,92	0,00	- 7 137,92
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2022	Errori nella gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	- 45 281,39	0,00	- 45 281,39
	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2021	Controlli inadeguati sul doppio finanziamento M8.1 - Anni di domanda 2020-2021-2022	UNA TANTUM		EUR	- 2 108,28	- 1 020,81	- 1 087,47
	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2022	Controlli inadeguati sul doppio finanziamento M8.1 - Anni di domanda 2020-2021-2022	UNA TANTUM		EUR	- 3 483,43	- 867,02	- 2 616,41
	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2023	Controlli inadeguati sul doppio finanziamento M8.1 - Anni di domanda 2020-2021-2022	UNA TANTUM		EUR	- 7 410,58	- 140,61	- 7 269,97
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2017	Controlli inadeguati sul rispetto degli impegni a lungo termine	UNA TANTUM		EUR	- 50 904,47	- 55 686,59	4 782,12

	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2018	Controlli inadeguati sul rispetto degli impegni a lungo termine	UNA TANTUM		EUR	- 85 318,08	- 14 106,22	- 71 211,86
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2019	Controlli inadeguati sul rispetto degli impegni a lungo termine	UNA TANTUM		EUR	- 185 758,08	- 24 205,78	- 161 552,30
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2020	Controlli inadeguati sul rispetto degli impegni a lungo termine	UNA TANTUM		EUR	- 216 981,12	- 40 540,51	- 176 440,61
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2021	Controlli inadeguati sul rispetto degli impegni a lungo termine	UNA TANTUM		EUR	- 28 116,40	- 664,02	- 27 452,38
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2022	Errore noto FEASR SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 5 438,37	0,00	- 5 438,37
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2022	Errori noti FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 149 403,47	0,00	- 149 403,47
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2021	Superficie massima ammissibile: Ammissibilità delle parcelle - M10 - Anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 292 907,28	- 167 944,64	- 124 962,64

	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2022	Superficie massima ammissibile: ammissibilità delle parcelle - M10 - Anno di domanda 2021	UNA TANTUM		EUR	- 496 021,92	- 194 307,63	- 301 714,29
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2023	Superficie massima ammissibile: ammissibilità delle parcelle - M10 - Anno di domanda 2022	UNA TANTUM		EUR	- 267 927,66	- 5 619,43	- 262 308,23
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2024	Superficie massima ammissibile: ammissibilità delle parcelle - M10 - Anno di domanda 2023	UNA TANTUM		EUR	- 447 795,06	0,00	- 447 795,06
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2021	Superficie massima ammissibile: ammissibilità delle parcelle - M13 - Anno di domanda 2020	UNA TANTUM		EUR	- 789 753,32	- 468 339,60	- 321 413,72
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2022	Superficie massima ammissibile: ammissibilità delle parcelle - M13 - Anno di domanda 2021	UNA TANTUM		EUR	- 890 983,60	- 462 602,59	- 428 381,01
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2023	Superficie massima ammissibile: ammissibilità delle parcelle - M13 - Anno di domanda 2022	UNA TANTUM		EUR	- 893 272,63	- 460 037,74	- 433 234,89
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2024	Superficie massima ammissibile: ammissibilità delle parcelle - M13 - Anno di domanda 2023	UNA TANTUM		EUR	- 284 138,16	0,00	- 284 138,16

	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2022	Tasso di non conformità proiettato FEASR SIGC	STIMA PER IMPORTO		EUR	- 8 687 477,53	0,00	- 8 687 477,53
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2022	Tasso di non conformità proiettato FEASR non SIGC	STIMA PER IMPORTO		EUR	- 3 685 693,68	0,00	- 3 685 693,68
					Totale RO:	**EUR**	**- 21 370 483,83**	**- 1 896 083,19**	**- 19 474 400,64**

Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
EUR	- 83 094 183,33	- 3 763 239,24	- 79 330 944,09

Rettifiche finanziarie dalla condizionalità

Voce di bilancio: 5040

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
CZ	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 - EF 2023-2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 49 012,58	0,00	- 49 012,58
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 - EF 2023-2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 165,02	0,00	- 165,02
	Condizionalità	2025	Anno di domanda 2022 - EF 2025	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 1,33	0,00	- 1,33
					Totale CZ:	**EUR**	**- 49 178,93**	**0,00**	**- 49 178,93**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
HU	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 66 212,42	0,00	- 66 212,42

	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 216,65	0,00	- 216,65
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2021 - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 91,21	0,00	- 91,21
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 50 591,72	0,00	- 50 591,72
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 182,91	0,00	- 182,91
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 135 736,16	0,00	- 135 736,16
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 A - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 871,90	0,00	- 871,90
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 70 727,18	0,00	- 70 727,18
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 123,11	0,00	- 123,11
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2023 - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 7 245,17	0,00	- 7 245,17
					Totale HU:	**EUR**	**- 331 998,43**	**0,00**	**- 331 998,43**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
IT	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 57 741,75	0,00	- 57 741,75
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 506,94	0,00	- 506,94
					Totale IT:	**EUR**	**- 58 248,69**	**0,00**	**- 58 248,69**

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
SK	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 78 830,36	0,00	- 78 830,36
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 852,06	0,00	- 852,06
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 6 092,29	0,00	- 6 092,29
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 160,46	0,00	- 160,46
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2021 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 2,68	0,00	- 2,68
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 A - EF 2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 83 927,46	0,00	- 83 927,46
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 A - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 2 993,89	0,00	- 2 993,89
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 5 516,22	0,00	- 5 516,22
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 320,33	0,00	- 320,33
					Totale SK:	**EUR**	**- 178 695,75**	**0,00**	**- 178 695,75**

Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
EUR	- 618 121,80	0,00	- 618 121,80

Voce di bilancio: 6201

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
CZ	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 - EF 2023-2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 313 465,59	0,00	- 313 465,59
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 - EF 2023-2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 169,93	0,00	- 169,93
	Condizionalità	2025	Anno di domanda 2022 - EF 2025	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 0,02	0,00	- 0,02
					Totale CZ:	**EUR**	**- 313 635,54**	**0,00**	**- 313 635,54**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
HU	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 247 106,01	- 6,56	- 247 099,45
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 390,75	- 0,24	- 390,51
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2021 - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 373,60	0,00	- 373,60
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 124 568,16	- 23,37	- 124 544,79
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 575,58	- 0,36	- 575,22
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2021 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 33,87	0,00	- 33,87
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 644 509,00	- 9,34	- 644 499,66
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 A - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 228,30	0,00	- 5 228,30
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 407 286,79	- 21,91	- 407 264,88

	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 2 164,38	0,00	- 2 164,38
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2023 - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 2 353,16	0,00	- 2 353,16
					Totale HU:	**EUR**	**- 1 434 589,60**	**- 61,78**	**- 1 434 527,82**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
IT	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2020	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 102 835,41	0,00	- 102 835,41
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2020	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 519,36	0,00	- 519,36
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 169 558,46	0,00	- 169 558,46
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 2 364,41	0,00	- 2 364,41
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022	FORFETTARIA	10,00%	EUR	- 168 463,39	0,00	- 168 463,39
					Totale IT:	**EUR**	**- 443 741,03**	**0,00**	**- 443 741,03**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
LT	Condizionalità	2020	Anno di domanda 2020 - con terreni	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 5,25	0,00	- 5,25
	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2020 - con terreni	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 78 207,50	0,00	- 78 207,50
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2020 - con terreni	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 7,14	0,00	- 7,14
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2020 - con terreni	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 0,04	0,00	- 0,04

	Condizionalità	2020	Anno di domanda 2020 - con terreni	UNA TANTUM		EUR	- 0,02	0,00	- 0,02
	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2020 - con terreni	UNA TANTUM		EUR	- 253,22	0,00	- 253,22
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2020 - con terreni	UNA TANTUM		EUR	- 0,02	0,00	- 0,02
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 - con terreni	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 166 280,04	0,00	- 166 280,04
					Totale LT:	**EUR**	**- 244 753,23**	**0,00**	**- 244 753,23**
Stato membro	**Misura**	**EF**	**Motivo**	**Tipo**	**Rettifica %**	**Valuta**	**Importo lordo**	**Detrazioni**	**Netto deciso**
SK	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2020 A - EF 2021-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 170 690,33	0,00	- 170 690,33
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2020 A - EF 2021-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 837,11	0,00	- 5 837,11
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2020 A - EF 2021-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 11,32	0,00	- 11,32
	Condizionalità	2021	Anno di domanda 2020 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 13 803,52	0,00	- 13 803,52
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2020 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 276,40	0,00	- 276,40
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2020 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 91,20	0,00	- 91,20
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2020 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 15,69	0,00	- 15,69
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 341 452,03	0,00	- 341 452,03
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 A - EF 2022-2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 3 283,00	0,00	- 3 283,00

	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2021 A - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 27,23	0,00	- 27,23
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2021 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 32 066,84	0,00	- 32 066,84
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2021 B - EF 2021-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 10,42	0,00	- 10,42
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2021 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 1,22	0,00	- 1,22
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 A - EF 2023	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 324 855,59	0,00	- 324 855,59
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 A - EF 2024	FORFETTARIA	5,00%	EUR	- 5 747,24	0,00	- 5 747,24
	Condizionalità	2022	Anno di domanda 2022 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 1,94	0,00	- 1,94
	Condizionalità	2023	Anno di domanda 2022 B - EF 2022-2023	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 29 644,57	0,00	- 29 644,57
	Condizionalità	2024	Anno di domanda 2022 B - EF 2024	FORFETTARIA	2,00%	EUR	- 453,20	0,00	- 453,20
					Totale SK:	**EUR**	**- 928 268,85**	**0,00**	**- 928 268,85**

Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
EUR	- 3 364 988,25	- 61,78	- 3 364 926,47

STSR

Rettifiche finanziarie - esclusa la condizionalità

Voce di bilancio: 6201

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
PL	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Questioni relative alla gestione del debito - Decisione di non portare avanti il procedimento di recupero (FEASR)	UNA TANTUM		EUR	- 24 361,86	0,00	- 24 361,86
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2020	Questioni relative alla gestione del debito - Mancato rispetto del termine per l'avvio della procedura di recupero (STSR)	UNA TANTUM		EUR	- 33 717,54	0,00	- 33 717,54
					Totale PL:	**EUR**	**- 58 079,40**	**0,00**	**- 58 079,40**

Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
EUR	- 58 079,40	0,00	- 58 079,40

Revoca delle sospensioni

FEASR

Voce di bilancio: 08030102

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso	Sospensioni revocate
RO	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2022	Revoca EF 2022 M10-M13 C(2022) 7819 C(2023)854	Revoca della sospen-sione		EUR	0,00	0,00	0,00	707 515,11

	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2023	Revoca EF 2023 M10-M13 C(2023) 5576 C(2024)814	Revoca della sospen-sione		EUR	0,00	0,00	0,00	618 699,37
	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2024	Sospensione dei pagamenti intermedi art. 41, par. 1, regolamento (UE) 1306/2013 - C(2024)8138 - EF 2024 - M10, M10 EURI e M13	Revoca della sospen-sione		EUR	0,00	0,00	0,00	414 820,48
					Totale RO:	**EUR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 741 034,96**

Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso	Sospensioni revocate
EUR	0,00	0,00	0,00	1 741 034,96

Voce di bilancio: 08030103

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso	Sospensioni revocate
RO	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2023	Revoca EF 2023 M10-M13 C(2023) 5576 C(2024)814	Revoca della sospen-sione		EUR	0,00	0,00	0,00	300 139,64

	Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC	2024	Sospensione dei pagamenti intermedi art. 41, par. 1, regolamento (UE) 1306/2013 - C(2024)8138 - EF 2024 - M10, M10 EURI e M13	Revoca della sospen-sione		EUR	0,00	0,00	0,00	60 433,37
					Totale RO:	**EUR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 573,01**

Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso	Sospensioni revocate
EUR	0,00	0,00	0,00	360 573,01

Rimborsi

FEAGA

Voce di bilancio: 08020601

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
IT	Controllo delle operazioni	2017	Controllo 0,5 % Importo negativo 2017-2019	FORFETTARIA	0,50%	EUR	1 772,28	0,00	1 772,28
	Controllo delle operazioni	2019	Controllo 0,5 % Importo negativo 2017-2019	FORFETTARIA	0,50%	EUR	21,67	0,00	21,67
					Totale IT:	**EUR**	**1 793,95**	**0,00**	**1 793,95**

Valuta	Importo lordo	Detrazioni	Netto deciso
EUR	1 793,95	0,00	1 793,95

Rettifiche finanziarie		Totale netto deciso
FEAGA	Rettifiche finanziarie - esclusa la condizionalità	- 164 746 424,74
FEAGA	Rettifiche finanziarie dalla condizionalità	- 14 449 482,13
FEASR	Rettifiche finanziarie - esclusa la condizionalità	- 81 425 520,37
FEASR	Rettifiche finanziarie dalla condizionalità	- 3 983 048,27
STSR	Rettifiche finanziarie - esclusa la condizionalità	- 58 079,40
TOTALE:		- 264 662 554,91

Rimborsi	Totale netto deciso
FEAGA	1 793,95
TOTALE:	1 793,95

26CE0234

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2343 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2025

che rifiuta la protezione nell'Unione alla denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'Atto di Ginevra

[notificata con il numero C(2025)7686]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona del 2015 sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ([2]) («Atto di Ginevra»), le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che la iscrive nel registro internazionale a norma dell'articolo 6 del medesimo Atto di Ginevra. A norma dell'articolo 9 dell'Atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra, il 17 aprile 2025 l'Ufficio internazionale dell'OMPI (di seguito «Ufficio internazionale») ha notificato alla Commissione che il nome ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO), oggetto della domanda presentata dalla Federazione russa, è stato iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell'Atto di Ginevra. Il nome designa pizzi, tende in pizzo, copriletti in pizzo, tovaglioli in pizzo, tovaglie in pizzo, centrotavola in pizzo, asciugamani in pizzo, colletti in pizzo, inserti in pizzo, gilet in pizzo, camicie in pizzo, pettorine di camicie in pizzo, fazzoletti in pizzo, polsini in pizzo, mantelle in pizzo, spolverini in pizzo, sciarpe in pizzo, cravatte in pizzo, stole in pizzo, cappe in pizzo, guanti in pizzo, grembiuli in pizzo, scialli in pizzo, abiti in pizzo, jabots in pizzo e segnalibri in pizzo della città di Vologda, distretto Vologodsky, regione di Vologda della Federazione russa.

(3) Poiché a tutt'oggi non esiste una protezione a livello dell'Unione per le indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali, la registrazione internazionale della denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) non è stata pubblicata. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* affinché possano essere presentate eventuali opposizioni solo le registrazioni internazionali notificate dall'Ufficio internazionale che si riferiscono a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione. Il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali, diventerà applicabile a decorrere dal 1º dicembre 2025 per disporre che le registrazioni di indicazioni geografiche relative a prodotti artigianali e industriali di paesi terzi notificate dall'OMPI siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e valutate ai fini della concessione della protezione.

([1]) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj.
([2]) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj.
([3]) Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).

(4) In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, è pertanto opportuno rifiutare la protezione nell'Unione del nome ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO), che designa articoli in pizzo, iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale a norma dell'Atto di Ginevra.

(5) A ciò si aggiunga che a norma dell'articolo 5 vicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio ([4]), le istituzioni competenti costituite secondo il diritto dell'Unione, compresa la Commissione, non sono autorizzate ad accettare nuove domande di registrazione di indicazioni geografiche presentate da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche stabilite in Russia.

(6) Inoltre in conformità all'articolo 5 vicies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014, l'Unione, allorché agisce a norma della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, si adopera al massimo per provvedere affinché l'OMPI o gli uffici per la proprietà intellettuale costituiti secondo il diritto dell'Unione non accettino nuove domande per diritti di proprietà intellettuale presentate da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.

(7) Dato che la denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) è stata notificata all'Unione ai fini della protezione successivamente alla sua iscrizione nel registro internazionale, non è possibile provvedere affinché l'OMPI non accetti nuove domande per diritti di proprietà intellettuale presentate da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Non dovrebbe essere tuttavia concessa nell'Unione la protezione richiesta per i diritti di proprietà intellettuale, e in particolare per le indicazioni geografiche, in relazione alla Russia.

(8) Finché sono in vigore le misure restrittive nei confronti delle domande e della protezione dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, la Commissione dovrebbe agire nel senso di precludere la concessione di tale protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

(9) Poiché diversi Stati membri, ossia Cechia, Francia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia, sono parti contraenti dell'Atto di Ginevra, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri non sono competenti a decidere in merito alla protezione nazionale di una denominazione di origine, trattandosi di una competenza esclusiva dell'Unione dai tempi dell'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra nel 2019, è necessario chiarire che il rifiuto per quanto riguarda la denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) si applica all'intero territorio dell'Unione. Inoltre, in considerazione della competenza esclusiva dell'Unione in materia e del ruolo che la Commissione esercita nell'ambito dell'Atto di Ginevra di autorità competente per l'Unione e per gli Stati membri che sono parti contraenti dell'Atto di Ginevra, tale rifiuto dovrebbe essere notificato all'OMPI a nome dell'Unione e a nome della Cechia, della Francia, dell'Ungheria, del Portogallo e della Slovacchia.

(10) Benché non siano competenti ad adottare decisioni sulla protezione nazionale delle denominazioni di origine registrate a norma dell'Atto di Ginevra, al fine di garantire una protezione coerente di tali denominazioni in tutto il territorio dell'Unione la Bulgaria e l'Italia, che sono firmatarie dell'accordo di Lisbona ma che non hanno ancora aderito all'Atto di Ginevra dovrebbero, in caso di adesione all'Atto di Ginevra, notificare all'OMPI il rifiuto della protezione della denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) entro un anno da tale adesione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La protezione del nome ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO), iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è rifiutata nell'Unione.

([4]) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).

Articolo 2

Il rifiuto della protezione di cui all'articolo 1 si applica all'intero territorio dell'Unione. Esso è notificato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) a nome dell'Unione nonché a nome della Cechia, della Francia, dell'Ungheria, del Portogallo e della Slovacchia in quanto parti contraenti dell'Atto di Ginevra.

Articolo 3

La Bulgaria e l'Italia notificano all'OMPI il rifiuto della protezione relativa alla denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) entro un anno dalla loro adesione all'Atto di Ginevra.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa è notificata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

26CE0235

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2361 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2025

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai della malattia di Newcastle in Polonia

[notificata con il numero C(2025) 7865]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ([1]), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La malattia di Newcastle è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono pollame o volatili in cattività.

(2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. La malattia di Newcastle rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ([2]) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative al controllo di determinate malattie elencate, tra cui la malattia di Newcastle. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la malattia di Newcastle, in uno stabilimento, l'autorità competente deve istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni e applicare determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(3) La decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 della Commissione ([3]), adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello di Unione in relazione a focolai della malattia di Newcastle in Polonia. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che la Polonia è tenuta a istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai della malattia di Newcastle devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione stabilisce inoltre che le misure da applicare in tali zone, in conformità al suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate in tale allegato.

(4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256, la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di tre nuovi focolai della malattia di Newcastle in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nei voivodati della Podlachia, della Grande Polonia e della Pomerania occidentale.

(5) A seguito della comparsa di questi tre nuovi focolai, l'autorità competente della Polonia ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 della Commissione, del 5 novembre 2025, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai della malattia di Newcastle in Polonia (GU L, 2025/2256, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2256/oj).

(6) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Polonia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza, istituite da tale Stato membro a seguito di questi tre nuovi focolai, si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai della malattia di Newcastle.

(7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare ostacoli ingiustificati negli scambi con paesi terzi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tale Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 a seguito della comparsa dei tre nuovi focolai.

(8) Pertanto le aree interessate dovrebbero ora essere elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tale Stato membro a seguito della comparsa di questi tre nuovi focolai della malattia di Newcastle sul suo territorio, nonché della durata delle misure prescritte da applicare in tali zone in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(9) Data l'urgenza della situazione epidemiologica in Polonia per quanto riguarda la diffusione della malattia di Newcastle e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Polonia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri o paesi terzi, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 prendano effetto il prima possibile.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2025

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Zone soggette a restrizioni istituite attorno ai focolai confermati

Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4	Termine ultimo di applicazione
Voivodato della Cuiavia-Pomerania		
PL-ND-2025-00063 PL-ND.NON-P-2025-00044	**Zona di protezione:** W woj. kujawsko-pomorskim: 1) w powiecie aleksandrowskim: a) miasto Aleksandrów Kujawski, b) w gminie Aleksandrów Kujawski miejscowości: Białe Błota, Łazieniec, Nowy Ciechocinek część północna miejscowości do drogi wojewódzkiej nr 266 (Ciechocinek – Konin), Odolion część północna miejscowości do drogi wojewódzkiej nr 266 (Ciechocinek – Konin), Otłoczyn, Rożno-Parcele, Stawki, Wołuszewo, Wygoda, c) w gminie Zakrzewo miejscowości: Gosławice, Gęsin, Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Siniarzewo, Sinki, Ujma Duża, Wola Bachorna, d) w gminie Koneck miejscowości: Kajetanowo, Kamieniec, Pomiany, e) w gminie Bądkowo miejscowości: Sinki, Łowiczek. 2) w powiecie radziejowskim: a) w gminie Osięciny miejscowości: Bilno, Ujma Mała.	15.11.2025
	Zona di sorveglianza: W woj. kujawsko-pomorskim: 1) w powiecie aleksandrowskim: a) miasto Aleksandrów Kujawski, b) w gminie Aleksandrów Kujawski miejscowości: Białe Błota, Łazieniec, Nowy Ciechocinek część północna miejscowości do drogi wojewódzkiej nr 266 (Ciechocinek – Konin), Odolion część północna miejscowości do drogi wojewódzkiej nr 266 (Ciechocinek – Konin), Otłoczyn, Rożno-Parcele, Stawki, Wołuszewo, Wygoda, c) w gminie Zakrzewo miejscowości: Gosławice, Gęsin, Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Siniarzewo, Sinki, Ujma Duża, Wola Bachorna, d) w gminie Koneck miejscowości: Kajetanowo, Kamieniec, Pomiany, e) w gminie Bądkowo miejscowości: Sinki, Łowiczek. 2) w powiecie radziejowskim: a) w gminie Osięciny miejscowości: Bilno, Ujma Mała.	16.11.2025 - 24.11.2025
	Zona di sorveglianza: 1) w powiecie aleksandrowskim: a) w gminie Aleksandrów Kujawski miejscowości: Broniszewo, Chrusty, Goszczewo, Grabie, Konradowo, Kuczek, Nowy Ciechocinek część południowa miejscowości do drogi wojewódzkiej nr 266 (Ciechocinek – Konin), Odolion część południowa miejscowości do drogi wojewódzkiej nr 266 (Ciechocinek – Konin), Opoki, Ostrowąs, Ośno, Ośno Drugie, Plebanka, Poczałkowo, Podgaj, Przybranowo, Przybranówek, Rudunki, Słomkowo, Słońsk Dolny, Służewo, Wólka, Wilkostowo, Zgoda,	24.11.2025

Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4	Termine ultimo di applicazione
	b) w gminie Ciechocinek miejscowość: Ciechocinek, c) w gminie Waganiec miejscowość: Konstantynowo, Brudnowo, Kolonia Święte, Michalin, Niszczewy, Wiktoryn, Śliwkowo, d) w gminie Koneck miejscowości: Brzeźno, Chromowola, Jeziorno, Kolonia Kruszynek, Kruszynek, Młynek, Ossówka, Romanowo, Straszewo, Kolonia Straszewska część wschodnia miejscowości do drogi wojewódzkiej nr 266 (Ciechocinek – Konin), Zazdromin, Koneck, Opalanka, Spoczynek, Zapustek, Święte, Żołnowo, e) w gminie Raciążek miejscowości: Dąbrówka, Niestuszewo, Podole, Podzamcze, Raciążek, Raciążek Pole, Siarzewo, Turzno, Turzynek, f) w gminie Bądkowo miejscowości: Biele, Bądkowo, Bądkówek, Jaranowo, Jaranowo Duże, Kalinowiec, Kaniewo, Kolonia Łowiczek, Kujawka, Kwiatkowo-część północna do drogi wojewódzkiej nr 252 (Inowrocław – Włocławek), Olszynka, Słupy Duże, Słupy Małe, Tomaszewo, Toporzyszczewo, Toporzyszczewo Stare, Wysocin, Wójtówka, Łowiczek, Łówkowice, Żabieniec, Wysocinek, g) w gminie Zakrzewo miejscowości: Bachorza, Kolonia Serocka, Kuczkowo, Seroczki, Sędzin, Sędzin-Kolonia, Zakrzewo, Zarębowo; 2) w powiecie toruńskim: a) w gminie Obrowo miejscowości: Dzikowo, Obory, Osiek n/Wisłą, Sąsieczno, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki, b) miasto Toruń: Obręb 76, Obręb 78, c) w gminie Lubicz miejscowości: Grabowiec, Kopanino, Złotoria, d) w gminie Wielka Nieszawka miejscowości: Brzoza, Popioły, e) w gminie Czernikowo miejscowość: Pokrzywno; 3) w powiecie radziejowskim: a) w gminie Dobre miejscowości: Altana, Bodzanowo, Bodzanowo Drugie, Borowo, Byczyna, Byczyna Kolonia, Czołpin, Dobre, Dobre Wieś, Dęby, Krzywosądz, Ludwikowo, Morawy, Narkowo, Przysiek, Smarglin, Ułomie, b) w gminie Osięciny miejscowości: Bartłomiejowice, Bełszewo, Belszewo Kolonia, Bodzanówek, Kościelna Wieś, Krotoszyn, Leonowo, Nagórki, Pilichowo, Pocierzyn, Ruszki, Szalonki, Sęczkowo, Wola Skarbkowa, Włodzimierka, Zielińsk, Pieńki Kościelskie, Witoldowo, Pułkownikowo, Zagaj, c) w gminie Radziejów miejscowość: Piołunowo; 4) w powiecie inowrocławskim: a) w gminie Dąbrowa Biskupia miejscowości: Chlewiska, Chróstowo, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Przybysław, Walentynowo; 5) w powiecie włocławskim: a) w gminie Lubanie miejscowości: Janowice, Przywieczerzynek, Zapomnianowo, Przywieczerzyn, Tadzin, Zosin.	

Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4	Termine ultimo di applicazione
Voivodato di Mazowieckie		
	Zona di sorveglianza: W województwie mazowieckim: 1) w powiecie żuromińskim: a) w gminie Kuczbork – Osada, miejscowości: Chodubka, Kuczbork, Nidzgora, Olszewko, b) w gminie Żuromin, miejscowości: Brudnice, Będzymin, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Małe, Kliczewo Duże, Kosewo, Kruszewo, Nowe Nadratowo, Olszewo, Poniatowo, Rzężawy, Stare Nadratowo, Wiadrowo, Wólka Kliczewska, miasto Żuromin, c) w gminie Lubowidz, miejscowości: Bądzyn, Łazy, d) w gminie Bieżuń, miejscowości: Bielawy Gołuskie, Dźwierzno, Gołuszyn, Karniszyn, Karniszyn – Parcele, Kobyla Łąka, Kocewo, Myślin, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Stawiszyn-Zwalewo, Stawiszyn-Łaziska, Sławęcin, miasto Bieżuń; 2) w powiecie mławskim, w gminie Szreńsk, miejscowość Miłotki.	12.11.2025 - 20.11.2025
PL-ND-2025-00061 PL-ND-2025-00060 PL-ND-2025-00057	**Zona di sorveglianza:** W województwie mazowieckim: 1) w powiecie żuromińskim: a) w gminie Kuczbork - Osada, miejscowości: Bagienice Małe, Bagienice Nowe, Chojnowo, Gościszka, Gościszka - Baraki, Kozielsk, Krzywki - Bratki, Kuczbork - Osada, Mianowo, Niedziałki Sadykierz, Nowa Wieś, Osowa, Sarnowo, Zielona, b) w gminie Żuromin, miejscowości: Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa, Dąbrowice, Młudzyn, Raczyny, Rozwozin, Sadowo, Tadajówka, c) w gminie Bieżuń, miejscowości: Adamowo, Dąbrówki, Mak, Małocin, Pełki, Pozga, Stanisławowo, Strzeszewo, Trzaski, Wieluń - Zalesie, Wilewo, Władysławowo, Zgliczyn Pobodzy, d) w gminie Lubowidz, miejscowości: Biały Dwór, Cieszki, Dziwy, Galumin, Konopaty, Konopaty – Lasy Chłopskie, Lisiny, Lubowidz, Mały Las, Osówka, Pątki, Ruda, Rynowo, Sinogóra, Straszewy, Syberia, Toruniak, Zieluń, Żarnówka, Żelaźnia, e) w gminie Lutocin, miejscowości: Chromakowo, Głęboka, Felcyn, Jonne, Mojnowo, Obręb, Parlin, Pietrzyk, Przeradz Mały, Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Seroki, Siemcichy, Swojęcin, Szoniec, Zimolza, f) w gminie Siemiątkowo, miejscowości: Antoniewo, Dzieczewo, Gradzanowo, Nowa Wieś, Nowopole, Pijawnia, Rostowa, Siemiątkowo, Siciarz, Siemiątkowo - Rogale, Sokołowy Kąt, Suwaki, Ziemiany; 2) w powiecie mławskim: a) w gminie Szreńsk, miejscowości: Bielawy, Grądek, Kobuszyn, Krzywki - Bośki, Krzywki - Piaski, Mostowo, Nowe Garkowo, Przychód, Pączkowo, Stare Garkowo, Szreńsk, Sławkowo, Wola Proszkowska, Złotowo, Ługi,	20.11.2025

Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4	Termine ultimo di applicazione
	b) w gminie Radzanów, miejscowości: Bojanowo, Bębnowo, Cegielnia Ratowska, Luszewo na północny-zachód od drogi pomiędzy miejscowościami Liberadz i Radzanów, Ratowo na północny-zachód od drogi pomiędzy miejscowościami Liberadz i Radzanów, Radzanów, Wróblewo na północny-zachód od drogi pomiędzy miejscowościami Liberadz i Radzanów, Zgliczyn - Glinki, Zgliczyn Witowy, c) w gminie Lipowiec Kościelny, miejscowości: Lipowiec Kościelny, Niegocin, Zawady; 3) w powiecie sierpeckim: a) w gminie Zawidz, miejscowości: Jaworowo - Kolonia, Jaworowo - Kłódź, Jaworowo - Lipa, Kosemin, b) w gminie Rościszewo, miejscowości: część miejscowości Lipniki na wschód od rzeki dopływ spod Władysławowa, część miejscowości Polik na wschód od rzeki dopływ spod Władysławowa, Rzeszotary - Chwały, Rzeszotary Rumunki - Stara Wieś, Rzeszotary – Zawady. W województwie warmińsko-mazurskim: — w powiecie działdowskim w gminie Lidzbark, w granicach administracyjnych miejscowości Glinki.	
	Ulteriore zona soggetta a restrizioni: W województwie mazowieckim: 1) W powiecie żuromińskim: a) W gminie Kuczbork-Osada, miejscowości: Bagienice Duże, Łążek, Szronka; b) W gminie Lubowidz, miejscowości: Goliaty, Huta, Jasiony, Kipichy, Kozilas, Mleczówka, Obórki, Płociczno, Przerodki, Purzyce, Suchy Grunt, Wronka, Wylazłowo, Zatorowizna, Zdrojki c) W gminie Lutocin, miejscowości: Boguszewiec, Chrapoń, Chrapoń Rudziska, Dębówka, Elżbiecin, Lutocin, Psota, Starcz-Bombol, d) W gminie Siemiątkowo, miejscowości: Budy Osieckie Nowe, Budy Osieckie Stare, Budy Koziebrodzkie, Gutkowo, Krzeczanowo, Łaszewo, Łaszewo Wietrznik, Ossowa, Wojciechowo, Wola Łaszewska.	20.11.2025
Voivodato della Podlachia		
PL-ND-2025-00058 PL-ND-2025-00069	**Zona di protezione:** W woj. podlaskim: a) w powiecie monieckim w gminie Goniądz miejscowości: Krzecze, Klewianka, Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka, Wroceń, Białosuknia. b) w powiecie monieckim w gminie Knyszyn, miejscowości: Knyszyn, Grądy, Poniklica, Wodziłówka, Zofiówka.	1.12.2025
	Zona di sorveglianza: W woj. podlaskim: a) w powiecie monieckim w gminie Goniądz miejscowości: Krzecze, Klewianka, Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka, Wroceń, Białosuknia. b) w powiecie monieckim w gminie Knyszyn, miejscowości: Knyszyn, Grądy, Poniklica, Wodziłówka, Zofiówka.	2.12.2025 - 10.12.2025

Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4	Termine ultimo di applicazione
	1) w powiecie monieckim: a) w gminie Goniądz miejscowości: Dawidowizna, Dolistowo Nowe, Dolistowo Stare, Doły, Goniądz, Mierkienniki, Owieczki, Piwowary, Szafranki, Wojtówstwo, Wólka Piaseczna, Łazy; b) w gminie Jaświły miejscowości: Bagno, Dolistowo Nowe, Dolistowo Stare, Dzięciołowo, Gurbicze, Jadeszki, Jaświłki, Jaświły, Mikicin, Mociesze, Moniuszki, Radzie, Romejki, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Szaciły, Szpakowo, Zabiele; c) w gminie Jasionówka, miejscowości: Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionówka, Jasionóweczka, Kalinówka Królewska, Krasne Folwarczne, Krasne Małe, Krasne Stare, Kąty, Milewskie, Łękobudy; d) w gminie Knyszn, miejscowości: Chobotki, Czechowizna, Guzy, Jaskra, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Nowiny Zdroje, Nowiny Kasjerskie, Ogrodniki, Wojtówce; e) w gminie Mońki miejscowości: Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kosiorki, Krzeczkowo, Ołdaki, Potoczyzna, Pyzy, Zyburty, Łupichy, Świerzbienie, Żodzie, Dudki, Dudki Kolonia, Konopczyn, Kropiwnica, Przytulanka, Rusaki; f) w gminie Krypno, miejscowości: Krypno Kościelne, Krypno Wielkie, Ruda, Zastocze; 2) w powiecie augustowskim w gminie Sztabin miejscowości: Jasionowo Dębowskie, Kopytkowo. 3) w powiecie białostockim, w gminie Dobrzyniewo Durze, miejscowości: Chraboły, Kulikówka, Kozińce, Borsukówka, Kobuzie, Nowosiółki, Szaciły. 4) w powiecie sokólskim, w gminie Korycin, miejscowości: Wojtachy, Stok, Czarlona, Brody.	10.12.2025
Voivodati della Grande Polonia e di Lubusz		
PL-ND-2025-00059 PL-ND-2025-00064 PL-ND-2025-00066	**Zona di protezione:** W woj. wielkopolskim: 1. W powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn, miejscowości: Świętno, Obra, Kębłowo, Krzyż; 2. W powiecie leszczyńskim, w gminie Święciechowa: Długie Stare; 3. W powiecie leszczyńskim, w gminie Wijewo, miejscowości: Wijewo, Brenno, Radomyśl, Przylesie, Potrzebowo, Wilanów. W woj. lubuskim: — w powiecie wschowskim: 1) w gminie Wschowa, miejscowość Wschowa oraz obszary wiejskie: Dębowa Łęka, Olbrachcice, Przyczyna Dolna, Siedlnica, Łęgoń; 2) w gminie Sława, miejscowości: Przybyszów, Nowe Strącze, część miejscowości Stare Strącze leżąca na północ od drogi wojewódzkiej 278. W woj. dolnośląskim: — w powiecie górowskim, w gminie Niechlów: część obrębu miejscowości Siciny na północ od cieku wodnego Śląski Rów i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 305.	21.11.2025

Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4	Termine ultimo di applicazione
	Zona di sorveglianza: W woj. wielkopolskim: 1. W powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn, miejscowości: Świętno, Obra, Kębłowo, Krzyż; 2. W powiecie leszczyńskim, w gminie Święciechowa: Długie Stare; 3. W powiecie leszczyńskim, w gminie Wijewo, miejscowości: Wijewo, Brenno, Radomyśl, Przylesie, Potrzebowo, Wilanów. W woj. lubuskim: — w powiecie wschowskim: 1) w gminie Wschowa, miejscowość Wschowa oraz obszary wiejskie: Dębowa Łęka, Olbrachcice, Przyczyna Dolna, Siedlnica, Łęgoń; 2) w gminie Sława, miejscowości: Przybyszów, Nowe Strącze, część miejscowości Stare Strącze leżąca na północ od drogi wojewódzkiej 278. W woj. dolnośląskim: — w powiecie górowskim, w gminie Niechlów: część obrębu miejscowości Siciny na północ od cieku wodnego Śląski Rów i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 305.	22.11.2025 - 30.11.2025
	Zona di sorveglianza: W woj. wielkopolskim: 1. W powiecie leszczyńskim, w gminie Wijewo, miejscowości: Miastko, Zaborówiec; 2. W powiecie leszczyńskim, w gminie Włoszakowice, miejscowości: Dominice, Włoszakowice, Koczury, Krzyżowiec, Mścigniew, Tłucznia, Papiernia, Zbarzewo, Daćbogi, Jezierzyce Kościelne; 3. W powiecie leszczyńskim, w gminie Święciechowa, miejscowości: Święciechowa, Piotrowice, Niechłód, Trzebiny, Długie Nowe, Lasocice, Przybyszewo. Henrykowo, Gołanice, Książęcy Las, Ogrody; 4. W powiecie wolsztyńskim, w gminie Przemęt, miejscowości: Wieleń, Osłonin, Olejnica, Radomierz, Starkowo, Górsko, Kaszczor, Mochy, Nowa Wieś, Perkowo, Solec, Solec Nowy, Przemęt-Leśniczówka; 5. W powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn, miejscowości: Adamowo, Komorowo, Niałek Wielki, Nowa Dąbrowa, Nowa Obra, Nowy Widzim, Powodowo, Rudno, Stara Dąbrowa, Stary Widzim, Stradyń, Wilcze, Wroniawy, Berzyna, Borki; 6. W powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Jaromierz, Jażyniec, Kiełkowo, Żodyń, Marianice, Podborowo. W woj. lubuskim: 1) w powiecie wschowskim: a) w gminie Sława, miejscowości: Łupice, Spokojna, Bagno, Szreniawa, Ciosaniec, Droniki, Lipinki, Radzyń, Sława, Lubogoszcz, Gola, Wróblów, Śmieszkowo i część miejscowości Stare Strącze leżąca na południe od drogi wojewódzkiej 278,	30.11.2025

Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4	Termine ultimo di applicazione
	b) w gminie Szlichtyngowa, obszar wiejski: Dryżyna, Górczyna, Jędrzychowice, Kowalewo, Stare Drzewce, Zamysłów, c) w gminie Wschowa, obszar wiejski: Hetmanice, Kandlewo, Konradowo, Nowa Wieś, Osowa Sień, Przyczyna Górna, Tylewice, Łysiny, Wygnańczyce, Lgiń; 2) w powiecie nowosolskim, w gminie Kolsko, miejscowości: Uście, Tatarki, Jesiona, Sławocin, Tyrszeliny, Kolsko, część miejscowości Konotop na północ od drogi leśnej łączącej m. Głuszyca z drogą pożarową nr 6; 3) w powiecie zielonogórskim: a) w gminie Kargowa, miejscowości: Obra Dolna, Nowy Jaromierz, Stary Jaromierz, część miejscowości Karszyn na wschód od drogi gminnej z miejscowości Kargowa do miejscowości Siadcza, b) w gminie Bojadła, część miejscowości Susłów, na wschód od drogi pożarowej nr 18. W woj. dolnośląskim: — w powiecie górowskim: a) gmina Niechlów - miejscowości: Łękanów, część obrębu miejscowości Siciny na południe od cieku wodnego Śląski Rów i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 305, Wronów, Wioska, Tarpno; b) gmina Góra - miejscowości: Radosław, Nowa Wioska.	
PL-ND-2025-00065 PL-ND-2025-00068	**Zona di protezione:** W woj. wielkopolskim: 1) w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew, miejscowości: Zamysłowo, Stęszew, Wielkawieś, Antoninek, Strykowo, Strykówko, Twardowo, Srocko Małe, Wronczyn, Zaparcin, Witobel, Dębno, Dębienko, Dębina, Krąplewo, Drogosławiec, Sapowice, Trzebaw, Górka, Łódź, Będlewo; 2) w powiecie poznańskim, w gminie Dopiewo, miejscowości: Lisówki, Trzcielin, Joanka, Podgaj.	30.11.2025
	Zona di sorveglianza: W woj. wielkopolskim: 1) w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew, miejscowości: Zamysłowo, Stęszew, Wielkawieś, Antoninek, Strykowo, Strykówko, Twardowo, Srocko Małe, Wronczyn, Zaparcin, Witobel, Dębno, Dębienko, Dębina, Krąplewo, Drogosławiec, Sapowice, Trzebaw, Górka, Łódź, Będlewo; 2) w powiecie poznańskim, w gminie Dopiewo, miejscowości: Lisówki, Trzcielin, Joanka, Podgaj.	1.12.2025 - 9.12.2025
	Zona di sorveglianza: W woj. wielkopolskim: 1) w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew, miejscowości: Mirosławki, Rybojedzko, Tomice, Skrzynki, Tomiczki, Jeziorki, Piekary, Słupia, Modrze, Będlewo, Łódź, Górka, Trzebaw;	9.12.2025

Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4	Termine ultimo di applicazione
	2) w powiecie poznańskim, w gminie Dopiewo, miejscowości: Zborowo, Zborówko, Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo, Podłoziny, Gołuski, Żarnowiec; 3) w powiecie poznańskim, w gminie Komorniki, miejscowości: Rosnówko, Walerianowo, Rosnowo, Chomęcice, Głuchowo, Komorniki, Wiry, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik, Wypalanki; 4) w powiecie poznańskim, w gminie Mosina, miejscowości: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Kierzki, Krosinko, Ludwikowo, Pożegowo, Mosina, Borkowice, Bolesławiec, Jeziory, Krosno, Drużyna, Pecna, Konstantynowo; 5) w powiecie poznańskim, w gminie Buk, miejscowości: Sznyfin, Dakowy Suche, Szewce, Dobra, Dobieżyn, Otusz, Cieśle; 6) w powiecie kościańskim, w gminie Czempiń, miejscowości: Bieczyny, Sierniki, Głuchowo, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Maruszkowo, Zadory, Roszkowo, Srocko Wielkie, część miejscowości Jarogniewice na zachód od drogi S5; 7) w powiecie grodziskim, w gminie Granowo, miejscowości: Kąkolewo, część miejscowości Granowo na północny-wschód od skrzyżowania DK32 i ulicy Kolejowej, Separowo, Niemierzyce, Strzępiń, Bielawy, Zemsko, Januszewice, część miejscowości Kubaczyn na wschód od drogi powiatowej nr 2498P. 8) w powiecie poznańskim, gmina Puszczykowo.	
PL-ND-2025-00062	**Zona di sorveglianza:** W woj. wielkopolskim: 1) w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce, miejscowości: Biskupice Ołoboczne, Ociąż, Fabianów, Skalmierzyce, Śliwniki; 2) w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice, miejscowości: Bilczew, Psary, Latowice, Kowalew, Bibianki, Kęszyce, w miejscowości Rossoszyca obszar na północny zachód od skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Ostrowską; 3) w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wlkp., miejscowości: Czekanów, Bagatela.	12.11.2025 - 20.11.2025
	Zona di sorveglianza: 1) w powiecie ostrowskim, gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie nie objętym obszarem zapowietrzonym; 2) w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice, miejscowości: Parczew, Strzyżew, Sieroszewice, Namysłaki, Wielowieś, Masanów, Miłaszka, Ołobok, Sławin, Westrza, Kaliszkowice, w miejscowości Rososzyca obszar na południowy wschód od skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Ostrowską; 3) w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wlkp., miejscowości: Gutów, Górzno, Górzenko, Będzieszyn, Młynów, Słaborowice, Kwiatków, Lewków, Kołątajew, Szczury, Franklinów, Karski, Wysocko Wielkie, Wtórek, Nowe Kamienice, Sadowie, Smardowskie Olendry, Trąba, Warszty, Kąkolewo, Biłgoraje, Jamy, Gręblów, Michałków, Stary Staw;	20.11.2025

Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4	Termine ultimo di applicazione
	4) w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice, miejscowości: Chynowa, Bogufałów; 5) w powiecie kaliskim, w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Wola Droszowska, Zadowice, Żydów; 6) w mieście Kalisz, osiedla: Dobrzec, Dobrzec P, Szczypiorno, Sulisławice, Sulisławice Kolonia, Piwonice, Piwonice Zachód, Nosków, Zagorzynek; 7) w powiecie pleszewskim, w gminie Gołuchów, miejscowości: Kościelna Wieś, Borczysko.	
Voivodato della Pomerania Occidentale		
PL-ND-2025-00067 PL-ND.NON-P-2025-00050	**Zona di protezione:** W województwie zachodniopomorskim: 1) w powiecie białogardzkim część Miasta Białogard znajdująca się w promieniu 3 km od współrzędnych 54.021433 15.925873 oraz znajdująca się w promieniu 3 km od współrzędnych 54.02053 15.891838; 2) w powiecie białogardzkim w gminie Białogard miejscowości: Lulewiczki, Redlino, Rościno, Trzebiele; 3) w powiecie białogardzkim w gminie Karlino miejscowość Karlino.	29.11.2025
	Zona di sorveglianza: W województwie zachodniopomorskim: 1) w powiecie białogardzkim część Miasta Białogard znajdująca się w promieniu 3 km od współrzędnych 54.021433 15.925873 oraz znajdująca się w promieniu 3 km od współrzędnych 54.02053 15.891838; 2) w powiecie białogardzkim w gminie Białogard miejscowości: Lulewiczki, Redlino, Rościno, Trzebiele; 3) w powiecie białogardzkim w gminie Karlino miejscowość Karlino.	30.11.2025 - 8.12.2025
	Zona di sorveglianza: W województwie zachodniopomorskim: 1) w powiecie białogardzkim część Miasta Białogard niewymieniona w obszarze zapowietrzonym; 2) w powiecie białogardzkim w gminie Białogard miejscowości: część obrębu miejscowości Byszyno znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.021433 15.925873 oraz znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.02053 15.891838, Dargikowo, Dargikowo Kolonia, Dębczyno, Gruszewo, Kamosowo, Klępino Białogardzkie, Kościernica, Laski, Leśniki, Lulewice, Łęczenko, Łęczno, Łęczno Kolonia, Łęczynko, Moczyłki, Nasutowo, Nawino, część obrębu miejscowości Nosówko znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.021433 15.925873 oraz znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.02053 15.891838, Pękaninko, Pękanino, Pomianowo, Pomianowo Kolonia, Pustkowo, Pustkówko, Rarwino, Rogowo, Rogowo Kolonia, Rychowo, Rychówko, Sińce, Stanomino, Strzelec, Tarpnowo, Zagórze, Ząbki, Żabiniec, Żelezno Kolonia, Żeleźno, Żelimucha, Żytelkowo;	8.12.2025»

Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4	Termine ultimo di applicazione
	3) w powiecie białogardzkim w gminie Karlino, miejscowości: Brzeźno, Chotyń, Czerwięcino, Daszewo, Daszewo Kolonia, Dębolas, część obrębu miejscowości Domacyno znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.021433 15.925873 oraz znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.02053 15.891838, Garnki, część obrębu miejscowości Gościnko znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.021433 15.925873 oraz znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.02053 15.891838, Karlinko, Karścino, Karwin, Kowańcz, Kozia Góra, Krukowo, Krzywopłoty, Lubiechowo, Lubiechowo-Przystanek, Malonowo, Mierzynek, Mierzynek Kolonia, Poczernino, Pobłocie Wielkie, Syrkowice, Ubysławice, Witolub, Zwartowo; 4) w powiecie kołobrzeskim, w gminie Dygowo miejscowości: część miejscowości Kłopotowo znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.021433 15.925873 oraz znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.02053 15.891838, Łykowo; 5) w powiecie kołobrzeskim, część gminy Gościno znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.021433 15.925873 oraz znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.02053 15.891838; 6) w powiecie koszalińskim w gminie Biesiekierz miejscowości: Parsowo, Świeminko, Świemino, Warnino.	

26CE0236

INDIRIZZO (UE) 2025/2212 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 ottobre 2025
che modifica l'indirizzo (UE) 2021/833 relativo alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati (BCE/2021/14) *(BCE/2025/34)*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 127, paragrafo 2, e 127, paragrafo 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) per includere le imprese di investimento di classe 1 nell'ambito di applicazione dei requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi. Per supportare l'analisi della stabilità finanziaria, la politica macroprudenziale e l'analisi strutturale, è necessario che i dati bancari consolidati contemplino l'intero spettro del settore bancario dell'Unione ed è pertanto necessario includere le imprese di investimento di classe 1 negli aggregati statistici per tenere conto di tale modifica. In particolare, si ritiene che i vantaggi derivanti dalla garanzia di una completa copertura del settore bancario dell'Unione per mezzo dell'inserimento delle imprese di investimento di classe 1 negli aggregati statistici prevalgano rispetto all'impatto sulla preservazione della continuità delle serie temporali.

(2) La compilazione di dati bancari consolidati si basa, in larga misura, sui dati in materia di vigilanza delle banche definiti nei quadri di riferimento per le segnalazioni dell'Autorità bancaria europea (ABE). Con la creazione del Meccanismo di vigilanza unico, tali dati sono stati messi a disposizione della Banca centrale europea (BCE) per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. In determinate circostanze, è efficiente avvalersi di tali dati messi a disposizione della BCE per effettuare anche le aggregazioni necessarie per la compilazione delle informazioni statistiche di cui all'indirizzo (UE) 2021/833 della Banca centrale europea (BCE/2021/14) ([3]) attraverso un sistema informatico centrale. L'aggregazione centralizzata delle statistiche presso la BCE può anche migliorare la coerenza dei dati tra i diversi paesi. È opportuno che siano introdotte disposizioni per consentire l'aggregazione da parte della BCE su richiesta delle banche centrali nazionali (BCN) e in modo da preservare l'accuratezza e la continuità delle serie temporali statistiche e salvaguardare la tempestiva prosecuzione del processo di compilazione statistica. In tale contesto, è opportuno che la BCE valuti attentamente le richieste delle BCN di effettuare l'aggregazione centralizzata, verificandone la fattibilità caso per caso, e dia priorità alle richieste sulla base di criteri specifici e oggettivi. In particolare, al fine di assicurare la copertura di tutti gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14), è opportuno che le BCN segnalino i dati supplementari come richiesto.

(3) Quando effettua l'aggregazione attraverso il proprio sistema informatico centrale, la BCE è anche in grado di verificare la completezza e l'affidabilità delle statistiche aggregate. Per questo motivo, è efficiente che la BCE effettui la verifica delle statistiche aggregate, sostituendo la verifica da parte delle BCN. A tale riguardo, poiché le BCN possono essere in possesso di ulteriori conoscenze sui singoli soggetti del sistema bancario, è necessario che le BCN nominino dei referenti designati per la condivisione di tali conoscenze, laddove siano rilevanti per la verifica da parte della BCE delle statistiche aggregate.

([1]) Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).
([2]) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
([3]) Indirizzo (UE) 2021/833 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati (BCE/2021/14) (GU L 208 dell'11.6.2021, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/833/oj).

(4) L'ABE ha pubblicato la versione 4.0 ([4]) del quadro di riferimento per le segnalazioni, che delinea le specifiche standard per rafforzare gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione ([5]) che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623. Sono pertanto necessari adeguamenti agli obblighi di segnalazione di cui all'indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14) a seguito dell'introduzione di tale quadro di riferimento per le segnalazioni, in particolare nel settore degli importi dell'esposizione al rischio. Inoltre, dall'analisi dell'utilizzo dei dati bancari consolidati è emerso che le statistiche aggregate sulle grandi esposizioni non sono essenziali ai fini dell'analisi della stabilità finanziaria, della politica macroprudenziale e dell'analisi strutturale. È pertanto opportuno ridurre l'onere di segnalazione che grava sulle BCN non richiedendo più la compilazione di tali dati. È pertanto opportuno sostituire gli allegati I e II all'indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14) e aggiornare le informazioni statistiche da segnalare. Le specifiche tecniche per la segnalazione di tali informazioni statistiche sono incluse nelle istruzioni operative condivise con le BCN prima di ogni fase di produzione delle statistiche.

(5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14) è modificato come segue:

1. all'articolo 2, il punto 1) è sostituito dal seguente:

   «1) per "ente creditizio" si intende un ente creditizio come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

2. all'articolo 2, il punto 11) è sostituito dal seguente:

   «11) per "ente finanziario" si intende un ente finanziario come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

3. all'articolo 2, il punto 12) è sostituito dal seguente:

   «12) per "controllo estero" si intende il controllo, come descritto all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37), del regolamento (UE) n. 575/2013, degli enti inclusi nell'articolo 3, paragrafo 1, del presente indirizzo, da parte di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

   a) un ente finanziario stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del relativo ente;

   b) un ente creditizio stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del relativo ente;

   c) un ente stabilito in un paese non facente parte dell'Unione la cui attività consiste nelle attività di un ente creditizio o di un ente finanziario come definiti rispettivamente ai punti 1) e 11).»;

4. all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

   «1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche specificate negli allegati I e II al presente indirizzo per quanto riguarda il numero di enti segnalanti, la redditività e l'efficienza, il bilancio, la qualità delle attività, la concentrazione, la liquidità e il finanziamento, i fondi propri, gli importi dell'esposizione al rischio e la solvibilità, conformemente alle specifiche tecniche incluse nel pacchetto di segnalazioni condiviso con le BCN prima di ogni fase di produzione. Le BCN segnalano separatamente le informazioni statistiche, per i gruppi di enti indicati nel paragrafo 3, inclusi tutti i seguenti:

   a) un ente impresa madre nell'Unione, su base consolidata;

   b) una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione, su base consolidata;

([4]) Versione 4.0 del quadro di riferimento per le segnalazioni dell'Autorità bancaria europea

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

c) una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, su base consolidata;

d) un ente impresa madre su base subconsolidata;

e) una società di partecipazione finanziaria madre su base subconsolidata;

f) una società di partecipazione finanziaria mista madre su base subconsolidata;

g) un ente creditizio che non è compreso nella base consolidata o subconsolidata di un ente di cui ai punti da a) a f) in uno qualsiasi degli Stati membri;

h) un ente creditizio, qualora sussistano entrambe le seguenti circostanze:

i) l'ente creditizio non è compreso nella base consolidata o subconsolidata di un ente di cui ai punti da a) a f) stabilito nello Stato membro dell'ente creditizio;

ii) l'ente creditizio è compreso nella base consolidata o subconsolidata di un ente di cui ai punti da a) a f) stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'ente creditizio;

i) una succursale stabilita nell'Unione, qualora la sua impresa madre non sia stabilita nel medesimo Stato membro.»;

5. all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del paragrafo 1 si basano sulle informazioni raccolte dalle BCN ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione (*), del regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) e degli strumenti nazionali correlati. Le BCN aggregano tali informazioni ai fini del presente indirizzo, a meno che non si applichi l'articolo 3 *bis*, paragrafo 1.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).»;

6. all'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le BCN forniscono spiegazioni alla BCE descrivendo ogni scostamento dalle norme di segnalazione applicate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, al regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) oppure agli strumenti nazionali correlati di cui al paragrafo 2, senza indebito ritardo.»;

7. è inserito il seguente articolo 3 *bis*:

«*Articolo 3 bis*

Aggregazione da parte della BCE

1. La BCE aggrega le informazioni statistiche raccolte ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) come indicato all'articolo 3, paragrafo 2, e le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le BCN presentano una richiesta scritta alla BCE affinché quest'ultima effettui l'aggregazione, compresa una proposta di calendario di attuazione;

b) la BCE valuta le richieste ricevute dalle BCN sulla base dei seguenti criteri:

i) criteri di idoneità:

1) la BCN richiedente è in grado di segnalare la serie completa di informazioni richieste per le aggregazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per tutti gli enti elencati all'articolo 3, paragrafo 1;

2) la BCN richiedente designa una o più referenti, tra il proprio personale, incaricati di rispondere alle domande della BCE in merito agli enti elencati all'articolo 3, paragrafo 1;

ii) criteri di valutazione:

1) la portata e il livello di allineamento tra gli aggregati storici di dati bancari consolidati calcolati e segnalati dalla BCN richiedente ai sensi dell'articolo 3 e i corrispondenti risultati calcolati dal sistema della BCE per effettuare l'aggregazione sono sufficienti a preservare la continuità nelle serie temporali statistiche della BCE;

2) sono disponibili risorse sufficienti, a livello sia della BCE che della BCN richiedente, per salvaguardare la tempestiva prosecuzione della compilazione delle statistiche;

3) la proposta di un calendario per l'attuazione può essere realizzata, fatte salve le modifiche necessarie per far fronte ai vincoli relativi alle risorse della BCE;

iii) criterio per l'attribuzione della priorità:

1) la data in cui la richiesta è pervenuta alla BCE. Qualora le richieste siano ritenute di pari merito in base ai criteri di cui ai punti i) e ii), la BCE dà priorità alle richieste precedenti;

c) la BCE accetta la richiesta di una BCN di effettuare l'aggregazione qualora concluda che i criteri di cui alla lettera b) sono soddisfatti.

2. Laddove la BCE aggreghi, ai sensi del paragrafo 1, le informazioni statistiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per tutti gli enti elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, la BCN è tenuta a:

a) integrare tali informazioni come richiesto;

b) trasmettere le informazioni con i mezzi precisati dalla BCE e in conformità alle definizioni, alle date d'invio, alla qualità dei dati e al formato di trasmissione di cui alla decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea (BCE/2023/18) (*) e al regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13);

c) segnalare e trasmettere le informazioni alla BCE, in conformità alle lettere a) e b), fino a quando la BCE o la BCN competente non notifichino all'altra parte la propria intenzione di segnalare informazioni statistiche aggregate ai sensi dell'articolo 3 e l'altra parte accetti. La BCN e la BCE stabiliscono quindi il calendario secondo il quale la BCN inizia a segnalare le informazioni statistiche aggregate.

(*) Decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea, del 17 agosto 2023, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE/2023/18) (GU L 216 dell'1.9.2023, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1681/oj).»;

8. all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Laddove le BCN segnalino le informazioni statistiche sui dati bancari consolidati ai sensi dell'articolo 3, tale segnalazione è effettuata su base trimestrale e in conformità al seguente calendario:

a) una serie di dati completa per le informazioni statistiche di fine anno è segnalata entro la metà di maggio dell'anno successivo all'anno a cui tali informazioni si riferiscono, utilizzando il modello annuale di cui all'allegato I al presente indirizzo;

b) le informazioni statistiche di fine marzo, di fine giugno e di fine settembre sono segnalate rispettivamente ai primi di luglio, ottobre e gennaio utilizzando il modello trimestrale di cui all'allegato II al presente indirizzo.»;

9. all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Durante la segnalazione periodica, le BCN e, qualora si applichi l'articolo 3 *bis*, paragrafo 1, la BCE, possono rivedere le informazioni statistiche dell'ultimo trimestre e del trimestre precedente prima del successivo termine di segnalazione.»;

10. all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le BCN e, qualora si applichi l'articolo 3 *bis*, paragrafo 1, la BCE, possono rivedere in ogni momento le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.»;

11. all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il regolamento (CE) n. 2533/98, le BCN monitorano e verificano la qualità, la completezza e l'affidabilità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE in conformità al presente indirizzo.

Il primo comma non si applica laddove la BCE aggreghi le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 3 *bis*.»;

12. all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3. Qualora la BCE aggreghi le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 3 *bis*, essa verifica la qualità, la completezza e l'affidabilità degli aggregati statistici.

Qualora la BCE richieda chiarimenti in merito alla qualità, alla completezza e all'affidabilità dei dati trasmessi in conformità all'articolo 3 *bis*, paragrafo 2, la persona o le persone di contatto, designate dalla BCN competente ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 1, lettera b), punto i), paragrafo 2, rispondono senza indebito ritardo.»;

13. all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La BCE trasmette le informazioni statistiche da segnalare ai sensi dell'articolo 3 in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche è il formato approvato dal SEBC.»;

14. all'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso;

15. Gli allegati I e II sono sostiuiti dagli allegati al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 ottobre 2025

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO I

I dati individuati nelle celle bianche sono segnalati su base obbligatoria.

I dati individuati nelle celle grigie sono segnalati su base volontaria. Le BCN possono segnalarli, se disponibili.

SEGNALANTI

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Sezione I.E. Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
N. di enti creditizi individuali											
N. degli enti creditizi consolidati in gruppi bancari											
N. di gruppi bancari											
Numero totale di enti creditizi											

REDDITIVITÀ ED EFFICIENZA — FINREP IFRS

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Interessi attivi											
Attività finanziarie detenute per negoziazione											
Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Attività finanziarie al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse											
Altre attività											
Interessi attivi sulle passività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
(Interessi passivi)											
(Passività finanziarie detenute per negoziazione)											
Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
(Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato)											
(Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)											
(Altre passività)											
(Interessi passivi sulle attività)											
(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta)											
Ricavi da dividendi											
Ricavi da commissioni e compensi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
(Costi per commissioni e compensi)											
Utili o (-) perdite realizzati dalla eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto											
Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto											
Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie designate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto											
Differenze di cambio, al netto											
Utili (perdite) derivanti da eliminazione contabile di attività diverse da quelle possedute per la vendita, al netto											
Altri proventi di gestione											
(Altri costi operativi)											
Totale dei costi operativi, al netto											
(Spese amministrative)											
(Spese per il personale)											
(Altre spese amministrative)											
(Ammortamenti)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto											
(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)											
(Impegni e garanzie dati)											
(Altri accantonamenti)											
(Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)											
(Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo)											
(Attività finanziarie al costo ammortizzato)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in società controllate, joint venture e società collegate)											
(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)											
(Immobili, impianti e macchinari)											
(Investimenti immobiliari)											
(Avviamento)											
(Altre attività immateriali [diverse dall'avviamento])											
(Altro)											
Avviamento negativo rilevato a prospetto di conto economico complessivo											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Quota di utili o (-) perdite da investimenti in società controllate, joint venture e società collegate											
Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate											
UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											
(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											
Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate											
Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate											
(Oneri o (-) proventi fiscali connessi ad attività operative cessate)											
UTILI O (-) PERDITE D'ESERCIZIO											
Attribuibili a partecipazioni di minoranza											
Attribuibili ai soci della controllante											

REDDITIVITÀ ED EFFICIENZA — FINREP GAAP

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Interessi attivi											
(Interessi passivi)											
Ricavi da dividendi											
Ricavi da commissioni e compensi											
(Costi per commissioni e compensi)											
Utili o (-) perdite realizzati dalla eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie per negoziazione, al netto											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie designate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto											
Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto											
Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto											
Differenze di cambio, al netto											
Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto											
Utili (perdite) derivanti da eliminazione contabile di attività diverse da quelle possedute per la vendita, al netto											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Altri proventi di gestione											
(Altri costi operativi)											
Totale dei costi operativi, al netto											
(Spese amministrative)											
(Spese per il personale)											
(Altre spese amministrative)											
(Ammortamenti)											
Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto											
(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)											
(Impegni e garanzie dati)											
(Altri accantonamenti)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo per i rischi bancari generali, al netto											
(Riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)											
(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in società controllate, joint venture e società collegate)											
(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)											
(Immobili, impianti e macchinari)											
(Investimenti immobiliari)											
(Avviamento)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
(Altre attività immateriali [diverse dall'avviamento])											
(Altro)											
Avviamento negativo rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Quota di utili o (-) perdite da investimenti in società controllate, joint venture e società collegate											
Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate											
UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)											
UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											
Utili o (-) perdite straordinari al netto delle imposte											
Utili o perdite straordinari al lordo delle imposte											
(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite straordinari)											
UTILI O (-) PERDITE D'ESERCIZIO											
Attribuibili a partecipazioni di minoranza											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attribuibili ai soci della controllante											

REDDITTIVITÀ ED EFFICIENZA — banche non FINREP/punto di dati

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Interessi attivi netti											
Interessi attivi											
(Interessi passivi)											
Ricavi da dividendi											
Ricavi netti da commissioni e compensi											
Ricavi da commissioni e compensi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
(Costi per commissioni e compensi)											
Utili o (-) perdite su strumenti finanziari e differenze di tasso di cambio, escluse riduzioni di valore											
Altri ricavi operativi											
(Altri costi operativi)											
Totale dei costi operativi, al netto											
(Spese amministrative)											
(Spese per il personale)											
(Altre spese amministrative)											
(Ammortamenti)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)											
(Riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)											
(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)											
UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											
UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											
UTILI O (-) PERDITE D'ESERCIZIO											

REDDITIVITÀ ED EFFICIENZA — CAMPIONE COMPLETO

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Interessi attivi netti											
Ricavi da dividendi											
Ricavi netti da commissioni e compensi											
Utili o (-) perdite su strumenti finanziari e differenze di tasso di cambio, escluse riduzioni di valore											
Altri ricavi operativi											
Totale dei ricavi operativi, al netto											
(Totale dei costi operativi)											
UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
UTILI O (-) PERDITE D'ESERCIZIO											

FINREP-IFRS

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
N. di enti con RoE< 0											
N. di enti con RoE 0-5 %											
N. di enti con RoE 5-10 %											
N. di enti con RoE 10-15 %											
N. di enti con RoE 15-20 %											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
N. di enti con RoE >20 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE < 0											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 0-5 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 5-10 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 10-15 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 15-20 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE > 20 %											

FINREP-GAAP

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
N. di enti con RoE< 0											
N. di enti con RoE 0-5 %											
N. di enti con RoE 5-10 %											
N. di enti con RoE 10-15 %											
N. di enti con RoE 15-20 %											
N. di enti con RoE >20 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE < 0											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 0-5 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 5-10 %											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 10-15 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 15-20 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE > 20 %											

Banche non FINREP/punto di dati

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
N. di enti con RoE< 0											
N. di enti con RoE 0-5 %											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
N. di enti con RoE 5-10 %											
N. di enti con RoE 10-15 %											
N. di enti con RoE 15-20 %											
N. di enti con RoE >20 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE < 0											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 0-5 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 5-10 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 10-15 %											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 15-20 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE > 20 %											

Campione completo

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
N. di enti con RoE< 0											
N. di enti con RoE 0-5 %											
N. di enti con RoE 5-10 %											
N. di enti con RoE 10-15 %											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Redditività del capitale proprio (Return on Equity, RoE)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
N. di enti con RoE 15-20 %											
N. di enti con RoE >20 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE < 0											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 0-5 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 5-10 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 10-15 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE 15-20 %											
% delle attività bancarie totali di enti con RoE > 20 %											

BILANCIO — FINREP IFRS

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Attività finanziarie detenute per negoziazione											
Derivati detenuti per negoziazione											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Strumenti azionari											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											
Strumenti azionari											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Derivati– Contabilizzazione delle operazioni di copertura											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse											
Investimenti in società collegate, controllate e joint venture											
Attività materiali											
Attività immateriali											
Attività fiscali											
Attività fiscali correnti											
Attività fiscali differite											
Altre attività											
Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita											
TOTALE DELLE ATTIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Passività finanziarie possedute per negoziazione											
Derivati detenuti per negoziazione											
Posizioni corte											
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Altre passività finanziarie detenute per negoziazione											
Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Altre passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Depositi											
Titoli di credito emessi											
Altre passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato											
Derivati– Contabilizzazione delle operazioni di copertura											
Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse											
Fondi di accantonamento											
Passività fiscali											
Passività fiscali correnti											
Passività fiscali differite											
Altre passività											
Capitale sociale rimborsabile a richiesta (es. quote cooperative)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Capitale											
Sovrapprezzo azioni											
Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale											
Altro patrimonio netto											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate											
Utili non distribuiti											
Riserve di rivalutazione											
Altre riserve											
(Azioni proprie)											
Utile o perdita attribuibile ai proprietari della controllante											
(Acconti su dividendi)											
Partecipazioni di minoranza											
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Dati											
Impegni all'erogazione di prestiti											
Garanzie finanziarie											
Altri impegni											
Ricevuti											
Impegni all'erogazione di prestiti											
Garanzie finanziarie											
Altri impegni											

BILANCIO — FINREP GAAP

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Attività finanziarie detenute per negoziazione											
Derivati detenuti per negoziazione											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto											
Strumenti azionari											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo											
Strumenti azionari											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Derivati– Contabilizzazione delle operazioni di copertura											
Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse											
Investimenti in società collegate, controllate e joint venture											
Attività materiali											
Attività immateriali											
Attività fiscali											
Attività fiscali correnti											
Attività fiscali differite											
Altre attività											
Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
(-) Scarti di garanzia relativi ad attività per negoziazione al fair value (valore equo)											
TOTALE DELLE ATTIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Passività finanziarie possedute per negoziazione											
Derivati detenuti per negoziazione											
Posizioni corte											
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Altre passività finanziarie detenute per negoziazione											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate secondo un metodo basato sul costo											
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Altre passività finanziarie											
Derivati–Contabilizzazione delle operazioni di copertura											
Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse											
Fondi di accantonamento											
Passività fiscali											
Passività fiscali correnti											
Passività fiscali differite											
Altre passività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Capitale sociale rimborsabile a richiesta (es. quote cooperative)											
Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita											
Scarti di garanzia relativi a passività per negoziazione al fair value (valore equo)											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Capitale											
Sovrapprezzo azioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale											
Altro patrimonio netto											
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate											
Utili non distribuiti											
Riserve di rivalutazione											
Riserve rilevate al fair value (valore equo)											
Altre riserve											
Differenze di primo consolidamento											
(Azioni proprie)											
Utile o perdita attribuibile ai proprietari della controllante											
(Acconti su dividendi)											
Partecipazioni di minoranza											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Dati											
Impegni all'erogazione di prestiti											
Garanzie finanziarie											
Altri impegni											
Ricevuti											
Impegni all'erogazione di prestiti											
Garanzie finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Altri impegni											

BILANCIO — banche non FINREP/punto di dati

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Cassa e disponibilità presso banche centrali											
Prestiti e anticipazioni											
Titoli di debito											
Strumenti di capitale											
Altre attività											
TOTALE DELLE ATTIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Voci per memoria											
Attività finanziarie possedute per negoziazione											
Investimenti in società collegate, controllate e joint venture											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Accantonamenti											
Altre passività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
TOTALE DELLE PASSIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Capitale											
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO											

BILANCIO — CAMPIONE COMPLETO

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Cassa e disponibilità presso banche centrali											
Prestiti e anticipazioni (escluse le disponibilità liquide presso le banche centrali e altri depositi a vista)											
Titoli di debito											
Strumenti di capitale											
Altre attività											
TOTALE DELLE ATTIVITÀ											
Voci per memoria											
Attività finanziarie possedute per negoziazione											
Investimenti in società collegate, controllate e joint venture											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Accantonamenti											
Altre passività											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Capitale											
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO											

BILANCIO — FINREP IFRS

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Società non finanziarie											
Strumenti di capitale											
di cui: enti creditizi											
di cui: altre società finanziarie											
di cui: altre società non finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Voci per memoria	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Passività finanziarie subordinate											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Voci per memoria	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Depositi											
Titoli di debito emessi											

BILANCIO — FINREP GAAP

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Famiglie											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Strumenti di capitale											
di cui: enti creditizi											
di cui: altre società finanziarie											
di cui: altre società non finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Voci per memoria	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Passività finanziarie subordinate											
Depositi											
Titoli di debito emessi											

BILANCIO — banche non FINREP/punto di dati

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni											
Amministrazioni pubbliche											
Banche centrali											
Enti creditizi											
Altro											

BILANCIO — CAMPIONE COMPLETO

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni											
Amministrazioni pubbliche											
Banche centrali											
Enti creditizi											
Altro											

Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni											
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova											
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui concessioni relative a esposizioni deteriorate											
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											
Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni											
Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova											
Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											
Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui in prova											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Titoli di debito - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni											
Titoli di debito - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											
Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni											
Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova											
Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											
Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui in prova											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni											
Prestiti e anticipazioni - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											

Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis - Non scadute o scadute <= 30 giorni	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis - Non scadute o scadute <= 30 giorni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Società non finanziarie											
Famiglie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis - Scadute > 30 giorni <= 90 giorni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis - Scadute > 30 giorni <= 90 giorni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute < = 90 giorni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute < = 90 giorni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Società non finanziarie											
Famiglie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Scadute < = 180 giorni <= 1 anno	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Scadute < = 180 giorni <= 1 anno	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Scadute > 1 anno	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Scadute > 1 anno	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Società non finanziarie											
Famiglie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Di cui: in stato di default	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate - Di cui: in stato di default	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito e accantonamenti	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito e accantonamenti	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni in bonis	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni in bonis	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

IFRS-FINREP

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività deteriorate (Fase 3)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività deteriorate (Fase 3)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali										
Riduzione di valore accumulata - Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'area dell'euro (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali										
Riduzione di valore accumulata - Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'area dell'euro (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzione di valore accumulata - Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzione di valore accumulata - Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività deteriorate (Fase 3)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività deteriorate (Fase 3)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

GAAP-FINREP

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Strumenti di debito che hanno subito una riduzione di valore — Strumenti di debito non derivati non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Totale del valore contabile lordo delle attività che hanno subito una riduzione di valore											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Strumenti di debito che hanno subito una riduzione di valore — Strumenti di debito non derivati non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Svalutazioni specifiche per il rischio di credito											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Svalutazioni generali per il rischio di credito e rischio bancario che influiscono sul valore contabile											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

Banche non FINREP/punto di dati

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Valore contabile lordo											
Esposizioni in bonis											
Esposizioni deteriorate											
Esposizioni oggetto di concessioni											
Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito e accantonamenti											

Concentrazione geografica

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione originaria totale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
AT											
BE											
BG											
HR											
CY											
CZ											
DK											
EE											
FI											
FR											
DE											
EL											
HU											
IE											
IT											
LV											
LT											
LU											
MT											
NL											
PL											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione originaria totale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
PT											
RO											
SK											
SI											
ES											
SE											
UK											
NO											
US (Stati Uniti)											
HK (Hong Kong)											
BR (Brasile)											
CN (Cina)											
JP (Giappone)											
CH (Svizzera)											
MX (Messico)											
AU (Australia)											
SG (Singapore)											
TR (Turchia)											
RU (Federazione russa)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione originaria totale	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
KY (Isole Cayman)											
IN (India)											
KR (Corea del Sud)											
ZA (Sud Africa)											
CA (Canada)											
Voci per memoria											
Esposizioni originarie non nazionali											
Totale dell'esposizione originaria											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni in stato di default	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
AT											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni in stato di default	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
BE											
BG											
HR											
CY											
CZ											
DK											
EE											
FI											
FR											
DE											
EL											
HU											
IE											
IT											
LV											
LT											
LU											
MT											
NL											
PL											
PT											
RO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni in stato di default	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
SK											
SI											
ES											
SE											
UK											
NO											
US (Stati Uniti)											
HK (Hong Kong)											
BR (Brasile)											
CN (Cina)											
JP (Giappone)											
CH (Svizzera)											
MX (Messico)											
AU (Australia)											
SG (Singapore)											
TR (Turchia)											
RU (Federazione russa)											
KY (Isole Cayman)											
IN (India)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni in stato di default	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
KR (Corea del Sud)											
ZA (Sud Africa)											
CA (Canada)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione totale	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
AT											
BE											
BG											
HR											
CY											
CZ											
DK											
EE											
FI											
FR											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione totale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
DE											
EL											
HU											
IE											
IT											
LV											
LT											
LU											
MT											
NL											
PL											
PT											
RO											
SK											
SI											
ES											
SE											
UK											
NO											
US (Stati Uniti)											
HK (Hong Kong)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione totale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
BR (Brasile)											
CN (Cina)											
JP (Giappone)											
CH (Svizzera)											
MX (Messico)											
AU (Australia)											
SG (Singapore)											
TR (Turchia)											
RU (Federazione russa)											
KY (Isole Cayman)											
IN (India)											
KR (Corea del Sud)											
ZA (Sud Africa)											
CA (Canada)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni garantite da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
AT											
BE											
BG											
HR											
CY											
CZ											
DK											
EE											
FI											
FR											
DE											
EL											
HU											
IE											
IT											
LV											
LT											
LU											
MT											
NL											
PL											
PT											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni garantite da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
RO											
SK											
SI											
ES											
SE											
Paesi non appartenenti all'UE											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
AT											
BE											
BG											
HR											
CY											
CZ											
DK											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
EE											
FI											
FR											
DE											
EL											
HU											
IE											
IT											
LV											
LT											
LU											
MT											
NL											
PL											
PT											
RO											
SK											
SI											
ES											
SE											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Paesi non appartenenti all'UE											

Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività nazionali	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni											
Titoli di debito											
Totale delle attività											
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Totale della passività											
Interessi attivi											
(Interessi passivi)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività nazionali	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Totale dei ricavi operativi, al netto											
Utile o (-) perdita d'esercizio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività non nazionali	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni											
Titoli di debito											
Totale delle attività											
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Totale della passività											
Interessi attivi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività non nazionali	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
(Interessi passivi)											
Totale dei ricavi operativi, al netto											
Utile o (-) perdita d'esercizio											

Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso banche centrali	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]											
Debito da carta di credito											
Leasing finanziari											
Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso banche centrali	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Altri prestiti a termine											
Anticipazioni che non sono prestiti											
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso amministrazioni pubbliche	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]											
Debito da carta di credito											
Crediti commerciali											
Leasing finanziari											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso amministrazioni pubbliche	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita											
Altri prestiti a termine											
Anticipazioni che non sono prestiti											
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]											
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso enti creditizi	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]											
Debito da carta di credito											
Crediti commerciali											
Leasing finanziari											
Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita											
Altri prestiti a termine											
Anticipazioni che non sono prestiti											
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]											
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso altre società finanziarie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]											
Debito da carta di credito											
Crediti commerciali											
Leasing finanziari											
Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita											
Altri prestiti a termine											
Anticipazioni che non sono prestiti											
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]											
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso altre società finanziarie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Voci per memoria: Importo massimo della garanzia reale/garanzia che può essere considerato											
Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale											
Altri prestiti garantiti da garanzia reale											
Garanzie finanziarie ricevute											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso società non finanziarie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso società non finanziarie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Debito da carta di credito											
Crediti commerciali											
Leasing finanziari											
Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita											
Altri prestiti a termine											
Anticipazioni che non sono prestiti											
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]											
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											
di cui: prestiti per finanziamento di progetti (project finance)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso società non finanziarie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Voci per memoria: Importo massimo della garanzia reale/garanzia che può essere considerato											
Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale											
Altri prestiti garantiti da garanzia reale											
Garanzie finanziarie ricevute											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso famiglie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso famiglie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Debito da carta di credito											
Crediti commerciali											
Leasing finanziari											
Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita											
Altri prestiti a termine											
Anticipazioni che non sono prestiti											
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]											
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											
di cui: credito al consumo											
di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso famiglie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Voci per memoria: Importo massimo della garanzia reale/garanzia che può essere considerato											
Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale											
Altri prestiti garantiti da garanzia reale											
Garanzie finanziarie ricevute											

Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie - Valore contabile lordo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
A Agricoltura, silvicoltura e pesca											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie - Valore contabile lordo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
B Attività estrattiva											
C Attività manifatturiere											
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata											
E Fornitura di acqua											
F Costruzioni											
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio.											
H Trasporto e magazzinaggio											
I Servizi di alloggio e ristorazione											
J Servizi di informazione e comunicazione											
K Attività finanziarie e assicurative											
L Attività immobiliari											
M Attività professionali, scientifiche e tecniche											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie - Valore contabile lordo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
N Attività amministrative e di servizi di supporto											
O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria											
P Istruzione											
Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale											
R Arte, spettacoli e tempo libero											
S Altri servizi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate e variazioni negative accumulate del fair value dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
A Agricoltura, silvicoltura e pesca											
B Attività estrattiva											
C Attività manifatturiere											
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata											
E Fornitura di acqua											
F Costruzioni											
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio.											
H Trasporto e magazzinaggio											
I Servizi di alloggio e ristorazione											
J Servizi di informazione e comunicazione											
K Attività finanziarie e assicurative											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate e variazioni negative accumulate del fair value dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
L Attività immobiliari											
M Attività professionali, scientifiche e tecniche											
N Attività amministrative e di servizi di supporto											
O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria											
P Istruzione											
Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale											
R Arte, spettacoli e tempo libero											
S Altri servizi											

CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — IFRS)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Derivati											
Posizioni corte											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Depositi											
Banche centrali											
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											
Amministrazioni pubbliche											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — IFRS)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											
Enti creditizi											
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											
Altre società finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — IFRS)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											
Società non finanziarie											
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											
Famiglie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — IFRS)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											
Titoli di debito emessi											
Certificati di deposito											
Titoli garantiti da attività											
Obbligazioni garantite											
Contratti ibridi											
Altri titoli di debito emessi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — IFRS)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Strumenti finanziari composti convertibili											
Non convertibili											
Altre passività finanziarie											
PASSIVITÀ FINANZIARIE											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — GAAP)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Derivati											
Posizioni corte											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — GAAP)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Depositi											
Banche centrali											
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											
Amministrazioni pubbliche											
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — GAAP)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Enti creditizi											
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											
Altre società finanziarie											
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — GAAP)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Società non finanziarie											
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											
Famiglie											
Conti correnti / depositi overnight											
Depositi con durata prestabilita											
Depositi rimborsabili con preavviso											
Contratti di vendita con patto di riacquisto											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — GAAP)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Titoli di debito emessi											
Certificati di deposito											
Titoli garantiti da attività											
Obbligazioni garantite											
Contratti ibridi											
Altri titoli di debito emessi											
Strumenti finanziari composti convertibili											
Non convertibili											
Altre passività finanziarie											
PASSIVITÀ FINANZIARIE											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile ricevuto	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Finanziamento al dettaglio											
Depositi a vista											
Depositi a tempo determinato ritirabili entro i successivi 30 giorni											
Depositi a tempo determinato non ritirabili entro i successivi 30 giorni											
Conti di risparmio											
Finanziamento (funding) all'ingrosso											
Non garantito											
Garantito											

Liquidità e finanziamento

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività liquide	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE											
Totale delle attività di livello 1 non rettificate escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima											
Riserve ritirabili detenute presso banche centrali											
Attività delle banche centrali											
Attività delle amministrazioni centrali											
Altre attività liquide che possano essere incluse nella categoria delle esposizioni verso la banca centrale o delle esposizioni garantite pubblicamente											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività liquide	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettificate											
Totale delle attività di livello 2A non rettificate											
Totale delle attività di livello 2B non rettificate											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Riserva di liquidità											
Deflussi di liquidità netti											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
FINANZIAMENTO STABILE DISPONIBILE	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Finanziamento stabile disponibile											
Elementi e strumenti patrimoniali											
Depositi al dettaglio											
di cui: scadenza < 1 anno											
di cui: scadenza >= 1 anno											
Altri clienti non finanziari (escluse le banche centrali)											
di cui: scadenza < 1 anno											
di cui: scadenza >= 1 anno											
Depositi operativi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
FINANZIAMENTO STABILE DISPONIBILE	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Passività e linee irrevocabili all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale se soggette a trattamento preferenziale											
Clienti finanziari e banche centrali											
Passività fornite se la controparte non può essere determinata											
Passività correlate											
Altre passività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
FINANZIAMENTO STABILE RICHIESTO	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Finanziamento stabile richiesto											
Attività delle banche centrali											
Attività liquide											
Titoli diversi dalle attività liquide											
Prestiti											
Attività correlate											
Attività nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale											
Derivati											
Contributi al fondo di garanzia di una CCP											
Altre attività											
Voci fuori bilancio											

Quota di attività vincolate

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività vincolate	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Attività dell'ente segnalante											
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
di cui: obbligazioni garantite											
di cui: titoli garantiti da attività											
di cui: emessi da amministrazioni pubbliche											
di cui: emessi da società finanziarie											
di cui: emessi da società non finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività vincolate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											
di cui: crediti ipotecari											
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività vincolate di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività dell'ente segnalante											
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività vincolate di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
di cui: obbligazioni garantite											
di cui: titoli garantiti da attività											
di cui: emessi da società finanziarie											
di cui: emessi da società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											
di cui: crediti ipotecari											
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Attività dell'ente segnalante											
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
di cui: obbligazioni garantite											
di cui: titoli garantiti da attività											
di cui: emessi da amministrazioni pubbliche											
di cui: emessi da società finanziarie											
di cui: emessi da società non finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											
di cui: crediti ipotecari											
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività non vincolate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività dell'ente segnalante											
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività non vincolate	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
di cui: obbligazioni garantite											
di cui: titoli garantiti da attività											
di cui: emessi da amministrazioni pubbliche											
di cui: emessi da società finanziarie											
di cui: emessi da società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											
di cui: crediti ipotecari											
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività non vincolate di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Attività dell'ente segnalante											
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
di cui: obbligazioni garantite											
di cui: titoli garantiti da attività											
di cui: emessi da società finanziarie											
di cui: emessi da società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											
di cui: crediti ipotecari											
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività non vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Attività dell'ente segnalante											
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
di cui: obbligazioni garantite											
di cui: titoli garantiti da attività											
di cui: emessi da amministrazioni pubbliche											
di cui: emessi da società finanziarie											
di cui: emessi da società non finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività non vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											
di cui: crediti ipotecari											
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Garanzie ricevute dall'ente segnalante	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Garanzie ricevute dall'ente segnalante	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolati potenzialmente vincolabili											

FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
FONDI PROPRI											
CAPITALE DI CLASSE 1											
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1											
Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Strumenti di capitale versati											
Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili											
Sovrapprezzo azioni											
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1											
(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1											
Utili non distribuiti											
Utili non distribuiti di anni precedenti											
Utile o perdita ammissibile											
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1											
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Altre riserve											
Fondi per rischi bancari generali											
Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering											
Partecipazioni di minoranza riconosciute nel capitale primario di classe 1											
Aggiustamenti transitori dovuti ad altre partecipazioni di minoranza											
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali											
Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1											
Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 - altro											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Deduzioni dal capitale primario di classe 1											
(-) Avviamento											
(-) Altre attività immateriali											
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali											
(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese											
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite											
(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1											
Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1											
Strumenti di capitale versati											
Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili											
Sovrapprezzo azioni											
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1											
(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1											
Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1											
Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1											
(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2											
Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1											
Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
(-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR											
Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 - altro											
CAPITALE DI CLASSE 2											
Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2											
Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati											
Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili											
Sovrapprezzo azioni											
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2											
Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering											
Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2											
Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB											
Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato											
Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2											
Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)											
(-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR											
Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 - altro											

FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE											
Metodo standardizzato (SA)											
Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato											
Amministrazioni centrali o banche centrali											
Amministrazioni regionali o autorità locali											
Organismi del settore pubblico											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Banche multilaterali di sviluppo											
Organizzazioni internazionali											
Enti											
Imprese											
Al dettaglio											
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC											
Esposizioni in stato di default											
Obbligazioni garantite											
Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine											
Organismi di investimento collettivo (OIC)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Patrimonio netto											
Altre voci											
Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato											
Metodo basato sui rating interni (IRB)											
Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione											
Amministrazioni centrali e banche centrali											
Enti											
Voce per memoria: Imprese - PMI											
Imprese - Finanziamenti specializzati											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Imprese - Diversi dai finanziamenti specializzati e dai crediti commerciali acquistati											
Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione											
Amministrazioni centrali e banche centrali											
Voce per memoria: Imprese - PMI											
Imprese - Finanziamenti specializzati											
Imprese - Diversi dai finanziamenti specializzati e dai crediti commerciali acquistati											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Voce per memoria: Al dettaglio - garantite da beni immobili - PMI											
Voce per memoria: Al dettaglio - garantite da beni immobili - Non PMI											
Al dettaglio - Rotative qualificate											
Voce per memoria: Al dettaglio — diverse da quelle rotative qualificate, garantite da immobili residenziali e da crediti commerciali acquistati — PMI											
Voce per memoria: Al dettaglio — diverse da quelle rotative qualificate, garantite da immobili residenziali e da crediti commerciali acquistati — Non PMI											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Strumenti di capitale in base a IRB											
Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Rettifiche di valore	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Metodo standardizzato (SA)											
Amministrazioni centrali o banche centrali											
Amministrazioni regionali o autorità locali											
Organismi del settore pubblico											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Rettifiche di valore	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Banche multilaterali di sviluppo											
Organizzazioni internazionali											
Enti											
Imprese											
Al dettaglio											
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC											
Esposizioni in stato di default											
Obbligazioni garantite											
Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine											
Organismi di investimento collettivo (OIC)											
Patrimonio netto											
Altre voci											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Rettifiche di valore	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Metodo basato sui rating interni (IRB)											
Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione											
Amministrazioni centrali e banche centrali											
Enti											
Voce per memoria: Imprese - PMI											
Imprese - Finanziamenti specializzati											
Imprese - Diversi dai finanziamenti specializzati e dai crediti commerciali acquistati											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Rettifiche di valore	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione											
Amministrazioni centrali e banche centrali											
Voce per memoria: Imprese - PMI											
Imprese - Finanziamenti specializzati											
Imprese - Diversi dai finanziamenti specializzati e dai crediti commerciali acquistati											
Voce per memoria: Al dettaglio - garantite da beni immobili - PMI											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Rettifiche di valore	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Voce per memoria: Al dettaglio - garantite da beni immobili - Non PMI											
Al dettaglio - Rotative qualificate											
Voce per memoria: Al dettaglio — diverse da quelle rotative qualificate, garantite da immobili residenziali e da crediti commerciali acquistati — PMI											
Voce per memoria: Al dettaglio — diverse da quelle rotative qualificate, garantite da immobili residenziali e da crediti commerciali acquistati — Non PMI											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSI-ZIONI TOTALI											
IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE											
Metodo standardizzato (SA)											
Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato											
Amministrazioni centrali o banche centrali											
Amministrazioni regionali o autorità locali											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Organismi del settore pubblico											
Banche multilaterali di sviluppo											
Organizzazioni internazionali											
Enti											
Imprese											
Al dettaglio											
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC											
Esposizioni in stato di default											
Obbligazioni garantite											
Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Organismi di investimento collettivo (OIC)											
Patrimonio netto											
Altre voci											
Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato											
Metodo basato sui rating interni (IRB)											
Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Amministrazioni centrali e banche centrali											
Enti											
Voce per memoria: Imprese - PMI											
Imprese - Finanziamenti specializzati											
Imprese - Diversi dai finanziamenti specializzati e dai crediti commerciali acquistati											
Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione											
Amministrazioni centrali e banche centrali											
Voce per memoria: Imprese - PMI											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Imprese - Finanziamenti specializzati											
Imprese - Diversi dai finanziamenti specializzati e dai crediti commerciali acquistati											
Voce per memoria: Al dettaglio - garantite da beni immobili - PMI											
Voce per memoria: Al dettaglio - garantite da beni immobili - Non PMI											
Al dettaglio - Rotative qualificate											
Voce per memoria: Al dettaglio — diverse da quelle rotative qualificate, garantite da immobili residenziali e da crediti commerciali acquistati — PMI											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Voce per memoria: Al dettaglio — diverse da quelle rotative qualificate, garantite da immobili residenziali e da crediti commerciali acquistati — Non PMI											
Strumenti di capitale in base a IRB											
Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB											
Altre attività diverse da crediti											
Importo dell'esposizione al rischio per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP											
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMEN-TO/CONSEGNA											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER L'ATTIVITÀ SOGGETTA AL RISCHIO DI MERCATO											
Importo dell'esposizione al rischio per l'attività soggetta al rischio di mercato calcolato da enti applicando esclusivamente il metodo standardizzato semplificato (simplified standardised approach, SSA)											
Strumenti di debito negoziati											
Azioni e altre partecipazioni											
Cambi											
Cambio merci											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)											
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)											
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO											
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO											
di cui: Requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458											
di cui: requisiti per le grandi esposizioni											
di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali											
di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Di cui: Requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459											
di cui: Importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo della perdita attesa	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Metodo basato sui rating interni (IRB)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo della perdita attesa	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione											
Amministrazioni centrali e banche centrali											
Enti											
Voce per memoria: Imprese - PMI											
Imprese - Finanziamenti specializzati											
Imprese - Diversi dai finanziamenti specializzati e dai crediti commerciali acquistati											
Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo della perdita attesa	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Amministrazioni centrali e banche centrali											
Voce per memoria: Imprese - PMI											
Imprese - Finanziamenti specializzati											
Imprese - Diversi dai finanziamenti specializzati e dai crediti commerciali acquistati											
Voce per memoria: Al dettaglio - garantite da beni immobili - PMI											
Voce per memoria: Al dettaglio - garantite da beni immobili - Non PMI											
Al dettaglio - Rotative qualificate											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo della perdita attesa	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Voce per memoria: Al dettaglio — diverse da quelle rotative qualificate, garantite da immobili residenziali e da crediti commerciali acquistati — PMI											
Voce per memoria: Al dettaglio — diverse da quelle rotative qualificate, garantite da immobili residenziali e da crediti commerciali acquistati — Non PMI											
Strumenti di capitale in base a IRB											

FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Rischio di credito - numero di enti per metodo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Metodo standardizzato											
Metodo IRB di base											
Metodo IRB avanzato											
Numero totale di enti (che applicano uno o più metodi di rischio di credito)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Rischio di mercato - numero di enti per metodo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Metodo standardizzato											
Modelli interni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Rischio di mercato - numero di enti per metodo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Numero totale di enti (che applicano uno o più metodi di rischio di mercato)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Rischio operativo - numero di enti per metodo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Numero totale di enti (che applicano un metodo di rischio operativo)											

Numero di istituzioni

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di solvibilità (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 8											
8 — 12											
12 — 16											
16 — 20											
> 20											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Coefficiente di classe 1 (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 6											
6 — 8											
8 — 12											
12 — 16											
> 16											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali							Categorie MVU			
Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 4											
4 — 6											
6 — 8											
8 — 12											
12 — 16											
> 16											

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSIZIONI TOTALI

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di solvibilità (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 8											
8 — 12											
12 — 16											
16 — 20											
> 20											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di classe 1 (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 6											
6 — 8											
8 — 12											
12-16											
>16											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 4											
4 — 6											
6 — 8											
8 — 12											
12 — 16											
> 16											

Attività

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di solvibilità (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 8											
8 — 12											
12 — 16											
16 — 20											
> 20											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di classe 1 (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 6											
6 — 8											
8 — 12											
12 — 16											
> 16											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
< 4											
4 — 6											
6 — 8											
8 — 12											
12 — 16											
> 16											

FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riserve di capitale e requisiti del secondo pilastro	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Requisito combinato di riserva di capitale											
Riserva di conservazione del capitale											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riserve di capitale e requisiti del secondo pilastro	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro											
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente											
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico											
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale											
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica											
Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro											

Indicatori arancioni

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni verso imprese, di cui PMI — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											
Esposizioni al dettaglio, di cui PMI — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											
Esposizioni verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC, di cui PMI — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti che superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/451 (10 % delle esposizioni non nazionali rispetto alle esposizioni totali)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni nazionali verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											
Esposizioni nazionali verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC, di cui PMI — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni nazionali al dettaglio — garantite da beni immobili, di cui non PMI — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											
FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO PONDERATO PER L'ESPOSIZIONE NAZIONALE (%) — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											
VALORE DELL'ESPOSIZIONE NAZIONALE — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE NAZIONALE (%) — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											
PD ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%) — Al dettaglio, garantito da beni immobili, di cui esposizione nazionale non PMI (metodo IRB)											
Esposizioni nazionali in stato di default verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC (SA)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni nazionali in stato di default verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC, di cui PMI (SA)											
Esposizioni nazionali in stato di default al dettaglio, garantite da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											
Esposizioni nazionali verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC — rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche (riduzioni di valore) (SA)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni nazionali verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC, di cui PMI — rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche (riduzioni di valore) (SA)											
Esposizioni nazionali al dettaglio, garantite da ipoteche su beni immobili, di cui non PMI — Rettifiche generali e specifiche per il rischio di credito (riduzioni di valore) (metodo IRB)											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti al di sotto della soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/451 (10 % delle esposizioni non nazionali rispetto alle esposizioni totali)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO PONDERATO PER L'ESPOSIZIONE (%) — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											
VALORE DELL'ESPOSIZIONE — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE NAZIONALE (%) — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
PD ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%) — Al dettaglio, garantito da beni immobili, di cui esposizione nazionale non PMI (metodo IRB)											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni in sofferenza a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni in sofferenza a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP) che superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/451 (10 % delle esposizioni non nazionali rispetto alle esposizioni totali)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni nazionali a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni nazionali in sofferenza a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni nazionali a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni nazionali in sofferenza a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											
Prestiti nazionali garantiti da beni immobili residenziali alle famiglie (Valore contabile lordo)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti nazionali in sofferenza garantiti da beni immobili residenziali alle famiglie (Valore contabile lordo)											
Prestiti nazionali garantiti da beni immobili residenziali alle famiglie — Riduzione di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito											
Totale attività nazionali											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP) al di sotto della soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/451 (10 % delle esposizioni non nazionali rispetto alle esposizioni totali)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni in sofferenza a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni in sofferenza a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti ìgarantiti da beni immobili residenziali alle famiglie (Valore contabile lordo)											
Prestiti in sofferenza (deteriorati) garantiti da beni immateriali (importo contabile)											

Indicatori arancioni

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Segnalazione del coefficiente di leva finanziaria	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Banche O-SII											
Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1 (banche O-SII)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Segnalazione del coefficiente di leva finanziaria	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
MEDIA PONDERATA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (%) — definizione pienamente adottata (banche O-SII)											
Prime 5 banche											
Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1 (prime 5 banche)											
MEDIA PONDERATA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (%) — definizione pienamente introdotta (prime 5 banche)											
Tutte le banche											
Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Segnalazione del coefficiente di leva finanziaria	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Capitale di classe 1 — definizione pienamente adottata											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti che superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/451 (10 % delle esposizioni non nazionali rispetto alle esposizioni totali)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Numero di enti creditizi che superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 2021/451											

ALLEGATO II

I dati individuati nelle celle bianche sono segnalati su base obbligatoria.

I dati individuati nelle celle grigie sono segnalati su base volontaria. Le BCN possono segnalarli, se disponibili.

SEGNALANTI

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									**Categorie MVU**	
Sezione LE. Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
N. di enti creditizi individuali											
N. degli enti creditizi consolidati in gruppi bancari											
N. di gruppi bancari											
Numero totale di enti creditizi											

REDDITIVITÀ ED EFFICIENZA — FINREP IFRS

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Interessi attivi											
Attività finanziarie detenute per negoziazione											
Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Attività finanziarie al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse											
Altre attività											
Interessi attivi sulle passività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
(Interessi passivi)											
(Passività finanziarie detenute per negoziazione)											
Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
(Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato)											
(Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)											
(Altre passività)											
(Interessi passivi sulle attività)											
Ricavi da dividendi											
Ricavi da commissioni e compensi											
(Costi per commissioni e compensi)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Utili o (-) perdite realizzati dalla eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto											
Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto											
Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie designate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto											
Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Differenze di cambio, al netto											
Altri proventi di gestione											
(Altri costi operativi)											
Totale dei costi operativi, al netto											
(Spese amministrative)											
(Spese per il personale)											
(Altre spese amministrative)											
(Ammortamenti)											
Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto											
(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)											
(Impegni e garanzie dati)											

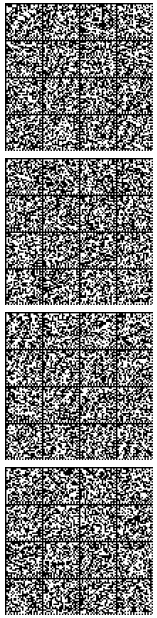

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
(Altri accantonamenti)											
(Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)											
(Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo)											
(Attività finanziarie al costo ammortizzato)											
(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)											
UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)											
UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											
UTILI O (-) PERDITE D'ESERCIZIO											

REDDITIVITÀ ED EFFICIENZA — FINREP GAAP

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Interessi attivi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
(Interessi passivi)											
Ricavi da dividendi											
Ricavi da commissioni e compensi											
(Costi per commissioni e compensi)											
Utili o (-) perdite realizzati dalla eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie per negoziazione, al netto											
Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie designate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto											
Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto											
Differenze di cambio, al netto											
Altri proventi di gestione											
(Altri costi operativi)											
Totale dei costi operativi, al netto											
(Spese amministrative)											
(Spese per il personale)											
(Altre spese amministrative)											
(Ammortamenti)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto											
(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)											
(Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)											
(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)											
UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											
UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
UTILI O (-) PERDITE D'ESERCIZIO											

REDDITTIVITÀ ED EFFICIENZA — banche non FINREP/punto di dati

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Interessi attivi netti											
Interessi attivi											
(Interessi passivi)											
Ricavi da dividendi											
Ricavi netti da commissioni e compensi											
Ricavi da commissioni e compensi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
(Costi per commissioni e compensi)											
Utili o (-) perdite su strumenti finanziari e differenze di tasso di cambio, escluse riduzioni di valore											
Altri ricavi operativi											
(Altri costi operativi)											
Totale dei costi operativi, al netto											
(Spese amministrative)											
(Spese per il personale)											
(Altre spese amministrative)											
(Ammortamenti)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)											
(Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)											
(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)											
UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											
UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
UTILI O (-) PERDITE D'ESERCIZIO											

REDDITIVITÀ ED EFFICIENZA — CAMPIONE COMPLETO

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Interessi attivi netti											
Ricavi da dividendi											
Ricavi netti da commissioni e compensi											
Utili o (-) perdite su strumenti finanziari e differenze di tasso di cambio, escluse riduzioni di valore											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Conto economico consolidato	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Altri ricavi operativi											
Totale dei ricavi operativi, al netto											
(Totale dei costi operativi)											
UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO											
UTILI O (-) PERDITE D'ESERCIZIO											

BILANCIO — FINREP IFRS

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Attività finanziarie detenute per negoziazione											
Derivati detenuti per negoziazione											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Strumenti azionari											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											
Strumenti azionari											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Derivati– Contabilizzazione delle operazioni di copertura											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Attività immateriali											
TOTALE DELLE ATTIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Passività finanziarie possedute per negoziazione											
Derivati detenuti per negoziazione											
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Depositi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Titoli di debito emessi											
Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato											
Depositi											
Titoli di credito emessi											
Accantonamenti											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Capitale											
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Dati											
Impegni all'erogazione di prestiti											
Garanzie finanziarie											
Ricevuti											
Impegni all'erogazione di prestiti											
Garanzie finanziarie											

BILANCIO — FINREP GAAP

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Attività finanziarie detenute per negoziazione											
Derivati detenuti per negoziazione											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto											
Strumenti azionari											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo											
Strumenti azionari											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											
Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Derivati– Contabilizzazione delle operazioni di copertura											
Attività immateriali											
TOTALE DELLE ATTIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Passività finanziarie possedute per negoziazione											
Derivati detenuti per negoziazione											
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Accantonamenti											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
TOTALE DELLE PASSIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Capitale											
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Dati											
Impegni all'erogazione di prestiti											
Garanzie finanziarie											
Ricevuti											
Impegni all'erogazione di prestiti											
Garanzie finanziarie											

BILANCIO — banche non FINREP/punto di dati

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Cassa e disponibilità presso banche centrali											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Titoli di debito											
Strumenti di capitale											
Altre attività											
TOTALE DELLE ATTIVITÀ											
Voci per memoria											
Attività finanziarie possedute per negoziazione											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Accantonamenti											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Altre passività											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Capitale											
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO											

BILANCIO — CAMPIONE COMPLETO

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Cassa e disponibilità presso banche centrali											
Prestiti e anticipazioni (escluse disponibilità liquide presso banche centrali e altri depositi a vista)											
Titoli di debito											
Strumenti di capitale											
Altre attività											
TOTALE DELLE ATTIVITÀ											
Voci per memoria											
Attività finanziarie possedute per negoziazione											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Passivo	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Depositi											
Titoli di debito emessi											
Accantonamenti											
Altre passività											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Patrimonio netto e partecipazioni di minoranza	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Capitale											
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO											
TOTALE DELLE PASSIVITÀ E DEL PATRIMONIO NETTO											

BILANCIO — FINREP IFRS

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Società non finanziarie											
Strumenti di capitale											

BILANCIO — FINREP GAAP

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Società non finanziarie											
Famiglie											
Titoli di debito											
Banche centrali											
Amministrazioni pubbliche											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Strumenti di capitale											

BILANCIO — banche non FINREP/punto di dati

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni											
Amministrazioni pubbliche											
Banche centrali											
Enti creditizi											
Altro											

BILANCIO — CAMPIONE COMPLETO

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni											
Amministrazioni pubbliche											
Banche centrali											
Enti creditizi											
Altro											

Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni											
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni											
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui concessioni relative a esposizioni deteriorate											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni											
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni											
Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni											
Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova											
Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Titoli di debito - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui concessioni relative a esposizioni deteriorate											
Titoli di debito - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Titoli di debito - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											
Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di concessioni											
Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni in bonis oggetto di concessioni di cui in prova											
Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											
Prestiti e anticipazioni - Valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni di cui concessioni relative a esposizioni deteriorate											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni oggetto di concessioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni in bonis oggetto di concessioni											
Prestiti e anticipazioni - Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti - esposizioni deteriorate oggetto di concessioni											

Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni in bonis	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito e accantonamenti	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito e accantonamenti	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni in bonis	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni in bonis	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti su esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Titoli di debito											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Prestiti e anticipazioni											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni fuori bilancio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista											
Titoli di debito											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni											
Enti creditizi											
Altre società finanziarie											
Società non finanziarie											
Famiglie											
Esposizioni fuori bilancio											

IFRS-FINREP

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie al costo ammortizzato											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività deteriorate (Fase 3)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzione di valore accumulata - Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riduzione di valore accumulata - Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile lordo - Attività deteriorate (Fase 3)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività finanziarie al costo ammortizzato											
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo											

FINREP GAAP

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Strumenti di debito che hanno subito una riduzione di valore — Strumenti di debito non derivati non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Totale del valore contabile lordo delle attività che hanno subito una riduzione di valore											
Prestiti e anticipazioni											
Svalutazioni specifiche per il rischio di credito											
Prestiti e anticipazioni											
Svalutazioni generali per il rischio di credito e rischio bancario che influiscono sul valore contabile											
Prestiti e anticipazioni											

Banche non FINREP/punto di dati

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni deteriorate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Valore contabile lordo											
Esposizioni in bonis											
Esposizioni deteriorate											
Esposizioni oggetto di concessioni											
Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito e accantonamenti											

Concentrazione geografica

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione originaria totale	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
AT											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione originaria totale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
BE											
BG											
HR											
CY											
CZ											
DK											
EE											
FI											
FR											
DE											
EL											
HU											
IE											
IT											
LV											
LT											
LU											
MT											
NL											
PL											
PT											
RO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione originaria totale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
SK											
SI											
ES											
SE											
UK											
NO											
US (Stati Uniti)											
HK (Hong Kong)											
BR (Brasile)											
CN (Cina)											
JP (Giappone)											
CH (Svizzera)											
MX (Messico)											
AU (Australia)											
SG (Singapore)											
TR (Turchia)											
RU (Federazione russa)											
KY (Isole Cayman)											
IN (India)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione originaria totale	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
KR (Corea del Sud)											
ZA (Sud Africa)											
CA (Canada)											
Voci per memoria											
Esposizioni originarie non nazionali											
Totale dell'esposizione originaria											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni in stato di default	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
AT											
BE											
BG											
HR											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni in stato di default	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
CY											
CZ											
DK											
EE											
FI											
FR											
DE											
EL											
HU											
IE											
IT											
LV											
LT											
LU											
MT											
NL											
PL											
PT											
RO											
SK											
SI											
ES											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni in stato di default	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
SE											
UK											
NO											
US (Stati Uniti)											
HK (Hong Kong)											
BR (Brasile)											
CN (Cina)											
JP (Giappone)											
CH (Svizzera)											
MX (Messico)											
AU (Australia)											
SG (Singapore)											
TR (Turchia)											
RU (Federazione russa)											
KY (Isole Cayman)											
IN (India)											
KR (Corea del Sud)											
ZA (Sud Africa)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Totale delle esposizioni in stato di default	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
CA (Canada)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione totale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
AT											
BE											
BG											
HR											
CY											
CZ											
DK											
EE											
FI											
FR											
DE											
EL											
HU											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione totale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
IE											
IT											
LV											
LT											
LU											
MT											
NL											
PL											
PT											
RO											
SK											
SI											
ES											
SE											
UK											
NO											
US (Stati Uniti)											
HK (Hong Kong)											
BR (Brasile)											
CN (Cina)											
JP (Giappone)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore dell'esposizione totale	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
CH (Svizzera)											
MX (Messico)											
AU (Australia)											
SG (Singapore)											
TR (Turchia)											
RU (Federazione russa)											
KY (Isole Cayman)											
IN (India)											
KR (Corea del Sud)											
ZA (Sud Africa)											
CA (Canada)											

Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività nazionali	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Totale delle attività											
Totale della passività											
Totale dei costi operativi, al netto											
Utile o (-) perdita d'esercizio											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività non nazionali	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Totale delle attività											
Totale della passività											
Totale dei costi operativi, al netto											
Utile o (-) perdita d'esercizio											

Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso banche centrali	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso amministrazioni pubbliche	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso amministrazioni pubbliche	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso enti creditizi	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]											
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso altre società finanziarie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]											
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso società non finanziarie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso società non finanziarie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											
di cui: prestiti per finanziamento di progetti (project finance)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso famiglie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
PRESTITI E ANTICIPAZIONI											
di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]											
di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizioni verso famiglie	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
di cui: credito al consumo											
di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni											

CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — IFRS)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Titoli di debito emessi											
Certificati di deposito											
Titoli garantiti da attività											
Obbligazioni garantite											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — IFRS)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Contratti ibridi											
Altri titoli di debito emessi											
Strumenti finanziari composti convertibili											
Non convertibili											
Altre passività finanziarie											
PASSIVITÀ FINANZIARIE											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — GAAP)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Titoli di debito emessi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile (FINREP — GAAP)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Certificati di deposito											
Titoli garantiti da attività											
Obbligazioni garantite											
Contratti ibridi											
Altri titoli di debito emessi											
Strumenti finanziari composti convertibili											
Non convertibili											
Altre passività finanziarie											
PASSIVITÀ FINANZIARIE											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile ricevuto	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Finanziamento al dettaglio											
Depositi a vista											
Depositi a tempo determinato ritirabili entro i successivi 30 giorni											
Depositi a tempo determinato non ritirabili entro i successivi 30 giorni											
Conti di risparmio											
Finanziamento (funding) all'ingrosso											
Non garantito											
Garantito											

Liquidità e finanziamento

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività liquide	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE											
Totale delle attività di livello 1 non rettificate escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima											
Riserve ritirabili detenute presso banche centrali											
Attività delle banche centrali											
Attività delle amministrazioni centrali											
Altre attività liquide che possano essere incluse nella categoria delle esposizioni verso la banca centrale o delle esposizioni garantite pubblicamente											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Attività liquide	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettificate											
Totale delle attività di livello 2A non rettificate											
Totale delle attività di livello 2B non rettificate											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Riserva di liquidità											
Deflussi di liquidità netti											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
FINANZIAMENTO STABILE DISPONIBILE	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Finanziamento stabile disponibile											
Elementi e strumenti patrimoniali											
Depositi al dettaglio											
di cui: scadenza < 1 anno											
di cui: scadenza >= 1 anno											
Altri clienti non finanziari (escluse le banche centrali)											
di cui: scadenza < 1 anno											
di cui: scadenza >= 1 anno											
Depositi operativi											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
FINANZIAMENTO STABILE DISPONIBILE	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Passività e linee irrevocabili all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale se soggette a trattamento preferenziale											
Clienti finanziari e banche centrali											
Passività fornite se la controparte non può essere determinata											
Passività correlate											
Altre passività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
FINANZIAMENTO STABILE RICHIESTO	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Finanziamento stabile richiesto											
Attività delle banche centrali											
Attività liquide											
Titoli diversi dalle attività liquide											
Prestiti											
Attività correlate											
Attività nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale											
Derivati											
Contributi al fondo di garanzia di una CCP											
Altre attività											
Voci fuori bilancio											

Quota di attività vincolate

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività vincolate	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Attività dell'ente segnalante											
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività vincolate di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività dell'ente segnalante											
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività dell'ente segnalante											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività non vincolate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività dell'ente segnalante											
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività non vincolate	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività non vincolate di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività dell'ente segnalante											
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività non vincolate di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività non vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Attività dell'ente segnalante											
Finanziamenti a vista											
Strumenti di capitale											
Titoli di debito											
Prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Valore contabile delle attività non vincolate di cui: stanziabili a garanzia presso una banca centrale	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Altre attività											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Garanzie ricevute dall'ente segnalante	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati											
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolati potenzialmente vincolabili											

FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Tabella x.x	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
FONDI PROPRI											
CAPITALE DI CLASSE 1											
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1											
Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1											
Utili non distribuiti											
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1											
Deduzioni dal capitale primario di classe 1											
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1											
CAPITALE DI CLASSE 2											

FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE											
Metodo standardizzato (SA)											
Metodo basato sui rating interni (IRB)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Rettifiche di valore	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Metodo standardizzato (SA)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Rettifiche di valore	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Metodo basato sui rating interni (IRB)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSI-ZIONI TOTALI											
IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Metodo standardizzato (SA)											
Metodo basato sui rating interni (IRB)											
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMEN-TO/CONSEGNA											
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER L'ATTIVITÀ SOGGETTA AL RISCHIO DI MERCATO											
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)											
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE											
ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Importo della perdita attesa	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Metodo basato sui rating interni (IRB)											

FONDI PROPRI, IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO E SOLVIBILITÀ

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riserve di capitale e requisiti del secondo pilastro	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Requisito combinato di riserva di capitale											
Riserva di conservazione del capitale											
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro											
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente											
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico											
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale											
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Riserve di capitale e requisiti del secondo pilastro	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro											

Numero di istituzioni

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di solvibilità (%)	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
< 8											
8 — 12											
12 — 16											
16 — 20											
> 20											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di classe 1 (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 6											
6 — 8											
8 — 12											
12 — 16											
> 16											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 4											
4 — 6											
6 — 8											
8 — 12											
12 — 16											
> 16											

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO/ESPOSIZIONI TOTALI

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di solvibilità (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 8											
8 — 12											
12 — 16											
16 — 20											
> 20											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di classe 1 (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 6											
6 — 8											
8 — 12											
12-16											
>16											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 4											
4 — 6											
6 — 8											
8 — 12											
12 — 16											
> 16											

Attività

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di solvibilità (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 8											
8 — 12											
12 — 16											
16 — 20											
> 20											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di classe 1 (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 6											
6 — 8											
8 — 12											
12 — 16											
> 16											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Coefficiente di capitale primario di classe 1 (%)	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
< 4											
4 — 6											
6 — 8											
8 — 12											
12 — 16											
> 16											

Indicatori arancioni

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni verso imprese, di cui PMI — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											
Esposizioni al dettaglio, di cui PMI — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											
Esposizioni verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC, di cui PMI — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti che superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/451 (10 % delle esposizioni non nazionali rispetto alle esposizioni totali)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni nazionali verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											
Esposizioni nazionali verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC, di cui PMI — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni nazionali al dettaglio — garantite da beni immobili, di cui non PMI — ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE (SA)											
FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO PONDERATO PER L'ESPOSIZIONE NAZIONALE (%) — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											
VALORE DELL'ESPOSIZIONE NAZIONALE — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE NAZIONALE (%) — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											
PD ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%) — Al dettaglio, garantito da beni immobili, di cui esposizione nazionale non PMI (metodo IRB)											
Esposizioni nazionali in stato di default verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC (SA)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni nazionali in stato di default verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC, di cui PMI (SA)											
Esposizioni nazionali in stato di default al dettaglio, garantite da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											
Esposizioni nazionali verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC — rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche (riduzioni di valore) (SA)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Esposizioni nazionali verso esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC, di cui PMI — rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche (riduzioni di valore) (SA)											
Esposizioni nazionali al dettaglio, garantite da ipoteche su beni immobili, di cui non PMI — Rettifiche generali e specifiche per il rischio di credito (riduzioni di valore) (metodo IRB)											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti al di sotto della soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/451 (10 % delle esposizioni non nazionali rispetto alle esposizioni totali)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO PONDERATO PER L'ESPOSIZIONE (%) — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											
VALORE DELL'ESPOSIZIONE — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE NAZIONALE (%) — Al dettaglio, garantita da beni immobili, di cui non PMI (metodo IRB)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
PD ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%) — Al dettaglio, garantito da beni immobili, di cui esposizione nazionale non PMI (metodo IRB)											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni in sofferenza a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni in sofferenza a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP) che superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/451 (10 % delle esposizioni non nazionali rispetto alle esposizioni totali)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni nazionali a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni nazionali in sofferenza a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni nazionali a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni nazionali in sofferenza a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											
Prestiti nazionali garantiti da beni immobili residenziali alle famiglie (Valore contabile lordo)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti nazionali in sofferenza garantiti da beni immobili residenziali alle famiglie (Valore contabile lordo)											
Prestiti nazionali garantiti da beni immobili residenziali alle famiglie — Riduzione di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito											
Totale attività nazionali											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti FINREP (IFRS e GAAP) al di sotto della soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/451 (10 % delle esposizioni non nazionali rispetto alle esposizioni totali)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti e anticipazioni a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni in sofferenza a SNF dal settore Costruzioni (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											
Prestiti e anticipazioni in sofferenza a SNF dal settore Immobili (Valore contabile lordo)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Prestiti ìgarantiti da beni immobili residenziali alle famiglie (Valore contabile lordo)											
Prestiti in sofferenza (deteriorati) garantiti da beni immateriali (importo contabile)											

Indicatori arancioni

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Segnalazione del coefficiente di leva finanziaria	A. Grandi dimensioni	B. Medie dimensioni	C. Piccole dimensioni	Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)	Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)	Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)	Significative	Meno significative
Banche O-SII											
Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1 (banche O-SII)											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Segnalazione del coefficiente di leva finanziaria	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
MEDIA PONDERATA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (%) — definizione pienamente adottata (banche O-SII)											
Prime 5 banche											
Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1 (prime 5 banche)											
MEDIA PONDERATA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (%) — definizione pienamente introdotta (prime 5 banche)											
Tutte le banche											
Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1											

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
Segnalazione del coefficiente di leva finanziaria	**A. Grandi dimensioni**	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Capitale di classe 1 — definizione pienamente adottata											

Indicatori arancioni — Soggetti segnalanti che superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/451 (10 % delle esposizioni non nazionali rispetto alle esposizioni totali)

	Gruppi bancari (consolidati) e banche individuali nazionali									Categorie MVU	
	A. Grandi dimensioni	**B. Medie dimensioni**	**C. Piccole dimensioni**	**Società controllate sotto controllo estero extra-UE (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero extra-UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero dell'UE (sub-consolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero dell'UE (individuali)**	**Società controllate sotto controllo estero area dell'euro (subconsolidate o individuali)**	**Succursali sotto controllo estero area dell'euro (individuali)**	**Significative**	**Meno significative**
Numero di enti creditizi che segnalano F20.00 (disaggregazione geografica)											

26CE0237

DECISIONE n. 3/2025 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'UCRAINA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

del 25 settembre 2025

per quanto riguarda la proroga dell'accordo [2025/2352]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 2/2023 del comitato misto, istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») ha prorogato l'accordo fino al 30 giugno 2024. Il 20 giugno 2024 l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo ([2]) ha modificato e prorogato ulteriormente l'accordo fino al 30 giugno 2025 con tacito rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi. L'accordo è stato tacitamente rinnovato fino al 31 dicembre 2025.

(2) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo.

(3) L'Unione e l'Ucraina continuano a beneficiare degli effetti positivi dell'accordo, grazie all'agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso l'Unione europea e l'Ucraina. L'accordo è diventato un sostegno essenziale per il funzionamento efficace dei corridoi di solidarietà.

(4) La proroga dell'accordo dovrebbe essere intesa anche come contributo alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

(5) È pertanto opportuno prorogare l'accordo fino al 31 marzo 2027.

(6) La Commissione europea avvierà uno studio sull'impatto dell'accordo sul settore del trasporto su strada, che esaminerà anche le questioni legate alla sicurezza stradale, a livello dell'Unione e nazionale, da consegnare entro il 30 novembre 2026.

(7) Qualsiasi ulteriore proroga dovrebbe essere subordinata a progressi soddisfacenti nell'allineamento della legislazione ucraina all'*acquis* dell'Unione nel settore del trasporto di merci su strada compiuti entro il 30 novembre 2026. L'allineamento della legislazione ucraina dovrebbe agevolare il corretto funzionamento del trasporto di merci su strada nel quadro del presente accordo e dovrebbe essere effettuata nel contesto dei negoziati di adesione in corso, avviati il 14 dicembre 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proroga dell'accordo

1. L'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada è prorogato fino al 31 marzo 2027.

2. Qualsiasi ulteriore proroga dovrebbe essere subordinata a progressi soddisfacenti nell'allineamento della legislazione ucraina all'*acquis* dell'Unione nel settore del trasporto su strada, come stabilito nell'appendice della presente decisione.

([1]) GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj.
([2]) GU L, 2024/1878, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1878/oj.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2025

Per il comitato misto

I copresidenti

Serhiy DERKACH Kristian SCHMIDT

Appendice

Decisione n. 3/2025 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada

del 25 settembre 2025

per quanto riguarda la proroga dell'accordo

Acquis dell'UE che deve essere recepito dall'Ucraina (*)	Base giuridica dell'UE	Attuazione giuridica	Osservazioni
Istituzione di un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che rispettano le specifiche dell'UE	Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 Decisione 2009/992/UE della Commissione	Legislazione ucraina Eventuale decisione del comitato misto sulle violazioni gravi	
Condizioni relative al requisito di stabilimento	Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009	Legislazione ucraina	
Condizioni relative ai requisiti dell'onorabilità	Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009	Legislazione ucraina	
I veicoli nuovi immatricolati in Ucraina dal 1º luglio 2026 e operanti a norma dell'accordo devono essere dotati di un tachigrafo intelligente v2	Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014	Legislazione ucraina Eventuale decisione del comitato misto	La decisione n. 2/2025 del comitato misto recepisce già la maggior parte dell'*acquis* relativo ai tachigrafi.
Ammodernamento tramite installazione del tachigrafo intelligente v2 del parco veicoli ucraino operante a norma dell'accordo e non soggetto alla prescrizione precedente	Articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (UE) n. 165/2014	Legislazione ucraina	La decisione n. 2/2025 del comitato misto recepisce già la maggior parte dell'*acquis* relativo ai tachigrafi. Nella valutazione di questa misura si terrà conto della disponibilità e della capacità di seminari e formazione del personale.
Allineamento alle disposizioni dell'UE in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo	Articoli da 6 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/1054	Legislazione ucraina	Ciò non comprende il collegamento al modulo sociale dell'IMI
Allineamento alle disposizioni dell'UE in materia di orari di lavoro	Direttiva 2002/15/CE	Legislazione ucraina	Ciò non comprende il collegamento al modulo sociale dell'IMI

(*) Ai fini della valutazione dei progressi compiuti, la Commissione presenta al gruppo di lavoro ad hoc istituito dall'articolo 7 bis dell'accordo:
— una relazione iniziale sullo stato di attuazione entro il 30 gennaio 2026;
— una valutazione dei progressi dell'allineamento entro il 31 maggio 2026;
— un'ulteriore valutazione dei progressi dell'allineamento entro il 30 novembre 2026.

26CE0238

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 178 del 17 luglio 2000)

Pagina 9, articolo 2, lettera h), punto ii):

anziché: «l'ambito regolamentato non comprende le norme su:

— le merci in quanto tali,

— la consegna delle merci,

— i servizi non prestati per via elettronica.»

leggasi: «l'ambito regolamentato non comprende le norme quali:

— le norme applicabili alle merci in quanto tali,

— le norme applicabili alla consegna delle merci,

— le norme applicabili ai servizi non prestati per via elettronica.».

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 73 del 21 settembre 2000)

26CE0239

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUE-006) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04*)*	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C

45-4106002601 22

€ 54,00